IL VALORE E LA VIOLAZIONE

DELLA

DICHIARAZIONE PONTIFICIA

SOPRA

IL DOMINIO TEMPORALE DELLA S. SEDE

CON APPENDICE DI DOCUMENTI

PER

IL P. VALENTINO STECCANELLA

D. C. D. G.

ROMA

COI TIPI DELLA *CIVILTÀ CATTOLICA*

1864.

IL VALORE E LA VIOLAZIONE

DELLA

DICHIARAZIONE PONTIFICIA

SOPRA

IL DOMINIO TEMPORALE DELLA S. SEDE

IL VALORE E LA VIOLAZIONE

DELLA

DICHIARAZIONE PONTIFICIA

SOPRA

IL DOMINIO TEMPORALE DELLA S. SEDE

CON APPENDICE DI DOCUMENTI

PER

IL P. VALENTINO STECCANELLA

D. C. D. G.

ROMA

COI TIPI DELLA *CIVILTÀ CATTOLICA*

1864.

PREFAZIONE

Lo scritto presente se non si può dare come lavoro nuovo, non si può nemmanco dirlo una ristampa di ciò che si è pubblicato nella *Civiltà Cattolica.* Esso è l'una cosa e l'altra: giacchè la giunta fattavi di novelle trattazioni è tale, che per poco lo raddoppia. Non diciamo nulla della partizione e dell'ordinamento della materia: il *Titolo* e l'*Indice* lo manifestano bastantemente. Alcune parole sopra la importanza della quistione, presa nella sua ampiezza. Il Dominio temporale della santa Sede fu ed è assalito dai nemici della Religione con tutto il furore dell'empietà. Congiure di setta, corrompimenti di popolo con danari, arti di fina politica, terrori di minacce, assassinii e violenze dell'armi, frodi, tradimenti, menzogne, calunnie ed ogni altro mezzo, creduto acconcio, si è messo in opera per venire a capo della rea impresa. Gli avvenimenti accaduti sotto i nostri occhi, le rivelazioni fatte nel Parlamento del nuovo regno, e le scritture pubblicate per isfogo di vendetta o per bramosia di fama, ne sono irrepugnabili documenti. Adunque dai nemici di Dio e della sua Chiesa, il Dominio temporale della santa Sede è riputato, nelle presenti circostanze, un punto capitale da doversi guadagnare ad ogni costo. Altramente a che pro si piglierebbono tante noie, tante fatiche e tanti travagli nell'investirlo e nel batterlo da ogni lato? Eccovi pertanto un motivo che deve scuotere

e far accorrere alla difesa ogni buon cattolico. Tanto più che chi fu posto da Cristo a guardia di tutto il suo gregge ce ne ha fatto per mezzo dell' Episcopato un solenne e formale invito, scrivendo: *Vos igitur, Venerabiles Fratres, pergite maiore animo studioque eamdem causam defendere, ac fideles curae vestrae concreditos quotidie magis inflammate, ut sub vestro ductu omnem eorum operam, studia, consilia in catholicae Ecclesiae et huius sanctae Sedis defensione, atque in tuendo civili eiusdem Sedis Principatu, Beatique Petri patrimonio, cuius tutela ad omnes catholicos pertinet, impendere nunquam desinant* [1].

Non si aggiusti fede alle grandi promesse di libertà, che vanno facendo gli assalitori. Sono promesse di nemici. I rivoltosi francesi del secolo scorso gridarono: la superstizione è spenta, e voleano dire il cattolicismo, quando il Santissimo Padre Pio VI, spogliato della sovranità, era menato prigioniero in Francia.

La guerra bandita presentemente al Dominio temporale è guerra condotta da uomini laici coll' intendimento di cacciare le lor mani sacrileghe anche nelle cose più sacre della Religione e specialmente nell'alto uffizio commesso da Cristo al suo Vicario. Le leggi, che furono sancite o proposte nel loro Parlamento, la sentenza che convenga riformare la Chiesa Romana pronunziata da' Ministri ed applaudita dai Deputati, ed i bandi dei Generali che comandano le milizie del nuovo regno, ne sono una pruova evidente. Or bene cotale disegno porta seco una maniera di persecuzione oltremodo pericolosa. Il Baronio lo dimostra assai chiaramente, là dove, ragguagliati i mali che la Chiesa ebbe a patire dagli Imperatori gentili, eretici o scismatici, con quelli che sostenne per opera degli Adalberti Marchesi di Toscana resisi, colle armi e coi danari, dominatori di Roma a danno dei diritti sovrani della santa Sede, esce in questa sentenza che, *cun-*

1 *Epist. Encycl. d. XIX Ian. a. MDCCCLX.*

cta, quae olim (Ecclesia) passa est sub gentilibus Imperatoribus, vel quae ab haereticis sive schismaticis, aliisque quibuscumque persecutoribus, horum comparatione sunt aestimanda lusus quodammodo puerorum, immo referenda in lucrum et computanda in certum emolumentum. Onde conclude, che *qui sanctae Sedi bene cupiunt, atque consultum volunt impertitae ipsi per Petrum a Christo divinitus libertati et zelo exaestuant paternarum legum*, debbono insorgere con tutta la gagliardia dell'animo loro contro gl' intendimenti di chi mirasse ad inceppare per modo somigliante la libertà del Capo della Chiesa, riputando bene spesa la vita, se fosse uopo, nella difesa di un punto sì capitale [1].

Nè si pensi che lo scrivere e parlare in pro del Dominio temporale della santa Sede poco o nulla giovi quanto al difenderlo. Anzi è un mezzo sommamente acconcio nelle circostanze presenti. Qual fu l'ostacolo insuperabile che arrestò la foga della rivolta contro di Roma e che la fe dare addietro tutta smaniosa? Non fu quel veemente affetto di devozione verso il Santissimo Padre Pio IX, che, accesosi negli animi dei fedeli per le Encicliche e le Allocuzioni pontificie, per le Lettere pastorali dei Vescovi e per le scritture uscite alla luce in favore del Dominio temporale della santa Sede, mise in commovimento tutta la Cristianità per modo, che gli assalitori ne rimasero impauriti? Lo confermava, non è guari, il Thiers nel Parlamento francese, e l'anno scorso nel mese di Marzo lo confessava l'Audifredi nel Senato di Torino, quando dicea « che il Sovrano della Francia dovette rispettare i sentimenti della nazione cui regge », la quale nella dedizione di Roma « crede leso il sentimento religioso. »

La paura però non li tolse giù dall'empio proponimento; li consigliò soltanto a valersi di un'altra via più sicura e meno pericolosa. La quale consiste nell'annien-

1 *Annal. ad ann. DCCCC*, n. 3, 4, 5, et *ad ann. DCCCXCVII*, n. 4.

tare quella potente *forza morale,* come il Billault ebbe a chiamare l'ardente devozione dei fedeli verso il Pontefice-Re, la quale tanto gagliardamente si oppone ai loro conati. Si sa che il Cavour, il Farini, il Rattazzi ed altri coi loro ammonimenti non rifinivano dall' inculcare quest'arte, scagliandosi contro le impazienze della parte garibaldesca o mazziniana, la quale colle sue improntitudini tirava a guastare l'opera nel meglio.

L'arte vuolsi deludere coll' arte. E perciò siccome gli avversarii mirano a stancare cogl' indugi la costanza dei fedeli e a non porgere alcuna esca a nuovi rinfocolamenti degli animi coi discorsi ne' Parlamenti contro la sovranità pontificia; così quanti hanno a cuore la salvezza della libertà del Pontefice, mercè il possesso del Dominio temporale, debbono rafforzare la loro costanza e cogliere ogni occasione di tenere accesa la devozione verso il Santo Padre Pio IX, sicchè non si possa dai nemici far credere al mondo, che niuno ormai si cura del civile Principato del Papa. Si abbia per certo, che ogni articolo di giornale cattolico in favore di tanta causa, ogni libro od opuscolo, ogni offerta del *Danaro di S. Pietro,* ogni discorso, ogni atto, che palesa i caldi sentimenti dei fedeli verso il Vicario di Gesù Cristo, è un colpo infallibile tratto contro il nemico. Sappiamo bene che un vero cattolico per venire a questi atti non abbisogna di una dimostrazione del valore e della violazione della celebre sentenza pontificia; ma sappiamo ancora, che il leggere di cotali scritture giova a rassodare la persuasione in favore del Dominio temporale della santa Sede, onde poscia deriva quella frequenza e quella costanza indomita nel porre gli atti più nobili, che la dimostrano.

PARTE PRIMA

DEL VALORE

DELLA DICHIARAZIONE PONTIFICIA

SOPRA

IL DOMINIO TEMPORALE DELLA S. SEDE

CAPITOLO I.

Si dichiara lo scopo dello scritto presente e si indica la quistione da risolversi in esso.

S. Tommaso da Villanova tenendo un sermone al popolo, nel dì sacro al SS. Corpo del Signore, annunciò fin dal principio, che egli intendeva provare in quel suo ragionamento la reale presenza di Cristo nel Sacramento. Tale annunzio dovea, senza fallo, cagionare non piccola maraviglia a' suoi uditori; giacchè sembrava non solo cosa nuova, ma ancora non poco strana, che un sì grand' uomo e un sì gran santo spendesse un lungo discorso a dimostrare la verità di quello che riverivasi sommamente in un paese cattolico qual è la Spagna. Laonde il savio predicatore, esposta che ebbe la proposizione del suo discorso, non pose tempo in mezzo a tor la cagione della meraviglia, recando un grave motivo a difesa del suo argomento. Era questo, l'allegrezza, che ne ver-

rebbe, in dì sì lieto, a suoi ascoltatori vedendo il valido fondamento, sopra cui si appoggiava la loro credenza, e la confusione che ne dovrebbe sentire chi l'avversasse e non la riverisse convenientemente.

Applicando al nostro proposito ciò che abbiamo narrato, non v' ha dubbio, che l' argomento annunziato potrebbe recare a nostri lettori meraviglia non altramente, che se noi volessimo provare quello, che ormai si tiene per fermissimo da ogni verace cattolico. No; non è questo l'intendimento nostro. Sappiamo essere di tanto valore la Dichiarazione pontificia sopra il Dominio temporale della S. Sede, che la si debba proclamare con riverenza e soggezione. L'autorità, da cui viene, e l'universale sentimento cattolico, che vi aderisce, lo richieggono assolutamente. Un tal valore dee quindi annoverarsi tra le cose giudicate. Nostro pensiero si è di farne qui una tesi, come si usa nelle scuole, in cui si dibattono e si pruovano le verità più patenti, come se elle fossero dubbie, o non chiarite abbastanza. Il motivo, che c' induce a tale consiglio è appunto quello che avea il S. Arcivescovo di Valenza nel provare la reale presenza di Cristo nel Sacramento. E siccome i nostri lettori, secondochè speriamo, dovranno sentirsi consolare mirando schierate a sè dinanzi le sode ragioni, su cui fondasi quell'ossequio profondo, che prestano alla sentenza del Vicario di Cristo; così di leggeri vedranno ancora la confusione, che tocca a quegl'infelici, i quali, dipartendosi dai reggitori della Chiesa uniti al Capo supremo, che è il Romano Pontefice, non ristanno ancora dal vilipenderla e dall'osteggiarla, gridando per giunta, esser lecita la grave iniquità, che commettono, e sforzandosi con infami libelli di tirar altri nel loro perverso consiglio.

Messo in chiaro il nostro divisamento, proponiamo senza più la quistione. Il Papa ha dichiarato esser necessario alla S. Sede il Principato civile nel presente ordine di cose: i Vescovi gli hanno pienamente aderito. Il cristiano cattolico è egli obbligato in coscienza a sottomettersi a tale Dichiarazione; oppure gli rimane una lecita libertà di sentenziare e sostenere colla voce e per le

stampe l'opposto? Per giungere allo scioglimento della proposta quistione fa di mestieri, come ognun vede, che si definisca qual valore abbia l'autorità, da cui scende la riferita Dichiarazione. Perocchè ove questo abbia tanto di forza che costringa la coscienza, voi avrete la quistione sciolta contro la libertà; nel caso opposto, avrete una soluzione favorevole alla medesima. Mettiamoci adunque a ricercarlo diligentemente. La teologia e la ragione ci forniranno tutti quegli argomenti, mercè dei quali potremo pervenire ad un sicuro conoscimento.

CAPITOLO II.

Si determina il fondamento e lo stato della quistione indicata.

Il Papa vuol essere considerato sotto duplice riguardo, e come persona privata, e come Vicario di Gesù Cristo con tutti que' sublimissimi privilegi, di cui fu dal Signore onorato un tanto grado. Ond'è che le sue Dichiarazioni, o sentenze, possono comparire vestite o della semplice autorità di uomo privato, ovvero dell'altra che, per istituzione divina, gode il Vicario di Cristo. Non fa d'uopo, che si pruovi il sostanziale divario, che corre tra il peso o valore della prima autorità e quello della seconda. È cosa notissima ad ogni cattolico. Ora è da vedere in qual personaggio egli abbia favellato nella Dichiarazione sopra la necessità del Dominio temporale: studiamo il fatto che si è svolto sotto gli occhi nostri, e ci si renderà manifesto per cinque nobilissimi documenti.

Ognuno sa, come nel 1859 siansi ribellate le Romagne mercè i danari e gli aiuti venuti di fuori. Questo avvenimento diede occasione alla Enciclica del diciotto Giugno del medesimo anno. Che il Papa scriva in essa nella qualità di Sommo Pontefice non v' ha dubbio alcuno. Ce lo dice il titolo, che le mise in fronte. Ce lo conferma la formola recisa, con cui esprime la mentovata necessità del civile Principato. Ecco il titolo: *Lettera enciclica del Santissimo nostro Signore Pio, per Divina Provvidenza, Papa IX a tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi ed*

altri Ordinarii delle varie diocesi, i quali hanno la grazia e la comunione colla Sede Apostolica 1. Ecco la formola: *Apertamente dichiariamo essere a questa Santa Sede necessario il civile Principato, perchè possa senza alcun impedimento esercitare, a bene della Religione, la sacra sua podestà.* Qui ci sovviene opportunamente di una somigliante forma di Dichiarazione fatta da Papa Zefirino e serbataci da Tertulliano: *Audio etiam esse propositum et quidem peremptorium: Pontifex scilicet Maximus, quod est Episcopus Episcoporum edicit; ego et moechiae, et fornicationis delicta poenitentia functis dimitto* 2. Il fiero Montanista arrabbiò di questa formola, e prese ad impugnarla, ma per niun conto osò negare che ella fosse editto di Zefirino, pronunziato da lui nel suo grado di Sommo Pontefice.

Che se alcuno dubitasse dell'intendimento del Papa Pio IX nell'accennata sua Dichiarazione, è pronto il secondo documento per confermarlo nel vero senso della medesima. I Vescovi tutti dell'orbe cattolico, animati dall'anzidetta Enciclica e dal tenore di più Allocuzioni, si erano messi tosto all'opera, insegnando e fortemente sostenendo colle pastorali e con altri dettati la Dichiarazione citata. Ed ecco il Sommo Pontefice, nella Enciclica del diciannove Gennaio 1860, commendare altamente lo zelo, che dimostravano, e loro imporre, che continuassero, a costo di ogni malevoglienza, nell'intrapreso insegnamento. *Voi*, egli dice, *difendendo costantemente questo Principato, vi siete recato a gloria di professare ed insegnare che esso per singolare consiglio di quella Divina Provvidenza, che regge e governa ogni cosa, fu dato al Romano Pontefice, acciocchè questi, col non esser mai soggetto a nessun potere civile, potesse esercitare sopra l'universo mondo,*

1 « Epistola Encyclica Sanctissimi Domini Nostri Pii Divina Providentia Papae IX ad omnes Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos, aliosque locorum Ordinarios, gratiam et communionem cum apostolica Sede habentes. »

2 « Necessarium esse palam edicimus Sanctae huic Sedi civilem Principatum, ut in bonum Religionis sacram potestatem sine ullo impedimento exercere possit. »

con libertà pienissima e senza niun impedimento, il supremo ufficio dell'apostolico ministero, a Lui dallo stesso Signor Nostro Gesù Cristo divinamente affidato.... Voi dunque, venerabili Fratelli, i quali siete chiamati a parte della nostra sollecitudine, e che con tanta fede, costanza e virtù vi accendeste a propugnare la causa della Religione, della Chiesa e di questa Sede apostolica, continuate con maggior animo ed impegno a difendere la medesima causa, ed ogni giorno infiammate viemaggiormente i Fedeli commessi alle vostre cure, acciocchè essi sotto il vostro indirizzo non cessino mai di porre ogni opera ed ogni studio ed ogni consiglio, per la difesa della Cattolica Chiesa e di questa Santa Sede e per la conservazione del civile Principato della medesima e del Patrimonio del Beato Pietro, la tutela del quale appartiene a tutti i cattolici 1. Ed avendo i fedeli già risposto all'ammaestramento dei Vescovi, e con centinaia di migliaia di soscrizioni, che professavano la dichiarata necessità del Dominio temporale, e con dotte scritture, che la confermavano; si congratula di tali significazioni, risguardandole quale effetto dell'insegnamento, che i Vescovi aveano sparso nei loro greggi: *Dalle vostre dottrine ammaestrati e dall' egregio esempio eccitati i figliuoli a Noi carissimi della Chiesa Cattolica, con sommo studio gareggia-*

1 « Vos... ipsum Principatum constanter tuentes, profiteri et docere gloriati estis, eumdem singulari divinae Illius omnia regentis ac moderantis providentiae consilio datum fuisse Romano Pontifici, ut ipse nulli civili potestati umquam subiectus supremum Apostolici ministerii munus, sibi ab ipso Christo Domino divinitus commissum, plenissima libertate, ac sine ullo impedimento in universum orbem exerceat.... Vos igitur, Venerabiles Fratres, qui in sollicitudinis Nostrae partem vocati estis, quique tanta fide, constantia ac virtute ad Religionis, Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis causam propugnandam exarsistis, pergite maiori animo studioque eamdem causam defendere, ac fideles curae vestrae concreditos quotidie magis inflammate, ut sub vestro ductu omnem eorum operam, studia, consilia in catholicae Ecclesiae et huius Sanctae Sedis defensione, atque in tuendo civili eiusdem Sedis Principatu, Beatique Petri Patrimonio, cuius tutela ad omnes catholicos pertinet, impendere numquam desinant. »

rono e gareggiano di significarci per parte loro i medesimi sentimenti 1. Reputa in fine cotesti atti dell' Episcopato, degli ecclesiastici e de' laici opere di sì gran merito, che li giudica degni di essere scritti ne' fasti della Chiesa a caratteri d' oro, non che di storica e gloriosa rimembranza 2. Al Papa venne affidata come a padre la cura universale del mistico ovile di Cristo, *pasce agnos meos, pasce oves meas;* e voi sentite in tutta la citata Enciclica la gioia di un padre amoroso, che si rallegra e si compiace, vedendo i figliuoli mettere in pratica con somma riverenza e con grande fervore i suoi ammaestramenti. Al medesimo fu commesso l'alto ufficio di confermare nella verità, e voi lo vedete in atto di adempierlo in quelle voci imperanti *continuate, infiammate.* Adunque egli parla nel suo grado di Vicario di Cristo.

Ma non ostante i richiami del Padre comune rimanendosi gl'iniqui fermi nella incominciata impresa della spogliazione, Sua Beatitudine, con grande rammarico del suo cuore, videsi costretta ad usare la terribile potestà di legare, propria del Sommo Pontefice: *Le cose sono venute a tal segno che Noi seguendo le vestigie dei nostri predecessori, dobbiamo usare quella suprema autorità, la quale ci è stata data da Dio non solo per isciogliere, ma ancora per legare; sicchè la debita severità sia adoperata verso i colpevoli, e questa valga di esempio salutare per gli altri* 3. Così nelle Lettere apostoliche in data del 26 Marzo 1860. Ora sapete quale motivo si rechi sopra ogni altro da tanto giudice? La necessità, che stringe la Santa Sede di avere nel presente ordine di cose un

1 « Nobis carissimi catholicae Ecclesiae filii vestris imbuti doctrinis, vestroque eximio exemplo excitati, eosdem sensus Nobis testari summopere certarunt et certant. »

2 « Quae praeclarae vestrae, ac fidelium significationes omni certe laude ac praedicatione decorandae et aureis notis in catholicae Ecclesiae fastis inscribendae. »

3 « Eo adducta res est ut, illustribus Praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, suprema illa auctoritate utamur, qua cum solvere, tum etiam ligare Nobis divinitus datum est, ut nimirum debita in sontes adhibeatur severitas, eaque salutari ceteris exemplo sit. »

Principato civile, affinchè il Papa sia libero nell'esercizio dell'apostolico ministero, e tale ancora comparisca in faccia all'universo. Difatto questo motivo egli pone a capo degli altri qual fondamento precipuo della tremenda condanna 1. Da questo vuol che si misuri la indicibile temerità del Governo subalpino nell'invadere le province soggette alla Santa Sede 2. Dal medesimo, riconosciuto validissimo da tutto l'Episcopato e dai fedeli di ogni ordine, deduce la gravezza del delitto commesso nell'occuparle con arti infami 3. E siccome la pena decretata dal principe contro il violatore della legge è riparazione dell'ordine manomesso, ed insieme è nuova e splendida confermazione della legge conculcata; così dovrassi dire, che la condanna dell'atto opposto ad un insegnamento, fatta da chi ne ha tutta l'autorità, sia da reputarsi una delle più gagliarde confermazioni dell'insegnamento stesso. Ora il Papa ha condannato colla solennità del tribunale di un Vicario di Cristo quai temerarii all'eccesso e commettitori di un atto sommamente scellerato tutti coloro che mostrarono di non curare la Dichiarazione esposta nelle riferite Encicliche; dunque egli ha rafforzato con nuovo e validissimo argomento la sentenza della medesima.

Così difatto ha inteso tutto l'Episcopato ed hallo reso manifesto in un gravissimo documento parte sottoscrivendosi presente, e parte aderendovi lontano. Ognuno si accorge favellar noi qui del

1 « Quo sane a Deo ipso sapientissime consultum est, ut in tanta temporalium Principum multitudine ac varietate Summus Pontifex illa frueretur politica libertate, quae tantopere necessaria est ad spiritualem suam potestatem, auctoritatem et iurisdictionem toto orbe absque ullo impedimento exercendam. »

2 « Post despectas hactenus nostras iustissimas reclamationes Gubernium ipsum (Subalpinum) eo temeritatis progressum est, ut ab irroganda universali Ecclesiae iniuria minime abstinuerit, civilem impetens Principatum, quo Deus hanc Beati Petri Sedem instructam voluit ad apostolici ministerii libertatem tuendam atque servandam. »

3 « Verum (horrescentes dicimus!) Subalpinum Gubernium.... minime dubitavit commemoratas Nostras Provincias invadere, occupare et in suam potestatem dominationemque redigere. Verba quidem desunt ad tantum improbandum facinus. »

famoso *Indirizzo* offerto al Papa appresso la Canonizzazione dei Santi Martiri Giapponesi. In esso molto più là di quello che vorrebbono gli avversarii, si confessa la Dichiarazione pontificia, qual atto del Pontefice e non dell'uomo privato, leggendovisi la testimonianza seguente: *Ma intorno a sì grave argomento a Noi quasi non conviene il parlare più a lungo, dopochè abbiamo udito Voi ragionarne più volte come maestro. Imperocchè la vostra voce a guisa di tromba sacerdotale, squillando a tutto il mondo, dichiarò « essere avvenuto per singolarissimo consiglio della divina Provvidenza, che il Romano Pontefice, costituito da Cristo Capo e centro di tutta la sua Chiesa, conseguisse il Principato civile; » epperò doversi tenere per certissimo, che la Santa Sede, non per fortuito accidente ebbe questa signoria, ma che per ispeciale disposizione di Dio a Lei fu concessa* [1]. E ciò per quale ragione? Per quella da noi le tante volte ripetuta; la necessità di averlo: *Noi riconosciamo il civile Principato della Santa Sede, come un'appartenenza necessaria, e manifestamente istituita dal provvido Iddio; nè dubitiamo di dichiarare, che questo stesso civil Principato, nella presente condizione delle cose umane, è del tutto richiesto pel diritto e libero reggimento della Chiesa e delle anime* [2]. Dalla quale testimonianza gravissima rilevansi due cose: la prima, un'ampla confermazione della necessità, che ha il Pontefice di tenere il Principato civile; l'altra, aver lui parlato nel suo grado

1 « Sed de hac tam gravi causa vix nos decet amplius verba proferre, qui Te de ipsa non tam disserentem quam docentem saepe saepius audivimus. Vox etenim Tua, quasi tuba sacerdotalis, toti orbi clangens proclamavit quod: « singulari prorsus divinae Providentiae consilio factum « sit, ut Romanus Pontifex, quem Christus totius Ecclesiae suae Caput « centrumque constituit, civilem assequeretur Principatum; » ab omnibus igitur Nobis esse pro certissimo tenendum non fortuito hoc regimen temporale Sanctae Sedi accessisse, sed ex speciali divina dispositione illi esse tributum. »

2 « Civilem Sanctae Sedis Principatum ceu quiddam necessarium ac providente Deo manifeste institutum agnoscimus, nec declarare dubitamus, in praesenti rerum humanarum statu, ipsum hunc Principatum civilem pro bono ac libero Ecclesiae animarumve regimini omnino requiri. »

di Vicario di Gesù Cristo, quando manifestavala ai fedeli, stantechè l'Episcopato si protesti di averlo udito favellare quale maestro della Chiesa, e non quale trattatore privato, *non tam disserentem, quam docentem;* e quindi inferisca, doversi tenere per verissimo *pro certissimo tenendum,* quanto egli ha dichiarato.

A quello che abbiamo esposto fin qui ponga il suggello la testimonianza dello stesso Pontefice. Il quale, nella risposta data all'*Indirizzo* sopra citato, disse, che i sensi palesativi erano *un pegno di amore verso la Santa Sede, e molto più ancora, una splendidissima testimonianza di quel vincolo di carità, con cui i Pastori della Chiesa Cattolica, non pure tra loro a vicenda, ma eziandio colla Cattedra di Verità sono strettissimamente congiunti* [1]. Adunque egli approva che la sua Dichiarazione si tenga da'fedeli come atto di lui Pontefice, conforme aveano affermato i Vescovi nell'*Indirizzo*, e non come di lui uomo privato. Più; i Vescovi del Portogallo non erano comparsi a Roma per la festa della Canonizzazione de'SS. Martiri Giapponesi; nè, qual che se ne fosse la cagione, aveangli inviate lettere ossequiose come l'Episcopato italiano. Ecco pertanto ciò che loro scrisse il Pontefice: *Se vi fossero anche state alcune difficoltà, per le quali non foste potuti venire a Noi: niuno però vi potè impedire di scriverci vostre lettere, colle quali dichiaraste la vostra pietà ed osservanza verso di Noi e questa Cattedra di Pietro, centro della cattolica unità: siccome con somma lode del loro nome e con nostra consolazione fecero i Vescovi sì d'Italia e sì di altre Chiese, che non poterono fare il viaggio di Roma.* Non fa bisogno di riferire con quali parole di profondo ossequio e con quali umilissimi atti siansi affrettati que' Vescovi, riscossi da tal voce, a dimostrarsi quelli che veramente erano, di zelo e di riverenza ripieni verso la S. Sede non meno dei Prelati delle altre nazioni. Ma in che consisteva la pietà ed os-

1 « Sensus, quos hactenus Nobis exposuistis.... sunt amoris vestri pignus erga Sanctam hanc Sedem, multoque etiam magis testimonium praeclarissimum illius vinculi charitatis, quo Ecclesiae Catholicae Pastores non solum inter se, verum etiam cum hac Veritatis Cathedra arctissime coniunguntur. »

servanza dell'Episcopato italiano, recato in esempio dal Papa? Rilevatelo dalle lettere che abbiamo sott'occhio, di quello, cioè, del Regno di Napoli, di quello dell'Umbria, di quello di Toscana e di quello della Provincia di Torino e di altri, scritte nel Maggio dello scorso anno, in ciascuna delle quali si professa la unità di sentire col Capo della Chiesa non solo in ciò, che egli avea dichiarato insegnando, ma eziandio in quello che nella futura adunanza di tanti Vescovi sarebbe per insegnare. Adunque il Papa vuole, che si accolga la sua Dichiarazione e vi si aderisca, e ciò richiede come un atto *di pietà e di osservanza verso la Cattedra di Pietro, centro della cattolica unità*. Ma come potrebbe domandar questo, se egli non avesse inteso di parlare in essa come Pontefice sommo, maestro e reggitore dei fedeli?

Riannodando ora quanto abbiamo trovato ne' documenti allegati, apparisce chiaramente, aver il Papa proposto la sua Dichiarazione a tutta la Chiesa, rafforzandola coll'ordine a'Vescovi d'insegnarne la sentenza, fulminando come scellerati e nemici della Chiesa quelli che coi fatti non la curavano, e confermando in essa colla lode quei che la professavano, e col rimprovero coloro che pareano o indifferenti o vacillanti. Donde si trae il seguente argomento: Quella Dichiarazione o sentenza porta il suggello della suprema autorità pontificia riguardo ai fedeli, nella quale si scorge l'impronta del triplice ministero apostolico proprio del Pontefice, che è quello di pascere, di legare o sciogliere e di confermare: ma nella Dichiarazione o sentenza, di cui favelliamo, ci si presenta la impronta di sì alto ministero, siccome mostrano i documenti allegati; dunque essa porta il suggello della suprema autorità pontificia.

La conseguenza qui dedotta ci è viemaggiormente confermata dalla gravissima testimonianza dell'Episcopato, come abbiamo pure veduto. Donde conséguita esser la cosa ridotta a termine sì estremo, che convenga adagiarsi all'una delle due: o tenere la Dichiarazione messa in disputa qual atto della suprema autorità papale, oppure concludere, che alla Chiesa discente non rimane alcun mezzo per distinguere la voce del supremo Pastore da quel-

la dell'uomo privato, se pure non le si voglia concedere la facoltà di sentenziare a proprio capriccio contro i maestri datile da Cristo, come guide a cui fidarsi costantemente. Ma quale assurdo può darsi più grave e più pericoloso di questa seconda supposizione?

Determinato per tal modo, che la Dichiarazione accennata è un atto dell'autorità pontificia, cadono di per sè tutte le spavalderie di quanti sostengono, che non le si debba più riguardo di quello, che si usa colla sentenza di un privato dottore. Perocchè quando il Papa favella nel suo grado sublime di Vicario di Gesù Cristo, ogni buon cattolico tiene per fermo, che si debba alle sue parole ferma adesione e profondissima riverenza. I soli protestanti gliela negano, ma perchè negano nel Papa quella eccelsa autorità, che il cristiano cattolico crede a buon diritto trovarvisi.

Col detto fin qui si è dato un passo: ce ne rimane ancora un altro per giungere a determinare esattamente il fondamento della quistione. Il Papa esercita la potestà in due modi: o come maestro, in quanto definisce ciò che spetta al domma ed alla morale, oppure come rettore supremo della Chiesa, in quanto giudica e determina ciò che appartiene al governo della medesima. Le sentenze che escono dal suo labbro nel primo caso richieggono la intera sommessione della intelligenza per chi vuol salva la fede; quelle del secondo non importano un dovere sì rigoroso, quando per altro non abbiano alcuna connessione col domma o colla morale, poichè, se ciò fosse, dovrebbonsi sotto questo riguardo annoverare colle antecedenti. La ragione di tanta diversità nel loro peso si è, che per quelle della prima specie sta la formale promessa di Cristo, che la Cattedra di Pietro non sarà in niun tempo maestra di errore; laddove per quelle dell'altra non si può ragionare egualmente.

Gli avversarii del dominio temporale del Papa con questa dottrina alla mano formarono il seguente ragionamento: La Dichiarazione pontificia non è un giudizio spettante al domma; adunque siamo liberi nella nostra credenza; quindi ci è lecito il disdirla, il combatterla ed il seguire praticamente la parte, che meglio ci aggrada, come si suol fare con le altre sentenze soggette ad erro-

re. Ma non si avveggono, che ragionando così non fanno conto alcuno di due punti capitalissimi, da' quali dipende la rettitudine del loro discorso; vogliamo dire, *la connessione*, che può avere la sentenza pontificia col domma e colla morale, ed *il valore* dell'autorità, che trovasi nel Papa considerato qual reggitore della Chiesa. Supponiamo, che v'abbia difatto l'accennata connessione. Non cadrebbe tosto la loro conseguenza? Non v'ha dubbio; giacchè in tale supposto verrebbe tolta ogni libertà alla loro credenza, salva la fede che professano. Parimente, ove l'autorità del Papa qual reggitore avesse di per sè sola tanto di peso che obbligasse i fedeli a riverire ed a seguitare i suoi giudizii praticamente; chi non vedrebbe anche in questo caso sfumare in nulla la medesima conseguenza, in quanto asserisce la libertà di dire e fare a proprio talento? Adunque dal non essere un giudizio o Dichiarazione pronunziata dal Papa in cosa del domma o della morale, non consegue subito, che si possa lecitamente scapestrare contro di essa; ma fa d'uopo che prima si considerino con tutta attenzione i due punti sopra indicati, affinchè non appaia campato in aria tutto il discorso. Ecco quello che noi ci proponiamo di fare nella presente discussione, incominciando dal secondo che forma la parte morale, per venire poscia all'altro che risguarda la speculativa.

CAPITOLO III.

Dal concetto naturale di Capo supremo di una società perfetta si conchiude l'obbligo di soggettarsi praticamente alla Dichiarazione pontificia, ancora che essa non sia infallibile.

Proponiamo prima di tutto in termini semplici e schietti la quistione da risolversi in questo capitolo, secondochè abbiamo promesso nell'antecedente. Il Papa, considerato nel suo grado di rettore universale della Chiesa, ha dichiarato: essere il civile Principato nel presente ordine di cose un mezzo necessario al libero reggimento della Chiesa. Si domanda se i fedeli siano, o non sia-

no obbligati in coscienza a soggettarsi *praticamente* a cosiffatta Dichiarazione, e ciò, s' intende, posto che il Papa non fosse infallibile nel deciderla. Esposta in modo sì reciso la quistione, facciamoci senza più a considerarla per averne lo scioglimento.

La Chiesa è una società perfetta. I Teologi ed i Canonisti lo pruovano irrepugnabilmente. Studiamo brevemente la quistione sotto questo aspetto. L'autorità del Papa, preposto a reggere la Chiesa, avrà per lo meno quel tanto di forza, che una società abbisogna nel suo capo, perchè ella si mantenga, fiorisca e proceda con franco piede al conseguimento del suo fine. Ora sapete voi quanta sia cotesta forza presa alla scarsa misura del bisogno? Ella è tanta che basta di per sè sola ad imporre l'obbligo rigoroso della soggezione a ciò, che viene per tale autorità manifestato definitivamente ai membri associatisi.

Osservate di grazia la nozione della società e ne rimarrete persuaso. Che cosa è la società? Non altro, che *il concorde aspirare di molti individui, dotati d'intelligenza e di libertà ad un fine comune*. Se non che dall' una parte varii essendo i mezzi che si offrono per il conseguimento del fine inteso, e dall' altra la intelligenza e la libertà naturale dei membri facendo sì, che questi possano scegliere variamente, secondochè loro torna in grado; come si avrà quel *concorde aspirare* che forma la essenza della società? Non v' ha altro scampo, che metterle a capo una persona, ovvero un'adunanza di persone, la quale coordini le intelligenze, volgendole a que' mezzi da sè trascelti, e sia capace di legare ai medesimi le libere volontà. Ma cosiffatta capacità di legare le libere volontà è appunto quella, che autorità si appella; adunque è tanto necessario che l'autorità di chi è preposto al reggimento della società, abbia tutto il potere di obbligare alla soggezione, quanto è necessario alla società stessa il sussistere.

Questa verità del resto chiarissima ci viene confermata dal fatto sociale. Diamogli un' occhiata, e il nostro sguardo s' incontrerà nel fenomeno costante, universale, che in ogni società esiste un'autorità, che è quanto dire una persona o adunanza di persone, in cui tutti riconoscono il potere di obbligare. Sia pure cotesta so-

cietà domestica ovvero politica, incivilita o barbara, non corre alcun divario: ognuna vi accenna un capo, di cui riverisce la presenza ed obbedisce i comandi. E non ci dice questo fenomeno, che la naturale persuasione di quanto abbiamo di sopra inferito è profondamente radicata nel cuor dell' uomo [1]?

Da quello che abbiamo dianzi esposto si raccolgono alcune dottrine importantissime: 1.° che il diritto di giudicare definitivamente della idoneità de' mezzi e farne la scelta sta nel capo della società; 2.° che a' membri corre l'obbligo di suggettarvisi aderendo; 3.° e ciò ancorchè non siano per niun conto sicurati della infallibilità di chi li propone; 4.° che quegli, il quale rifiutasse di usarli, quando pure dovrebbe, viene meno al suo dovere; 5.° che quanti si levano a combatterne l'autorità e si sforzano di trar altri al loro partito, feriscono mortalmente la società; poichè drizzano i colpi contro la cospirazione de' socii, che forma la essenza della medesima, e perciò sono da trattarsi come i più feroci nemici, che ella abbia, contro la propria esistenza.

Facciamo pro di tali dottrine applicandole al caso, che discutiamo. Il Papa nella sua qualità di Capo supremo avendo il diritto di scegliere que' mezzi, che giovano al conseguimento del fine inteso dalla società cattolica, ha solennemente dichiarato che il Dominio temporale è nel presente ordine di cose un mezzo necessario, non che utile alla S. Sede; adunque tutti coloro, che hanno il nobilissimo vanto di appartenere alla comunanza cattolica, deono sottomettersi a tale sentenza. Nè vale il dire, che egli non fu infallibile nel pronunziarla; imperocchè il suo diritto non si fonda su la infallibilità, ma sì bene nel sublime grado di rettore supremo della Chiesa, a cui fu levato da Dio. Per la qual cosa siccome quelli tra i cattolici, che, trovandosi in istato di dovergli assicurare il mezzo proposto o difenderlo comechessia da chi vorrebbe spogliarlo, si ritraggono dal farlo senza bastante motivo che gli scusi, vengono meno all'obbligo della propria condizione; così gli audaci che sorgono a combattere l'autorità dell'accennata Di-

1 V. P. Taparelli, *Saggio*, Diss. 2, c. 5.

chiarazione dicendola nulla, non obbligante, o per qualsivoglia altra maniera procurando che non vi si aderisca, portano, quanto è da loro, una ferita gravissima alla società cattolica: giacchè coi loro sforzi mirano a rompere quell'armonia di tendenza, o quel *concorde aspirare,* che costituisce la essenza della società stessa, manomettendo ed annientando quel principio, che forma il legame della concordia.

Rischiariamo la teorica con un fatto di data recente. Parve a Garibaldi ed a suoi, nello scorso anno, che fosse ormai tempo di torre ogni indugio alla conquista di Roma, per dare con essa all'Italia *rigenerata* quella città, che era stata nel Parlamento più volte proclamata solennemente capitale del nuovo regno, e tanto altre promessa da' reggitori della publica cosa, ma sempre aspettata indarno. Che fa egli pertanto? Corre in Sicilia, rannoda buon numero di seguaci, si gitta nelle Calabrie e professandosi devotissimo al Re alza il segno di guerra per marciare alla volta di Roma. I suoi bandi e molto più i fatti incominciavano a commuovere gli animi: e chi sentivasi strascinato all'impresa, e chi se ne stava incerto; ognun ne ragionava a capriccio. Tutto questo, scriveasi a que'dì, richiedeva, che una voce suprema venisse a por fine all'incertezza, dichiarando solennemente alla nazione, se fosse o no, da usarsi il mezzo dell'armi proposto e voluto come utile dal Garibaldi. La voce suprema si fece udire addì 3 di Agosto, la cui sentenza era: violarsi le leggi, manomettersi la libertà e la sicurezza pubblica « da quell'uomo privato, che si facea giudice dei destini della patria »; essere diritto del sovrano il giudicare dei mezzi e della loro opportunità, e perciò doversi tenere in conto di appello alla rivolta, qualunque altro che non fosse il suo, e quai rivoltosi punirebbonsi quanti osassero seguitarlo. Al lampo delle minacce tenne dietro il fragor della pena. I giornali che la sentivano col venturiero, ebbero ammonimenti, soffrirono confische, sostennero accuse; i sospetti di tenergli mano parteggiando furono imprigionati; ed il Garibaldi stesso e quelli che nelle sue schiere durarono pertinaci, negando sommessione alla sentenza del Re, ebbero addosso le truppe in Aspromonte con quell'esito che ognun

conosce. Ma come? il Garibaldi non professava tutta la devozione al Re? Non avea impugnate le armi per compiere i voti della nazione? Non sosteneva esser quello il tempo di venirne a capo felicemente? E perchè adunque inseguirlo furiosamente non dandogli posa o requie? Perchè assalirlo come fosse un ribelle? La ragione fu recata nel bando reale: uomo privato volle *farsi giudice dei destini della patria*, e ricusò di soggettarsi alla voce del Sovrano, che dichiarava necessario per la utilità della nazione posare le armi anzichè muoverle contro di Roma.

Si usi, di grazia, il medesimo discorso riguardo alla Dichiarazione del Pontefice. Gli si erano ribellate le province della Emilia e si minacciava di torgli ogni signoria, promettendo le più grandi cose in pro della patria e della religione. Gli animi erano incerti: chi parteggiava per il nuovo ordine di cose, chi condannavalo, e chi volea che il Papa cedesse spontanemente al tempo. Era mestieri che la voce del Capo supremo della società cattolica parlasse. Così accadde; e nelle Encicliche e nelle Allocuzioni e in mille altre congiunture fe noto al mondo definitivamente, che nel presente ordine di cose per la utilità della Chiesa è necessario alla S. Sede il civile Principato. Adunque quel privato che sorge contro questa solenne Dichiarazione *facendosi giudice dei destini della Chiesa*, che osa di sentenziare sopra la opportunità di tal mezzo, che pubblica appelli contrarii, che si studia or colla penna ed or colla lingua di far massa di gente, e renderla fieramente avversa; questi si mette alla pazza impresa di soverchiare l'autorità del supremo reggitore della società cattolica, e perciò debbe riputarsi un tristo, un fellone. Sia pure, che egli si spacci per ossequentissimo verso del Papa, che si mostri nelle parole tenero del bene della Chiesa, che professi mille altre e tutte bellissime cose alla maniera del Garibaldi verso l'Italia. Ma ciò che monta? egli calpesta il diritto di giudicare intorno la idoneità de' mezzi, inerente al Capo supremo, arrogandolo al proprio senno e dispettandolo in chi risiede con gravissima offesa della società. Il perchè, siccome il Garibaldi fu condannato qual nemico della patria, perchè non aderì, non si sottomise alla dichiarazione del Re; così de-

vesi condannare qual nemico della società cattolica chi ne imita l'esempio, riguardo alla Dichiarazione del Sommo Pontefice reggitore della Chiesa. E con ciò ecco la conclusione del primo passo dato nell'esame impreso. Si nega la sommessione alla sentenza del Papa? Ebbene converrà negare altresì o che la Chiesa cattolica sia una società perfetta, e questo contro la sua natura; o che al Capo supremo di una società perfetta convenga il potere di obbligare i membri che la compongono, e questo contro ciò che richiede la essenza stessa della società, conforme si è di sopra veduto.

Benchè, a dire il vero, non siasi considerato il tutto. Abbiamo riguardato il Papa come semplice rettore di una società. Ma questo non basta: egli è il Capo supremo di una società universale, divina. Qual giunta di riverenza non porta seco tale riguardo sopra quella sommessione, che è dovuta a'capi delle società politiche! Misuratela dalla nobiltà di tanto grado; giacchè *reverentia directe respicit personam excellentem* 1. Che cosa è il Papa? Udiamolo da S. Bernardo: « Su via, egli scrive al Pontefice Eugenio III; su via, cerchiamo vieppiù diligentemente quello che tu sei, o qual personaggio rappresenti nella Chiesa di Dio. Chi sei adunque? Tu sei il grande Sacerdote, tu sei il Sommo Pontefice, tu sei il Principe de' Vescovi, tu sei l'erede degli Apostoli; tu sei un Abele quanto al primato, un Noè quanto al reggimento del mondo, un Abramo quanto al patriarcato, eguagli un Melchisedecco nell'ordine, un Aronne nella dignità, un Mosè nella autorità, un Samuele nel sentenziare, un Pietro nel potere, Cristo nella sacra unzione. Tu se' colui, al quale sono date le chiavi del cielo, è affidato l'ovile del Signore 2. » Se la sommessione proviene dalla riveren-

1 S. THOM. 2. 2. q. 104, art. 2.

2 « Age indagamus adhuc diligentius, quis sis, quam geras, videlicet pro tempore, personam in Ecclesia Dei. Quis es? Sacerdos Magnus, Summus Pontifex, tu Princeps Episcoporum, tu haeres Apostolorum, tu primatu Abel, gubernatu Noë, patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech, dignitate Aaron, auctoritate Moyses, iudicatu Samuel, potestate Petrus, unctione Christus. Tu es, cui claves traditae, cui oves concreditae sunt. » *De Considerat.* lib. 2.

za, che rende al superiore il debito onore, se la riverenza misurasi dalla nobiltà del grado, della soprintendenza, del superiorato a cui altri è salito, v'è alcun altro grado, altra soprintendenza, altro superiorato, che sia più nobile e più sublime di quello del rettore universale della Chiesa? Ma se non v'è, essendo questo il sommo, siccome quello che partecipa della riverenza che si debbe a Dio, atteso il rappresentarlo ch'e' fa nel vicariato, ne consegue che somma ancora debba essere quella riverenza che gli è dovuta nel soggettarsi alla sua volontà, comechessia manifestataci [1]. E che dirassi pertanto, colla immagine sì eccelsa del Pontefice innanzi, di quegli scrittori, che non contenti di negare la debita soggezione alla sentenza da lui pronunziata sopra la necessità del Dominio temporale, lo svillaneggiano con basse ingiurie, lo infamano con insinuazioni calunniose, lo trattano da folle ostinato, lo additano qual nemico della pace e della nazione, lo predicano qual ambizioso, qual non curante del bene della Chiesa, purchè imperi? O mio Dio, con qual nome chiameremo tanta villania, gittata in sul volto del Vicario di Cristo, tanta empietà, tanto sacrilegio! Non v'ha dizionario che lo contenga, non v'ha mente che lo possa inventare: l'animo veramente cattolico può solamente sentire l'abborrimento e la esecrazione che meritano cotali scritture, ma colle parole esprimerlo non mai.

1 « Obedientia procedit ex reverentia, quae exhibit cultum et honorem superiori... In quantum ergo procedit ex reverentia praelatorum, continetur quodammodo sub observantia; in quantum vero procedit ex reverentia parentum, sub pietate; in quantum vero procedit ex reverentia Dei, sub religione, et pertinet ad devotionem, quae est principalis actus religionis. » S. Thom. 2. 2. q. 104, art. 3.

CAPITOLO IV.

Si conferma la conclusione del capitolo precedente dal concetto che ci offrono del Papa, come Capo della Chiesa, la Scrittura e la Tradizione.

La Chiesa è una società perfetta nel suo organamento: niuno lo può negare. Ma è vero eziandio che essendo ella una società istituita fra gli uomini nella pienezza de' tempi dal Figliuolo di Dio, non può reggersi con altre leggi da quelle che le furono date dal suo divino fondatore. Il perchè ha egli nel dare la forma di società alla Chiesa largito al Papa il potere da noi sopra dedotto? Il Papa l'avrà. Si è piaciuto di ordinare altrimenti? Il Papa non l'avrà per niuna guisa. La Chiesa è un fatto storico, e contro il fatto non si tiene alcun argomento. Ebbene studiamo il fatto di questa divina istituzione. Non dubitiamo: il potere del Papa è sì dilungi dall'apparire per questo infermo o più scarso, che anzi comparisce maggiore e raggiante di nuovo candidissimo lume.

Qual è la forma di reggimento, che Cristo diede alla Chiesa? Interroghiamo i teologi, i quali hanno profondamente studiato e discusso la materia colla Scrittura e colla Tradizione alla mano, ed essi ci risponderanno semplicemente: la Monarchica. Citiamo qui, per non allargarci di soverchio, le parole del solo Bellarmino: « Abbiamo spiegato, egli scrive, e dimostro diligentemente, essere la Monarchia l'ottima tra le diverse forme di reggimento, e questa doversi trovare attuata nella Chiesa di Cristo. Ci rimane a risolvere la terza quistione, la quale è: se Cristo abbia costituito l'apostolo Pietro a fare le sue veci coll'autorità di capo e principe della Chiesa. Tutti gli eretici, da noi citati, lo diniegano apertamente: i cattolici per l'opposto l'affermano. Conciossiachè, a dire il vero, negare il Primato di S. Pietro istituito da Cristo non è semplice errore, ma eresia perniciosa 1. » Ma egli è ancora pura

1 « Explicatum est hactenus, et satis diligenter, ni fallor, probatum, Monarchiam esse optimum regimen: et eiusmodi regimen in Ecclesia Christi esse debere. Restat nunc quaestio tertia; fueritne Apostolus Petrus

e schietta eresia il sostenere, che il Romano Pontefice non succeda a S. Pietro nel privilegio del Primato: adunque ogni cattolico verace è obbligato a riverire nel Papa l'autorità del Capo e del Principe della Chiesa: e ciò non mica a parole di ossequio, chè queste non basterebbono, ma colla pruova della sommessione alle sue sentenze; fra le quali dee contarsi senza dubbio quella, della quale abbiamo impreso a disputare.

Eccovi d'un tratto risolta la quistione mercè l'autorità di sì grave teologo. Contuttociò se questa in altri tempi avrebbe potuto sembrare una pruova sufficiente, per i nostri non la riputiamo di bastevole gagliardia. Sì grande è il latrare che si è fatto contro l'autorità del Papa, sì frequente il morderla e il lacerarla fieramente, coll'intendimento di renderla vile dinanzi agli occhi dei fedeli, che è del tutto mestieri recare almeno qualche saggio di quelle sentenze gravissime che la dimostrano nella sua ampiezza. Leggasi pertanto il capo XVI di S. Matteo. Non vi pare che le parole dette da Cristo a S. Pietro facciano come sfolgorare il Principato del medesimo Apostolo? *Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.* Pietro è qui rassomigliato al fondamento, e la Chiesa all'edifizio fabbricatovi sopra. Ma quello che è il fondamento riguardo alla fabbrica, fa il capo nel corpo, il padre di famiglia nella sua casa, il Re nel suo imperio. Dunque eccovi in Pietro designato il Papa qual Capo e Principe della Chiesa, alle cui Dichiarazioni fa d'uopo curvare umilmente la testa e non levarla contro di lui orgogliosamente. Più: *Tibi dabo claves regni caelorum.* La podestà data a Pietro sopra la Chiesa è qui simboleggiata nelle chiavi. Ma le chiavi si offrono qual segno di piena balìa sopra ciò, che esse aprono o serrano: adunque in Pietro fu data al Papa piena balìa nel reggimento della Chiesa. Il perchè farà egli autorevolmente alcuna Dichiarazione spettante al medesi-

Ecclesiae totius caput et princeps loco Christi, ab ipso Christo constitutus? Haeretici omnes, quos initio citavimus, diserte hoc negant; Catholici e contrario, quos citavimus, id affirmant. Est enim revera non simplex error, sed perniciosa haeresis negare B. Petri primatum a Christo institutum. » *De Rom. Pontif.* L. 1, c. 10.

mo reggimento? Questa obbligherà; i fedeli dovranno quindi soggettarvisi. È ciò richiesto dalla intera balla ricevuta.

La stessa verità occorre più scopertamente in un'altra sentenza che leggesi nel capo XXI di S. Giovanni. Ivi Cristo impone a Pietro di pascere il mistico gregge: *pasce agnos meos*, *pasce oves meas*. Volete sapere la relazione, che dee correre tra il Pontefice ed i fedeli per ordinamento di Cristo? Eccola disegnata; quella che v'è tra il pastore ed il gregge. Si può egli accennare più recisamente il sommo Principato nell'uno, e la umile e riverente soggezione che gli debbono gli altri? Chi non vede al lume di questa breve e chiarissima sentenza condannata dal labbro di Cristo la matta baldanza di quelle pecore infelici, le quali non solo rilutlano orgogliose ai cenni del pastore, ma lo vilipendono ancora qual misero ingannato, e pongono ogni studio ed opera per comparire esse più savie del medesimo, e per trarsi dietro in un profondo abisso, se fosse possibile, tutto il gregge?

Ma niuno per fermo si lascierà travolgere l'intelletto dalle ciance e dagli insidiosi loro argomenti, se considererà con quali nobilissimi termini di riverenza abbiano i Padri più venerandi della Chiesa nominato il Papa. Interroga un S. Ireneo, ed egli ti dirà, che in Roma siede la più potente autorità della Chiesa; domanda un S. Agostino, ed egli ossequioso ti additerà il Papa in atto di esercitare continuamente l'alto potere confidatogli sopra la Chiesa. Chiedi, che pensi un S. Prospero, ed egli per risposta magnificherà la Roma de'Papi come reina di assai più larga signoria di quella che fosse l'altra della Roma de'Cesari. Che se questi te lo presentano come seduto in trono regale; un Origene, un S. Giovanni Crisostomo, un Teofilatto, un S. Ambrogio, un S. Massimo salutanlo qual reggitore sovrano di tutta la Chiesa, mentre lo vedi riverito qual capo da un S. Cipriano, onorato qual duce supremo da un S. Epifanio, esaltato da un S. Atanasio, da un S. Gregorio Nazianzeno e da un Teodoreto, come quello a cui venne affidata la cura dell'orbe universo.

A che pro ci travagliamo riferendo ad una ad una le testimonianze de' Padri per la diritta catena delle tradizioni? Questo è un non venirne a capo sì di leggieri. Mette assai meglio dir molto in poco, portandone alcuna, tratta dalle generali adunanze della Chiesa, in cui i Padri si contano a centinaia e truovasi quello Spirito di Verità che non può mentire. Parlano quelli ragunatisi nel settimo Concilio ecumenico, ed approvando le lettere di Adriano a Tarasio ci dicono, che la Sede del Pontefice Romano, ottenendo il Principato sopra tutto il mondo, sfolgora qual sole, ed è il capo di tutte le Chiese del Signore [1]. Favellano quelli del Concilio di Laterano sotto Papa Innocenzo III, e ci ripetono che la Chiesa romana per ordinamento di Dio tiene il Principato con ordinaria potestà sopra tutte le altre, siccome quella che è madre e maestra di tutti i fedeli di Cristo [2]. Vicario di Cristo e rettore universale è confessato il Papa da quelli del Concilio tenutosi in Lione. Capo di tutta la Chiesa e Padre di tutti i cristiani è definito da' Padri del Concilio di Firenze. Tali sono i titoli, che si danno al Pontefice Romano da questi quattro Concilii ecumenici, a cui presero parte ambedue le Chiese, la greca, cioè, e la latina.

Dalla Scrittura, da' Padri, da' Concilii risultando adunque chiaramente che il Papa è il Capo supremo della Chiesa, qual ne sarà la conseguenza? Sarà quella che abbiamo dedotto nel capitolo antecedente, vale a dire, che il Papa abbia il diritto di scegliere definitivamente i mezzi, che reputa giovevoli a quell'immensa società che è la Chiesa cattolica, ed il potere con esso di obbligare colle sue Dichiarazioni i membri che la compongono V' ha tra questi alcuno che osi negargli la debita soggezione? Sarà un disobbediente. V' ha alcun altro che consumi una più rea iniquità, combattendolo furiosamente e sostenendo ad oltranza la sua disobbedienza? Sarà un ribelle, sarà uno scismatico.

1 « Cuius sedes per totum terrarum orbem primatum obtinens lucet, omniumque Ecclesiarum Dei caput existit. »

2 « Romana Ecclesia, disponente Domino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinet Principatum, utpote mater universorum Christi fidelium et magistra. »

CAPITOLO V.

Si risponde ad una obbiezione degli avversarii.

Più di una voce si leverà qui per avventura contraddicente all' argomento sopra recato con questa ragione. Il capo di una società politica è veramente sovrano in mezzo ad essa, ma non così il capo della società cattolica: egli non è che il Vicario di quel Cristo, che tuttavia ne conserva, benchè invisibile, la perpetua sovranità. Il perchè rettamente si conclude del capo della società politica aver lui il diritto di scegliere que' mezzi, che reputa più giovevoli allo Stato, mutando eziandio, se grave ragione lo richiegga, le leggi fondamentali del reggimento: ma non così di quello della società cattolica, il quale nel suo grado di Vicario, dovendo tenersi a que' mezzi necessarii che furono già determinati da Cristo, non può in niuna guisa determinarne altri a suo capriccio, come accade nella quistione presente sopra il Dominio temporale della S. Sede.

Attribuendo a questa obbiezione tutto il suo valore logico, sapete a che ci condurrebbe nel suo svolgimento? Ad asserire nel Papa per poco il solo Primato di onore, assottigliandogli per metà l' altro di giurisdizione, con errore manifesto contro la fede. Ma non essendo questo il luogo di provare sì rea conseguenza, rispondiamo alla recata obbiezione quanto fa al caso nostro. Cristo ha determinato i mezzi sustanziali o quelli che sono *assolutamente* necessarii al buon reggimento della Chiesa ed a questi dee tenersi il suo Vicario, lo concediamo. Cristo ha determinato allo stesso fine anche i mezzi necessarii *relativamente*, e non ha concesso al suo Vicario la facoltà di determinarli, quando occorresse, lo neghiamo. Sì, Cristo ha determinato i mezzi fondamentali, che sono del tutto necessarii perpetuamente all'ordinamento da lui dato alla Chiesa, come, a cagion di esempio, la gerarchia, e questi debbonsi mantenere ed usare dal suo Vicario; ma non è egualmente vero, che perciò il Papa non possa dichiarare definitivamente questo o quel mezzo relativo, come necessario al buon reggimento

della Chiesa, qualunque volta lo esigano i tempi, i luoghi, o le persone. Posciachè e la soavità per la quale il Signore usa di acconciarsi nelle sue disposizioni all' indole delle sue creature, e l'impossibilità del definire ogni cosa per singolo e in modo, che rimanesse nell'avvicendarsi delle generazioni perpetuamente immutabile, richiedevano che molti mezzi si dovessero lasciare al senno del Vicario. Così favella il Suarez sopra questo argomento: *Deus specialem congregationem, quod esset unum corpus, quod Ecclesiam nunc vocamus, instituit; et per legem a se latam non disposuit in particulari de omnibus, quae ad spirituale regimen Ecclesiae convenientia esse poterant, sed solum quaedam substantialia fundamenta huius spiritualis reipublicae instituit; reliqua vero per suos ministros et Ecclesiae pastores disponenda reliquit; tum ut suaviter et modo hominibus accommodato omnia ordinarentur, tum quia non poterant omnia in particulari ita determinari, ut essent immutabilia* 1.

Ed eccovi da questo ragionamento dell' esimio Dottore stabilirsi un fatto, dal quale apparisce chiaramente doversi trovare nel Papa il potere di obbligare le volontà de' fedeli a quei mezzi, che vengono da lui autorevolmente determinati, siccome avviene nel capo della società politica. Difatto non avendo Cristo dall'una parte specificato qual mezzo debbasi antiporre a que' molti che possono offrirsi alla mente nelle varie circostanze relative al tempo, al luogo, alle persone; e dall'altra al sopravvenire di tali circostanze potendo la moltitudine de' fedeli dotati di vario ingegno e di libertà scindersi nella determinazione del mezzo conducente al fine; ne segue evidentemente la necessità che risegga nel capo il dritto di correggere le voglie disparatissime de' fedeli; obbligandole ad appuntarsi sopra quel mezzo individuo da sè trascelto. Che se voi glielo negate, non avremo il concorde aspirare dei membri, ma il perturbamento, lo scompiglio, la scissura ed in fine il dissolvimento della società cattolica. E sopra chi ricadrebbe la colpa di sì grave disordine? Non v'ha dubbio, sopra il divino

1 *De Legib.* lib. I, c. 3.

istitutore, siccome quegli il quale non l'avrebbe munita di tanta autorità, che bastasse a scamparla da un ruinoso conquasso. Per la qual cosa è forza concedere o che il Papa, capo della società cattolica, si abbia il potere di obbligare i membri a que'mezzi che da lui vengono trascelti, oppure che Cristo abbia fondato a costo del suo sangue una società disordinata. Ma questo secondo supposto ripugna grandemente all'infinita sapienza di Cristo; dunque è vero il primo.

Nè ci mancano luoghi della Scrittura, coi quali dimostrare, che Cristo ha lasciato al Papa ed agli altri rettori della Chiesa la scelta de'mezzi richiesti dalle circostanze diverse. Difatto egli ordina a Pietro di pascere il suo mistico gregge, ed appresso lo invia cogli altri Apostoli a predicare l'Evangelio per tutto il mondo, affine di allargare l'ovile e moltiplicare in infinito le agnelle Ma come si dovrà Pietro cogli altri suoi compagni governare in questa missione? Non altramente che imitando la prudenza del serpente e la semplicità della colomba, giacchè sono inviati quali pecore in mezzo a branchi di lupi: *Ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos; estote ergo prudentes sicut serpentes, simplices sicut columbae* 1. Ora gli atti della prudenza raccomandata da Cristo, chi non lo sa essere la scelta dei mezzi acconci, il disporli e l'adoperarli per modo, che in fine si riesca nell'intendimento? Adunque Pietro e gli altri Apostoli debbono scegliere ed ordinare que'mezzi, che loro parranno più opportuni ed efficaci a guarentire la propria missione contro que'lupi fra cui la esercitano, sia che questi tendano occulte insidie, sia che vengano addosso con rabbiosi assalti. Eccoci al caso: fieri lupi vestiti della pelle di agnello, benchè in più parti sdruscita, sotto colore del ben della patria, della pace di Europa, e della utilità della Chiesa domandano che Pio IX, successore di Pietro, sia spogliato del dominio temporale, unica difesa, per i tempi che corrono, a quella indipendenza che nell'esercizio del ministero apostolico è cotanto necessaria al bene della Chiesa. Niuno vorrà negare a Pio IX coll'Epi-

1 Luc. c. X, v. 3.

scopato il diritto di proclamare autorevolmente al mistico gregge, che tale Dominio è mezzo necessario al buon reggimento, giacchè il comando di Cristo lo stringe ad usare della prudenza per difendere sè ed il gregge da lupi assalitori. Che se altri dicesse per avventura aver Pietro soltanto il diritto di scegliere il mezzo e non d'imporlo; allora converrebbe dire che il pastore avesse il diritto di riconoscere i pascoli velenosi, di additarli alle sue agnelle, perchè se ne guardino, e queste alla lor volta godessero il diritto di non essere obbligate ad ascoltarlo. Un tanto disordine non si può supporre nell'ovile di Criso senza fare un'onta gravissima alla sua infinita sapienza.

E qui ci occorre una pruova più diretta offertaci dai Padri del Concilio di Trento. Dichiarano essi, che la Chiesa ebbe perpetuamente la podestà di stabilire, o mutare intorno l'amministrazione de' Sacramenti, salva peraltro la sostanza, tutto ciò che ella, secondo il variare delle cose, de' tempi e de' luoghi, riputasse tornare ad utilità di chi li riceve, ed a più grande riverenza dei medesimi Sacramenti. Traggono la pruova, almeno come accennata, di tanta podestà dalle parole di S. Paolo, colle quali l'Apostolo si dichiara ministro di Dio e dispensatore dei divini misteri, e dalle altre dello stesso, in cui apparisce chiaro aver lui usato di tale podestà 1. Dal che noi ragioniamo così: i Padri del Concilio di Trento dall'uffizio di dispensare i sacri misteri argomentano la podestà nella Chiesa di stabilire o cangiare ciò che detta la prudenza nell' amministrazione de' medesimi, salva la sostanza:

1 « Praeterea declarat (sancta Synodus) hanc potestatem perpetuo in Ecclesia fuisse, ut, in Sacramentorum dispensatione, salva illorum substantia, ea statueret, vel mutaret, quae suscipientium utilitati, seu ipsorum Sacramentorum venerationi, pro rerum, temporum et locorum varietate, magis expedire iudicaret. Id autem Apostolus non obscure visus est innuisse, cum ait: *Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei:* atque ipsum quidem hac potestate usum esse, satis constat, cum in multis aliis, tum in hoc ipso Sacramento, cum ordinatis nonnullis circa eius usum: *caetera, inquit, cum venero disponam.* » Sess. XXI, can. 2.

adunque dall'uffizio di reggere si argomenta dirittamente la potestà di stabilire e cangiare intorno al reggimento della Chiesa ciò che consiglia la prudenza, salve però sempre le norme sostanziali divisate dal divino istitutore. Ora non v'è chi non sappia avere l'Episcopato dallo Spirito Santo il sublime uffizio di reggere la Chiesa, secondo la sentenza di S. Paolo: *Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo* [1]. Adunque il Papa nel suo grado di rettore della Chiesa universale, ed i Vescovi in quello di pastori delle Chiese particolari hanno la podestà di determinar ciò, che giudicano fare al loro uffizio. Più: siccome per sentenza degli stessi Padri del Concilio di Trento è fulminato di scomunica qualunque fosse ardito di spregiare o dire inutili quegli atti che provengono dalla potestà di stabilire o mutare intorno a' Sacramenti, conforme al detto di sopra [2]; così dovrà dirsi, che corra la stessa sorte colui, il quale si facesse a spregiare comechessia gli atti, che vengono dalla podestà, che ha l'Episcopato di stabilire o mutare, in ciò che spetta al reggimento della Chiesa. Veniamo a noi. La Dichiarazione pontificia, di cui si disputa, ed alla quale ha già aderito tutto intiero l'Episcopato, che cosa è? Non altro che un atto di questa potestà. Adunque tutti i fedeli debbono soggettarvisi, giacchè al diritto nel rettore di stabilire ciò che egli crede opportuno, risponde necessariamente l'obbligo del soggettarsi in chi gli è suddito. Adunque niuno sia ardito mai di farsene beffe, e di spregiarla per qualsivoglia guisa; altrimenti la sua sorte sarà la terribile, che incontrano i dispregiatori della podestà della Chiesa!

Si consideri ora ciò che porta seco la formola della nostra pontificia Dichiarazione, e tutto questo apparirà più manifesto. E chi

1 *Act. App.* c. XX.

2 « Si quis dixerit receptos et approbatos Ecclesiae catholicae ritus in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse, anathema sit. » Sess. VII, can. 13.

non vede contenuto in essa implicito sì, ma chiaro quanto basta, l'ordine a tutti i fedeli di guardare il civile principato della Santa Sede come necessario alla medesima, di rispettarlo come tale, di sostenerlo e di difenderlo, secondo il proprio grado e la propria condizione? Non ve ne ha dubbio: lo dimostrano le difficili congiunture, in cui fu pronunziata; lo conferma la lode di figlio pietoso data a chi sorse prontamente, il rimprovero a chi si mostrò lento, il biasimo e il nome di nemico della Chiesa a chi lo combatte; lo dice in fine il sentimento universale della Chiesa, che è quello di riverenza e di sommessione alla sentenza del Vicario di Cristo.

Ciò posto, si porge una nuova ragione in prova dell'obbligo che ci stringe e dell'asserto, che la Dichiarazione del Papa non si può disprezzare indarno. Essa è protetta dalla sentenza di Cristo detta a S. Pietro: *Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis* 1. Guai pertanto a chi non l' osserva! Egli va contro quello, che è sancito in cielo! Vi sembra che l' oggetto, su cui cade l'ordine pontificio, non sia compreso nella promessa di Cristo? Ma la voce, *Quodcumque*, esprimente l'oggetto, intorno al quale si versa l'obbligo assunto da Cristo, apparisce sommamente indeterminata, universale; dunque v'è compreso anche quello, su cui cade l'ordine contenuto nella Dichiarazione disputata. Negate per avventura, che abbia la forza di stringere le coscienze? Ponderate di grazia la voce, *ligare*, nel senso della Scrittura, e troverete, che importa per l' appunto obbligo di coscienza. Anzi lo stesso Evangelista Matteo vi offre un esempio apertissimo di questo significato nella sentenza: *Adligant onera gravia et importabilia et imponunt in humeros hominum; digito autem suo nolunt ea movere* 2. Niuno può dubitare di questo senso. Conciossiachè da tale sentenza S. Ilario concluda che gli ordini provenienti da Pietro sono sì validi che *statuti conditionem obtineant et in caelo:* dalla stessa deducano i teologi la podestà legislativa

1 MATTH. c. XVI, v. 19.
2 Id. c. XXIII, v. 4.

della Chiesa soprattutto che Cristo ha detto, chi ascolta voi, ascolme, chi dispregia voi, dispregia me; *qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit* [1]. Adunque è forza o assoggettarsi alla voce del Vicario di Cristo, oppure incontrare la miseranda taccia di disobbediente e disprezzatore di Cristo.

Il linguaggio del Signore è dichiarato ancora con parole più esplicite dall' Apostolo S. Paolo. *Obedite*, egli dice, *praepositis vestris, et subiacete eis* [2]. In che si debbono obbedire i prelati? In che si dovrà render loro l'omaggio della soggezione? In ciò che spetta al loro ufficio, che è quello di reggere la Chiesa del Signore. Ma la obbedienza consiste nel conformare la propria volontà a quella del superiore [3]. Adunque per adempiere il precetto dell'Apostolo conviene, che conformiamo la nostra volontà a quella del Papa, che è il superiore de' superiori, *episcopus episcoporum*. Ma la vera obbedienza rende pronta la volontà a fare quanto accenna il superiore [4]. Adunque in forza dell'*obedite* e del *subiacete* dell'Apostolo siamo obbligati a tenerci pronti alla difesa ed al sostegno del principato civile della S. Sede conforme il nostro grado, la nostra condizione e le circostanze in cui ci troveremo. Che se alcuno non volesse prestare cotesta obbedienza e soggezione, anzi la contraddicesse, la calpestasse; questi, secondo il medesimo Apostolo, sarebbe spacciato quanto alla salute eterna. La sentenza di S. Paolo è recisa: Ogni podestà, egli scrive, è da Dio; quindi ne consegue che, chi resiste alla potestà, resiste all' ordinamento del Signore, e chi resiste all' ordinamento del Signore, *damnationem sibi acquirit*, si procaccia la eterna condanna. E poi si dica potersi negare la soggezione, salva la coscienza, a ciò che dichiara il Papa in ordine al reggimento della Chiesa!

1 Luc. c. X.

2 *Hebr.* c. XIII, v. 17.

3 « Voluntas unius hominis praecipientis potest esse quasi secunda regula voluntatis alterius obedientis. » S. Thom. 2. 2. q. 104, art. 1.

4 « Obedientia reddit promptam hominis voluntatem ad implendum voluntatem alterius, scilicet praecipientis. » Ibid. 2. 2. q. 104, art. 2 ad tert.

Sentasi per suggello, come parli un S. Basilio a questo proposito: *Si igitur, qui mundo huic praesunt, et ex lege humana illam imperandi potestatem habuerunt, iis divina lex pietatis cultores tantopere voluit esse subiectos, et quod maius est, quorum vita tota tunc erat impietas; quam magna tandem, et a pietatis cultore praestanda ei obedientia est, qui a Deo constitutus praeses sit, et imperandi potestatem a legibus illius acceperit? Et qui defendi potest eum non Dei ordinationi resistere, qui antistiti resistat suo? praesertim, quum Apostolus iubeat in omni re parendum esse spiritualibus praepositis? Obedite enim, inquit, praepositis vestris et subiecti estote eis* 1. Se a chi è preposto al reggimento di una società politica, se a chi è montato in soglio per legge umana, un divino comando vuole che i fedeli tutti si sottomettano, e ciò, benchè il principe sia un tristo, sia un empio; pensate voi, soggiunge il Santo argomentando, quanto grande esser debba quella obbedienza, che conviene prestare a chi fu posto da Dio a governarci, a chi tiene il potere di comandarci per ordinamento divino? E come potrà essere scusato dalla colpa di resistere agli ordini del Signore colui, che resiste e pertinacemente fa testa al suo prelato; quando l' Apostolo ordina di obbedire in ogni cosa ai rettori delle anime dicendo: obbedite ai vostri prepositi, e tenetevi loro soggetti?

Ma non siamo persuasi, dicono alcuni, della Dichiarazione pontificia. E chi non sa aver detto l'apostolo S. Pietro, che si obbedisca a' superiori *propter Deum*, e l' apostolo S. Paolo *propter conscientiam?* Dio, che ci comanda la soggezione; l'obbligo di coscienza, che da cosiffatto comando proviene; ecco quello, che dee muovere la volontà all' obbedienza, e non il proprio convincimento. *Quod superiores moveant inferiores per suam voluntatem ex vi auctoritatis divinitus collatae* 2, il sapere cioè che i superiori comandano in forza di un' autorità divinamente conferita, è motivo più che bastante a recare in soggezione qualunque animo riottoso.

1 *In Constit. Monast.* c. 23.

2 S. Thom. *Summa theol.* 2. 2. q. 104, art. 1.

V' ha scrittore il quale ripiglia qui colle parole del Bellarmino: « può accadere che il Papa imponga cose inutili, e sotto pene troppo gravi.... » Sia, che possa ciò accadere. Nè sarà lecito per questo il combattere con ogni maniera di argomenti la Dichiarazione pontificia. Imperocchè il grande Teologo citato, come ebbe detto: *Inutile vel sub poena nimis gravi illud praecipiat, non est absurdum dicere posse fieri*, tosto soggiunge, continuando la sentenza, benchè non sia de' sudditi il giudicare di questo, ma l'obbedire semplicemente, *quamquam non est subditorum de hac re iudicare, sed sempliciter obedire* [1]. Le quali parole furono se non con mala fede, almeno con grave sbadataggine intralasciate dall'avversario. E poichè si porta una sentenza del Bellarmino sopra di questo punto, mette bene recarne anche un' altra, che è la seguente: *Catholici omnes.... conveniunt non quidem cum haereticis, sed solum inter se.... Pontificem solum, vel cum suo particulari Concilio aliquid in re dubia statuentem sive errare possit, sive non, esse ab omnibus fidelibus obedienter audiendum* [2]. Non vi pare che debba torre agl' ingegni ogni baldanza di contraddire a quello che dichiara il Papa? Dall'un canto stanno i cattolici i quali tutti convengono doversi da ogni fedele ascoltare il Papa con obbediente sommessione, quando egli fa alcuna Dichiarazione sopra cosa dubbia, sia che possa o non possa errare nel deciderla. Dall'altro si veggono gli eretici, i quali niegano doversi obbedienza a tali Dichiarazioni. Voi dite che il Papa non è infallibile nella sua Dichiarazione, e che perciò vi è lecito il combatterla, il disobbedirvi. Ma a fianco di chi vi trovate voi in questa lotta? Il Bellarmino ve lo dice, a fianco degli eretici. E vi darà l'animo di rimanere con sì fatta compagnia?

Concludendo la prima nostra argomentazione, abbiamo in primo luogo consultato la ragione, ed essa ci ha detto, appartenere al principe la scelta definitiva de' mezzi sociali ed avere la potestà di obbligarvi i sudditi. Ma la Chiesa è una società perfetta, il

1 *De Romano Pontif.* lib. 4, c. 2.
2 Id. ib. c. 2.

suo capo è il Papa. Dunque al Papa si appartiene la scelta dei mezzi riferentisi al bene della Chiesa, ed in lui pure si trova il potere di obbligarvi i fedeli. Ora egli ha indicato autorevolmente nella sua Dichiarazione il civile Principato qual mezzo necessario al bene universale della Chiesa: dunque i fedeli sono obbligati a soggettarvisi.

Ma la Chiesa è istituzione divina e non cosa naturale. Abbiamo quindi in secondo luogo consultato l'autorità delle Scritture e della Tradizione affine di sapere se per ordinamento del divino fondatore della Chiesa sia difatto nel Papa il grado sublime di Capo supremo della Chiesa coll'autorità di scegliere definitivamente i mezzi, e ne' fedeli l'obbligo di soggettarvisi, e ci fu risposto che sì. Adunque restando per ciò amplamente confermato quanto si è concluso dalla ragione, fa d'uopo, che tutti ci stringiamo riverenti intorno al soglio del Padre comune de' fedeli, che gli protestiamo la nostra sommessione, che gliela dimostriamo colla pruova de' fatti, quando occorra. Il fare altrimenti, non ci torna conto [1], perchè saremo cagione di amarezza al Capo supremo della Chiesa, perchè dispregeremo Cristo nel suo Vicario, perchè non rimarrà invendicata la disobbedienza al Padre comune de' fedeli. Sorga pure qual che si sia a dirci il contrario, a provarcelo con mille argomenti; fuggiamolo, disprezziamolo. Così volea S. Paolo che si facesse col disubbidiente alle parole dette da sè, qual pastore delle anime: *Si quis non obedit verbo nostro, per epistolam hunc notate et ne commisceamini illi* [2]. Non merita la stima degli uomini chi disprezza Dio nel suo Vicario.

1 « Obedite praepositis vestris et subiacete eis. Ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant, et non gementes: hoc enim non expedit vobis. » *Hebr.* c. XIII, v. 17.

2 *Thess.* c. III.

CAPITOLO VI.

Si esamina la pratica osservata nella Chiesa riguardo alle sentenze o Dichiarazioni pontificie, e prima da quella de' Papi s' inferisce obbligatoria la soggezione alle medesime, ed illecita la libera discussione sostenuta dagli avversarii.

Un uso, ovvero una pratica universalmente e costantemente osservata nella Chiesa è pruova irrepugnabile di quella verità speculativa o morale, che colla favella del fatto ci viene manifestata. Di qui è accaduto che su tale fondamento siansi definiti importantissimi dommi. Così, a cagione di esempio, dalla pratica di non dare il battesimo a chi veniva alla Chiesa da qualche setta che conferivalo, si è conchiuso il domma della validità di questo sacramento benchè dato per mano eretica. Così dalla pratica di venerare le sacre Reliquie e le sacre Immagini si è deciso la santità del culto, che loro si presta. Così da quella del pregare in pro delle anime de' trapassati si è stabilito la bontà di tale opera. Anzi S. Agostino va più oltre ed applica questa dottrina alle cose che spettano la disciplina variabile della Chiesa commendando la costumanza di porgere la Eucaristia a chi è ancora digiuno, come ella fosse divinamente ispirata. *Placuit Spiritui Sancto, ut in honorem tanti Sacramenti in os Christiani prius Corpus Dominicum intraret, quam ceteri cibi* [1]. Onde che non è da maravigliare che il medesimo Santo chiami effetto di pazzia insolentissima il disputare se debbasi praticare quello, che si costuma di fare universalmente dalla Chiesa. *Si quid universa per orbem frequentat Ecclesia, quin ita faciendum sit disputare, insolentissimae insaniae est* [2]. Ragionevolissima conclusione: essendo impossibile, che la Chiesa, retta dallo Spirito Santo, possa approvare o far cosa, che vera e retta non sia infallibilmente.

1 Epist. 54, n. 8.
2 Ibid., n. 6.

Gli avversarii del Dominio temporale della S. Sede sostengono esser lecito discutere, combattere, accettare o rifiutare a proprio senno la Dichiarazione pontificia, e si fanno beffe di quelli, che vi si soggettano, siccome di uomini adulatori o soverchiamente creduli alla autorità pontificia. Si confronti di grazia questa dottrina cogli usi o colle pratiche della Chiesa. Risulterà, che sia lecita la discussione, secondochè essi pretendono? Dove ciò si avverasse, noi di buon grado ne faremo loro amplissima licenza. Ma se per l'opposto si riuscisse a questa brevissima formola dottrinale: « obbedite e non discutete le Dichiarazioni pontificie »; oh! allora converrà, che soggettinsi a quella sopra il Dominio temporale della S. Sede, se pur vorranno professare la dottrina cattolica intorno a questo punto. Eccovi la nostra risposta alle loro beffe. Veniamo al cimento proposto.

Volgiamo in primo luogo il nostro sguardo al costume osservato dai Papi nel pubblicare le loro Dichiarazioni, o sentenze. Si mostrano essi nel bandirle paurosi, tentennanti, come chi sottopone il proprio parere alla discussione altrui, oppure usano formole risolute, come chi è conscio di tenere un'autorità suprema? Cerchiamo un poco le epistole decretali de' Pontefici più antichi, ai quali si fa appello dai nostri avversarii. A modo di saggio si legga la clausola di quella di Papa Siricio ad Imerio, e questa riferirà l'ordine dato di comunicare ai Vescovi delle province le Dichiarazioni contenutevi, perchè si osservino [1]. Si legga quella di Papa Innocenzo I ad Alessandro Vescovo di Antiochia, e s'incontrerà lo stesso comando [2]. Si legga quella del Pontefice Zosimo ai Vescovi gallicani, e si troverà il medesimo linguaggio [3]. Altrettanto

1 « Haec, quae ad tua rescripsimus consulta, in omnium Coëpiscoporum nostrorum perferri facias notionem.... quae a nobis sunt salubri ordinatione diposita, sub litterarum tuarum prosecutione mittantur. »

2 « Haec ad notitiam Coëpiscoporum.... faciat pervenire: ut quae ipse tam necessario percontatus es, et nos tam elimate respondimus, communi omnium consensu stodioque serventur. »

3 « Quam auctoritatem ubique nos misisse manifestum est, ut cunctis regionibus innotescat id quod statuimus omnimodis esse servandum. »

si dica di quelle del Pontefice Simmaco a Cesario di Arles e del Pontefice Vigilio ad Aussanio. Che se bramate clausole più esplicite, esaminate quelle adoperate da un S. Leone, da un S. Felice III, da un S. Gelasio, giacchè vi si presenteranno in queste o un reciso *praecipimus*, o un *parere vos convenit*, od altrettali concetti esprimenti un rigoroso comando di soggettarsi alle Dichiarazioni pontificie. Ora eccovi l'argomento: le formole, *si pubblichi, si osservi, ordiniamo, comandiamo* escludono evidentemente la discussione sopra ciò che si vuole pubblicato ed osservato, in quanto esprimono una definitiva ordinazione. Ma tali per l'appunto sono le formole in uso presso i Papi antichi; dunque dalle formole adoperate dai Pontefici apparisce esclusa assolutamente la discussione per parte de'fedeli, se debbansi accettare o no le pontificie Dichiarazioni. Che se alcuno lo negasse, noi domanderemo, se i governanti, quando impongono di bandire i loro decreti, di far conoscere le loro dichiarazioni, d'intimare le loro sentenze, intendano che i prefetti debbano tosto obbedire, oppure metterle in discussione e combatterle ne'giornali qualunque volta torni loro in grado. La risposta a questa domanda non è punto dubbia: la perdita dell'uffizio sarebbe l'effetto di cosiffatto operare. Che se dee valere per le dichiarazioni di un'autorità laicale la formola « obbedite non discutete; » perchè non dovrà la stessa valere anche per la suprema autorità della Chiesa?

Tanto più che alla pratica recata va congiunta ancor l'altra, viemeglio concludente, del minacciarsi la folgore della scomunica ai violatori delle Dichiarazioni pontificie e dell'esprimersi in termini assai gravi l'obbligo della pronta sommessione. Pensate ora, se possa ammettersi la discussione che vuolsi a nostri giorni. Diamone alcuni esempii, togliendoli dalle lettere di tali Pontefici, che ci dimostrano cotale pratica, per così dire, *ab immemorabili*. Papa Vittore dichiara ai Vescovi dell'Asia che si conformino alla Chiesa di Roma nel tempo di celebrare la Pasqua, e nel medesimo tempo minacciali della scomunica, se non si sottomettono. Papa Stefano ordina a S. Cipriano, che si osservi la consuetudine di non ribattezzare quelli, che vengono da parte eretica alla Chiesa, e tie-

ne lo stesso modo. Legga chi propone come lecito il discutere le sentenze gravissime adoperate da Papa Siricio e nella lettera ai Vescovi dell'Africa, e nell'altra a tutti i cattolici: e in quella sentirà intimare la necessità della soggezione per chi voglia scampare al giudizio tremendo del Signore [1], e in questa udrà frapporsi la Triade sacrosanta come in atto di esigere la osservanza di quanto erasi dichiarato dal Pontefice sì riguardo alla fede, come riguardo alla disciplina [2]. E che diremo della riverenza e della soggezione, che richiedeva il Pontefice Innocenzo I agli ordinamenti, da lui proposti ad un Vitricio Vescovo di Roano, ad un Alessandro Vescovo di Antiochia, al Vescovo di Gubbio, a quello di Nocera, all'Episcopato di Macedonia, ed a'Padri ragunatisi nel Concilio provinciale di Toledo? Qui vuole, che le sue Dichiarazioni si tolgano a regola, là condanna quale atto di tragrande audacia fare l'opposto, altrove reca la pena decretata da'suoi predecessori. Furono di que'dì, come a' nostri, alcuni i quali, disdegnando la soggezione, discussero seco gli ordinamenti del Superiore e gli acconciarono sì che la loro ambizione ne traesse vantaggio. Il S. Pontefice denunzia questi superbi ragionatori quali prosontuosi, li chiama corrompitori della Chiesa, li dimostra cagione d'immensi guai alla Chiesa [3], ed ordina che si ammoniscano severamente, e nel caso che presto non si correggano, si renda consapevole la Sede apostolica, affinchè possa fare quella giustizia, che merita il loro atto perverso [4]. Che vi sembra di un parlare sì grave, sì risentito, sì chia-

1 « Haec sunt, quae deinceps, intuitu divini iudicii, omnes catholicos Episcopos expedit custodire. »

2 « Medio itaque Patre et unigenito Filio eius et Spiritu Sancto et unius divinitatis Trinitate convenio, ut in his fides catholica et disciplina nostra permaneat. »

3 « Fit scandalum populis, qui dum nesciunt traditiones antiquas humana praesumptione corruptas, putent sibi aut Ecclesiis non convenire, aut ab Apostolis, vel apostolicis viris contrarietatem inductam. »

4 « Siqui a Romanae Ecclesiae institutionibus errant aut commoneas, aut indicare non differas, ut scire valeamus qui sint, qui aut novitates inducunt, aut alterius Ecclesiae, quam Romanae existimant consuetudinem esse servandam. »

ro? Per sostenere, che sia lecita la discussione sopra gli ordinamenti definiti autorevolmente dal Papa in pro della Chiesa, non v'ha altro scampo che questo: o condannare d'ingiustizia, o tacciare di sommo orgoglio i Pontefici, che hanno sì reamente favellato di chi vuole o no, secondo ciò che detta il capriccio, soggettarsi alle loro disposizioni. Ma chi potrebbe udire cotanta ingiuria e villania lanciata contro Pontefici per dottrina e per santità nominatissimi nella Chiesa?

Vero, verissimo tutto questo; ma pure l'argomento non è bastante per i nostri ragionatori. Hanno la scappatoia ed è: i nominati Pontefici aver favellato di ordinamenti, di risposte e Dichiarazioni spettanti ai riti, al sacro ordine sacerdotale ed ai sacramenti. Ora che ha da fare tutto questo colla quistione, che abbiam tra mano? Ha da far tanto, rispondiamo noi, che invece di cancellare la nostra formola: « obbedite e non discutete le Dichiarazioni pontificie », le dà maggior risalto. Pognamo per un poco, che i Papi sopraddetti e gli altri che vissero prima o vennero appresso, abbiano parlato soltanto delle materie mentovate. Per qual motivo viene esclusa come illecita la facoltà della discussione intorno a tali materie? Forse perchè esse riguardano il culto ed il sacerdozio? No; ma perchè, quanto si ordina dal Vicario di Cristo a vantaggio della Chiesa, porta seco il suggello della suprema autorità reggitrice; onde è che al solo mostrarsi richiede e riverenza e sommessione. Ma tale autorità si stende non meno alla custodia dell'ordine interno tra fedeli, che a guarentire con mezzi opportuni la società cattolica da que' nemici che venissero ad assaltarla. Adunque la nostra formola: « obbedite e non discutete le Dichiarazioni pontificie », vale anche per quella di Pio IX, la quale con un mezzo opportuno mira a guarentire la Chiesa da reissimi assalti. Anzi per rispetto del punto assaltato dal nemico è uopo che la soggezione sia maggiore nel caso nostro. Perocchè si tratta di conservare indipendente l'esercizio dell'apostolico ministero; si tratta di mantenere libera la via di quell'impulso, che dà moto e vita a tutta la società cattolica; si tratta di provvedere alla tranquillità delle coscienze. Che sarebbe del nuovo regno

d'Italia, se calato improvvisamente dalle Alpi un potentissimo esercito si mettesse a campo sotto Torino, e l'assediasse per modo, che gli ordini dei governanti non uscissero per le province, o, se pure uscissero, accadesse ciò di rado ed a male stento? Il disordine, lo sconvolgimento e lo sfacelo verrebbero in poco d'ora a desolarlo ed a sprofondarlo, come nave rimasta senza piloto, in balìa della procella. Questa pure sarebbe la sorte della Chiesa, quando il suo Capo fosse messo in balìa di un principe laico, come si chiede dalla rivolta. Il Papa nel suo grado di rettore supremo ha determinato il mezzo valevole a camparla da tanto pericolo. Onde se grave diceasi l'obbligo della soggezione riguardo alle Dichiarazioni de' citati Pontefici, non v'ha dubbio, rispetto alla nostra doversi dire gravissimo.

Abbiamo dato questa risposta per dimostrare, che la nostra formola vale in qualunque caso. Quanto poi agli avversarii, che propongono la difficoltà, ci perdonino, se lor diciamo: voi mentite forse senza avvedervene, per sostenere la vostra causa. Ne sono pruova i documenti che si offrono nella storia per testimoniare che i Papi non solamente hanno scritto Dichiarazioni intorno al culto, ai sacramenti ed all'ordine ieratico, ma ancora sopra materie, che voi non vorreste. Esempio ne sia il decreto del Concilio Romano sotto Papa Simmaco, nel quale si fulmina l'anatema contro chi danneggiasse comechessia i beni temporali della Chiesa: *Sit accipienti et danti et possidenti anathema*, e si fa sapere a tutti i cattolici, fondarsi la terribile sentenza su la pratica de' santi Padri: *Iuxta sanctorum Patrum est statutum sententias*. Tra i quali santi Padri si annovera un S. Melchiade [1], un S. Siricio [2], un S, Celestino [3], un S. Leone [4], un S. Gelasio [5], tutti Pontefici Romani. Adunque le Dichiarazioni de' Papi non si riferiscono soltanto ai sacri riti. Esempio altresì ne sia una lettera del Papa S. Leone,

1 Apud Aug. Brevicul. Collat. 3 diei.
2 In append. ad Epist. *ad Himer.*
3 Epist. 23 *ad Theod.*
4 Epist. 17 *ad Episcopos Siciliae.*
5 Epist. *ad Episcopos Lucaniae.*

scritta all'Imperatore Marciano, nella quale dichiaragli, che gli amministratori de' beni ecclesiastici non debbono per niuna guisa render conto a'giudici laici; così portare l'antica usanza 1. Adunque le Dichiarazioni de' Papi non si riferiscono soltanto ai sacri misteri. Esempio di bel nuovo ne sia la lettera di Nicolò I all'Imperatore Michele, in cui si dichiara, che non verrebbero consegnati a'giudici imperiali due personaggi supposti rei, benchè l'Imperatore smaniasse di averli e minacciasse persino di sterminare la città di Roma, se il Papa non si arrendesse alla sua dimanda 2. Adunque le Dichiarazioni o sentenze pontificie non si ristringono soltanto alle persone consacrate a Dio. Concludiamo, per non allargarci di soverchio, colla Dichiarazione del Pontefice Innocenzo II e colla confermazione della medesima fatta da Eugenio III, nella quale fu condannato Arnaldo da Brescia, perchè erasi fatto banditore della rea dottrina a' nostri dì cotanto accarezzata, cioè, che il Papa dovesse rinunziare al Principato civile, e, contento alle pie largizioni, si pigliasse pensiero del solo governo spirituale della Chiesa. Adunque le Dichiarazioni pontificie si stendono fino a que'casi, che sono somigliantissimi al presente.

Tolto così il sotterfugio agli avversarii, tiriamo innanzi. Avea il Pontefice S. Giulio I scritto a' Vescovi, raccoltisi in Antiochia, una sua lettera, nella quale veniva determinando alcuni mezzi come opportunissimi a spegnere le ire di parte che ardeano nelle Chiese di Oriente con grave scapito de'fedeli. Non solo que'Prelati non usarono i mezzi proposti, ma gravarono ancora vieppiù lo stato delle cose portando un giudizio definitivo sopra la causa di S. Atanasio. Il perchè in un'altra sua dolendosi fortemente il S. Pontefice di tale procedimento, siccome contrario a ciò che praticavasi

1 « Oeconomos Constantinopolitanae Ecclesiae novo exemplo et praecipuae pietatis vestrae temporibus a publicis iudicibus non sinatis audiri, ut hanc quoque iniuriam sacris removeatis ordinibus, sed rationes Ecclesiae secundum traditum morem sacerdotali examine iubeatis inquiri. » *Epist.* 137.

2 Epist. 8.

nella Chiesa [1], e che? egli diceva, ignorate voi forse essere consuetudine della Chiesa, che anzi tutto a noi si scriva, e quinci si definisca quello che è giusto? *An ignoratis, hanc esse consuetudinem, ut primum nobis scribatur, et hinc quod iustum est, decernatur?* Voi operaste altrimenti. Ma non secondo gli ordinamenti di un Paolo, non secondo l'insegnamento dei Padri; la maniera da voi seguita è strania alla Chiesa, è nuova istituzione. *Nequaquam sunt talia Pauli statuta, non haec Patres tradiderunt, sed aliena est ista forma, novum hoc institutum.* Dalla quale sentenza si vede spuntare tutta da sè la formola: « obbedite e non discutete le Dichiarazioni pontificie; » ed eccovi l'argomento, che ve la pruova. Ogni dichiarazione finale tronca la controversia coll' obbligo alle parti di soggettarsi a quello che venne sentenziato. Ma la consuetudine della Chiesa, secondo S. Giulio, afferma che è proprio del Papa nelle cose spettanti alla religione il proporre la dichiarazione finale sopra il torto e il diritto in qualunque affare di conto venuto in controversia: dunque i fedeli di qualsivoglia partito sono obbligati a soggettarsi alle Dichiarazioni pontificie, stantechè il fare altrimenti o il non aderirvi sia cosa strania alla Chiesa e di nuova istituzione. E che tale fosse il sentimento della Chiesa, e lo guardasse quale regola perpetuamente, abbiamo la testimonianza dello storico Socrate, il quale ci attesta esser regola ecclesiastica il divieto di fare alcun decreto nella Chiesa contro il giudizio o senza il consentimento del Romano Pontefice: *Cum ecclesiastica regula interdictum sit, ne praeter sententiam Romani Pontificis quidquam ab Ecclesia decernatur* [2]. Ci è confermato dall'altro storico Sozomeno, il quale scrisse, doversi riputare di niun valore qualunque atto che non porti il suggello della autorità del Vescovo di Roma: *Pro irritis habenda esse quae praeter sententiam Episcopi Romani fuerint gesta* [3].

1 *Ad Antiochenos.*
2 Lib. II, c. 17.
3 Lib. III, c. 10

Senza che, annoverate di grazia quell' immensa moltitudine di Concilii sì particolari come generali tenutisi nella Chiesa per troncare le questioni spettanti alla fede, e per definire quali mezzi fossero più acconci alla conservazione, all'accrescimento ed alla difesa del gregge di Gesù Cristo. Donde traggono la loro forza, o perchè alcuni d'infra essi giacquero sempre come lettera morta e si mirano quai monumenti di funesto orgoglio? Niuno fra Cristiani ignora come il loro valore venne dalla confermazione del Pontefice, e la nullità dalla disapprovazione del medesimo: *Nullus iam veraciter Christianus ignorat,* scrivea il Pontefice S. Gelasio, che la prima Sede *et unamquamque synodum sua auctoritate confirmat et continuata moderatione custodit.* E ciò per qual motivo? Per quello su cui fondiamo il debito della sommessione, vale a dire, per il principato conferito da Cristo a Romani Pontefici nella persona di Pietro: *Pro suo scilicet principatu, quem Beatus Petrus Apostolus Domini voce perceptum, Ecclesia nihilominus subsequente, et tenuit semper et tenet* 1. Misurate l'altezza di una autorità sì eccelsa dallo spettacolo che vi offre un Concilio ecumenico. In esso voi sentite in prima proporsi, discutersi e definirsi con grande travaglio le quistioni dal fiore dell'Episcopato cattolico aiutato dal sapere de' più grandi maestri in divinità, e poscia scorgete tutto il venerando consesso in atto di riverente discepolo aspettare la sentenza definitiva dal labbro del Pontefice, serbando ognuno l'animo pronto a disdire ciò che ora tiene per vero ed utile, e ad accettare quello, che forse ha rigettato come falso e dannoso. Eppure tale spettacolo di sommessione si rinnovò tante volte, quanti sono i Concilii tenutisi dal Niceno al Tridentino. Con questo fatto dinanzi agli occhi chi non dirà portentosa la baldanza di quattro o cinque preti, i quali miseramente disviatisi non solo negano soggezione alla sentenza del Papa, ma eziandio per la voce e per gli scritti la combattono rabbiosamente con grande insulto dell'autorità pontificia, con grave scandalo de'fedeli e con alto lutto della Chiesa, che sentesi lacerare il seno da'figli onorati da lei

1 Epist. *ad Dardanos,* n. 6.

col sublime grado del sacerdozio? Se gl'infelici, e quanti si fecero loro seguaci, ponessero sè stessi dirimpetto a'Padri de'Concilii, ed istituissero un breve confronto, noi crediamo per fermo, che non potrebbe questo accadere, senza che torcessero ben tosto il loro sguardo dal ragguaglio tutti inorriditi di sè medesimi. Imperocchè da un lato vedrebbono le più nobili ed autorevoli Dignità della Chiesa sommesse, e dall'altro attestarsi orgogliosa la propria nullità come fosse un gran che, quando la sentenza del prete non conta in valore definitivo più di quella de' laici.

Obbedienza adunque e non discussione: ecco il principio che dobbiamo tener pronto sul labbro coi propagatori del principio opposto. Contro de'quali ci valga di scudo inviolabile la sentenza del Pontefice S. Leone: *Quamvis in populo Dei multi sacerdotes multique Pastores, omnes tamen proprie regit Petrus* [1]: e l'altra del medesimo Santo: *Cunctis Ecclesiae rectoribus Petri forma praeponitur* [2]. Il Pontefice nella persona di Pietro è preposto da Cristo alla Chiesa col grado di vero e supremo reggitore; dunque dobbiamo soggettarci alle sue autorevoli Dichiarazioni. È preposto, perchè le sue sentenze siano altrettante norme a quelle de' rettori delle Chiese particolari non che de' fedeli; dunque non dobbiamo mai discuterle. Il citato S. Leone dedusse queste due sentenze, quali conclusioni, dalla parola infallibile di Gesù Cristo, e se ne valse in pro della sua autorità, e noi usiamo le medesime in pro della nostra obbedienza contro chi tentasse di sovvertirla.

Nè giova il dire contro queste sentenze, che i Papi hanno dato a' Vescovi la facoltà di esaminare talvolta più sottilmente qualche fatto particolare prima che si eseguisse la sentenza pontificia sopra il medesimo, e di proporre alla S. Sede le ragioni, che per avventura dimostrassero dannosa anzichè utile alle diocesi particolari la Dichiarazione ricevuta. Imperocchè altro è il sostenere, che sia lecito il discutere le Dichiarazioni pontificie per soggettarvisi o no secondo il proprio giudizio; ed altro il dire che i Ve-

1 Sermo IV, c. 2.
2 Ib. c. 3.

scovi in particolare possano indicare qualche grave incomodo provegnente da quelle. Nel primo caso, che è quello de'nostri avversarii, si toglie di mezzo l'autorità ponendo il principio della libera discussione da noi combattuto; laddove nell'altro piuttosto si conferma, mercè il debito ricorso. La differenza adunque non può essere più spiccata.

Riandando ora quanto abbiamo discorso sin qui, ci vengono spontaneamente dinanzi tre conseguenze.

La prima risguarda il fatto, ed è, che i Papi hanno retto la Chiesa con suprema autorità sino dall'incominciamento della Chiesa stessa, siccome è provato dai documenti sopra arrecati; dunque il Reali, il quale vuol farci credere, che soltanto appresso il Concilio di Trento « non fu difficile ai Papi raccogliere e circoscrivere la vita della Chiesa in loro stessi e nella lor corte » formando « un sistema di ecclesiastico accentramento [1], » mentisce turpemente alla Storia e calunnia sfrontatamente i Papi.

La seconda spetta al diritto. I Papi hanno perpetuamente esercitato il potere di obbligare in coscienza i fedeli alla soggezione delle loro sentenze, siccome è dichiarato apertamente dalle formole adoperate nelle Dichiarazioni pontificie; adunque coloro, i quali studiano di far comparire nullo un tal potere riguardo alla Dichiarazione di cui ragioniamo, commettono un atto iniquo e la più nera fellonia.

La terza si riferisce alla dottrina. La Chiesa Romana in fatto di dottrina cattolica si dee tenere qual norma di tutte le Chiese del mondo: questo ci viene testificato dalla perpetua tradizione de' Padri. Anzi per convincere di novità e di errore una dottrina rea, non v' è mezzo più acconcio ed insieme più facile di quello del paragonarla alla dottrina della Chiesa Romana. « Accennando, scrive S. Ireneo, a quella tradizione e quella fede, che serba la massima, l'antichissima ed a tutti nota Chiesa di Roma, fondata dai SS. Apostoli Pietro e Paolo, confondiamo tutti quelli, i quali, sia per vanità d' ingegno, sia per amore di gloria e per cagione

1 *La Chiesa e l'Italia.* Pref. p. VI, VII.

di reo sentire, vanno razzolando e facendo incetta di sconveniente dottrina [1]. » Ora la dottrina della Chiesa Romana, rappresentata dal Sommo Pontefice, stando alle pratiche riferite, si riduce alla formola: « obbedite e non discutete le Dichiarazioni pontificie; » dunque colui, il quale per *sibi vanam placentiam vel vanam gloriam et malam sententiam*, si è dato a razzolare persin tra i nemici più accaniti della Chiesa le prove apparenti e suddole della dottrina contraria, è convinto di novità, è convinto di errore.

CAPITOLO VII.

« Obbedienza e non discussione » è la formola pratica seguitata dalla Chiesa universa rispetto alle Dichiarazioni pontificie.

Il mezzo adoperato alcuna volta da' matematici per certificarsi del valore trovato si è il semplicissimo, di rifare il calcolo per una via opposta alla presa dianzi. Ecco il mezzo che ora metteremo in opera, affinchè appaia indubitata la formola ripetuta più volte: « obbedienza e non discussione. » Il perchè avendola provata per la pratica de' Pontefici rispetto alla Chiesa, nel presente capitolo faremo il cimento esaminando le pratiche della Chiesa riguardo al Pontefice.

La prima, che ci si presenta costante ed universale, si è l'uso, che hanno sempre osservato i Vescovi di ricorrere a' Romani Pontefici sia per un consiglio sicuro ne' dubbii, sia per Dichiarazioni definitive in cause gravissime, sia per riferire lo stato delle loro Chiese, e questo non solo nelle quistioni di fede, ma eziandio in ciò che spetta al reggimento del popolo avuto in custodia. Documenti irrefragabili ci testimoniano un tale costume. Imperocchè

1 « Maximae et antiquissimae et omnibus cognitae a gloriosissimis duobus Apostolis Petro et Paulo Romae fundatae et constitutae Ecclesiae eam, quam habet ab Apostolis traditionem et... fidem.... indicantes confundimus eos, qui quoquomodo vel per sibi vanam placentiam vel vanam gloriam et malam sententiam praeterquamquod oportet, colligunt. » Lib. 3, c. 3 *adv. haer.*

ce lo testifica in una sua lettera S. Girolamo, nella quale ci fa sapere come egli, stando a servigi di Papa Damaso, giovasse il S. Pontefice nelle risposte, che dava alle consultazioni venute di oriente e di occidente [1]. Ce lo conferma un' altra di Papa S. Celestino, il quale confessa che avea molte brighe dai negozii, che capitavangli da tutte le Chiese [2]. Il medesimo ripete il Pontefice S. Leone intorno al gran da fare, che davangli le sole Gallie in questo punto. In fine, per ristringere tutte le testimonianze, che ci occorrono, diremo con S. Innocenzo I, essere istituzione dei maggiori, che tutte le cose di rilievo e dubbie si riferiscano alla Sede apostolica come a capo, e ciò, perchè ella pronunzi quello che sia da fare sicuramente [3]. Altrettanto asserisce il Vescovo S. Avito [4], altrettanto ci ripetono i Padri del Concilio di Sardica [5], altrettanto quelli dei Concilii di Africa [6]. Donde risulta chiarissima la verità predicata da S. Ireneo, che alla Chiesa Romana *necesse est*, è cosa non di consiglio, ma di necessità, che convengano tutte le Chiese sparse nel mondo, stantechè ella si levi quale sovrana in mezzo di loro [7]. Or che dimostra tutto questo? Null' altro se non che nel Papa si considera il conoscitore supremo delle cause, il definitore inappellabile dei dubbii spettanti alla religione ed al reggimento della Chiesa. Ma le Dichiarazioni di un

1 « Cum in chartis ecclesiasticis iuvarem Damasum Romanae urbis Episcopum, et orientis occidentisque consultationibus responderem. » *Epist.* 91.

2 « Inter ceteras curas et diversa negotia, quae ad nos ex cunctis veniunt semper Ecclesiis. » *Epist.* 3.

3 « Mirari non possumus dilectionem tuam sequi instituta maiorum, omniaque, quae possunt aliquam recipere dubitationem, ad nos quasi ad caput atque ad apicem Episcopatus referre, ut consulta videlicet Sedes apostolica ex ipsis rebus dubiis certum aliquid faciendumque pronuntiet. » *Epist.* 37.

4 Epist. 36.

5 Epist. *ad Iulium S. Pontif.*

6 Epist. *ad Theodorum S. Pontif.*

7 « Ad hanc Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam ». Lib. 3, c. 3 *adv. haer.*

conoscitore supremo e di un definitore inappellabile richieggono sommissione e non discussione. Adunque dalla pratica delle consulte e delle relazioni si conclude dirittamente la verità da noi inculcata nella formola: « obbedite e non discutete. »

Alla pratica dell'Episcopato si aggiunge ancor quella non meno grave de' laici che ci viene offerta dai principi più ragguardevoli e più potenti della Cristianità. Mirate in oriente: e là vedete gl'Imperatori ora chiedere ai Pontefici che spengano colla loro autorevole parola gl'incendii causati ne' popoli dall'errore; ora in atto di supplichevoli usare le formole *rogamus, petimus, invitamus* [1]; ed ora protestare che niuna cosa avrebbono toccata, la quale spettasse come che sia alla religione, giacchè si appartiene al Papa, come a Capo della Chiesa, il decidere sopra di questo punto [2]. Rivolgete lo sguardo all'occidente: e qui voi scorgete e principi e re ed imperatori imitare i signori di Bizanzio nella umiltà delle formole, e stringere Concordati col Pontefice, come accade tra capi di due società diverse. Quale fosse lo scopo di cotesti maneggi non è punto oscuro. Si intendeva apertamente a torre ogni dissidio che fosse nato in cose alla religione appartenenti, oppure minacciasse di sorgere in perturbazione delle coscienze e degli Stati. Adunque i principi erano convinti che le Dichiarazioni pontificie valessero di per sè a quietare gli animi, altramente a che pro sarebbonsi rivolti al Papa? Ma tanto valore non avrebbono avuto le sopraddette Dichiarazioni, se il dibatterle, l'oppugnarle ed il sentire diversamente da quello che significavano, si fosse creduto lecito: imperocchè un tal mezzo sarebbe piuttosto tornato un semenzaio di novelle discordie. Adunque i principi supplicanti ed accordantisi coi Romani Pontefici erano persuasi, doversi alle pontificie Dichiarazioni obbedienza e non discussione, ed eccovi come dalla loro pratica sgorghi una pruova novella del principio propugnato.

Si dirà che non tutti gl'Imperatori, specialmente quei di Bizanzio, ricorsero ossequiosi ai Romani Pontefici, e che non tutti si

1 Epist. 8 NICOLAI I, *ad Michael. Imp.*
2 IUSTINIANUS sen. *ad Ioann. II S. Pont.*

acconciarono alle pontificie Dichiarazioni. È verissimo e di parecchi. Ma quali furono gl' Imperatori, che non si curarono di ricorrere a' Papi? Ce lo fa sapere il Pontefice Nicolò I. Furono i sostenitori dell' errore, furono gli eretici, furono gli scismatici. E perciò qual meraviglia, soggiunge il citato Pontefice, se questi non si volsero a noi? *Noverant enim, per gratiam Dei se nos numquam penitus sibi sociaturos* [1]. Sapeano essi, che i Romani Pontefici non sarebbero stati mai loro compagni nella nequizia. All'imperatore Michele poi, che era ricorso alla S. Sede e poscia avea ricusato di soggettarsi alla Dichiarazione contenuta nella Enciclica pontificia e dispregiava la scomunica, scrive lo stesso Pontefice queste memorande parole: « Figlio dilettissimo, noi gemiamo profondamente per tuo conto e ci rattristiamo: perocchè, seguitando l'esempio non dei buoni, ma de' rei principi, arreticato, come sei dalle persuasioni de' tristi, non ti curi della Dichiarazione e sentenza della prima Sede, ed alla maniera di chi non è per poco Cristiano, audacemente non estimi punto la scomunicazione, onde rimasero insieme con Fozio annodati i persecutori d' Ignazio [2]. »

Gli avversarii condannano come reo di adulazione l' Episcopato cattolico, attesi i termini di profonda sommessione adoperati verso del Papa ne' suoi indirizzi. Per questo lo insultano, lo deridono, e ne fanno strazio con tali villanie, che se ne ha riscontro soltanto ne' trivii. Ma, se ella è così, dovranno condannare un S. Cirillo, il quale scivea: le teste più nobili, che si levino nel mondo, s' inchinano ossequiose dinanzi a Pietro per divino comando: quanto più non dovremo farlo noi, che siamo piccolette membra, aderen-

1 Epist. 8 *ad Michael. Imper.*

2 « De te tamquam de dilectissimo filio vehementer ingemiscimus et tristamus: quoniam non piorum vestigia, sed pravorum principum exempla sectatus, apostolicae et primae Sedis edicta perversorum hominum suasionibus illectus atque decreta postponis et anathematis obligamenta, quibus persecutores Ignatii, comministri nostri, Photium videlicet... et fautores eius regulariter irretivit, contemnis, et quasi minus Christianus temere parvipendis. » Epist. 9 *ad Michael. Imperat.*

do al Romano Pontefice nostro capo ed alla Sede apostolica [1]. Dovranno biasimare acerbamente un S. Basilio, il quale, in tempo di gravi dissidii nella Chiesa di oriente, consigliò, qual unico mezzo di riparare a tanto male, lo scrivere al Papa, affinchè egli nella sua qualità di Capo supremo dichiarasse autorevolmente quello che fosse da seguire [2]. Dovranno riprendere un S. Girolamo, il quale scrisse un' umilissima lettera al Papa S. Damaso pregandolo che significasse quale fra due proposti vocaboli fosse da usare, ed egli prontamente piglierebbe il designato anzichè l'altro, sapendo, che chi non è col Papa, è contro Cristo. Dovranno insultare un S. Agostino, il quale sosteneva, che avendo Roma parlato, la causa era finita. Dovranno deridere un S. Ambrogio, il quale si protestava, che non riceverebbe alcuni ordinamenti dalla Chiesa Alessandrina, se non quando sapesse che erano stati approvati in Roma [3]. Dovranno sfogare il loro zelo in biasimo degli adulatori del Papa e contro un S. Ignazio Vescovo di Costantinopoli, il quale non dubitò di proclamare il Pontefice Nicolò I, *unum, singularem, praecellentem, catholicissimum* riparatore de' mali della Chiesa, quale successore di S. Pietro [4], e contro Avvenzio Vescovo di Metz, il quale scrisse di essere apparecchiato ad obbedire le Dichiarazioni dello stesso Pontefice, non altrimenti che se uscissero dal labbro di Dio [5], e contro un S. Bonifacio l'apo-

1 « Petro omnes iure divino caput inclinant primates mundi, et tamquam ipsi Domino Iesu obediunt. Debemus nos ut qui membra sumus capiti nostro Romano Pontifici et apostolicae Sedi adhaerere. » *In libro Thesauri.*

2 « Visum est mihi consentaneum ut scribatur Episcopo Romae, ut quae hic geruntur consideret, et sententiam suam expromat. » *Epist.* 52.

3 « Ut nos quoque accepta vestrorum serie statutorum, cum id gestum esse cognoverimus, quod Ecclesia Romana haud dubie comprobaverit, laeti fructum huiusmodi examinis adipiscamur. » Epist. 78 *ad Theoph. Alexand.*

4 Epist. *ad Nicol. Pont. recit. in Concil. Constantin.* 4 *Oecum.*

5 « Paratus sum obsecundare edictis vestrae auctoritatis, veluti Deo, in cuius persona cuncta profertis. » ADVENTII I *Episc. Meten.* LABBE, t. 9, c. 1502.

stolo della Germania, il quale supplicava il Papa S. Zaccaria, che sua Beatitudine si degnasse di accoglierlo qual discepolo, qual servo e qual suddito obbediente, siccome era stato de' Papi antecessori [1].

V'è ancora di più. I nostri avversarii dovranno pigliarsela colla sommessione professata ancor da' Concilii in termini di riverenza non minore di quella, che hanno dimostrata i Vescovi nominati. Ecco le parole con cui favellano al Papa nel loro indirizzo i Padri del Concilio Romano tenutosi l'anno 877: « Ci piace e grandemente ci piace di seguire in tutte le cose le sacratissime orme vostre; nè ci è lecito discordare in alcun punto dall'altezza del vostro apostolato; poichè lo stesso Cristo nostro Signore ha voluto, che Voi foste in sua vece il Capo di tutti noi [2] ». Non è punto dissomigliante il linguaggio usato per bocca del Patriarca Mena da'Padri del Concilio di Costantinopoli: « Noi seguitiamo il cenno della Sede apostolica, diceano, e le obbediamo; teniamo nella nostra comunione quelli che sono in comunione con essa, e condanniamo quanti vengono dalla medesima condannati [3]. » Al Papa è lasciato il decidere ciò, che conviene alla Chiesa universale dal terzo Concilio di Costantinopoli [4], e nel quarto si trova sancito: « Che se mai cadesse nel Concilio alcuna controversia intorno alla Chiesa Romana, fosse bensì permesso interrogare e

1 « Subnixe flagitamus precibus, ut sicut praedecessorum vestrorum pro auctoritate sancti Petri servi devoti et subditi discipuli fuimus, sic et vestrae pietatis servi, obedientes subditi, sub iure canonico fieri mereamur. »

2 « Placet et valde placet in omnibus vestra sacratissima sectari vestigia, neque fas est ut a culmine apostolatus vestri in aliquo dissentiamus, quem videlicet ipse Christus Dominus noster omnium nostrum ad vicem suam in terris voluit esse Caput. » Synod. Roman. an. 877 *ad Ioann. Papam.*

3 « Nos apostolicam Sedem sequimur, et obedimus, et ipsius communicatores, communicatores habemus, et condemnatos ab ipsa, et nos condemnamus. »

4 « Tibi ut primae Sedis Antistiti universalis Ecclesiae, quid agendum sit relinquimus, stanti super firmam Fidei petram. »

rispondere sopra la proposta quistione con dicevole riverenza, ma non mai favellare impudentemente contro ciò che avesse dichiarato il Vescovo dell'antica Roma 1. » Pronuncino ora gli avversarii la loro sentenza: i Padri di questi quattro Concilii ed i savissimi e santissimi Vescovi annoverati, sono o non sono una turba di vigliacchi adulatori del Pontefice? Non crediamo, che pigliando a prestanza il linguaggio di un Lutero, essi, che si mostrano nelle loro proteste di purissimo sentire cattolico, vogliano appigliarsi alla prima parte della disgiuntiva. Adunque, soggiungiamo, e Concilii e Padri sopracitati esprimevano la verace dottrina cattolica. Ma le loro proteste ed il linguaggio de' loro indirizzi suonano perpetuamente obbedienza e non discussione per ciò che spetta alle sentenze pontificie; dunque rimane confermata di nuovo la nostra formola, e l' odierno Episcopato avendo usato i concetti dell'antico, si mostra degno di somma lode e di profonda venerazione, perchè a qualunque costo serba intatta la tradizione cattolica. Si rimangano perciò confusi i suoi avversarii, se pure sono capaci di sentire alcuna confusione; siccome quelli, che a sostegno della loro disobbedienza e della loro fellonia hanno fatto ricorso alla calunnia.

Abbiamo fin qui recato testimonianze di pratiche, che si riferiscono al linguaggio: niuno pensi per questo, che quelle del fatto siano diverse. Avea il Concilio di Calcedonia per le preghiere del Senato e del Clero di quella capitale e per i buoni offizii dell'Imperatore formato un canone, in cui si decretava alla Sede di Costantinopoli il primo posto di onore appresso la Sede Romana. Ma non reputando il Pontefice S. Leone doversi concedere il privilegio richiesto, e perciò dichiarando apertamente, che non l'avrebbe mai consentito, il Senato, il Clero, l' Imperatore e il Concilio soggettaronsi prontamente alla sua Dichiarazione.

1 « Si qua, Oecumenica Synodo collecta, de Romana etiam Ecclesia controversia exstiterit, licebit cum decenti reverentia, de proposita quaestione veneranter percontari, responsumque admittere et sive iuvari, et sive iuvare; non tamen impudenter contra senioris Romae Pontifices sententiam dicere. »

A' tempi di S. Gregorio Nazianzeno un cotale Timoteo Apollinarista metteva a soqquadro colle sue ree dottrine le Chiese di Oriente. Lo sforzo de' Vescovi contro quel maestro d'iniquità non riusciva a nulla, perchè egli diceasi in comunione colla Chiesa Romana. L'espediente, che si prese come il solo, che potesse tornare utile, fu il renderne avvertito il Pontefice S. Damaso. Il Papa rispose tosto con una sua lettera, nella quale dichiarava Timoteo scomunicato e nemico della religione. Bastò questo, perchè colui, che traevasi dietro le città, divenisse oggetto di orrore, rimanesse deserto e fosse confinato in barbaro paese. Così profondo era nei cleri e ne'popoli dell'Oriente il convincimento, che alle parole del Papa fa d'uopo soggettarsi con riverenza!

Da quelle regioni volgendo lo sguardo a queste nostre di Occidente, noi c'incontriamo nel medesimo spettacolo. Predicava Arnaldo da Brescia agl' Italiani ed ai Romani specialmente: bastare al Pontefice il reggimento della Chiesa, e non appartenergli punto quello della città, aver quindi il popolo di Roma il diritto di ordinarsi in quella maniera che meglio gli piacesse [1]. In questo concetto si ha per poco la proposizione, che sostengono a nostri dì i clerico liberali. Or bene come seppesi che il Papa Innocenzo II imponea silenzio al banditore di tal dottrina con una sua Dichiarazione di condanna, non si andò più oltre; fu Arnaldo cacciato dalla città natale, fu rigettato dalla Francia, fu abbominato dalla Germania [2]. Rinnovatasi appresso la stessa Dichiarazione dal Papa Eugenio III, il grande italiano, come osò nominarlo il Conte di Cavour, fece la mala fine. Ottone Vescovo di Frisinga chiamò la dottrina di lui *perniciosum dogma, venenosam doctrinam* [3]. Guntero dis-

1 « Amplius eam seditionem excitavit (Arnaldus) spargendo, nihil in dispositione urbis ad Romanum spectare Pontificem: sufficere sibi ecclesiasticum iudicium habere. » OTHO Frising. lib. II, *De gestis Frider. imper.* Cf. BARON. *Annal.* ad ann. 1141.

2 « Arnaldus a Brixia, cuius conversatio mel et doctrina venenum, quem Brixia evomuit, Roma exhorruit, Francia repulit, Germania abominatur, Italia non vult recipere. » S. BERNARDI *Epist.* 196.

3 Lib. II, *De gestis Friderici imper.*

sela *sceleratum dogma* 1, e S. Bernardo sentenziò che favorire Arnaldo tornava lo stesso, che contraddire al Papa e a Dio 2. Quanto ai preti indotti *per Arnaldum schismaticum* a negare la soggezione e la debita riverenza ai proprii superiori, si dichiararono cassi di ogni dignità e privi de' beneficii ecclesiastici se non si fossero ricreduti del loro errore 3. Tale si è la pratica riguardo alle Dichiarazioni pontificie, che dimostravasi col fatto nelle Chiese di Occidente. Pratica del rimanente confermata da un esempio ancor più solenne datoci dalla Chiesa universa.

Niuno ignora quello che accadde tra il Papa S. Gregorio VII ed il Re Errico. Quegli sostenea, che si osservassero le sue Dichiarazioni come cosa necessaria alla salute della Chiesa *recuperandae salutis necessaria* 4; questi gli si opponeva rabbiosamente. Dopo i noti accidenti Errico per le vittorie riportate sopra i suoi nemici vedendo, che potea scapestrare contro del Papa senza timore, gitta dal volto la maschera dell'ipocrisia e la dà per mezzo. Parecchi Vescovi, avidissimi di onori e di ricchezze, fattisi adoratori del principe si riuniscono a Vormazia, ed in un conciliabolo accusando Gregorio d'imprudenza, di soverchia severità, di ostinatezza, d' ingiustizia e, quello che è il peggio, di errore, lo di-

1 Ibid.

2 Epist. 196.

3 « Fallax et invidus humani generis inimicus per Arnaldum schismaticum, quasi per membrum proprium, hoc effecit ut quidam capellani unitatem Ecclesiae, quae sectionem non patitur, quantum in eis est, dividentes, ipsius Arnaldi sequantur errorem: et cardinalibus atque archipresbyteris suis obedientiam et reverentiam promittere et exhibere debitam contra dicant. Ne igitur vires dare praefati schismatici pravis actionibus per silentium de caetero videamur: per praesentia vobis scripta mandamus atque praecipimus, quatenus praefatum Arnaldum, tamquam schismaticum modis omnibus devitetis. Quod si aliqui clerici, Dei et sanctae Ecclesiae contemptores, eius errorem post praesentium acceptionem sequi praesumpserint: scire vos volumus, quia tam officio quam beneficio ecclesiastico reddemus eos penitus alienos. » Eugenii Papae III Epist. 4, *ad universum clerum Romanum.*

4 Gregorii VII, Lib. 3, Epist. 10 *ad Regem Henricum.*

chiarano decaduto dalla dignità papale, ed eleggono in sua vece un Guiberto compagno delle loro sceleratezze, ed al Re devotissimo. Appresso di questo infame concilio calato Errico in Italia con grande esercito, ed ingrossata di nuovi cherici la sua parte, va contro di Roma, e v' entra alla fine a maniera di trionfante; quando Papa Gregorio a malo stento scampa dalle sue mani, ed è costretto a morir di travaglio e a guisa di esule in Salerno. Nella storia esposta si offre al nostro sguardo un Pontefice oppresso, una pontificia Dichiarazione discussa, rigettata, conculcata. Che ha fatto la Chiesa, passato il turbine della violenza? Sollevò all'onor degli altari il Pontefice perseguitato come reo, condannò a perpetua infamia il principe e la parte del clero che si erano contro del medesimo sollevati!

Per la qual cosa sia che si consideri il linguaggio tenuto dalla Chiesa verso del Papa, sia che si cerchi la maniera di operare usata dalla medesima collo stesso, e per l'un modo e per l' altro si riesce a questo, che alle Dichiarazioni pontificie fa d'uopo obbedire e che per niun conto è lecito discuterle prosontuosamente. Donde si ha per conseguente che nella formola tante volte citata si contenga la dottrina della Chiesa. Ma niuno, salva la fede, può affermare la Chiesa fallibile nella sua dottrina: dunque, chi insegna che una Dichiarazione pontificia, quale si è quella messa da noi in disputa, si può lecitamente discutere, combattere e rigettare, sostiene una dottrina erronea, sostiene una dottrina perversa, sostiene una dottrina scismatica e che pute di eresia.

CAPITOLO VIII.

Quanto vanamente gli avversarii alleghino le libertà gallicane a difesa della loro pertinacia.

I nostri avversarii per altro credono di fortificarsi abbastanza contro la nostra conseguenza evocando le libertà gallicane a loro difesa. Ma essi o non conoscono il fondamento sopra il quale posano codeste pretese libertà, oppure fanno a fidanza coll' altrui

imperizia. S'interroghino sopra questo punto due fra i più caldi propugnatori delle medesime, vogliamo dire un Carlo Fevret [1], ed un Pietro de Marca [2]: ed ambedue si accorderanno nel rispondere (checchè sia del valore di questa risposta che qui riportiamo solamente *ad hominem*) che le libertà gallicane si appoggiano sopra il tacito consentimento del Papa, e sopra la facoltà di valersene concessa alla Francia. Ma essendo gli avversarii nell' Italia, non è ella cosa che suppone ignoranza, portarle quale argomento invincibile di ciò che hanno operato ed operano tuttavia contro la Dichiarazione pontificia? Che se almeno tra le famose libertà gallicane si contasse ancora quella di esaminare le sentenze del Papa per ammetterle poscia o rifiutàrle a talento, tanto e tanto la loro difesa avrebbe qualche apparenza di valore, ma che si dovrà dire, quando si consideri non trovarsi nè punto, nè poco cotale libertà fra le pretese della Chiesa gallicana? Ce lo indica apertamente il De Marca, dove rende noto quello, che si ha da insegnare intorno ad esse: *Docendum itaque est, Gallos ab ipsis Ecclesiae primordiis usque ad nostram aetatem.... supremam Ecclesiae auctoritatem huic Sedi (Romanae) collatam semper coluisse iuxta varios illos gradus, quibus eam pro bono publicae disciplinae, temporis ratione habita, Pontifices Romani explicare consueverunt* [3]. La Chiesa gallicana fino da' primi tempi del Cristianesimo ha riverito nella Sede Romana la suprema autorità della Chiesa giusta i varii gradi, onde i Romani Pontefici usarono adoperarla in pro della pubblica disciplina, secondo che richiedeano le circostanze dei tempi. Ognuno vede trattarsi in questo luogo di sommessione all' autorità del Pontefice e non di libertà, quando non si voglia dire che il De Marca parli di quella riverenza ipocrita, larga di molte parole ossequiose, e non di fatti, siccome hanno fin qui costumato i capi dei clerico-liberali. E se ciò che afferma il citato De Marca dee valere in ogni tempo,

1 Lib. 1, c. 4, v. 11, 24, 25,
2 *De Concord.* Lib. 3, c. 6, n. 5.
3 Ibid. Lib. 1, c. 2, n. 2.

quanto più non varrà nella quistione presente, in cui si ha il consenso di tutto l'Episcopato cattolico?

Ma posto ancora che questo non si avesse, l' asserto de' nostri avversarii sarebbe una menzogna aperta contro il costume dei Vescovi francesi de' tempi sì moderni, come de'remoti. Il Labbe ci offre un documento, in cui l' Episcopato di Francia, riunitosi nel 1714, protesta altamente, che riguardo alle costituzioni pontificie, la forza di obbligare in coscienza non dipende punto dall' accettazione, che viene fatta dai Vescovi, e che il clero di Francia non pensò mai di arrogarsi il diritto di soggettare al proprio esame quello, che avea dichiarato autorevolmente il Pontefice [1]. Che se desiderasi un'autorità di data più antica, questa si trova in S. Cesario di Arles dell' anno 471, il quale afferma che tocca al Papa definire autorevolmente quanto dalle Chiese particolari si convenga fare [2]. Si legge nell'undecimo secolo presso un Ivone Vescovo di Chartres, il quale recisamente ci dice, incontrare la taccia di eretico quello, che contraddice alle sentenze pontificie [3]. Si ricava da ciò che ha detto e fatto a questo proposito Incmaro Arcivescovo di Reims il quale, secondo il Thomassin, fu a suoi tempi il più dotto ed il più valoroso difensore delle libertà gallicane. Dap-

1 « Secundo cum Clerus dixit, Constitutiones Summorum Pontificum a corpore Episcoporum acceptatas totam Ecclesiam obligare, mens eius non fuit, necessariam esse eiusmodi acceptationibus solemnitatem ad hoc ut illae tamquam Regulae credendi et loquendi ab omnibus catholicis haberi debeant, licet aliquando ista solemnitas non mediocris esse possit utilitatis....

« Tertio, non sibi arrogavit Clerus, ut sanctiones pontificias examini suo iudicandas subiiceret, sed ipsis, quod olim scribebant Leoni Magno Episcopi gallicani, gaudens et exultans fidei suae sensum recognovit, et ita se semper tenuisse, ut vester Apostolatus exposuit, iure laetatus est. » Tom. 21, c. 1823.

2 « Sicut a persona B. Petri Apostoli Episcopatus sumit initium, ita necesse est, ut disciplinis competentibus Sanctitas Vestra singulis Ecclesiis, quid observare debeant evidenter ostendat. » *Ad Simmachum S. P.*

3 « Illius iudiciis obviare, plane est haereticae pravitatis notam incurrere. » *Epist.* 8.

prima egli ci presenta la città di Roma, mercè del Papa, come erede dell'eccelso privilegio di quel principato che ha perduto la iniqua Gerusalemme. Ma v'era comando del Signore, che ne' dubii e nelle contese circa la intelligenza della legge e dei riti si dovesse far capo al Sommo Pontefice ebreo, dimorante in Gerusalemme, pena la morte a chi non si acquetasse alle dichiarazioni di lui; dunque, conclude il valoroso difensore delle libertà gallicane, altrettanto dee tenersi rispetto del Papa [1]. Non basta; allegata l'autorità de' Concilii africani tira una conseguenza ancora più larga ed è, avere il Papa un'amplissima autorità di confermare, rigettare, correggere o troncare le quistioni definite dai Vescovi e dai sinodi sì provinciali come generali [2]. Non difforme da questa dottrina è il suo operare. Avea egli pronunziato una sentenza e spedendola al Papa Nicolò scrivea: « Quanto a me non mi vergognerò punto, se dalla pietà del sublime vostro grado venga annullata e se ne pronunzii un'altra opposta, stantechè da più vecchi sino ai più giovani si sappia che le Chiese nostre sono soggette alla Romana, e noi Vescovi in forza del primato di S. Pietro, soggetti al Romano Pontefice, in tanto che per avere salva la fede ci corre l'obbligo di obbedire alla vostra autorità apostolica [3]. » Questo è un parlare franco e reciso intorno alla sommes-

1 « Privilegium quod Ierusalem propter infidelitatem et negationem Filii Dei perdidit, haec confessione B. Petri promeruit; et non ab homine, neque per hominem, sed per Iesum Christum, sicut Petrus et Paulus Apostolatum, ita et haec sancta Sedes principatum obtinuit.... De omnibus dubiis ac obscuris, quae ad rectae fidei tenorem, vel ad pietatis dogmata pertinent, Sancta Romana Ecclesia, ut omnium Ecclesiarum mater et magistra, nutrix ac doctrix est consulenda, et eius salubria monita sunt tenenda. » Tom. 1, pag. 150.

2 « Quibus omnibus demonstratur, quia Synodus comprovincialium Episcoporum iudicia, generalis autem Synodus comprovincialium diiudicationes sive dissensiones vel probet, vel corrigat: Apostolica vero Sedes comprovincialium et generalium retractet, refricet vel confirmet iudicia. » Ibid. pag. 686.

3 « Nullam habere possumus verecundiam de restitutione illius, si foret facta a vestri summi Pontificatus pietate, quia omnes senes cum iunio-

sione, che si deve da tutte le Chiese al Papa. Eppure non si contenta il sapientissimo Vescovo ma lo rafforza con espressioni ancora più chiare. « Sia pure, egli ripiglia, che il motivo della vostra sentenza mi rimanga incognito, e quante cose non ci rimangono occulte? Giudicate, secondochè piace alla vostra somma autorità, *quia meum est, mea vobis obediendo committere et non vestra iudicia discutere;* a me si appartiene obbedire alle vostre sentenze e non il discuterle! Sì, lo ripeto, a voi sta giudicare quello, che si conviene; a noi Vescovi il conoscere dal vostro giudizio quello, che Dio voglia. E perciò non mi dipartirò d'un punto solo dalle vostre sentenze e dalle vostre Dichiarazioni; poichè io ravviso Dio nella vostra persona, il quale sul vostro seggio, come sul proprio trono, e presiede e governa ed ordina ogni cosa della sua Chiesa [1]. » *Ita sentit,* qui esclama il Thomassin, *ita loquitur aetatis suae Praesul facile doctissimus, idemque vindex acerrimus Gallicanae libertatis et dignitatis episcopalis* [2].

Su via adunque quelli in Italia che per combattere la Dichiarazione pontificia sopra il Dominio temporale della S. Sede, presero le armi delle libertà gallicane, seguano l'esempio di questo illustre propugnatore delle medesime, e valido sostenitore della dignità episcopale. Incmaro gallicano riveriva e magnificava la

ribus scimus, nostras Ecclesias subditas esse Romanae Ecclesiae, et nos Episcopos, in primatu B. Petri, subiectos esse Romano Pontifici, et ob id salva fide.... nobis est vestrae apostolicae auctoritati obediendum. » Tom. 2, pag. 250.

1 « Si iudicium nostrum pro quacumque causa forte rationabiliore, et adhuc nobis incognita, quam multa nobis occulta non transeunt, vestrae summae auctoritati placuerit refragari, quia meum est, mea vobis obediendo committere et non vestra iudicia discutere, sustinebo et non recalcitrabo. Non quod vestris apostolicis iussionibus, vel definitionibus resultare modo quolibet, vel in modico velim, qui sicut domino famulus et Patri filius in omnibus factis facere et parere apostolicae vestrae auctoritati desidero. Quoniam in eadem Sede Dominus velut in throno suo praesidens aliorum facta examinat, et cuncta mirabiliter, ut videlicet de Sede sua dispensat. »

2 *Vetus et nova Eccl. discipl.* Lib. 1, c. 5.

città di Roma come erede del nobilissimo privilegio, che avea l'antica Gerusalemme. Tale ancor la confessino i gallicani d'Italia. Incmaro gallicano sosteneva, che alla medesima conveniva far capo in ogni quistione sì riguardo alla fede, come riguardo ai costumi ed alla religione. Dicano altrettanto i gallicani d'Italia nella presente controversia, spettante a tutte le coscienze cattoliche per testimonianza degli stessi laici avversarii del Papa. Incmaro gallicano si protestava obbedientissimo ai cenni del Papa e dimostravalo coi fatti. Non diverse siano le proteste dei gallicani d' Italia, ed i fatti lo persuadano a chi dubitasse delle loro parole. Incmaro si offeriva a servire il Papa come suo signore, ad eseguirne gli ordini come quelli di un padre, perchè nel Papa mirava lo stesso Dio parlante nel suo Vicario, perchè sapeva, che Cristo avea dato al Pontefice romano l'imperio sopra tutta la Chiesa, perchè conosceva doversi allo stesso da tutti i Vescovi non che da'fedeli intera soggezione, non bruttata dalla colpa di alcuna ritrosia. Adunque i gallicani d' Italia usino tutte queste riverenze verso del Sommo Pontefice Pio IX. Universali sono le proteste del Vescovo Incmaro, non hanno alcuna eccezione, chiarissimi appaiono i fatti rispondenti alle proteste; un tale esempio imitino i nuovi gallicani d'Italia, e noi ci chiameremo contenti.

Così dovrebbono fare per non essere colti in contraddizione: ma sventuratamente non lo fanno. Chiunque non rigetta insieme con essi la Dichiarazione pontificia, chiunque ripetendo col Vescovo di Reims al Papa *meum est*, *mea vobis obediendo committere, et non vestra iudicia discutere*, aderisce alla medesima, le professa riverenza, le mostra sommessione, è dichiarato da loro un *babbuasso politico e religioso!* Ebbene e noi ci gloriamo di appartenere a questo genere di *babbuassi* che riverisce la parola del Pontefice, che sottoscrivesi alle sue decisioni, che adempie i suoi comandi. Perocchè a noi giova il trovarci con chi è costituito da Cristo il fondamento della sua Chiesa, con chi ha le chiavi del cielo, con chi potrà essere combattuto con tutta la furia dell'inferno, ma espugnato non mai. Sì ci giova d'inchinarci riverenti dinanzi a quel grande, che fu dato qual pastore, qual maestro, qual padre

alla Chiesa universale. E che? forse non è *rationabile obsequium nostrum,* non è il nostro un ossequio ragionevole? E qual uomo, che abbia fior di ragione in capo, rifiuterà di soggettarsi a chi parla ed ordina qual Vicario di quel Dio che tutto può in cielo ed in terra? Chi non riverirà una missione sì eccelsa? Ma, voi che vi levate quai maestri nella Chiesa, chi siete? In nome di chi venite? A nome della religione? no: perchè siccome uno è l'ovile, così uno deve essere il pastore. A nome de' reggitori della medesima, che soli possono dare la missione? no; perchè vi mostrate loro avversi e con somma audacia li sfidate a tenzone. O forse v'ha mandato Cristo immediatamente come fece coll' Apostolo delle genti? ma Paolo stesso per accattare piena credenza alla sua missione, non dovette confermarla col suggello del Capo della Chiesa S. Pietro? Noi leggiamo nel Vangelo che Cristo ha sentenziato, *qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit;* ma questo si riferisce a que' Vescovi successori degli Apostoli, de' quali disprezzate l'autorità, vilipendete le sentenze, travolgete nelle sozzure del trivio i savii ammonimenti inviati da essi al proprio gregge. Adunque voi siete senza missione, e quindi ci costringete a dirvi del numero di coloro, che si mettono tristamente dentro l' ovile alla guisa de'ladri, per turbarvi il gregge, per istrapparvi gli agnelli comperi dal sangue preziosissimo di Gesù Cristo. Voi professate riverenza e tenerezza verso il Capo venerabile della Chiesa. Sì, ma vi discoprono i fatti, perchè, tradottolo al cospetto dell'universo, voi lo accusate qual caparbio, qual nemico della pace, quale ambizioso, che si ostina per un comando indebito. Infelici voi rinnovellate l' esempio di quegli antichi perturbatori della Chiesa di Corinto, i quali per forsennato orgoglio e per cieca cupidigia di vile guadagno non rifinivano dal rappresentare l' Apostolo qual uomo reo, che camminasse secondo la carne [1]! Ma *hoc, hoc corrupti eorum animi vel maximum erat iudicium* [2]; questa loro sfrontata baldanza, esclama indegnato S. Giovanni Crisostomo, era il segno più grande e più lampante dell' animo loro corrotto.

1 II. *Cor.* c. X.
2 *Hom.* 21 in II. *Cor.*

CAPITOLO IX.

Notato un grave pregiudizio che sta contro gli avversarii, si dimostra la reità di due ragioni portate dai medesimi contro la sommessione dovuta alla Dichiarazione pontificia.

Dalla considerazione del grado supremo, che tiene il Papa, e dalle pratiche od usi della Chiesa abbiamo concluso, che fa d'uopo soggettarsi alla Dichiarazione pontificia. Questa conclusione, resa per le pruove arrecate cotanto manifesta, ci viene fieramente contraddetta dagli avversarii, costrettivi dalla causa che hanno tolto a difendere con sì gran furore. E perciò, portiamo noi ragioni? Anche essi ne portano. Affermiamo noi essere concludenti le nostre? Altrettanto essi ripetono delle loro. Anzi fannosi beffe delle nostre e giurano e sacramentano, che tutto il vigore della conclusione sta nelle proprie. Dall' esame, che qui incominciamo a fare, speriamo che ognuno sia per vedere e toccare con mano la frivolezza della loro baldanza.

Fin dalla prime mosse ci si para innanzi un funesto pregiudizio contro gli avversarii. Che cosa intendono essi colla loro pugna? Chi assalgono nella lotta, che hanno ingaggiata? A niuno è ignoto: assalgono il Papa; vogliono sopraffare col proprio ragiomento l'autorità di una pontificia Dichiarazione. Or bene dalla storia è manifesto, che quanti si sono messi a tale impresa, hanno dato nello scisma o nella eresia. Si oppose ad una Dichiarazione del Papa nei primi tempi della Chiesa il Clero dell'Asia, e fu condannato di errore da più Concilii. Rifiutò di soggettarsi ad una Dichiarazione pontificia un Tertulliano, e divenne eretico montanista. Tentennò, giusta l'opinione di molti, nell'accettare la Dichiarazione di Papa Stefano un Cipriano, e, secondo S. Agostino, lavò col martirio la colpa di cui si era bruttato resistendo al Pontefice. Per non aver voluto sottomettersi alle Dichiarazioni della Sede romana, fu troncata qual membro infetto la Chiesa greca dal corpo mistico di Gesù Cristo. Per la medesima ragione la Chiesa

di Germania si duole ancora di essere appestata dall' eresia: per la stessa quella d' Inghilterra si lamenta di essere inaridita per lo scisma ed altri gravi errori. Nè si pensi che tutte queste opposizioni e questi rifiuti siansi fatti all'impazzata senza portare alcuna ragione. Imperocchè il clero d'Oriente opponeva a Papa Vittore una costumanza apostolica, che montava a S. Giovanni. Un Tertulliano contraddicea a Papa Zefirino a nome della purezza immacolata della Chiesa. Un Cipriano argomentava da parecchi testi della sacra Srittura. I Patriarchi di Costantinopoli si rafforzavano con nobilissimi titoli di onore e di utilità. Sopra l' erudizione si fondava un Lutero e sopra giudizii di Vescovi un Arrigo VIII. Eppure tutti corsero reissima sorte, provandoci a lor costo, che qualunque cozza colla pietra, su cui si erge la Chiesa, o ne porta ben presto fiaccata la testa, ovvero, quando si pensa di averla scrollata, si sente sfracellare improvvisamente dalla medesima 1. Adunque il sospettare gravemente della bontà di quella causa, che sostengono i nuovi avversarii del Papa, ed il timore di uno spaventoso avvenire sul conto loro non è altro, che la spontanea conseguenza di un pregiudizio ragionevolmente concepito.

Havvi ancor di più da considerare. Ne' casi da noi indicati, si mirava in lotta il Papa contro interi sinodi di gravissimi Vescovi; ma nel presente, uno spettacolo ben diverso offresi al nostro sguardo. Qui voi vedete schierata tutta quanta è la Chiesa reggitrice e maestra con a capo il Vicario di Gesù Cristo, e là voi osservate una piccola parte del clero, suggetto e discepolo per condizione, attestarsi sotto il comando di uomini resisi agli occhi degli onesti grandemente dispregevoli, o perchè disertori di un sacro vessillo, al quale aveano giurato perpetua fedeltà, o perchè facili condannatori di quello che ieri affermavano, e con ogni maniera di argomenti difendevano. Donde chiaro apparisce che nella lotta presente il suddito disonorato, messosi in atteggiamento di

1 « Dixit illis Iesus: Numquam legistis in Scripturis: Lapidem quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli? .... Et qui ceciderit super lapidem istum, confringetur, super quem vero ceciderit, conteret eum ». MATTH. II, c. XXI, v. 42, 44.

assalitore, trovasi di fronte alla autorità più veneranda, ordinata da Cristo nella sua Chiesa. E non vi pare che in quello sia effetto di tracotante empietà e di precipite arroganza il gittarsi a lottare con questa? Tale per fermo è il giudizio, che ci porge la natura stessa de' due avversarii non meno, che l'autorevole testimonianza di un Agostino, il quale non altramente sentenziava de' Manichei, che sdegnavano di acconciarsi alla sentenza della Chiesa, in confronto di qualunque altra autorità umana. *Cui*, dicea l'acutissimo Santo, *nolle primas dare, vel summae profecto impietatis est, vel precipitis arrogantiae* 1.

E che? dicono gli avversarii, dovrà la mente nostra rimanersi oppressa dalla autorità? Dovrà l'uomo divenire un'eco insensata, o rendersi somigliante a quegli uccelli, che ripetono quanto odono uscire dal labbro altrui? Questa è cosa iniqua; è un assurdo. Se coloro che favellano in questa guisa fossero uomini luterani, non ci recherebbero alcuna meraviglia; ma presentandosi eglino quai ferventi cattolici e mostrandosi fieramente sdegnosi quando altri non li riverisce come tali, lo confessiamo, ci fanno stupire. Non è forse un S. Paolo il quale intima a tutti i fedeli la obbedienza e la soggezione ai prelati, in quelle solenni parole: *Obedite praepositis vestris et subiacete eis?* Adunque ordinando assolutamente l'Apostolo che obbediamo e ci soggettiamo a chi ci regge, avrà imposto una cosa iniqua, avrà comandato un assurdo? Non crediamo, che v'abbia fedele, il quale non senta il raccapriccio al sentire proferita tanta bestemmia in oltraggio di quello spirito di verità, che parlava per la bocca del santo Apostolo. La sapienza, che consiglia la discussione, se sia o no da soggettarsi alle cose che ci vengono ordinate dalla legittima autorità, è parto della mente di Satana, messo da lui al mondo, quando nel paradiso terrestre richiedeva la donna del perchè fosse vietato il pomo fatale. Chi la segue e molto più chi la predica ha dunque di che vergognare, veggendosi discepolo di sì reo maestro. Il motto del vero cristiano non è il *cur praecepit* dell'angelo prevaricatore;

1 *De utilitate credendi,* c. 17.

ma quell'altro dell'angelo fedele: *quis ut Deus?* Dio ci comanda, che si guardi la soggezione verso i prelati. Chi potrà negare obbedienza a tal comando? Niuno per fermo, il quale non sia divenuto frenetico per pazzo orgoglio. La quistione adunque è ridotta a tali angustie, che gli avversarii debbono o disdire questa prima difficoltà e sottomettersi al supremo rettore della Chiesa, oppure dare nella follia di sprezzare l'imperio dell'Onnipotente, spacciandolo autore di cosa iniqua e di un assurdo nell'ordinamento della società cristiana.

Adunque, ripigliano gli avversarii, dovremo, secondo voi, soggettarci ad una Dichiarazione, la quale definisce come necessario alla Chiesa quello che torna alla medesima sommamente nocivo. Non sarà mai. Chi si soggettasse in questo caso, commetterebbe una stoltezza. Di grazia non vogliate sbalestrare asserzioni così recise: vi consigliamo a mutare con qualche modestia la vostra proposizione in quest'altra: « quello che a noi sembra tornarle sommamente nocivo: » e ciò quand'anche supponeste, che compongano una turba di ciechi, la quale vede le cose a rovescio, tutto l'Episcopato e que' tanti ragguardevoli personaggi laici, che nei loro savissimi scritti la sentono altrimenti da voi. Ridotta a termini più modesti la proposta difficoltà, ci sia permesso il domandarvi, perchè, promulgata una legge od una dichiarazione col nome del Re e dei Ministri, debbono riverirla i Deputati che la contraddiceano nel Parlamento; debbono rispettarla i giornalisti, che la combatteano nei loro articoli; debbono accettarla i tribunali; debbono adempierla i cittadini? Non crediamo che quegli uomini, i quali prima della pubblicazione la condannavano come nociva, debbano appresso vederla utilissima, mercè di qualche nuovo lume piovuto sopra il loro intelletto. Adunque, secondo voi, tutti questi commetteranno tante stoltezze, quanti sono gli atti di sommessione, che fanno alle leggi o dichiarazioni, suggellate dalla legittima autorità e da loro prima combattute. E siccome nel Parlamento del nuovo regno si contano a migliaia le leggi, le sentenze e le dichiarazioni non di rado gravissime, che si fanno annualmente e dalle quali molti dissentono; compatiamo la sorte

che vi costringe ad abitare in un paese, dove commettonsi tante stoltezze, senza che possiate porvi alcun riparo. E non potreste tollerare una Dichiarazione pontificia e soggettarvi ad essa, benchè secondo il vostro cervello aveste a commettere una stoltezza? Una stoltezza di più che venga aggiunta a moltissime altre, non è poi un gran fatto. Ma ci direte che lo Statuto impone sommessione alla suprema autorità legislativa e riverenza somma alla persona del Re. E la Dichiarazione pontificia non è ella dettata da chi tiene il supremo potere legislativo nella Chiesa? Il Papa che regge la Società cattolica per diritto divino immediato, sarà da riverirsi meno di chi regna e non governa, per grazia del popolo? Chi ragionasse così non direbbe spropositi, ma gitterebbe scerpelloni di nuova forma; stantechè secondo il grave concetto di S. Gregorio Nazianzeno, l'autorità spirituale si levi tanto sopra la temporale, quanto l'anima vantaggia in nobiltà il corpo, e quanto le cose celesti vincono in altezza di pregio le mondane.

Notato, come i nostri avversarii con una palese contraddizione combattano nel Papa quello, che approvano nel nuovo regno, veniamo all'intrinseco della quistione. Voi affermate che non dovete soggettarvi alla Dichiarazione pontificia, perchè giudicando diversamente da innumerabili altri, pensate che il mezzo proposto dalla suprema autorità sia nocivo alla Chiesa, anzichè necessario. E noi rispondiamo che appunto per questo vostro disparere dovete soggettarvi. Uno sguardo al fine dell'autorità, e non sarà difficile il persuadersi di questa nostra asserzione. A qual fine è costituita l'autorità? A questo, che essa volga le intelligenze de' socii ed obblighi le volontà discordanti de'medesimi a quel mezzo, che determina come opportuno, e con ciò si venga a formare quella cospirazione degli associati, senza di che non v'è società. Nel caso nostro il Papa, in cui risiede l'autorità suprema della Chiesa, ha determinato qual mezzo necessario al libero esercizio del ministero apostolico il civile Principato. Voi ne giudicate altrimenti. Adunque l'obbligo di soggettarsi, che induce questa determinazione autorevole, cade direttamente sopra di voi, come l'obbligo della penitenza stringe chi si trova in peccato, e non il giusto

che si conforma agli ordinamenti del Signore, ed ecco in quale maniera il vostro disparere, invece di francarvi dalla soggezione, torna per voi la causa precipua della medesima.

Comecchè la data risposta stritoli la difficoltà degli avversarii, tuttavia non mette per niun modo in chiaro il veleno, che vi si nasconde. Volete conoscerne la rea portata? Abbiatevela in due parole. La ragione oppostaci è somigliante al bacio di un tradimento mortale. Bacio perchè fa le viste di essere mosso da cocentissimo zelo verso il bene della Chiesa: tradimento e tradimento mortale, perchè tira un colpo di morte al seno della stessa Chiesa. Pognamo che sia lecito, conforme pretendono gli avversarii, il discutere ed il sentenziare a talento intorno al mezzo proposto dal Papa come necessario, e quindi sia permesso operare secondo la propria opinione: eccovi spalancata la porta alle più gravi discordie nella Chiesa. Imperocchè, affermata come lecita la facoltà di esaminare un mezzo determinato dal supremo potere, non v'è motivo sufficiente di negarla per qualunque altro. Donde avremo o la disunione dei fedeli tra sè, giusta il diverso modo, onde si giudicherà da essi la bontà dei mezzi spettanti al fine della Chiesa, e la disunione de' fedeli col Capo, attesa la supposta facoltà di sentire pro o contro il mezzo da lui determinato. Chi non vede quinci spuntare ed intromettersi apertamente lo scisma nella Chiesa, essendo certo, secondo S. Tommaso, che questo accade non solo per la discordia sopra un punto di fede, ma anche per quella che si versa intorno ai mezzi da usarsi?

Benchè, a dire il vero, ammessa la supposizione degli avversarii, si corra eziandio difilatamente verso la discordia circa la fede. Avviene non di rado che alcune dottrine, opponentisi comechessia alla fede o gravemente sospette di errore, sembrino a parecchi soltanto opinioni che si possano innocuamente seguitare, e perciò non soggette al magistero della Chiesa. Fate che il Papa le condanni, e voi tosto sentirete quelli, che fanno lecito il sentenziare diversamente dal Capo della Chiesa *in agibilibus*, gridare alla inutilità del mezzo della condanna, a cui si ricorse, trattandosi di una dottrina innocente, ed alla sconvenevolezza dell' imporre un

obbligo rigoroso di credenza circa un punto, che non si sa, se risguardi o no la rivelazione. Si mise in campo cosiffatta teorica dai pelagiani, dai luterani e dai giansenisti: immaginate, se non si ripeterebbe a' dì nostri, in cui lo sbrigliamento degli intelletti è giunto al colmo. Ed eccoci alla disunione ancora circa la fede. Poste somiglianti disunioni, alle quali o tosto o tardi col principio degli avversarii è forza pervenire, dove se n'andrebbe quell'unità di sentire, e quell' unità di corpo dall' Apostolo predicata? Fra dodici fu eletto un solo da Cristo, *ut, Capite constituto, schismatis tolleretur occasio* 1. Ed i nostri avversarii colla loro dottrina rompono, sconvolgono ed annientano il savissimo ordinamento di Cristo; ed a nome della utilità della Chiesa portano ai fedeli il peggiore di tutti i mali, la anarchia. *Malum quidem est anarchia*, esclama a questo proposito il Crisostomo, *et argumentum multarum calamitatum ac principium perturbationum et confusionis. Maxime vero in Ecclesia id tanto perniciosius est, quanto principatus eius maior est et sublimior*. Gravissimo male è l'anarchia ed apportatore di somme calamità, ma chi può misurarlo allora quando si mette nella Chiesa? Imperocchè siccome tolto ai cori il maestro, avrai un disordine di voci; spento il capitano, avrai un esercito da macello; levato il timoniere, avrai la nave sprofondata; così, se torrai dal gregge cristiano la soggezione dovuta al pastore supremo, rovescerai, distruggerai ogni cosa. *Nam sicut si chori coryphaeum et ducem sustuleris, non erit amplius chorus congruus et ordinatus; et si a phalange exercitus amoveris imperatorem, non erit amplius ordinata acies; et si navigio ademeris gubernatorem, navem demerges: ita etiam si a grege pastorem abstuleris omnia evertisti* 2.

Il principio contenuto nella difficoltà proposta, non v'ha dubbio, è ruinoso. Ma che si dirà pertanto dei mali, che gli avversarii affermano rovesciarsi in capo della Chiesa a cagione del civile Principato? Se tu badi alle insane declamazioni, che essi vanno ri-

1 S. Hieronymus lib. 1 *in Iovin.*
2 *Hom.* 34, *in epist. ad Haebr.* n. 1.

cantando, debbi riguardare il civile Principato non altrimenti, che il vaso di Pandora, aperto nel mezzo della Chiesa per insidia truculenta del nemico capitale della umana generazione. Sì fosco e sì orrido è il quadro che ti coloriscono colle loro scritture! Qui ti ritraggono in atteggiamento di giganti feroci e le gare de' Pontefici cogl' Imperatori, e le rivolture antiche del popolo romano, e le scisme che dilacerano la Chiesa, e le parti de' Guelfi e de' Ghibellini che si accoltellano, che si cacciano e si distruggono a vicenda. Là ti presentano i duri esilii de' Papi e le ree chiamate dello straniero in Italia: altrove i principi laici, che con piglio austero impongono alla Chiesa obbrobriose condizioni e il *placet* e il diritto di guardare biecamente ogni scritto ed ogni atto del Capo supremo della medesima, ed infine a guisa di fregio orrendo ti contornano il tutto con laidi ceffi d'immagini rappresentanti i vizii, che bruttarono il Seggio di Pietro, il mal costume della corte pontificia, le gelosie, i rei intendimenti e gli ambiziosi maneggi nelle elezioni de' Nunzii, dei Cardinali e dei Papi. Ma qual pro' verrà loro dall' avere colto qualche male avveduto a queste orride fantasie, dettate da quell' odio accanito, che portano alla Chiesa di Gesù Cristo? Gli sventurati non si accorgono che tosto o tardi saranno tormentati dal crudele rimorso di avere ingannato, e che la storia li condanna fin d'ora, presso gli uomini savii, alla turpe infamia del menzognero sfrontato e del vile calunniatore! Imperocchè con irrefragabili monumenti essa ci manifesta, che la causa delle gare mentovate, delle rivolture, degli scismi e delle ire di parte che arsero tra Guelfi e Ghibellini, non è stata la Signoria temporale della S. Sede; ma il reo talento di que' principi, che non voleano soggettarsi al Vicario di Gesù Cristo, conforme l'obbligo, che li stringeva. La medesima ci discopre, che gli esilii de' Papi, che le chiamate dello straniero in Italia si sono originate dalla insaziabile cupidigia di barbari ed ingiusti invasori. La stessa ci dimostra che è una menzogna degli avversarii i patti obbrobriosi imposti alla Chiesa per cagione del civile Principato, che è un effetto della superbia di ciechi ministri e della rabbia di setta il *placet* regio, ed una conseguenza della tirannia di chi oppri-

mea Roma, se qualche Papa antico sedette indegnamente sopra il Soglio di Pietro. Nulla diciamo delle gelosie, de' biechi intendimenti, de' rei maneggi e di tutta quella corruzione, per la quale si fa tanto strazio di Roma, come vi fosse colata la sozzura di ogni ribalderia; giacchè tutto questo è roba tolta a prestanza da un Lutero e dai suoi consorti nella riforma, dai centuriatori, dai giansenisti, dai settarii del secolo scorso, i quali sopra l'invilimento del Papato si sono studiati di sollevare a smisurata altezza il principato laicale, affinchè poscia venisse a ruinare senza alcun riparo. Che se questo fosse il luogo proprio di trattare distesamente l'argomento indicato nella difficoltà degli avversarii, ci riuscirebbe agevole il dimostrare, che posto il Papa nella soggezione di principe laico nelle presenti circostanze, seguiterebbero e scisme violenti nella Chiesa ed impacci fastidiosi alla parola de' Pontefici e condanne ingiuste delle loro allocuzioni, e fughe e prigionie e martirii. La storia della dipendenza de' Papi sotto l'imperio dell'Oriente e dell'Occidente sarebbe pronta a fornirci delle pruove più ample; benchè non ci sarebbe necessario uscire di questo secolo per raccorle. Fontainebleau e Savona sono testimonii di fatti luttuosissimi in questo genere, la cui memoria serbasi ancora fresca tra di noi, ed il nuovo regno d' Italia colle sue leggi, colle sue condanne e colle torture adoperate contro i ministri della Chiesa non fa che confermare tutto dì quanto accadde nel passato.

Per la qual cosa, bilanciate le due ragioni opposteci dagli avversarii, 1.° si trovano meritevoli del nostro disprezzo, perchè parto di cieco orgoglio; 2.° appaiono abbominevoli, perchè gittano il seme del più funesto dissidio nella Chiesa di Dio; 3.° si mostrano detestabili, perchè si fondano su la falsità e su la maldicenza.

CAPITOLO X.

Con quale logica e buona fede gli avversarii accusino d'ingiustizia e di abuso di potere la Dichiarazione pontificia.

I nostri oppositori, benchè sentansi dalle parole del Signore e dalla voce della natura troncare ignominiosamente sul labbro le beffe che lanciano contro chi professa riverenza e soggezione alla autorità, non si danno per vinti: ma tornando alla carica si ridono de' fatti nostri, come se, per la soggezione da noi propugnata, il suddito fosse costretto dare a pigione perpetua l'intelletto e mettere a servigio di ogni capriccio della autorità l'opera sua, e con ciò esporsi al rischio d'imbestiare in quelle enormezze e bestialità, che per avventura venissero ordinate da chi tiene il supremo potere. Ma in cotesto riso beffardo danno saggio di stoltezza non piccola. Perocchè confondendo essi la obbedienza cristiana colla stupida ed assoluta soggezione del mancipio pagano, vengono a mostrarsi o grandi ignoranti, o perfidi ingannatori. Il superiore dinanzi allo sguardo del cristiano non è un padrone dispotico, che può sopra il suddito ciò che vuole, ma il rappresentante di Dio, in quanto si sa, che *non est potestas, nisi a Deo.* Essendo quindi cosa notissima, che il rappresentante non ha alcun diritto d'imporre comandi, che siano contrarii a quelli del Signore rappresentato, od oltrepassino il mandato ricevuto; ne conseguita infallibilmente che il superiore non abbia diritto di ordinare a' sudditi cosa, che si opponga alla legge di Dio, o d'imporre alcun atto, che non si riferisca in qualche modo all'uffizio da lui sostenuto. Ed eccovi il cristiano obbediente tolto al pericolo d'imbestiare, commettendo quelle enormezze o compiendo quegli strani capricci che venissergli per avventura imposti da un irragionevole superiore, conciossiachè egli non sia stretto per niuna guisa dall'obbligo di soggettarvisi. Questa è la schietta dottrina intorno alla obbedienza professata da' cristiani teologi, de' quali così ragiona S. Tommaso: « In due maniere può accadere, che il suddito non sia tenuto obbedire al suo superiore. Nella pri-

ma, quando il precetto del superiore si oppone al precetto di un' autorità più sublime. E che? soggiunge egli colle parole di S. Agostino, se il curatore dell' impero ti comandasse alcun atto contrario agli ordinamenti del proconsole, saresti obbligato ad eseguirlo? E se il proconsole ordinasse una cosa e l'imperatore un'altra diversa, a chi mai cadrebbe in mente il dubbio, che, quello disprezzato, non si dovesse a questo obbedire? Adunque allorquando avvenga, che l'imperatore dia un comando, ed un altro diverso ne imponga Iddio; tenendo a vile quello dell'imperatore, fa d'uopo soggettarsi a quello dell'Onnipotente. Per l'altra maniera avviene che il suddito non sia tenuto obbedire, quando il superiore gli comanda cosa, alla quale non si stende la sua autorità 1 ». Fin qui il S. Dottore. Potrebbe peraltro accadere, che il suddito rimanesse dubbio circa la onestà della cosa comandata, od incerto, se spetti o no alla facoltà del superiore l'ordine che questi gli ha dato. In tale contingenza, come dovrà camminare la bisogna? S. Bernardo in poche parole ci tronca la quistione. *Quidquid*, egli scrive, *vice Dei precipit homo quod non sit certum displicere Deo, haud secus omnino accipiendum est quam, si praecipiat Deus;* e più sotto: *ipsum proinde quem pro Deo habemus, tamquam Deum in his, quae aperte non sunt contra Deum, audire debemus* 2. Si dee obbedire a' superiori in tutto quello, che non è *sicuramente* ed *apertamente* contro il comando o il piacere di Dio, e questo sì perchè non è conforme alla giustizia che si spogli del suo certo diritto il superiore per un incerto

1 « Ex duobus potest contingere quod subditus suo superiori non teneatur in omnibus obedire: uno modo propter praeceptum maioris potestatis. Ut enim *Rom.* XIII super illud: *Qui potestati resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt*, dicit Glossa (*ord. Augustini serm.* 6 de Verb. Dom. *cap.* 8). Si quid iusserit curator, numquid est tibi faciendum, si contra proconsulem iubeat? Rursum si quid proconsul iubeat, et aliud imperator, numquid dubitatur, illo contempto, isti esse serviendum? Ergo si aliud imperator, aliud Deus iubeat, contempto illo, obtemperandum est Deo. Alio modo non tenetur inferior suo superiori obedire, si ei aliquid praecipiat, in quo ei non subdatur. » 2. 2, q. 104, art. 5 in corp.

2 *De praecepto et dispens.* c. 12.

motivo, stante il principio: *in dubiis melior est conditio possidentis*: come anche perchè non vuolsi condannare alcuno come reo, o come ingiusto, se prima non si dimostri tale apertamente, giusta l'altro assioma: *nemo presumitur malus, nisi probetur* 1. Eccovi le nostre dottrine intorno alla obbedienza dovuta dal suddito al superiore. Pronunziate sopra di esse il vostro giudizio. Direte ancora, che la obbedienza da noi propugnata fa imbestiare? Ma ella è tutta conforme all'ordinamento del Signore. Direte, che trae alle enormezze ed alle iniquità? Ma ella si regola secondo le norme dirittissime della giustizia; perocchè *ex ordine iuris naturalis et divini tenentur inferiores suis superioribus obedire* 2. Adunque, o voi non conoscevate queste dottrine intorno la obbedienza cristiana, saputo da qualunque fedele che abbia sentito la spiegazione del Catechismo dal suo pastore, ed allora vi mostraste ignoranti di una cosa volgarissima: ovvero le conoscevate, ed allora che dovremmo dire? Dovremmo dire che lo spirito di setta vi trascina ad ordinare le insidie e gl'inganni più turpi a danno dei semplici.

Piano a ma' passi, ci gridano i nostri avversarii. Se accusiamo di bestialità la soggezione da voi propugnata, abbiamo di che farlo giustamente. La Dichiarazione pontificia, sopra la quale si disputa, contiene un'ingiustizia ed un abuso dell'autorità. Non vi pare, che sia cosa irragionevole il soggettarsi a tali eccessi per il motivo, che ci vengono comandati da chi tiene in mano il supremo reggimento? Qui si torna a travisare il concetto della obbedienza cristiana. Imperocchè se nella Dichiarazione pontificia si contenesse quanto empiamente asseriscono i nostri avversarii, non avrebbevi alcun obbligo di obbedire. Una reità, una ingiustizia qual che ella sia, e da qualunque parte ci venga ordinata, non può, nè debbe essere oggetto di obbedienza per il fedele. Abbiamo già dichiarato di sopra, che al precetto dell'uomo è da antiporsi ad ogni patto quello di Dio. Ma su via, ci si dica, in che

1 Cf. Sylv. *in locum citatum D. Thomae.*
2 S. Thom. 2. 2. q. 104, art. 1 in corp.

pecchi d'ingiustizia e in che si mostri rea di abuso la Dichiarazione pontificia. In che sia peccante, ripigliano gli avversarii, non è difficile il dimostrarvelo, primieramente quanto alla ingiustizia col seguente argomento. L'ordine di un atto, col quale si conculca un diritto, è una patente ingiustizia: ma la Dichiarazione pontificia contiene apertamente l'ordine di un atto, col quale si conculca il diritto della nazionalità, si conculca il diritto che hanno i popoli d'insorgere contro gli odiati Sovrani, si conculca il diritto del fatto compiuto: dunque ella contiene una patente ingiustizia. E chi pertanto potrà soggettarvisi e non commettere un atto di uomo senza intelletto?

Questa obbiezione, che dai nostri avversarii viene presentata sotto molte e svariate forme e lumeggiata ora con più ed ora con meno di magniloquenza, non è altro, considerando chi la pronunzia, se non se un composto di contraddizioni. E vaglia il vero. I nostri avversarii sostengono, che la Dichiarazione pontificia contiene un'ingiustizia; ma vanno ancor ripetendo nelle loro professioni di fede cattolica, che riveriscono nel Papa il magistero supremo in ciò, che spetta alla fede ed alla morale. Adunque con una manifesta contraddizione dichiarano il Papa maestro di un errore morale, in quella che lo dicono maestro di verità. Mainò, essi gridano, voi alterate i nostri concetti. La quistione presente non appartiene al magistero supremo del Papa: essa è da noi eccettuata. È vero: ma questo non vi scampa dalla contraddizione. Imperocchè si riferisce o non si riferisce alla morale la presente quistione? Se direte che sì; noi tosto concluderemo: dunque ella spetta al giudizio del Papa; altrimenti il suo magistero non sarebbe supremo, come voi affermate. Che se per l'opposito direte, che no; noi subito inferiremo che siete egualmente in contraddizione; giacchè per una parte condannate d'iniquità una Dichiarazione, quando per l'altra sostenete, che non contiene cosa appartenente alla morale. Disbrigatevi, se potete, da questa contraddizione, che ferisce tutto l'argomento.

Ciò non ostante vogliamo considerare anche gli atti delle particolari ingiustizie indicatici. Voi dite che la Dichiarazione pontifi-

cia conculca il diritto di nazionalità, in quanto che, posta la necessità del Dominio temporale per la S. Sede, si leva un ostacolo insuperabile contro i giustissimi voti della nazione italiana, che sono, di riunire in un sol corpo di regno tutte le parti della penisola. Ma perchè in solennissimo assembramento dei Deputati concedeste al sire di Francia la dedizione di Nizza, terra italiana? Se voi con quell'atto non offendeste la nazionalità, come ora sostenete, che le rechi offesa il Papa serbando per sè una porzioncella d'Italia, come necessaria al libero esercizio dell'apostolico ministero? Voi accusate d'ingiustizia la Dichiarazione pontificia, perchè, attesa l'affermata necessità del Dominio temporale per la S. Sede, s'impedisce a'Romani d'insorgere e dimostrare col plebiscito, secondo il sacro diritto de'popoli, da quale Sovrano vogliano esser corretti. E perchè dall'altro canto fucilate i napoletani, che insorgono? Perchè nei plebisciti delle Romagne e delle Marche usate i battaglioni a vostro conto? Perchè chiedete il plebiscito in Roma, quando già per decreto l'avete unita qual capitale al nuovo regno? Voi lamentate, che sia calpesto nella Dichiarazione pontificia il fatto compiuto dalla rivolta. Ma il Dominio temporale della S. Sede non è un fatto compiuto da mille anni e guarentito dai documenti del possesso più legittimo? E perchè adunque vi querelate, che non si riconosca a conto vostro quel diritto, che avete conculcato a danno altrui? Non cerchiamo più oltre; è dimostrato abbastanza, che la vostra obbiezione è meritamente definita un composto di contraddizioni.

Queste per altro non debbono tornare a scapito dei vantati diritti. Esaminiamone quindi il loro fondamento. Paragonandoli alla norma estrinseca troviamo la storia, che li contraddice perpetuamente; i giuristi che li condannano; i politici che non gli hanno mai fatto valere nei loro trattati. È egli possibile, che nello spazio di tanti secoli, che dagli studii di tanti ingegni, che dalla destrezza di tanti trattatori della cosa pubblica non siansi mai scoperti, provati, sostenuti i pretesi diritti della nazionalità, dell'insorgere e del fatto compiuto, che voi portate come chiari ed evidenti contro la Dichiarazione pontificia? Sarebbe questo un fatto somigliante

a mostruoso portento. Nè crediate che vi dica meglio la norma intrinseca. I diritti sociali ci vengono dettati dalla natura razionale, su cui si fondano. Consultiamo questa nobile maestra. Che cosa c' insegna riguardo al punto controverso? Due cose come fondamentali. La prima che gli uomini sono socievoli, l'altra che messisi in società bisognano di un potere supremo, il quale valga a coordinare le intelligenze e le volontà de' socii al conseguimento del fine comune. Ma siccome nulla definisce intorno alla forma del potere indicato ; così nulla dichiara intorno alle circostanze di somiglianza o diversità di linguaggio, di questo o di quel tratto di paese, di questo o di quel numero di socii, nelle quali gl' individui possono raggrupparsi in comunità. Dal che s'inferisce dirittamente che siano da riputarsi legittime tutte le società, che sonosi ne' debiti modi formate, non badando punto, vuoi alla varietà delle forme, a cui si reggono, vuoi alla diversità delle circostanze, in cui sono nate. Col lume di questa verità ognuno può scorgere facilmente che la teorica portata dai nostri avversarii per accusare il Papa, qual violatore dei diritti più sacri dei popoli, è l'argomento più valido per condannare i medesimi avversarii, quai conculcatori dei più santi diritti della natura. Imperocchè sostenendo essi il diritto della nazionalità ristretta alla somiglianza del linguaggio, determinata dalla postura del paese o da checchè altro, offendono il diritto dell' ampla libertà di unirsi in politica comunanza, senza alcun ristringimento di lingua, di paese e di numero la quale fu concessa alla umana specie dalla natura: predicando gli stessi il diritto d'insorgere, conculcano il diritto al rispetto ed alla sommessione de' sudditi, che dalla natura medesima ebbe ricevuto la suprema autorità, come essenzialmente necessario alla convivenza sociale: affermando in fine il diritto del fatto compiuto, calpestano tutti i diritti, coi quali la natura protegge non meno la società, che gl' individui dal sopruso e dall' assassinio.

Contro di queste ragioni cotanto stringenti i nostri avversarii hanno un refugio, vale a dire, che i diritti da loro posti in campo sono diritti nuovi, e perciò invano citarsi contro di essi il passato, invano citarsi il giure naturale, o qualunque altra legge ricono-

sciuta fin qui come inconcussa. Se questa ragione non fosse portata da uomini, che sono in istima di gravi e di sapienti, chi non l'accoglierebbe colle risa, alla maniera di quelle sciocche risposte, che si ascoltano dalla bocca di un giullare in iscena? Diritti nuovi! Come se il diritto fosse cosa artificiale e soggetta al lavorio di qualunque cervello! Quale stravaganza più assurda poteasi immaginare? Ma tant'è, una somigliante scapestreria è detta, è stampata, è ripetuta colla gravità del filosofo. Scapestreria per altro terribilissima, siccome quella, che facendo del diritto una cosa mutabile a guisa di una moda, scardina la società, e, scardinata, la getta nel tempestoso mare di tutte le passioni. Tale si è il rifugio ritrovato dagli avversarii a sostegno delle ragioni contrarie al Papa!

Dio volesse che si esaminasse da tutti e come si conviene la grande accusa d'iniquità lanciata contro la Dichiarazione pontificia! Noi siamo pienamente convinti, che qualunque animo, il quale serba alcun resticciuolo di ragione e di onestà, non tarderebbe punto a sdegnarsi non già contro del Papa, ma contro gli avversarii di S. Santità, i quali, invece di ragioni, vendono misere contraddizioni e ruinosi sofismi.

Vediamo ora, se la seconda parte dell'accusa abbia nella sua conclusione miglior fortuna della prima. Il Papa, si dice dagli avversarii, abusa del suo potere, in quanto che egli mette la falce nella messe altrui, come fosse di sua spettanza. Ed eccovi la pruova. Il Sommo Pontefice ha i diritti della podestà spirituale, e la materia, sopra cui la esercita, è *meramente* temporale: il Papa dee mirare ad un fine soprannaturale, e si vale di un mezzo, che è di ordine naturale. Ma non si riferisce, nè ha proporzione alcuna, sia la materia *meramente* temporale alla podestà spirituale, sia il mezzo di ordine naturale al fine soprannaturale. Adunque il Papa con patente abuso del suo potere uscendo dalla propria messe gittasi nell'altrui. Ella è una meraviglia il vedere quanto bene i nostri avversarii maneggino questo argomento, quanta festa ne menino e come lo tengano in conto di colpo mortale, dato alla Dichiarazione pontificia. Eppure, chi lo crederebbe? essi fanno tanta pompa di un tiro proveniente da mala fede. A persuadertene, o

lettor cortese, piglia il volume del Suarez intitolato *De Legibus*, cerca il capo XI del libro quarto. Se i nostri avversarii trattassero la quistione in buona fede, non sarebbonsi giovati dell'esimio Dottore in ciò che fa, in apparenza, alla loro causa, ma eziandio in quello che torna veramente contro. Ma inutilmente si cerca la buona fede in chi vuole ad ogni costo mostrare di aver ragione. Or bene, diremo noi quello, che gli avversarii hanno taciuto.

L'esimio Dottore nel capo citato porta dapprima i diversi punti ne'quali si differenziano le due podestà, ecclesiastica e laicale. Fra questi annovera le qualità diverse, sia della materia intorno a cui si esercitano, e sia de'mezzi, che adoperano le anzidette podestà. La ragione che ne reca si è, che la materia ed i mezzi debbono essere proporzionati alla natura della podestà che se ne serve, e perciò la podestà laicale e la ecclesiastica, differenziandosi nella natura e nel fine, fa d'uopo che si differenzino ancora nella qualità della materia e dei mezzi. Ma poscia soggiunge: *Ut haec differentia exacte intelligatur, oportet exponere, quid nomine materiae temporalis vel spiritualis intelligendum sit.* Che s'intende adunque col nome di materia spirituale? Sotto il nome di materia spirituale sono compresi gli atti con cui si esercitano le virtù soprannaturalmente, si formano i sacramenti e si onora Iddio. Donde è avvenuto che si chiamino con egual nome tutte le cose, che a servigio di tali atti sono destinate per ordinamento canonico, come, a cagion di esempio, i templi, i vasi sacri, e per conseguenza anche i beneficii e i beni de'cherici [1]. Data la spiegazione circa il nome di materia spirituale, trae una conseguenza, colla quale ci fa sapere, poter essere abilitate a portare il nome sopraddetto tutte le cose inferiori, che hanno attitudine ai servigi di azioni soprannaturali, e doversi chiamare col nome di materia pura-

1 « Ex quo ulterius ortum est, ut res omnes, circa quas et proxime versantur hae actiones, sub ea ratione ad materiam canonicam pertineant, huiusmodi sunt personae, loca, templa et vasa, et consequenter etiam beneficia et bona ecclesiasticorum, quae inter res sacras computantur. »

mente temporale tutte quelle, che ne sono prive 1. Più sotto ne tira un'altra vieppiù importante ed è, avere il Sommo Pontefice la facoltà non solamente di dichiarare che la tal cosa è materia spirituale di sua natura e per diritto divino, ma eziandio di sottoporre e riserbare per motivo spirituale alla sua giurisdizione quella, che di sua natura potrebbe altramente essere materia della legge civile. Ce ne dà la ragione in questo argomento. La podestà del Papa essendo di ordine superiore può, riguardo al suo fine, disporre a tutto diritto della materia appartenente ad ordine inferiore, secondochè gli torna espediente: dunque a più forte ragione può senza offesa di alcun diritto fare oggetto della propria giurisdizione la materia comune alla podestà sì ecclesiastica come laicale, qualunque volta lo reputa opportuno 2.

Non occorre cercare più oltre, la difficoltà degli avversarii si risolve in fumo per due capi. Per il primo in questo modo: il civile Principato della santa Sede è volto ad usi sacri e spirituali; dunque, secondo il senso teologico sopra esposto, non è materia puramente temporale, come pretendono gli avversarii. Che sia volto ad usi sacri non solo ce ne fa testimonianza il fatto, ma eziandio la voce autorevolissima del Vicario di Gesù Cristo nella

1 « Denique consequenter hinc fit ut res omnes inferiores, quatenus possunt esse materia supernaturalium actuum . . . sub hac materia canonica comprehendantur. Atque ita ex declaratione materiae canonicae explicatum est, quae sit materia temporalis, seu legis civilis. Illa enim materia apta ad legem humanam quae hunc gradum spiritualem non attingit, temporalis est. »

2 « Ultimo ex dictis intelligitur, posse aliquando Pontificem determinare materiam aliquam, seu quasi reservare illam, ut tantum canonica sit, non solum declarando (ut sine dubio facere potest, quando materia ipsa ex se, et ex iure divino spiritualis est) sed etiam constituendo et eximendo sibique reservando aliquam materiam propter spiritualem rationem, etiamsi alias secundum se posset esse materia legum civilium; ratio est, quia illa potestas est superior, et ita in ordine ad suum finem potest disponere etiam de inferiori materia, prout expediens fuerit; ergo multo magis potest sibi appropriare materiam communem, si ad decentiam rerum sacrarum iudicaverit opportunum. »

Allocuzione del dì venti di Giugno 1859 : « Niuno ignora a che principalmente mirino sempre cotesti odiatori del civil Principato della Sede apostolica, e ciò che essi vogliono e ciò che desiderano. Per fermo tutti sanno, come per singolare consiglio della divina Provvidenza è avvenuto che, in tanta moltitudine e varietà di Principi secolari, anche la Romana Chiesa avesse un Dominio temporale a niun'altra podestà soggetto; acciocchè il Romano Pontefice, Sommo Pastore di tutta la Chiesa, senza essere sottoposto a nessun Principe, potesse con pienissima libertà esercitare in tutto l'orbe il supremo potere e la suprema autorità, a lui data da Dio, di pascere e reggere l'intero gregge del Signore; e insieme più facilmente propagare di giorno in giorno la divina Religione, e sopperire ai varii bisogni de' fedeli e prestare aiuto ai chiedenti e procurare tutti gli altri beni, i quali, secondo i tempi e le circostanze, fossero da lui conosciuti conferire a maggiore utilità di tutta la republica cristiana [1] ». Quanto all'altro capo il Papa ha formalmente dichiarato nella Enciclica del 18 Giugno 1859, che il civile Principato è necessario alla S. Sede, *ut in bonum religionis sacram potestatem sine ullo impedimento exercere possit.* Oltrediciò ha solennemente affermato più volte che gl'invasori di esso commettono un grave sacrilegio a guisa di chi viola una cosa sacra attesa la sua destinazione tutta spirituale, ed ha fulminati colle pene canoniche, rispondenti a tanto delitto, quelli che l'aveano perpe-

1 « Nemo vero ignorat, quo isti civilis apostolicae Sedis Principatus osores semper potissimum spectent et quid ipsi velint, quid cupiant, quid exoptent. Omnes quidem norunt singulari Divinae Providentiae consilio factum esse, ut in tanta temporalium Principum multitudine et varietate Romana quoque Ecclesia temporalem dominationem nemini prorsus obnoxiam haberet: quo Romanus Pontifex, summus totius Ecclesiae Pastor, nulli umquam Principi subiectus, supremam universi Dominici gregis pascendi regendique potestatem auctoritatemque ab Ipso Christo Domino acceptam per universum, qua late patet, orbem plenissima libertate exercere, ac simul facilius Divinam Religionem magis in dies et variis fidelium indigentiis occurrere et opportune flagitantibus auxilia ferre et alia bona peragere posset, quae pro re ac tempore ad maiorem totius christianae reipublicae utilitatem pertinere ipse cognosceret. »

trato. Ma, giusta quello che si è discorso col Suarez, il Papa può dichiarare materia spirituale, e riserbare alla sua giurisdizione le cose appartenenti ad ordine inferiore, quando lo crede opportuno. Adunque il civile Principato non deve dirsi materia *puramente* temporale, ma spirituale; essendosi dichiarato dal Pontefice che egli è destinato ad usi sacri, e che s'incorrono dagli invasori le più gravi pene ecclesiastiche. E perciò i nostri avversarii dicendolo materia *puramente* temporale sono convinti o di mentire alla teologia, o di levarsi orgogliosamente contro del Papa, affine di spogliarlo del diritto, che egli ha di stabilire e determinare le cose che fanno agli usi sacri, rendendole con questo materia spirituale.

Essi per altro non si quietano, anzi tornano più furibondi all'assalto rafforzando il proprio argomento colla autorità della sacra Scrittura. Leggete, dicono, il santo Evangelo, e voi troverete, che Cristo inviò i suoi Apostoli come agnelli in mezzo a' lupi senza umano riparo, e che loro diede bensì molti mezzi, ma tutti soprannaturali, come la podestà di far miracoli, di cacciar demonii dai corpi ed altrettali. Adunque il Papa, portando le sue Dichiarazioni sopra un mezzo naturale ed umano, ricorre ad un mezzo ripugnante al Vangelo, e perciò trapassa con patente abuso i limiti della podestà ricevuta. Molte sarebbero le osservazioni, colle quali potrebbonsi sbugiardare i nostri avversarii su questo punto; ma contentandoci di far notare, che in quella parte della testimonianza evangelica da loro taciuta, *estote ergo prudentes sicut serpentes,* vien data agli Apostoli ampla balìa di usare tutti quei mezzi secondo giustizia, che valgono a scamparli dall'impeto dei lupi, veniamo ad un argomento che tronca la quistione. Voi dite che il Papa ricorre ad un mezzo ripugnante al S. Vangelo in quanto si appiglia a mezzi umani. Ma tutta la Chiesa insegnante sente come il Papa nella presente quistione: adunque tutta la Chiesa, secondo voi, ha sancito una Dichiarazione ripugnante al Vangelo. È inutile che diciamo esser questa una massiccia eresia, giacchè ogni scolaretto di teologia sa che la Chiesa, mercè l'assistenza dello Spirito Santo, non può approvare cosa alcuna, la quale ri-

pugni al Vangelo od alla ragione [1]. Inoltre dalla citata autorità della sacra Scrittura e da un concetto falsato di S. Bernardo inferite non confarsi allo spirito del Vangelo, che il Papa abbia due Principati, l'ecclesiastico ed il temporale. Or bene sentite la sentenza, che vi tocca, scritta, sono circa tre secoli, dal Bellarmino: *Altera non tam sententia quam haeresis. . . . docet non licuisse Pontifici aliisque Episcopis accipere temporale dominium, quod nunc habent in quasdam urbes et provincias, sive eiusmodi dominium donatum eis fuerit, sive illud usurpaverint. Prohibet enim ius divinum, uni homini gladium spiritualem et temporalem simul committi. Ita docent haeretici omnes huius temporis, ac praecipue Calvinus, Petrus Martyr, Brentius ac Magdeburgenses* [2]. Adunque la vostra conseguenza è conseguenza eretica; la vostra dottrina è la dottrina di uomini eretici; il vostro sentimento è quello di un Calvino, di un Pietro Martire, di un Brenzio, dei Magdeburgesi, tutti fior di eresia. E poi vi querelate, se altri vi chiama con tal nome! Voi continuate a confermare quello, che accadde fin dai primi secoli della Chiesa, che, chi si pone alla impresa di lottare col Papa, dà nello scisma, o nella eresia, ovvero nell'uno e nell'altra! Onde, concludendo, o argomentate dal diritto, e date in contraddizioni ed errori patenti; o apportate ragioni della teologia, e siete convinti di falsità; o vi richiamate al Vangelo e rompete contro la eresia.

1 « Ecclesia non potest definire quippiam esse vitium quod honestum est, aut contra honestum esse, quod est turpe: ergo nec sua edita lege probare quidquam, quod Evangelio, rationive inimicum sit. » CANUS, *De loc. theol.* L. V, c. 5, quaest. 5.

2 *De Romano Pontif.* Lib. V, c. 1.

CAPITOLO XI.

Dall'ordine pratico venendo allo speculativo si cerca quale nota convenga alla Dichiarazione pontificia e si conclude convenirle quella di sentenza indubitatamente certa.

Gli avversarii del Dominio temporale della S. Sede hanno detto: è lecito il discutere e combattere a talento la Dichiarazione pontificia, obbedirle o no, secondo la propria opinione, stantechè in niuna guisa le si competa la nota della infallibilità propria delle cose di fede. Al che noi abbiamo risposto: non è lecito fare ciò che voi asserite. Perocchè, posto ancora che essa non abbia tal nota, nondimeno tutti i fedeli sono obbligati a sottomettervisi *praticamente*, essendo per lo meno un ordinamento della suprema autorità reggitrice della Chièsa. Ora passiamo oltre e diciamo: è egli vero che alla mentovata Dichiarazione non si convenga tale nota di certezza, onde risulti al fedele l'obbligo di soggettarvisi anche *speculativamente?* Ecco l'altra quistione, che nel capitolo secondo abbiamo promesso di trattare e che ci facciamo ora a discutere, cercando prima della nota e poscia dell' obbligo.

La somma importanza e l' universale interesse di tal quistione richieggono che ci appigliamo ad una maniera di argomentare, la quale sia tutto insieme valida ed alla portata degli ingegni, che alle quistioni teologiche non sono accostumati gran fatto. Quel famoso giansenista, che fu il Tamburini, ce la offre assai opportunamente nella seguente considerazione: « Fu costume, egli scrive, de' maliziosi litiganti l'abborrire le vie compendiarie e decisive per quindi protrarre le liti all' infinito, e così renderle indefinibili. L'errore ama di ravvolgersi per i tortuosi giri d' interminabili disputazioni: egli è timido per sè stesso, onde fugge una vegliante autorità, che gli tronchi ogni strada e lo abbatta. L'autorità della Chiesa è stata sempre pesante ai nemici della fede. Quindi anche i Novatori degli ultimi tempi, seguendo l'usato stile dei loro predecessori, hanno fatto tutti gli sforzi per atterrare il tribunale della Chiesa e per ridurre tutta la causa al sem-

plice esame della Scrittura [1]. » Convenendo col citato autore sopra la bontà del mezzo proposto, mettiamoci difilati *nella via compendiaria e decisiva*, che ci presenta l'autorità del *tribunale della Chiesa*. Via, la quale dee riuscire gradita anche ai nostri avversarii, siccome quelli che nelle loro scritture si mostrano discepoli cotanto ossequenti del Tamburini, come a suo luogo vedremo, e perciò insieme con noi lascieranno, che *si ravvolgano per i tortuosi giri d' interminabili disputazioni* coloro che caldeggiano l'errore, e studiansi per tal malizia di seminarlo nella mente de' fedeli.

Tutta adunque la disputa, mercè la via che ci siamo proposti di seguitare, si riduce alla seguente quistione di fatto: se sia certo, che tutta la Chiesa docente convenga: 1.° nella dottrina, che, atteso il presente ordine di cose, il Dominio temporale sia necessario alla S. Sede: 2.° nel dare a questa dottrina la nota di certezza indubitata. Risolviamo l'uno e l'altro punto e secondo la soluzione trarremo la conseguenza.

Che il Papa insegni la necessità del Dominio temporale per la S. Sede nelle presenti circostanze e la insegni come cosa certa, non v' ha dubbio alcuno. Altrimenti a quale scopo avrebbe egli detto all'orbe cattolico: « Apertamente dichiariamo essere a questa Santa Sede necessario il civile Principato, perchè senza alcun impedimento possa esercitare a bene della Religione la sacra sua potestà [2]? » Con qual pro avrebbe, nello scrivere la solenne sentenza contro gl' invasori del civile Principato della Chiesa, posto qual fondamento precipuo della medesima la necessità, che stringe la S. Sede, ad avere nelle presenti circostanze il Dominio temporale [3]? Senza che e le grazie, che egli rese solenni all' Episco-

1 *Analisi del libro delle Prescrizioni di Tertulliano;* §. LXXXV.

2 « Necessarium esse palam edicimus Sanctae huic Sedi civilem Principatum, ut in bonum Religionis sacram potestatem sine ullo impedimento exercere possit. » *Epistola Encycl.* XVIII *Iun.* MDCCCLIX.

3 « Singulari prorsus divinae providentiae consilio factum est, ut... Romanus Pontifex, quem Christus totius Ecclesiae suae caput centrumque constituit, civilem assequeretur principatum. Quo sane a Deo ipso sa-

pato, per lo studio che questo avea usato nel professare ed insegnare, *profiteri et docere*, quanto egli avea dichiarato sopra la detta necessità, e le calde esortazioni, che fece al medesimo, di continuare a sostenere intrepidamente lo stesso insegnamento, e l'ordine imposto d'infiammarne gli animi de' fedeli, e la protesta che debbasi mirare il civile Principato della S. Sede, quale effetto di un consiglio al tutto singolare della divina Provvidenza, sono testimonianze sì chiare e di tanto peso, che sarebbe insania il cercare oltre per accertarsi vie più, se il Papa abbia insegnato ed insegni la sopraddetta necessità del Dominio temporale [1].

Nè è meno certo quello che insegna l'Episcopato intorno al medesimo punto. In pruova abbiamo fino dai primi inizii della questione lettere in gran numero piene di profondo ossequio inviate al Sommo Pontefice: abbiamo pastorali, e scritture dottissime, diffuse nella moltitudine de' fedeli, nelle quali tutto l'Episcocato « recasi a gloria di professare ed insegnare, che il civile Principato della S. Sede per singolare consiglio di quella divina Provvidenza, che regge e governa ogni cosa, fu dato al Romano Pontefice, acciocchè questi, col non essere mai soggetto a nessun potere civile, possa esercitare sopra l'universo mondo, con libertà pienissima e senza niun impedimento, il supremo ufficio dell'apostolico ministero, che a Lui dallo stesso Signor nostro Gesù Cristo fu divinamente affidato [2]. » Così la famosa Enciclica del diciannove Gennaio 1860. Nè altrimenti favellano i monumenti po-

pientissime consultum est, ut in tanta Principum multitudine ac varietate Summus Pontifex illa frueretur politica libertate, quae tantopere necessaria est ad spiritualem suam potestatem, auctoritatem et iurisdictionem toto orbe absque ullo impedimento exercendam.» *Litterae Apostolicae die* XXVI *Mart. anno* MDCCCLX.

1 *Epist. Encycl. SS. DD. NN.* Pii Papae IX, *die* XIX *Ian. ann.* MDCCCLX.

2 « Ipsum Principatum constanter tuentes profiteri et docere gloriati estis, eumdem singulari divinae illius omnia regentis ac moderantis providentiae consilio datum fuisse romano Pontifici, ut ipse nulli civili potestati umquam subiectus supremum Apostolici ministerii munus ab ipso Christo Domino divinitus commissum, plenissima libertate ac sine ullo impedimento in universum orbem exerceat. » *Epist. cit.*

steriori. Ce ne rende sicuri il celebratissimo Indirizzo, presentato l'anno scorso al Papa e soscritto da oltre dugento Vescovi. Perocchè risulta da questo 1.° che i Vescovi sopraddetti giudicano il Dominio temporale necessario nelle presenti circostanze: « Noi riconosciamo, essi dicono, il civile Principato della S. Sede come un'appartenenza necessaria... nè dubitiamo di dichiarare, che questo istesso civil Principato, nella presente condizione delle cose umane, è del tutto richiesto pel diritto e libero reggimento della Chiesa e delle anime [1]. » — 2.° che i medesimi tengono essere avvenuto per singolarissimo consiglio della divina Provvidenza che il Romano Pontefice abbia conseguito il Dominio temporale [2]. — 3.° che sono presti di sostenere ad ogni costo la dottrina sì nobilmente professata nell'Indirizzo [3]. Divulgatosi quest'atto solenne per l'orbe cattolico, non v'ebbe per poco alcun angolo, dove si erge una cattedra episcopale, dal quale non venissero lettere al Sommo Pontefice, testificanti l'adesione al nominato Indirizzo fatta da que' Vescovi, i quali non trovaronsi fra il numero dei dugento, che lo presentarono. Niuno può leggere queste lettere senza rimanere colpito profondamente nell'animo allo spettacolo della maravigliosa unità di sentire che spicca in esse, e senza restare grandemente commosso a quelle tenere espressioni di affetto e di umilissima riverenza, colle quali favellano i maestri del mondo al Capo supremo della Chiesa. O quale schifoso contrasto non presenterebbero le scritture dei presbiteri liberali a chi ne facesse un semplice confronto!

1 « Sanctae Sedis Principatum ceu quiddam necessarium ac, providente Deo, manifeste institutum agnoscimus; nec declarare dubitamus, in praesenti rerum humanarum statu, ipsum hunc Principatum civilem pro bono ac libero Ecclesiae animarumve regimine omnino requiri. »

2 « Ab omnibus nobis esse pro certissimo tenendum non fortuito hoc regimen temporale sanctae Sedi accessisse, sed ex speciali divina dispositione illi esse tributum, longave annorum serie unanimi omnium regnorum et imperiorum consensu, ac paene miraculo corroboratum et conservatum. »

3 « Quibus praeclaris verbis nos acclamantes ac plaudentes respondemus nos Tecum et ad carcerem et ad mortem ire paratos esse. »

Nè le proteste riferite furono soltanto parole. V'ha de' fatti sì nobili in confermazione, che, salvo uno sfrontato calunniatore, niuno può revocare in dubbio l'interno convincimento de' Prelati. Si corrano coll'occhio i Vescovi d'Italia. E perchè tanti di essi furono sostenuti prigioni, perchè furono citati ai tribunali, perchè furono condannati al carcere, cacciati dalle loro sedi, costretti ad esulare? Per qual motivo ebbero a patire tante inquisizioni nelle lor case, tante vessazioni dal fisco, tante tribolazioni dai prefetti, tante soperchierie per le lettere circolari dei Ministri? Una sola risposta si può dare a tante domande ed è: per la difesa della dottrina, che aveano col labbro e colla penna professata intorno il Dominio temporale della S. Sede. Sarebbe bastato qualche facile condiscendenza per toglierli a tanti martirii. Ma niuna onta, niun sopruso, niun pessimo trattamento valse a strappargliela. Che se il dispetto de' governanti rompesse nell'aperta ingiustizia di manomettere le loro rendite, di spogliarli di ogni altro bene e di gittarli in sul lastrico, conforme il consiglio dato non ha guari da un prete fedifrago e disumano, essi hanno già professato di essere apparecchiati ad incontrare di buon animo qualunque sventura, anzichè venir meno alla dottrina, che insegnano col Capo supremo della Chiesa [1].

Dal che risulta chiaro come la luce di pien meriggio, che l'Episcopato, avente a capo il Romano Pontefice, si accorda nel professare una sola e medesima dottrina circa il Dominio temporale della S. Sede. Ma niuno ignora, che la Chiesa docente si compone appunto del Papa e de' Vescovi. Adunque rimane amplamente chiarito il primo punto del fatto: la Chiesa docente conviene nell'insegnare la dottrina, che è necessario alla S. Sede il civile Principato nel presente ordinamento del mondo.

Venendo ora al secondo, quale dovremo dire che sia il valore intrinseco o la nota di questa dottrina portante il suggello della autorità della Chiesa docente? Non altro, se non se quello, che ci viene indicato dalla medesima autorità. A tale uopo si legga

1 Indir. cit.

di nuovo l'Indirizzo citato, e si troverà che il valore dato alla Dichiarazione pontificia è quello di *una dottrina indubitatamente certa.* Tal valore ci viene indicato dalle parole, in cui si afferma doversi tenere per cosa certissima, *ab omnibus nobis pro certissimo tenendum*, che la S. Sede non per fortuito accidente abbia avuto la signoria temporale, ma per ispeciale disposizione di Dio. Lo stesso ci viene manifestato da quelle altre, in cui si protesta che conviene accogliere per dovere quanto il Papa ha detto ed operato a difesa del suo Principato, e prestargli un pieno assentimento, *iisque plenum assensum renovare.* A chi poi domanda il motivo, onde i Vescovi sonosi indotti a tenere come certissima la dottrina della Dichiarazione pontificia, si risponde dai medesimi, perchè il Sommo Pontefice nel dettarla usò di quell' alto magistero, che non può fallare, mercè la solenne promessa di Cristo, *non tam disserentem , quam docentem saepe saepius audivimus*: perchè la sua voce, a guisa di tromba sacerdotale squillando, ha dichiarato a tutto il mondo quello che è a pensare intorno al Dominio temporale della S. Sede: *Vox enim tua quasi tuba sacerdotalis toti orbi clangens proclamavit.*

In termini ancor più chiari favellano i Vescovi del Regno di Napoli in un loro particolare Indirizzo, dove si legge: « Noi seguiremo ad insegnare coi Padri del Concilio IV Ecumenico, che è Pietro, il quale parla per bocca del Papa *(Petrus per Leonem locutus est):* epperò se il Papa afferma il dogma, è Pietro che annunzia la divinità del risorto Gesù; se afferma la morale, è Pietro che comanda di astenersi dalla fornicazione e dal peccato; e se riprova e condanna, è Pietro che punisce di morte subitanea i bugiardi coniugi Anania e Zaffira. Quindi se tutti e Pastori e greggie, abbiamo seguito voi, Beatissimo Padre, allorchè affermaste il dogma della Immacolata Concezione, tutti egualmente vi seguiamo ora, che dichiarate la civiltà moderna un sistema inventato all' uopo dal razionalismo per indebolire e forse per abbattere la Chiesa di Gesù Cristo (*Alloc.* 18 *Mar.* 1861); e tutti ripetiamo con Voi, o Padre Santo, essere il Dominio temporale nel presente provvidenziale ordine politico di cose alla indipen-

denza della Chiesa necessario: e gli spogliatori dei beni e dei diritti della Chiesa insieme con Voi e colla Chiesa di tutti i tempi condanniamo [1]. » Da queste sentenze cotanto solenni dei Vescovi, chi non iscorge affermarsi apertamente, che il Sommo Pontefice nella sua Dichiarazione sia stato retto da quella peculiare assistenza, promessa da Cristo al magistero di Pietro, sicchè non erri, e per tal motivo prestarsi da loro ferma credenza alla medesima? Posto ciò si offre tutta da sè la conseguenza; dunque il valore, che la mentovata Dichiarazione debbe avere nell' ordine speculativo, si è quello di *una dottrina indubitatamente certa.*

Il che si conferma viemeglio dal giudizio, che il Papa ed i Vescovi hanno fatto degli uomini, degli scritti e degli atti contrarii alla Dichiarazione. Conciossiachè se parlasi degli uomini, che furono chiamati dal Papa col titolo *di miserabili* quei sacerdoti, i quali scrissero il proprio nome appiè dell' Indirizzo, con cui gli si porgea *la ipocrita insinuazione* di rinunziare al Dominio temporale: furono detti *ciechi*, « che guidati da altri ciechi andranno a precipitare in quell' abisso, donde è presso che impossibile di mai più risalire [2]. » Quanto a quelli poi, che gittarono lo scandalo del nominato Indirizzo, furono sentenziati quali rei di *disegni anticristiani ed antisociali* [3]. Degli atti e degli scritti basti dire che si trovano solennemente dannati come *empia cospirazione* ed altrettante *fallacie,* adoperate contro la vera dottrina professata da tutto l' Episcopato con maravigliosa unità di sentire. Non fa d' uopo di grande studio per vedere quanto sia diritta la conclusione: dunque andranno per la strada della salute, saranno veggenti, seguiteranno indubitatamente il vero tutti coloro, che vanno per la via opposta, cioè per quella accennata dalla Dichiarazione. Ma i Vescovi nel loro Indirizzo hanno condannato quanto era stato proscritto dal Papa, hanno rinnovato l'assenso, che aveano già dato alla pontificia Dichiarazione, come a dottrina certissi-

1 Protesta de' Vescovi Napoletani nel dì solenne dell'Epifania 1862.
2 Alloc. in S. Maria sopra Minerva, 25 Mar. 1862.
3 Alloc. 9 Giugno 1862.

ma. Adunque eccovi ribadito che il valore o la nota apposta dalla Chiesa docente alla Dichiarazione è quella di una verità indubitata.

Riannodiamo ora la data soluzione della quistione di fatto col principio consigliatoci dal Tamburini, e tiriamone la conseguenza. Secondo il professore giansenista, la via più facile e più sicura per venire a capo e decidere di una controversia sorta in mezzo i fedeli, si è l' autorità della Chiesa. Ma questa da noi interrogata nel Papa e nei Vescovi, che la rappresentano, ci risponde che la Dichiarazione pontificia contiene *una dottrina indubitatamente certa*. Adunque la controversia è decisa. Alla Dichiarazione si conviene la nota propria del vero indubitato, venendo dalla Chiesa docente presentata a tutti i fedeli con questa impronta.

Affinchè poi niuna tenebra ingombri la nostra discussione, riputiamo necessario di por qui alcuna osservazione. La Chiesa docente può convenire nell' assentimento di una cosa in due maniere: nella prima credendola e proponendola come certa di fede e da Dio rivelata; nell'altra, credendola ed insegnandola come cosa di grado inferiore a tanta certezza. Le dottrine appartenenti alla prima maniera richieggono dai fedeli l'assenso della fede in guisa che, chi lo negasse pertinacemente, sarebbe eretico; laddove quelle della seconda si contentano dell'atto di pia credenza, conforme a quel grado di certitudine, col quale vengono proposte dalla Chiesa docente. Sentiamo come favelli sopra queste il Pontefice Benedetto XIV: «Fa d'uopo osservare, che la pia credenza conta più gradi. Imperocchè alcune cose spettano alla Religione in modo, che senza veruno sconcio si presta o non si presta loro credenza; così, a cagion di esempio, potrai dire che S. Prospero fu o non fu Vescovo, secondochè ti sembra: altre risguardano la Religione sì che non si possono negare senza colpevole arroganza; come esempligrazia, la Presentazione al tempio della Beatissima Vergine. A coteste cose la Chiesa non dà il grado di verità indubitata, benchè non sia lecito insegnare, almeno in pubblico, altrimenti da ciò, che essa tiene... V'ha ancora un altro grado in questa pia credenza ed è il sommo, al quale si riferiscono le cose, che la Chiesa decreta doversi tenere come certissime, e che il Pontefice dichiara, doversi avere

in egual conto: tali sono quelle che il Papa con definitivo giudizio determina e promulga per il buon reggimento di tutta la Chiesa 1. » Fin qui il citato Pontefice. Considerando ora il valore, che il Papa ed i Vescovi danno alla Dichiarazione, di cui si disputa, è facile vedere non essere il valore che si attribuisce alle dottrine appartenenti alla prima maniera di assentimento, ma sibbene l'altro, che si attribuisce a quelle della seconda, e questo in grado supremo, stantechè dai Vescovi si affermi e s'insegni la Dichiarazione pontificia come sentenza certissima, e per tale sia stata nelle Encicliche del Papa formalmente promulgata in tutto l'orbe cattolico. Questo è il senso nel quale si piglia da noi il valore qui propugnato.

CAPITOLO XII.

Si conferma alla Dichiarazione pontificia la nota di sentenza indubitatamente certa, *argomentando dalla Scrittura, dai sacri Interpreti e dalla autorità di sommi Teologi.*

Avvegnachè la conseguenza dedotta dalla teorica del Tamburini sia stringente, pure non apporta alla verità quel lume, che la fa ravvisare per dessa e quasi toccare con mano. Vogliamo pertanto che i nostri lettori giungano anche a questo. Per certificarsi se

1 « Animadvertere opus est, piam Fidem suos habere gradus. Quaedam enim sic congruunt Religioni, ut sine ullo eius incommodo Fides de iis abesse valeat et adesse; puta quod divus Prosper fuerit vel non fuerit Episcopus: alia vero sic ad Religionem pertinent, ut sine culpabili arrogantia reiici minime possint, ex. grat. quod Beatissima Virgo fuerit in templo praesentata. Atqui his quidem Ecclesia non tribuit gradum veritatis indubitatae, quamvis aliter, saltem publice, docere non liceat.. . Sed summus adhuc habetur gradus in hoc piae Fidei genere, ad quem utique referuntur ea quae Ecclesia certo certius tenenda decrevit, quaeque Pontifex omnino pariter tenenda declaravit; et talia sane sunt, quae definitivo iudicio a Summo Pontifice pro recto totius Ecclesiae regimine determinata sunt ac promulgata. » *De Serv. Dei Beatif. et Beat. Canoniz.* Lib. I, c. 53, n.° 13.

alla dottrina proposta dalla Chiesa docente come certa, convenga o no sicuramente cotesta nota, è mestieri cercare gli ordinamenti datile dal divino istitutore: conciossiachè la veracità della Chiesa non sia una conseguenza inferita da qualche principio razionale, ma un fatto che bisogna provare con infallibili testimonianze. A tale uopo ci si offre la Scrittura. Che ci rivela sopra questo punto? Una formola recisa, semplicissima ed universale colla quale ci afferma, che la Chiesa docente « è la colonna ed il sostegno incrollabile della verità, *columna et firmamentum veritatis* 1. » Ma la Chiesa docente, non ostante la prepotenza del secolo che freme, e gli argomenti de' politici che le contraddicono, insegna e sostiene che il Dominio temporale è necessario alla S. Sede nelle presenti circostanze. Adunque perchè si verifichi la sentenza dell' Apostolo è necessario, che dalla Chiesa si sostenga e s' insegni nella Dichiarazione in disputa una verità contro l' errore. Pognamo che non sia vero ciò che ella asserisce. In questo caso potrebbesi dirittamente mutare il concetto dell' Apostolo, chiamando la Chiesa colonna dell' errore, in quanto divulga in tutto l'orbe cattolico una Dichiarazione supposta erronea; sostegno incrollabile del medesimo, in quanto divulgatolo, lo sostiene a qualunque costo e giunge ad impiantarlo così profondamente negli animi, che ne resta commosso tutto il mondo. L'assurdità di questa supposizione non può essere più palpabile.

Si dirà per avventura da qualcheduno, che l' Apostolo favella del domma. Sì, ma nel senso più amplo, che comprende non solo i misteri della fede, ma tutto ciò che ha qualche rapporto colla morale e colla religione. Leggete intero il capo, da cui abbiamo tolto il testo citato, e voi vedrete, che in esso trattasi e delle virtù che sono proprie delle persone di Chiesa, e di quello, che si riferisce al buon reggimento de' fedeli 2. Ma egli è un fatto, che la Chiesa insegna e sostiene la Dichiarazione pontificia, come conte-

1 I. Timoth. c. III, v. 15.

2 « Haec tibi scribo sperans me ad te venire cito: si autem tardavero, ut scias quomodo oporteat te in domo Dei conservari, quae est Ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis. » *Ibid.*

nente una dottrina che spetta al buon reggimento della Chiesa. Adunque fa d'uopo dire, che valga in pro di tale Dichiarazione la sentenza dell' Apostolo, e perciò sia indubitamente vera, quale appunto ce la propone la Chiesa. Che se non piacesse ad alcuno questa nostra interpretazione, legga il commento che fa sopra il luogo citato S. Giovanni Crisostomo, e si avvedrà pigliarsi dal Santo la sentenza apostolica come ella suona, cioè, in senso universale [1]. Legga la interpretazione di S. Tommaso, e scorgerà affermarsi dal santo Dottore che Paolo fu mosso a descrivere minutamente l'ordine, cui Timoteo dovea guardare nel reggimento de'fedeli, affinchè la Chiesa si mostrasse ciò che ella è, colonna e sostegno della verità anche in cose leggeri, spettanti alla pratica [2]. Il perchè, argomenterà egli col Crisostomo? Dovrà dedurre che la Dichiarazione pontificia cade sotto la sentenza dell' Apostolo, come il particolare si riduce all' universale. Ragionerà col santo Dottore? Sarà costretto a concludere che ella è guarentita dalla medesima sentenza, come è guarentito l' ordinamento apostolico, al quale si riferisce. Adunque e per l'una e per l'altra via perverrà alle conclusioni, che noi abbiamo dedotte.

Il magnifico e portentoso privilegio della Chiesa, da cui abbiamo testè argomentato, risponde a due splendide promesse di Cristo, le quali giovano mirabilmente a confermare la verità da noi sostenuta. Coll' una egli affermò, che si manderebbe il Paracleto, affinchè si rimanesse cogli Apostoli e coi loro successori *in eterno*, spirito di verità: coll' altra si obbligò a restare egli medesimo con essi fino al termine del mondo [3]. Tutte e due queste promesse, come dimostra lungamente il Crisostomo, furono fatte a conforto sì degli Apostoli nell'arduo incarico di ammaestrare il mondo, come dei fedeli, che doveano sostenere gli ammae-

1 *In Epist. I Timoth.* hom. 11.

2 In caput III eiusd. Lect. 3.

3 « Ego rogabo Patrem, et alium Paracletum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum, Spiritum veritatis. » IOANN. c. XIV, v. 16. « Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem saeculi. » MATTH. c. ult. v. 20.

stramenti ricevuti a costo del loro sangue. Ma dove sarebbono ite cosiffatte promesse universali, se dal Papa e dai Vescovi s'insegnasse una falsità nella presente quistione? Non v' ha scampo, in tale supposto converrebbe scegliere l'una delle due: o che Cristo e lo Spirito Paracleto siansi allontanati dalla Chiesa, e l'abbiano abbandonata, o che siansi disposati con la menzogna. Ma chi udrà senza orrore cotali bestemmie? Dunque è forza inferire che il Papa ed i Vescovi inseguino nella Dichiarazione il vero, che è quanto dire, si convenga ad essa indubitatamente quella nota di certezza, colla quale ci viene proposta.

Al che fa ottimamente un bel luogo di S. Atanasio tolto dal commento de' Salmi: *Deus in medio eius* non commovebitur, *in medio Ecclesiae videlicet.* Adiuvabit eam diluculo. *Illud autem*, adiuvabit eam, *personam respicit Ecclesiae, quam hic repraesentant Apostoli, et qui per successionem eius sunt praefecti, quos impense roborat ut possint praedicationi operam navare* 1. Dio l'ha promesso, non si dipartirà in eterno dal mezzo della Chiesa. Egli sarà sempre in sull'aiutarla or illuminando, or confortando nella predicazione del vero gli Apostoli ed i loro successori, siccome rappresentanti la persona della Chiesa. Nè ci state a ripetere, che il Papa ed i Vescovi hanno sentenziato sopra cosa non appartenente al loro tribunale. Perocchè, come abbiamo di sopra veduto, non sarebbe questo un error grossolano e dannoso? non sarebbe un ingannare bruttamente i popoli? Dove è Dio, dove dimora lo spirito di verità, è cosa empia ed insana il sospettare la menzogna e temere l'inganno: *Primus hic error adversandus ab auribus, extirpandus a mentibus. Hoc novum in Ecclesia, prius inauditum* 2. Conviene abborrire un tale sospetto, conviene sterparlo dalle menti de' fedeli. Guai se vi piglia radice! Vacillerà, cadrà ogni cosa più veneranda nella Chiesa.

E vaglia il vero. Quale appoggio incrollabile, o quale guida diè Cristo come sicurissima ai seguaci delle sue dottrine? Cercate

1 In Psalm. 45.
2 S. August. *Ser.* 314.

quanto volete non ne troverete altra dall' Episcopato in fuori. Si rileva dal capo IV della Epistola di S. Paolo agli Efesii. Due sono i fini, secondo l' Apostolo, per i quali i Vescovi sono stati eletti dal Signore e posti al reggimento della sua Chiesa. Il primo, perchè si continuasse la edificazione, fino ad opera compita, del corpo mistico di Gesù Cristo: l' altro, perchè i fedeli fossero guarentiti per la loro voce dall' errore e dalla incertezza intorno la dottrina che avessero a seguitare, quando alcun orgoglioso osasse levar cattedra di pestilenza nella Chiesa. Cosicchè non si rassomigliassero ai parvoli, che mal reggentisi in piè tentennano e minacciano di cadere or quinci or quindi. *Et ipse* (Dominus) *dedit quosdam quidem Apostolos, quosdam autem Prophetas, alios vero Evangelistas, alios autem pastores et doctores, ad consummationem sanctorum, in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi.* Eccovi il primo dei due fini indicati. *Ut iam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris* [1]. Eccovi l'altro. Donde si traggono due conseguenze. Spenti gli Apostoli, i Profeti e gli Evangelisti propriamente detti, tutto l' incarico di condurre a perfezione, colla retta dottrina sì speculativa come pratica, il corpo mistico di Gesù Cristo è rimasto ai soli Pastori e Dottori, che sono i Vescovi, conforme spiega S. Girolamo [2]. Adunque, prima conseguenza, chi non si commette alle loro mani, soggettandosi alle dottrine che insegnano, non potrà far parte di quel nobilissimo corpo, che si va da essi compiendo per la vita eterna. Sarà qual fanciullo, incerto nelle sue credenze, diverrà giuoco delle fallacie dei tristi, andrà eternamente perduto. Adunque, seconda conseguenza, tutti coloro, che insegnano altramente dai Vescovi, sono gli astuti ciurmatori designati dall' Apostolo, sono quegli iniqui, che rigirano i semplici e che fanno lor pro della frode e dell' inganno. *Ipse dedit*, esclama qui tutto all' uopo il Crisostomo,

1 V. 11, 12, 14.

2 « Ut unus atque idem praeses Ecclesiae sit pastor et doctor; pastor ovium, magister hominum. » *In Epist. ad Ephes.* Lib. II, c. 4.

cave, ne contradixeris. Dio onnipotente ti ha dato a guida l'Episcopato, guardati del contraddirgli. Sarai come un osso dislogato, e perciò, quale impaccio tormentoso, reciso dal rimanente del corpo giacerai privo di quello spirito vitale, che scende da Cristo capo invisibile della Chiesa. *Quare unumquodque in suo loco manere, nec in alterum excedere non convenientem, quantum sit, cogita* 1. Ma il Papa ed i Vescovi, guide sicurissime dateci da Dio, accennano ai fedeli quale via debbasi tenere, quale dottrina debbasi avere in conto di vera nella quistione mossa contro il Dominio temporale della S. Sede. Adunque seguitiamoli francamente. *Christus nobis loquitur; Spiritus Sancti sunt verba quae promit. Statuit enim Deus in Ecclesia primum Apostolos, secundo Prophetas, tertio Doctores.* Così S. Girolamo sopra questo luogo dell'Apostolo 2. Chi non si acconcia a tale conclusione, incolpi sè stesso di quel male, che senza fallo lo incoglierà.

Alla sentenza de' sacri Interpreti è conformissima quella di sommi Teologi. Di fatto il Turrecremata asserisce che quando la Chiesa approva una dottrina come vera, questa deve essere necessariamente vera ed i fedeli sono obbligati a crederla tale fermamente. *Cum Ecclesia universalis, quae regitur Spiritu Sancto, doctores aliquos approbavit, eorum doctrinam tamquam veram recipiens,* necesse est *ut talium doctrina assertive posita et numquam alias retractata,* vera sit et ab omnibus fidelibus firma credulitate tenenda *in ea parte, in qua ab universali approbatur Ecclesia, alias universalis Ecclesia videretur errasse, approbando et acceptando eorum doctrinam tamquam veram, quae tamen vera non esset.* Ma la Chiesa docente, tribunale inappellabile, conviene non solo nell'approvare, ma eziandio nell' insegnare come vera la dottrina contenuta nella Dichiarazione intorno il Dominio temporale della S. Sede; dunque tal dottrina è necessariamente vera, e tutti i fedeli debbono crederla fermamente tale, altrimenti seguiterebbe l'assurdo, che tutta la Chiesa docente retta dallo Spirito Santo fosse caduta in errore.

1 *Hom.* 11 in Epist. *ad Ephes.* c. 4.
2 Lib. II, c. 4.

Non dissomigliante è il giudizio del Suarez, come si deduce apertamente da questa sua proposizione: *Quamvis certum non sit, quae Ecclesia credit tantum ut pia et probabilia esse vera; si tamen tota Ecclesia in aliquo huiusmodi conspirat, tenendum est in eo non errare, non solum practice, quod est manifestum, sed etiam speculative* 1. Pensando l'esimio Dottore, che debbano credersi vere speculativamente anche quelle cose, che dalla Chiesa si danno soltanto come pie e probabili, chi non vede spuntare da tale proposizione la conseguenza: dunque a più forte ragione debbesi dire indubitatamente vero quello, che la Chiesa insegna come tale?

Più recisamente sentenzia il De Lugo, il quale non solo sostiene, che il Papa e la Chiesa, proponendo una dottrina soltanto come vera, non possono errare, ma eziandio afferma che accade altrettanto, quando la propongono colla nota di più probabile. *Sicut ergo Ecclesia proponens alias veritates fidelibus non potest errare* (come ha provato di sopra), *sic nec poterit errare proponens hanc veritatem, nimirum quod talis opinio probabilior sit, quam opposita: haec enim est veritas aliqua, quam Pontifex et Ecclesia absolute proponit et docet* 2. È inutile fare l'applicazione alla nostra quistione. La cosa parla da sè.

Ma per ristringere le sentenze di molti in picciol tratto, riferiamo una sentenza assoluta ed universale portata dal Pontefice Benedetto XIV, come sentenza de' più gravi scolastici: *Summus Pontifex nedum est Doctor, sed est Pastor eique Spiritus Sanctus assistit, non modo ut definiat res Fidei, sed ut Ecclesiam quoque gubernet.* Il Papa è stato da Cristo costituito maestro supremo della Chiesa, e reggitore universale della medesima, come si ha dalla Scrittura, e perciò lo Spirito Santo debbe assisterlo, secondo le promesse di Cristo, e quando egli definisce cose spettanti alla fede, e quando egli dichiara ciò che riguarda il buon reggimento della Chiesa, *sed ut Ecclesiam quoque gubernet.* Ma

1 *De Fide* Disp. V, Sect. VI, n. 8.
2 Ibid. Disput. XX, Sect. III.

egli è manifesto, che la Dichiarazione pontificia spetta al governo della Chiesa universale. Adunque benchè non debba annoverarsi tra le cose della fede, si ha nondimeno a contare tra quelle che sono guarentite dall' assistenza dello Spirito Santo, ovvero come concludono i citati teologi, *munitae afflatu Spiritus Sancti* [1], cioè indubitatamente vere.

Egli è evidente che i nostri avversarii non si terranno contenti di queste nostre conclusioni. Rendiamole più palpabili tenendo con essi il ragionamento seguente. Supponiamo che sia caduto in errore l'Episcopato, come voi volete. In tale supposizione ci si affaccia una difficoltà somigliante a quella, che proponeva S. Atanasio contro gli Ariani. Dall'una parte ecco l'Apostolo, il quale ci dice: badate alla voce de' Vescovi. Ve gli ha dati lo Spirito Santo perchè vi siano maestri; perchè li seguitiate quale scorta sicura nell' aspro e difficile cammino della salute; perchè ascoltando la voce del loro magistero vi teniate saldi nella vera dottrina, e niuno astuto ingannatore possa vincervi colla fallacia de' suoi ragionamenti. Dall' altra sorgete voi e andate gridando ai fedeli: falso, falso: non badate ai Vescovi; essi vi sono guide infedeli; v'insegnano l'errore; la loro dichiarazione è un tranello usato per giungere i semplici, è un affare d'interesse; disprezzatela. A chi dobbiamo credere? all'Apostolo, oppure a voi? alle sue parole ispirategli dallo Spirito Santo; oppure alle vostre, che gli contraddicono? a chi c' impone a nome del Dio della verità di non prestare credenza a niuno, fosse anche un angelo, il quale venisse a predicarci il contrario di ciò che egli c'insegna; oppure a voi che difatto ci bandite una dottrina del tutto opposta alla sua? Pronunciate la vostra sentenza. Vorreste anteporre la vostra autorità a quella dell' Apostolo, le vostre parole a quelle del medesimo?

Dato anche questo, ecco un' altra difficoltà, suggeritaci dallo stesso S. Atanasio, e che voi dovete scioglierci prima che ci sia lecito prestarvi fede. Spiegateci come nel sessanta abbiate scritto

1 *De Serv. Dei Beat. et Beat. Canoniz.* Lib. I, C. 44, n. 4.

in favore del Dominio temporale della S. Sede, e ora lo combattiate; come allora abbiate stesi e soscritti indirizzi, in cui si protestava necessario al Papa il civile Principato, ed ora facciate vostro un altro che dice l'opposto; come abbiate in quel tempo difesa la libertà della Chiesa, ed ora la vogliate suggetta all'empio capriccio di un ministro dispotico; come abbiate detto, disdetto, e quindi siate tornati a ridire il disdetto. *Quid igitur vobis suasit, ut vobis ipsis adversemini tantumque dedecoris referatis* [1]? Quale ragione v'indusse a contraddirvi sì bruttamente? Chi vi consigliò a coprirvi di cotanta infamia? Spiegatecelo. *Certe nihil rationi consentaneum vobis dicendum suppetit: hocque solum intelligendum relinquitur, vos nulla non simulatione, nullo non commento uti propter Constantii patrocinium, lucrumque, quod vobis hinc evenit* [2]. Niuna acconcia risposta può darsi, salvo questa, che voi avete variato secondo la qualità de' tempi che correano, secondo il patrocinio che vi promettevate dai governanti e secondo la grassezza del lucro e la splendidezza degli onori, che speravate di ritrarre. *Quae fides*, adunque esclameremo col Santo citato, *quae fides apud quos nec verba, nec scripta firma sunt, sed omnia pro temporis ratione mutantur et invertuntur* [3]! Qual fede potremo darvi, quando presso di voi e detti e scritti sono mal fermi in guisa, che, mutandosi le circostanze, domani per avventura deriderete e calpesterete come falso ed assurdo quello, che oggi commendate ed alzate a cielo, come verità lampante! Non meritereste alcuna credenza, se si trattasse d'un vero fondato sopra la umana autorità, pensate se dobbiamo prendere alcuna fidanza ne' vostri ragionamenti, quando nel caso nostro abbiamo la veracità della Chiesa, sopra cui appoggiarci.

1 *De Synodis* n. 39.
2 Ibid.
3 Ibid. n. 39.

CAPITOLO XIII.

Si esaminano due obbiezioni fatte dagli avversarii contro la veracità della Dichiarazione pontificia, e si mostra quanto siano ree.

I nostri avversarii sentendo tutta la forza del nostro argomentare, eccoli tosto alle armi ed agli assalti. Il Papa ed i Vescovi soli, essi dicono, non rappresentano l'autorità della Chiesa; dunque ruina la vostra conseguenza, che tutta si fonda sopra tale autorità. E poi, supposto ancora, che l'autorità della Chiesa sia rappresentata dal Papa e dai Vescovi soli, la materia della presente quistione non si appartiene al loro magistero; dunque nel loro insegnamento non vuolsi risguardare l'autorità della Chiesa docente, ma quella di qualunque altra persona volgare, che palesa la sua opinione. Tali sono le ragioni per le quali gli avversarii pensano di schermirsi dalla forza dell'autorità della Chiesa che gli schiaccia. Ma vani riescono tutti i loro conati, giacchè intatto si rimane il peso formidabile di quella autorità che sì gli opprime.

Venendo all'esame della prima obbiezione citiamo le parole, con cui viene esposta dal Reali: « La cattolica tradizione tutta intera sul carattere e sull' estensione della ecclesiastica autorità, si basa su questa sentenza: l'autorità che esercitano il Papa ed i Vescovi non è conferita alle persone, o del Papa, o dei Vescovi, ma alla Chiesa di cui sono ministri. Così S. Paolo, scrivendo ai Colossesi, dice apertamente che egli esercita un ministero che è della Chiesa... Oltre a ciò consultata tutta la tradizione, si troverà non esser altro l' autorità, di cui sono investiti il Papa ed i Vescovi, se non l'autorità della Chiesa. » In fine dopo aver riferiti de' testi di S. Agostino e di qualche altro scrittore, torna a ribadire la stessa cosa traendo alla propria sentenza un luogo di Graziano e dice: « che l' autorità della Chiesa verificasi nella serie de' Vescovi e nel consenso de' popoli. » Donde conclude, che

« nella presente controversia, affinchè abbian valore le voci dei Vescovi, come quelle che palesano la veneranda autorità della Chiesa, è da consultare se nel famoso indirizzo esprimano veramente la Chiesa [1], » vale a dire, come egli intende apertamente, se vi sia il consenso de' popoli. In questo tratto v'è di ogni maniera di errori contrarii alla autorità ecclesiastica. Ve n' ha di quelli di un Marsilio da Padova, ve n' ha di quelli di un Marco Antonio de Dominis, ve ne ha di altri maestri del protestantesimo. Vi si legge spiccato il Richerismo a cui stanno allato il Febronianismo, il Giansenismo e quanti altri mai si fecero discepoli del condannato dottore sorbonico, per combattere sotto le sue divise l'autorità del Papato e dei Vescovi. In somma è un vero composto ereticale. Insegnasi dal Marsilio che la somma podestà truovasi nel popolo, e che è ne' Vescovi con soggezione al corpo dei fedeli [2]. E non ci dice altrettanto il Reali, quando afferma che fu data a tutta la Chiesa, e che fa d'uopo del consenso de' fedeli perchè valgano gli atti del Papa e de' Vescovi? Insegnasi dallo sventurato de Dominis che: *Deus Spiritum suum toti Ecclesiae promisit, non alligando ipsum certis personis, sive certo generi personarum, puta solis presbyteris, aliisve clericis ad ministeria ecclesiastica deputatis; sed ipsum voluit esse per omnes, licet non per singulos diffusum, et consensus totius Ecclesiae non minus intelligitur in laicis, quam etiam in presbyteris et praelatis* [3]. Non sembra di leggere in questo luogo il concetto del Reali citato? Insegnasi dal Richer che: *Christus prius, immediatius et essentialius claves seu iurisdictionem toti dedit Ecclesiae quam Petro et aliis Apostolis,* e che: *Ecclesiae essentialiter convenit; Romano autem Pontifici atque aliis Episcopis, instrumentaliter, ministerialiter, et quoad excutionem tantum* [4]. Ecco di nuovo la dottrina del Reali, giacchè egli asserisce, che l'autorità fu

1 *La Chiesa e l'Italia,* I.
2 Albertus Pighius *de Hierarchia Eccl.* lib. V.
3 Lib. I, c. 12.
4 *De Polit. Eccles.*

data a tutta la Chiesa, e che il Papa ed i Vescovi non ne sono che i ministri. Il famoso Febronio nega la infallibilità non solo al Papa, ma eziandio ai Vescovi uniti in corpo, concedendola a tutta la Chiesa [1], e la stessa dottrina tu vedi professata dal Reali nella sua conclusione.

Vero è che la dottrina di Marsilio fu condannata dal Papa Giovanni XXII come eretica, che fu marchiata da egual nota quella del de Dominis, che della stessa infamia fu notata quella del Richer e condannata da più Sinodi provinciali, e con un Breve speciale del Papa Innocenzo XI; e del Febronio basta il dire, che venne da' protestanti paragonato ne' meriti ad un Lutero. Di che il nostro lettore non durerà fatica a tirare la conseguenza sul conto del reissimo composto offertoci dal Reali, ed a persuadersi che quando egli ci dà la sua dottrina, quale onda purissima derivata dalla tradizione cattolica, mentisce turpemente e sfrontatamente; poichè ci porge quella avvelenata di un Marsilio, di un de Dominis, di un Richer, di un Febronio e di altri loro consorti nel predicare e nel sostenere le eresie. Così si combatte dagli avversarii la Dichiarazione pontificia! Quanto poi ai testi recati dal Reali sono buona merce in sè, ma guastata da lui e da' suoi maestri. Onde chi vuol conoscere come si hanno ad intendere, legga la *Conférence avec le ministre Claude*, lasciataci dal Bossuet, ed il libro intitolato *Unité de l'Eglise*, scritto dal Nicole; oppure consulti il Petavio nel libro terzo della Gerarchia ecclesiastica, e rimarrà largamente soddisfatto.

La vera tradizione costante ed universale si è, che tutta l'autorità spirituale della Chiesa truovasi rappresentata dal Papa e dai Vescovi, perchè così fu ordinato da Cristo. Questo ci viene apertamente indicato dalla Scrittura. Imperocchè agli Apostoli ed ai loro successori venne affidato dal Signore l'incarico d'insegnare, di predicare e di esporre il Vangelo. *Euntes ergo docete omnes gentes* [2]: *euntes in mundum universum praedicate evangelium*

1 *De Statu Eccl.* Cap. I, §. 9.
2 Matth. c. XXVIII.

omni creaturae [1]; laddove a' popoli fu imposto di prestar fede alle loro parole, e di ascoltarli obbedienti, *qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit, condemnabitur* [2]. A Pietro ed ai suoi successori venne commesso il sublime ufficio di pascere tutto intero il gregge mistico di Gesù Cristo, ed ai Vescovi il particolare a cui sono preposti. *Pasce agnos meos, pasce oves meas* [3]: *pascite qui in vobis est gregem Dei* [4]; laddove a quelli che debbono essere pasciuti, venne ordinato, che obbedissero a chi è loro dato a rettore ed osservassero un'umile soggezione. *Obedite praepositis vestris et subiacete eis* [5]. La medesima verità si ritrae e dalla testimonianza di S. Ireneo, il quale dà le dottrine insegnate dall'Episcopato quale norma, a cui si deono paragonare le altre, affine di rigettare quelle, che non si tengono al loro confronto [6]; e da quella di un Tertulliano, che cerca la verità nel medesimo fonte [7], e da quelle molte e gravissime di un S. Cipriano, delle quali si abbia un saggio nel luogo seguente: *Inde per temporum et successionum vices Episcoporum ordinatio et Ecclesiae ratio decurrit, ut Ecclesia super Episcopos constituatur, et omnis actus Ecclesiae per eosdem praepositos gubernetur* [8]. La stessa ci viene predicata dalla costumanza osservatasi costantemente nella Chiesa: conciossiachè le storie ecclesiastiche coi loro monumenti irrepugnabili ci testifichino, come tutte le controversie sollevatesi nella Chiesa siano state definite, o nei Concilii per sentenza de' Vescovi, ratificata dal Romano Pontefice, o fuori di essi per la suprema autorità dei Papi, indipendentemente da qualunque consenso degli altri fedeli. Ondechè è forza concludere, o che siasi ignorata perpetuamente la regola

1 MARC. c. XVI.
2 Ibid.
3 IOANN. c. XXI.
4 I. PETR. c. V.
5 *Hebr*. c. XIII.
6 *Advers. haeres.* lib. 4, c. 26.
7 *Praescript.* c. 32.
8 *Epist.* 27.

della fede, ovvero che ella truovisi veramente nell'autorevole giudizio del Papa e de' Vescovi, che è tanto dire, della Chiesa docente. Ma chi non vede il grossolano assurdo in che si darebbe, ammettendo la prima parte della disgiuntiva? Adunque niuno vi può essere di sano intelletto, il quale non confessi doversi tale regola trovare nella autorità della Chiesa docente. Ciò posto, dandoci il Reali colle sue parole la maggiore, abbiamo questo argomento: nella presente controversia le voci dei Vescovi hanno valore, se palesano la veneranda autorità della Chiesa: ma, come si è dimostrato, esse la palesano sicuramente: adunque hanno il valore di tanta autorità, e perciò debbono essere accolte dal Reali con tutta la riverenza e la soggezione del proprio intelletto.

Sia pur vero quello, che voi dite intorno l'autorità della Chiesa docente, ripigliano i nostri avversarii; ma qual conclusione potrete dedurre in favore di un giudizio, che si dimostra falso per molti argomenti? Adunque, soggiungiamo noi, secondo il vostro parere la Chiesa docente è caduta in errore: fu abbandonata dallo spirito di verità: ella si è rimasta in tenebre. La luce del vero e del retto sfolgora soltanto per voi. Chi de' fedeli potrà senza orrore udire dal vostro labbro tanta bestemmia? Ciò filerebbe diritto, rispondono essi, quando la Chiesa docente avesse pronunziato un giudizio in materia spettante al tribunale del suo magistero infallibile. Ma nel caso nostro non è così: la materia giudicata non si appartiene a tanto tribunale e perciò qual meraviglia, se la Chiesa docente cadde in errore alla maniera di qualunque altra persona? Vano e stolto rifugio. La Chiesa docente ha pronunziato il suo giudizio nella quistione presente, come se ella fosse veramente materia di sua spettanza. Questo è un fatto patente Adunque è mestieri, che gli avversarii dicano l'una delle due: o che la Chiesa docente in questo giudizio abbia errato, pigliando per materia del suo magistero quella che non è; oppure che, sebbene la conoscesse estrania, ciò non ostante a gabbo de' semplici l' abbia decisa per malignità di reo talento. Non si offre altra ipotesi da queste due in fuori; ed eccovi i nostri avversarii postisi tutti da sè

tra le strettoie di due morse, dalle quali è forza che rimangano stritolati.

Difatto sostengono eglino, che la Chiesa docente ha errato per ignoranza, tenendo per materia del proprio magistero quella che altrimenti non era? In tal caso la loro sentenza è meritevole della condanna più grave e ciò per più capi. Poichè 1.° essa pute dell' errore di un Calvino, il quale sostiene che la Chiesa possa errare grossamente in ciò che propone come vero [1]; 2.° ritrae dall'argomento usato dai giansenisti, i quali disdicono al magistero della Chiesa il diritto di giudicare sopra la reità di un libro, appunto perchè negano che questo sia materia soggetta al tribunale infallibile della Chiesa; 3.° contiene il mezzo adoperato dagli eretici di ogni tempo, per calpestare le definizioni della Chiesa e coprire la loro pertinacia nel resistere ai decreti della medesima. Ed a che si riducono in fine i ragionamenti dei nostri avversarii? Ad una protesta e ad una eccezione: noi veneriamo, essi dicono, e confessiamo l'autorità del Sommo Pontefice e della Chiesa. Ecco la protesta. Ma non possiamo ammetterla nella quistione presente, perchè questa non è di quelle che appartengono al tribunale infallibile della Chiesa. Ecco la eccezione. Non altrimenti favellano un Eusebio Vescovo di Nicomedia, ed un Teogni Vescovo di Nicea, favoreggiatori di Ario: *Vobis significavimus nos fidei decisioni consensisse:* ecco la protesta. *Anathemati autem Ario a Concilio denuntiato nos ob eam causam non subscripsimus, non quod fidem illam incusaremus; sed quod minime crederemus eum, qui erat accusatus, hominem eius generis fuisse* [2]: ecco la eccezione. Così ragionavano i Pelagiani, i quali veneravano l'autorità della Chiesa, ma non riguardo alla sentenza sopra la Grazia: così gli Eutichiani i quali onoravano le parole

1 « Si autem quaeras, an certi simus, quod Ecclesia proponet semper fideliter, quae sunt in Scripturis; Respondet: Ecclesiam semper proponere fideliter, quae habentur in Scripturis, in rebus necessariis ad salutem, non tamen in aliis, ac proinde semper remanere in Ecclesia naevos aliquos errorum. » Bellarminus *De Eccl.* Lib. 3, c. 14.

2 Labbe, tom. 2.

del Papa in ogni cosa , salvo nelle decisioni loro contrarie: così gl'Iconoclasti, i quali riverivano le dottrine del Pontefice, eccetto però quella che si riferiva al culto delle sacre Immagini. Così ragionavano, non è gran tempo, i giansenisti per la penna del teologo piacentino, il quale scrivea: « I giansenisti condannano altamente le cinque proposizioni che sono attribuite a Giansenio ». Ecco la protesta. « Ma non sanno indursi a condannare Giansenio, in cui non ravvisano che la semplice e pura dottrina agostiniana. Persuasi di questa verità, che veggono cogli occhi proprii e toccano, per così dire, colle loro mani ecc. [1] ». Ecco la eccezione; 4.° trae dirittamente *all' esame privato* che è quanto dire, allo schietto protestantesimo. Perocchè supposto, che la Chiesa erri nel giudicare, se una materia sia o no spettante al tribunale del suo magistero, egli è chiaro, che il fedele avrà il diritto di chiamare al proprio sindacato tutte le decisioni della Chiesa per vedere se appartengono, *secondo il suo privato giudizio*, al magistero della medesima, e quindi accettarle o rifiutarle conforme il parere del proprio cervello.

Dirai, che gli avversarii si sono appigliati alla seconda parte della disgiuntiva, e che quindi tutti e quattro i gravissimi sconci annoverati non valgono punto contro di essi. Sì, lo sappiamo, parecchi d' infra loro, accusando impudentemente il Papa ed i Vescovi di cupidigia e di ambizione, hanno spacciato e spacciano tuttavia, la Dichiarazione pontificia e l' universale assentimento dell'Episcopato essere effetto di cieca passione, contraria ai diritti degli Italiani. Sventurati! non si avveggono, che per iscansare un riprovevole inconveniente rompono in altri ancor peggiori. Cerca il Cano, *an sit haereticum adserere vel aliquam Ecclesiae consuetudinem esse malam, vel aliquam ipsius legem iniustam;* cioè se sia, o no, eresia l'asserire che tale consuetudine della Chiesa è rea o tal legge ingiusta, e risponde, non oso definirlo, *non ausim definire* [2]. Lo Zaccaria, distinguendo acconciamente la malizia e

1 Lett. I^a^ a M.^r^ Nani.
2 *De loc. Theol.* l. V, c. 5, q. 5.

la ingiustizia materiale dalla formale, risolve la quistione con due proposizioni, la seconda delle quali è la seguente: « Chi credesse o dicesse alcuna consuetudine o legge della Chiesa essere cattiva ed ingiusta formalmente per colpevole malizia della Chiesa, e dessele tale censura, che suppone o racchiude sì reo sentimento della Chiesa, passar dovrebbe per eretico [1]. » E ciò per qual motivo? Perchè colui il quale pensa ed afferma sì rea cosa della Chiesa, pensa ed afferma, che la Chiesa si adoperi per trarre in inganno i fedeli con perfidi intendimenti. Qual insulto più disonesto e più contrario alle divine promesse può una bocca sacrilega lanciare contro la Chiesa docente, composta del Papa e dei Vescovi, dichiarati da Cristo la luce del mondo ed il sale della terra, in quanto colla loro dottrina serbano intatti i fedeli dalla corruzione dell'errore?

Onde non è a maravigliare, che nel Concilio di Costanza siasi definito, doversi trattare da eretico chi pertinacemente sostenga, essere *illecita* la consuetudine approvata dalla Chiesa di prendere il corpo del Signore sotto la sola specie del pane [2]; e che in quello di Trento siasi condannato all'anatema, non altrimenti che un eretico, qualunque fosse ardito di rigettare come superstizione tirannica la proibizione delle nozze ne' tempi eccettuati dalla Chiesa, o di condannare le benedizioni e le altre ceremonie usate dalla medesima, quando le dette nozze si fanno con solennità: *Si quis dixerit, prohibitionem solemnitatis nuptiarum certis anni temporibus superstitionem esse tyrannicam, ab ethnicorum superstitione profectam, aut benedictiones, aut alias caeremonias, quibus Ecclesia in illis utitur, damnaverit, anathema sit.* Quando si accagiona di reità la Chiesa, sia rispetto ad una consuetudine o ad una legge, sia risguardo ad un ordinamento spettante alla semplice disciplina, non si fa differenza alcuna: l'accusatore è condannato alla medesima pena, è fulminato di anatema. Conciossiachè decida la Chiesa sopra materia dommatica, o no, ella è sem-

1 Comandi chi può ecc.
2 Martini V. *In eminenti.*

pre santa, è sempre giusta nelle sue dichiarazioni e ne' suoi decreti, informata siccome è dallo spirito di giustizia e di santità.

Volgiamoci ai nostri avversarii, che cosa dicono? I loro scritti ci manifestano affermarsi e sostenersi da essi che la Dichiarazione è ingiusta perchè contraria ai diritti degl' Italiani, che il consentimento universale de' Vescovi è l' effetto di cieche cupidigie e di vile adulazione. Si oda di grazia questo discorso: « Se alcuno dirà che la Dichiarazione pontificia e l' assenso prestatole dall' Episcopato è un atto ingiusto contro i diritti degl' Italiani, proveniente da sformato desiderio di privato guadagno e da altre ree passioni, e come tale la condannerà, sia anatema. » Che vi pare? Non si tiene egli saldo al ragguaglio col Canone del Concilio di Trento? La sostituzione non v' è fatta convenientemente? O piuttosto la pena dell' anatema non dovrebbesi con più forte ragione a chi grida ingiusta la Dichiarazione in quanto fa la Chiesa non solo trista, ma eziandio iniqua? Siane il giudizio ai nostri lettori.

Benchè a dire il vero non faccia d'uopo ricorrere all' applicazione di un Canone del Concilio di Trento per dimostrare quanto sia abbominevole l'argomento portato da'nostri avversarii. La loro sfrontatezza ce ne dispensa, giacchè v' ebbe fra essi chi non dubitò di affermare della Chiesa, per poco *in terminis*, una proposizione condannata come eretica dalla Bolla *Auctorem fidei*. Ecco la sentenza dell' Anonimo: « Vi dico », parlando dello stato presente della Chiesa, « è una cecità penale, una specie di strabismo intellettuale, che travolge le specie delle cose, e fa vedere il Vangelo a rovescio. » Ascoltiamo ora come favelli il Papa Pio VI nella Bolla citata: *Propositio, quae asserit postremis hisce saeculis sparsam esse generalem obscurationem super veritates gravioris momenti spectantes ad Religionem et quae sunt basis fidei et moralis doctrinae Iesu Christi; haeretica*. In questa si asserisce che siasi sparsa la oscurità nella Chiesa, in quella che siasi diffusa la notte della cecità: in questa si dice che appaiono le verità intenebrate, in quella si afferma recisamente che sia entrato nella Chiesa lo strabismo, che s' intenda a rovescio il Vangelo, fondamento della dottrina di Gesù Cristo. Chi può dubitare, che l'Ano-

nimo non bestemmi contro la Chiesa come un eretico? L'eguaglianza del concetto è manifesta, e se v'è qualche diversità, questa s'incontra nell'espressione, la quale esce più rabbiosa e più recisa dalla penna dell'Anonimo, che non era uscita dall'autore della proposizione condannata.

Così è; chi si getta all'empio partito di contraddire alla Chiesa, è mestieri che entri in comunella cogli eretici, che pigli a prestanza le loro armi, e che adoperi le loro arti per cogliere alla rete i dabbene. I nostri avversarii volcano persuadere a' fedeli, che la Chiesa docente, vinta da cieca passione, errava nella Dichiarazione pontificia. Ma chi de' fedeli non avrebbe con orrore chiuso le orecchie a sì patente eresia! E perciò che hanno fatto? Si sono appigliati alla sottil malizia di spargere, che la materia, di cui si tratta nella presente quistione, non è di spettanza al tribunale venerando della Chiesa, perchè materia politica e temporale. E siccome, eccettuati i cherici, non v'ha per poco, chi sia tanto profondo che valga a comprendere la portata de' termini, che paiono semplici e schietti, ed il supposto insidioso che celano, come si è da noi dimostrato; così ebbero larga facoltà di scapestrare a loro posta contro il Papa ed i Vescovi, senza tema della pubblica vergogna. Questo modo di operare sì suddolo truovasi usato da' giansenisti. Ravvisollo a suoi dì l'eruditissimo veronese Scipione Maffei, e nella sua storia teologica ne fè avvertiti i fedeli, affinchè sapessero guardarsi dal tranello: « Con questo (mezzo), egli scrive, si è fatto il maggior rumore dai sediziosi, facendo credere agl'indotti, alle donne, alla gente comune, che si sia condannata la dottrina sana ed approvata dalla Chiesa; e tanto più facilmente, quanto che avviene in questa materia come nella filosofia morale, che per non essere i suoi termini voci astruse e particolari, come quelle dell'altre scienze, ma comuni e da tutti usate, si crede ognuno d'intenderle perfettamente, benchè in effetto non sia così. Chi non è acuto teologo, chi non è informato degli errori anteriormente seminati e proscritti, chi non vede la relazione, che alcune proposizioni tengono con altre ereticali, chi non considera il vero senso, quale solamente a chi è informato e di tali ma-

terie istruito si presenta; come può intendere, e come può volere in quel fatto esser giudice [1]? » Fin qui il chiarissimo scrittore.

Vero è che nella presente questione può bastare ad un uomo onesto, per metterlo all'erta, il ragionamento dei nostri avversarii, il quale si riduce a questi termini semplici e schietti: « Il Papa ed i Vescovi sono cupidi, sono ambiziosi, e perciò trattandosi, nella presente quistione, di beni materiali e di signoria, v' ingannano e vi aggirano, valendosi, di quel lustro e di quella potenza, che reca il grado di autorità in cui sono. Adunque non prestate fede alle loro parole. Piuttosto credete a noi uomini disinteressati, amanti della patria e della verità, e per questo perseguitati e sospesi dai Vescovi. » Si consideri un poco quello che avviene sotto i nostri occhi: e poi si dica, se gli sventurati possano calunniare più impudentemente l' Episcopato e mentire a proprio vantaggio con più di sfrontatezza. Essi adunque sono i disinteressati, essi sono gli amanti della patria e del vero, essi i perseguitati! A chi lo dicono con tanta baldanza? Lo dicono a chi li vede anelare ai ciondoli ed alle grasse provvigioni, a chi gli ode gridare con rabbia contro quel Ministro, il quale non empie loro le mani, e dare somme lodi a quell' altro il quale gl'ingrassa, a chi legge nelle lettere che mandano attorno, quanto sconciamente adeschino gl'incauti a farsi della loro parte con promesse di danari e di onori, a chi li mira far vita del tutto laicale con alto disprezzo de'sacri canoni, a chi li sente proporre crudelissime ed iniquissime leggi a danno dei Vescovi e dei Sacerdoti, che non la pensano alla loro maniera. E questi uomini sì disinteressati e sì amanti della patria e sì pii osano accusare l' Episcopato di cupidigia e di ambizione, quell' Episcopato che per mantenersi fedele alla propria coscienza calca la via dell' esiglio, che si soggetta ai processi del fisco, che si lascia condannare nelle carceri e nei danari, che va incontro alle vessazioni più dispiacevoli de' governanti ed agli insulti ed alle villanie degli iniqui! Ma le derisioni, i motteggi e gli scherni, che scrivonsi contro sì smaccati detrattori persino dai democratici e dai

1 Prefazione n. 11.

moderati di più diritto pensare nostrali e forastieri, dimostrano quella universale infamia in che sono caduti meritamente.

Concludiamo. Il Papa ed i Vescovi rappresentanti l'autorità della Chiesa hanno dato alla Dichiarazione, sopra cui si disputa, il valore di una verità indubitata. È egli veramente tale? Ecco la questione. Noi abbiamo esaminato la Scrittura, i sacri interpreti ed i teologi, e tutti convengono nel dirci che sì. Lo negano i nostri avversarii, altri sostenendo che l'autorità della Chiesa non è interamente rappresentata dal Papa e dai Vescovi, ed altri affermando che la materia della quistione presente non appartiene al magistero della Chiesa docente. Ma gli uni e gli altri si oppongono stoltamente: poichè i primi bestemmiano cogli eretici, ed i secondi, stando il fatto del giudizio della Chiesa docente, non possono sostenersi senza dare negli scogli ereticali.

CAPITOLO XIV.

Dall' autorità di chi propone la Dichiarazione quale dottrina indubitata *si deduce l' obbligo di prestarle la credenza corrispondente.*

Mira, scrivea S. Agostino ad un cotale Onorato di setta manicheo, il grande portento, che ti si discopre: un mondo che convertito dalla sozzura del paganesimo applaude agli atti più nobili e più difficili della virtù, e riverisce ossequioso l'autorità della Chiesa cattolica! Non ti pare, che in questo fatto vi abbia il dito dell' Onnipotente? Sappi di più, che questa Chiesa cotanto riverita, ne' quattro secoli, da che è venuta al mondo, non corse un mare in bonaccia per rispetto delle sue dottrine. Uomini per acutezza d' ingegno e per finezza d' innumerabili e tutte nuove malizie nominati nella storia, a guisa d' irrompenti marosi, le piombarono addosso assaltandola cogli scritti, combattendola colla voce, ed ora di fronte ed ora di fianco percotendola fieramente. Ma invano: che anzi, mercè la vigoria, che le venne dalla Sede apostolica per la lunga serie de' Papi, giunse al colmo di quella autorità, che bisognava

per ottenere la conversione e la riverenza di tutto il genere umano. Con un fatto sì portentoso dinanzi, dubiteremo di accostarci alla Chiesa, di fidarci delle sue parole, di sottometterci alla sua autorità? *Cum igitur tantum auxilium Dei, tantum profectum fructumque videamus, dubitabimus nos eius Ecclesiae condere gremio, quae usque ad confessionem generis humani ab apostolica Sede per successiones episcoporum, frustra haereticis circumlatrantibus, et partim plebis ipsius iudicio, partim conciliorum gravitate, partim etiam miraculorum maiestate damnatis, culmen auctoritatis obtinuit* 1?

Questa medesima Chiesa, con a capo il Romano Pontefice, negli attuali rivolgimenti politici leva alto la sua voce ed a tutti i fedeli dell'orbe cattolico predica ed insegna, che il Dominio temporale è necessario alla S. Sede nel presente ordinamento del mondo. Contro di essa latrano rabbiosamente alcuni, che, rotta la fede giuratale, di sacri ministri si resero avversarii accaniti della sua autorità. Da qual lato dobbiamo noi porci, quale dottrina dobbiamo noi seguitare per guarentirci dall' errore nella lotta presente, niuno può dubitare ragionevolmente. Imperocchè se la prova di quattro secoli di contrasti, ai quali si tenne salda la dottrina della Chiesa, parve ad un Agostino argomento bastevolissimo a persuadere una credenza senza confine alle sue parole; non dovremo dire altrettanto noi, dinanzi al cui sguardo si stende il lungo corso di più che diciotto secoli, tutti seminati de' più nobili trofei, riportati dalla medesima sopra quanti ribellatisi alla sua autorità si fecero a combatterne orgogliosi gl' insegnamenti? Ma siamo in tempo di lotta con una passione delle più ardenti in bollimento, vogliamo dire, la politica, circostanza soprammodo favorevole all'errore per ispargere tenebre o, se non altro, ombre e dubbii intorno alla verità. Di qui la necessità che ci stringe a recare altri argomenti, i quali dimostrino esplicitamente l'obbligo che abbiamo di tale credenza.

1 *De utilitate credendi*, c. 16-17.

Prima però di mettervi mano giova richiamare alla mente qual maniera di credenza sia quella di cui affermiamo l'obbligazione. L'abbiamo indicato alla fine del capitolo XI. Essa non importa l'assenso proprio della fede, ma una pia credenza agl'insegnamenti della Chiesa che non pervengono all'altezza dommatica, corrispondente al grado di certezza col quale i medesimi ci vengono proposti. E siccome la Dichiarazione pontificia ci è data quale dottrina di certezza indubitata, così la pia sommessione o credenza che le corrisponde è la somma in questo genere.

Che quest'obbligo esista veramente non è a dubitare. L'autorità infallibile che ci propone la Dichiarazione ci porge un fondamento sicuro per dedurlo. Consultiamo in primo luogo la ragione. Quale dettame ci suggerisce ella, quando ci vengono proposte delle conclusioni? Il seguente: doversi prestare credenza, dove apparisca, secondo il giudizio della prudenza, che ci è proposta una cosa sommamente credibile. *Ratio naturalis dictat esse dandam fidem, ubi secundum iudicium prudentiae constat, rem esse maxime credibilem* [1]. Volgiamo ora lo sguardo sopra la Dichiarazione pontificia. Essa ci viene proposta da quella Chiesa docente, che, alla pruova d'innumerabili prodigi aventi il suggello della onnipotenza divina, ci fu data da Cristo qual madre e maestra, che ci fu assegnata dallo Spirito Santo quale guida sicurissima nell'aspro e pericoloso cammino della salute, che ci fu annunziata quale colonna e sostegno incrollabile della verità, che ci fu promesso dover essere sino alla consummazione de' secoli aiutata e retta dallo Spirito di verità. Quale conclusione può avervi, che, dopo quelle spettanti alla fede, raggi di una credibilità più luminosa? Adunque siccome chi le presta credenza, opera secondo ragione, così colui che gliela nega, fa cosa del tutto contraria al dettame naturale.

Si osservino ora le conseguenze, che sgorgano dai titoli degli uffizii commessi da Cristo alla stessa Chiesa docente. Ella è dichiarata maestra: dunque i fedeli sono obbligati ad ascoltare gl'insegna-

1 Suarez *De Fide*, Disp. XIII, Sect. I, n. 8.

menti alla guisa di umili discenti. Ella è nominata colonna della verità: dunque i fedeli sono obbligati a stringersi ad essa per non incappare nell' errore. Ella è data quale scorta sicura: dunque i fedeli debbono seguitarla per non trasviare. Negate queste conseguenze? Badate ; perchè verreste a condannar Cristo di aver dato alla Chiesa docente titoli vani, giacchè nel vostro supposto ella non avrebbe di autorità più che si abbiano gli altri fedeli.

Argomentiamo da un altro capo. La Chiesa docente ci dà come una dottrina indubitata la Dichiarazione pontificia. Non la credete, o tentennate nella vostra credenza? Voi con ciò dimostrate per lo meno di dubitare della sua infallibilità. Ma questo privilegio della Chiesa docente si fonda sopra la veracità delle promesse di Cristo. Adunque dubitando di esso, voi venite a dubitare che Cristo nel caso presente venga meno alle sue promesse. Ma chi non indietreggia inorridito a tal passo? Adunque l'obbligo di credere alla Chiesa docente nel fatto della sua Dichiarazione è tanto stringente, quanto è stringente il dovere di non dubitar punto della veracità di Cristo.

Ma forse alcuno dirà: con negare la mia credenza alla Dichiarazione pontificia non reco alcuno sfregio alla infallibilità della Chiesa docente, e in essa alla veracità di Cristo; giacchè io tengo, che cotesta Dichiarazione non sia una sentenza propria del tribunale della Chiesa docente, ma piuttosto una particolare opinione. Questa scusa non gli giova punto. Imperocchè insegnandosi dal Papa e dall' Episcopato la Dichiarazione quale verità indubitata proveniente dal loro divino magistero, non è egli contro ragione il credere altrimenti? Lo Spirito Santo ha dato il Papa e l'Episcopato quali maestri, alla cui parola autorevole dovessimo fidarci, prestando loro credenza; dunque è mestieri riconoscere questo titolo in qualunque circostanza. Onde chi non credesse loro nella presente quistione cotanto grave, farebbe non piccola ingiuria a quel Dio, che ha conferito cotanto officio: in quella maniera che il suddito offenderebbe il principe, qualunque volta si ostinasse a non riconoscere nel grado di rettore della provincia, e rifiutasse di obbedire chi presenta il reale mandato di tale dignità. Il

perchè, sia che si consideri il fondamento di credibilità, sia che si riguardi l' ordine stabilito da Cristo, sia che si contempli il privilegio della infallibilità largito alla Chiesa docente; da ogni parte risulta chiaro e patente l'obbligo per il fedele di soggettare il proprio intelletto, dando alla Dichiarazione pontificia quella pia credenza che è dovuta ad una verità indubitata.

Nè altrimenti diversa è la sentenza di que' teologi che abbiamo citati nel capitolo precedente, in confermazione della infallibilità della Chiesa docente nell'insegnare la Dichiarazione. Conciossiachè se interroghi il Turrecremata, egli ti risponderà, che una dottrina data dalla Chiesa come vera, è necessario non solo che sia di certezza indubitata, ma eziandio, che da tutti i fedeli debbasi con questa nota riverire: *necesse est ut vera sit, et ab omnibus fidelibus firma credulitate tenenda.* Se domandi il Suarez, udrai ripeterti, che conviene tenere per fermo, che la Chiesa non erri per niuna guisa sì nell'ordine pratico, come nello speculativo, quando ella cospira in alcuna sentenza: *tenendum est in eo non errare non solum practice, quod est manifestum, sed etiam speculative.* Se richiedi il De Lugo, somigliante alle riferite sarà la sua risposta. Ma donde inferiscono questa loro sentenza i citati teologi? Dalla assistenza dello Spirito Santo, promessa da Cristo alla Chiesa docente in perpetuo, come il Turrecremata ed il Suarez, ovvero dall' esserci data la medesima Chiesa quale guida sicura, come il De Lugo; che è quanto dire, da que'luoghi, onde si è di sopra argomentato.

Una pruova per altro non meno stringente e definitiva si trae dal decreto del Concilio di Costanza, e da quelli dei Sommi Pontefici che condannarono con diverse note d' infamia parecchie proposizioni, siccome dicesi volgarmente, *in globo.* In tali decreti richiedesi interno ed assoluto ossequio dell' intelletto a tutta intera la condanna. Questo ci è manifestato dalla formola, secondo la quale doveasi interrogare qualunque fosse nella sospizione di parteggiare per gli eretici, Giovanni Wiclef, Giovanni Huss e Girolamo da Praga, cioè: se egli credesse che le condanne de' nominati eretici e dei loro scritti fossero state legalmente e dirittamente

fatte, e si dovessero da qualunque cattolico tenere in questo conto e fermamente asserire. *Utrum credat, quod condemnationes Ioannis Wiclef, Ioannis Huss et Hieronymi a Praga... fuerint rite et iuste factae, et a quolibet catholico pro talibus tenendae.* Il medesimo ci viene confermato dalla ritrattazione, che si richiese a Girolamo da Praga, nella quale diceasi: *Consentio sanctae Romanae Ecclesiae et Apostolicae Sedi et huic sacro Concilio, et ore et corde profiteor in omnibus et per omnia... prout ipsa Romana Ecclesia et Apostolica Sedes et hoc sacrum Concilium profitentur.* Dove chiaramente si vede, che si volea interno ed assoluto ossequio e riguardo a quelle che erano professate dalla Sede apostolica e dal Concilio. Ma siccome non tutte le dottrine di Wicleffo e de' suoi consorti erano appuntate di eresia, ma altre di errore ed altre di scandalo; così le insegnate dalla Sede romana non tutte erano dommatiche. Adunque l' interno ed assoluto ossequio si riferiva eziandio a quelle dottrine che non calavano alla eresia e non pervenivano alla certezza del domma. Che se taluno domanda il perchè di tale ossequio; abbiasi la risposta del teologo francese Regnier: *Universalis Ecclesiae decretis, quibus definitur quocumque modo, quid de proposita doctrina sentiendum sit, internum etiam et absolutum deberi obsequium, facile intelligitur ex prioribus de ipsius infallibilitate assertionibus* [1]. La Chiesa è infallibile, ecco il perchè: non si domandi più oltre.

Ciò posto, a chi non salta agli occhi doversi interno ed assoluto ossequio alla Dichiarazione pontificia? È vero che essa non è insegnata come un domma, e che la proposizione contraddittoria non è condannata come un'eresia; ma non è meno certo, che ella è dottrina della Sede apostolica avente l' adesione della Chiesa dispersa, il cui suffragio eguaglia in valore quello della Chiesa unita in Concilio, e che gli argomenti opposti furono solennemente proscritti come altrettante fallacie. Il perchè avendo Papa Martino V ordinato, che chi si ostinasse nella rea volontà di non soggettarsi alle decisioni del Concilio di Costanza sopra riferite si trattasse

1 *De Eccles.* Part. I, Sect. 4, c. I.

da eretico o come tocco dal pestifero morbo della eresia; giudichi il nostro lettore in quale stima debbano aversi coloro, i quali non solo niegano di sottomettersi al giudizio della Sede apostolica e della Chiesa dispersa, proposto nella Dichiarazione, ma ancora continuano pertinacemente a combatterlo, a vilipenderlo ed a calpestarlo.

CAPITOLO XV.

S' inferisce l' obbligo sopraddetto dagli ordinamenti di Cristo e dalla testimonianza dei Padri.

La credenza cattolica non è campata in aria, come pensano nella loro ignoranza tutti gli empii: ella si appoggia a motivi validissimi. Fa d' uopo, è vero, che l' intelletto assenta alle verità cattoliche; ma gli si porge il motivo sommamente convincente di quest' atto di sommessione, detto *intrinseco:* la veracità divina. L' atto di credenza deve essere liberamente imperato dalla volontà: verissimo, e per questo v' hanno i motivi chiamati *estrinseci*, che sono la onestà di tale atto ed il comando del Signore che lo impone. Dimostrato nei capitoli XI e XII trovarsi in pro della Dichiarazione pontificia il motivo intrinseco per l' intelletto, stante la infallibilità della Chiesa docente che la insegna, abbiamo nell' antecedente concluso l' obbligo che ha la volontà d' imperare all' intelletto la soggezione, attesa la onestà della sommessione e la reità del rifiuto. Diamo ora l' ultimo passo col provare avervi ancora un divino comando, il quale conferma poderosamente l' obbligo indicato.

A tale uopo piglisi il Vangelo di S. Matteo: si legga il capo XIII. In esso trovasi aver Cristo sentenziato, che si abbia in conto di uomo gentile e di un pubblicano qualunque neghi di soggettarsi alle sentenze pronunziate dalla Chiesa: *Dic Ecclesiae; si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus* [1].

1 V. 17

Con queste parole sono formalmente e solennemente condannati da Cristo tutti quelli che rifiutano di soggettarsi ai giudizii della Chiesa. Si reca dunque loro a colpa un tale rifiuto. Ma come potrebbe ciò accadere, se il soggettarsi alle sentenze della Chiesa non fosse un obbligo rigoroso? Sì, v'è quest'obbligo, e dalla gravità della condanna si argomenti quanto egli sia stretto. Conciossiacchè colui, che lo pone in non cale, si debbe per ordine di Cristo riguardare come chi porta in fronte un marchio d'infamia, come chi è degno di universale abborrimento, come persona che è ricolma di ogni nequizia. *Tunc multis dicendum est, ut detestationi eum habeant, et qui non potuit pudore salvari, salvetur opprobriis.* Così interpreta S. Girolamo [1]. *Tu vero mihi perpende quomodo publicanum ubique in exemplum nequitiae maximae ponat.* Così commenta il Crisostomo [2].

Non basta. Chi è condannato al pubblico abborrimento può fortificarsi di potenti amicizie, può essere in grande stato, può avere moltissimi complici nel suo peccato, sicchè facciasi beffe e dei Pastori della Chiesa, che lo condannano, e dei fedeli che l'hanno in abbominio. Non veggiamo forse accadere tutto questo sotto gli occhi nostri? Non udiamo le risa e le beffe dei tristi oltraggiatori della Dichiarazione pontificia? A cotanta audacia e disfrenato orgoglio provvide lo stesso Cristo con una paurosa minaccia, valevole non meno a far morire la parola tra denti agli schernitori, che a confermare viemaggiormente l'obbligo di sottomettervisi. Imperocchè a questo scopo egli protestò, che quanto dai Pastori della Chiesa si legherà in terra, tanto sarà legato in cielo, ossia, che quale sentenza sarà pronunziata da essi sopra la terra, tale verrà ancora confermata in cielo [3]. Non è cotesta una nostra fantasia, ma interpretazione del Crisostomo, il quale ci dice: *Vides quomodo hunc duplici necessitate vinxerit, et praesenti poena, et*

1 *Comment. in Matth.* Lib. 3, cap. 18.

2 *In Matth.* hom. 60.

3 « Amen dico vobis, quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in coelis: et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in coelis. » MATTH. c. XVIII, v. 15.

futuro supplicio 1, che è quanto dire, sarà condannato dalla Chiesa in vita e da Dio dopo morte. O meglio è una chiosa tolta per poco alla lettera da S. Girolamo: *Quia dixerat: si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus, et poterat contemptoris fratris haec occulta esse responsio, vel tacita cogitatio, si me despicis et ego te despicio, si tu me condemnas, et mea sententia condemnaberis: potestatem tribuit Apostolis, ut sciant qui a talibus condemnantur, humanam sententiam divina sententia roborari, et quodcumque ligatum fuerit in terra, ligari pariter et in coelo* 2. A sì gravi parole noi sentiamo tutta la compassione e tutto l'orrore per que'miseri, i quali si oppongono con tanto lor costo alla sentenza della Chiesa!

Nè dicasi che il luogo del Vangelo citato non fa alla quistione presente; chè anzi le conviene a capello, per testimonianza di quei medesimi che ora vorrebbero negarlo. Di che parla Cristo nel luogo citato? Parla di un fatto iniquo, parla di un oltraggio della giustizia consummato nella persona di chi per natura e per religione ci è fratello. E nel caso nostro non trattasi appunto di un atto somigliante? L' hanno affermato in pieno Parlamento i nostri avversarii, e quando condannarono come reo di lesa giustizia l'indirizzo dell' Episcopato al Papa, e quando, non è molto, si disse che « Roma pontificale e con lei tutto l' Episcopato cattolico stimmatizzò il fatto del nuovo regno qual fatto ingiusto, scellerato, usurpatorio, sacrilego, contrario a tutti i diritti naturali ed acquisiti ». Ora essendosi dichiarato da Cristo che chi non si soggetta alle sentenze pronunziate dalla Chiesa in un fatto riferentesi alla giustizia, è meritevole della infamia in questa vita, e di eterno supplizio nell' altra; ne segue, che debbasi altrettanto asserire di quanti a nostri dì, rifiutando di sottomettersi al giudizio della Chiesa in un caso appartenente alla giustizia, giungono persino alla temerità di combatterlo e di vilipenderlo furiosamente.

1 Loc. cit.
2 Loc. cit.

Procedendo, ci si offre in confermazione un altro luogo esplicito, presso il medesimo Evangelista nell' ultimo capo. « Andate, disse Cristo agli Apostoli, correte il mondo intero ed ammaestrate i popoli, *docentes eos servare quaecumque mandavi vobis;* chi non presterà fede alle vostre parole sarà condannato. » Fra le cose ordinate da Cristo che conteneansi in quel *quaecumque*, v'erano senza dubbio le seguenti promulgate poscia dagli Apostoli, vale a dire: 1.° il comando a tutti i futuri credenti di risguardare il successore di S. Pietro qual fondamento della Chiesa, e di stare a suoi cenni come pecorelle a quelli del Pastore: 2.° l' ordine di obbedire e sommettersi ai Prelati della Chiesa: 3.° il divieto di fare scisma dal capo, di cagionare turbamenti, di mettere discordie tra i pastori ed i greggi intorno alle dottrine. Ma tutti questi comandi e questi divieti importano non solamente la soggezione pratica, ma eziandio la speculativa, giacchè risguardano e le opere e gl' insegnamenti. Adunque v'è l' obbligo di osservare tale soggezione in ciò che insegnano nella Dichiarazione il Papa ed i Vescovi successori degli Apostoli.

Voi dite: noi crediamo, noi riveriamo il Papa come Vicario di Cristo e successore di S. Pietro, noi veneriamo i Vescovi come *i padri nostri nel Signore*. Ebbene, e dove sono le opere, che rispondono a questa vostra professione? Quanti, secondochè afferma Cristo, diranno: Signore, Signore, noi abbiamo creduto nella potenza del vostro nome a tal segno che cacciammo i demonii dai corpi! Saranno salvi perciò? Tutt' altro: udranno la tremenda voce, *non novi vos*, minacciata a quelli che credono e non fanno. Osservate pertanto se il vostro dissentire ostinatamente dal Papa e dall' Episcopato, e l' osteggiarli in cose riputate necessarie al buon reggimento della Chiesa si accordi colla sommessione dovuta alla sentenza della Chiesa. Giudicate di voi dirittamente, e se ciò farete, il vostro giudizio non sarà sicuramente diverso da quello, che hanno portato e portano i fedeli intorno alla presente quistione e sopra il conto vostro, il quale consiste nel condannarvi come rei di fellonia verso la Chiesa, in quella che si soggettano riverenti alla Dichiarazione pontificia.

Nè può intervenire altrimenti. Perocchè sta fitta nell'animo dei fedeli una terza sentenza del Redentore sommamente grave, esplicita ed universale. « Chi ascolta voi, » egli disse ai suoi Apostoli e nella loro persona ai Vescovi successori, « ascolta me: chi disprezza voi, disprezza me: *qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit* 1. » A che darci più lungo travaglio per sapere, se v'abbia o no l'obbligo di soggettare il proprio intelletto alle parole dell'Episcopato? V'è egli obbligo di ascoltare le parole di Cristo, e di riverirle coll'ossequio dell'intelletto? Niuno sarà cotanto audace che osi negarlo. Or bene, si usi un somigliante ossequio verso la dottrina promulgata dai successori degli Apostoli nella Dichiarazione pontificia; poichè Cristo con una proposizione semplice, assoluta, universale ha significato, che è mestieri ascoltare e riverire le loro parole, come se elle uscissero dal suo labbro divino. Più: non vi sembra egli che commetterebbe una colpa gravissima e meritevole di eterno castigo, chi negasse soggezione agli insegnamenti di Cristo e con incredibile tracotanza li disprezzasse e li calpestasse? Si guardi adunque ognuno dal farsi beffe della Dichiarazione pontificia, dall'averla in dispregio, dal discrederla; giacchè questo gli si recherebbe a colpa come se avesse disprezzato la parola di Cristo; *qui vos spernit, me spernit*. Non crediamo che v'abbia alcuno di sì grosso ingegno, il quale non valga a capire questo argomento: tanto è palpabile!

Ponendo ora sotto un punto di vista le testimonianze del Vangelo qui recate, abbiamo il seguente discorso: Per ordine di Cristo corre obbligo ai fedeli di attenersi al giudizio della Chiesa docente, di prestare credenza alle sue parole e di accogliere i suoi insegnamenti come fossero pronunziati dal labbro divino, pena la infamia di pubblico peccatore in questa vita e l'eterno supplizio nell'altra a chi perfidiasse nel contrario. Ma la Chiesa docente sostiene ed insegna come verità indubitata la Dichiarazione pontificia. Adunque, secondo il comando di Cristo, corre obbligo ai fedeli di attenersi a tale giudizio, di prestargli credenza e di acco-

1 Luc. c. X.

glierlo con quel profondo ossequio, che userebbesi verso le parole del Redentore. Che se alcuno ricusa di soggettarvisi, consideri seriamente la gravissima pena a cui va incontro. Non si pensi, che v' abbia alcuna eccezione. La legge di Cristo è universale. Niun violatore può scansarla, stantechè *obligamur sub anathematis poena*, come scrive il Bellarmino, *credere Ecclesiae in omnibus, ut patet* Matth. XVIII. *Quod si Ecclesiam non audierit, sit tibi velut ethnicus et publicanus* [1]. Non v'ha scampo, o credere alla Chiesa *in omnibus*, in tutte le cose, e perciò anche nella Dichiarazione pontificia; ovvero adagiarsi all'anatema tremendo scagliato da Cristo stesso.

Con questa dottrina consuona la favella dei Padri antichi, i quali d'accordo ci testificano altamente l'obbligo di cui si disputa. Difatto abbiamo S. Gregorio Nazianzeno, il quale lo deduce dal titolo di pastore e di capo dato ai Prelati, e da quello di pecore e di membra dato ai fedeli [2]: S. Ireneo, il quale siccome ci afferma essere un obbligo rigoroso il sottomettersi ai giudizii dei Vescovi, così ci fa avvertiti essere cosa arrischiata il prestar fede a qualunque altro [3]: S. Clemente Sommo Pontefice, il quale ordina ai sovvertitori della Chiesa di Corinto di tornare alla obbedienza dei loro Pastori, e di ricredersi della propria dottrina, pena, se nol fanno, di essere esclusi dal regno di Dio [4]. L'antico autore delle

1 *De Eccl. milit.* lib. 3, c. 14.

2 « Oves Pastores ne pascite, nec supra fines vestros assurgite. Satis enim vobis est si recte pascamini.... Non est enim dissensionis et confusionis Deus, sed pacis et ordinis. Ne quis igitur caput sit, qui vix aut manus, aut pes, aut vilius quoddam aliud corporis membrum est: verum quo vocatus est, in eo gradu quisque maneat. » *Orat.* IX.

3 « Eis, qui in Ecclesia sunt, Presbyteris obaudire oportet. His qui succesionem habent ab Apostolis, sicut ostendimus, qui cum Episcopatus successione charisma veritatis certum, secundum placitum Patris, acceperunt. Reliquos vero, qui absistunt a principali successione.... suspectos habere. » Lib. IV *adv. haer.* c. 26.

4 « Vos ergo, qui seditionis fundamenta iecistis, subditi estote Presbyteris.... flectentes genua cordis vestri discite subiici, deponentes arrogantem ac superbam linguae vestrae iactantiam. Melius enim vobis est

Costituzioni apostoliche nel dirci che i Vescovi sono i dispensatori della parola di verità, i guardiani della scienza, i maestri nella pietà e nella religione, i principi, i duci dei fedeli, ci presenta ad un tempo il medesimo obbligo ed i titoli, che lo comprovano [1]. S. Girolamo in fine ci raccomanda di accogliere le dottrine correnti alla guisa de' banchieri, i quali rigettano le monete che non sono della pubblica zecca [2]. Ma la dottrina, che nella presente quistione s'insegna come vera dal Papa e dai Vescovi, è la Dichiarazione pontificia; questa si propone da' medesimi nel loro grado di maestri dei fedeli; questa si dà come moneta di buona lega, rigettata qualunque altra. Adunque per sentenza de' Padri citati, tutti i fedeli debbono prestarle credenza, tenerla per indubitata, e cacciare lungi da sè, come un tristo, come un sospetto di grave errore, chi dicesse e sostenesse il contrario.

Così è: perocchè, secondo un Cipriano, chi antipone la sua sentenza a quella della Chiesa docente dà nella scisma e nella eresia [3]; secondo un Tertulliano, sparge una dottrina suggerita dai demonii [4]; secondo un Agostino, è un bugiardo, è un perturbatore, è un tracotante, è un pazzo orgoglioso [5]. Si cerchi quanto si vuole; la regola della tradizione si presenta sempre in questa

in ovili Christi parvos ac probatos inveniri, quam altum sapientes a spe illius deiici. » *Epist.* 1, n. 37.

1 « Qui Episcopus est, hic est minister verbi, scientiae custos.... hic est magister pietatis ac Religionis.... hic princeps et dux vester.... Presbyteri Apostolos repraesentare existimentur, sintque doctores cognitionis Dei. Siquidem Dominus cum Apostolos mitteret, euntes, inquit, docete omnes gentes. » Lib. II, c. 26.

2 « Estote probati numularii, ut siquis numus adulter est et figuram Caesaris non habet, nec signatus moneta publica reprobatur, qui autem Christi faciem praefert lumine, in cordis nostri marsupium recondatur. » *Epist.* 152.

3 Epist. 55.

4 Lib. *de Praescript.* c. 7.

5 Conf. c. 25. « Contra Ecclesiam nemo pacificus senserit. » Lib. 4 *de Trinitate* c. 6. « Cui nolle primas dare, vel summae profecto impietatis est, vel praecipitis arrogantiae. » *De utilit. cred.* c. 17.

formola: « attienti al giudizio della Chiesa docente. » Ella ci è riferita da Vincenzo Lirinese, quale sentenza confermata dall'autorità dei Padri più antichi, e da lui largamente provata nei suoi Commonitorii. Valga di saggio un tratto del capo 27: « Allorchè, egli scrive, sorgono nella Chiesa de' falsi maestri, i quali per cogliere i semplici, rafforzano la loro trista dottrina coll'autorità gravissima della Scrittura reamente intesa, *quid facient Catholici homines, et matris Ecclesiae filii:* che cosa debbono fare i cattolici ed i figli della Chiesa lor madre? Quando, egli risponde, non occorra alcun decreto di Concilii generali, su cui fondarsi, seguano le sentenze, nelle quali convengono molti e grandi maestri nella Chiesa [1]. » Ora, convenendo tutti i grandi maestri della Chiesa, che sono il Papa ed i Vescovi nella quistione presente; a più forte ragione ci corre l'obbligo di osservare la regola anzidetta.

Il vero si è che S. Agostino ebbela per tanto infallibile ed obbligatoria, che di essa precipuamente si valse per convincere di errore in parecchi punti i Pelagiani, i Donatisti ed i Manichei. La pruova ne sia che coll'autorità della Chiesa docente alla mano dedusse la necessità di battezzare i bambini, affinchè pervengano a salvamento [2]; concluse, che non deonsi ribattezzare quelli che vengono alla Chiesa col battesimo degli eretici [3]; e definì, che ai bamboli morenti giova la fede dei padrini [4]; che le orazioni dei vivi valgono in pro de' trapassati [5]; che per quelli i quali dalla eresia e dallo scisma, quali pecorelle erranti, tornano alla Chiesa, v'ha speranza di salute [6]. Si opporrà per avventura che questi esempii non sono all' uopo, trattandosi in essi di cose spettan-

1 « Primum omnium generalia, si qua, universalis Concilii decreta praeponant, tunc deinde, si id minus, sequantur quod proximum est, multorum atque magnorum consentientes sibi sententias magistrorum. » *Comm.* I.

2 Epist. *ad Hieronym.*

3 Lib. 1 *contra Cresconium*, c. 39.

4 Lib. 3 *de Lib. arbit.* c. 23.

5 *De cur. pro mort. ger.* c. 1.

6 *Expos. epist. ad Rom.*

ti alla fede. Leggansi, di grazia, le due lettere a Ianuario e si vedrà, che egli non pensa diversamente anche per le altre, quando esse portano il suggello della Chiesa. Basti il dire che presso di lui la osservanza dovuta all'autorità della Chiesa è agguagliata a quella dovuta all'autorità della Scrittura [1]. Se domandate la ragione, ei vi risponde, che la Chiesa di Dio tollera bensì ne' suoi figli molte cose che non vorrebbe, ma quello che è contro la fede o il buon costume non approva, non tace e non fa mai: *Ecclesia Dei inter multam paleam, multaque zizania constituta, multa tolerat, et tamen quae sunt contra fidem, vel bonam vitam non approbat, nec tacet, nec facit* [2]. Così egli. E noi tenendoci obbligati alla medesima regola concludiamo: Dunque fanno contro la tradizione, dunque a grandissimo danno delle anime loro vanno errati coloro, che non si attengono al giudizio autorevole della Chiesa docente nella quistione sopra la quale disputiamo.

CAPITOLO XVI.

Dubbii ed argomenti contro l'obbligo di prestare la conveniente credenza alla Dichiarazione pontificia.

Qui ci si schierano dinanzi certi avversarii, i quali, avvegnachè si mostrino in vista ossequiosissimi della autorità, pure non si rimangono dal propor dubbii ed argomenti, mercè dei quali si pensano di essere sufficientemente scusati, se non si soggettano al solenne *edicimus*, pronunziato dal Papa ed accolto con maraviglioso consentimento dall' Episcopato. Ma s' ingannano sommamente. Essi sono fuorviati, stantechè le ragioni che portano non

1 « Ad haec ita respondeo, ut siquid horum sit faciendum, si divinae Scripturae praescribit auctoritas, non sit dubitandum quin ita facere debeamus ut legimus, ut iam non quomodo faciendum, sed quomodo Sacramentum intelligendum sit, disputemus. Similiter etiam siquid horum tota per orbem frequentat Ecclesia; nam et hinc, quin ita faciendum sit, disputare, insolentissimae insaniae est. » *Epist*. 54, c. 5.

2 Epist. 55, c. 19.

valgano a scusarli. E come, essi dicono, in atto di estremamente dolenti, possiamo noi prestare ferma credenza ad una dottrina, contro della quale ci sorgono nell'animo cotanti dubbii e ci stringono in guisa, che quanto al disciorci da essi non ci giova menomamente il gran dibatterci che facciamo? Questa vostra scusa sapete quando vale, quando si tratta di una opinione commessa dalla Chiesa alle libere disputazioni dei fedeli; ovvero, quando è quistione di una sentenza proveniente da chi non tiene alcuna autorità di costringere l'intelletto. Nel nostro caso non è così. La Chiesa docente propone la Dichiarazione pontificia, quale verità indubitata, e fallo a nome di quel magistero che ha ricevuto da Cristo. Conviene adunque che l'animo del fedele l'accolga con riverente sommessione, e si tenga saldo nella ferma credenza di tal verità, contro gli assalti di qualunque dubbio in contrario. Che se anche nella opinione del più rigido gallicano, quando la parte maggiore dell' Episcopato assente alla dottrina proposta dal Papa, tutti gli altri Vescovi sono obbligati per debito di coscienza a cedere, soggettando il proprio intelletto; come potrà tenersi per iscusato della sua renitenza un prete, un fedele qualunque, quando nella quistione presente abbiamo allato del Papa pressochè tutto intero l'Episcopato? Sono ormai obbligati a soggettarsi que' pochi maestri della Chiesa, i quali per avventura non avessero ancora aderito alla sentenza del Pontefice: pensate se non si debbano riputare obbligati i discepoli? Nella credenza cattolica è l'autorità che dee tenere il campo, e non gli argomenti del privato ingegno. Chi crede ai successori degli Apostoli, è salvo; chi non crede, è dannato. Tale si è l'ordinamento di Cristo. Quindi secondo esso operando il vero fedele deve riverire e difendere la sentenza della Chiesa nella lotta presente.

Così nel secolo duodecimo la intese a sua gran lode Ottone Vescovo di Frisinga, riguardo appunto ai Dominii temporali della Chiesa, tuttochè egli fosse stretto congiunto del Barbarossa. Perciò rigettate quali stoltizie le obbiezioni, che di que' dì spacciavansi tra i fedeli, si mise di proposito a difenderne la possessione con argomenti tratti dalla Scrittura e provando che chi la combat-

te va contro l' ordine manifesto della provvidenza divina, che glie l'ha procurata, oppugna la Chiesa sposa intemerata di Cristo, che ne ha fatto gran capitale, e reca offesa a que' santissimi uomini che l' hanno accettata [1]. Propostasi in fine la quistione agitata se presso Dio riescono a maggior gradimento le presenti grandezze della Chiesa, ovvero l'antica umiltà, la sciolse colla seguente risposta memoranda non meno per la modestia che per la fede professatavi: *Ego enim ut de meo sensu loquar, utrum Deo magis placeat haec Ecclesiae suae, quae nunc cernitur exaltatio, quem prior humiliatio,* prorsus ignorare me fateor. *Videtur quidem status ille fuisse melior, iste felicior.* Assentior tamen Romanae sanctae Ecclesiae, *quam supra firmam petram aedificatam non dubito; credendaque, quae credit, licite possidenda quae possidet, credo* [2]. Ecco la risposta che i nostri avversarii debbono dare ai loro dubbii.

Messa così al sicuro la parte sostanziale della credenza nostra, veniamo agli argomenti o ai dubbii degli avversarii. Noi, dicono in primo luogo, durante il nostro studio teologico ed appresso, non abbiamo mai sentito mettersi disputa sopra il Dominio temporale della S. Sede. E che volete inferire da questo? Null' altro, a nostro parere, se non se, che la Dichiarazione intorno a tale Dominio è dottrina nuova, e perciò, secondo gli ammonimenti di un Tertulliano, devesi avere per lo meno in sospezione di errore. Se ciò è vero, voi dovete mandare assoluti i Giansenisti, i quali argomentando alla vostra maniera, rigettavano il Fatto dommatico. Oserete voi pronunziare questa sentenza? Non lo crediamo. Adunque la novità di una dottrina, intesa nel senso di un Tertul-

1 « Mundiali dignitate quae Regalia dicuntur, Dominus Ecclesiam suam honorare voluit. Ex Dei enim ordinatione id factum. Denique credendum non est Christum Ecclesiam suam, sponsam suam, corpus suum, cui in arrham Spiritum suum dedisse creditur, spiritu erroris decipi permisisse, cui ut dixi, spiritum veritatis contulerat. Praeterea probatae sanctitatis viri inveniuntur, qui haec habuisse, qui cum his regnum Dei acquisivisse, creduntur etc. » *In prologo*, lib. 4.

2 Ibid. Conf. Thomassinum *Nova et Vetus Disciplina,* P. III, lib. I, c. 31.

liano, non vuolsi dedurre dal non essersi udita trattare nelle scuole. Chi non lo sa? in queste si disputa sopra quistioni, che sorsero ne' tempi passati, o si agitano ne' presenti; ma non sopra le future, siccome cose, che non si possono indovinare dai professori. Del resto è egli vero, che la quistione sopra il Dominio temporale della S. Sede non siasi mai trattata nelle scuole? Favellando solo dei grandi teologi a noi lontani leggansi il Bellarmino ed il Suarez, e si troverà essersi dall' uno e dall' altro trattata e risoluta contro gli eretici dei loro tempi e degli antecedenti. E poi non l' ha trattata assai calorosamente un S. Bernardo? non l' ha difesa contro la ingordigia di un Imperatore il Concilio di Lione? non fu dichiarato scismatico un Arnaldo da Brescia che si opponeva? non furono escomunicati i preti, che con Arnaldo parteggiavano? Adunque è falso che non siasi pertrattata nelle scuole, o che sia tanto nuova, che debbasi avere in sospetto la data soluzione.

Se non che i nostri avversarii non si sono per avventura accorti del rio veleno, che si cela cotesta accusa di novità, dalla quale deducono dubbii e sospetti contro la dottrina della Dichiarazione. Imperocchè donde parte, da chi viene insegnata questa dottrina? Dal Papa e dall' Episcopato disperso, ossia dalla Chiesa docente. Adunque, posta l' accusa degli avversarii, la Chiesa docente ha dato in dottrine nuove, in dottrine sospette. Chi può affermare questo, senza che egli incespichi nella proposizione eretica, vale a dire, che la Chiesa sia colta in questi tempi da tali tenebre, che insegni come dottrina certa, quella che per lo meno è sospetta di rea falsità?

Il vostro argomento non vale, si ripiglia tosto dai medesimi, giacchè qui non si tratta di un punto di fede. Il Papa stesso l' ha detto pubblicamente. È vero; ma se credete che ciò vi suffraghi, siete in errore. Posciachè o voi vi tenete per tale motivo disciolti dall' obbligo di operare in pratica secondochè importa la Dichiarazione pontificia, ed allora siete in grave inganno, contando in tale supposto per nulla la sublime autorità di rettore universale della Chiesa, che è nel Papa, alla quale tutti i fedeli, dal laico al

Vescovo, deono soggettarsi praticamente, siccome abbiamo dimostrato nel capitolo III e seguenti. Ovvero pensate, che quando una cosa non è di fede si possa tosto inferire, che l'intelletto rimanga libero a tenere ciò che gli aggrada, come se tra il domma e la opinione non si dia alcun mezzo: ed in tal caso si è fatto vedere di sopra colla scorta di Benedetto XIV e di altri teologi, come si diano nella Chiesa verità indubitate, alle quali ogni fedele è obbligato a prestare ferma credenza, benchè non siano di fede. Adunque l'essersi detto dal Papa, che il Dominio temporale della S. Sede non è un domma, non ne segue, che altri sia disobbligato dall'operare conforme richiede la Dichiarazione, o dal prestarle ferma credenza come a verità indubitata, ma soltanto che chi dicesse l'opposto non sia un tristo eretico nel senso più stretto della parola. Ecco quel più che potete ritrarre a vostro pro dal detto del S. Padre.

Checchè ne sia, soggiungono tornando all' assalto, il Dominio temporale per la S. Sede, è un mezzo, e l'uso de' mezzi conviene che si misuri dalla convenienza o proporzione che essi hanno col fine. Ora con questa regola in mano, ci sembra che il Dominio temporale non solo non sia necessario, ma neppure espediente nei tempi che corrono, e ciò per più capi: 1.° perchè gli statuti dei regni moderni mostrano di riuscire a tale organamento, che il Papato non possa per niun conto far alleanza con essi o combatterli con isperanza di esito fortunato; 2.° perchè le più grandi cure del Papato debbono essere volte a far comparire luminosamente nel Papa, che egli è il sovrano degli spiriti; 3.° perchè la Provvidenza sembra dimostrare la nostra asserzione nello svolgimento de' fatti, che accadono in Italia. Posto che si verificasse quello, che noi pensiamo, ne deriverebbero sommi vantaggi; giacchè si acqueterebbono certi focosissimi desiderii, i quali possono per qualche tempo comprimersi, ma col grave rischio che rompano più furibondi: cesserebbe il pericolo della perdita di tante anime: in fine la Chiesa ed il Papato *risalirebbero* ad un contatto più immediato colla divina loro origine nell'uso di que' mezzi, di cui sono divinamente forniti. Vedi, lettor cortese, quante cose ti abbia-

mo recitato ad un fiato. Che ti pare della proposta, che giudichi delle ragioni? Quanto a noi siccome le abbiamo riferite ad un fiato, così ad un fiato le rovesciamo, mercè un argomento, contro del quale non hanno sicuramente che ridire i nostri avversarii. Essi stimano sommamente le sentenze del Papa, e pruova ne sia l'essersi da loro accolto con grande riverenza quella, che dicea, il Dominio temporale non essere un domma, come abbiamo veduto di sopra. Or bene la loro argomentazione quivi recata non essendo per poco altro, che quella del famoso libello intitolato *il Papa ed il Congresso*, definito dal Papa un monumento insigne d' ipocrisia ed un ignobile quadro di contraddizioni riboccante di errori, si piglino con eguale ossequio anche questa sentenza, ed applicandola continuino, se possono senza rossore, a sostenere la loro asserzione.

Ciò non ostante rispondiamo direttamente. La quistione, di cui si disputa, consiste in questo, se sia o no necessario alla S. Sede, nelle presenti circostanze, il dominio temporale. Tutto il mondo ne discorre. Ma finalmente a chi spetta il profferire quella sentenza definitiva, alla quale è mestieri che tutti i fedeli si soggettino? Siccome tale quistione riguarda l'universale reggimento della Chiesa, così non v'ha dubbio, che non tocchi il deciderla autorevolmente al Capo supremo della medesima Chiesa, che è il Papa. Ora il Papa l' ha risoluta pel sì, ed i reggitori o capi delle Chiese particolari hanno con plauso aderito a tale decisione. Adunque in quella maniera, che colui, il quale rifiuta di soggettarsi alle risoluzioni del principe, spettanti all' universale reggimento dello Stato o le combatte, sostenendo ad ogni costo il proprio parere a quelle contrario, è giudicato dalle leggi un ribelle: non altrimenti dovrassi giudicare di chi ostinatamente oppugna la sentenza pontificia della Dichiarazione, specialmente se, per obbligo del suo grado nella Chiesa, dovesse farsene difensore. Nè vale punto di scusa l'oppugnarla con parole ossequiose, giacchè questo importa solo che non si aggiunga alla disobbedienza caparbia ancor l'insulto.

Che se pure vogliansi bilanciare le singole ragioni degli avversarii, oh quanto compariscono deboli in sè stesse? Egli è spe-

diente, dicono, che il Papa ceda, perchè non può allearsi coi principii della moderna politica, o combatterli con isperanza di vittoria. Al che si risponde, o i principii indicati si riferiscono a cose indifferenti, oppure alla morale intaccandola. Nel primo caso non v' è ragione, per cui il Papa non possa stringere alleanza; nel secondo, se il Papa non può stringerla, dee però combattere ad oltranza contro i rei principii. Non riuscirà colla vittoria, cadrà sicuramente, cioè, sopraffatto dalla forza brutale? La sua caduta sarà un trionfo della giustizia e della morale. Qual altra vittoria più nobile di questa? Adunque sia che possa, sia che non possa fare alleanza coi principii della moderna politica, giusta il senso degli avversarii, non v'è ragione sufficiente, onde il Papa debba cedere.

Il Papa deve porre ogni studio per mostrarsi vero Sovrano degli spiriti. Questa proposizione degli avversarii non è di giusta misura; si compia, ed avremo: vero Sovrano degli spiriti uniti ai corpi. Di che ne segue, che egli debba esercitare cotesta sovranità con mezzi materiali. Ora vedendosi come il Papa affine di mantenere anche il mezzo materiale, che gli è necessario per l'esercizio della sovranità, si espone alle calunnie ed alle maledizioni dei tristi, alle minacce dei politici e ad ogni danno estremo, a chi non parrà questo fatto l'argomento più luminoso del mostrarsi, che egli fa il vero Sovrano Pastore dei fedeli, quando Cristo ha detto non potersi dare pruova di carità più grande che quella di esporre sè stesso a rischio per l'amico? Nè ci vengano gli avversarii a discorrere dei pericoli di molte anime, sì perchè questi sarebbero molto maggiori e di più lunga portata, se il Papa cedesse il mezzo necessario al libero reggimento della Chiesa, come anche perchè tali pericoli non sono necessarii, ma voluti. E chi sforza i fedeli a contraddire pertinacemente al Capo supremo della Chiesa? Chi necessita i figli ad osteggiare sì crudelmente il padre? Si tralasci di far questo, ed ogni pericolo delle anime sarà cessato.

Il dire poi, che la Chiesa ed il Papa colla cessione del Principato *risalirebbero* ad un contatto più immediato colla loro divina origine, è un parlare che suona pessimamente in bocca di un cat-

tolico. Imperocchè *risalirebbero* supponendo che Chiesa e Papato siano calati dalla loro altezza, appigliandosi a mezzi che sono alieni dalla loro origine, ne segue, che l'uno e l'altro siansi fuorviati. Reissima supposizione ; nella quale non si può misurare se sia più grande la temerità, o la calunnia, o l'insulto fatto alla santa sposa di Cristo!

Con tutto questo credete voi, che i nostri avversarii siano convinti di avere il torto? Lo credereste invano. Essi tengono apparecchiati in caso disperato due argomenti, mercè dei quali reputano sicurissima da ogni offesa la loro pertinacia. Noi, dicono, riguardiamo come tra loro distinte ed essenzialmente indipendenti queste due cause del Dominio temporale del Papa e del Papato. Questo starà in perpetuo, quello può stare e cadere. E quindi? Tiriamo noi la conseguenza da loro taciuta; e quindi il Dominio temporale non è punto necessario al Papato, come è detto nella Dichiarazione. Ciò sarebbe vero, se il vostro argomento non si fondasse sopra il falso supposto, che oltre la indipendenza essenziale non v'abbia ancora la relativa. Ma v' ha ancor questa, e lo pruovano tutto dì gli uomini, i quali non sono in mille occasioni indipendenti relativamente alle cose che li circondano, benchè siano tali essenzialmente. Posta questa doppia indipendenza, il Papato è dal Dominio temporale indipendente *essenzialmente*, lo concediamo *relativamente*, in quanto nelle presenti circostanze abbisogna del Dominio temporale, come di un mezzo necessario al libero esercizio de' suoi atti, lo neghiamo. Tale si è la relazione, che noi affermiamo esistere tra il Papato e il Dominio temporale: contro di essa doveano gli avversarii drizzare il colpo, se voleano concludere alcuna cosa in lor favore.

Sì, ripigliano essi, ma alla fin de' conti l'illustre Card. Bartolommeo Pacca avea i sentimenti affini a' nostri, quanto alla Provvidenza intorno al Dominio temporale. Affini ai vostri? Anzi tutt' altri. Imperocchè il grande e pio Cardinale, per la difesa del Dominio temporale, seppe con animo generoso affrontare le ire del potente invasore, quando voi chiedete, che vilmente si ceda alla forza degli iniqui usurpatori: e mentre quegli, supposto il

fatto della spogliazione permesso dalla divina Provvidenza, cercava ragioni, che lo spiegassero cristianamente, voi, lanciando accuse contro la Chiesa ed il Papato, vi studiate di provare, che la Provvidenza sta in favore della rivolta brutale. Fate così; imitate il magnanimo Cardinale, sostenete, com'egli, la sentenza della scomunica pronunziata dal Pontefice contro gl' invasori del Dominio temporale, mostratevi pronti ad andare a Fenestrelle, come egli vi è andato, e verificatosi il caso della spogliazione (che Iddio nol permetta) potrete senza scandolo ragionare coi sentimenti dell' illustre Porporato.

CAPITOLO XVII.

Proposta la natura della Dichiarazione pontificia, si cimenta sotto il riguardo speculativo, e dal capo ultimo di S. Matteo e dal quindicesimo degli Atti apostolici s' inferisce dover essere indubitatamente vera *e correr* l' obbligo *di soggettarle in modo rispondente l' intelletto.*

Due sono le maniere, come avverte saviamente il Bolgeni, che sogliono adoperare i superbi per torsi all'impaccio, che loro dà la soggezione. La prima si è il negare a dirittura che v' abbia sopra il loro capo alcuna persona col diritto di comandare. L' altra consiste nel riconoscere bensì l' autorità del proprio superiore, riverendola ed ossequiandola con ogni specie di titoli rispettosi, ma con questa giunta, che quando egli comanda, si neghi recisamente la morale certezza del comando ricevuto, dicendo arditamente: non è il Superiore quegli che ci comanda Ambedue queste maniere traggono patentemente al medesimo scopo. Imperocchè sia che si neghi l' autorità, sia che si rigetti il comando come non proveniente dalla medesima, si riesce egualmente nell' intendimento di sottrarsi alla debita soggezione. V' ha però una differenza assai grave tra l' una e l' altra, la quale consiste in questo, che la prima è di uomini più schietti e leali; e l' altra, abbisognando di tortuosi avvolgimenti per coprire la reità del fine inteso, è pro-

pria dei vili e degli ipocriti. Gli avversarii del Dominio temporale del Papa, vedendo che la prima non avrebbe fatto lor pro, si appigliarono alla seconda. Onde se loro domandasi ciò che pensano dell' autorità del Papa e de' Vescovi, sciorinano prontamente tante lodi e tanti titoli in commendazione di essa, che chi gli ascolta ne rimane per poco affogato. Ma se a loro si propone la Dichiarazione pontificia con l'assentimento de' Vescovi, si veggono tosto rannuvolare in volto e con piglio sdegnoso si odono dire: essa non è la voce dei Pastori della Chiesa. Con quanta stoltezza per altro ricorrano a questo spediente apparisce manifesto da ogni capo. Perocchè sia che si consideri la natura del fatto, sia che si disamini la natura della Dichiarazione, per l'una e per l'altra via si viene alla conclusione, che la voce del Papa e de' Vescovi nel caso presente è la voce autorevole dei Pastori della Chiesa alla quale per conseguenza v' è obbligo per tutti i fedeli di soggettare convenientemente l' intelletto. Che si pervenga a tale conclusione argomentando della natura del fatto l'abbiamo già veduto, ora ci tocca a dimostrarlo per rispetto alla natura della Dichiarazione.

Che cosa è la Dichiarazione pontificia? Non altro, se non se « un ordinamento risguardante il bene universale della Chiesa nelle presenti circostanze, indirizzato dal Papa ai fedeli ed avente l'adesione dell' Episcopato. » Un ordinamento vuolsi considerare sotto il riguardo speculativo e sotto il riguardo pratico. Onde si hanno le quistioni seguenti: la Dichiarazione pontificia è ella *speculativamente vera e praticamente retta?* Posto che sì, accade ciò in modo che ne sgorghi *l' obbligo* di tenerla per tale? Consideriamola in questo capitolo sotto il riguardo speculativo.

Avremo senza dubbio la quistione risoluta affermativamente, ove si dimostri verificato nella Dichiarazione il caso dell'assistenza divina promessa da Cristo alla sua Chiesa. S. Matteo ci ha serbato nell'ultimo capo del suo Vangelo una sentenza tutta all'uopo. Avendo Cristo nella qualità di supremo Signore ordinato a suoi Apostoli di piantare il Vangelo nel mondo, e di farvelo fruttificare presso tutti i popoli, soggiunse a loro conforto: *Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi;* Io

sarò sempre con voi sino alla consummazione dei secoli. Che questa presenza di Cristo, continuata fino alla consummazione de' secoli, importi un tale aiuto che renda sicura la vittoria degli Apostoli e dei loro successori contro i nemici della Chiesa, è fuor di dubbio, quando alcuno non voglia affermare, che un Dio, il quale combatte a fianco dell'uomo, possa rimanere sopraffatto dalla forza di qualche mortale. Onde si ha il verissimo commento di S. Girolamo: *Qui usque ad consummationem saeculi se cum discipulis futurum esse promittit, illos ostendit semper esse victores, et se nunquam a credentibus recessurum.*

Considerando ora i nemici, che vogliono annientata l'opera degli Apostoli e dei lor successori, che è la conservazione e la dilatazione della Chiesa, questi si possono ridurre a tre specie. La prima si compone di que' feroci persecutori, i quali coi tormenti più crudeli si argomentano di sterpare la fede dal mondo: la seconda è formata da quelle orgogliose masnade di eretici, i quali si studiano di darle morte, corrompendone coi loro errori la dottrina immacolata: la terza in fine si raggruppa di quegli uomini scaltri e in tutte le male arti della malizia spertissimi, i quali insidiano alla vita della sposa di Cristo colle fraudi, colle ipocrisie e colla menzogna. Il perchè avendo Cristo obbligato la sua parola di aiutar la Chiesa contro tutti i suoi nemici, sicchè rimanga in piè vittoriosa fino alla consummazione de' secoli; dovrà soccorrerla con mezzi proporzionati alla maniera di quegli assalti, di cui è fatta segno. Per tale intendimento dovrà in tempo di manifesta persecuzione mettere negli animi una gagliardia valevole a non paventare gli strazii più barbari e le morti più tormentose; dovrà su i maestri della Chiesa raggiare un lume sì chiaro, che, rafforzati i loro intelletti, discoprino la eresia e la conquidano; dovrà rendere accorti i reggitori della medesima contro i fraudolenti in guisa, che addandosi delle costoro pessime arti sappiano scansarle e fortificare con mezzi acconci il punto minacciato dagl'ingannevoli e segreti ravvolgimenti. Ma essendo la promessa di Cristo indeterminata quanto ai moltissimi e svariatissimi casi, che possono occorrere; come sapremo sicuramente, che nel tale o tale

altro ebbe luogo l'assistenza di Cristo, sicchè la deliberazione non sia soggetta ad errore? Per troncare ogni quistione ci ristringiamo a domandare, che cotesta assistenza ci si consenta riguardo a que'provvedimenti, sopra de' quali si discute se siano o non siano necessarii relativamente alle varie occorrenze. Niuno può contendercela con ragione in questo caso, giacchè, avendo Cristo promesso alla Chiesa di aiutarla perpetuamente in guisa che ella rimanga vittoriosa dei suoi nemici, a niun pro varrebbe la sua promessa, se non la soccorresse quando ella si trova posta al duro cimento di una scelta cotanto grave. Posto ciò, veniamo all'argomento. Nelle presenti circostanze si dibatte se sia, o no, necessario al bene universale della Chiesa il Dominio temporale della Santa Sede. Eccovi adunque il caso qui sopra indicato, in cui debbe aver luogo la divina assistenza. Ora avendo il Papa nel suo grado di reggitore supremo della Chiesa, e con esso i Vescovi chiamati a parte della sollecitudine pastorale, determinato che sì; possiamo quindi concludere sicuramente che in questa determinazione proposta quale ordinamento, abbia avuto luogo l'assistenza di Cristo, e che perciò sia speculativamente vera.

La confermazione di questa conseguenza ci è data dagli stessi avversarii e in quell'atto appunto, in cui ce la negano asserendo l'opposto. Essi dicono, che la Chiesa ha errato bruttamente nel pronunziare la sentenza indicata, stantechè non le sia altrimenti necessaria la signoria temporale per la libertà del suo reggimento. Adunque, noi ripigliamo, secondo voi, la Chiesa può errare di fatto sì grossamente, che ella stimi e dia come ordinamento necessario in alcune circostanze quello che non è a considerarsi come tale. Or bene, ella potrà errare eziandio giudicando in alcune altre non necessario quel provvedimento, che pure le sarebbe necessarissimo. Se è fallibile nell'un de' casi, perchè si dirà infallibile nell' altro, qnando non v' ha ragione che suffraghi meglio al primo, che al secondo? Ciò posto, il conseguente, che se ne inferisce, è manifesto: dunque può accadere che Cristo venga meno alla Chiesa nelle occasioni, in cui ella abbisogna del divino aiuto per non andare errata nel definire quegli ordinamenti, che

le sono necessarii. Ma quale cattolico non si ritrarrà dalla sentenza degli avversarii, la quale mena diritto a sì grande bestemmia contro la veracità di Cristo?

E che la Chiesa dovrà perire, se il suo Capo venga spogliato del Dominio temporale? Non si confondano le quistioni. La Chiesa, siccome per lo spazio di più secoli si resse e crebbe senza signoria temporale; così potrebbe ancora mantenersi in piè se ne venisse spogliata. La quistione per altro non cade sopra di questo punto; la Chiesa è indefettibile, niuno l'ignora: ma si volge sopra quest'altro; se cioè, nelle presenti circostanze le sia necessaria la sovranità nel suo Capo, affinchè egli possa, secondo le vie ordinarie dell'umano procedere, governarla liberamente come richiede l'incarico del ministero apostolico. Adunque la quistione non si riferisce alla esistenza della Chiesa, ma alla libertà del suo reggimento, cotanto necessaria al bene universale dei fedeli, e solo riguardo a questo punto si afferma la necessità della signoria temporale.

Benchè non sia tanto la confusione del concetto quivi esposto, quanto un'altra causa meno avvertita ciò che mette in parecchi diffidenza e porta oscurità sopra la quistione presente. Questa si è il considerare le persone del Papa e dei Vescovi senza por mente a quel grado sublime, che tengono, di maestri e di rettori della Chiesa. Non lo neghiamo, a chi non guarda più là delle semplici persone, il Papa ed i Vescovi appariscono soggetti ad errore alla maniera di qualunque adunanza d'uomini; ma non così accade a colui, il quale si faccia a mirare il primo come il reggitore supremo della Chiesa, e gli altri come i rettori delle Chiese particolari per divino ordinamento. Posciachè allora si presentano alla sua mente e il comando: *euntes docete;* e la promessa di Cristo: *ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi,* sfolgoranti di sì chiaro lume, che egli è costretto a concludere; esser cosa impossibile, che chi nella sua missione ha infallibilmente la divina sapienza al fianco, od erri nel cammino, che accenna, o tragga in inganno gli intelletti intorno a quelle verità, che insegna. Tale si è il sentimento di S. Antonino: *Quaedam sunt, quae*

facit Papa pertinentia ad statum universalem totius Ecclesiae. . . . in talibus dicendum est, quod licet absolute, pensatis solis personis Papae et Cardinalium, Papa cum ipsis possit errare, supposita tamen divina Providentia, et Spiritum Sanctum loqui per Ecclesiam, credendum est, Papam non posse errare [1]. Nè punto diverso conviene che sia il sentimento del Cattolico che riverisce il Vangelo.

Tanto più che nel caso nostro s'incontra l'accordo di tutta la Chiesa docente. Per la quale circostanza il capo quindicesimo degli Atti apostolici ci porge un nuovo e sì valido argomento in confermazione della nostra tesi, che non v'è a desiderare più oltre. Era sorta per opera d'iniqui mestatori una gravissima contesa tra i primi fedeli sopra il doversi, o no, salva la coscienza, soggettare alla dura ceremonia della circoncisione i novelli convertiti alla fede dal gentilesimo. Riferita la quistione nel senato apostolico, ecco la sentenza, che si ebbe: « È paruto conveniente allo Spirito Santo ed a noi di non imporvi altro peso fuori di queste cose necessarie; che vi astenghiate dalle carni immolate agli idoli e dal sangue e dal soffocato e dalla fornicazione [2]. » Da questo luogo son chiariti più punti, vale a dire: 1. Che Pietro e gli Apostoli erano infallibili in ciò che definivano e promulgavano nel grado di pastori delle anime, e questo ci viene manifestato dalle parole, *visum est Spiritui Sancto et nobis;* 2. Che tale privilegio ha luogo eziandio negli ordinamenti fatti intorno a materia di cose indifferenti e perciò variabili secondo le circostanze, e questo ci viene significato dall'essersi posto nella formola di uno stesso giudizio, pronunziato coll'assistenza dello Spirito Santo, così la decisione che non era necessario per la salute il farsi circoncidere, e l'obbligo di astenersi dalla fornicazione, cose riguardanti la fede e la morale; come l'ordinamento di non ber sangue e cibare carni di animale

1 *Summ.* P. 3, Tit. 12, c. 8, §. 2.

2 « Visum est Spiritui Sancto et nobis, nihil ultra imponere vobis oneris quam haec necessaria: Ut abstineatis ab immolatis simulacrorum, et sanguine, et suffocato, et fornicatione. » V. 28-29.

soffocato, atti in materia di per sè indifferente; 3. Che il motivo di somiglianti ordinamenti può essere la utilità della Chiesa, veduta colle regole della prudenza; stantechè la causa che mosse gli Apostoli ad ordinare la indicata astinenza fosse quella di attutire lo spirito di parte, che si era messo tra fedeli con grave scapito della ragione, e questo si rileva dal contesto della storia e dalla interpretazione, che fanno della medesima S. Agostino e S. Giovanni Crisostomo; 4. Finalmente, che ogni fedele è obbligato a soggettarsi senza discussione a cosiffatti ordinamenti: e questo ci è dato ad intendere dalle parole: *nihil ultra imponere vobis oneris, quam haec necessaria,* e dalle altre del medesimo capo, in cui si dice dell'Apostolo S. Paolo, che attraversava le città *confirmans ecclesias, praecipiens custodire praecepta apostolorum et seniorum* 1; e da quelle, che leggonsi nel capo seguente: *Tradebant eis (civitatibus) custodire dogmata, quae erant decreta ab apostolis et senioribus, qui erant Ierosolymis* 2; dove le cose ordinate che contenevansi nella lettera apostolica, si chiamano col nome di precetto che risguarda la pratica, e con quelle di domma che si riferisce alla specolativa.

Confrontiamo ora la sentenza della Dichiarazione, proposta ed insegnata dalla Chiesa docente dei nostri dì, con quella proferita dalla Chiesa docente apostolica, e tiriamone le conseguenze. Egli è verità di fede che la Chiesa docente moderna ha redato i privilegi proprii della Chiesa docente antica; e che la sentenza, nella quale conviene la Chiesa docente dispersa, eguaglia in valore quella della medesima Chiesa unita in Concilio. Con queste verità dinanzi facciamo primieramente il confronto delle persone. Gli Apostoli raccoltisi in Concilio ed aventi Pietro a capo definirono con giudizio infallibile quello, che fosse da osservarsi come necessario; adunque dovrassi dire altrettanto de' Vescovi nostri, benchè dispersi, aventi a capo il Papa. Quegli ebbero cotanto privilegio nel decidere ordinamenti necessarii, attese le circostanze, ma mutabili di lor natura, perchè sopra cose indifferenti: adunque

1 V 41. — 2 V. 4.

non dovrà negarsi nemmeno a questi. Ma perchè siffatte decisioni godessero il privilegio dell'assistenza divina bastò ai primi che avessero la utilità della Chiesa per iscopo, e misurassero la opportunità del mezzo dalle circostanze secondo le regole della prudenza: dunque non altrimenti si dovrà ragionare per le decisioni dei secondi.

Dal confronto delle persone passando a quello delle sentenze, da un lato abbiamo la Dichiarazione pontificia, che si versa intorno a materia indifferente, com'è una signoria, che ha per iscopo la utilità della Chiesa, vale a dire, il libero esercizio del ministero apostolico, che misura dalle circostanze la bontà del mezzo, giusta le regole della prudenza; dall'altro abbiamo pure la sentenza apostolica, la quale cade sopra materia somigliante, mira al medesimo scopo, e attinge i motivi del suo mezzo dal medesimo fonte. È vero, che questa fu pronunziata in un Concilio e promulgata per tutta la Chiesa; ma parimente non è punto dubbio, che la pontificia ha l'assentimento solenne di tutta la Chiesa docente, e che fu resa nota a tutti i Fedeli. Donde risulta che siccome le persone si eguagliano nella autorità e ne' privilegi proprii de' Pastori della Chiesa, così le sentenze dall'una parte e dall'altra pronunziate convengono nella sostanza delle forme. Ma in quella degli Apostoli è certo, che occorse l'assistenza dello Spirito Santo, adunque è forza affermare, che la medesima sia intervenuta nella pontificia. Per la qual cosa definendosi in questa, essere la signoria temporale necessaria alla santa Sede per il bene universale della Chiesa ne'tempi che corrono, ne segue patentemente, che in tale giudicio sia intervenuta l'assistenza dello Spirito Santo, e perciò sia indubitatamente vero quello che s'insegna per essa.

Nè state a dire, che il civile Principato è cosa materiale. Questa obbiezione fu già sciolta dal Crisostomo nella sua Omilia XXXIII sugli Atti apostolici, dove afferma, che sebbene le prescrizioni degli Apostoli cadevano sopra *cose corporali*, nondimeno *era necessario osservarle*, perchè altrimenti ne sarebbero provenuti grandi mali. Del pari nella Dichiarazione pontificia si

contiene un ordinamento, il quale, benchè riguardi cose temporali, pure osservato reca il grande bene della libertà al ministero apostolico del Capo della Chiesa, e non osservato apporta il gravissimo danno dell' inceppamento al medesimo; e questo vi basti.

Più; la Dichiarazione apostolica obbligava i fedeli a soggettarlesi praticamente e speculativamente. Il doppio titolo di *preceptum* e di *dogma* apposto indifferentemente alla medesima ce lo dice apertamente, e per chi bramasse di sapere la ragione intrinseca di tanta sommessione, il Crisostomo la reca nel suo commento. Mira, egli scrive, la brevità della lettera apostolica, tu non vi scorgi nè sfoggi di eloquenza, nè calzante argomentare per sillogismi, ma la semplice esposizione del comando. Non ti pigli maraviglia. Era un ordinamento dello Spirito Santo, in quanto avea assistito gli Apostoli nel dettarlo. Non v' era quindi bisogno di ragionamenti per convincerne gl' intelletti [1]. E perchè somigliante discorso non varrà per la Dichiarazione pontificia? Essa porta in fronte il suggello di un'autorità eguale a quella degli Apostoli: dunque la riverenza che le si debbe, conviene che eguagli quella, che doveasi alle Dichiarazioni o Decreti apostolici. Non tutti sanno acconciarsi a questa nostra conseguenza. È vero; ma chi non vi si acconcia rendesi imitatore dei protestanti. Odasi come a tal proposito il Bossuet, argomentando dalla lettera apostolica sopra citata, metta alle strette il suo avversario Claudio ministro protestante: « Non così, come voi pensate, venivano istruiti i popoli appresso il Concilio di Gerusalemme. Gli Apostoli decidono per l'autorità dello Spirito Santo. *Egli parve bene allo Spirito ed a noi*, essi dissero. Che fanno dopo questa decisione Paolo e Sila, portatori delle lettere del Concilio? Percorrono le Chiese, come è scritto negli Atti apostolici. A qual fine? forse per farvi esaminare il Decreto del Concilio di Gerusalemme? Sarebbe stato un esaminarlo dopo lo Spirito Santo. A quel fine adunque? Essi percorrevano le Chiese, insegnando loro la osservanza di ciò che era stato sentenziato

1 « Vide brevem epistolam, neque apparatum, neque syllogismos habentem, sed praeceptum; erat enim legislatio Spiritus. »

per gli Apostoli ed i Seniori di Gerusalemmme. Eccovi l'ordine che si è tenuto, l'esame nel Concilio, la soggezione senza esame dopo la decisione [1]. »

Ma se negli Atti degli Apostoli non si rinvengono ragioni, colle quali siasi cercato di persuadere a' fedeli il fatto ordinamento, bastando la sola autorità; per contrario se ne raccolgono di quelle, che convincono doversi rigettare qualunque osi contraddire all'insegnamento degli Apostoli e dei loro successori. La prima di coteste ragioni si trae dalla lettera apostolica, ed è una condanna esplicita di quelli che aveano combattuto la dottrina dell'apostolo Paolo: *Audivimus quia quidam ex nobis exeuntes turbaverunt vos verbis, evertentes animas vestras quibus non mandavimus.* Abbiamo udito come alcuni venuti costà dalla Giudea hanno cagionato colla loro predicazione discordie e sovvertimenti di animo in mezzo di voi. Sappiate che essi non hanno ricevuto alcuna missione di predicarvi la dottrina della verità; rigettateli quali mettitori di scandali ed apportatori di estrema ruina alle anime vostre. Volgi ora, lettor cortese, il tuo sguardo sopra i capi di quelli che in veste da laico, benchè siano cherici, assaltano fieramente la Dichiarazione pontificia: non ti pare, che calzi loro a meraviglia la sentenza apostolica? Non gittano forse lo scandalo nella Chiesa? Non cagionano dissidii tra i fedeli? Non sovvertono colle loro dicerie le anime separandole dai loro Pastori? E tutto questo non fanno senza avere alcuna missione, con una dottrina marchiata del segno di riprovazione, condannati eglino stessi

1 « Ce n'est pas ainsi qu'on instruisit les peuples après le concile de Jérusalem. Là les Apôtres décident par l'autorité du Saint Esprit: *Il a semblé bon,* disent-ils, *au Saint Esprit et à nous.* Que font après cela Paul et Silas porteurs de la lettre du Concile? *Ils parcourent les Églises,* comme il est écrit dans les Actes. Quoi! pour y faire examiner le décret du Concile de Jérusalem? C' eût été examiner après le Saint Esprit même. Quoi donc? Ils parcouraient les Églises, leur enseignant de garder ce qui avait été jugé par les Apôtres et les anciens dans Jérusalem. Voilà l' ordre, l'examen dans le Concile, l' obéissance sans examen après la décision. » *Conférence avec le ministre* Claude.

colla sentenza più grave della Chiesa? Niuno adunque, per quanto ha cara l'anima propria, badi alle loro perverse dottrine, ma le rigetti come scandalose e le detesti come sovvertitrici delle anime. Così voleano gli Apostoli, che si facesse da' fedeli cogli avversarii della loro dottrina: non altrimenti adunque devesi adoperare con coloro, che contraddicono quella del Papa e dei Vescovi, che lor succedono nel sacro ministero.

Il che parrà anche più necessario, se facciasi il confronto tra gli antichi avversarii degli Apostoli, ed i moderni, che osteggiano i lor successori. Domandi chi fossero i primi? Un Cerinto ed un Ebione suo discepolo! Chiedi il motivo della opposizione? Questo fu doppio: l'onore della gente e della religione ebraica a cui voleasi soggettare, mercè dei riti mosaici, i gentili convertiti, ed il vantaggio degli oppositori i quali portavano certa speranza di trarre dalla contraddizione grande pro di guadagno. Che se cerchi de' mezzi adoperati per riuscire nel loro intendimento, questi furono la rivolta, la menzogna e la calunnia. Imperocchè Cerinto fu quegli, che levò per poco a rumore i primi fedeli contro di Pietro, come se questi, col battesimo dato al gentile Cornelio, avesse profanato il sacramento; ed Ebione, degno discepolo di tanto maestro, cercò di mettere in discredito il grande Apostolo Paolo, facendo correre la menzogna che egli fosse gentile di nascita, e la calunnia che si convertisse al giudaismo coll'intendimento di avere in isposa la figlia del sommo Sacerdote, ma che, fallitagli questa speranza, si fosse nimicato fieramente coi giudei e colla lor religione [1]. Qual è il motivo, noi domandiamo, che viene spacciato dagli avversarii del Papa e dell'Episcopato come causa del loro contrasto? A niuno è nascosto: la gloria della nazione, il lustro della Chiesa al loro modo. Quali sono i mezzi che adoperano affinchè vinca la loro dottrina? Quelli medesimi usati dagli antichi avversarii degli Apostoli che è quanto dire, la rivolta dei fedeli contro del Papa e de' Vescovi, la menzogna e la calunnia: giacchè dànno a

1 Corn. a Lapide *in hunc loc.*

quello la taccia di ostinatezza e d'imprudenza, facendolo ad un tempo reo di tutti quei mali politici e religiosi, che traboccano in Italia, ed accusano questi di turpe avarizia e di vile ambizione nell'assentimento dato alla Dichiarazione pontificia. Gli onesti cattolici facciano seco le ragioni con questo ragguaglio dinanzi, e dicano se non meritano i moderni Cerinti ed i moderni Ebioni di essere abbominati, non solo per la loro dottrina sovvertitrice, ma eziandio per la bassezza del motivo prettamente umano che accampano, e per la laidezza de' mezzi che adoprano.

Giova ribadire la medesima conseguenza con un terzo argomento, che ci mette sotto la penna il commento del citato Crisostomo sopra lo stesso luogo degli Atti apostolici. Favellando egli di coloro che ai suoi tempi stavano dubbiosi presso cui fosse la verità, attese le varie sètte che se la contendeano; « non può, esclama, rimanere alcun dubbio allato di chi trovisi il vero! Imperocchè, siccome quando gli oggetti si ragguagliano a certe regole di misura tosto dà negli occhi l'eccesso o la deficienza loro; non altrimenti interviene nel caso nostro per colui che non ha intenebrato l'intelletto da pregiudicata opinione o da alcun altra cagione umana. Ottimamente, mi si dice; ma questo medesimo ragionamento tengono contro di te gli avversarii. Ma lo fanno, io rispondo, a torto, ovvero a diritto? E che? siamo noi scomunicati, come essi sono? abbiamo noi capi del dissidio insorto, come essi hanno? portiamo noi un nome tolto in prestanza da una particolare persona come essi portano? siamo noi capitanati come essi da un Marcione, da un Manete, da un Ario? » Ed applicando questo concetto al caso nostro, ci siamo posto il nome di parte, come essi hanno fatto? professiamo di appartenere ad una congrega particolare, come essi professano? ci chiamiamo e siamo condotti da qualche presbitero, come eglino si chiamano e sono condotti? Che se pure, continuando la sentenza del Crisostomo, portiamo alcun nome, non abbiamo a capo l'autore di un partito o di una setta; ma abbiamo il successore di S. Pietro; abbiamo i successori degli Apostoli; abbiamo i prepositi ed i reggitori della Chiesa. Non riconosciamo altri maestri da quelli in fuori che tengono il luogo di

Dio. Ancor voi dite di professare questa dottrina. Ma avete il nome di passagliani, di clerico-liberali, di società emancipatrice, che vi tradisce, che vi accusa, che vi fa morire la parola in bocca. Adunque voi non possedete la verità, ma l' errore: e guai! a chi si mette stoltamente alla vostra sequela. Egli è un cieco condotto da altri ciechi. *Non potest is, qui absque praeiudicata opinione audit, persuaderi. Ut enim si regula quaedam esset, ad quam omnes dirigi oporteret, non multa consideratione opus esset, sed male metientem facile deprehenderemus: ita et nunc. Quomodo ergo non vident? Multa id efficient praeiudicata opinio humanaeque causae. Hoc etiam de nobis, inquies, illi dicunt. Quomodo? num ab Ecclesia nos excidimus? num haeresiarchas habemus? num ab hominibus nomen accipimus? num dux quispiam nobis est, ut illis Marcion, illis Manichaeus, illis Arius, illis alius haeresis princeps? Quod si nos cuiuspiam nomen feramus; at non habemus sectae auctores, sed praefectos et gubernatores Ecclesiae. Non habemus magistros super terram: absit, unum habemus in coelis. Illi quoque, inquies, haec obtendunt. Verum habent nomen, quod illos accusat, illorumque ora obstruit* [1].

CAPITOLO XVIII.

Si passa ad esaminare la Dichiarazione pontificia sotto il riguardo pratico, ed al lume di sicuri principii teologici si ricava dover essere infallibilmente diritta *e correr l'* obbligo di tenerla per tale.

Discussa e conclusa la parte dell' ordine speculativo facciamoci all' altra del pratico per vedere se la dottrina della Dichiarazione, come è *indubitata*, così debba dirsi e credersi *infallibilmente diritta*. Vero è che gli argomenti, onde si è dedotta la verità logica, dovrebbono valere anche in pro della verità pratica: contuttociò affinchè si vegga come da ogni lato sfolgora in essa il vero, vogliamo considerarla anche sotto il riguardo pratico. A

1 *Hom.* 34, n. 4, in *Act. App.*

tal uopo ci si offrono in buon punto alcuni principii dati da' teologi come sicurissimi. Vagliamocene togliendoli dal Cano: « La Chiesa, egli scrive in primo luogo, non può errare determinando quegli atti morali, che son necessarii al conseguimento della salute. Per la qual cosa quando ella definisce con indubitabile sentenza doversi necessariamente porre o scansare alcun atto pratico, nel pronunciare tale sentenza non può errare; *Ecclesia in morum doctrina eorum qui ad salutem necessarii sunt, errare nequit. . . . Itaque siquid necessario vel agendum vel vitandum firmo iudicio definit, in hoc errare non potest* 1. » Dalla semplice considerazione di questo principio si scorge che due cose debbono incontrarsi in un decreto o Dichiarazione della Chiesa, affinchè possa a buon diritto avervi luogo l'applicazione di esso. La prima, che il detto decreto o Dichiarazione risguardi i costumi; l'altra, che il porre od evitare alcun atto si definisca apertamente esser cosa necessaria alla salute. Si trovano ambedue queste condizioni nella Dichiarazione? Esaminiamo.

Che vi si verifichi la prima, non può mettersi in dubbio. Conciossiachè la Dichiarazione sia una di quelle proposizioni, che servono di norma all'opere nostre, attese le conseguenze spettanti agli atti morali, che indi s'inferiscono sia immediatamente, sia con più o meno lunghi discorsi dell'intelletto. Facciamone in confermazione lo sperimento. La Dichiarazione pontificia suona così: Il Dominio temporale è necessario alla S. Sede pel libero esercizio nel ministero apostolico, finchè dura il presente ordine di cose. Eccovi le conseguenze, che tosto se ne deducono: adunque il Papa, a cui fu confidato un tale Dominio e l'apostolico ministero, durante il presente ordine di cose, è obbligato a difenderne il possesso: adunque il Papa non può privarsene per niuna guisa: adunque a niuno è lecito il dispogliarnelo, senza commettere un sacrilego atto d'ingiustizia, contro la libertà della Chiesa, a cui il Dominio temporale è mezzo necessario. I motivi sono ovvii. Il Papa ebbe l'alto incarico di pastore supremo verso il gregge cristia-

1 *De loc. theol.* lib. V, c. 5, q. 5.

no: *pasce oves meas, pasce agnos meos* [1]. Più, gli fu fatto sapere, che il buon pastore debbe essere apparecchiato a sostenere ogni danno estremo in difesa del gregge affidatogli: *bonus pastor dat animam suam pro ovibus suis* [2], e che qual servo fedele e prudente preposto dal Signore alla sua famiglia debbe provvederla del conveniente cibo in tempo acconcio: *Quis putas est fidelis servus et prudens quem constituit Dominus suus super familiam suam, ut det illis cibum in tempore* [3]? Ma, posta la necessità del civile Principato pel libero esercizio del ministero apostolico, il Papa non potrebbe senza di esso reggere convenientemente il gregge affidatogli da Gesù Cristo, nè pascerlo del cibo salutare in tempo acconcio; adunque, in forza del dovere proveniente dall'uffizio commessogli, egli è obbligato, durante le presenti circostanze, a difendere il Dominio temporale, trasmessogli da suoi antecessori. Per egual modo si ragioni dell'obbligo, che corre a qualunque persona di non privarnelo: giacchè, posta l'anzidetta necessità, non potrebbesi ciò fare senza offendere gravemente due diritti divini: vogliamo dire, quello che ha il Pontefice di esercitare il proprio uffizio liberamente, in quanto che gli si torrebbe il mezzo di che abbisogna; e quello che ha la Chiesa di essere ammaestrata e retta dal suo Capo, in quanto che per tale spogliamento a mala pena e con incertezza sentirebbe la voce del medesimo. Dal quale discorso apparendo chiaro che la Dichiarazione pontificia è strettamente congiunta coi costumi, niuno potrà negarci a ragione, che ella appartenga a quella dottrina *morum*, di cui si favella nella prima parte del principio teologico sopraindicato.

Ma questo non basta; convien che si certifichi ancor l'altra parte ossia condizione, che, cioè, essa contenga la dottrina di atti necessarii, sì che dal porli o dallo scansarli dipenda la eterna salute. Nè fa mestieri di usare lungo discorso per dimostrare che sì.

1 Ioan. c. XXI.
2 Ivi c. X.
3 Matth. c. XXIV, v. 45, 46.

Ce lo manifesta apertamente l'Autore stesso della Dichiarazione. Imperocchè egli ha in conto di sì gran cosa il Dominio temporale guardato sotto l'aspetto della sopraddetta necessità, che non dubita punto di chiamare la causa di esso *causam Religionis, causam Ecclesiae* 1, e di metterla al pari di quella della giustizia sommamente offesa dagl'invasori. E che? vi pare che sia atto di lieve momento difendere o tradire la causa della Religione, sostenere o calpestare la causa della Chiesa, ed assaltare a modo dell'assassino un regno contro ogni diritto naturale e divino? No per certo. Adunque chi per debito del suo uffizio è obbligato a difendere il Dominio temporale della S. Sede, egli è obbligato a tale atto *sub gravi*, giacchè si tratta di cosa tanto grave, quanto è grave la causa della Religione e della Chiesa. Adunque chi osa di spogliare il Capo della Chiesa, qual che egli siasi l'ardito, non può per egual ragione commettere tale atto senza perpetrare un grave peccato. E quindi siccome per quello è necessaria la difesa per la sua eterna salute, così per questo è necessario che si astenga dalla offesa.

Questa nostra conseguenza viene messa fuori di dubbio dal motivo che il Sommo Pontefice ha recato in sostegno della difesa, che ha opposto ed oppone tuttavia ai ciechi conati degli avversarii del suo Dominio temporale. Ce lo fa palese nella Enciclica del 19 Gennaio 1860, dichiarando formalmente che tal motivo è il gravissimo debito di sua coscienza. Ecco le parole: « Queste cose specialmente... abbiamo riputato dovervi significare, affinchè voi in prima e poscia l' universo orbe cattolico ancor meglio conosca, che Noi, mercè il divin aiuto, secondo *l'obbligo gravissimo* del nostro ministero, facciamo impavidi ogni sforzo e nulla intralasciamo per sostenere con forte animo *la causa della religione e della giustizia*, per difendere e mantenere costantemente il civile Principato della Chiesa Romana ed i suoi temporali possedimenti, e interi ed inviolati quei diritti che appartengono a tutto l'orbe cat-

1 *Encycl.* die XIX Ian. MDCCCLX.

tolico [1]. » Ed affinchè si comprenda di qual alto rilievo sia la necessità del Dominio temporale al bene della Chiesa, paragonata la tribolazione, che egli soffre per conservarlo, alle distrette prenunziate da Cristo agli Apostoli, chiaramente protesta di essere apparecchiato ad incontrare qualunque travaglio, anzichè venir meno in alcuna cosa alla causa della Chiesa, quanto al bisogno che ella ha del civile Principato, ed alla causa della giustizia, quanto ai diritti che dagli invasori sono manomessi. *Ac divino illius auxilio freti, qui dixit in mundo pressuram habetis, sed* confidite, ego vici mundum (Ioan. c. XVI, v. 53); *et* beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam (Matth. c. IV, v. 10); *parati sumus illustria Praedecessorum nostrorum vestigia prosequi, exempla aemulari, et aspera quaeque et acerba perpeti ac vel ipsam animam ponere, antequam Dei, Ecclesiae ac iustitiae causam deseramus* [2]. A chi non fosse ancor persuaso, che qui si tratta di un atto grave in morale, quando solennemente si afferma da un Romano Pontefice, che bisogna sostenere esilio, patimenti e morte, anzichè commetterlo; lo confessiamo, non sapremmo qual altro argomento proporre per convincerlo.

Se pure non valga a ciò quest' altro più palpabile e di non minore gagliardia che si trae dal considerare la cosa sotto opposta guardatura, cioè, dal lato degli invasori. Quale atto iniquo non dee aver commesso colui, che vien definito nemico della Chiesa? Or bene questa terribile definizione è quella che sonosi meritati in un solenne giudizio dal labbro del Vicario di Gesù Cristo quanti posero opera nello spogliare del suo principato la S. Sede: « Essen-

1 « Haec praesertim inter alia summo Gallorum Imperatori respondimus, quae Vobis, Venerabiles Fratres, significanda esse omnino existimavimus, ut Vos in primis, et universus catholicus orbis magis magisque agnoscat, Nos, Deo auxiliante, pro gravissimi officii Nostri debito omnia impavide conari, nihilque intentatum relinquere, ut religionis et iustitiae causam fortiter propugnemus, et civilem Romanae Ecclesiae Principatum eiusque temporales possessiones ac iura, quae ad universum catholicum orbem pertinent, integra et inviolata constanter tueamur et servemus. »

2 Ibid.

do che il civil Principato, di cui parliamo, mira al bene ed alla utilità della Chiesa; non è meraviglia che i NEMICI DI ESSA CHIESA abbiano sì di frequente tentato di crollarlo ed abbatterlo con ogni genere di sforzi ed insidie 1. » Così nelle Lettere apostoliche del **26** Marzo **1860**. Ma perchè non possa rimanere alcun luogo a tergiversare, eccovi la definizione dell' atto che si commette dall' invasore: « Esso è un atto di portentosa temerità, esso è un' offesa recata a tutta la Chiesa; *Eo temeritatis progressum est* (*Gubernium Subalpinium*) *ut ab irroganda universali Ecclesiae iniuria minime abstinuerit, civilem impetens Principatum, quo Deus hanc B. Petri Sedem instructam voluit ad apostolici ministerii libertatem, uti animadvertimus.* » Fin qui le stesse Lettere apostoliche.

Con questa dottrina del Capo supremo della Chiesa consuona perfettamente quella dei Vescovi, giacchè il loro linguaggio non è punto differente. Ce ne fa irrepugnabile testimonianza il famoso Indirizzo dello scorso anno. Imperocchè se il Papa dichiarasi pronto a sostenere qualunque male in difesa del civile Principato; altrettanto affermano i Vescovi 2: se il Papa reca a motivo speciale la necessità che stringe la S. Sede nelle presenti circostanze; il medesimo è portato da Vescovi 3: e se il Papa condanna come rei di gravissimo delitto gli usurpatori e gli sfolgora colla scomunica; voi leggete, che i Vescovi l' una e l' altra cosa hanno detto giustissima 4. E siccome a questo celebratissimo documento aderirono a

1 « Cum porro ad Ecclesiae bonum et utilitatem respiciat Principatus, de quo loquimur, mirum non est quod Ecclesiae ipsius HOSTES persaepe illum convellere et labefactare multiplici insidiarum et conatuum genere contenderint. »

2 « Quibus praeclaris verbis nos acclamantes ac plaudentes respondemus nos Tecum et ad carcerem et ad mortem ire paratos. »

3 « Id a Te postulat Christi Ecclesia, pro cuius feliciori regimine Romanis Pontificibus civilis Principatus fuit attributus.... id postulant Christi fideles per omnes terrarum orbis regiones dispersi, qui libere ad Te venire, libereque conscientiae suae consulere gestiunt. »

4 « Tu aliquando scelestos homines et bonorum ecclesiasticorum direptores iusto iudicio damnans, omnia quae patraverant *irrita et nulla*

mano a mano presso a poco tutti i Vescovi che non ebbero agio o libertà di portarsi a Roma, così potrassi dirittamente inferire, che convenendo tutta la Chiesa docente nell'attestare la necessità del Dominio temporale della S. Sede nelle presenti circostanze, corra gravissimo obbligo di sostenerne le ragioni e viceversa di non offenderle. Ma questo non significa trattarsi qui di una sentenza dottrinale, spettante ad atti morali che portano seco una osservanza necessaria per la eterna salute? Niuno per fermo oserà negarlo. Ciò posto, ecco l'argomento intero. La Chiesa, secondo il principio teologico datoci dal Cano, è infallibile quando definisce quello che riguarda i costumi, e sentenzia in modo indubitabile doversi porre od evitare necessariamente un atto morale per chi voglia aver salva l'anima propria. Ma la Dichiarazione pontificia, accolta da tutta la Chiesa docente, si riferisce ai costumi, perchè risponde ad una norma pratica per i fedeli relativamente al civile Principato della S. Sede, e ci dà conseguenze che portano seco l'obbligo strettissimo di porre e scansare degli atti necessarii per la propria salute: dunque nella Dichiarazione messa in disputa la Chiesa è infallibile.

Abbiamo dalla penna del medesimo Cano un altro principio, il quale non è meno concludente di quello, intorno al quale si è testè ragionato. Riferiamo le parole del chiarissimo autore: *Ecclesia non potest definire quippiam esse vitium, quod honestum est, aut contra honestum quod est turpe* [1]. La Chiesa adunque non può mai definire che un atto è vizioso, quando esso è onesto, nè per lo contrario siccome atto onesto quello che è turpe. Con questo principio dinanzi ragioniamo così. Pognamo che la Dichiarazione pontificia sia praticamente falsa: in tal caso noi avremo ammesso definitivamente dalla Chiesa come atto reo quello che è onesto; e commendato quale azione onesta quella che sarebbe da annove-

proclamasti: actus omnes ab iis intentatos *illegitimos omnino et sacrilegos* esse decrevisti; ipsosque talium facinorum reos poenis et censuris ecclesiasticis obnoxios iure et merito declarasti. »

1 *De loc. theol.* Lib. V, c. 5, q. 5.

rarsi fra le turpi. Ma, stando al principio soprallegato, tale asserto è orribile bestemmia contro la Chiesa. Dunque la Dichiarazione pontificia sopra il Dominio temporale della santa Sede è indubitatamente vera.

Ripigliamo l'argomento. È egli vero, che rigettata come falsa la Dichiarazione pontificia, si verrebbe ad affermare, che la Chiesa abbia definitivamente ammesso come reo ciò che è onesto e viceversa? Non ve n'ha dubbio, e la pruova ci è porta dagli avversarii. Imperocchè essi affermano, che il Papa dee cedere il suo Principato alla nazione. E ciò per qual motivo? Perchè la cessione è richiesta dal diritto, che ha un popolo di comporsi in unità di reggimento, perchè la medesima è domandata dal certo pericolo di uno scisma a cui altrimenti va incontro la Chiesa; onde, per evitare il danno spirituale che ne seguirebbe, è obbligo stretto di far getto del temporale. Di qui il chiamare, che fanno, insensata ostinazione ed atto da nemico verso la patria quella fermezza magnanima, che il Pontefice oppone ai loro conati; di qui il dire lecito l'assaltarlo e lo spogliarlo del Principato; di qui il lodare come uomo informato di patria carità qualunque osi colla violenza e coll'assassinio strappargli quel resticciuolo di regno che ancor gli rimane. Dall'altro canto abbiamo la Chiesa docente che afferma solennemente, esser obbligo di coscienza la difesa del civile Principato della S. Sede, essendo necessario al buon reggimento del gregge di Gesù Cristo; che detesta come gravissimo reato l'assalirlo; che dichiara nemici della Chiesa quanti vi si provassero. Eccovi due dottrine che si contraddicono, mercecchè l'opera che è commendata dall'una come tutta secondo il diritto e la onestà, viene dall'altra condannata come iniqua e come disonesta. Adunque coloro che sentono cogli avversarii, sono già convinti di rigettar come praticamente falsa la dottrina della Chiesa, e perciò di asserire che ella dica reo ciò che è buono, e buono quello che è reo. Ma chi non si accorge della gravissima onta che in ciò vien fatta alla Chiesa, la quale, secondo il principio teologico da noi proposto, non può mai cadere in tanto errore?

Che se alcuno dubitasse dello stesso principio, egli darebbe di posta nello scoglio della eresia; perchè è un principio piantato sopra articoli di fede. Difatto articolo di fede si è la santità della Chiesa; dunque sarà infallibilmente reo quell'atto che essa condanna come tale, e per lo contrario onesto quello che ci dà per virtuoso. Articolo di fede si è l'ordine intimato da Cristo ai fedeli di obbedire alla Chiesa docente e di ascoltare le dottrine della medesima, come uscissero dal suo labbro divino; adunque sono verissimi i giudizii, che pronuncia la Chiesa sopra la onestà e la turpitudine degli atti, altrimenti ricadrebbe in capo a Cristo il tristo errore dei fedeli. In fine se la Chiesa colle sue sentenze venisse ad approvare il turpe ed a rigettare l'onesto, non solamente appesterebbe i fedeli di rei costumi, ma eziandio offenderebbe gravemente la fede, della quale è pure l'approvare la virtù e condannare il vizio. Per le quali ragioni considerando il Cano cotesta verità esclama: *Quae que videat, non modo indocte, verum etiam impie faciet, si Ecclesiam in morum doctrina errare contendat* [1]. Chi nega un tale principio non solo si mostra un zotico, un ignorante, ma eziandio un empio! Ed essendo la sentenza della Chiesè nel caso nostro una di quelle, che appartengono ai costumi, ne segue che a buon diritto si possa rivolgere il detto del Cano a coloro, i quali sono sì temerarii, che osano sostenere aver la Chiesa errato nel pronunciarla.

Ma essi dicono non commettersi in questo alcun atto temerario, sì perchè la Dichiarazione pontificia si fonda sopra le regole della prudenza; come anche perchè dipende dalla verità di alcuni principii sociali ancora incerti, alle quali cose non si estende la infallibilità della Chiesa. E che importa il dirsi da loro queste ed altre ragioni, quando non sono che un falso pretesto per sottrarsi alla soggezione dovuta al Superiore? Difatto che sia tale la prima delle due, che arrecano, lo dimostra e la promessa fatta da Cristo agli Apostoli ed ai loro successori e la deliberazione del Concilio apostolico, fondata essa pure, nella scelta del mezzo, sopra le re-

1 Loc. cit.

gole della prudenza, come si è veduto nel capitolo antecedente; quanto alla seconda lo conferma un altro principio teologico riferito così dal Cano citato: *Ecclesia non potest definire quippiam esse vitium, quod honestum est, aut contra honestum esse, quod est turpe: ergo, nec sua edita lege probare quicquam, quod Evangelio rationive inimicum sit.* Adunque la Dichiarazione pontificia, approvando la necessità del Dominio temporale della santa Sede e la conseguenza del difenderlo, non contiene cosa la quale sia contraria ai principii della ragione, e perciò a quei diritti, che da questi traggono la loro forza.

Per la qual cosa siccome argomentando dalla autorità della Chiesa, abbiamo di sopra concluso: « La Chiesa docente c'insegna la Dichiarazione quale verità indubitata; dunque non può essere altrimenti, e tutti i fedeli debbono prestarle ossequiosa credenza »; così ora, esaminata la stessa Dichiarazione sotto il riguardo sì speculativo come pratico, conforme la sua natura, possiamo dirittamente concludere: « Paragonata alla Scrittura ed ai principii teologici essa comparisce indubitatamente e vera e retta: dunque non può essere diversamente, e quindi tutti i fedeli sono obbligati a prestarle credenza ed a riverirla. »

CAPITOLO XIX.

S' istituisce un confronto tra il fatto della Canonizzazione ed il fatto della Dichiarazione pontificia, e si argomenta a pari *in favore del secondo.*

Affine di rendere, per così dire, palpabile l' esito della nostra discussione, ci sembra opportuno il valerci dell' argomento, che chiamano *a pari.* Lo togliamo da un fatto solenne e perciò conosciutissimo nella Chiesa: questo si è il decreto col quale si suole da' Romani Pontefici dichiarare definitivamente che il tale o tal altro Beato devesi annoverare tra i Santi del cielo. È sentenza comune de' teologi e de' canonisti, che il Papa sia infallibile nella Canonizzazione dei Santi e che chi osa negarlo, debba *per lo meno*

aversi in conto di uomo temerario ed irreligioso: *Communis est theologorum et iuris Pontificii peritorum sententia, Summum Pontificem errare non posse in Canonizatione:* così il Pontefice Benedetto XIV [1], dopo di aver portato la sentenza di presso a settanta autori chiarissimi [2]. *Nec impune licet huiusmodi decreta (Canonizationis) in dubium revocare; quia temerarium et irreligiosum est in divis consecrandis Ecclesiae abrogare fidem:* così il Cano [3]. Abbiamo detto avvisatamente *per lo meno;* giacchè molti tra gli autori indicati dal Pontefice mentovato tengono, che sia da riputare eretico formale qualunque fosse ardito o di negare la infallibilità del Papa nell'atto solenne del canonizzare, o di asserire che il tal Santo canonizzato non è coi Beati nel cielo. Ciò posto, s'istituisca un confronto tra questo atto e quello della Dichiarazione pontificia sopra il Dominio temporale della santa Sede. Dal quale ove risulti, che l' uno eguaglia l' altro nella formola, nella solennità e ne' principii fondamentali, chi vorrà contenderci la conclusione che eguale sia in ambidue il valore intrinseco e quindi eguale l'obbligo, che ne deriva di sommessione agl'intelletti de' Cattolici?

Incominciamo dal confronto delle formole. Ecco le parole, che usa il Sommo Pontefice nel decreto di Canonizzazione: « Decretiamo che il Beato N. è Santo e lo scriviamo nel catalogo de'Santi; *Beatum N. Sanctum esse decernimus, ac Sanctorum catalogo adscribimus* [4]; » ed eccovi quelle che furono adoperate nel dichiarare la necessità del Dominio temporale: « Dichiariamo apertamente, che il civile Principato è necessario alla S. Sede, affinchè ella possa a bene della Religione esercitare senza alcun impedimento la sacra podestà; *Necessarium esse palam edicimus sanctae huic Sedi civilem Principatum, ut in bonum Religionis sacram potestatem sine ullo impedimento exercere possit* [5]. » Nella prima

1 *De Servor. Dei Beatif. et Beat. Canoniz.* Lib. I, c. 45.
2 Ibid. c. 43.
3 *De loc. theol.* Lib. V, c. 5.
4 *De Servor. Dei etc.* Lib. I, c. 36.
5 *Encycl.* die XVIII Iun. MDCCCLIX.

formola v'ha *decernimus*, nella seconda leggesi *palam edicimus:* non si creda perciò che disuguale sia il valore. Imperocchè nell'opera citata del Pontefice Benedetto XIV incontrandosi adoperata la voce *declaratio* invece della dizione *decretum*, rispondente al *decernimus* della formola riferita, si rileva chiaramente, che tra *dichiariamo* e *decretiamo* non vuolsi porre alcuna differenza sostanziale. Che se quanto a questi due vocaboli si deduce la eguaglianza del valore, riguardo all'intendimento la parità delle due formole è spiccata. Difatto a che si mira per la Canonizzazione? All'esaltamento della Fede cattolica ed all'accrescimento della cristiana Religione: *ad exaltationem Fidei catholicae et christianae Religionis augmentum* [1]. Ma chi non vede l'una e l'altra cosa contenersi in quel *bonum Religionis*, scopo della Dichiarazione pontificia? Nè meno palese dimostrasi la loro somiglianza nella solennità. Imperocchè, se quella è bandita a tutta la Chiesa dalla cattedra suprema di verità, e questa pure è inviata dalla medesima cattedra a tutti i fedeli del mondo: e se a favore di quella si ordina che si onori qual Santo in cielo chi fu dichiarato tale dal labbro del Vicario di Gesù Cristo [2], in pro di questa s'intima a tutti i Pastori delle anime d'insegnare ai loro greggi la dottrina che ella porta sopra il Dominio temporale della S. Sede e di accenderli con ogni studio alla difesa del medesimo [3]. Adunque nelle due formole paragonate trovasi egual valore, vuoi nelle parole, vuoi nell'intendimento, vuoi nella solennità. Se non che la dimostrata eguaglianza non basterebbe gran fatto, quando i principii, a cui si appoggia il decreto di Canonizzazione, non fossero que' dessi sopra dei quali fondasi la Dichiarazione che si paragona. Qui sta veramente il nodo. Veniamo senza più allo scioglimento.

La sentenza, che si pronunzia dal Papa nel decreto della Canonizzazione, si deriva quale conseguenza da un sillogismo, la cui proposizione maggiore è un principio di fede, e la minore una co-

1 *De Serv. Dei etc.* loc. cit.
2 Ibid.
3 *Encycl. cit.*

gnizione naturale. Difatto ecco il ragionamento al quale si riduce il sopraddetto decreto: « Beati i poveri di spirito; beati i mansueti; beati quelli che soffrono persecuzioni per amore della giustizia ecc. Dove io sono, qui si troverà il mio ministro. » Questo è il principio rivelatoci nel S. Evangelo e forma la proposizione maggiore. Ma il tale individuo visse e morì povero, mansueto ecc., come rilevasi da solenni testimonianze delle sue virtù e de' miracoli operati per sua intercessione. Adunque egli è beato in cielo con Cristo, e perciò è da onorare qual Santo. Così ragiona il Cardinale di Lauria: *Papa canonizans utitur theologico discursu habente maiorem propositionem revelatam, scilicet*, Beati mites, qui persecutionem patiuntur etc. Ubi ego sum, illic erit et minister meus: *minorem vero naturalem, nempe, cognitionem virtutum et miraculorum testantium esse unum ex illis, quos in iis universalibus revelavit Deus* [1].

Dicasi altrettanto della Dichiarazione pontificia senza tema di errare: conciossiachè essa traggasi dirittamente da un principio rivelato, posto quale proposizione maggiore, e da una cognizione naturale, adoperata quale proposizione minore. Diamone la pruova di fatto. È necessario che il Pontefice pasca il gregge del Signore: *pasce oves meas: docete omnes gentes.* Ma nel presente ordine di cose non v'ha mezzo per esercitare liberamente questo apostolico ministero più sicuro di quello che dà una signoria temporale. Adunque la signoria temporale per questo rispetto è al Pontefice necessaria. Più: è articolo di fede e l' abbiamo nel simbolo, che la Chiesa deve esser una, formando un solo corpo, un solo ovile. Ma ella con un Papa suddito a capo non può mantenersi tale riguardo a tutte le sue parti, attesa la moltiplicità degl' imperii, la diversità degl' interessi dei varii popoli e le gelosie di Stato. Adunque è necessario che abbia un Papa Re. Più ancora. Il Papa deve confermare nel vero tutta la Chiesa, giusta l'ordine di Cristo: *confirma fratres tuos* [2]. Ma per questo, atteso la

1 *In* 3 *lib. Sent.* Tom. 3, disp. 6, art. 6.
2 Luc. XXII, 32.

rea malignità de' principii che corrono a' nostri giorni, si richiede, che non ceda il suo principato. Adunque per una ragione tutta propria di questi tempi ha stretto bisogno di mantenerselo.

Qui ci si offrono tre sillogismi aventi ciascuno di essi una proposizione maggiore rivelata, una minore naturale, dalle quali s'inferisce per conseguenza la necessità del Dominio temporale del Papa. Il primo di questi sillogismi ci è dato da Monsig. Gerbet, Vescovo di Perpignano, il quale così favella: « I nemici della S. Sede ci ripetono con apparente schiettezza, che la Sovranità temporale del Papa non si attiene punto al domma. Ma prima di tutto, che ne sanno essi? Da quando in qua sono diventati così dotti teologi, che sappiano discernere il limite preciso, ove si arrestano le conseguenze del domma? Questa Sovranità è stabilita sopra un principio rivelato e sopra un fatto certo. Il principio rivelato si è che il Capo della Chiesa, il quale dirige l'insegnamento di tutte le nazioni, *docete omnes gentes*, ha diritto di esercitare liberamente il ministero affidatogli da Dio: il fatto certo consiste in questo, che la sua indipendenza politica è il mezzo più sicuro per conservare illesa l'applicazione di questo principio. Codesta Sovranità non è un articolo del simbolo, nè un fatto profano: è un fatto protetto da un domma 1. » Il secondo ci viene presentato dal chiarissimo Bossuet nel celebre sermone sopra la Unità della Chiesa 2:

1 Osservazioni riguardo agli attentati diretti contra la Sovranità temporale del Papa.

2 « Dieu, qui voulait, que cette Église, la mère commune de tous les royaumes, dans la suite ne fût dépendante d'aucun royaume dans le temporel, et que le siége où tous les fidèles devaient garder l'unité à la fin fût mis au-dessus des partialités, que les divers intérêts et les jalousies d'État pourraient causer, jetta les fondaments de ce grand dessein par Pépin et par Charlemagne. C'est par une heureuse suite de leur libéralité que l'Église, indépendante dans son chef, de toutes les puissances temporales, se voit en état d'exercer plus librement, pour le bien commun et sous la commune protection des rois chrétiens, cette puissance céleste de régir les âmes; et que, tenant en main la balance droite au milieu de

il terzo dallo stesso Pontefice Pio IX nella famosa Enciclica del 19 Gennaio 1860 1.

Ma si può egli affermare, che le due definizioni pontificie, che paragoniamo, si accordino ancora nella certezza della minore naturale, in quella guisa che convengono nell'avere entrambi la proposizione maggiore rivelata? Non ve n' ha dubbio e questo rilevasi da più maniere di pruove. La prima si compone di quegli uomini che al mondo per fama conosciutissimi depongono in favore di tale necessità. Tra questi voi avete un S. Tommaso, il quale vi dice che il civile Principato de' Papi è dovuto ad una speciale provvidenza del Signore, *hoc illo disponente, qui est Sacerdos et Rex in aeternum* 2. Voi avete un Suarez, il quale vi afferma, che il Papa, mercè della signoria temporale, *melius potest resistere hostibus fidei, ut experientia comprobatum est..... et Ecclesiae utilitati et fidelium commodis magis inservire* 3. Voi avete un Bellarmino, il quale senza tante ambagi vi fa sapere, che *propter malitiam temporum experientia clamat, non solum utiliter, sed etiam necessario et ex singulari Dei providentia*, essere stato concesso al Sommo Pontefice il Principato civile 4. Voi avete un Montesquieu, un presidente Hénault, un Haller, un Giovanni di Müller, un Voigt, un Leo, un Hurter, un Bossuet, un Fleury, un Sismondi, un Federico II di Prussia, un Napoleone I. Ingaggiata la lotta contro il Principato civile nel 1848, continuata nel 1849 e rincruditasi nel 1859 il numero dei difen-

tant d'empires souvent ennemis, elle entretient l'unité dans tout le corps, tantôt par d'inflexibiles décrets, et tantôt par de sages temperaments.» *Sermon prêché a l'ouverture de l'assemblée générale du clergé de France, le* 9 *Nov.* 1681.

1 « Atque inter alia eidem Imperatori manifestavimus, non posse Nos commemoratas Pontificiae Nostrae ditionis in Aemilia provincias abdicare.... quin infirmemus iura non solum Italiae Principum, qui suis dominiis iniuste spoliati fuerunt, verum omnium totius orbis Principum, qui indifferenter videre nequirent perniciosissima quaedam induci principia. »

2 *In* 2 *Senten. in fine.*

3 *De legibus* lib. IV, c. 10.

4 *De Romano Pontifice* lib. V, c. 9.

sori si accrebbe meravigliosamente. Contansi come tali un Thiers, un Villemain, un Cousin, un Montalembert, un de Broglio, un de Falloux, un Guizot, un Dechamps, un Nettement, un Brougham, un Landown, un Seymour, un Normanby, un Fitgerald, un d'Israeli, un Derby e, senza nominare l'Episcopato cattolico, moltissimi altri, che noi intralasciamo per amore di brevità. E poi a che pro stenderci più a lungo in questa enumerazione, se abbiamo un Prudhon ed un Mazzini che ce lo testificano, se abbiamo gli eretici, che per giungere a quell'annientamento del cattolicismo, che si sono proposto, hanno rivolti tutti i loro sforzi contro il Dominio temporale del Papa, considerandone la ruina qual via più sicura al loro empio divisamento? Le grandi somme di danaro che hanno inviato, a chi volea correre difilato a rovesciare il combattuto seggio temporale di Pietro; le solenni adunanze che hanno tenuto affine di costringere il proprio governo a prestare poderoso aiuto alla sacrilega impresa; e più i rabbiosissimi scritti che hanno divulgato per la stampa ne sono altrettante prove. Eccovi pertanto uno stuolo di celebrati scrittori di ogni maniera, di varie nazioni, di credenze diverse, scelti da tempi remoti e dai nostri; eccovi i sentimenti dei nemici più dichiarati del cattolicismo, e sì gli uni come gli altri confessare apertamente che al Papa, considerato qual reggitore universale della Chiesa, è necessario il Dominio temporale, o perchè non si disciolga la unità dei fedeli, o perchè si mantenga intatto l'insegnamento dei principii morali, o perchè si conservi quel grado di autorità che è dovuto al Capo supremo della società cattolica. Chi vorrà a buon diritto sostenere che questa asserzione non pervenga al grado di piena certezza, quando essa è intorniata da tutte quelle note sfolgoranti, che rendono manifesto un vero morale?

Che se ciò per alcuno non fosse bastevole, consideri ancora la pruova storica, che ci porge la serie di fatti irrefragabili. I Papi vissero soggetti agl' Imperatori di Bisanzio. Ma la storia ci racconta che furono imprigionati, malmenati, cacciati in bando e fatti morire di puro stento, perchè l'apostolico ministero non con-

sentiva loro di acconciarsi alle voglie pazze del proprio signore. I Papi caddero sotto l'impero dei Re barbari, invasori della Italia. Ma la storia ci ripete per poco i medesimi fatti testè indicati, rinnovatisi per la stessa ragione. I Papi vennero in balia delle fazioni democratiche del medio evo. Ma la storia ci rivela cose sì ree e sì romorose, accadute in que' tempi a danno della libertà pontificia, che non è bisogno ridirle. I Papi furono protetti dagli Imperatori di Germania. È vero: ma la storia non ci dipinge scene dolorosissime, e strazii indicibili toccati all'unità cattolica mercè la imperiale protezione? Eccovi un fatto, che si rinnova di frequente per più secoli, che non si muta per mutamenti di nazioni, che non si rallenta nel suo corso per diversità d'imperii: « Il Papa soggetto a' Re, agli Imperatori ed a qualsivoglia altro governo si trova o inceppato gravemente nell'apostolico ministero, o in continuo pericolo d'inceppamento. » Questa è una rigorosa conclusione storica, dalla quale sgorga immediatamente quest'altra: dunque è vero, che al Papa è necessaria la signoria temporale, perchè sia libero, siccome affermano le numerose testimonianze arrecate di sopra.

V'ha di più. L'accordo di tanti autorevoli testimonii e la ripetizione di tanti avvenimenti storici, che confermano la veracità della loro asserzione ci portano a dire, che il fondamento degli uni e degli altri debba essere nella natura dell'uomo; giacchè la loro costanza ed il perpetuamente convenire tra sè non può altrimenti esplicarsi che per un fondamento stabile, su cui si appoggino, quale è appunto quello che porge la natura. Ed è veramente così. La natura dell'uomo, in quanto è corrotta, ci offre questo fondamento. Si pongano i Papi sudditi di un Re qual che egli sia; accadrà non di rado, o che eglino siano costretti a contraddire al loro signore, se tristo, a cagione d'inique leggi promulgate, o di soprusi fatti alle persone ed alle cose spettanti alla Chiesa; oppure che debbano mostrarsegli benevoli per i benefizii ricevuti o per checchè altro. Ponete il primo caso? Avremo nel principe il dispetto, la rabbia, il furore in bollimento, che si sfogheranno o apertamente o con frodi contro il Pontefice avversario. Vedetelo

in Napoleone I, riguardo al Papa Pio VII. Ponete il secondo supposto? Avremo la gelosia negli altri principi, alla quale o tosto o tardi non mancheranno occasioni di cagionare scandali e di fare miserande scissure nella Chiesa; avremo pene, e scontenti luttuosi ne' fedeli, incerti sul conto della libertà del Pontefice, quando egli scrivesse Bolle, o pronunciasse definizioni appartenenti alle coscienze. Ci può valere di esempio ciò che accadde durante la dimora de' Papi in Avignone. Laonde concludendo convien dire l'una delle due, o che tanti ingegni, quanti sopra si sono annoverati, divisi di secoli, e per indole, per interesse, per costumi tra sè diversi ed opposti, abbiano malamente visto un fatto manifesto; che quale bugiarda si condanni la storia in una serie di fatti luculentissimi, rinnovantisi non di rado nello spazio di più centinaia di anni; che si rinneghino le passioni dell'uomo corrotto; oppure che la necessità del Dominio temporale de' Papi nel presente ordine di cose sia una cognizione naturale chiara e lampante. Ma stoltezza sarebbe affermare la prima parte della disgiuntiva, dunque è forza confessare fuor di ogni dubbio la seconda.

Ciò posto, noi potremmo qui terminare la discussione sopra questo argomento, rimanendo bastantemente dimostrata la conseguenza che inferisce la necessità del Dominio temporale in pro del Sommo Pontefice. Il Cano, per quello che lasciò scritto, ci dispensa senza dubbio dal procedere più oltre. Imperocchè, secondo lui, « doppio è il genere di conclusioni che si possono definire in un Concilio. Il primo è di quelle che appartengono propriamente alla facoltà teologica, in quanto si deducono per discorso o da due principii di fede, ovvero dall' uno di fede e dall' altro conosciuto per lume di ragione. Il secondo poi si compone di quelle che furono rivelate dallo Spirito Santo. Le conclusioni che appartengono al primo genere, spettano alla fede indirettamente, o per così dire di rimbalzo, in quanto che se altri le niega, viene ad intaccare gravemente il principio di fede onde si traggono 1. »

1 « Duplex conclusionum genus potest in Concilio definiri. Unum est earum quae sunt propriae theologicae facultatis, quoniam vel ex duobus

Ora deducendosi nella Dichiarazione pontificia la necessità del Dominio temporale, stante il presente ordine di cose, da due principii, l'uno de' quali è rilevato, e l'altro è conosciuto per la ragione; ne conseguita, che, secondo il citato teologo, la inferita necessità si riferisca indirettamente alla fede, e che chi la nega, offenda gravemente il principio rivelato, onde è tratta. Nè si dica favellarsi dal Cano di conclusioni approvate in un Concilio e perciò non valere il nostro ragionamento in favore della sentenza pontificia; poichè abbiamo il giudizio della Chiesa docente dispersa, il quale eguaglia in forza quel di un Concilio. Pensate adunque se la Dichiarazione pontificia non debbasi avere in conto d'indubitata (non essendoci proposta come un domma), quando è dimostrato appartener essa alla fede comechè indirettamente?

Contuttociò vogliamo supporre, che valga per la nostra minore la osservazione fatta dallo stesso Cano, intorno a quella che si ha nel sillogismo spettante all' atto del canonizzare. La quale è, che tal minore fondandosi sopra le testimonianze di uomini per sè fallibili non apparisca indubitata, e perciò sia mestieri che intervenga ne' decreti di Canonizzazione l' assistenza divina per guarentirli dall' errore [1]. Dicemmo, *vogliamo supporre,* stantechè le testimonianze, che servono di fondamento alla sentenza di Canonizzazione, si versino intorno a' fatti virtuosi i quali potrebbono esser tali solo materialmente e non formalmente, siano rese per lo più da uno scarso numero di uomini e convenga per giunta che il Papa giudichi, se chi è da canonizzare abbia avuto la vera carità e sia morto con la medesima, cose interne e che non si annodano necessariamente cogli atti esterni [2]. Laddove nel caso nostro si

principiis per fidem creditis, vel alio credito, alio lumine naturae cognito colliguntur. Alterum autem genus est earum quas Spiritus Sanctus ipse revelavit.... Quae sunt prioris generis, ad fidem spectant secundario et ut dicam mediate. Quare qui eas negaverit, hic haereticus erit, quod ex consequenti negat principium, unde illae conficiuntur. » *De loc. theol.* Lib. V, c. 5.

1 Ibid.

2 *De Serv. Dei Beatif. et Beat. Canoniz.* L. I, c. 44.

tratta di conoscere un semplice atto esterno sottoposto al giudizio di chicchissia: si tratta di una testimonianza dataci da grande moltitudine di uomini, viventi in varii secoli, di studio, d' indole e di credenze contrarii, confermataci da una induzione storica di parecchie centinaia di anni, e suggellata dalle naturali passioni costanti nel reo operare, onde si può francamente asserire che l' inganno riesca moralmente impossibile. Ma, su via, faccia pur bisogno anche a noi ricorrere alla speciale assistenza del Signore, affine di poter sostenere la Dichiarazione pontificia come verità indubitata; non si pensi per questo che la nostra causa sia caduta in risicata deliberazione. Imperocchè quelle ragioni che servono di fondamento a provare l'assistenza dello Spirito Santo nella sentenza di Canonizzazione, le stesse valgono a dimostrarla occorsa nella Dichiarazione pontificia.

La prima di queste ragioni si è, che non può mai accadere, che tutta la Chiesa sia tratta in inganno dal Romano Pontefice in ciò che risguarda i costumi. Supponete ora, che il Papa possa errare nel dichiarar uno santo, e nell' ordinare, che come tale sia riverito da' fedeli chi è perduto eternamente; voi avrete tosto la Chiesa in luttuosissimo inganno intorno a cosa spettante ai costumi, in quanto la Canonizzazione non è altro, se non che un pubblico giudizio della Chiesa intorno alla vera santità ed alla gloria di alcun uomo defonto [1]. Adunque è manifesto che il Papa viene assistito dallo Spirito di verità nel formare le sentenze di Canonizzazione. Vale questo discorso anche per la Dichiarazione pontificia? Supponiamo che il Papa abbia errato nel dichiarare necessario alla S. Sede il Dominio temporale nelle presenti circostanze, conforme contendono i nostri avversarii. Tutta la Chiesa sarà indotta nell'errore circa materia spettante ai costumi; poichè in forza della pontificia Dichiarazione è determinato ciò che si

1 « Fieri nequit, ut a Summo Pontifice universa Ecclesia ad errorem inducatur in his, quae ad mores spectant; sed id utique contingeret, seu contingere posset, si posset falli in Canonizatione; utpote quae nihil aliud sit, quam publicum Ecclesiae iudicium de vera sanctitate et gloria alicuius hominis defuncti. » *De Serv. Dei Beatif. et Beat. Canon.* Lib. I, c. 43.

debbe fare o non fare in coscienza riguardo al sopraddetto Dominio, siccome si è dimostrato altrove. Adunque deve ammettersi in pro della Dichiarazione quell'assistenza dello Spirito Santo, che si afferma ne' decreti della Canonizzazione, giacchè e per l' una e per l' altra vale la stessa ragione fondamentale.

E qui tutto all'uopo ci si offre l'argomento adoperato da S. Tommaso, in pruova della infallibilità del Pontefice nella Canonizzazione: « Nella Chiesa, egli scrive, non può avervi errore degno di condannazione: ma sarebbe errore degno di grave condanna quando si venerasse qual Santo chi fu peccatore: adunque la Chiesa non può errare in questa parte [1]. » E qual errore si darebbe nelle presenti circostanze in Italia, anzi in tutto l'orbe cattolico, il quale meritasse di essere condannato più che la necessità del Dominio temporale, sostenuta in suo pro dalla S. Sede e da tutto l'Episcopato con tanto calore? Sono pure i nostri avversarii quelli i quali hanno gridato con pubbliche scritture e protestato coi solenni indirizzi di un pieno Parlamento, che la Dichiarazione pontificia e l'assentimento de' Vescovi alla medesima si hanno a riguardare come gravissime offese portate ai principii del diritto dei popoli. Ma non potendo essere nella Chiesa un errore così evidentemente condannevole, ogni cattolico ripeterà quindi con S. Tommaso, *ergo Ecclesia in talibus errare non potuit*. No, la Chiesa non potè errare, mercè l'assistenza divina, nel dichiarare la necessità del Dominio temporale pel libero esercizio del ministero apostolico.

La seconda ragione fondamentale, per la quale si giudica infallibile la sentenza di Canonizzazione, consiste in questo, che l'atto, col quale facciamo onore ai Santi, è una cotale professione della nostra fede. Essa è tolta da S. Tommaso: « Sì, egli scrive, il giudizio di coloro che sono preposti al reggimento della Chiesa può andare errato, e noi l'affermiamo, quando si miri alle sole persone de' medesimi: ma non così quando si ponga l'occhio nella di-

1 « In Ecclesia non potest esse error damnabilis; sed hic error esset damnabilis, si veneraretur tamquam Sanctus, qui fuit peccator... ergo Ecclesia in talibus non potest errare. » *Quodlib.* 9, q. 7, art. 16.

vina provvidenza, la quale, secondo le promesse di Cristo, è sempre in sul reggerli, sostenerli ed illustrarli. » Indi partita in due la materia dei loro giudizii, vale a dire nelle cose che spettano alla fede, e nelle altre che risguardano i fatti appoggiantisi alla veracità dei testimonii, e detto, che in quelle sono infallibili, ma non in queste, continua il suo discorso: « La Canonizzazione dei Santi tiene il posto di mezzo tra queste due specie di cose. Fatevi a considerare l'atto di onore verso il canonizzato che in essa viene imposto ai fedeli, e vi si affaccerà allo sguardo una cotale professione della fede nostra, stantechè per questo atto si venga a confessare la verità della beatitudine e del trionfo, che avrà sicuramente qualunque si mette con perseveranza dietro le vestigia segnate dal Redentore. » Il perchè, conclude il S. Dottore, « è da credersi piamente come verità indubitabile, che il giudizio della Chiesa non sia errato ne' decreti di Canonizzazione [1]; » posciachè trae seco necessariamente nella pratica dei fedeli un atto, che si riferisce alla fede.

Si applichi di grazia questa sentenza al caso nostro. Le pruove, sopra le quali si fonda la nostra proposizione minore, vale a dire, che nelle attuali circostanze non sia abbastanza sicura nè la libertà dell'apostolico ministero del Papa, nè la unità della Chiesa senza il Dominio temporale, siano pure mal ferme come pretendono i nostri avversarii. Ma non v' ebbe la provvidenza divina, la quale *praecipue per instinctum Spiritus Sancti* guarentisse

1 « Dico ergo, quod iudicium eorum, qui praesunt Ecclesiae, potest errare in quibuslibet, si personae eorum tantum respiciantur. Si vero consideretur divina Providentia, quae Ecclesiam suam Spiritu Sancto dirigit, ut non erret, sicut ipse promisit..., certum est quod iudicium Ecclesiae universalis errare in his, quae ad Fidem pertinent, impossibile est.... In aliis vero sententiis, quae ad particularia facta pertinent, possibile est iudicium Ecclesiae errare propter falsos testes. Canonizatio vero Sanctorum, medium est inter haec duo: quia tamen honor, quem Sanctis exhibemus, quaedam professio Fidei est, qua Sanctorum gloriam credimus; pie credendum est, quod nec etiam in his iudicium Ecclesiae errare possit. » *In Quodlib. cit.*

dall' errore la Chiesa , nel tirare la conseguenza della necessità? Osservate un poco l'atto, che si richiede dai fedeli in forza della Dichiarazione pontificia, e vi apparirà tosto nel suo motivo un' aperta professione di fede. Difatto, per qual motivo tanti nobili scrittori misero a servigio del Papa nella presente quistione il loro sapere? Per qual motivo da tutte le parti dell' orbe cattolico s'inviano dai fedeli somme di danaro al Sommo Pontefice? Per qual motivo tanti giovani generosi sparsero il loro sangue sul campo di battaglia a Castelfidardo? Per qual motivo si vide tanta constanza nel Pontefice contro le proposte ed i conati, che intendevano a scoronarlo? Per qual motivo quella tanta fortezza ne'Vescovi che, per sostenere la Dichiarazione pontificia, affronta le multe, il carcere, l' esiglio, o per lo meno continui e duri travagli? Eccovi i motivi di tutti questi atti magnanimi; la indipendenza del Capo supremo dei fedeli come tale, la unità della Chiesa, la libertà dell' apostolico ministero in qualunque circostanza. Ma questi motivi non sono altrettante verità di fede? Adunque gli atti, che traggono dietro alla Dichiarazione pontificia sono una pubblica protesta della fede, che arde in petto a que' magnanimi che li compirono o li compiono tuttavia. Adunque vale per la Dichiarazione pontificia la conclusione *pie credendum est, quod nec etiam in ea iudicium Ecclesiae errare potuerit;* poichè se l'atto di onore, che si rende al Santo canonizzato, è una professione di fede, non altrimenti è da tenersi degli atti, coi quali si difende il Dominio temporale della S. Sede, in forza della Dichiarazione pontificia.

Veniamo ora ad una terza ragione. Si annoverano alcune sentenze, delle quali altre si riferiscono alla Religione in guisa, che il negarle non reca alla fede niuna offesa, altre in modo che non si possono rigettare come erronee senza colpevole arroganza, ed altre finalmente di maniera che non è lecito per niun conto, salva la fede, rifiutar loro l' assentimento. Tra queste deono contarsi quelle che il Pontefice pronuncia e fa bandire in ordine al reggimento di tutta la Chiesa, delle quali una si è senza fallo la Canonizzazione de' Santi: *Talia sane sunt quae definitivo iudicio a*

Summo Pontifice pro recto totius Ecclesiae regimine determinata sunt, et promulgata, inter quae profecto est Sanctorum Canonizatio. Così il Papa Benedetto XIV [1]. Che se domandate la ragione di questa asserzione sì francamente proposta; il medesimo Pontefice ve la rende a nome di uno stuolo numerosissimo di teologi dicendovi, che dal labbro di un Papa che dà solenni sentenze, non solamente escono le definizioni di Fede, ma eziandio quei decreti e quelle leggi, che spettano a tutta la Chiesa e che hanno di mira il bene universale della medesima, e ciò pel motivo, che il Pontefice siede non meno qual maestro che qual pastore universale; donde conséguita, che lo Spirito Santo gli presti la sua assistenza e quando definisce le cose della fede quale maestro, e quando scrive senenze e detta leggi risguardanti il buon reggimento di tutta la Chiesa nell' altro uffizio di Pastore. Onde la sentenza della Canonizzazione appartenendo a queste ultime devesi reputare infallibile, siccome *munita Spiritus Sancti afflatu* [2]. Dimodochè se voi chiedete per quale ragione nella Canonizzazione de' Santi occorra l' assistenza dello Spirito Santo, voi avrete in risposta, perchè ella è una sentenza solenne del Pastore supremo, spettante al reggimento di tutta la Chiesa e volta ad utilità della medesima. Ma la Dichiarazione pontificia non ha le medesime ragioni? Le Encicliche e le Allocuzioni ve lo dicono apertamente. Adunque essa dovette partecipare del medesimo privilegio.

Riannodiamo ora tutto intero l' argomento di questo capitolo. Tra la sentenza che si pronuncia per la Canonizzazione de' Santi e quella portata sopra il Dominio temporale della S. Sede corre una stretta parità per la somiglianza delle formole, per la eguaglianza dello scopo, per la solennità onde furono ambedue promulgate, per i principii sopra de' quali sono fondate. Ma *è sen-*

1 Op. cit. Lib. I, c. 43.

2 « Cum non solum a Pontifice ex cathedra loquente prodeant definitiones Fidei, verum etiam definitiones ac leges toti Ecclesiae communes, et bonum eius universale respicientes, quia nempe summus Pontifex nedum est Doctor, sed et Pastor, eique Spiritus Sanctus assistit, non modo, ut definiat res Fidei, sed ut Ecclesiam quoque gubernet. » Ib. c. 44.

tenza de' cattolici, come favella il Bellarmino, che il giudizio della Canonizzazione sia infallibile: dunque *a pari* devesi riputare infallibile quello che ci porge la Dichiarazione pontificia. E siccome tutti i teologi convengono nel condannare per lo meno come empio, temerario, impudente, irreligioso chi nega la infallibilità nella sentenza di Canonizzazione, così è uopo affermare non altrimenti di chi rigetta come fallibile il giudizio del Papa, anzi di tutta la Chiesa docente, sopra la necessità del Dominio temporale.

CAPITOLO XX.

Si dimostra, che gli avversarii hanno furato i loro argomenti più forti ai giansenisti e si confutano due loro conclusioni.

I nostri avversarii, sentendosi prostrati e vinti dalla gravissima autorità della Chiesa che apertamente li condanna, ricorsero ad un malizioso spediente, il quale ben giocato valesse a coprirli dalla pubblica infamia nel sostenere che farebbono audacemente la loro ribellione. Ed ecco quale. Essendo nella pubblica opinione salita in istima di un diritto sovrano la libertà assoluta del pensiero per quel molto che stranamente se ne disse in commendazione, parve loro di coglier quindi il buon destro di assaltare la Dichiarazione pontificia, facendo le viste di uomini francatisi da un indebito servaggio verso l'autorità della Chiesa. Di qui il chiamare coi vituperevoli aggiunti ora di pecore vili, ora di adulatori infingardi, ed ora di grossolani ignoranti quelli che con grande ossequio aderiscono alle Encicliche ed alle Allocuzioni del Papa. Di qui il gridare che è mestieri aprire gli occhi, e adoperando quella mente che Dio ci ha dato, revocare ad esame ciò che ci viene insegnato dal Papa e dai Vescovi, se sia o no di loro pertinenza, e non lasciarci condurre al suono delle loro parole alla guisa di animali senza intelletto. Con somiglianti ragionamenti accattatosi nome e grazia presso il volgo di que'molti, che vogliono aver fama di uomini indipendenti, salgono la cattedra

e da grandi maestri sciorinano argomenti e sottili distinzioni, istituiscono esami, pronunziano sentenze con sì sformato orgoglio, che ne rimarrebbe vinto Lucifero stesso, se fosse tra gli uomini in carne ed ossa. Eppure sapete che cosa sono tutti cotesti discorsi, di cui si fanno belli e menano vampo? Non altro, se non se armi spuntate tratte dal tenebroso arsenale de' giansenisti. Onde cotesti barbassori potrebbonsi definire acconciamente: « protestanti nella veste ipocrita del giansenista. » *Protestanti*, in quanto al principio, giacchè protestano contro gl'insegnamenti della Chiesa e rifiutano di soggettarsi alla sua autorità nella presente quistione: *nella veste ipocrita del giansenista*, in quanto agli argomenti di cui si valgono nel combattimento. Sicchè gli sventurati avendo tolto a prestanza il principio su cui si fondano, e gli argomenti coi quali si difendono, non possono aspirare nemmeno al povero vanto di aver dato pruova di ricco ingegno nel rinvenire nuovi mezzi di assaltare la verità! Esaminiamoli e vedremo esser vero quanto qui si è asserito.

Abbiamo affermato nel Capitolo XVII, che i nostri avversarii in quella che professano somma riverenza all'autorità del Papa e dell'Episcopato, la disconoscono ne' fatti. Si giudichi dalle seguenti proposizioni: « Quantunque il Papa ed i Vescovi fossero tutti unanimi (che nol sono) nel decidere, che la Chiesa ha bisogno per ora del dominio temporale del Papa, e nel dichiarare scomunicati tutti quelli che pensano diversamente; questa decisione, come non proveniente dai maestri della Chiesa e dai custodi della verità rivelata, ma da dottori privati, non avrebbe alcuna autorità per vincolar le coscienze, e resterebbe libero a qualunque cattolico il desiderare, che la Chiesa perda il regno temporale, e l'adoperarsi secondo il suo potere a questo scopo. Dunque senza gravissima ingiuria, senza manifesta violazione delle leggi fondamentali della Chiesa, o almeno senza far prova d'ignoranza superlativa, non si può dar la taccia di cattivi cattolici, di nemici del Papa, di ribelli alla Chiesa a tutti quei cattolici, che intorno alla necessità del regno temporale non la pensano come mostra di pensarla il Papa, ed a quei preti che pregano

umilmente il Papa a pronunziare una parola di pace. E chiunque conosce gli elementi della teologia deve dire, che ogni qualvolta nel concistoro si è udito una voce solenne parlare della necessità del regno temporale, quella era la voce del Conte Giovanni Mastai re di Roma, non la voce di Pietro ». Eccovi dov'è ita la loro devozione che in lunghe proteste giurano di avere profonda verso l'autorità della Chiesa! Quando questa si presenta loro dinanzi nel più vivo fulgore della sua maestà, vale a dire in una decisione solenne pronunziata dal Papa e dall'Episcopato intero, l'hanno in sì scarsa stima, che, secondo essi, chi fa tutto l'opposto della sentenza pronunziata dalla medesima, merita per poco di essere benedetto come di un'opera di grande merito!

Ma se con un parlare cotanto audace e sommamente irriverente pareggiano i più furiosi giansenisti, come un Nicole [1], un Gerberon [2], un Fouilloux [3], soverchiano di lunga mano il Tamburini, arditissimo difensore de'medesimi in Italia. Imperocchè supposto ancora, che la Chiesa docente non sia infallibile nel dichiarare la necessità del Domìnio temporale, come vogliono gli avversarii, ciò non ostante, secondo il citato scrittore, « ella ha un diritto di essere ubbidita nelle sue decisioni, e sempre esige rispetto; non dimanda una sommessione di fede divina, ma puramente umana: e quindi chi a lei contraddice si dirà temerario, imprudente, refrattario, peccatore, e tuttociò che volete; ma non si dirà mai eretico [4] ». Se fosse ancora in vita il Professore di Pavia ripiglierebbe acerbamente questi suoi discepoli di avere balestrato errore sì grossolano, che la lor causa si possa dire perduta senza riparo.

E vaglia la verità. Essi dicono, che non obbligano punto in coscienza le decisioni del Papa e dei Vescovi, quando vi manchi il suggello della infallibilità. Ma la potestà di reggere la Chiesa, che il Papa ed i Vescovi tengono immediatamente da Dio oltre a

1 Pref. alle lett. Prov.
2 Istoria gen. del Gian.
3 Difesa dei Teologi ecc.
4 Lett. I. a M. Nani.

quella del magistero, non conta per nulla? Adunque lo Spirito Santo gli avrà preposti al reggimento de' fedeli, e nel medesimo tempo egli avrà francato gli stessi fedeli dal prestare obbedienza e soggezione alle loro sentenze? Avrà dunque detto ai pastori: reggete; e poscia avrà significato ai popoli: siete liberi dall'obbligo di obbedire? E qual principe v'è sì male accorto, il quale mandi rettori alle città e duci agli eserciti, e non imponga ai cittadini ed ai soldati di prestare ossequio ed obbedienza ai suoi inviati? Eppure i nostri ragionatori amano di far comparire Dio ordinatore insipiente della sua Chiesa, anzichè darsi per vinti, e rintuzzare il reo appetito di una ingiusta politica. Ma, viva Dio! essi mentiscono allo Spirito Santo sopra il loro capo, poichè v'ha apertissimo comando a tutti i fedeli di obbedienza e di soggezione ai proprii pastori, pena di essere tenuto in conto di etnico e di pubblicano per chi non si acconci alle loro decisioni [5]. Adunque non v'ha scampo; o conviene che i nostri avversarii disdicano la loro proposizione e la conseguenza che ne inferiscono, oppure che rinneghino l'autorità di rettore supremo nel Papa, e quella de' Vescovi subordinata al Pontefice. Avranno essi l'audacia di appigliarsi a questo secondo partito? Non lo crediamo; giacchè appigliandovisi dovrebbero rinunziare a quella fede, di cui si dicono tenerissimi.

Questo valga a ribattere il principio universale piantato dagli avversarii, che non corre ai fedeli alcun obbligo di obbedienza, quando il Papa ed i Vescovi non fossero infallibili nelle loro decisioni o sentenze. Quanto poi al fatto particolare della Dichiarazione pontificia, giova qui in un breve argomento rinfrescare la memoria di quello che abbiamo discorso a lungo nel Capitolo III e nei due seguenti del presente lavoro. Il Papa ha immediatamente da Dio l'autorità di governare la Chiesa. Questo è articolo di fede che trovasi definito nel Concilio di Firenze. Ma governare importa due cose, vale a dire, dichiarare ed applicare i mezzi conducenti alla conservazione ed al ben essere dei soggetti, e rimovere da

5 MATTH. c. XVIII, v. 17.

loro gl' impedimenti, i pericoli e i danni che li distraggono dal fine inteso. Adunque l' autorità del Papa si stende all' una e all'altra, e per conseguente i fedeli, che ne sono i sudditi, hanno vero obbligo di attenersi alle pontificie Dichiarazioni, se pure non si voglia fare dell' autorità un nome vuoto di senso. E perciò siccome è essenziale all' autorità di Pontefice supremo il governo della Chiesa universa; così è pur essenziale al fedele, come tale, il conformarsi e l' ubbidire alle Dichiarazioni del medesimo. Ma il Papa ha dichiarato che in questi tempi il Dominio temporale è un mezzo necessario per il ben essere della Chiesa, e per distornare da lei i danni, gl' impedimenti ed i pericoli, che altrimenti incorrerebbe. Dunque i fedeli sono rigorosamente obbligati in coscienza a conformarsi ed ubbidire a cotale Dichiarazione. E i nostri avversarii vanno predicando con tanta sicurezza che essa *non ha alcuna autorità per vincolar le coscienze, che resta libero a qualunque cattolico il desiderare che la Chiesa perda il regno temporale, e l' adoperarsi secondo il suo potere a questo scopo*; e che la voce del Papa, il quale favella a tutta la Chiesa nel suo grado di reggitore supremo, *non è la voce di Pietro* quanto al suo valore, ma quella di uomo privato! Un gemito di compassione verso questi ciechi che si affaticano tutto dì nello scrivere e si distillano il cervello nel cercare argomenti per aggravare viepeggio la lor cecità, e per confermare nell'errore i popoli, piaggiandone le passioni!

Fin qui ciò che spetta alla morale, veniamo a quello che risguarda il domma. Voi dite: « Quantunque il Papa ed i Vescovi fossero tutti unanimi nel decidere che la Chiesa ha bisogno per ora del dominio temporale del Papa...; questa decisione, come non proveniente dai maestri della Chiesa e dai custodi della verità rivelata, ma da dottori privati, non avrebbe alcuna autorità ». Ma come provate la strana opposizione, che il Papa ed i Vescovi pronunzino una decisione nel loro grado di pubblici maestri della Chiesa, e che poscia alla medesima debbasi attribuire il valore di una sentenza privata? Non è difficile, soggiungono essi, il dimostrarvelo, « essendo accaduto che uomini rivestiti della rappresen-

tanza divina hanno preteso parlare a nome di Dio, quando parlavano il linguaggio delle proprie passioni, ed esercitarne le veci, anche allorchè muovevano dietro gl' impulsi di rei desiderii e di colpevoli cupidigie ». E perciò « la conseguenza inevitabile che scaturisce dalle nostre osservazioni è che la menzogna e la frode non furono straniere alle loro deliberaziani, e che furono o ingannatori o ingannati ». Ma donde traete così gravi accuse? « Dalla spezie dell' argomento e dalla natura della quistione ». Non abbisogniamo di altri argomenti per riconoscervi novamente degni scolari de' giansenisti. Cotesto vostro empio e villano fraseggiare sopra de' Vescovi ce lo palesa a sufficienza. Ed in vero se voi udite il Nicole, questi vi dirà, che i Vescovi hanno abusato evidentemente della loro autorità nel condannare i libri di un Giansenio 1; se ascoltate il Gerberon, questi vi farà sapere che le loro sentenze sono « effetto delle astuzie, dei raggiri, delle cabale e della prepotenza 2: » ed altrove che sono « passi falsi, sbagli, errori, e che per conseguenza debbano risguardarsi come fossero senza autorità, empie ed irregolari ». Volete saperne la ragione? Ve la dirà il Tamburini deducendola dalla natura della quistione, in quanto « i giudizii della Chiesa sopra dei fatti non si fondano che sulle umane diligenze che si usano..., e quindi sono soggetti ad errore e non passano mai in decisioni, le quali abbiano il carattere dell' infallibilità.... Alla suprema verità si dee il sacrifizio dei lumi dell' intelletto; ma questo sacrifizio non è dovuto che a lei. Io non lo debbo alla parola dell' uomo. Non potendo da me stesso accecarmi, nè dovendo senza motivo rinunziare a miei lumi, che mi danno una morale certezza in contrario, commetterei un grave peccato d' imprudenza e temerità 3 » credendo, cioè, alla decisione del Papa ed al consentimento dei Vescovi nella condanna del Libro di Gensenio. Non è qui dimostrato ad evidenza che i sentimenti dei discepoli convengono a capello con quelli dei

1 *Trattato della fede umana.*
2 *Istoria gen. del Gians.*
3 *Lettera I di un Teol. Piac.*

maestri? Adunque ricada meritamente sopra il loro capo tutta quell'onta e tutto quel vitupero, a cui fu condannato nella Chiesa di Dio il reo seme di Giansenio.

Niuno si offenda di questa nostra sentenza così recisa. Siccome i giansenisti, sotto il mantello della riverenza, tiravano a rovesciare l'autorità della Chiesa coi loro insani principii, così i nostri avversarii per la medesima via mirano a scopo somigliante. Difatto deducendo essi la forza di una decisione, fatta solennemente dal Papa e dai Vescovi, non dall'autorità di chi la proferisce, ma dalla natura della quistione definita, menano diritto a questa conclusione: non si badi alla sentenza dall'autorità legittima pronunziata come definitiva sopra il dato punto di una quistione; ma bensì a quella che detta il proprio intelletto. « Non temiamo di aggiungere, scriveva uno degli avversarii, che gli uomini hanno bisogno di sceverare nelle loro sentenze (del Papa e dei Vescovi) l'umano dal divino per non errare. » Donde sgorgano due gravissime conseguenze, l'annientamento dell'autorità della Chiesa, e la sostituzione del privato esame alla medesima. Imperocchè l'autorità importando nel suo concetto « potere o diritto di obbligare », è chiaro che ella rimane spenta nel supposto degli avversarii, in quanto che la forza o il diritto di obbligare viene da essi attribuito al giudizio individuale, portato sopra la natura della quistione già decisa dall'autorità. Più; imponendosi ai fedeli l'obbligo di revocare ad esame quanto viene loro proposto a credere ovvero ad osservare dall'autorità della Chiesa, conviene esser ciechi dell'intelletto per non vedere sostituito ai giudizii della stessa il privato esame.

Volete toccare con mano la mostruosità del principio posto in campo dagli avversarii? Mettetevi a giudicare con esso alla mano tutti gli eretici e gli scismatici, che sorsero a dilacerare la Chiesa; voi sarete costretti mandarli tutti assoluti, contro la sentenza de'Concilii, che li fulminarono dell'anatema. Ed in vero esaminate voi gli Ariani? Questi vi risponderanno che la querela mossa lor contro non è di niun rilievo per la fede, perchè la natura della quistione si riduce al puro significato delle parole. Chiamate in

giudizio i Pelagiani ed i Semipelagiani? ed essi faranno le meraviglie della vostra citazione e condanna, affermando che la natura della loro dottrina non tocca menomamente la religione. Condannate come eretico un Tertulliano? ed egli griderà alla ingiustizia ed al reo talento, sacramentando che la natura della sua sentenza porta seco il più valido sostegno della purezza. Collo stesso argomento si difenderanno i Donatisti, collo stesso i Luciferiani. Brevemente, a niuna maniera di eretici e di scismatici dell'oriente o dell' occidente fallirà un qualche motivo, per dimostrare sè non essere obbligati in coscienza di soggettarsi alle decisioni autorevoli del Papa e dei Vescovi, atteso *la specie dell' argomento e la natura della quistione*. A nome di questo principio gli autori della riforma e i loro seguaci non disprezzarono le Bolle dommatiche dei Papi, non derisero le loro scomuniche, non calpestarono le decisioni di un Concilio Ecumenico? Eppure tutti costoro dovrebbonsi, mercè il principio dei nostri avversarii, avere in istima d' innocenti, di perseguitati furiosamente dall' Episcopato, e perciò meritevoli di lode per avere tenuta con sommo ardire levata la bandiera, secondo essi, della verità a costo di mille affanni patiti.

Voi esagerate, o peggio falsate la causa, ci gridano gli avversarii; stantechè quella degli eretici da voi nominati fosse apertamente fallita in sè stessa, quando riguardo alla nostra debbesi dire manifestamente il contrario. La causa de' sopraddetti eretici era apertamente fallita? Sì, ma per chi mirava alla autorità della Chiesa, che condannavali, non badando alle molte e sottili ragioni, che essi portavano a sostegno del proprio giudizio. Così la pensa al certo un Vincenzo Lirinese, il quale vuole che il cattolico, a cui sta a cuore la purezza della sua fede, si affidi alla sola autorità della Chiesa in tempo di lotta, e ciò appunto per il grande pericolo, che v'è di errare grossamente, gittandosi dietro alle ragioni arrecate dai novatori. Nè altrimenti ci persuadono que' tanti chiarissimi ingegni, i quali dovettero darsi non piccolo travaglio per disnodare gli argomenti, coi quali aveano gli eretici intricata la quistione. Onde se ben guardate la loro condizione, es-

sa non è punto diversa dalla vostra. Voi portate ragioni, e ne portavano anche essi e di ben altra tempera: voi avete partigiani, e gli aveano anche essi e in maggior numero del vostro: voi dite, che la verità è apertamente dal vostro lato, e questo affermavano anche essi. Voi fate appello alla scienza, alla natura della quistione, disputate, argomentate in molti scritti; e non hanno operato tutto questo ancor essi per sostenersi? Contuttociò giacciono vinti, e maledetti, e colmi d'ignominia dinanzi agli occhi del fedele. E per qual motivo volse loro cotanto rea la sorte? Perchè sprezzarono quella autorità, che voi sprezzate; perchè negaronle quell'ossequio e quella soggezione, che voi le negate; perchè antiposero ostinatamente il proprio giudizio a quello della autorità della Chiesa, come voi ora state facendo. Adunque o tosto o tardi non diversamente accadrà di voi, se non cessate dall'osteggiare l'autorità della Chiesa. La sua forza è indomabile, come è indomabile la parola di Cristo, che gliela diede in perpetuo. Il quale non ha detto a'suoi seguaci: quando il Papa ed i Vescovi vi danno le loro decisioni, *sceverate in esse l' umano dal divino*, ma sibbene chi non le accoglie con ossequio sia tenuto per etnico e per iscomunicato; il quale non ha detto agli uomini: giudicate *dalla natura della quistione* le dottrine insegnatevi dal Papa e dai Vescovi, ma sarete sentenziati come rei di lesa divinità, se le disprezzerete; il quale non ha detto: esaminate *scientificamente* gl'insegnamenti portivi autorevolmente dal Papa e dai Vescovi prima di ammetterli come veri, ma prestate loro un'umile credenza, altrimenti riputatevi condannati, abbiatevi in conto di gente eternamente perduta.

CAPITOLO XXI.

Si portano altri esempii di rubamenti fatti dagli avversarii ai giansenisti e si prova la falsità di un loro principio fondamentale.

Se alcuno degli avversarii togliesse a difendere le conclusioni confutate nel capitolo precedente dicendo, che i concetti da noi arrecati come proposizioni uscite della lor penna, sono invece conseguenze dedotte per fil di logica da' principii e ragioni, e che quindi dovevamo portare tutto intero il loro discorso e confutarlo punto per punto; noi potremmo rispondere che il suo patrocinio non giova menomamente alla causa. La ragione sarebbe semplicissima, vale a dire, che le proposizioni false ed inique, pognamo che siano conseguenze, debbono necessariamente germogliare o da rei ed iniqui principii, o da una logica scorrettissima. Ad ogni patto eccoci pronti ad esaminare le ragioni e la logica, onde gli avversarii trassero le due conclusioni o conseguenze confutate che ci danno per dirittissime, cogliendo ad un tempo il buon destro per indicare altri rubamenti fatti da loro ai giansenisti.

Ristringendo in breve quanto fu ragionato dagli avversarii, abbiamo il seguente argomento: « Il magisterio infallibile del Papa e della Chiesa non si estende al di là delle verità rivelate e perciò sono fuori de' suoi confini le cose, che non appartengono al diritto divino, ma all' umano, ed i fatti non rivelati. Ma il Papa ed i Vescovi dichiarando che nel presente ordine di cose è necessario il Dominio temporale alla S. Sede, hanno pronunziato un giudizio sopra un fatto non rivelato, e sopra un diritto non divino, ma umano. Adunque il Papa ed i Vescovi non furono infallibili in tale giudizio. Dal che si deduce 1.° che l' autorità del Papa e dei Vescovi, non valendo in questo caso più che quella di un dottore privato, non costringe la coscienza: 2.° che iniquamente si accagiona di reità chi fa a suo senno contro la loro sentenza ». Tutta merce de' giansenisti comperata a vil mercato dalle *Lettere ad un provin-*

ciale, scritte dal Pascal 1, o piuttosto levata di pianta dal Tamburini, il quale svolge tutto intero questo concetto, nella sua prima lettera a M.r Nani. Ecco l'argomento giansenistico quale ci è dato dal Bolgeni, giacchè riuscirebbe cosa soverchiamente lunga e noiosa riferire distesamente le parole dei due citati autori: « La S. Chiesa non è infallibile se non nelle cose rivelate da Dio, talmente che colle sue decisioni dommatiche essa non propone mai alcuna cosa nuova da credersi di fede divina, ma semplicemente dichiara e afferma, la tale o tal altra cosa essere veramente stata rivelata da Dio. Questa proposizione è ammessa e insegnata da tutti i Teologi, senza alcun contrasto. Or che il tale o tal altro libro canonico, ex. gr. il libro di Giansenio, contenga dottrina buona o cattiva, questo è un punto che da Dio non è rivelato : questa proposizione è certissima, non essendosi mai nella parola di Dio scritta o tradita parlato del libro di Giansenio. Dunque quando la Chiesa decide che il libro di Giansenio contiene dottrina cattiva, decide sopra un punto che non appartiene a materia rivelata, e per conseguenza la Chiesa nel decidere questo punto non è infallibile 2 ». Dunque inferiva il Pascal : « Voi non avete ragione di chiamare i vostri avversarii (i Giansenisti) ostinati, perchè sarannno sempre senza biasimo circa questo punto di fatto, come senza errore intorno ai punti di fede : cattolici nella fede, ragionevoli nel fatto, ed innocenti nell' una e nell'altro 3 ». Non può negarsi ai nostri avversarii la lode di essere assai valenti nell' acconciare al proprio dosso la roba dei giansenisti ! Ma, quanto male a lor uopo, si deduca dall' esame, che imprendiamo a fare del loro argomento.

Pongono qual principio fondamentale del proprio discorso la seguente proposizione : « Il magisterio infallibile del Papa e della Chiesa non si estende al di là delle verità rivelate ». Or bene questo principio, *assolutamente* preso, è falso. Ne abbiamo una pruova convincentissima dalla autorità dei Concilii. Non era in niuna

1 Lett. XIII.
2 *Fatti dommatici* c. 15.
3 Ibid.

maniera rivelato, che un cotal Ario si dovesse avere in conto di eretico. Eppure fu dichiarato tale dal Concilio Niceno, e perchè quattro Vescovi rifiutavano di sottoscrivere cosiffatta sentenza, dando la ragione, che ad essi pareva altrimenti intorno a questo fatto non rivelato, furono gridati eretici al pari dell' infelice condannato. Non era punto rivelato che un cotal Nestorio fosse un eretico. Eppure il Concilio Efesino lo definì lordo della rea macchia di eresia, e con lui condannò un Teodoreto, il quale pareva sentenziare altrimenti di questo fatto non rivelato. Nè diversamente vuolsi ragionare del Concilio di Costanza, nel quale furono giudicati eretici un Giovanni Wicleffo, un Giovanni Hus, un Girolamo da Praga, e marchiate di note infami le loro dottrine, imponendo a qualunque fosse sospetto di esserne tocco, l'obbligo di fare una pubblica protesta che di lì innanzi le crederebbe e le predicherebbe così perverse, come erano state sentenziate. E poi quante dottrine non furono dai Concilii percosse d' infallibile condanna, le quali si diceano conformi alle verità rivelate, o si spacciavano da quelle provegnenti; e per l' opposto quante altre non furono con infallibile giudizio ammesse dai medesimi, o quali diritte conseguenze dei principii rivelati, o come a questi consentanee ed intimamente legate? Adunque eccovi i nostri avversarii al duro cimento o di sconfessare la proposizione che serve di fondamento al loro discorso, dichiarando, che il diritto del magisterio infallibile del Papa e della Chiesa si stende più là delle verità semplicemente rivelate, oppure darla a traverso, ed alla guisa di Lutero gridare: Papi e Concilii sono in errore, io solo conosco e professo la verità. Ma chi può bestemmiare sì burbanzosamente senza dar segno in questo di essere pazzo frenetico per colpa d'incredibile superbia?

Del resto non è cosa difficile a dimostrare doversi al magisterio infallibile del Papa e dei Vescovi concedere uno spazio più largo di quello ristretto consentitogli dagli avversarii. Al Papa ed ai Vescovi fu commessa da Cristo la custodia del deposito della fede e l' ufficio di pascere di sana dottrina, sì speculativa come pratica, i fedeli. Questo ci è detto dalla Scrittura. Dunque, secondo che porta

la savia ragione, saranno stati dal medesimo forniti di un mezzo proporzionato a tanto incarico. Non ve n' ha dubbio. Imperocchè a tale uopo fu dato loro il privilegio di un magisterio infallibile. Ma quale e quanta è la portata di codesto nobile privilegio? Egli è indubitabile che deve essere quale e quanta si richiede per compire debitamente il duplice uffizio di custodi e di maestri loro imposto. E perciò il privilegio conferito deve stendersi fino a sceverare infallibilmente i veri ed i fatti rivelati dai non rivelati, e da quelli che comechessia si oppongono ad essi; e ciò affinchè il confidato deposito non si accresca iniquamente, nè si corrompano cogli umani i divini insegnamenti, dando come oro di coppella quello che non è altro che orpello della umana ragione. Più; deve stendersi ancora alla facoltà di determinare senza rischio di errore che le tali dottrine e i tali fatti si connettono colle verità rivelate, questi come naturale od accidentale fondamento e quelle come legittime conseguenze: e ciò affinchè dal rifiuto intemperante delle une e dalla indebita negazione degli altri non abbia scapito il deposito della rivelazione, e non rimanga dubbioso e monco l'insegnamento. In somma perchè il privilegio della infallibilità concesso al Papa ed ai Vescovi risponda all'uopo, deve stendersi non solo alle nude verità rivelate, ma eziandio alle attinenze delle medesime.

Il fondamento di questa teorica ci viene apertamente offerto da S. Tommaso: « Per doppio risguardo, egli scrive, alcuna cosa può appartenere alla disciplina della fede, cioè, o *direttamente,* come sono gli articoli della fede, i quali vengono proposti alla nostra credenza, pena il divenire tristo eretico, se pertinacemente la si nieghi loro; ovvero *indirettamente,* e ciò quando dal negare la cosa propostaci consegue alcun che di contrario alla fede [1]. » Fin

[1] « Pertinet aliquid ad disciplinam fidei dupliciter: Uno modo directe, sicut articuli fidei, qui per se credendi proponuntur: unde error circa hos secundum se facit haereticum, si pertinacia adsit. Quaedam vero indirecte pertinent ad fidei disciplinam, in quantum scilicet ipsa non proponuntur ut propter se credenda, sed ex negatione eorum sequitur aliquid contrarium fidei *(Lect. IV in cap. 2 Epist. I ad Corinth. ed altrove).* Ad quam (fidem) aliquid pertinet dupliciter... uno modo directe et principa-

qui il S. Dottore. Ma, noi soggiungiamo, il deposito della fede venne affidato al Papa ed ai Vescovi senza alcun ristringimento; dunque il privilegio loro concesso, affinchè lo guardassero intatto e bandissero le dottrine pure da ogni vizio, deve, secondo l'esposto principio, stendersi non solo alle verità direttamente rivelate, ma a quelle ancora che alle medesime per modo indiretto si riferiscono, giacchè la disciplina della fede si compone delle une e delle altre.

Che se ai nostri avversarii non andasse a sangue l'autorità di S. Tommaso, presenteremo quella del giansenista Tamburini, del quale si piacciono a segno, che non isdegnano di usare persino le sue parole. Ecco quello che egli ci lasciò scritto nella *Analisi del libro delle Prescrizioni di Tertulliano*: « Le verità della Fede sono unite strettamente tra loro, ed hanno varii rapporti, e sono fecondissime di altre verità, che in esse contengonsi, come i frutti dell'albero nel seme, le quali poi sviluppate formano quel corpo di dottrine che noi professiamo. Quindi non si attacca solamente la regola (cioè la fede) quando si mette in dubbio un articolo in essa espressamente annunciato; ma quando ancora si nega una verità, che ha (e si conosce che ha) un necessario rapporto con quell'articolo, e da lui discende per necessaria conseguenza... Perciò veggiamo che la Chiesa ha in tutti i tempi condannato coloro che ardivano di combattere i principii della sua dottrina nelle conseguenze e nei rapporti ai medesimi. Ciò che farà la Sposa di Gesù Cristo sino alla consummazione dei secoli, dovendo essa conservare non lo scheletro solo, per così dire, e l'ossatura, ma il corpo tutto intero e sano delle verità a lei confidate da Gesù Cristo [1]. » Adunque il giansenista Tamburini conviene apertamente con noi nell'affermare che l'autorità infallibile della Chiesa non si ristringe entro la cerchia delle verità semplicemente ri-

liter, sicut articuli fidei; alio modo indirecte et secundario, sicut ea, ex quibus sequitur corruptio alicuius articuli. Et circa utraque potest esse haeresis eo modo quo et fides. » *Sum. theol.* 2. 2. q. XI, art. 2 in corp.

1 §. XXIII, XXIV.

velate, ma che si allarga anche a quell' altre cose, le quali alla rivelazione in qualche modo si riferiscono.

Per la qual cosa dal ragionato sin qui rimane chiarito che il principio fondamentale degli avversarii *assolutamente* preso è falso, e per renderlo vero fa d'uopo, che si proponga in questi termini: Il magisterio infallibile del Papa e della Chiesa si stende alle cose che *direttamente* o *indirettamente* appartengono alla fede. E venendo al corollario dedotto dall' indicato falso principio, distinguiamo: i diritti ed i fatti non rivelati sono fuori de' confini del magisterio infallibile della Chiesa, quando questi in niuna maniera si riferiscono al deposito delle verità rivelate, lo concediamo recisamente; sono fuori anche allora, che almeno *indirettamente* vi si attengono, lo neghiamo recisamente. Si applichi alla proposizione minore la stessa distinzione, e si ha: la Dichiarazione pontificia si versa sopra un fatto non rivelato, e porta giudizio sopra diritti parimente non rivelati, in quanto l'uno e gli altri non sono *direttamente* rivelati, sia pure; in quanto non si riferiscono per qualsivoglia modo *indirettamente* alla rivelazione, negasi senza ambagi. Posto ciò cadono ruinosamente col fondamento le conseguenze, che si propongono dagli avversarii come dirittissime.

Ma come provate voi, essi ripigliano, l' attinenza, che affermate tra la Dichiarazione e il domma? Questa vostra domanda, noi rispondiamo, è contro la Scrittura nella quale è imposto ai fedeli di *audire*, *obedire* e *subiacere* ai reggitori della Chiesa: è contro la ragione, perchè l' acconciarsi agli statuti di una legittima podestà col patto di dover esserne antecedentemente persuaso toglie di mezzo il concetto della medesima: è contro il fatto universale, perchè ogni podestà suprema di una società politica usa ne'suoi comandi le formole assolute o imperative, e pene assai gravi sono stanziate in tutti i codici contro chi si mettesse a combattere tali comandi. E poi diteci di grazia, chi ha ricevuto il diritto di determinare con autorevole magisterio quello che è contrario o consentaneo alle cose rivelate o con esse in qualche modo congiunto? L' hanno ricevuto il Papa ed i Vescovi esclusivamente, oppure l' a-

vete ricevuto anche voi e con voi gli altri fedeli? Dite che l'hanno ricevuto il Papa ed i Vescovi con esclusione di qualunque altro? Ottimamente. Dunque soggettatevi al loro autorevole magisterio. Dite invece che fu commesso anche a voi, e con voi agli altri fedeli? Dunque voi revocate all'esame privato quello, che si riferisce comechessia al deposito della fede. Dunque il giudice delle controversie sopra tale materia non è, secondo voi, la Chiesa docente, ma qualunque fedele. E questo basta per dimostrarvi nell'errore, giacchè praticate, e volete che gli altri fedeli pratichino insieme con voi il principio protestantico del privato esame. Non vi arrogate un diritto sì funesto nel definire ciò che appartiene direttamente al deposito della fede, come usano fare i protestanti. Lo sappiamo. Ma che importa, se ve lo pigliate per determinare quello, che vi si riferisce indirettamente? Egli è dunque vero, che voi fate iniquamente vostro in parte il diritto della Chiesa docente. Il che vuol dire che corre tra voi e i protestanti la differenza che v'era tra i Pelagiani e i Semipelagiani, e quindi se altri non deve nominarvi schietti protestanti, può chiamarvi semiprotestanti.

Ma i nostri avversarii non la intendono così. Anzi menano grande rumore contro i difensori della Dichiarazione pontificia, chiamando fanatismo e rabbia di partito il loro zelo nel sostenerla, gridando alla oppressione della libertà in materia disputabile e per niun conto appartenente alla Chiesa, e movendo forti querele come se venisse imposta alle intelligenze la obbedienza del bruto, e se si volesse fare dei fedeli altrettanti stupidi iloti, con altri capi di accusa che leggonsi di frequente nei loro scritti. Che rispondiamo a tutti questi reati che oppongono a chi sostiene la decisione del Papa e dei Vescovi? Non altro se non se doversi considerare quali calunniose scappatoie, che i discepoli tolsero a prestanza dal loro precipuo maestro giansenista, vogliamo dire il Tamburini. Eccovi le sue parole: « La ingiustizia della oppressione, lo spirito della discordia, la ferocia teologica, il cieco fanatismo non è egli tutto ciò dalla parte dei vostri (Teologi), i quali vogliono esigere una ubbidienza di nuovo conio, e preten-

dono di costringere l' altrui libertà a sacrificare i proprii diritti in punto che nulla interessa la Religione e la Fede 1? »

Vero è per altro, che essi per far valere le loro querele presso del volgo ci sfidano a citare i luoghi della Scrittura, ne'quali si parli del Dominio temporale della S. Sede, e giungono persino a dire, che tale Dominio è contrario ai dettami del Vangelo. Ma gli sventurati che sono, non si avveggono, che avendo la Chiesa docente ormai giudicato, che esso nelle presenti circostanze è necessario alla S. Sede, vengono a negarle con queste loro disfide ed asserzioni l' autorità di giudicare infallibilmente, se una cosa è conforme o no allo spirito della dottrina evangelica, privilegio riverito in essa da tutti i cattolici in tutti i tempi, e disconosciuto soltanto dagli eretici? Del resto non facciamo le maraviglie che gli avversarii portino anche questo argomento. Esso è roba del Tamburini, che è il loro autore. Immaginate se doveano dimenticarselo. Sentite come ragiona il vecchio giansenista: « Dove mai trovate difatti, o Monsignore, che o nel Vecchio o nel Nuovo Testamento abbia rivelato lo Spirito d' Iddio, che un Vescovo d'Ipri nel secolo XVII fosse per essere eretico, e dovesse stampare un Tomo in foglio, e mettere in esso cinque proposizioni ereticali? Nelle Tradizioni consegnate da G. C. agli Apostoli, e dagli Apostoli alle Chiese da loro fondate, potete voi rinvenire un detto solo che vi faccia strada a considerare come rivelato un fatto di questa natura? Ora voi sapete che la sola rivelazione è quella che ci obbliga a sottomettere i lumi del nostro intelletto 2. »

A chi bramasse di saper le cagioni, per le quali non ostante la chiarezza e la forza, come essi dicono, ineluttabile dei loro argomenti, si riverisca dai fedeli la Dichiarazione pontificia, vengono presentate in tutta la loro schiettezza nel tratto presente: « Ritorniamo ai principii, che vi ho di sopra accennati. La Chiesa non è infallibile nel giudizio dei fatti non rivelati. L' interesse de' Gesuiti. . . . tra le infinite novità introdotte nelle scuole, ha portato

1 Lett. I, a M.r Nani.
2 Ivi.

ancora questa quistione. Le sofisticherie da essi trovate, e da altri teologi ancora o per ignoranza, o per debolezza, o per umana politica adattate, sono state dissipate e in una maniera sì trionfante, che avrei rossore a toccare siffatto argomento, se non iscrivessi per i vostri teologi, i quali in materia di scienza sono qualche secolo indietro. » Sapete, di chi è il luogo recitato? È proprio del Tamburini, ma se ne trova una copia esagerata nella conclusione di un libro stampato in su lo scorcio del passato anno, e s'incontrano i medesimi concetti frequentemente ripetuti negli scritti dei nostri avversarii, sparsi di quella gravosa giunta di fiele, che in sè raccoglie il nemico della Chiesa, il quale mira vicino il fallimento della causa, con rabbia e furore sostenuta dalla propria penna. Caddero i giansenisti, spuntati rimasero i loro argomenti, vane riuscirono le loro sottilissime arti. Altrettanto avverrà sicuramente a coloro, che stoltamente se li presero a maestri nella lotta presente. Perocchè contro la Chiesa non v'ha forza d'ingegno, che si tenga, nè arte sì fina, che riesca. Intanto i nostri lettori conoscano le fonti lutulente e velenose, alle quali i nostri avversarii attingono i loro argomenti, e giudichino in quale stima debba tenerli un fedele.

CAPITOLO XXII.

S'incomincia a trattare la quistione del diritto, e provatosi dal titolo della prescrizione, *che l'Episcopato* profitetur et docet *legittimamente la dottrina della Dichiarazione, si conclude doversi in essa riverire la voce dei maestri della Chiesa.*

Una quistione risoluta dalla Chiesa vuolsi considerare in due tempi differenti, vale a dire, in quello che precede la soluzione ed in quello che la consegue. Nel primo è lecito disputare pro e contro seguitando la sentenza, che meglio aggrada; ma nel secondo una cosa sola è da fare: *sottomettersi.* Chiaro, reciso ed universale è il linguaggio adoperato dalla S. Scrittura sopra questo punto, come fu dimostrato altrove. Quindi è che S. Agostino,

favellando di chi disputa erroneamente, scrivea: Si tolleri l'errante in quistione non risoluta dall'autorità della Chiesa, ma data la soluzione, si combatta ad oltranza. *Ferendus est disputator errans in aliis quaestionibus non diligenter digestis, nondum plena Ecclesiae auctoritate firmatis.* Eccovi la tolleranza del tempo avanti la soluzione. *Non tantum progredi debet, ut etiam fundamentum ipsum Ecclesiae quatere moliatur* [1]. Eccovi la intolleranza del secondo. Presso due secoli innanzi, la medesima regola era statuita da S. Cipriano scrivendo a Giubaiano : *Ignosci enim potest simpliciter erranti*, e v' ha non più che semplice errore d' intelletto infino a che non occorre una decisione della Chiesa: *Post inspirationem vero et revelationem factam, qui in eo quod erraverat, et perseverat prudens et sciens, sine venia ignorantiae peccat: praesumptione enim atque obstinatione quadam nititur, cum ratione superatur.* Ma come siasi manifestato dalla Chiesa a lato di chi stia la verità, qualunque rimane saldo nell'errore, non merita niuna scusa e niun perdono; egli si dimostra un prosontuoso ed un ostinato contra la verità. La quistione se sia o no necessario il Dominio temporale alla S. Sede nelle presenti circostanze essendo risoluta dall'autorità della Chiesa, trovasi ormai nel secondo tempo e conseguentemente le si debbe da tutti i fedeli la sommessione corrispondente.

I nostri avversarii per altro non la pensano così. Imperocchè non curando più che tanto il fatto della soluzione si argomentano a tutt' uomo di mostrare che il Papa e l' Episcopato non ha il diritto di proporre ed insegnare ai fedeli somigliante Dichiarazione: donde traggono per conseguente, che non suona in essa la voce dei pastori e dei maestri della Chiesa, ma sibbene quella di uomini privati. Arte malvagia appresa da loro alla scuola de' giansenisti [2]! E sebbene a giudicarla un mezzo iniquo e di niun valore soprabbasti il vederla opposta alla regola dataci dalla Scrittura e dalla Tradizione; pure, affinchè risalti viemeglio la giustizia del

1 Ser. 294.
2 Cf. Bolgeni *Fatti dommatici Append.* C. 1.

nostro ossequio alla voce della Chiesa, ci siamo deliberati di mostrare la iniquità degli avversarii ancora dalla parte del diritto, siccome l'abbiamo dimostrata dal fatto della soluzione. Ci è quindi mestieri di risolvere affermativamente la quistione seguente: « Quel *profiteri et docere* la dottrina della Dichiarazione, indicante l'atto del magisterio, conviene egli all'Episcopato legittimamente in guisa che il Papa a buon diritto possa, come ha fatto, commendarlo ed imporlo nelle sue Encicliche [1]? » Esaminiamo i titoli che si posseggono dai pastori della Chiesa, e prima da quello della prescrizione veggiamo, se possa ritrarsi il proposto scioglimento.

La Dichiarazione pontificia è uno di quegli ordinamenti che appartengono alla disciplina ecclesiastica. Difatto che cosa è cotale disciplina? Non altro che « una regola pratica ed esterna intimata dalla Chiesa per mantenere i Cristiani nella lor Fede, e per condurli più agevolmente all'eterna felicità [2]. » La Dichiarazione pontificia è proposta dal Papa e dai Vescovi, ossia dalla autorità della Chiesa qual *norma* nel presente sconvolgimento degli ordini politici; fu *intimata* a tutti i fedeli a voce ed in iscritture autentiche per la medesima, e mirando a guarentire la libertà dell'apostolico ministero, non v'ha dubbio, che ancora non sia rivolta a *mantenere nei cristiani la loro fede ed a condurli più agevolmente all'eterna felicità*. La Dichiarazione pontificia adunque è un ordinamento appartenente alla Disciplina ecclesiastica. Facciamo-

1 « Ipsum principatum constanter tuentes, *profiteri et docere* gloriati estis, eumdem singulari divinae illius omnia regentis ac moderantis Providentiae consilio datum fuisse Romano Pontifici, ut ipse nulli civili potestati unquam subiectus supremum apostolici ministerii munus, sibi ab ipso Christo Domino divinitus commissum, pleuissima libertate, ac sine ullo impedimento exerceat... Pergite maiore animo studioque eamdem causam defendere, ac fideles curae vestrae concreditos quotidie magis inflammate ut sub vestro ductu omnem eorum operam, studia, consilia... in tuendo civili eiusdem Sedis principatu beatique Petri patrimonio impendere nunquam desinant. » *Die* 19 *Ian.* MDCCCLX.

2 Muzzarelli: *Il Buon uso della logica,* Opuscolo V. *Disciplina ecclesiastica.*

ci ora a studiare nei lontani monumenti del quarto e quinto secolo o in quel torno. Se da tale indagine risultasse chiaro, che di que' tempi si pensava e si praticava, come se il Papa ed i Vescovi avessero il diritto di autorevole magisterio nel proporre somiglianti ordinamenti a tutta la Chiesa; attesa la ragione dell'antichità e del lungo spazio di due secoli avremo senza dubbio un fondamento inconcusso pel titolo di quella prescrizione, che, secondo le prove di Tertulliano, è valevole a mettere in sodo qualunque verità della religione.

Ciò posto il primo argomento in favore di tal diritto ci è offerto di prima giunta dal titolo *Disciplina* che l'antichità impose alla regola pratica sopra riferita. Cercando i lessicografi si ha che Disciplina *est ratio vivendi et discendi quae discipulis traditur* 1. Adunque fra il Papa ed i Vescovi che porgono la regola, ed i fedeli che la ricevono, corre la relazione di maestro a discepolo. A confermazione del significato riferito si leggano di grazia i primi capi dello scritto di S. Cipriano, intitolato *De habitu Virginum*, e vi s'incontrerà il concetto esposto.

Senza che il linguaggio adoperato da santissimi Papi in questa materia ci riesce di argomento convincente intorno a ciò che si pensava. Difatto abbiamo S. Giulio, che duolsi acerbamente cogli Eusebiani, perchè aveano conculcata la disciplina ecclesiastica insegnataci dai SS. Apostoli Pietro e Paolo e dagli altri Padri 2. Abbiamo S. Damaso, che si querela co' Vescovi della Macedonia di una violazione di disciplina e qual maestro autorevole dà loro una lezione sopra il da farsi in appresso 3. Abbiamo S. Siricio, il

1 Forcellini V. *Disciplina.*

2 « Nequaquam talia sunt Pauli statuta, non haec Patres tradiderunt, sed aliena est ista forma, novum hoc institutum. Obsecro, bono animo ferte, quae enim scribo ad publicum bonum conferunt. Nam quae accepimus a beato Petro Apostolo ea vobis significo. » *Ad Antiochenos.*

3 « Nescio quos ex Aegypto venientes in postulatione contra regulam ecclesiasticae disciplinae... Qui igitur is fuerit ardor animi, quam faeda praesumptio scire non possumus. Hinc apparet, inquietos homines cum multa praesumunt, quid agere debeant ignorare. » *Epist.* 5.

quale si mette di proposito ad erudire il popolo sopra lo stesso argomento 1. Eguale uffizio di maestro viene palesemente esercitato da Papi S. Innocenzo 2, S. Zosimo 3, S. Bonifacio 4 e dai lor successori.

Nè si pensi, che questi Pontefici siansi a ciò recati senza alcuna ragione; chè ne aveano di gravissime. Così a modo di esempio S. Siricio portava quella della sollecitudine e della cura di tutta la Chiesa affidatagli da Cristo, perchè la pascesse di retti ammonimenti, e quindi l'obbligo che ve lo stringeva 5. S. Innocenzo recavane un'altra dall'essere il Pontefice capo e fondamento della Chiesa 6. S. Zosimo presentava in prova del suo magistero la confermazione fattane da ogni maniera di leggi 7. S. Bonifacio al medesimo

1 « Ergo quoniam non pro nobis tantum, sed pro populo credito cogimur praestare rationem, populum disciplina deifica humilem erudire debemus. » Epist. 5 *ad Episcopos Africae.*

2 « Quia Romanae Ecclesiae normam atque auctoritatem magnopere postulasti, voluntati tuae morem admodum gerens digestas vitae et morum probabilium disciplinas annexas litteris meis misi, per quas advertant Ecclesiarum regionis vestrae populi, quibus rebus et regulis Christianorum vita in sua cuiusque professione debeat contineri, qualisque servetur in urbis Romae Ecclesiis disciplina. » Epist. 2 *ad Victricium.*

3 Epist. 12, 14, 15, 16.

4 Epist. 14, 15.

5 « Officii nostri consideratione non est nobis dissimulare, non est tacere libertas, quibus maior cunctis christianae religionis zelus incumbit. Portamus onera omnium, qui gravantur, quin immo haec portat in nobis beatus Apostolus Petrus, quia nos in omnibus, ut confidimus, administrationis suae protegit et tuetur haeredes. » Epist. 1 *ad Himerium.*

6 « Mirari non possumus, dilectionem tuam sequi instituta maiorum, omniaque quae possunt aliquam recipere dubitationem ad nos quasi ad caput atque ad apicem episcopatus referre, ut consulta videlicet Sedes apostolica ex ipsis rebus dubiis certum aliquid faciendumque pronuntiet. » Epist. 37 *ad Felicem Episc.*

7 « Cum ergo tantae auctoritatis Petrus caput sit et sequentia omnium maiorum studia firmaverit, ut tam humanis quam divinis legibus et disciplinis omnibus firmetur Romana Ecclesia. » Epist. 14 *ad Patres Concilii Carthag.*

fine apportava la sentenza gravissima del Concilio primo di Nicea [1], e S. Leone le parole di Cristo, colle quali S. Pietro venne costituito reggitore e maestro di tutti i fedeli [2]. Da tale maniera di favellare esce spontaneamente la conseguenza: Dunque dai Papi or ora citati si pensava che nei loro diritti vi fosse ancor quello del magistero nel fatto della disciplina ecclesiastica in forza dei titoli soprallegati. Per fermo non suona altramente il loro linguaggio.

Ma come si praticava? In modo tutto conforme alla maniera di favellare. Niun affare di conto veniva in discussione fin da que' secoli, niun dubbio occorreva sopra qualche ordinamento disciplinare, niuna novità accadeva intorno a cosa la quale si riferisse comechessia alla religione, che non si ricorresse alla Sede apostolica per averne risposta definitiva ed ammaestramenti sicuri. Questa consuetudine ci viene indicata da S. Giulio come provegnente da tradizione apostolica [3]. Ci è confermata da S. Innocenzo nella lettera al Vescovo Esuperio, in quella scritta all' Episcopato del Concilio di Milevi [4], e più spiccatamente nell'altra inviata ai Padri del Concilio di Cartagine [5]. La medesima per non

1 « Institutio universalis nascentis Ecclesiae de beati Petri sumpsit honore principium, in quo regimen eius et summa consistit. Ex eius enim ecclesiastica disciplina per omnes Ecclesias, religionis iam crescentis cultura, fonte manavit. Nicaenae sinodi non aliud praecepta testantur; adeo ut non aliquid super eum ausa sit constituere, cum videret nihil supra meritum suum posse conferri: omnia denique huic noverat Domini sermone concessa. » Epist. 14 *ad Episc. Thessaliae.*

2 Serm. III, IV.

3 « An ignoratis hanc esse consuetudinem ut primum nobis scribatur, et hinc quod iustum est decernatur? etc. » Epist. *ad Antioch.*

4 « Diligenter ergo et congrue apostolici consulitis honoris arcana (honoris, inquam, illius quem praeter illa, quae sunt extrinsecus, sollicitudo manet omnium Ecclesiarum) super anxiis rebus, quae sit tenenda sententia: antiquae scilicet regulae formam secuti, quam toto semper ab orbe mecum nostis esse servatam. » *Ep.* 30, §. 2.

5 « Vel id vero, quod Patrum instituta sacerdotali officio custodientes non censetis esse calcanda, quod illi non humana, sed divina decrevere sententia, ut quidquid quamvis de disiunctis remotisque provinciis age-

moltiplicare le citazioni è in fine ripetuta dal Pontefice S. Bonifacio, il quale con irrefragabili esempii la dimostra perpetuamente osservata dai Vescovi dell'Oriente 1.

Dall'altro canto innumerevoli fatti di tutte le Chiese dell'orbe ci testificano quanto affermano i citati Pontefici. Quindi per non favellare de' Vescovi particolari, che fecero capo alla Sede apostolica ne' loro dubbii entro lo spazio di que' secoli a' quali ci siamo ristretti, troviamo che S. Damaso fu consultato dai Vescovi dell'Oriente, S. Siricio da quelli della Gallia, S. Anastasio da quelli dell'Africa, S. Innocenzo da quelli della Spagna, S. Simmaco e S. Ormisda dalle Chiese orientali. Coi Vescovi si accordano i Sinodi, come, a cagione di esempio, quello di Arles in risguardo di S. Silvestro, quello di Sardica in risguardo di S. Giulio, quello di Africa in risguardo di S. Anastasio e di S. Innocenzo, quello di Calcedonia per rispetto di S. Leone.

Nè si consultava il Pontefice per avere semplici consigli, salva poscia la libertà di appigliarsi a ciò che meglio tornasse a grado; ma sì per avere insegnamenti e indirizzi, contro de' quali non fosse lecito operare, atteso l'autorità di cui portavano il suggello. Tanto rilevasi apertamente dalle consultazioni del Vescovo Vittricio spedite a S. Innocenzo 2; dalle *acclamazioni* sinodali fatte

retur non prius ducerent finiendum, nisi ad huius sedis notitiam perveniret: ut tota huius auctoritate iusta quae fuerit pronuntiatio firmaretur, etc. » *Epist.* 29.

1 « Sed quia res postulat, approbandum documentis est, maximas Orientalium Ecclesias in magnis negotiis, in quibus opus esset disceptatione maiori, Sedem semper consuluisse Romanam, et quoties usus exegit, eius auxilium postulasse. Cum Antiochena Ecclesia per multum temporis laboraret, ita ut fierent illinc propter hoc ipsum saepe discursus, primo sub Meletio, postea sub Flaviano apostolicam Sedem manifestum est esse consultam etc. » *Epist.* 15.

2 « Quia Romanae Ecclesiae normam atque auctoritatem magnopere postulasti, voluntati tuae morem admodum gerens, digestas vitae et morum probabilium disciplinas annexas litteris meis misi. » *Epist.* 2.

a quattro articoli disciplinari di S. Ilaro 1, dalle umilissime lettere del Vescovo di Nicopoli a S. Ormisda 2; e dallo scritto dei Vescovi della Gallia mandato a S. Siricio, dal quale si rispondeva appunto così: *Quia non explorandi causa, sed fidei confirmandae gratia sanctitudo vestra ex Sedis apostolicae auctoritate sciscitari digna-ta est seu legis scientiam seu traditiones, volens a nobis manifesta-ri liberius quaestionum propositarum expositionem, quam sincere quaeritis et desideranter: audite quantum replebit divina digna-tio* 3. Non altrimenti s'inferisce da una lettera di S. Zosimo 4 e da un'altra di S. Simmaco 5, nelle quali viene minacciata la pena della scomunica a qualunque violasse l'ordinamento disci-plinare che conteneasi nella risposta data ad un consulto. Oltre di che e la testimonianza amplissima del Vescovo Doroteo, resa al-l'autorità del Pontefice Romano nella persona di S. Ormisda 6, e la costanza nell'osservare i decreti pontificii mantenuta a grande lor costo dai Vescovi dell'Epiro, come si ha da una lettera sinodi-ca de' medesimi, formano una riferma irrepugnabile di quel di-ritto di magistero nel Papa spettante alla disciplina, che veniamo

1 « Ab universis episcopis et presbyteris acclamatum est: Exaudi, Chri-ste, Hilaro vita: dictum est sexies. Haec et confirmamus et haec docemus: dictum est octies. Haec tenenda sunt, haec servanda sunt: dictum est quinquies. Doctrinae vestrae gratias agimus: dictum est decies. etc. » *Epist.* 1 S. Hilari Papae.

2 « Rogo autem plenius atque perfectius, quae servari oportet, commo-nete, et a quibus abstinere debeam, vestris custodibus litteris intimate. »

3 *Epist.* 10.

4 « Quam auctoritatem utique nos misisse manifestum est: ut cunctis regionibus innotescat, id quod statuimus omnimodis esse servandum. Si quis autem haec salubriter constituta temerare tentaverit, sponte sua se a nostra noverit communione discretum. » *Epist.* 1.

5 « Non est dubium praevaricatores interdictorum talium iuxta veneran-dos canones propriae communionis subire iacturam. » Ep. 6 *ad Caesarium.*

6 « Scribe igitur, in cunctis beate, tamquam unanimi et optanti animam quoque offerre pro fide orthodoxa et Ecclesiarum pace sanctarum, et ut custodiantur venerandae Sedi in omnibus beati Petri convenientia, quod facile fiet, ordinata unitate cunctorum et omnium ad vos tamquam ad fir-mum festinantium portum. »

provando 1. Onde per ciò che si è ragionato fin qui ci corre tutta da sè alla penna la conclusione seguente: Nei secoli quarto e quinto si pensava e si praticava, come se il Papa ed i Vescovi possedessero il diritto di magistero nel proporre gli ordinamenti disciplinari comuni a tutta la Chiesa. Adunque ha luogo la prescrizione di tale diritto. E perciò il Pontefice Pio IX ha legittimamente ordinato, che s'insegnasse a' fedeli la dottrina della Dichiarazione, ed i Vescovi riconoscendo nel loro *Indirizzo* l'autorità del magistero supremo, hanno seguitato la pratica della Chiesa.

Dopo tanti e sì gravi monumenti potrebbe parere cosa per poco inutile l'arrecare l'autorità dei Padri in confermazione, e però ci terremo paghi di due sole testimonianze, ma nobilitate dall'uso che ne hanno fatto altre penne illustri. La prima sia quella di S. Cirillo Alessandrino; la cui dottrina si è, dovere tutti i cristiani tenersi stretti al soglio del Romano Pontefice cibando l'animo, sì in ordine alla speculativa, sì per rispetto della pratica, di quegli insegnamenti, che vengono dal suo labbro. Conciossiachè siccome per divina ordinazione è proprio del suo carico riprendere, correggere, disporre, stabilire, sciorre o legare, così dal medesimo è uopo intendere il che e il come intorno a ciò che vuol essere creduto e tenuto da ogni fedele. A tale sentenza si sottoscrive S. Tommaso nel Trattato contro de' Greci, e lo registra nella sua Somma S. Antonino, il quale, esposta la grande riverenza in che si hanno da tenere gli Statuti papali e provatala con validi argomenti, così prosegue: *Unde Cyrillus in libro thesaurorum: « ut membra maneamus in capite nostro Apostolico throno Romanorum Pontificum, a quo nostrum est quaerere quomodo et quid credere et quid tenere debeamus, ipsum venerantes, ipsum rogantes prae omnibus; quoniam ipsius solum est reprehendere, corrigere, disponere, statuere, solvere et loco ipsius ligare, qui*

1 « Nos irrefrenabili fletu detenti pervenimus tamen ad patriam, nullo modo errorem propter Dei gratiam sustinentes, sed semper ubique vestra decreta sectantes. »

ipsum aedificavit 1. » Qui si ha quello che pensava uno de' più grandi scrittori della Chiesa greca.

L'altra testimonianza è di S. Ambrogio col suffragio di S. Pier Damiani. Portatosi questo Santo a Milano coll' ordine pontificio di ricomporvi la corrotta disciplina del clero, ebbe a trovarsi in gravissimo rischio. Perocchè, sparsasi la notizia del suo arrivo, i cittadini, come alla novella di un nemico terribile, fatto sonare le campane del Comune a stormo, vennero con grande ira alla dimora del Santo per assalirlo. La cagione di tanto bollimento era la voce fatta correre per opera di una rea fazione di cherici riluttante ad ogni freno di riforma, che egli fosse venuto per fare serva di Roma la Chiesa milanese. Il Santo per altro non si spaventò, ma avuto il popolo nel sacro tempio tenne un sermone, la cui somma fu, che se la Sede Romana avea mandato chi a suo nome ponesse riparo agli abusi, e prescrivesse le norme da osservarsi, ne avea tutto il diritto: in pruova si guardasse ai fatti del santo lor Vescovo Ambrogio, e si troverebbe, che egli in somiglianti congiunture avea riconosciuta l' autorità di Papa S. Siricio, e solennemente protestato di seguire quale maestra in ogni cosa la santa Chiesa Romana: *Ipse S. Ambrosius in omnibus sequi se magistram sanctam Romanam profitetur Ecclesiam. Scrutamini itaque scripturas vestras, et per quod vultis diligenter inquirite; et si non potestis apud vosmetipsos invenire quod loquimur, mendacii arguite: si autem potestis, nolite veritati resistere; nolite matrem vestram crudeliter impugnare, sed ex cuius uberibus lac suxistis apostolicae fidei, eius semper gaudete solidis*

1 Par. III, tit. 22, c. 6. Questo tratto di S. Cirillo, che definisce con termini sì recisi la somma autorità del Pontefice Romano, fu messo in dubbio da un cotale di setta eretica, adducendo la ragione che non si legge nelle edizioni moderne. Ma Girolamo Donato, Francesco Turriano ed il Lindano con altri traendo fuori il testo greco, già soppresso, che gli risponde, l'hanno provato autentico. Cf. Labbe in *Dissertat. de Scriptor. eccl.* et Tirsum Gonzalez *de Infallibilitate Rom. Pontif.* Disput. VIII, Sect. 3.

doctrinae coelestis dapibus recreari 1. Qui si testifica ciò che praticavasi da uno dei più grandi Dottori della Chiesa latina. Adunque credenza e fatti delle due Chiese convengono nel testimoniarci, che ai secoli sopraddetti si riveriva nel Papa il diritto di magisterio nelle cose di disciplina. Dio volesse, che a questo argomento della prescrizione si acquetasse il popolo ed il clero universalmente, come accadde nella Chiesa milanese per le parole di S. Pier Damiani a grande consolazione della cristianità!

Il nostro argomento è proceduto fin qui dall'universale al particolare. Gli avversarii potrebbero trovare una scappatoia consentendoci ciò che abbiamo detto sopra le sentenze o Dichiarazioni dei Papi antichi, ma negandoci il conseguente dell'applicazione col dire: la differenza che passa tra la Dichiarazione presente e quelle dei secoli riferiti è sostanziale e quanto al motivo e quanto alla materia; dunque male si acconcia alla medesima quello che è proprio delle antiche. Or bene si paragoni caso con caso, motivo con motivo, materia con materia e veggiamo se essa regga al confronto. Innanzi tratto niuno ignora, che il fine a cui si mira nella Dichiarazione si è il bene della religione e la utilità del cristianesimo. Leggete ora la lettera scritta dal Papa S. Innocenzo I ai Vescovi della Spagna, divisi per differente sentenza sopra una cosa assai grave della disciplina, e scorgerete non punto diverso il motivo, onde il santo Pontefice venne ad una Dichiarazione definitiva 2. Questo per altro è il motivo generico, veniamo agli specifici. Il precipuo si è quello di mantenere col Dominio temporale intatta la libertà e la indipendenza del Capo della Chiesa dall'influsso di qualunque podestà laica. In un Concilio tenutosi in Roma sotto il Pontefice Simmaco ci si offre un riscontro del tutto

1 Opuscul. V.

2 « Receptos in catholicam fidem eos, qui consilio saniore conversi sunt, aegerrime aliquos tulisse cognovimus: quibus factum utile et ipsam ecclesiarum pacem displicuisse detegitur etc. Quae si singula discutienda mandemus, non modicos motus aut scandala Hispaniensibus provinciis, quibus mederi cupimus, de studio emendationis inducemus. Idcirco remittenda haec potius putamus. » *Epist.* 3.

conforme. Un cotale Basilio prefetto del pretorio e luogotenente del re Odoacre in Roma, avea dato l'ordine da osservarsi in perpetuo come legge, che non si venisse mai alla elezione del nuovo Pontefice prima di consultare chi reggeva la città a nome del Re. Lettosi questo ordinamento dinanzi ai Padri del Concilio fu giudicato nullo ed irreligioso, perchè contrario alla libertà della elezione. Onde il Vescovo di Todi ebbe ad esclamare: *Hic perpendat sancta synodus, uti praetermissis personis religiosis, quibus maxime cura est de tanto pontifice, electionem laici in suam redegerint potestatem, quod contra canones esse manifestum* 1.

La conservazione della unità delle varie membra della Chiesa col Capo supremo annoverasi pure tra i motivi della Dichiarazione pontificia. Cercate gli scritti del Papa S. Damaso, e vi avverrete in un canone col quale si proibisce a' Vescovi di passare dal reggimento di una Chiesa a quello di un'altra, perchè, attese le circostanze di que' tempi, tale passaggio mettea i fedeli al pericolo dello scisma. Esso ritrovasi nella formola di fede spedita dal S. Pontefice a Paolino Vescovo di Antiochia 2, ed il motivo è recato dal medesimo in una sua ai Vescovi della Macedonia 3.

Inoltre i politici de' nostri dì hanno chiesto al Papa Pio IX la cessione del Dominio temporale portando quale validissima ragione, che altrimenti, in luogo della pace, sarebbono avvenuti perturbamenti e stragi. Passando in silenzio la falsità di questa ragione, anche l'imperatore Anastasio si provò a scuotere la fermezza de' Pontefici Simmaco ed Ormisda con somigliante motivo 4. Ma

1 *Constitutum* SYMMACHI.

2 Can. IX.

3 « Illud praeterea commoneo dilectionem vestram, ne patiamini aliquem contra statuta maiorum nostrorum de civitate alia ad aliam transduci. . . . Tunc enim contentiones, tunc schismata graviora accipiunt. » *Epist.* 5.

4 « Nunc universa quae sint facienda perpendite, quia grave esse clementia nostra iudicat de Ecclesia venerabili propter mortuos vivos expelli, nec sine multa effusione sanguinis scimus posse ea quae super hoc scribitis ordinari. » *Epist.* ANASTASII Imper. *ad Hormisdam Papam.*

indarno: l'uno e l'altro si rimase saldo nella Dichiarazione, che le Chiese orientali non otterrebbero la comunione della Chiesa romana se non a patto, che avessero in conto di scomunicati Acacio ed alcuni altri a questo somiglianti. Tenevali fermi in tale proposito il pericolo dello scandalo che avrebbono patito i fedeli, se l'Imperatore ed i Pastori delle Chiese particolari non si fossero indotti a detestare con atto solenne i capi eretici e chi avea comunicato con essi. Non altrimenti il Pontefice Pio IX fece sapere ad un Monarca, che non poteva cedere una sola provincia, stante lo scandalo che ne verrebbe alla Chiesa per tale cessione, in vista de' rei principii, che si metteano innanzi [1].

Tanto sia detto del motivo, passiamo a considerare la materia della stessa Dichiarazione. Essa è temporale, ma non mancano ragguagli nell'antichità, che sostengano nel Papa quel diritto di magistero da noi propugnato in risguardo della medesima. Se ne incontra uno assai chiaro nella lettera, che scrisse Cesario di Arles al Papa Simmaco, e nella risposta che gli fu spedita. Giacchè in quella si ricorre al Papa affine di avere i convenienti ammaestramenti circa l'uso de' beni di Chiesa [2], ed in questa si risponde definitivamente con due canoni [3]. Un altro di autorità più grave ci viene offerto dal *Costituto* fatto dal medesimo Papa Simmaco e sottoscritto da numeroso Concilio di Vescovi raccoltosi in Roma. Si giudica in esso di niun valore una legge sopra i beni temporali di Chiesa, promulgata dal prefetto di Roma uomo laico, e ciò per la ragione, che il determinare checchessia intorno alle

1 *Encycl.* die 19 Ian. 1860.

2 « Sicut a persona beati Petri Apostoli episcopatus sumit initium, ita necesse est, ut disciplinis competentibus sanctitas vestra singulis Ecclesiis, quid observare debeant evidenter ostendat. » *Exemplar libelli a* Caesario Ep. *Symmacho Papae oblati.*

3 « Hortatur nos aequitas postulationis desiderio fraternitatis tuae gratanter annuere de singulis etc. Possessiones igitur, quas unusquisque Ecclesiae proprio dedit aut reliquit arbitrio, alienari quibuslibet titulis atque contractibus, vel sub quocumque argumento non patimur etc. » *Epist.* 6.

facoltà della Chiesa è cosa spettante ai soli cherici [1]; e definiti que' provvedimenti che si riputavano necessarii a mantenere intatto il patrimonio della Chiesa, si decreta la pena della scomunica contro di chi avesse mano per qualsivoglia modo nella violazione del medesimo [2]. Valgano di terzo ragguaglio due lettere di S. Leone, l'una all'imperatore Marciano e l'altra ai Vescovi della Sicilia, nelle quali si sostengono le ragioni di S. Chiesa sopra l'amministrazione de' beni ecclesiastici e si danno ordini opportuni perchè se ne usasse rettamente. Nè fa meraviglia il diritto di magisterio in cosiffatta materia a chi sappia come esso è tutto conforme alla tradizione apostolica. Paolo ce ne dà un esempio illustre nella prima lettera a Timoteo; dove tra i varii ordinamenti spettanti alla disciplina si annovera ancor quello che insegna in qual maniera debbansi ripartire convenientemente i beni posseduti dalla Chiesa. Nel che è da notare la regola di dare due tanti, per rispetto degli altri, a' sacerdoti che faticavano *verbo et doctrina:* e ciò per debito di giustizia in primo luogo, e poscia per la utilità della Chiesa, in quanto che retribuiti largamente avrebbero con più di gagliardia lavorato in pro del Vangelo [3]. Da tutto questo risulta una somiglianza spiccata tra il caso della Dichiarazione in disputa e quello delle antiche così nelle cause motive, come nella materia. Adunque è uopo che si riverisca nel Pontefice Pio IX e nell'Episcopato quel diritto di magistero che si rispetta negli autori delle altre.

1 « Scriptura quae in sacerdotali concilio recitata est, evidentissimis documentis constat invalida. Primum quod contra Patrum regulas a laicis, quamvis religiosis, quibus nulla de ecclesiasticis facultatibus aliquid disponendi legitur unquam attributa facultas, facta videtur. Deinde, quod nullius praesulis apostolicae Sedis subscriptione firmata docetur. »

2 « Qui petierit, aut acceperit, vel qui presbyterorum, aut diaconorum seu defensorum danti subscripserit, quo iratus Deus animas percutit, anathemate feriatur. »

3 « Qui bene praesunt presbyteri, duplici honore digni habeantur: maxime qui laborant in verbo et doctrina. » C. VI, v. 17. Cf. Chrysost. et Theophyl. in hunc loc.

Se non che i nostri avversarii hanno ancora che opporre. Le signorie, dicon essi, ed il reggimento degli Stati, materia della Dichiarazione, è ben altra cosa che i possedimenti di campi e di greggi di animali, de'quali si parla negli ordini antichi; e perciò indarno si trae da questi argomento in favore di quella. Siffatta obbiezione è sì patentemente priva di fondamento, che chi la propone vuolsi accusare o d'ignoranza o di mala fede. Tanti e sì nobili sono i documenti, onde si dimostra, che le ragioni per i beni temporali valgono eziandio per le signorie e pel Dominio dei regni! Per recarne alcuno, v'è la Bolla *Admonet nos* di S. Pio V, nella quale per la utilità della Chiesa si vieta l'alienazione delle province e delle città della S. Sede in termini e con pene somiglianti a quelle che incontransi nel citato *Costituto* del Papa Simmaco. Perocchè se in quella è proibito di trasferire la signoria di alcuna parte benchè menoma dello Stato pontificio in chicchissia, non altramente si trova essere ordinato in questo per risguardo dei beni temporali. E se nell' una si punisce colla scomunica qualunque avesse parte nella violazione dello statuto, che propone [1], non fu diversamente decretato nell' altro [2]. V' è la Costituzione di Papa Nicolò III che incomincia *Fundamenta militantis Ecclesiae;*

1 « Volentes non solum alienationes huiusmodi de medio tollere, et quod nobis licere non patimur, nostris successoribus indicamus . . . sed ut omnis alienationum huiusmodi fiendarum occasio penitus aboleatur etc. statuimus et decernimus quod omnes et singulae tam communitates et universitates . . . aliaeque quaecumque personae . . . tractantes, consulentes, aut alias verba facientes de infeudationibus aut alienationibus. . . sub praetextu utilitatis, vel evidentis necessitatis faciendis etc. eo ipso sententiam excommunicationis incurrant. »

2 « His ergo perpensis, mansuro cum Dei nostri consideratione decreto, sancimus, ut nulli apostolicae Sedis praesuli, a praesenti die liceat praedium rusticum, quantaecumque fuerit vel magnitudinis vel exiguitatis sub perpetua alienatione vel commutatione ad cuiuslibet iura transferre. Nec cuiusquam excusentur necessitatis obtentu . . . . nec aliquis clericorum vel laicorum sub hac occasione accepta tueatur. Sed nec in usufructuario iure aliquibus dare liceat, nec data retinere etc. Qui petierit aut acceperit, vel qui danti subscripserit . . . anathemate feriatur. »

nella quale per la libertà della Chiesa si prescrivono ordini circa il reggimento della città di Roma e si minacciano pene in quella maniera, che adoperavasi anticamente intorno ai beni temporali. Per chi non si appagasse delle Bolle, vi sono tre Concilii celebratisi sotto il Papa Giovanni VIII; l'uno in Roma, l'altro in Ravenna nell'877, ed il terzo a Troyes nell'878, ne' quali, affermandosi ridondare a grande utilità della Chiesa il Dominio temporale della S. Sede, si dichiara, che la usurpazione del medesimo è contraria a'sacri canoni, e che la sentenza pronunziata dal Papa antecedentemente sopra tale argomento era sentenza del Maestro supremo della Chiesa [1]. Non può desiderare più oltre una mente spassionata per rimanere convinta di ciò che noi sosteniamo. Nè avranno che ridire contro documenti così evidenti i nostri oppositori, se pure non si vogliano far credere interpreti de' sacri Canoni assai più sicuri de' Papi e dei Concilii. Si concluda adunque il Papa e l'Episcopato avere legittimamente esercitato il diritto del magistero nel proporre ed insegnare a' fedeli la sentenza della Dichiarazione quale dottrina, siccome fondati sopra il titolo ineluttabile della prescrizione, in quanto che dal linguaggio de' Pontefici, dalla pratica delle Chiese, dalla testimonianza de' Padri e dall' autorità de' Canoni apparisce manifesto che le loro Cattedre ne furono in possesso fino da' secoli più remoti della Chiesa. Ma posta la presente conchiusione, chi non iscorge doversi necessariamente riconoscere nella Dichiarazione pontificia la voce dei maestri della Chiesa?

1 « Nos famuli ac discipuli vestrae auctoritatis Galliarum et Belgicarum Episcopi . . . iudicium vestrae auctoritatis, quod . . . in eos (invasores) et complices eorum iuxta sacros canones spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos . . . . protulistis, voto, voce et unanimitate nostri atque auctoritate Sancti Spiritus . . . gladio spiritus, quod est verbum Dei, eos interimentes persequimur. Scilicet quos excommunicastis, excommunicatos tenemus etc. » Apud Mansi *Concil.* T. XVII.

CAPITOLO XXIII.

Collo stesso titolo della prescrizione *si fa vedere che la voce del Papa e dei Vescovi, proponente la Dichiarazione, è* voce di maestri autorevoli, *che ha il potere di obbligare i fedeli non meno alla riverenza esterna dell'opera, che alla interna dell'intelletto.*

Il Papa ed i Vescovi hanno legittimamente esercitato un magisterio autorevole nell'insegnare ai fedeli la Dichiarazione pontificia. Tanto si è dimostrato nel capitolo precedente. Ma qual valore intrinseco si conviene al diritto o potere di siffatto magisterio? Ha esso alcun vantaggio sopra quello di un professore che monta una cattedra della università, conferitagli dal Governo; oppure va sì oltre, che leghi le coscienze? Senza tanto proemiare rispondiamo affermativamente e quanto alla pratica e quanto alla speculativa, dovendosi tenere per giusti e retti gli ordinamenti proposti alla Chiesa dal Papa e dai Vescovi. A questa soluzione ci mena diritti lo stesso *titolo della prescrizione:* giacchè dai monumenti dei secoli quarto e quinto della Chiesa, entro la cui cerchia ci siamo ristretti, ricavasi, che si avea in conto d'indubitato e come tale si riveriva nel Papa e nei Vescovi il possesso di tal diritto o potere.

Valgano di primo argomento le testimonianze seguenti: S. Siricio a proposito di alcune regole disciplinari scrivea ai Vescovi dell'Africa: Queste sono le cose le quali da quinci innanzi è spediente, che si osservino da tutti i Vescovi cattolici, in vista del giudizio divino: *Haec sunt, quae deinceps* intuitu divini iudicii *omnes catholicos Episcopos expedit custodire* 1. Più gravi sono le raccomandazioni fatte dallo stesso al Vescovo Imerio per la severa osservanza di certi punti di disciplina. Eguale è lo stile usato da S. Innocenzo col Vescovo Vitricio. E Papa Simmaco, dichiarando

1 Epist. 5.

agli Orientali l'obbligo, che stringeali, di pigliare a norma gli statuti de' Padri, reca il savio argomento, che se fosse lecito il tenere altra regola, tolta dal proprio senno ed a misura della propria utilità, tutto ciò che appartiene alla religione rimarrebbe campato in aria senza alcun che di sodo [1]. Di qui le pene, colle quali venivano rafforzati gli ordinamenti ecclesiastici. S. Bonifazio mandò minacciare della scomunica i Vescovi del Concilio tenutosi di quei dì in Corinto, se non si fossero attenuti alle disposizioni già manifestate [2]. S. Siricio fe sapere a' Vescovi dell'Africa, che qualunque si fosse lasciato vincere dalla superbia fino al punto di non curare le norme spedite loro, resterebbe gravato della scomunica [3].

Nè si creda, che cotale obbligo e cotale pena risguardassero i canoni dei Concilii e non i decreti o le Dichiarazioni pontificie. Contro di cotesta opinione sta la sentenza di S. Zosimo, il quale punisce con eguale pena il trasgressore degli ordini sinodali e dei decreti della S. Sede [4]; e Papa Simmaco, il quale promette a' Vescovi della Chiese di Oriente di riammetterli alla sua comunione, ma a patto che si soggettino interamente alla Dichiarazione della Sede apostolica [5]; e S. Ormisda, il quale non richiedea minore ossequio dall' imperatore Anastasio [6]. S. Siricio poi volendo, che

1 « Si vero tamquam infirme constituta sententia, sine piaculo negligantur, citra ullum robur credulitatis nostrae summa subsistit, semper succedentibus novis vetera constituta solventibus. » *Epist.* 7.

2 « Convenientes, ut condecet, fratres, ne quis, volens in vestra communione durare, fratris et coepiscopi nostri Perigenis iterum ad discutiendum in medium nomen adducat: cuius sacerdotium Apostolus Petrus semel iam Spiritus Sancti suggestione firmavit. » *Epist.* 15.

3 « Si quis sane inflatus mente carnis suae, ab hac canonis ratione voluerit evagari, sciat se a nostra communione seclusum, et gehennae paenas habiturum. » *Epist.* 5.

4 « Sciet quisquis hoc postposita Patrum et apostolicae Sedis auctoritate neglexerit, a nobis districtius vindicandum. » *Epist.* 9.

5 « Si quis ergo salutem propriam cogitans servare cupit apostolica iudicia, cum a praefatorum se labe seiunxerit, nostrae communionis se noverit sine dubitatione participare. » *Epist.* 7.

6 « Apostoli, cuius communionem creditis expetendam, totis viribus sequimini disciplinam. » *Epist.* 6.

tutti i Vescovi acquistassero pieno conoscimento non meno dei decreti della S. Sede, che dei canoni de' Concilii, affinchè sapessero dedurre in pratica sì gli uni come gli altri qualunque volta bisognasse, dà chiaro a vedere, che non sentiva altramente 1.

Ma tutto questo che ha a fare col legame dell'intelletto? Non v' è autorità suprema, la quale non richiegga eguale osservanza delle leggi, e statuisca pene contro i violatori; nè perciò si dice, che resti avvinto l'intelletto di alcun obbligo. Ottimamente per rispetto della autorità civile, ma pessimamente quando trattasi della autorità ecclesiastica. Il Papa e l'Episcopato, quando esercitano solennemente tale autorità, parlano quai legati del Signore, ed i loro ordinamenti disciplinari sono volti a mantenere nella fede e nella diritta via della onestà e della rettitudine i Cristiani. Ora il credere, che gli ordinamenti solenni del Papa e dell'Episcopato possano essere mendaci, importa, che i legati destinatici a guida dal Signore possano ordinare l'uso di mezzi, che distolgano i Cristiani dalla vera credenza, e li facciano trasviare dalla onestà e dalla rettitudine. Cotale persuasione tornando a gravissima ingiuria di quella Chiesa che, retta dallo Spirito Santo, è colonna e fondamento incrollabile del vero, ne segue, che ogni mente cattolica debbe necessariamente fuggirla come peccaminosa e tenersi alla opposta. Questo argomento così stringente ci è offerto dal Pontefice S. Ormisda in una sua lettera, ripiena di caldo affetto, all'imperatore Anastasio. Ecco le sue parole: *Ergo viae cui coepistis, insistite, et spretis errantium lubricis, nobiscum supra petram solidam tenete vestigia... Et Apostoli, cuius communionis creditis expetendam, totis viribus sequimini disciplinam... Vos*

1 « Quamquam statuta Sedis apostolicae vel canonum venerabilia definita, nulli sacerdotum Domini ignorare sit liberum: utilius tamen, et pro antiquitate sacerdotii tui, dilectioni tuae esse admodum poterit gloriosum, si ea, quae ad te speciali nomine generaliter scripta sunt, per unanimitatis tuae sollicitudinem in universorum fratrum nostrorum notitiam perferantur; quatenus et quae a nobis non inconsulte, sed provide sub nimia cautela et deliberatione sunt salubriter constituta, intemerata permaneant. » *Epist.* 1.

senatui urbis Romae, ut me ad pacem hortaretur, iniungitis. Ego non solum ad vos supplicationis verba converto, sed vestigiis vestris pro universali advolvor Ecclesia. Audite me pro Christo legatione fungentem [1]. Da fatti adunque e dalle sentenze risulta assai chiaro, che la voce del Papa e dei Vescovi proponendo alla Chiesa degli ordinamenti, possedea ne' secoli antichi il potere di obbligare i fedeli non meno alla riverenza esterna dell'opera, che alla interna dell' intelletto.

Quello che si è dedotto argomentando si conferma direttamente dalla qualità dell' atto di sommessione che stimavasi obbligatorio per tutti i fedeli. Ed in vero; la parola di un Pontefice, il quale favellava ne' secoli mentovati alla Chiesa, o confermava ciò che aveano statuito i Vescovi a bene della Religione, era di un' autorità sì eccelsa che niuno, per quantunque grande si fosse, potea mettere in disputa le sentenze dal medesimo pronunziate [2]. Perciò il tornarle ad esame si tenea per cosa illecita [3], ed il contrariarle comecchessia condannavasi quale scelleratezza [4]. Anzi il mormorare benchè lievemente [5], e lo stesso dubitare intorno la rettitudine di cosiffatti giudizii riputavasi una violazione ed una ingiuria fatta a Cristo nel suo Vicario [6]. Quinci il richie-

1 Epist. 6.

2 « Cum tantum nobis esset auctoritatis, ut nullus de nostra possit retractare sententia. » S. Zosimus *Epist.* 12.

3 « Nunquam licuit de eo rursus, quod semel statutum est ab apostolica Sede, tractari. » S. Bonifacius *Epist.* 13.

4 « Nemo unquam apostolico culmini, de cuius iudicio non licet retractari, manus obvias audacter intulit: neque in hoc rebellis exstitit, nisi qui de se voluit iudicari. » Id. *Epist.* 15.

5 « Perlatum est ad conscientiam apostolicae Sedis contra ecclesiasticum canonem praesumi, et quae ita sunt a maioribus ordinata, ut ne vel levi susurro debeant violari, proprias quasdam novas observationes inducere. » S. Siricius *Epist.* 6.

6 « Quae cum saepius repeti fecissem, adverti Sedi apostolicae, ad quam relatio missa quasi ad caput Ecclesiarum currebat, (aliquam) fieri iniuriam, cuius adhuc in ambiguum sententia duceretur. » S. Innocentius *Epist.* 17.

dersi da' Pontefici la medesimezza di sentire delle membra col Capo [1], gli acerbi rimproveri ed i rifiuti dati a chi mostravasi pertinacemente discorde dalle loro sentenze [2], le lodi amplamente largheggiate con quelli, che, a maniera di riverenti discepoli, o interrogavanli nei dubbii [3], o sottoponeano al loro giudizio autorevole le proprie opinioni [4], o protestavano di convenire in tutto ciò, che si fosse dalla Sede apostolica determinato [5], recandosi qual motivo la solidità del fondamento, che trovasi nel successore di S. Pietro per tutto quello che si riferisce in qualche modo al mantenimento della fede e della onestà [6]. E chi non vede in una riverenza e sommessione, che esclude il menomo che di contrarietà, che condanna come reo attentato il dubbio di qualche errore nell'ordine dato, che richiede la concordia nell'operare e la conformità di sentire riputando infallibilmente secondo il vero ed il retto quanto viene imposto, chi non vede, ripetiamo, netta e spiccata la conseguenza: dunque il valore, che davasi anticamente alle sentenze o Dichiarazioni solenni del Pontefice e dell'Episcopato, giungeva a costringere l'intelletto del fedele per modo, che non gli fosse lecito sentenziare altramente?

La quale verità si rende ancor più manifesta, se si considera il fine inteso nel dare a' fedeli le norme della disciplina. Questo ci è dichiarato da santi Pontefici Siricio ed Innocenzo là dove ci dicono che tali norme hanno per iscopo il conservare perpetuamente e sempre vivido nella Chiesa quel chiarore di sfolgorante purezza largitole dal suo fondatore, sicchè essa non apparisca mai sozza per alcuna macchia o turpemente avvizzita in volto. Laonde gli stessi Pontefici deduceano che chi trasanda coteste

1 Id. *Epist.* 3.

2 Symmachus *in apolog. ad Anast. imp.*

3 S. Damasus Epist. *ad Orientales.*

4 S. Innocentius Epist. 29 *ad Patres Carthagin.*

5 S. Hormisda *ad Ioannem Episc. Nicopolitanum.*

6 « Vere namque immobile requirit a diversis destinata super negotiis quibusque consultatio, quae eius consulit sedis arcanum, quam constat dignatione petrae spiritalis elutam. » S. Bonifacius *Epist.* 4.

norme, copre la Chiesa d'imbratti e le procaccia disonesta bruttura, in quanto viene per ciò a corrompere la sua casta bellezza 1. Non altramente il Papa Simmaco in una sua epistola argomentava in pro della osservanza di ogni disciplina 2. Di che siccome è impossibile, che una regola in quella che consta esser dirittissima, possa ancora esser torta, così stimavasi impossibile che le norme proposte dai Pontefici alla Chiesa potessero torcere alla infedeltà ed alla ingiustizia. Tale si era la credenza di que' tempi intorno ai decreti risguardanti la disciplina!

È però da notare che i Pontefici non solo ci testificano cotale credenza, ma ci discoprono ancora il fondamento sopra del quale si posa. Dapprima ce l' additano nell' autorevole sentenza de' Padri e de' Concilii, i quali definirono, che niuna delle norme sopraddette si avesse in conto di ferma se non quando le fosse apposto il suggello dalla Sede Romana, e ciò perchè in tutta la Chiesa sgorgasse da fonte puro ed incorrotto qualsivoglia precetto od ordinamento. Così favella S. Innocenzo: *Vel id vero, quod Patrum instituta sacerdotali officio custodientes non censetis esse calcanda, quod illi non humana, sed divina decrevere sententia, ut quidquid, quamvis de disiunctis remotisque provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, nisi ad huius sedis notitiam perveniret; ut tota huius auctoritate iusta, quae fuerit, pronuntiatio firmaretur; indeque sumerent caeterae Ec-*

1 « Placuit propter emergentes plurimas causas, quae in aliquantis non erant causae, sed crimina, de caetero esset unicuique in Ecclesia curam huiusmodi habere, sicut Apostolus praedicat Paulus (*Eph.* 5. V, 27). talem Deo Ecclesiam exhibendam, non habente maculam aut rugam, ne per alicuius morbidae ovis afflatum conscientia nostra contaminata videretur... Ergo quoniam, non pro nobis tantum, sed pro populo credito cogimur praestare rationem, populum disciplina deifica humilem erudire debemus. Extisterunt enim nonnulli, qui statuta maiorum non tenentes, castitatem Ecclesiae praesumptione sua violarunt, voluntatem populi sequentes, Deique iudicium non timentes. » *Epist.* 5 S. Siricii; *Epist.* 1 S. Innocentii.

2 « Ubi facilis dissolutio rationabilis constituti, ibi omnis sanctitatis forma corrumpitur. » *Epist.* 7.

clesiae (veluti de natali suo fonte aquae cunctae procederent, et per diversas totius mundi regiones puri latices capitis incorrupti manerent) quid praecipere, quos abluere, quos veluti coeno inemundabili sordidatos, mundis digna corporibus unda vitaret [1]. Appresso, potendosi tuttavia domandare sopra quale ragione si tenga la sentenza de' Padri, quindi è che i medesimi Pontefici indicano, quale ultimo fondamento, la solenne promessa fatta da Cristo a S. Pietro nell' affidargli la cura della sua Chiesa. Cotalchè in ultimo si conclude, che la rettitudine delle sentenze apostoliche spettanti alla disciplina si appoggiano alla parola divina, e che perciò il decreto de' Padri sopramentovato ha un fondamento inconcusso. Questa conclusione trovasi esplicita presso S. Zosimo nel tratto seguente: *Quamvis Patrum traditio apostolicae Sedi auctoritatem tantam tribuerit, ut de eius iudicio disceptare nullus auderet, idque per canones semper regulasque servaverit, et currens adhuc suis legibus ecclesiastica disciplina Petri nomini, a quo ipsa quoque descendit, reverentiam, quam debet, exsolvat: tantam enim huic Apostolo canonica antiquitas per sententias omnium voluit esse potentiam, ex ipsa quoque Christi Dei nostri promissione ut et ligata solveret et soluta vinciret* (Matth. XVI, v. 19); *par potestatis data conditio in eos, qui sedis haereditatem, ipso annuente, meruissent: habet enim ipsa cum omnium Ecclesiarum, tum huius maxime, ubi sederat, curam; nec patitur aliquid privilegii aut aliqua titubare aura sententia, cui ipsa sui nominis firma et nullis hebetata motibus constituit fundamenta...; tamen etc.* [2]. Non è punto dissomigliante l'argomentare di Papa S. Bonifacio [3], e chi si facesse a leggere i sermoni di S. Leone Magno [4] avrebbe la stessa conclusione svolta con sì minute applicazioni, che l'eretico Schoenemanno, a cui non bastava l'animo di negare il fatto di questa interpretazione

1 Epist. 29.
2 Epist. 12.
3 Epist. 14.
4 *Serm.* 3, 4, 5, 83.

data alla promessa di Cristo a S. Pietro, si scaglia contro il S. Pontefice tacciandolo di avere travisato il Vangelo per libidine di primeggiare [1]. Ma accecato dallo studio di parte non si avvide con quanta stoltezza affermava di un Papa sì grande cotanta reità. Imperocchè se si fosse un po' meglio consigliato colla storia della letteratura de' Padri, questa avrebbegli detto, che S. Leone ripetea quello che aveano già scritto i suoi antecessori, ed inteso i Padri più antichi e più venerandi. Ondechè affermando noi, che il diritto del magistero, esercitato dal Pontefice Pio IX nella sua Dichiarazione, ha il valore di legare le volontà e gl'intelletti, affermiamo cosa, la quale era creduta dalla Chiesa antica in pratica ed in sentenza siccome appartenente ai successori di S. Pietro e degli altri Apostoli in tutti quegli ordinamenti che avessero promulgati per la intera società cattolica.

CAPITOLO XXIV.

Si cerca, se debbasi risguardare la Dichiarazione pontificia quale ordinamento conveniente alle circostanze presenti, e se il Papa abbia il diritto d' imporre, che le si presti un assenso esplicito.

Una norma pratica dirittissima quanto alla onestà ed alla fede, potrebbe esser manchevole quanto alla convenienza col fine, e quindi ritrarre da questo, anzichè condurvi chi la usa. Il magistero supremo della Chiesa, quando determina solennemente sì fatte norme universali, indirizzate al vantaggio della religione, si appone egli indubitatamente anche in risguardo della convenienza, e come si è dimostrato della dirittura, ha egli del pari l'autorità di obbligare i fedeli a sentire conforme alle norme prescritte? Indaghiamo quello, che si pensava nella Chiesa intorno a questo punto nei secoli di sopra indicati, e secondochè ritroveremo, faremo le applicazioni. E ciò non già perchè le due quistioni proposte

1 *Bibl. hist. litt. Patr. lat. disp.* 1694, T. II.

abbisognino di soluzione, bastando a questo i due capitoli precedenti, ma sì perchè essendo la Dichiarazione pontificia condannata dagli avversarii specialmente come sconveniente e dannosa per i tempi che corrono, ci parve bene il dirne alcuna cosa in modo esplicito.

I Vescovi delle Gallie ricorsero a Papa S. Siricio per avere norme chiare e distinte, e ciò per raffermare con tal mezzo in sè e ne' popoli la fede, *non explorandi causa, sed fidei confirmandae gratia* [1]. Adunque essi credevano, che esser dovessero convenientissimo al fine pel quale erano chieste. Nè si pensi che le loro domande risguardassero il domma: chè si riferivano alla maniera di governarsi in cose spettanti alla religione secondo le circostanze, che occorrevano a que' dì. Ed il Papa nel mandarle loro non solo mostrò di esser convinto, quanto alla infallibilità della loro convenienza, ma ancora dell'obbligo, quanto al doversi operare e sentire conforme alle stesse: giacchè egli scriveva, che per la loro osservanza si ha la intera unità della fede in tutta la Chiesa [2]. Egualmente si pensava nella Spagna, essendosi di colà fatto capo a Papa S. Innocenzo come *ad sinum fidei* [3], affine di avere una norma sicura ed opportuna nel dissidio gravissimo sorto in quella provincia. Nè punto diverso era il parere dei Vescovi dell'Oriente, i quali scrissero caldissime lettere ai Papi, Simmaco ed Ormisda, richiedendoli di una norma da seguitare, conveniente alla pace della lor Chiesa, allora scompigliatissima per opera di uomini iniqui.

Dall'altra parte abbiamo i Sommi Pontefici, i quali dicono altamente, che i decreti e gli ordinamenti statuiti dalla Chiesa sono mezzi acconci al mantenimento della pietà e della fede; e che la non curanza di essi suol cagionare gli scismi e la corruzione nei fedeli [4]. Gli stessi affermano, che chi tenta di surrogarvi altre norme riputate più convenienti, si fa reo del fallo gravissimo di

1 Epist. 10.

2 « Si ergo una fides est, manere debet et una traditio. Si una traditio est, una debet disciplina per omnes Ecclesias custodiri. » Ibid.

3 Epist. 3.

4 S. Siricius Epist. 5 aliique PP. passim.

que' Farisei, i quali aveano parimente sostituito alle tradizioni del Signore i trovati del proprio cervello. Il Papa S. Zosimo, condannando una violazione di tali regole avvenuta a suoi dì, scrive ai Vescovi dell' Africa, delle Gallie e della Spagna, che nulla si può attentare contro gli statuti de' Padri, senza offendere ad un tempo in qualche modo la fede; avvegnachè la conservazione di questa si attenga alla osservanza di quelli, come l' edifizio al fondamento. Ecco le gravi parole del santo Pontefice: *Cum adversus statuta Patrum venitur, non tantum illorum prudentiae, atque sententiae, qui in aevum victura sanxerunt, sed ipsi quodam modo fidei et catholicae disciplinae irrogatur iniuria. Quid enim tam sanctum atque venerabile est, quam penitus non exorbitare ab itinere maiorum, quorum canonica statuta veluti quaedam fundamenta sunt ferenda fidei iacta ponderibus* [1]?

Dalle quali testimonianze della Chiesa e dei Pontefici si deducono tre conseguenze: la prima, che il diritto di giudicare qual sia la norma o il mezzo opportuno alla conservazione della fede, della pietà e della Religione si riferisce al magistero supremo della fede medesima: la seconda, che siccome sarebbe frenesia ed empietà dire o pensare che gli ordinamenti del Signore sono disacconci al fine proposto; così deve concludersi per rispetto delle norme che si danno ai fedeli dalla Chiesa docente: la terza, che cosiffatte norme della disciplina ecclesiastica sono legate colla fede in guisa, che non si possa recare offesa alle une senza portare in qualche modo nocumento all' altra. Ciò posto non è mestieri di altro discorso per dimostrare che gli statuti della Chiesa, giusta il parere de'secoli antichi, debbono per sè medesimi riuscire convenientissimi ai bisogni della religione. Le conseguenze dedotte ce ne assicurano evidentemente. La Dichiarazione pontificia non è ella una norma data ai fedeli dalla Chiesa docente per le presenti turbolenze politiche? Niuno può dubitarne. Adunque valgono in pro suo le rapportate deduzioni.

1 Epist. 4.

A saggio di ciò che hanno scritto i Padri sopra questa materia sia la sentenza di S. Agostino esposta a modo di trattatello nelle due lettere inviate a Ianuario. Divide egli in tre specie gli ordinamenti che si osservano nella Chiesa, vale a dire, in ordinamenti d'istituzione divina, ecclesiastica e particolare [1]. Or bene se egli afferma di quelli della prima specie doversi senza più osservare; in risguardo di quelli della seconda non dubita di asserire, che sarebbe atto di oltracotante audacia il mettere in disputa, se convenga o no attenersi ad essi, siccome norme sicure e vantaggiose [2]. E se quanto a quei della terza non portanti il suggello dell'autorità ecclesiastica, egli sentenzia doversi riputare come di peso, anzichè di utilità e sol tollerati dalla Chiesa; pruova per l'opposto che anche le cose più minute, quando sono ordinate dalla Chiesa, giovano di per sè mirabilmente alla pietà [3]. Anzi egli era tanto fermo in cosiffatta persuasione, quanto è colui il quale reputa somiglianti ordinamenti provenire dallo Spirito Santo. Conciossiachè favellando della consuetudine la quale determina doversi ricevere il Sacramento del Corpo del Signore a digiuno, non ostante che

1 Epist. 54, 55.

2 « Ad haec ita respondeo, ut quid horum sit faciendum, si divinae Scripturae praescribit auctoritas, non sit dubitandum, quin ita facere debeamus, ut legimus, ut iam non quomodo faciendum, sed quomodo sacramentum intelligendum sit, disputemus. Similiter etiam siquid horum tota per orbem frequentat Ecclesia, nam et hinc quin ita faciendum sit, disputare, insolentissimae insaniae est. » *Epist.* 54, c. 5.

3 « Si quae autem figurae similitudinum... de inferiori creatura ducuntur ad dispensationem Sacramentorum, eloquentia quaedam est doctrinae salutaris, movendo affectui discentium accommodata, a visibilibus ad invisibilia, a corporalibus ad spiritualia, a temporalibus ad aeterna. » *Epist.* 55, ed altrove c. 7. « Omnia itaque talia, quae neque sanctarum Scripturarum auctoritatibus continentur, nec in Conciliis episcoporum statuta inveniuntur, nec consuetudine Ecclesiae roborata sunt, sed pro diversorum locorum diversis moribus innumerabiliter variantur, ita ut vix aut omnino nunquam inveniri possint causae, quas in eis instituendis homines secuti sunt, ubi facultas tribuitur, sine ulla dubitatione resecanda existimo... Sed Ecclesia Dei, inter multam paleam multaque zizania constituta, multa tolerat. » Ibid. c. 19.

esso sia stato istituito da Cristo appresso la cena, pronunzia questa formale sentenza: *Et liquido apparet, quando primum acceperunt Discipuli corpus et sanguinem Domini, non eos accepisse ieiunos. Numquid tamen propterea calumniandum est universae Ecclesiae, quod a ieiunis semper accipitur? Ex hoc enim placuit Spiritui Sancto, ut in honorem tanti Sacramenti in os Christiani prius Dominicum Corpus intraret, quam caeteri cibi: nam ideo per universum orbem mos iste servatur* [1].

Nè questa era sentenza del solo S. Agostino. Così pensava anche il Pontefice S. Leone, avendo scritto a' Padri del Concilio ecumenico di Calcedonia, essere stati divinamente ispirati gli ordinamenti stabiliti nel Concilio di Nicea [2]. Non altramente confessano del Concilio di Arles nella lettera sinodica a Papa S. Silvestro i Vescovi convenuti [3]. E per colmo di ogni autorità valga la professione che soleano fare ab antico i sommi Pontefici, salendo la cattedra di S. Pietro, nella quale gli statuti ecclesiastici sono chiamati celesti e divini comandi [4]. Donde è facile esplicare, perchè i medesimi si dicessero venerabili ed inconcussi, si magnificassero come sostegni fondamentali della fede e si reputasse in qualche modo un'offesa recata alla medesima il violarli. Erano stimati di provenienza divina e però le formole adoperate nel dettarli: *visum est, visum est recte habere*, si teneano infallibili durante le circostanze, per le quali erano fatti. Pognamo che S. Agostino rivenisse per un poco al mondo, che direbbe di coloro i quali perfidiano in gridare la Dichiarazione pontificia falsa nel suo concetto logico,

1 Epist. 54.

2 « De custodiendis quoque Sanctorum Patrum statutis, quae in Sinodo Nicaena inviolabilibus sunt fixa decretis, observantiam vestrae sanctitatis admoneo, ut iura Ecclesiarum sicut ab illis CCCXVIII Patribus *divinitus inspiratis* sunt ordinata, permaneant. » *Epist.* 133.

3 « Placuit ergo, praesente Spiritu Sancto, et angelis eius, ut et his, qui singulos, quos movebat indicare, proferremus de quiete praesenti. »

4 « Nihil de traditione quod a probatissimis Praedecessoribus servatum reperi, diminuere vel mutare... sacrosque canones et constituta Pontificum nostrorum ut *divina et caelestia mandata* custodire. »

come se fosse non solo sconveniente alle presenti circostanze, ma eziandio dannosa alla Chiesa? Chi ha sentenziato, come ha fatto il S. Dottore, quale effetto di portentosa insania, *insolentissimae insaniae*, il solo mettere in disputa se convenga o no quello, che il Papa ed i Vescovi hanno giudicato spediente, non sappiamo quale altra sentenza più significante possa rinvenire per trafiggere meritamente i nostri gridatori.

V' è ancora di più. I Pontefici de' tempi, che noi veniamo studiando, costumavano d' imporre a' Vescovi l' obbligo di sottoscrivere certe formole colla Dichiarazione, che assentivano agli articoli contenutivi, de' quali non raro volte parte si riferiva al domma e parte alla disciplina. Adunque siccome quei Pontefici mostravano per tale pratica di credersi in possesso del potere di obbligare; così la Chiesa soggettandosi ve li confermava. Il Papa S. Damaso ci dà in pruova parecchi esempli. Il primo nella formola composta in un sinodo raccolto in Roma l' anno 369 o in quel torno, e spedita ai Vescovi dell' Oriente, i quali ragunatisi a concilio in Antiochia la sottoscrissero in questa maniera: *Meletius Episcopus antiochenus consentio omnibus supra scriptis, ita credens et sentiens: et siquis praeter haec sentit, anathema sit.* Or bene nel primo frammento dei tre che ci rimangono di questa formola, leggonsi due ordinamenti disciplinari [1]. Il secondo ci è offerto dalla lettera dommatica dello stesso Pontefice, scritta a Paolino Vescovo di Antiochia, nella quale si ordina, che sia ammesso alla comunione della Chiesa cattolica soltanto chi soscrive e la lettera e gli statuti ecclesiastici colla fede Nicena: *Quicumque huic epistolae subscribere voluerit, ita tamen ut in ecclesiasticis canonibus, quos optime nosti, et in Nicaena fide ante subscripserit* [2]. Sopra di ciò vuolsi notare, che i Padri del Concilio ecumenico di Calcedonia non solamente ebbero per buona questa condizione, ma ancora la recarono a lode di chi avea̧la apposta [3].

1 Cf. MIGNE *Coll. Patr. Lat.* Vol. XII.

2 Ibid.

3 « Damasus Romanae urbis episcopus, et iustitiae decus, litteris ad Paulinum datis, dispensationis sacramenta patefecit admonens ut his, quae

Un terzo esempio vieppiù luminoso s' incontra nella professione di fede, che lo stesso mandò sottoscrivere in Oriente. De' ventiquattro articoli, nei quali è distesa, il nono porta la scomunica contro que' Vescovi che dal reggimento della diocesi a loro affidata si fossero tramutati a quello di un'altra. Tale provvidenza era domandata dalle circostanze di que' tempi, atteso le rotture e gli scismi cagionati dai tramutamenti sopraddetti. Come ognun vede, essa non era cosa spettante alla fede, ma un mezzo riputato necessario a campar la Chiesa da' mali che l' affliggeano e soprastavanle. Eppure si dava l'ordine di prestare l'assenso alla medesima con pubblica scrittura in quella maniera che doveasi tenere coi ventitrè articoli appartenenti al domma. Ma non sarebbe somma iniquità o intollerabile dispotismo esigere autorevolmente formale assenso ad uno statuto ecclesiastico ed a cose di fede insieme, se non fosse tenuta per certa la rettitudine e convenienza del primo? Dunque dall' essersi imposta la soscrizione di cotali formole si deduce apertamente essere stata in que' tempi antichi comune la credenza che gli statuti proposti fossero non meno retti che appropriati alle varie circostanze.

Applichiamo. La Dichiarazione pontificia è un provvedimento di cosa tenuta per necessaria nelle presenti circostanze. Adunque il diritto di prescrizione richiede che le si presti l' assenso come a statuto conveniente ai tempi che corrono, se non si vuole cadere nel gravissimo errore di avere la Chiesa per lo meno praticamente in conto di madre iniqua e di despota intollerabile. Più; dalla Chiesa antica si riconoscea nel Pontefice il diritto di esigere un assenso esplicito alle norme disciplinari. Adunque devesi riconoscere anche nel Papa Pio IX quantunque volte paresse a lui doverlo esercitare sopra la Dichiarazione.

Alle pruove dateci da Papa S. Damaso è d' aggiungere quella assai ampla che ci porge la formola di fede, inviata pure ai Vescovi dell' Oriente dal Pontefice S. Ormisda. Gl' Imperatori di

bene decreta sunt, si qui communionis suae participes esse velint, consentiant. » Part. 3, c. 1.

Bisanzio non meno che i Vescovi del loro imperio desideravano sommamente di riunirsi alla comunione della Chiesa Romana staccatisi già per lo scisma. I Pontefici Simmaco ed Ormisda si mostrarono prestissimi a riammetterli, ma con due condizioni: la prima, che eglino dicessero anatema a Nestorio, ad Eutiche e ad altri capi eretici; l' altra che rinnegassero la comunione dei loro seguaci, e di chi era in voce di avere comunicato con questi [1]. La prima si accettava di buon grado, la seconda si rigettava, dicendosi, che essendo posta in salvo la fede per la prima delle due condizioni, tornava inutile la seconda ed anche pericolosa per giunta, giacchè non poteasi attuare senza perturbamenti e spargimenti di sangue [2]. Eppure i Pontefici sopraddetti, riputandola necessaria in quelle circostanze pel bene della Religione, stettero saldi nel volerla ad ogni costo. E perchè si facea manifesta opposizione a tale ordinamento, Papa Ormisda diè fuori la regola di fede indicata coll' obbligo di sottoscriverla a quanti bramassero di ritornare alla comunione della Chiesa Romana. Avanti ogni altra cosa si professava in essa che la salute consiste nel custodire la regola della retta fede e nel non deviare di un punto dagli statuti de' Padri [3]: appresso, che nella Sede apostolica in forza della promessa fatta da Cristo a S. Pietro, la Religione si era perpetuamente mantenuta immacolata. Quindi anatematizzati ad uno ad uno quanti erano richiesti dalla seconda condizione sopra esposta, si continuava: « Onde seguendo in tutte le cose, *in omnibus*, la Sede apostolica ed insegnando tutti i suoi statuti, *praedicantes eius omnia constituta*, porto speranza di meritare che io sia con voi in quella unica comunione, la quale è predicata dalla Sede apostolica, in cui sta la intera e verace fermezza della cristiana religione. Prometto ancora di non recitare nei sacri misteri i nomi di coloro che sono separati dalla comunione della Chiesa cat-

1 Epist. Apolog. SYMMACHI *advers. Anastasii Imp. libellum famosum;* Epist. 7, 9, S. HORMISDAE.

2 Epist. ANASTASII Imp. *ad S. Hormisdam.*

3 « Prima salus est regulam rectae Fidei custodire, et a constitutis Patrum nullatenus deviare. »

tolica, cioè, di quelli che *non sentono colla Sede apostolica*. Questa professione ho sottoscritta di mia propria mano, ed a te Ormisda, santo e venerabile Papa della città di Roma, l'ho presentata 1.» La conclusione dedotta appresso la formola di S. Damaso sgorga sì palese dalla Regola presente, che ripuliamo cosa inutile il ripeterla. Osservi invece il cortese lettore quanto calunniosamente i nostri avversarii siansi scagliati contro la formola che dicesi spedita dalla sacra Penitenzieria, perchè venga soscritta da quei preti, i quali, mercè la divina grazia, si ricredono de' passati errori. Essi non ostante i documenti sopra recati, nella storia assai celebri, hanno osato chiamarla iniqua e condannarla di novità, come se nella Chiesa si fosse costumato sottoscrivere solamente le formole contenenti i dommi, e non mai articoli riguardanti la disciplina!

I nostri avversarii però tenendo fiso lo sguardo nelle circostanze della quistione presente non rifinano di condannare altamente quanto ha sentenziato il Papa e l'Episcopato intorno ad essa, siccome cosa nuova, sconveniente alla Chiesa ed iniquamente proposta. Benchè non meritino di essere ascoltati di vantaggio, stante quello, che si è ragionato di sopra, contuttociò vogliamo recare da ultimo un argomento il quale rende la cosa del tutto palpabile. Dichiaratasi la necessità del Dominio temporale nel presente ordine di cose, si è direttamente inferito esser nemico della Chiesa e qual sacrilego degno di perpetuo anatema chi ne dispoglia la S. Sede. Ecco ciò che specialmente si legge nelle Lettere apostoliche del 20 Marzo 1860, e che dai nostri avversarii si condanna. Si cerchino ora i documenti antichi sopra questa ma-

1 « Unde, sicut praediximus, sequentes in omnibus apostolicam Sedem et praedicantes eius omnia constituta, spero ut in una communione vobiscum, quam Sedes apostolica praedicat, esse merear, in qua est integra et verax Christianae religionis soliditas. Promittens etiam sequestratos a communione Ecclesiae catholicae, idest, non consentientes Sedi apostolicae, eorum nomina inter sacra non esse recitanda mysteria. Hanc autem professionem meam manu propria subscripsi, et tibi Hormisdae sancto et venerabili papae urbis Romae obtuli. »

teria peculiare. L'anno 504 nel Concilio VI romano, preseduto da Papa Simmaco, si venne a questa formale sentenza: che *generaliter quicumque res Ecclesiae confiscare, aut competere, aut pervadere... praesumpserit, nisi citissime se per Ecclesiae, de qua agitur, satisfactionem correxerit, perpetuo anathemate feriatur.* Ma nel medesimo tempo si definiva, che cotale *definitionis forma* era *iuxta sanctorum Patrum statuta sententias,* e che comprendeva ancora quelli, che *res Ecclesiae iussu vel largitione Principum, vel quorumdam potentum, aut quadam invasione, aut tyrannica potestate retinuerint... nisi cito res Dei, admoniti a Pontifice, agnita veritate, reddiderint.* Rechiamone un altro che tocchi la cosa più da presso. Il Papa Giovanni VIII, spogliato di una parte del Dominio temporale e scomunicati gli usurpatori, invitava nell'877 i Vescovi ad un Concilio in Ravenna per riacquistarne coll'aiuto di tanta autorità più agevolmente il possesso, e dandone la ragione soggiungeva: *Quatenus propriae dignitatis iura, quae a quibusdam inique agentibus sunt usurpata sub integritate recipientes, malorum omnium tamdem securi effecti, ministerium pontificale, quod nimirum pro gregis dominici nobis commissi salute, Deo largiente suscepimus, ut dignum est, glorificare possimus.* Chi non ravvisa in questa sentenza un perfetto riscontro della Dichiarazione pontificia? La somma dell'una e dell'altra si è che conservisi il Dominio temporale alla S. Sede, affinchè il Papa indipendente possa con libertà esercitare il ministero apostolico. Si pigli ora l'Indirizzo letto e presentato allo stesso Pontefice dai Vescovi della Francia e del Belgio l'anno seguente nel Concilio di Troyes, convocato coll'intendimento di quel di Ravenna, e s'incontrerà in esso; 1. che apertamente si riconosce l'autorità del supremo magistero in ciò, che il Papa avea dichiarato e sentenziato, stantechè i Vescovi si chiamino *famuli et discipuli* dell'autorità pontificia in tal quistione: 2. che si afferma essere *iuxta sacros canones Spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos* tutto quello che lo stesso Pontefice avea operato: 3. che in conformità del giudizio del Papa *auctoritate Sancti Spiritus* si condannano all' anatema come rovesciatori della Chiesa tutti coloro che aveano avuto mano comecches-

sia nel sacrilego spogliamento, o brigavano nelle corti dei Principi, affinchè il Pontefice non venisse reintegrato dei suoi diritti 1. Adunque la sentenza pronunziata sopra la quistione presente non è nuova, essendo stata definita per egual modo mille anni fa; adunque non è sconveniente alla Chiesa essendosi risoluta secondo le regole dello spirito del Signore: adunque non è iniquamente proposta avendo il Papa adoperato col diritto del proprio magistero. La controversia è compitamente decisa. La Dichiarazione del Papa Pio IX e la Dichiarazione antica del Papa Giovanni VIII convengono pienamente nello scopo, nella ragione fondamentale e nella pena che stabiliscono; ma quella di Papa Giovanni VIII è da un Concilio ricevuta, come proveniente dal magistero supremo della Chiesa, è venerata come del tutto conforme agli ordinamenti ecclesiastici formati coll'assistenza dello Spirito del Signore. Adunque anche la Dichiarazione di Papa Pio IX deve essere accolta e venerata in modo eguale. Che se tanto ossequio ella si meriterebbe quando pure non avesse alcuna adesione, quanto non gliene dobbiamo ora, che tutto l'Episcopato e l'accoglie e la riverisce ne' suoi Indirizzi colle formole più solenni di adesione e di rispetto? Il fondamento della nostra soggezione non può essere nè più sodo, nè più nobile, nè più palese.

E che si dovrà dire dei nostri oppositori, quando scandolezzati della Dichiarazione, vanno gridando doversi ritrattare dal Papa, affinchè la Chiesa rimanga netta della sozza macchia onde fu per essa, secondo il loro avviso, bruttata? Quando accusano coloro, che la difendono, di avere allargati i diritti del magistero della Chiesa, di essersi resi maestri di false dottrine e seminatori di eresie? E quando alla vista di que' fedeli innumerabili che venerano la Dichiarazione e vi si attengono immoti, essi vanno empiendo l'aere della mesta querela: *Essere tanta oggigiorno la ignoranza delle dottrine e la confusione delle opinioni, che da molti si pecca di vera idolatria, facendo del Romano Pontefice nientemeno che un Dio?* Si dovrà dire che sono ipocriti calunniatori e che non

1 *Coll. Conc.* apud Mansi T. XVII.

sanno mettere fuori nulla senza prima avere pescato in qualche gora giansenistica! Nel librettucciaccio intitolato: *Le Illusioni dei Gesuiti*, i difensori delle Bolle e Dichiarazioni pontificie sono dai giansenisti accusati pure di *empietà*, di *eresia* e di una *specie d'idolatria*, come se in forza di questa si venisse *a fare del Papa un Dio, e delle sue Bolle una parola divina, una Scrittura santa e si dovesse credere il fatto di Giansenio, non perchè Iddio l'ha rivelato, ma perchè il Papa l'ha detto.* Si odano pertanto le gravissime parole scritte dal Papa S. Bonifacio ad alcuni Vescovi che non volevano acconciarsi alle sue sentenze: *Absit hoc a Domini sacerdotibus, ut in hunc aliquis eorum cadat reatum, ut, nova quidpiam usurpatione tentando inimica sibi faciat scita maiorum: aemulum se illum specialiter habere cognoscens, apud quem Christus noster sacerdotii summam locavit. In cuius contumeliam quisquis insurgit, habitator caelestium non poterit esse regnorum. Tibi, inquit, dabo claves regni caelorum* (Matth. XVI, 19), *in quae nullus sine gratia ianitoris intrabit. Tu es, inquit, Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam* (Ib. 18). *Quicumque igitur cupit etiam ante Deum nostrum sacerdotii dignitate censeri; quoniam ad Deum, Petro suscipiente, pervenitur in quo Ecclesiam, sicut supra memoravimus, universalem certum est esse fundatam, debet esse mitis et humilis corde: ne incipiat discipulus contumax illius cuius superbiam imitatus est, poenam subire doctoris* 1.

1 Epist. 15.

CAPITOLO XXV.

Si reca il titolo dell' uffizio di maestri e custodi del domma *che è affidato da Cristo al Papa ed ai Vescovi, e si fa vedere come la possessione del civile Principato possa cadere sotto la giurisdizione di tale uffizio.*

La prescrizione tronca, ma non discioglie la quistione. Nostro intendimento si è di farla vedere ancora disciolta. A questo pertanto mira il presente Capitolo. Il titolo dell' uffizio affidato da Cristo al Papa ed ai Vescovi ci fornirà del mezzo acconcio per giungervi.

È domma di fede, definito nel Concilio ecumenico di Firenze, che al Papa fu nella persona di S. Pietro commessa la piena podestà di pascere, di reggere e di governare tutta la Chiesa: *Definimus . . . ipsi (Romano Pontifici) in Beato Petro pascendi, regendi et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse* [1]. In questa definizione due cose voglionsi considerare: l'amplitudine, cioè, della podestà conceduta, ed i fedeli a cui è volta la sua azione. Quanto all'amplitudine affermandosi piena, ne segue immediatamente dover essere 1.° suprema in sè, 2.° indipendente o libera nel suo esercizio. Fate che le manchi o l'una o l'altra di queste due qualità: non si rimarrà più tutta quant'è nel suo genere, quale ci viene apertamente indicata nella voce: *piena*. Ma operando essa moralmente sopra i fedeli e ciò in quanto i suoi atti compariscono al loro sguardo proprii di lei in guisa, che niun sospetto ragionevole possa nascere del contrario, ne conseguita evidentemente esser cosa del tutto necessaria, che ella trovisi in tali condizioni, onde la sua forza per questo lato non patisca alcuno scemamento presso i fedeli.

Ciò posto, è dato scorgere facilmente, che tale podestà dommatica può restare gravemente offesa per tre capi, cioè, o in quanto

1 Sess. XXV.

si nega recisamente la sua esistenza nel Papa, o in quanto si danneggia il suo libero esercizio, o in quanto si riduce a tali condizioni, per le quali affievolisce, o perde la sua efficacia. Ora a chi spetterà guarentirla da questi incommodi? La risposta non è punto dubbia: toccherà a quelli, ai quali dal divino istitutore della Religione fu affidata la custodia del domma. Niuno ignora che cotesto incarico fu commesso al Papa ed ai Vescovi: egli è adunque non solo di loro appartenenza, ma ancor di lor dovere il guarentirla. Come adempiranno cotanto uffizio? Condannando le teoriche, che tendono a negarla, od a menomarla; allontanando, per quanto è possibile, le offese, e determinando le condizioni, nelle quali serba tutta la sua forza. Adunque tutti e tre questi atti cadono sotto il diritto del loro uffizio.

Questa è una conseguenza, che si deriva per discorso; ma si accorda essa col fatto? Ossia il diritto che hanno ricevuto da Cristo il Papa ed i Vescovi coll'incarico loro affidato si stende veramente a questi confini? Discorrendo per le storie noi troviamo essere tre le specie di oggetti, intorno alle quali la Chiesa docente ha sentenziato autorevolmente: 1.° le dottrine spettanti al domma; 2.° i libri che le conteneano; 3.° le persone e le cose, che, attese le circostanze, poteano gravemente influire nella credenza de' fedeli e ne' costumi. Nei più solenni Concilii s' incontrano esempii assai chiari, tra quali il primo di Nicea ce ne offre di ogni maniera. Difatto si condannò in esso la dottrina eretica, il libro di Ario, intitolato *Talia*, ed Ario stesso co' suoi seguaci. S' impose come atto necessario, che oltre la professione della dottrina definita si dicesse anatema all'eresiarca, pena la scomunica e il titolo di eretico per chi rifiutasse di farlo. Si determinò il dì per la celebrazione della Pasqua e si vietò lo scriversi alla milizia. Somiglianti giudizii si leggono nel Concilio secondo ecumenico tenutosi in Costantinopoli, nell' Efesino, nel Calcedonese e negli altri che si raccolsero appresso. Ma dall'altra parte si sa che la Chiesa non giudica nel foro esterno ciò che passa nel cuore dell'uomo, e che non può condannare come intrinsecamente reo quello che è indifferente. Adunque è forza conchiudere che siccome il fonda-

mento delle sue condanne, per ciò che spetta alle dottrine, si trova nella loro opposizione intrinseca ai dommi rivelati; così quello delle persone e delle cose, di lor natura indifferenti, deve riporsi nelle circostanze, che mettono le une e le altre in relazioni utili o dannose con qualcheduno dei dommi.

Ed in vero, il pericolo che altrimenti avrebbe corso la credenza de' fedeli, attesi gli aggiunti de' tempi in cui si tennero i Concilii sopraddetti, fu appunto la causa per la quale si pronunziarono le condanne o si fecero alcuni particolari ordinamenti. Questa ragione ci è data da S. Leone: *Puritas enim fidei*, egli scrive nella sua lettera al Concilio di Calcedonia, *atque doctrinae, quam eodem, quo SS. Patres nostri spiritu praedicamus, et Nestorianam et Eutychianam pariter* cum suis auctoribus *condemnat, et persequitur pravitatem.* Il Papa S. Ormisda ce la conferma in una sua epistola all'imperatore Anastasio, nella quale, dando ragione del perchè la S. Sede volesse ad ogni costo, che si anatematizzasse Acacio, sebbene ei non fosse autore di eresie, ma soltanto avesse comunicato coi discepoli degli eretici, scrivea: *Primus innocentiae gradus est odisse culpanda:* sed veritatis interest, *Domine Fili*, et catholicae disciplinae, *ut* sectatores *etiam eorum atque* participes *oderitis*, *quorum execrandos principes iudicatis.* Non è punto diverso il motivo recato dal Concilio ecumenico di Efeso in risguardo di un fatto pericoloso alla religione. Un cotale Dionisio duca dell'Oriente avea, per opera del Vescovo di Antiochia, impedita la elezione del Vescovo di Costanza nella provincia ecclesiastica di Cipri, ordinando autorevolmente, che si attendesse una sentenza del Concilio che stava in sul punto di ragunarsi. Riferito l'accaduto ai Padri già riuniti, parve cosa sì rea che fosse da porvi rimedio come a morbo di maligna natura. Il motivo che induceali a questo era il vedere, che nell'ordine del Duca Dionisio veniva tocca la libertà della Chiesa e dato uno scandalo al mondo con grave rischio della medesima [1]. Onde, prescritto il rimedio riputato all'uopo, portarono

[1] « Sancta Synodus dixit: Rem quae praeter ecclesiasticas constitutiones et sanctorum Patrum canones innovatur et *omnium libertatem attingit*,

quale ragione; *ne Patrum canones praetereantur, neve sub sacerdotii praetextu mundanae potestatis fastus irrepat:* e quello che è da notare precipuamente, *ne clam paulatim libertas amittatur, quam nobis donavit sanguine suo Dominus noster Iesus Christus omnium liberator* 1. Quindi non è a maravigliare se Giovanni Sarisberiense dannava quale eretico chi ai suoi giorni avesse consigliato i Vescovi a dissimulare in silenzio, per tema di grandi mali, le consuetudini, messe innanzi dal re Arrigo II d'Inghilterra, contrarie alla libertà dovuta alla Chiesa per ordinamento divino 2.

Tanto più, che il giudizio di questo dottore si accorda con quello della Chiesa. Imperocchè e persone colpevoli e le cose, che, attese le circostanze, si stimavano riuscire comechessia di danno alla fede, non solamente si trovano fulminate dai Concilii coll'anatema; ma eziandio rese infami nella Chiesa col titolo di eretiche. Così furono punite le persone di Ario, di Nestorio, di Eutiche e dei loro seguaci; così fu infamata la professione di fede composta nel Conciliabolo di Rimini e condannato all'abbominio il Tipo di Costante. E ciò non già perchè la professione suddetta ed il Tipo contenessero aperto errore; ma perchè, attese le circostanze di que' tempi, l'una e l'altro davano reo appiglio ai difensori della causa ereticale. Tanto ci afferma S. Girolamo riguardo alla professione di Rimini 3. Non basta; collo stesso rigore s'incontrano condannati quelli, che non sapeano acconciarsi ad anate-

annunciavit piissimus Episcopus Rheginus .... Unde quoniam maiores morbi maiori egent remedio, eo quod maius damnum afferant etc. » *Act.* VII.

1 Ibid.

2 « Ego quisquis ille sit, qui in tantarum pravitatum usurpatione silere et dissimulare consulit sacerdotes, haereticum esse non dubito. » *Epist.* 1 *inter epist. S. Thomae Cant.*

3 « Non erat curae Episcopis de vocabulo, cum sensus esset in tuto... in hoc vero cuncti Episcopi et tota simul Ecclesia plausu quodam et tripudio Valentis vocem exceperunt. Quod siquis a nobis fictum putat scrinia publica scrutetur. » *Dial. advers. Lucifer.*

matizzare le persone o le cose anatematizzate dai Concilii od a seguire i presi ordinamenti e ciò non ostante la purezza della lor fede solennemente professata. Sorte cotanto acerba toccò ad Eusebio ed a Teogni nel Concilio Niceno; della medesima si fece minaccia ai Vescovi dell' Egitto ed a Teodoreto in quello di Calcedonia. Per lo stesso motivo furono tenuti in conto di eretici da più Concilii tutti quelli, che non si sommisero al decreto niceno circa la celebrazione della Pasqua, e rimasero scomunicati quanti rifiutarono di soscrivere le due formole di fede, l'una offerta dal Papa S. Damaso e l'altra dal Pontefice S. Ormisda, contenenti alcuni statuti giudicati a que' dì necessarii per conservare intatta la purità delle credenze e la unità della Chiesa. Per la qual cosa si può giustamente stabilire questo principio come sicuro: « Il diritto di maestro e di custode del domma, che proviene al Papa ed all' Episcopato dall'incarico ricevuto da Cristo, si estende non solo alle dottrine, spettanti al domma; ma eziandio alle persone ed alle cose in quanto per le circostanze, onde sono circondate, acquistano relazioni utili o dannose al domma stesso. »

Si paragoni ora a questo principio, che si fonda sul fatto, la conseguenza, che abbiamo di sopra dedotta per discorso dal domma della potestà pontificia e da quello del magisterio della Chiesa docente, e si vedrà chiaramente esservi contenuta come il particolare nell' universale, stantechè siasi affermato in essa; il Papa ed i Vescovi, in forza dell'ufficio ricevuto da Cristo, avere il diritto di sentenziare non solamente della dottrina, che si riferisce alla podestà dommatica del Pontefice; ma eziandio di tutto ciò, che, attese le circostanze, riesce utile od avverso alla medesima podestà.

Nè giova il dire contro il principio del diritto a cui paragoniamo la nostra conseguenza, che, deducendolo noi da fatti accidentali, non è da fidarsene come se fosse infallibilmente sicuro. Imperocchè, siccome saviamente avverte il P. Annato, essendo la Chiesa infallibile per divina promessa, deve necessariamente per prima cosa esser infallibile nel conoscere i confini ai quali si sten-

de il privilegio concessole 1. Però avendo essa mostrato col fatto, che entro tali confini sono compresi i giudizii delle circostanze riferentisi al domma, ne segue dover essere certo il diritto che ha di pronunziarli.

Indicato a che si stende la piena podestà dommatica affidata al Pontefice, in che può essere gravemente offesa, ed a chi compete il dritto sulla difesa, facciamoci a sciogliere le quistioni seguenti: è egli possibile che la possessione e la perdita del civile Principato acquistino, in forza delle circostanze, relazione o legame sì stretto colla podestà anzidetta che, venendo l'una e l'altra a cadere sotto la giurisdizione del magisterio e della custodia del domma, si possa rettamente dichiarare esser necessaria al libero esercizio della podestà pontificia la possessione del Principato sopraddetto? Posto che sì, come si pruova, che il caso possibile si verifica ai nostri dì e che perciò il Papa ed i Vescovi proponendo ed insegnando la Dichiarazione di cui si ragiona, operano giustamente e rettamente, e ai fedeli corre obbligo di soggettarsi alla loro autorità? Incominciamo dalla possibilità.

Il fine pel quale Cristo ha commesso al Papa nella persona di S. Pietro la piena podestà mentovata ci è reso manifesto dal Concilio di Firenze per le parole: *pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam*, vale a dire, perchè egli, qualunque volta è bisogno, la riduca in atto, proprio del pascere, del reggere e del governare una società composta d' uomini. Laonde tra cotali atti e la podestà dommatica sopraddetta incontrasi per volontà divina un legame tanto intimo, quanta si è la ragione della esistenza di questa, che trovasi tutta in quelli. Pognamo ora che il Papa perda il Dominio temporale e segga in Campidoglio una signoria estrania. Chi non vede poter questa con somma facilità impedire che siano pubblicate, e corrano pel mondo, o le definizioni del Pontefice in Vaticano proprie del pascere, o le leggi

1 « Alioquin in sua infallibilitate cognoscenda fallibilis esset et erraret, quod dici non potest, cum infallibilitas Ecclesia sit de Fide, et in fide errare non possit Ecclesia. « *Apparatus ad positiv. Theolog.* T. II, l. 6, art. 4.

ed i giudizii proprii del reggere e del governare? Basta solo che gliene venga talento, e la cosa è fatta, o coll'ordinare sotto pena gravissima che niun cittadino sia oso di bandirle comecchessia, o col torre al Papa i suoi fedeli ponendogli dallato i proprii, o coll'intorniargli sotto sembianza di onore il palazzo con buona custodia. È cosa evidente che in questo supposto il Papa non sarebbe libero quanto al porre gli atti estrinseci appartenenti al pascere, al reggere ed al governare la Chiesa: ma questi atti sono intrinsecamente uniti colla piena potestà commessa da Cristo al Pontefice: è quindi parimente manifesto che questa nella perdita supposta del civile Principato può restare fieramente offesa.

La Storia dimostra fondatissima la nostra supposizione. Nè fa mestieri dilungarci gran fatto da' nostri tempi per averne pruove assai chiare. Rammentiamoci quello che accadde al Pontefice Pio VII sotto la signoria degli invasori. Sbandeggiati i Cardinali suoi consiglieri, strappatogli dal fianco il suo Segretario, spiategli le lettere più segrete, impeditegli le stampe, non fu egli stesso tenuto a modo di prigione in Roma da principio, poscia tratto in Savona violentemente e, qual sospetto nemico dell'Impero, confinato in solitario spartimento senza penna, senza carta e senza inchiostro con che dare alcun sentore di sè all'orbe cattolico? Eccovi i ceppi, a cui può essere posta la libertà di un Papa suddito, il quale non voglia, perchè non gli è lecito, arrendersi alle inique voglie del suo Signore! Nè rare volte trovansi rinnovati questi ed altri peggiori trattamenti nella persona del Vicario di Gesù Cristo specialmente quando Roma stava agl'Imperatori di Bisanzio. Non occorre altro che nominare i Sommi Pontefici S. Silverio e S. Martino, perchè l'animo senta il raccapriccio, presentandosegli quel tanto di strapazzi, di villanie e di patimenti che questi due Santi dovettero sostenere dai loro dominatori.

Da questi fatti rilevandosi che la nostra supposizione non solo è possibile, ma eziandio possibilissima a verificarsi, quale sarà il mezzo più ovvio per sicurare la piena podestà del Vicario di Gesù Cristo? Quello, che Italia tutta in arme additò ai tempi di Papa Gregorio II, cioè, il mantenergli salva a qualunque co-

sto la indipendenza politica. Imperocchè cotesti attentati alla libertà del Papa suddito provenendo da chi tiene il supremo potere dello Stato contro del quale non v'ha riparo, ne segue, che l'unico mezzo per torlo a tanto rischio sia la possessione del Regno procacciatogli dalla provvidenza divina. Ma in questo caso eccovi costituita tra il possesso del civile Principato e la podestà dommatica del Pontefice quella relazione o quel legame che passa tra una città e la sua difesa in tempo dell'assalto; la quale diviene tanto più necessaria, quanto più è accanito e violento l'impeto di un gagliardo nemico. È vero che tale relazione non isgorga dalla intrinseca natura della podestà anzidetta, essendo costituita dal concorso delle circostanze supposte. Ma è vero ancora, che la natura degli atti proprii della medesima podestà ne è capace per forma, che in date circostanze senza la possessione del civile Principato non potrebbero questi effettuarsi. Adunque può darsi il caso, nel quale cosiffatta possessione si truovi colla potestà dommatica in legame relativamente necessario in quanto per le circostanze accidentali è, sotto ragione di necessaria difesa, in istrettissima relazione cogli atti della medesima. Abbiamo di sopra dimostrato che spetta al Papa ed ai Vescovi, quali maestri e custodi del domma, giudicare di quello che ha col domma stesso rapporto di utile o di danno. Dall'altra parte si è testè fatto vedere che come la perdita del Dominio temporale può riuscire sommamente dannosa alla potestà dommatica del Pontefice, così per l'opposto la possessione può tornarle soprammodo utile. Adunque perdita e possessione possono cadere sotto la giurisdizione del magisterio e della custodia del domma affidata al Papa ed ai Vescovi. Più; si è pur dimostrato che corre ai medesimi l'obbligo di occorrere con opportuni rimedii ai rischi, i quali minacciano la libertà dovuta al potere avuto da Cristo. Adunque la possessione del civile Principato, che gode la S. Sede, può rettamente dai medesimi indicarsi qual mezzo acconcio di difesa quantunque volte giudicano, che la perdita torni a rischio della libertà e indipendenza dell'esercizio di quel pieno potere che risiede nel Papa.

Venendo ora allo scioglimento della prima parte della quistione rispondiamo: 1.° esser possibile che occorra tra la potestà dommatica del Pontefice e la possessione del civile Principato un legame o rapporto naturale di difesa costituito da circostanze sopravvegnenti: 2.° esser quindi possibile, che tal possessione cada sotto il diritto del magisterio e della custodia de' dommi affidata al Papa ed ai Vescovi: 3.° poter avvenire che il Papa non solo possa, ma ancor debba dichiarare ai fedeli che il Dominio temporale, ora posseduto dalla S. Sede, le è necessario per l'esercizio dell'apostolico ministerio, e perciò la soluzione di questa parte è tutta affermativa.

CAPITOLO XXVI.

Si dimostra che nel presente ordine di cose la possessione del civile Principato, essendo connessa colla podestà del Pontefice, *soggiace di fatto alla giurisdizione del magisterio e della custodia del domma, e che per ciò si deve riverire la Dichiarazione pontificia qual voce autorevole dei Pastori della Chiesa.*

Nella quistione presente non si tratta della possibilità, ma sibbene della realità, stantechè il Papa abbia dichiarato altamente non già che il Dominio temporale può essere necessario alla S. Sede, ma che è tale difatto. Adunque tra il possesso del medesimo e la podestà dommatica debbe veramente incontrarsi quel nesso o quella relazione che si è nel capitolo precedente provata come possibile. Ma con quali argomenti si può dimostrarlo? Chi fece la Dichiarazione ci additò ancora esplicitamente le cause effettive della relazione cercata. Esse non sono altro che le circostanze del presente ordinamento sociale considerato ne' suoi principii politici e nella partizione degl'imperii. Si revochino un poco ad esame i principii e salterà agli occhi subitamente, che la perdita del Dominio temporale porterebbe rischi certissimi alla podestà dommatica del Pontefice, e ciò per più capi. E vaglia il vero, quali sono i principii politici presi a regola dal Governo del nuovo Re-

gno? La professione che se n'è fatta le tante volte in pieno Parlamento ci dispensa dall'indagarli. Sono quelli della Rivoluzione francese. Or bene da tali principii si ebbe da prima una formola di giuramento pel clero, che fu dal Papa Pio VI condannata come eretica, scismatica ed offensiva in sommo grado della libertà ecclesiastica, e qualche tempo appresso lo sterminio della stessa Religione. Adunque, supposta la perdita del Dominio temporale e la signoria del Governo italiano insediatasi a Roma, è palese e reale il rischio gravissimo a cui sarebbe esposta la podestà dommatica del Pontefice negli atti di sua pertinenza. Si dirà forse da qualcheduno, che non si giungerà mai a tanto eccesso. Al che si risponde, esser regola infallibile di morale, che gli uomini operano secondo lo spirito dei principii, che professano, e perciò, quando accade altrimenti, doversi attribuire a qualche cagione accidentale ristretta a pochi ed a tempo, la quale venendo a cessare in uno spazio più o meno lungo, leggi ed azioni si conformerebbero ai principii sì grandemente esaltati. Il Garibaldi, il Pinelli, gli uomini del Diritto ed i loro consorti ci rendono amplissima testimonianza coi loro scritti e coi loro protesti.

Senza che l'organamento del potere legislativo ammodernato del nuovo Regno è di per sè una continua minaccia. In prova di questo e del rischio certo che incontrerebbe la indipendenza del Pontefice, basta rammentare la legge sopra l'abuso del proprio ufficio contro il ministero più sacro del sacerdozio [1], e quella del-

[1] Ci piace di rapportare qui per disteso, i quattro articoli del Codice penale, riguardanti questo punto.

Art. 268. I ministri della Religione dello Stato, o dei culti tollerati, che, nell'esercizio del loro ministero, pronuncino in pubblica adunanza un discorso, contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato; o commettano fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto de' proprii uffizii, turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti colla pena del carcere, da tre mesi a due anni.

La pena sarà del carcere, da sei mesi a tre anni se la censura sarà fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni, o di altri documenti di qualsiasi forma, letti in pubblica adunanza, od altrimenti pubblicati.

lo spogliamento de' beni appartenenti alla Chiesa, e la iniqua del *placet*, ed i processi e le condanne dei Vescovi e de' sacerdoti per avere seguite le regole prescritte dal Pontefice, e predicato la dottrina della Chiesa. Ondechè il fidarsi delle promesse di futura riverenza verso il Vicario di Cristo sarebbe cosa di chi ha perduto il lume dell' intelletto.

V' ha di più una giunta di lunga mano peggiore della derrata. Essa consiste in due leggi, le quali mettono in mano assai buon giuoco a danno della libertà del Papa, quando i legislatori ne avessero bisogno per opprimerla, come dicono, *legalmente*. L' una si è quella che stabilisce la eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge; l'altra, quella che divieta sotto gravi pene la censura delle leggi sancite dal Parlamento. Fate che esca da questo un ordinamento somigliante a tant' altri, già statuiti, il quale intacchi la Religione od offenda iniquamente i diritti della Chiesa. In questo supposto voi avete il Papa nel bivio più tormentoso, presentandosi d' ambedue i lati il precipizio. Imperocchè o egli si appi-

In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire duemila.

Art. 269. Se il discorso, lo scritto o gli atti mentovati nell'articolo precedente contengono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato e ad altri provvedimenti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere, non minore di tre anni, e di una multa non minore di lire duemila.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato come complice.

Art. 270. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti, sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi alla Religione dello Stato, od agli altri culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi, o con multa estensibile a lire cinquecento.

Art. 271. Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto, non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra Persona del Re, e le Persone della Reale Famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confine, estensibile a due anni, e con multa estensibile a lire tremila: avuto riguardo alle circostanze del tempo e di luogo, e alle gravezze del reato.

glia al partito del silenzio, e si trova in faccia della propria coscienza, che lo condanna severamente; o pronunzia una decisione contraria a quella del Parlamento ed ordina a' Vescovi di pubblicarla, e dai Deputati od anche dal fisco a nome del principio della uguaglianza, gli si muoverà querela come a violatore del rispetto dovuto alle leggi sancite. Penserà forse alcuno, che ciò non sia possibile ad avvenire, stante le guarentigie di piena indipendenza che si darebbono al Pontefice. Si mostrerebbe troppo dabbenuomo; giacchè gli accusatori avrebbero pronto alla mano il principio pessimamente inteso e fatto ormai popolare « che i preti e molto più il Papa non debbono intromettersi nelle cose temporali o politiche. » La cui applicazione in lor difesa sarebbe agevolissima in quanto che cadendo la legge sopra cose pratiche, la contraria decisione del Pontefice dovrebbe necessariamente toccare comecchessia ciò che è temporale. Per tal modo eccovi il Papa messo alle strette di scegliere tra la colpa ed il carcere, esposto ai dileggiamenti del volgo, e calpestato ne' diritti del suo potere [1].

Ma per togliere qualunque ombra di dubbio intorno a quello che veniamo discorrendo, supponiamo impossibile che i legislatori e il Governo presente rompano a tanto eccesso. Prima di tutto que-

1 La lista de'provvedimenti, consigliati dalla *Perseveranza* al Governo contro la Chiesa in data del 18 e 19 di quest' anno, può scusare una confermazione assai ampla al nostro argomento. I preti liberali del *Carroccio battendo le mani* ai consigli della *Perseveranza* esprimono in questi termini i loro voti: « Noi vogliamo che lo Stato, infino a tanto che la curia romana non perde il poter temporale *e non cede volontariamente o forzatamente tutto quello che allo Stato ha tolto ed allo Stato è dovuto,* non debba cedere nulla da parte propria; e l'amore che potesse avere per la libertà, sarebbe dannoso alla libertà stessa, poichè nel mentre lascia libero il freno alle passioni dell'autorità ecclesiastica, ne provoca, coll' immunità legale o di pratica, le esigenze ambiziose, che dopo il pasto hanno più fame di prima. » Dunque la Chiesa giaccia in catene, fintantochè non cede ciò che *allo Stato ha tolto ed allo Stato è dovuto.* Ma chi definirà quello che la Chiesa ha tolto allo Stato? Con questo principio cotanto oltraggioso si può agevolmente ridurre il Papa, celato sotto il nome di Curia rona, all'angustie delle Catacombe.

sto non accadrebbe in forza delle leggi, ma sarebbe effetto di particolare benevolenza, che è quanto dire cosa accidentale, e perciò il rischio del contrario non cesserebbe di esistere qual germe naturale del presente ordine di cose in Italia. E poi i legislatori, supposti cotanto benevoli, sono essi perpetui? Tosto o tardi non possono essere scavalcati dall' altra fazione emola, che ne' suoi scritti palesa un odio ed una ferocia da belva contro il Vicario di Gesù Cristo e la Religione? In questo caso, chi scamperebbe, non diciamo la indipendenza del Papa, ma la vita del medesimo dalle costoro mani?

Del rimanente qual assegnamento potete fare sopra le fazioni del presente ordine di cose, quando veggiamo sotto ai nostri occhi violarsi impudentemente e manomettersi l' articolo posto in capo dello Statuto ad onore e guarentigia della religione, quando sentiamo domandarsi che venga escluso dal Parlamento un illustre scrittore come uomo infetto *di cattolicismo?* Concludiamo adunque a buon diritto, che i rischi della podestà dommatica del Pontefice ne'suoi atti sono veri e reali; giacchè si contengono nella istituzione impiantata in Italia quali germi nel proprio seme, presti a svolgersi ad ogni menoma occasione. Ma se reali sono i rischi, ne segue che reale sia la relazione di difesa, che nelle presenti circostanze passa tra la possessione del civile principato e il domma della podestà divina affidata da Cristo al suo Vicario. Ciò posto, eccovi la detta possessione cadere sotto la giurisdizione dei maestri e dei custodi del domma e con questo divenire conveniente materia delle loro decisioni.

Abbiamo di sopra additata un'altra scaturigine di rischi per la podestà pontificia: lo spartimento de' regni. Illustri personaggi hanno rischiarato questo punto dal Bossuet ai nostri tempi sino a rendere per poco palpabili i parecchi e gravi inconvenienti che deriverebbero dalle condizioni di un Papa suddito. Indichiamone alcuno: il primo proverrebbe dai diversi Principi, i quali per effetto di gelosia non mancherebbono di restringere alla podestà pontificia gli atti del pascere e del reggere con mille pastoie, e gran fatto sarebbe, se non tentassero lo scisma. Il secondo sarebbe cagio-

nato dalla condizione, in che dovrebbe essere il Pontefice; la quale fornirebbe non di rado sospetti in danno della efficacia che debbono avere gli atti sopraddetti. Un terzo s' incontrerebbe in tempi di guerresche fazioni, nei quali è facile intendere come la parte nemica del Sovrano, a cui fosse il Papa soggetto, interdirebbe a' suoi non solo il trattare col potere laico avverso, ma eziandio coll' ecclesiastico. Ci basti aver toccato questi pochissimi sconci, provenienti da questo lato a scapito della podestà pontificia, per far vedere, come anche, supposte ben altre da quelle che sono le circostanze del presente ordine sociale in Italia, ciò non pertanto rimarrebbe ancora al possesso del civile Principato tanta ragione di difesa, che dovrebbesi considerare sotto questo rispetto strettamente congiunto col domma. Affrettiamoci piuttosto a trattare l' altra quistione se, cioè, come è vero il legame, così apparisca indubitato l' obbligo di soggettarsi con pia credenza alla Dichiarazione pontificia.

Il Papa ed i Vescovi soli essendo costituiti maestri e custodi del domma vengono necessariamente a formare quel supremo tribunale, in cui si giudica con sentenza definitiva ciò che fa o nuoce comecchessia al domma stesso. Ora dovendosi alla sentenza di un tribunale supremo sommessione ed ossequio, ne consegue, esser debito di fare altrettanto colla Dichiarazione del Papa avente l'assentimento dei Vescovi. La sommessione può essere pratica o speculativa, ovvero pratica e speculativa insieme. Quale sarà quella dovuta alla Dichiarazione? Considerando la qualità del tribunale, da cui procede, troviamo esser quella di tribunale supremo in fatto di magisterio e quanto alla pratica e quanto alla speculativa, per ciò che spetta a tutte le quistioni della Religione. Adunque la sommessione dovutagli è speculativa, ovvero pratica e speculativa, secondochè la sua sentenza si riferisce al domma od alla morale. Ma la Dichiarazione contiene un vero che si riferisce alla pratica: adunque il fedele è obbligato a sottomettersi in modo corrispondente.

Confermasi davvantaggio. Nel Concilio di Costanza si condannò la proposizione di Wicleffo, nella quale diceasi lecita la occisione

del tiranno. Dall'eretico, come è chiaro, non si negava il comando dommatico del *Non occides,* ma soltanto si feriva mortalmente nella sua amplitudine pratica, in quanto che fra le circostanze, che talvolta fanno lecito l'uccidimento, si ponea ancor quella della tirannia. Di che apparisce che la Chiesa è anche infallibile nel determinare quegli aggiunti o quelle circostanze, in cui resta o non resta offeso il domma quanto alla pratica. Applichiamo. Che fa la Dichiarazione pontificia? Determina che la circostanza del Papa suddito, atteso il presente ordine di cose, è di guisa nociva al domma della podestà pontificia in risguardo della pratica, che è necessaria al Papa la signoria temporale. Onde in quella maniera che deve tenersi per infallibile la condanna della proposizione di Wicleffo come contraria al comando dommatico del *Non occides,* del pari conviene aver in conto d'infallibile la condanna della soggezione, alla quale si vorrebbe ridotto il Papa dalla rivolta siccome fieramente avversa alla podestà dommatica del Pontefice. Vero è, che nella proposizione di Wicleffo viene condannata un'azione come intrinsecamente illecita, ossia opposta dirittamente a quell'ordine di giustizia manifestatoci da Dio nel *Non occides*, quando lo stato di soggezione politica nel Papa non è condannato come opposto di sua natura all' esercizio della sua podestà dommatica, ma soltanto indirettamente, ossia per cagioni estrinseche. Ma ciò che importa? Fatto sta, che il domma, quanto alla pratica e nella sentenza del Wicleffo ed in quella dei rivoltosi, rimane gravemente offeso, e che siccome quegli dicea: « la circostanza della tirannia fa che colla occisione non si offenda la pratica del comandamento dommatico *Non occides*, » così questi non rifinano di ripetere e di protestare, « che la circostanza del Papa suddito nel presente ordine di cose non porta seco alcuna offesa alla pratica della podestà dommatica del Papa. » Nè vale punto il soggiungere che la condanna del Wicleffo si appoggia a principii certi del diritto, perchè anche la sentenza pontificia è una conchiusione derivata da principii parimente certi, i quali se non sono metafisici, sono però morali come si è dimostrato. Per la qual cosa il discorso e la conseguenza degli uni convenendo pienamente col discorso e colla conse-

guenza dell'altro, è uopo, che convengano tra sè i valori delle sue sentenze, che li condanna, e perciò siccome fu ed è necessario di soggettarsi alla sentenza pronunziata dalla Chiesa docente sopra la circostanza della tirannia, così è dovere di riverire la sentenza della medesima sopra la circostanza del Papa suddito con quella pia sommessione dell'intelletto da noi tante volte indicata.

E qui ci occorre un fatto solenne nella storia, il quale fa tutto al caso nostro, sia come prova, sia come schiarimento di ciò, che asseriamo. Niuno ignora la conosciutissima controversia delle *investiture*. Giova qui assaissimo richiamarci alla mente la sua origine. Morto Ludovico il Pio, Duchi e Conti si crearono signori di quelle province, al cui reggimento erano stati preposti dal Principe. Gl'Imperatori, che vennero appresso Ludovico, confermarono bensì in pro loro e de' figli il titolo preso, ma colla condizione, che, oltre l'omaggio, il giuramento di fedeltà ed un determinato tributo in riconoscimento dell'autorità imperiale, i successori, prima di entrare in signoria, dovessero dal Principe o da alcun altro deputato riceverne con atto solenne la investitura. A questa medesima legge furono soggettati tutti quelli che venivano eletti a vescovadi ovvero ad Abbazie, ove la signoria temporale, mercè la pietà dei Re o degli Imperatori, era stata congiunta colla giurisdizione spirituale. Onde siccome a' nuovi signori laici porgevasi qual simbolo dell'investitura un bastone, una coppa d'oro ed un ramoscello od altra cosa somigliante; così allo stesso intendimento si volle che l'eletto a sede vescovile principesca non venisse consecrato senza il consenso dell'Imperatore o del Re, e che, in segno della investitura, ricevesse con solennità il bacolo pastorale e l'anello. Tale costumanza fu osservata per lo spazio di più secoli infino a che il Papa S. Gregorio VII dichiarò solennemente che si dovesse dismettere, corroborando la sua Dichiarazione colla sentenza della scomunica non meno contro chi degli eletti a dignità ecclesiastica osasse ricevere da mano laica la sopraindicata investitura, che contro il principe che attentasse di darla [1]. I Concilii II, IV e VII

[1] « Sequentes statuta sanctorum Patrum, sicut in prioribus Conciliis, quae, Deo miserante, celebravimus, de ordinatione ecclesiasticarum

tenutisi in Roma sotto il suo Pontificato ribadirono con nuove confermazioni la sentenza del Papa. A Concilii Romani si uniformarono quello di Benevento, ragunato da Papa Vittore III, e quello di Clairmont, raccolto da Urbano II.

Ivone di Chartres non vedendo nelle investiture il gran male, che v'era difatto, anzi per ispeciale motivo sapendogli male delle pene apposte, tolse a difenderle in una sua lettera ad Ugone legato del Papa, come se fossero cosa di niun momento. Ma ripreso per ciò dal Papa Urbano II, da quell'uomo devotissimo che egli era della Sede romana, si riconobbe tosto in errore, e diello esplicitamente a vedere scrivendo ad Errico Abbate, « sè lodare e confermare quanto avea decretato contro le investiture il Pontefice Gregorio VII, ed avere in conto di scismatica la sentenza di quelli che ne aveano pigliato la difesa [1]. » Questa era la condanna più benigna che corresse: giacchè v'avea di molti e gravissimi uomini

dignitatum statuimus; ita et nunc apostolica auctoritate decernimus ac confirmamus, ut si quis deinceps episcopatum vel abbatiam de manu alicuius laicae personae susceperit, nullatenus inter episcopos vel abbates habeatur, nec ulla ei ut episcopo seu abbati audientia concedatur. Insuper etiam ei gratiam S. Petri et introitum Ecclesiae interdicimus, quousque locum, quem sub crimine tam ambitionis, quam inobedientiae (I. *Reg.* XV) (quod est scelus idololatriae) cepit, resipiscendo non deserit. Similiter etiam de inferioribus ecclesiasticis dignitatibus constituimus.

« Item si quis imperatorum, regum, ducum, marchionum, comitum, vel quilibet saecularium potestatum, aut personarum, investituram episcopalem vel alicuius ecclesiasticae dignitatis dare praesumpserit, eiusdem sententiae vinculo se obstrictum esse sciat. Insuper etiam, nisi resipiscat et Ecclesiae propriam libertatem dimittat, divinae animadversionis ultionem in hac praesenti vita tam in corpore suo quam caeteris rebus suis sentiat *ut in adventu Domini spiritus salvus fiat.* » (I. *Cor.* XV), MANSI, *Conc.* T. XX.

1 « De investituris Ecclesiarum, quas laici faciunt, sententiam praecedentium Gregorii et Urbani, quantum in me est, laudo et confirmo. Quocumque enim nomine talis pervasio proprie vocetur, eorum sententiam, qui investituras laicorum defendere volunt, schismaticam iudico. » *Epist.* 235.

di que' tempi, i quali teneano per eresia il dissentire dalla Dichiarazione e condanna fatta dal Pontefice. Il vero peraltro si è che tutte le Chiese, gravemente commosse, furono in lutto, come si seppe il Pontefice Pasquale II, vinto dalle violenze e dalle minacce di stragi e di orribili disertamenti, aver consentito all'Imperatore Errico il dannato privilegio delle investiture. Nè v' ebbe regno di que' tempi nel quale non si raccogliessero a concilio i Vescovi in più province, e non dichiarassero nullo l'estorto privilegio, siccome fece anche il Papa tornato a libertà [1].

Qui si affollano le domande. Perchè il Papa S. Gregorio VII dichiarò necessario doversi vietare le investiture? Erano forse un atto intrinsecamente reo? Ma in tal caso, perchè si tollerarono per tanti anni? Che se non erano cose male in sè, perchè si dannarono in cinque Concilii? Perchè si rafforzò il divieto con pene sì gravi contro ai principi ed ai prelati, che nol guardassero? Perchè si sostenne a grande costo de' Pontefici, e la Chiesa tutta si mostrò tanto commossa all' udire, che erano state ancora permesse ad un Imperatore? Rispondiamo a questa difficoltà, facendo pro delle conseguenze.

Il costume delle investiture non contenea in sè alcuna tristizia: anzi parea del tutto conveniente, in quanto che, siccome argomentava Ivone di Chartres, per l' una parte non conferivasi cosa spirituale, e per l' altra s'indicava assai acconciamente la suprema signoria del Principe e la debita sommessione politica del Prelato che ricevea il feudo [2]. No; la costumanza non era mala in sè, ma perversissimi erano i conseguenti che essa traeva seco, attese le circostanze. Da questi vuolsi ripetere ad ogni modo la necessità del formale divieto che se ne fece, siccome trovasi dichiarato in varii luoghi dal Papa S. Gregorio VII. Così, a modo di esempio, in

1 Conf. Baronii *Annales* ad ann. 1111.

2 « Quae concessio (Episcopatuum) sive fiat manu, sive nutu, sive lingua, sive virga, quid refert? Cum Reges nihil spirituale se dare intendant, sed tantum aut votis petentium annuere, aut villas ecclesiasticas et alia bona exteriora, quae de munificentia Regum obtinent Ecclesiae, ipsis electis concedere. » *Epist.* 65.

una sua lettera al re Errico afferma doversi tale sentenza « chiamare verità necessaria per riacquistar la salute 1; » in un'altra agli Alemanni ammonisce che si elegga all'imperio chi si obbligasse con promesse indubitate ad osservarla, siccome riferentesi « a cose necessarie alla religione cristiana 2; » e ad Erimanno Vescovo di Metz che avealo umilmente richiesto di qualche schiarimento sopra la questione, conclude: « esser convinto di non amare, secondo che si addice ad un Cristiano, nè Dio, nè il prossimo, chi non cura di provvedere per quanto gli è dato, alla santa Chiesa nostra madre un utile sì grande e sì necessario 3. »

Dalle quali testimonianze risulta qual prima conseguenza, che l'errore commesso da Ivone nel difendere da principio le investiture originavasi dal considerare le medesime semplicemente in sè stesse, senza tenere il minimo conto delle relazioni che aveano acquistato per le mutate circostanze dei tempi, onde era divenuto necessario alla Chiesa il farne assoluto divieto.

Che se cercasi de' rei conseguenti, i quali indussero il Papa a dichiarare necessario l'annullamento delle investiture, il precipuo fra essi ci viene chiaramente significato da lui medesimo: l'inceppamento della libertà della Chiesa nella elezione dei Prelati. Posciachè il Sovrano abusando del costume *d'investire*, si era per poco appropriato tutto intero il diritto di eleggere. Quindi il mentovato Pontefice, scrivendo ai Principi di Germania nel 1076 contro di Federico, dicea: *Nos non movit, Deo teste, saecularis superbia, sed sanctae Sedis et universalis matris Ecclesiae sollicitudo*

1 « Huius autem decreti, quod quidam dicunt... importabile pondus, nos autem magis proprio vocabulo recuperandae salutis veritatem vocamus et lucem. » *Registr*. Lib. III, *Epist*. 10.

2 « Inveniatur, qui ea quae praediximus, et caetera quae videntur christianae religioni.... necessaria, secreta et indubitabili promissione observaturum promittat. » Ibid. Lib. IV, *Epist*. 3.

3 « Patenter Deum et proximum (sicut Christianum oportet) non amare convincitur, qui tantae utilitati, tamque necessariae sanctae matri Ecclesiae (prout melius potest) negligit providere. » Ibid. Lib. VIII, *Epist*. 3.

et disciplina. Vuole pertanto l' Imperatore che l'anatema rimanga senza ferir colpo sopra di lui? Ebbene, soggiungea, *non ultra putet sanctam Ecclesiam sibi subiectam ut ancillam, sed praelatam ut dominam. Non inflatus spiritu elationis consuetudines superbiae contra libertatem sanctae Ecclesiae inventas defendat, sed observet sanctorum Patrum doctrinam quam pro salute nostra eos docuit potestas divina* [1]. Non era diverso il linguaggio che in una Lettera enciclica del 1084 adoperava con tutti i fedeli, protestando d'incontrare la piena de'travagli che opprimeanlo per la sola ragione di avere indicato al mondo il pericolo della Chiesa e resistito a chi non si vergognava di ridurre allo stato di serva la sposa di Gesù Cristo [2]. Difatto le investiture in mano dei Principi erano divenute altrettante occasioni o di trar danaro, o d'ingrassare con pingui feudi vili adoratori, o di ricompensare il valore mostrato in guerra. Cotalchè non di rado accadeva di vedere oggi in trono episcopale chi ieri si mostrava in corte laico scostumato od ambizioso cavaliere in arme. Immagini ora chi può a quale danno e disertamento del gregge di Cristo dovesse riuscire questa nuova maniera di fare i Vescovi [3].

1 Ibid. Lib. IV, Epist. 3.

2 « Pro nulla quippe alia qualibet ratione contra nos inique conspirantes manus erexerunt, nisi quia periculum sanctae Ecclesiae noluimus silentio praeterire, et his (restitimus), qui eamdem sponsam Dei non erubescunt in servitutem redigere. » *Extra Registr.* Epist. 64.

3 « De facile advertere potest quilibet historiae peritus, quae caussa fuerit, ut adeo sacra Religio ac disciplina clericalis per totam Germaniam offuscaretur. Nam investitura, quam tenebant pertinaciter Imperatores, venale fecerat sacerdotium, et omnia sacra. Mox enim, ut aliquis Praelatorum decessit, annulus et pastoralis virga Imperatori destinabantur, qui aut munus a manu, aut ab obsequio, aut a falsa adulatione accepit. Tradebantur enim non fugienti Gregorio, aut renitenti Ambrosio, vel Ecclesiam visitanti Nicolao, sed se simoniace ingerenti. Frequentabant sub ea spe Caesaris comitatum filii Principum, qui ex armis ad sacra, ex curia ad Ecclesiam intrudebantur non regendam, sed dilacerandam; non intrantes per ostium, sed per posticum. Nec fiebat examen de litteris, sed quantum darent de loculis. Ita sequebatur dissolutio cleri, dum fieret solutio principi. » *Cron.* Lib. 2, c. 4.

Donde si deduce per seconda conseguenza, essere le circostanze de' tempi valevoli a mutare le relazioni in guisa che quell' atto o costume, che licenziavasi siccome cosa indifferente quanto al domma ed alla morale, 1.° divenga materia di una Dichiarazione pontificia; 2.° si debba necessariamente condannare a perpetuo bando alla maniera degli atti reissimi; 3.° e tutto questo pel danno o rischio che altramente ne proverrebbe alla Chiesa.

V'era obbligo di soggettarsi alla sentenza della condanna sopraddetta? Pensate, tutte le rotture avvenute tra l'Impero e il Sacerdozio di que' tempi erano cagionate appunto dal richiedersi da' Papi la soggezione, e dal rifiutarla pertinacemente, che faceano i Principi. Ma qual maniera di obbligo doveasi osservare? Si rilevi da quanto ne scrisse il Papa S. Gregorio VII prima all' Imperatore e poscia a tutti i fedeli. Al primo dicea recisamente, doversi da tutti i principi e popoli cristiani accogliere con devozione e praticare la data sentenza come tutta conforme ai decreti ed alle dottrine de'Padri [1]. Ed ai secondi davala qual norma sicurissima uscita dal supremo tribunale del suo magisterio, deducendone non solamente l'obbligo di soggettarsele, ma ancora di sostenerla, e pigliar le difese del Pontefice oltremodo travagliato [2]. Vero è che i teologi di que'dì non convenivano intorno

1 « Non solum a te, vel ab his, qui in regno tuo sunt, sed ab omnibus terrarum principibus et populis, qui Christum confitentur et colunt, devote suscipiendam et observandam adiudicamus. Ad sanctorum Patrum decreta doctrinamque recurrimus, nihil novi, nihil adinventione nostra statuentes. » *Registr.* Lib. 3, Epist. 10.

2 « Nunc autem, fratres mei charissimi, diligenter, quae vobis dico, audite. Omnes qui in toto orbe christiano censentur nomine, et christianam fidem vere cognoscunt, sciunt et credunt beatum Petrum, Apostolorum principem, esse omnium christianorum Patrem et primum post Christum pastorem, sanctamque Romanam Ecclesiam omnium Ecclesiarum matrem et magistram. Si ergo hoc creditis, et indubitanter tenetis, rogo vos et praecipio ego, qualisque frater et indignus magister vester, per omnipotentem Deum adiuvate et succurrite praedicto patri vostro. » *Extra Registr.* Epist. 64. Ed in altro luogo: « Non carnali amore illecti (Episcopi) studeant filium suum (Henricum) gregi, pro quo Christus sanguinem

alla nota da darsi alla sentenza opposta a quella del Papa e della Chiesa aderente al medesimo, tassandola altri come scismatica ed altri dannandola come eretica. Ma ciò accadeva perchè i primi guardavano nel loro giudizio soltanto al costume delle investiture in sè stesso, voluto mantenere contro il divieto della Chiesa, nel che non vedeano intaccato direttamente alcun domma: laddove i secondi consideravano ancora la difesa degli avversarii, la quale nelle sue ragioni offendealo gravemente. Così è sciolto con avvedutezza il nodo da Giovanni Arcivescovo di Lione: *Et licet*, scrivea ad Ivone di Chartres, *exteriores investituras per laicos factas non satis propriae haeresis nomine censeamus: sentire tamen ac defendere* fieri debere *indubitata haeresis est* 1. Onde, secondo questo giudizio, se l'atto esterno delle investiture fatte da laici contro l'insegnamento e l'ordine dato cessava il nome di eresia *propriamente* detta, non ne rimanea per altro salvo chi sentisse e difendesse che le investiture doveansi conferire *de iure* per mano dei principi. Il Baronio sottoscrive pienamente questa sentenza 2.

Qui ci viene alla penna la terza conseguenza, la quale porta 1.° che l'atto o il costume delle investiture, stante le circostanze dei tempi, si è giudicato congiunto col domma della libertà della Chiesa, fino a riputarsi necessaria una decisione del magisterio supremo; 2.° che tutti i fedeli erano obbligati prestare alla medesima non solamente l'ossequio dell'opera, ma eziandio quello dell'intelletto, pena il divenire per lo meno scismatico, combattendola quanto alla semplice pratica, ed eretico, oppugnandola quanto alla teorica del diritto; 3.° che chi era in dignità ecclesiastica si stimava costretto alla difesa da obbligo speciale.

suum fudit, praeponere....; ne, plus Deo diligendo filium, maximum sanctae Ecclesiae inferant detrimentum. Patenter enim Deum et proximum (sicut Christianum oportet) nōn amare convincitur, qui tantae utilitati, tamque necessariae sanctae matri Ecclesiae (prout melius potest) negligit providere ». *Registr.* Lib. 8, *Epist.* 21.

1 Apud Ivon. *Epist.* 239.

2 *Ad ann.* 1111, n. 42.

Il nostro lettore argomentando dalle cose discorse non durerà fatica a persuadersi i punti della applicazione seguente: 1.° che chi oppugna comecchessia la Dichiarazione del Pontefice Pio IX dà nell'errore fondamentale di considerare la quistione separata dalle circostanze del presente ordine del mondo; siccome appunto accadeva ad Ivone nella lettera ad Erimanno Arcivescovo di Lione: 2.° che la Dichiarazione pontificia sopra la possessione del Dominio temporale è somigliante a quella del Pontefice Gregorio VII e de'cinque Concilii dai quali fu confermata, e quanto alla materia per sè di atto indifferente, e quanto al fine che è un grande utile della Chiesa, vale a dire, il libero esercizio dell'apostolico ministero, e quanto alla necessità rilevata dalle circostanze del presente ordine di cose: 3.° che se la Dichiarazione e sentenza antica è da stimarsi legittimamente pronunziata dal supremo magisterio della Chiesa e quindi meritevole di tutto l'ossequio, non altramente vuolsi concludere della moderna; e perciò gl'impugnatori di questa alla guisa degli avversarii di quella o sostengono una sentenza per lo meno scismatica, se la combattono nella pratica, o propugnano una dottrina spacciatamente eretica, se assaltandola nella teorica del diritto la condannano come iniqua. Il Pontefice S. Gregorio VII ebbe, è vero, cinque Concilii, che convennero nella sua sentenza, e potè affermare veramente, che la stessa era tutta conforme agli statuti ed alla dottrina de' Padri. Ma niuno ignora, che eziandio la Dichiarazione del Papa Pio IX ha l'adesione di tutta la Chiesa docente dispersa, eguale in autorità alla Chiesa raccolta in Concilio: a qual segno poi sia conforme agli statuti ed alla dottrina de' Padri, l'abbiamo dimostrato di sopra, recando la decisione del Concilio di Troyes.

Del rimamente i nostri avversarii, per convincersi che la Dichiarazione è materia dell'infallibile magisterio della Chiesa, non hanno che considerare un po'quello che nella foga del loro zelo per la rivolta hanno detto e scritto contro di essa. Hanno gridato in Parlamento che Roma deve ritrattare la sua Dichiarazione, che deve cedere il suo Dominio temporale. E questo grido non si diede a nome del diritto naturale dei popoli, come se fosse calpestato dal

Papa e dai Vescovi aderenti: a nome dell' Evangelo, come se l'unione dei due poteri nella persona del Vicario visibile del Crocifisso, lungi dall'accordarsi coi dettami del Vangelo, dai medesimi in parecchie guise discordasse, o come se la Dichiarazione fosse effetto di *strabismo* mentale che intende a rovescio l' Evangelo? Or bene eccovi la quistione del Dominio temporale, qual che ella sia in sè stessa, cangiata dagli avversarii in quistione apertamente dommatica. Il fatto è per loro conto connesso al diritto; giacchè non si tratta più di sapere, se la possessione del civile Principato sia o no necessaria al libero esercizio del ministero apostolico; ma se la Dichiarazione pontificia sia o no iniqua, sia o no contraria all' Evangelio. E sapendo ogni scolaretto di teologia che cotali quistioni spettano evidentemente al magisterio supremo della Chiesa, eccovi quindi gli avversarii mettersi tutti da sè sotto la giurisdizione di quel tribunale, dal quale voleano ad ogni patto sottrarsi.

Il peggio si è, che vi si presentano in condizione di rei. E quanto grave! Qualunque volta sorsero uomini a combattere le dottrine od usi della Chiesa in questo modo, e, fatta massa, levarono scandaloso rumore di sè, furono percossi mortalmente dall'autorità di tanto tribunale. Ce ne offerse manifesto esempio l'Apostolo S. Paolo, il quale tollerò da principio la ceremonia della circoncisione fintantochè era considerata qual rito indifferente: ma quando se ne volle fare un grave obbligo di coscienza, allora si adoperò con tutto il calore per la condanna definitiva affine di serbare intatta la verità del Vangelo: *Quibus*, cioè ai falsi predicatori della circoncisione, *neque ad horam cessimus subiectione, ut veritas Evangelii permaneat apud vos* [1]. Modo non diverso fu usato coi Quartodecimani, i quali se furono tollerati, quando portavano a motivo della loro costumanza l'esempio di S. Giovanni, vennero condannati nei Concilii di Costantinopoli e di Efeso, quando si chiarirono sostenitori della medesima non altrimenti che se fosse obbligatoria. Così adoperossi cogli Iconoclasti, quando di una quistione di disciplina se, cioè, fosse o no conveniente il moltiplicare le immagini, formarono

1 *Galat.* c. II, v. 3.

una quistione dommatica togliendo a sostenere, che col venerarle si dava nella idolatria [1]. Consideri adunque seriamente la trista condizione in cui s'è posto, chi resosi seguace di coloro che impugnano la Dichiarazione pontificia, va audacemente ripetendo le ragioni di sopra riferite! È vero che chi nega la necessità del Dominio temporale insegnataci, e predica utile la cessione contro la sentenza pontificia, *non satis propriae haeresis nomine sit censendus:* ma non è eziandio meno certo che *sentire ac defendere fieri debere* la sopraddetta cessione, *indubitata haeresis est* [2].

Concludiamo adunque affermando, che la possessione di un Dominio temporale per conto della S. Sede trovandosi, in forza delle circostanze provenienti dal presente ordine di cose, connessa colla podestà dommatica del Pontefice soggiace al tribunale dei maestri e dei custodi del domma, e che quindi, attesa la natura di cosiffatto tribunale ed il valore dato alle sue decisioni in casi e fatti somiglianti al nostro, corre obbligo di riverire la sua Dichiarazione come voce dei Pastori della Chiesa.

CAPITOLO XXVII.

Risposta agli argomenti degli avversarii, ed osservazioni sopra la loro risposta ai nostri.

Contro gli argomenti che abbiamo recati a difesa del diritto, traendoli dall'autorità pontificia, sorgono gli avversarii, opponendo il luogo seguente del Cano: *Nunc illud breviter dici potest, qui summi Pontificis omne de re quacumque iudicium temere ac sine delectu defendunt, hos Sedis Apostolicae auctoritatem labefactare non fovere, evertere non firmare* [3]. Donde ricavano due cose: una mentita a quanto abbiamo detto a difesa della Dichiarazione pontificia, e l'accusa di lavorar noi alla ruina della Chie-

1 *Conf.* ZACCARIA: *Lasciamo star le cose come stanno.*
2 Apud IVON. Epist. cit.
3 *De loc. Theol.* Lib. V, c. 5.

sa. Al che noi rispondiamo pregandoli a considerare un po' meglio il testo allegato. Chi va a ferire la sentenza del Cano, stando all'intero contesto? Colui, che toglie a difendere qualunque decreto senza badare, se esce dal Papa qual persona di pubblica o privata autorità; se risguardi alcuna persona particolare, o la Chiesa universa. Si avvera questo nella sentenza impugnata? Giudichi il nostro lettore, il quale, se considererà proceder essa dal Papa nella sua qualità di Vicario di Cristo, essere indirizzata a tutta la Chiesa ed avere il suffragio di tutto l'Episcopato, non avrà certo difficoltà di concludere che no, e per ciò nel caso nostro non valer punto il testo del Cano. Anzi si avvedrà potersi dal medesimo tirare una conseguenza in pro della nostra difesa. Imperocchè ristringendo il Cano la sua osservazione a coloro, che difendono ogni giudizio del Papa *temere et de re quacumque,* ne conseguita che chi pondera maturamente la persona che sentenzia, la natura e le circostanze del giudizio pontificio, ne pigli le difese dirittamente.

Del rimanente abbiamo accosto al luogo citato tali sentenze del Cano, che mettono la cosa fuor di quistione. Difatto egli argomentando *ex absurdo* afferma, che *si Ecclesia abstinentiae legem rogaret, quae vel rationi vel Evangelio adversa esset, turpiter ab illa profecto erraretur:* adunque fallirebbe ancora turpemente contro la dottrina dei costumi, dichiarando che si stimi e si difenda con obbligo stretto una cosa in quanto necessaria al bene universale della Chiesa, quando non fosse; giacchè vuolsi considerare come contrario non meno alla ragione che al Vangelo l'indurre un obbligo dove non è sotto nessun rispetto. Ed altrove: *Id ergo dico, summorum Pontificum, Conciliorumque praecepta, scita, sanctiones omnibus nobis probatum iri, si moribus fidelium instituendis sint necessaria.* La Dichiarazione pontificia nel caso presente è da risguardarsi siccome norma necessaria, affinchè in tanta diversità di opinioni si sappia da ogni fedele, ciò che è da pensare ed operare. Adunque, secondo la sentenza del Cano, conviene approvarla. Più: *Aliud est de privatis pastorum iudiciis disserere, quae negligere etiam aliquando pos-*

sumus, aliud de Ecclesiae communibus, quae perinde ut Ecclesiae decreta debemus amplecti. La Dichiarazione pontificia è una sentenza di tutta la Chiesa: adunque, secondo il Cano, deve accogliersi coll'ossequio dovuto ai decreti della Chiesa. Quale debba essere cotale ossequio, l'abbiamo dichiarato di sopra portando le sentenze dei Sommi Pontefici, de' Concilii e dei Padri. Onde possiamo a buon diritto concludere, che il Cano non pure non suffraga menomamente agli oppositori, ma che egli è apertamente con noi.

Un'altra difficoltà ci è mossa dai medesimi nel modo seguente. La sentenza pontificia si fonda sopra conclusioni mal ferme della prudenza ed è mutabile: adunque non è da tenere in niuna guisa per indubitata. Conciossiachè traballando il fondamento su cui si appoggia, ed essendo per giunta cosa incerta in sè stessa, chi potrà saviamente fidarsene?

Rispondiamo alla prima parte della difficoltà. Le conclusioni della prudenza sono mal ferme, quando le premesse o i fatti presentano soltanto un fondamento probabile, lo concediamo: quando lo danno sicuro, lo neghiamo. Conoscendosi che tale stagione corre assai rigida, chi riputerà mal ferma la conclusione della prudenza; dunque è necessario un buon assetto di panni per quel tempo? Parimente se alcuno sapesse di certo per fatti e per parole, che il ladro ha ordinato di svaligiarlo nella tal notte, chi oserebbe chiamare mal ferma la sua conclusione: adunque è necessario tenere abbarrate le porte e custodirle convenientemente? Si ragioni egualmente in risguardo della Dichiarazione pontificia. Essa afferma nelle presenti circostanze necessario il Dominio temporale alla libertà del ministero apostolico. Ma questa è una conclusione dedotta dal presente ordinamento sociale, che, atteso i principii professati in Italia e la partizione moderna dei regni, porta con sè certissimo rischio alla libertà del ministero apostolico in un Papa suddito. Adunque certa è da dirsi la conclusione del riparo assegnato, se pure non vogliasi rinnegare la costanza delle leggi morali.

Alla risposta derivata dalla filosofia soggiungiamo gl' inconvenienti gravissimi che accadrebbero in teologia, se fosse vero ciò che asseriscono gli avversarii. Il primo sarebbe l'annullamento di tutti gli ordinamenti fatti dai Pontefici e dai Concilii, compresovi ancor quello statuito dagli Apostoli in Gerusalemme, intorno alla qualità de' cibi. La ragione semplicissima di sì grave incomodo si è che, tutti codesti ordinamenti si fondano sopra la seguente conclusione di prudenza; « alle circostanze presenti è appropriato questo mezzo. » Difatto in che si risolve la medesima sentenza apostolica: *visum est?* Senza dubbio in quest'altra, « considerando i litigi, che tra i giudei ed i gentili, venuti alla nuova religione di Gesù Cristo, sono già insorti negli aggiunti presenti della Chiesa, e quelli che possono facilmente insorgere, ci parve opportuna, a torre i presenti e ad impedire i futuri, l'astinenza dalle carni di animale soffocato. » Che se niun cattolico può ammettere la funesta conseguenza di tanto annullamento, è chiaro che devesi rigettare ad ogni patto, siccome ruinosa, la ragione proposta in contrario dagli avversarii.

Contuttociò supponendo che non avvenga l'inconveniente notato, facciamo di ammetterla per un poco. Eccovene un altro non meno tristo, vogliamo dire, l'annientamento del diritto divino, che hanno i pastori, di governare la Chiesa. Ed in vero, che cosa significa *governare?* Se prestiamo fede a S. Tommaso, non altro, che *rem ad debitum finem convenienter movere* [1]. Ma la direzione di questa mossa a chi è confidata? Alla prudenza; della quale è proprio, secondo il citato Dottore, *aliqua ordinate disponere ad finem* [2]. Donde consegue, che tutta l'opera del governare sia appoggiata alla prudenza. Giusta gli avversarii non v' è obbligo di prestare il debito ossequio di sommissione alla sentenza pontificia, perchè si fonda sopra una conclusione della prudenza. Adunque non vi sarà obbligo di prestarlo nemmanco a qualunque altra deliberazione autorevole dei pastori risguardante il governo della

1 1. q. 103, 2. 2. q. 102.
2 1. q. 22, 2. 2. q. 49.

Chiesa; essendochè tutte si fondano sopra conclusioni della prudenza. Perciò potendosi i fedeli dispensare a lor agio dal prestarlo, ad esempio de' nostri avversarii, a che si ridurrebbe il governo anzidetto? Ad una mera vanità.

Oltre di ciò Cristo non solo ha promesso la perpetuità della fede, ma eziandio le indefettibilità della Chiesa. E siccome quella perirebbe soperchiata dall'errore; così questa potrebbe mancare alla maniera di qualunque altra società o per interno dissolvimento, o per l'opera estrinseca de' suoi nemici. Quali sono i mezzi ordinarii per impedire questo danno estremo? Rispondiamo: « i savii ordinamenti acconci al tempo ed alle circostanze ». Posciachè non solo la cosa in sè, ma ancora la esperienza ci dice, che quanto più grande è ne' governanti la sagacia nel rinvenirli e la saviezza nell'adoperarli, tanto più lunga e fortunata, in via ordinaria, è la durazione della loro republica. Adunque la indeficienza della Chiesa retta da uomini ed esposta ai pericoli come le altre società, è appoggiata a questi ordinamenti. Ma coloro ai quali è confidato il governo sono per natura fallibili e quindi esposti a gravissimi inganni nella scelta de' mezzi acconci: adunque quel Dio, che ha promesso la indeficienza della Chiesa, ha con questo promesso di soppcrire del suo, quando è bisogno, sicchè i reggitori della medesima non errino circa la scelta de' mezzi opportuni al bene universale specialmente nelle occorrenze solenni. Si consideri ora la Dichiarazione pontificia. Vi pare, che ella non sia un ordinamento di somma rilevanza per la Chiesa? Chi ne dubita, rammenti che i nemici della Chiesa cantavano con gaudio satanico la vittoria delle porte infernali sopra di essa, quando si teneano sicuri di giungere a spogliare del suo Dominio temporale il Pontefice, e ciò perchè, caduto che egli fosse in istato di cittadino sotto le unghie della setta in trono, si sarebbe agevolmente impedita quella influenza salutare che dal capo va a diffondersi per tutte le membra. Guardate se poteva essere l'occorrenza più solenne ed il bisogno più stringente! Se non fosse altro, l'effetto cagionato in tutta la cristianità dalla Dichiarazione è si maraviglioso, che, secondo noi, esso solo dovrebbe persuaderci, che in quella del Papa ha risonato la

voce di Dio. Per la qual cosa ed in filosofia ed in teologia la difficoltà proposta dagli avversarii si mostra di niun valore.

Quanto poi alla seconda parte della variabilità, ce ne sbrighiamo di presente recando un luogo del Regnier, dottore sorbonico assai grave. Tanto più, che vi si ribadisce amplamente l'intervento dell'assistenza divina sopra esposto. Ecco pertanto in qual maniera egli favella: *Demonstratum est Ecclesiam in fide ac moribus absoluta esse donatam inerrantia: ergo regendis subditis nihil statuere potest, quod legi divinae vel naturali, vel positivae repugnat, nihil quod* a legitimae et ordinatae gubernationis alienum sit principiis. *Id sequitur ex absolutis promissionibus, quibus se illi obligatum voluit Christus, summa veritas, iustitia et sapientia; si quando sua quaenam statuta (merae disciplinae) revocaverit, aut immutaverit Ecclesia, id non factum est emendationis causa, quasi in prioribus, quae* ad generalem gubernationem *pertineant,* erraverit, *sed prudentis oeconomiae gratia, quae cum suggesserit commune ad bonum societatis omnia referri statuta legesque oportere, eadem quoque, diversitate rerum ac temporum, suadet etiam quorumdam statutorum executionem non urgere, nonnullis derogare, aut eadem penitus tandem abrogare. Mutationi non obnoxia est divina fides, quia aeterna immutabilisque est veritas; at agendi rationes, quae intrinsecis non innituntur morum principiis, mutari possunt* [1]. Questa è una dichiarazione sì esplicita che non abbisogna di alcun commento.

La obbiezione disciolta è tratta dalla natura della Dichiarazione. Ve n'ha ancora un'altra dedotta dal conseguente che ne sgorgherebbe, se si dovesse tenerla per voce della Chiesa docente. In questo supposto, dicono gli avversarii, voi vi trovate con una parte dei diritti politici definita, esempligrazia, che nullo è il diritto della nazionalità, che nullo è quello d'insorgere colle altre sequele. Ora dipendendo la realità di questi diritti da principii filosofici, ai quali non si estende il magisterio della Chiesa, ne segue che il Papa ed i Vescovi abbiano colla Dichiarazione vali-

1 *De Ecclesia Christi.* Pars I, sect. 4. *De obiecto fidei, Consectarium.*

cato i confini della loro autorità, e perciò non si debba in essa riconoscere la voce autorevole dei Pastori.

In questa obbiezione voglionsi primieramente distinguere due quistioni; del fatto, vale a dire: è egli vero che per la Dichiarazione vengono definiti i diritti politici indicati? del diritto: posto che sì, ciò facendo si è egli operato giustamente? Quanto alla questione del fatto si nega recisamente ciò che affermano gli avversarii. Nel cozzo di più obblighi e di più diritti accadde non poche volte che sia intervenuta l' autorità della Chiesa decidendo per l' una delle parti. Così a cagion di esempio il Papa Alessandro VII dichiarando che non è lecito dar la morte nè al falso accusatore, nè ai bugiardi testimonii, nè al giudice, che sta sul punto di pronunciare una sentenza iniqua, e ciò quando pure non rimanesse all' innocente altra via per iscansare il danno imminente 1, non venne a definire nullo il diritto dell'accusato e condannato falsamente, ma solo che, trovandosi in tal caso a contrasto il diritto di non essere iniquamente danneggiato e il diritto della vita del giudice, conviene assolutamente dar la vittoria al secondo, se vogliasi aver salva la coscienza. Non altramente dee ragionarsi nel caso nostro. Avendo il Papa dichiarato, che è necessario il Dominio temporale alla libertà del ministero apostolico, non si può inferire; dunque egli ha dichiarato nulla una parte dei diritti politici: ma al più, che il diritto divino della libertà pontificia e della coscienza di tanti milioni di Cattolici è nelle presenti circostanze più gagliardo che il politico della nazionalità, dato che esista. Diroccato il fondamento è mestieri che cada la obbiezione fabbricatavi sopra.

Pognamo ora che sia vero quello che dicono gli oppositori; non per questo si dovrà dire che il Papa ed i Vescovi abbiano trapassato i confini della loro autorità nella Dichiarazione. Pensate, l'argomento loro è sferravecchia di più secoli. Eccovelo in prova tolto

1 « Licet interficere falsum accusatorem, falsos testes ac etiam iudicem a quo iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum evitare. » *XVIII inter proposit. damnatas ab* ALEXANDRO VII P. M. die 7 Sept. 1665.

dal De Lugo: *Dices Pontificem non habere hanc Spiritus Sancti assistentiam ut non erret, quando egredi vult extra suos limites, ut si vellet de quaestionibus philosophicis aut medicis decernere, quod quidem facere videtur, quando declarat assertionem aliquam esse erroneam: nam error, ut supra vidimus, est qui opponitur conclusioni theologicae, conclusio autem theologica est, quae per evidentem consequentiam infertur ex una praemissa de fide et altera naturali evidenti. Decernere ergo quod aliqua conclusio sit theologica est declarare, quod sequatur ex duabus praemissis, quarum altera sit de fide, et altera evidens lumine naturali, quae declaratio non videtur esse totaliter intra sphaeram potestatis pontificiae. Nam licet possit Pontifex declarare, an sit, vel non sit de fide altera praemissa, non tamen videtur posse declarare an sit vel non sit evidens lumine naturae: hoc enim esset posse definire circa quaestiones etiam philosophicas vel medicas* [1]. Qui si rappresenta e si discorre a maraviglia il caso quale viene proposto dagli avversarii, stantechè essi affermino non appartenere al magisterio della Chiesa il dichiarare erronee le sentenze in corso oggidì intorno ai diritti dei popoli e della nazionalità, siccome quelle che si appoggiano a principii filosofici. In qual maniera viene disciolta da quel profondo ed acuto teologo che fu il De Lugo? Con una risposta, che vale non pure per l'ordine speculativo, ma eziandio per l'ordine pratico. La vostra obbiezione, egli risponde, prova troppo; giacchè se vale contro le dottrine giudicate false dal Papa nella specolativa, per la stessa ragione dovrebbe valere ancora contro quelle condannate dal medesimo nell'ordine pratico, « in quanto che di sovente la onestà e la disonestà degli atti comandati o proibiti non dipende solo da un principio rivelato, ma eziandio da qualche altro principio di giurisprudenza o di filosofia morale conosciuto evidentemente col lume della ragione, come sarebbe a dire che il tale o tal altro contratto pecca di usura. Eppure, soggiunge, è sentenza comune presso i teologi, che in cotesti decreti univer-

1 *De Fide*, Disput. XX, Sect. 3.

sali v'abbia l'assistenza infallibile dello Spirito Santo, affinchè la Chiesa non possa venir tratta in inganno in ordine ai costumi: in quanto che essendo il Pontefice nelle cose di spirito Pastore comune di tutti i fedeli, a questi per conseguenza corra strettissimo obbligo di ascoltarlo e di obbedirgli in ciò che riguarda la salute. Si ragioni egualmente intorno alle dottrine di ordine specolativo dannate come erronee dai Sommi Pontefici. Laonde, conclude il citato teologo, conviene che il Papa abbia, per così dire, la facoltà di sentenziare con potere ed assistenza divina *diretta* sopra le dottrine rivelate, ed *indiretta* sopra le dottrine naturali e conoscibili per lume di ragione quando la loro conoscenza serve a stabilire ed a giudicare la dottrina appartenente alla salute ed alla teologia [1]. »

Questa risposta data alla ragione dagli avversarii non può essere nè più chiara, nè più stringente. Si appoggiano essi al principio, che il Papa ed i Vescovi non possono autorevolmente fare Dichiarazioni sopra sentenze appartenenti alla filosofia: eccovi di rincontro la comune dei teologi che lo rovescia ed il fa vedere di niun valore qualunque volta il Papa, siccome accade nella Dichiarazione, non possa altrimenti decidere le quistioni ed indicare ai fedeli come debbano contenersi per non dare in fallo. Quello però che il De

1 « Respondetur idem argumentum fieri posse ad probandum non habere summum Pontificem assistentiam Spiritus Sancti, ne erret in decretis universalibus circa mores: nam saepe etiam honestas vel inhonestas alicuius actus praecepti vel prohibiti non pendet solum ex principio revelato sed etiam ex aliquo alio principio iurisprudentiae, vel philosophiae moralis, quod lumine naturae evidenter cognoscitur, ut quod contractus aliquis sit usurarius etc. Et tamen in iis etiam decretis universalibus agnoscunt theologi communiter assistentiam infallibilem, ne Ecclesia decipi possit in ordine ad mores; quia Pontifex est in spiritualibus Pastor communis omnium fidelium, quem omnes tenentur audire et cui debent obedire in iis quae pertinent ad salutem: similiter ergo in censuris doctrinae necessariae, vel spectantis ad salutem etc.... dicendum est posse ipsum (Pontificem) quasi potestate et assistentia *directa*, decernere circa doctrinas revelatas: quasi *indirecta* vero circa doctrinas naturales et naturali lumine cognoscibiles, quando harum etiam cognitio deservit ad doctrinam salutis et theologiam stabiliendam et iudicandam. » Ibid.

Lugo deduceva ragionando è divenuto, non ha guari, dottrina della Chiesa, mercè la sentenza decisiva portata dal Pontefice Pio IX sopra le dottrine del Frohschammer. Avea messo questo filosofo alemanno tra gli altri suoi erronei placiti ancora questo, che la Chiesa non solamente non deve mai ripigliare la filosofia de' suoi sgarri, ma eziandio che deve tollerarne gli errori, e lasciare che si corregga a suo senno. Dalla quale dottrina avveniva, che i filosofi fossero necessariamente partecipi di cosiffatta libertà e in questo modo rimanessero sciolti da ogni freno di legge nelle loro scritture 1. « E chi non vede, esclama il Pontefice nella sua lettera apostolica all' Arcivescovo di Munich in data degli undici di Decembre dell' altro anno, con quanta gagliardia debbasi rigettare, riprovare e condannare assolutamente cotesta sentenza e dottrina del Frohschammer? La Chiesa, mercè della sua divina istituzione, deve con somma diligenza custodire intero ed inviolato il deposito della fede divina, e vegliare con grandissimo studio e perpetuamente la salute delle anime, e con estrema cura rimuovere ed eliminare tutte quelle cose che possono contrariare la fede e mettere a rischio per qualsivoglia guisa la salute delle anime. Ondechè la Chiesa, in forza della podestà commessale dal suo divino Autore, non solo ha diritto, ma ancora obbligo non già di tollerare, ma sibbene di proscrivere e di condannare tutti gli errori, se così richieggano la integrità della fede e la salute delle anime; e ad ogni filosofo, che voglia essere figlio della Chiesa, ed alla stessa filosofia corre il dovere di nulla dire contro ciò che insegna la Chiesa, e di non revocare in questione le cose, sopra le quali la stessa Chiesa ha pronunziato suoi avvisi infallibili. Di che affermiamo e dichiariamo essere affatto erronea ed alla fede,

1 « Accedit etiam, ut idem auctor philosophiae libertatem, seu potius effrenatam licentiam tam acriter, tam temere propugnet, ut minime vereatur asserere, Ecclesiam non solum non debere in philosophiam unquam animadvertere, verum etiam debere ipsius philosophiae tolerare errores, eique relinquere, ut ipsa se corrigat, ex quo evenit, ut philosophi hanc philosophiae libertatem necessario participent, atque ita etiam ipsi ab omni lege solvantur. »

alla Chiesa, ed alla sua autorità sommamente ingiuriosa la sentenza che insegna il contrario 1. » Fin qui il Pontefice. La quale dottrina è tutta conforme al costume praticato dalla Chiesa anche in materia politica. Il caso di tirannia è questione di diritto politico; eppure nel Concilio di Costanza si è definito: « che non è lecita la uccisione del tiranno come tale. » La rivolta fatta da un popolo coll'intendimento di darsi una forma di governo più gradita è pure quistione di diritto politico; ciò non ostante nel Concilio di Verona sotto il Papa Lucio III i Romani furono percossi *diro anathemate*, perchè continuavano pertinaci in tale proponimento.

Per suggello della nostra risposta sentano gli oppositori ciò che ha scritto uno de' loro grandi caporali. Pone egli due quistioni, la prima delle quali è la seguente: « Il definito dalla Chiesa docente, nel fatto della morale, vuole egli aversi per infallibile? » Tosto soggiunge: « Non si può sicuramente rispondere, che affermando; conciossiacchè, posto il fatto della *Dichiarazione* della Chiesa, la quale è colonna e fondamento della verità, necessariamente conseguita il dovere di crederla immune dall' errore e per ciò stesso infallibile. » Ma la Dichiarazione pontificia è sentenza *in fatto di morale*, giacchè per la medesima si è dal Papa e da' Vescovi, ossia dalla Chiesa docente, implicitamente definita obbligatoria nelle

1 « Ecquis non videt quam vehementer sit reiicienda, reprobanda et omnino damnanda huiusmodi Frohschammer sententia atque doctrina? Etenim Ecclesia ex divina sua institutione et divinae fidei depositum integrum inviolatumque custodire et animarum saluti summo studio debet continenter advigilare ac summa cura *ea omnia amovere et eliminare, quae vel fidei adversari, vel animarum salutem quovis modo in discrimen adducere possunt.* Quocirca Ecclesia ex potestate sibi a divino suo Auctore commissa non solum ius, sed officium praesertim habet non tolerandi, sed proscribendi ac damnandi omnes errores, si ita fidei integritas et animarum salus postulaverint, et omni philosopho, qui Ecclesiae filius esse velit, ac etiam philosophiae officium incumbit nihil unquam dicere contra ea quae Ecclesia docet, et ea retractare de quibus eos Ecclesia monuerit. *Sententiam autem, quae contrarium edocet, omnino erroneam et ipsi fidei, Ecclesiae, eiusque auctoritati vel maxime iniuriosam esse dicimus et declaramus.*

presenti circostanze la difesa del Dominio temporale della S. Sede a chi l'ha spezialmente in cura e l'atto della spogliazione si è condannato come opera di nemico della Chiesa: adunque si finisca di combatterla, aderendovi colla debita sommessione.

Ma se noi abbiamo confutati gli argomenti degli avversarii, anche gli avversarii si sono messi all'opera di confutare i nostri. La lealtà vuole che si ascoltino: e noi a tal uopo portiamo qui per disteso un tratto della famosa *Petizione* dei così detti nove mila sacerdoti, quale ci si dà traslatato dai medesimi nella nostra favella: « Se non che, essi scrivono, ci si pare di vedere taluni, come schierati in battaglia, affrontarne e noi sentenziare stranamente ingannati o intollerabili ingannatori. Avvegnachè nè possa accadere, dicono, che tale, il quale non sia al tutto imperito e digiuno di cristiana dottrina, ignori di buona fede la presente controversia del Principato politico del Romano Pontefice, non per un titolo solo *collegarsi alla religione*. O che alla religione non si collega vuoi la sua libertà nell'adempiere all'apostolico ministero, vuoi la potenza appastoiata da umani impedimenti di comporre la unità e di proteggere la disciplina? E per qual via potrebbesi conseguire, che l'una e l'altra rimanga intatta, se il Romano Pontefice, sbalzato dal trono principesco, tra gli uomini sotto giacenti, come altro de'moltissimi si annoverasse? Non abbiamo dunque sulle braccia cosiffatta contesa, la quale per non essere da legame alcuno stretta alla religione sembri a buon diritto sottratta alla sentenza e al giudizio dei Vescovi e del Pontefice. »

Queste sono le ragioni di quei *taluni*, che gli avversarii veggono contro di sè *come schierati a battaglia*. Si osservi una cosa sola, che quei *taluni* sono il Papa ed i Vescovi, ossia la Chiesa docente, a cui aderisce quanto v'ha di più nobile e di più onesto nel clero e nel laicato dell'orbe cattolico, siccome apparisce pubblicamente dagli Indirizzi inviati a Roma. Perchè adunque la Chiesa docente ed innumerabili fedeli si sono tramutati in *taluni?* Fu perchè il dire semplicemente: « la Chiesa docente è contro di noi, » sarebbe stato un condannarsi quali uomini invasati da strabocchevole audacia e da pazza superbia, conforme fu definito da S. Ago-

stino chi si mette a contraddire la Chiesa [1], o peggio, sarebbe stato un palesarsi come gente gittatasi a naufragare nel pelago dell' errore, secondochè afferma S. Girolamo di chi non sente col Pontefice sotto il riguardo di Vicario di Cristo [2].

Sentiamo ora la risposta che si dà a quei *taluni*: « Qui, soggiungono, larghissimo ci si aprirebbe un campo a discorrere, se tutte quelle cose, le quali si potrebbero contromettere, ci cadesse nell'animo di spiegare, secondochè la loro gravità importerebbe; ma nulla vieta, che da noi, senza danno alcuno della causa si studii alla brevità. E nel vero con quale frutto e con quali speranze disserteremo accuratamente e diffusamente *della utilità*, o vuolsi anche *di una certa necessità del principato politico, del quale il Romano Pontefice va insignito,* se cotesto più a dilungo non si possa ritener senza colpa? Se i diritti dei popoli e delle nazioni richieggono, che il congiungimento delle Sedia apostolica col trono del politico Re si divelga? Se ripugni ad equità ed a giustizia, che sia tutto insieme successore di Pietro e di Cesare, una sola e stessa persona, la quale si faccia, non pure dalle *chiavi,* ma sì ancora dalla spada precedere? Se nè al religioso, nè al politico bene conduca che sia uno e lo stesso colui, dal quale le spirituali e le temporali leggi derivino? Se dal connubio dell' una podestà coll'altra, della pontificia cioè e della regia, e nella società e nella Chiesa stessa gravi danni ridondano? »

Tali sono le risposte degli avversarii. Alle quali noi replichiamo, oltre il molto che ne abbiamo discorso in proposito, che così ragionava un Arnaldo da Brescia [3], che così parlava un Wi-

1 « Cui nolle primas dare vel summae profecto impietatis est, vel praecipitis arrogantiae. » *De utilitate credendi,* cap. 17.

2 « Quicumque extra hanc domum (Ecclesiam Romanam) agnum comederit profanus est. Si quis in arca non fuerit, peribit regnante diluvio .... Quicumque tecum non colligit, spargit. » *Ad Damasum Pontif.*

3 « Nec clericos proprietatem, nec episcopos *regalia*, nec monachos possessionem habentes aliqua ratione salvari posse (il che risponde alla sentenza: *non potersi ritener senza colpa il Dominio temporale*, affermata dagli avversarii), e perciò, cum eam (Romam) contra Pontificem exci-

cleffo [1], che così scrivea pure un Calvino [2]. Ma Arnaldo co' suoi seguaci fu condannato come scismatico e come eretico sotto Innocenzo II, da Eugenio III e da Lucio III nel Concilio di Verona: la dottrina di Wicleffo fu dichiarata ereticale per sentenza solenne del Concilio di Costanza e dalla Bolla dommatica di Martino V, e le Istituzioni di Calvino portano il marchio dell'infamia impressovi dal Concilio di Trento. Adunque gli sventurati presbiteri che hanno dettato la *Petizione*, parlano il linguaggio degli eretici già condannati. Adunque è necessario adoperare con essi l'argomento ordinatoci da S. Paolo [3], che è quello di scansarli e di fuggire le loro dottrine quale canchero, che ammorba e rode a chi si appiglia.

CAPITOLO XXVIII.

Epilogo.

Rifacciamoci un poco sopra quanto abbiamo ragionato fin qui. V'è egli obbligo rigoroso per tutti i fedeli di soggettarsi alla Dichiarazione pontificia nell'ordine pratico? Corre lo stesso dovere eziandio nell'ordine speculativo? Ecco la quistione bipartita che ci siamo proposto di risolvere da principio (cap. I, II). A tal uopo facea di mestieri che si cercasse il valore *pratico* ed il va-

tatam invenisset, amplius eam seditionem excitavit, *spargendo*, nihil in dispositione urbis ad Romanum spectare Pontificem: sufficere sibi ecclesiasticum iudicium habere ». OTHO FRISINGH. Lib. 2 *de gestis Frider. Imper.*

1 « Sylvester Papa et Constantinus Imperator erraverunt dotando Ecclesiam. » Art. 33 *inter damnatos.*

2 « Non modo pastoris officium distinctum esse ab officio principis, sed res esse magis separatas, quam ut in unum hominem coire queant.... Est supra naturam, ut unus homo utrique oneri sufficiat. » *Institut.* lib. IV, c. 11, §. 8, 11. Conf. BELLARMINUM *de Romano Pontifice*, lib. V, c. 9, 10.

3 « Haereticum hominem.... devita. » *Ad Tit.* c. III, v. 10. « Et sermo eorum ut cancer serpit. » 2. *Tim.* c. II, v. 17.

lore *speculativo* della Dichiarazione pontificia, e noi ci siamo posti alla impresa. Quale è il risultato delle nostre ricerche? Darsi un obbligo rigoroso di coscienza per l'una e per l'altra parte; onde la soluzione della proposta quistione è assolutamente affermativa, ed eccovi gli argomenti per i quali vi siamo giunti.

I. *Argomenti per la soluzione della prima parte.*

1. Il reggitore supremo di qualunque società perfetta ha il diritto di obbligare i sudditi a praticare i mezzi scelti da lui come opportuni o necessarii al bene della società che regge, e per conseguente i sudditi hanno il dovere di soggettarsegli in questo punto. Il fatto ce lo dice; il concetto essenziale della società ce lo dimostra (cap. III). Ma il Sommo Pontefice è il reggitore supremo di tutti i fedeli, componenti la immensa società perfetta che è la Chiesa, conforme apertamente si deduce dalla Scrittura e dalla Tradizione (cap. IV). Dunque il Sommo Pontefice ha il diritto di obbligare i fedeli all' uso dei mezzi, scelti da lui come opportuni o necessarii al bene della Chiesa, ed i fedeli per conseguente hanno il dovere di soggettarsegli nella pratica.

2. Egli è poi manifesto, che la Dichiarazione, promulgata dal Papa nel suo grado di reggitore supremo della Chiesa, designa a tutti i fedeli il Dominio temporale, qual mezzo necessario al bene della società cattolica nelle presenti circostanze (cap. II, III, IV). Dunque tutti i fedeli sono obbligati a prestarle omaggio di pratica soggezione.

3. V'è obbligo per ogni fedele di pigliarsi a regola del suo operare la dottrina della Chiesa, la quale è *columna et firmamentum veritatis*. Ma la dottrina della Chiesa, in risguardo delle sentenze, dei decreti e delle Dichiarazioni pontificie spettanti al reggimento dei fedeli, si riduce alla formola dottrinale: *soggezione e non discussione;* siccome rilevasi dai fatti e dagli scritti dei Sommi Pontefici, dei Padri e dei Concilii ecumenici (cap. VI, VII).

Adunque v'è obbligo per ogni fedele di pigliarsi a regola, per ciò che spetta alla Dichiarazione pontificia messa in disputa, la formola dottrinale: *soggezione e non discussione.*

4. Sia finalmente che si consideri l'obbligo di tale soggezione come derivante dal concetto essenziale di qualunque società perfetta, sia che si miri lo stesso come provegnente dalla dottrina della Chiesa; apparisce evidentemente che esso non si fonda sopra la infallibilità del reggitore supremo, ma sopra l'autorità ond'è investito. Dunque il supposto che la Dichiarazione pontificia sia fallibile non toglie l'obbligo del soggettarlesi praticamente, e perciò chi spaccia o suppone il contrario urta ad un tempo e contro il principio fondamentale della società e contro la dottrina della Chiesa (cap. cit.).

5. Le obbiezioni degli avversarii o si fondano sopra un equivoco, quando asseriscono non avere il Papa l'autorità di proporre ai fedeli alcun altro mezzo da quelli statuiti da Cristo in fuori (cap. V); o sopra la mala fede, quando ricorrono alle libertà gallicane (cap. VIII); o sopra l'orgoglio e la maldicenza, quando sparlano della soggezione dovuta al Pontefice, e della signoria temporale dal medesimo esercitata (cap. IX); o sopra l'errore, quando portano il codice dei nuovi diritti; o sopra la eresia, quando fanno illecita l'unione dei due poteri in una sola persona (cap. X).

II. *Argomenti per la soluzione della seconda parte.*

Per due vie si può pervenire alla soluzione della seconda parte; per quella cioè *del fatto*, e per quella *del diritto*. Incamminandoci per la prima abbiamo:

1. La Chiesa docente ci dà la Dichiarazione pontificia come dottrina indubitatamente certa. Questo si rileva dall'Encicliche del Papa e dagl'Indirizzi de'Vescovi (cap. XI). Adunque non può esserne altramente. Tale conseguenza si deduce dalla infallibilità

della Chiesa, applicando alla quistione presente la dottrina della Scrittura, dei sacri Interpreti e dei Teologi (cap. XII). Ma v'è obbligo pei fedeli di prestare nell' ordine speculativo quel tanto di sommessione alle dottrine della Chiesa docente, che corrisponde al grado di certezza, col quale vengono proposte: siccome si prova dagli uffizii divinamente affidati alla Chiesa, dall'autorità d'insigni teologi, esempligrazia, di un Suarez, di un Turrecremata, di un De Lugo, di un Bellarmino, dalla formola statuita dal Concilio di Costanza, qual professione di sana dottrina per chi fosse tornato dalla eresia, e più, dalle formole recise, universali, imperative adoperate da Cristo nell'intimare ai fedeli una totale sommessione al magistero della Chiesa docente (cap. XIV, XV). Adunque v'è obbligo pei fedeli nel caso presente di soggettarsi nell'ordine speculativo alla Chiesa docente, tenendo la Dichiarazione pontificia come dottrina indubitatamente certa, quale appunto ci viene dalla medesima insegnata.

2. La Dichiarazione pontificia e l'ordinamento, che leggesi nel c. XV degli Atti apostolici, convengono pienamente fra sè, siccome apparve manifesto dal confronto istituito (cap. XVII). Ma l'ordinamento apostolico valse ad obbligare tutti i fedeli alla soggezione tanto pratica, quanto speculativa. Dunque non meno dee valere la Dichiarazione pontificia.

3. Secondo i principii sicurissimi della teologia dobbiamo tenere che la Chiesa docente 1.° sia infallibile nel definire ciò, che è da farsi od evitarsi necessariamente per non commettere colpa grave: 2.° non possa dichiarare giusto quello che è iniquo e viceversa. Ma la Chiesa docente per la Dichiarazione di cui si disputa ha definito ciò che debbesi fare od evitare necessariamente quanto alla quistione che presentemente si agita; e se fosse erroneo il suo giudizio, sarebbesi da lei sentenziato come giusto ciò che è iniquo e viceversa. Dunque dobbiamo tenere, che ella sia stata infallibile nella indicata Dichiarazione, e quindi convenga credere indubitatamente certo l'insegnamento contenutovi (cap. XVIII).

4. Da ultimo paragonando il fatto della Dichiarazione pontificia col fatto della Canonizzazione de' Santi si truova un' ammirabile parità. Ma corre obbligo ai fedeli di tenere infallibile la sentenza della Canonizzazione de' Santi. Dunque non altramente sono i medesimi obbligati a fare in risguardo della Dichiarazione pontificia (cap. XIX).

5. Quanto poi alle obbiezioni degli avversarii, altre sono spacciatamente eretiche, altre vi menano difilato alla eresia (cap. XIII), ed altre ve ne fanno sentire il pestifero odore o per lo meno non hanno alcuna forza (cap. XVI). In pruova basti il dire che un M. Antonio De Dominis, un Richer, un Tamburini, ed altrettali autori hanno fornito il nerbo principale di esse (cap. XIII, XX, XXI).

Dalla via del fatto mettendoci per quella del diritto, abbiamo:

1. Il Papa ed i Vescovi rappresentanti la Chiesa docente moderna prescrivono i diritti dei Papi e dei Vescovi rappresentanti la Chiesa docente antica. Ma i Papi ed i Vescovi rappresentanti la Chiesa docente antica, come quella dei secoli IV e V, possedeano nel dare le norme della disciplina il diritto di un magisterio sì autorevole, che obbligava i fedeli ad una sommessione corrispondente non meno nell'ordine pratico, che nello speculativo. Adunque il Papa ed i Vescovi rappresentanti la Chiesa docente moderna, in forza del titolo della prescrizione, posseggono il medesimo diritto. Ma la Dichiarazione pontificia è una norma disciplinare. Dunque v'è obbligo per i fedeli presenti di riverire in essa con sommessione corrispondente quel magistero autorevole, che si riveriva dai fedeli antichi (cap. XXII, XXIII, XXIV).

2. All'uffizio di maestra e di custode del domma affidato da Cristo alla Chiesa docente, ossia al Papa ed ai Vescovi, va congiunto il diritto di sentenziare autorevolmente sopra le cose, che in forza delle circostanze acquistano relazioni o si connettono col domma in quanto tali (cap. XXV). Ma la possessione del Dominio temporale, a cagione delle circostanze presenti, ha relazione assai grave o si connette col domma della podestà pontificia.

Adunque la Chiesa docente ossia il Papa ed i Vescovi, hanno diritto di sentenziare sopra di essa in quanto tale (cap. XXVI); e per conseguenza è da dirsi assolutamente legittimo il giudizio della Dichiarazione in disputa. Ma dalla natura del tribunale che ha pronunziato questo giudizio, dalla indefettibilità della Chiesa e da casi somiglianti al presente risulta che questo giudizio porta l'obbligo della sommessione e quanto alla pratica e quanto alla intelligenza (cap. XXVI). Adunque i fedeli debbono sottomettersi sotto l'uno e l'altro risguardo.

3. Per ciò che spetta agli avversarii diremo solo, che recano contro di noi l'autorità del Cano, ma a sproposito; che argomentatano dai principii sopra cui si fonda il giudizio della Dichiarazione e dalla sua variabilità, ma porgendo occasione a rei conseguenti ed equivocando; che oppongono la natura delle verità estranee al tribunale della Chiesa, implicitamente definite nella Dichiarazione, ma contro la teologia e la sentenza de' Pontefici; che oppongono il diritto ed il Vangelo, ma pigliando a prestanza i concetti da un Arnaldo, da un Wicleffo, da un Calvino e da altrettali brutture di eresia (cap. XXVII).

Eccoti, lettor cortese, gli argomenti, ai quali appoggiamo la risposta affermativa per l'una e per l'altra parte della quistione. Sono essi convincenti? Siano grazie a Dio. Non ti paiono tali? Sappi, che per comune conforto non accade stancarci più oltre. V' è l'autorità della Chiesa, la quale val più che tutti gli argomenti del mondo: *Quid contra ista sentiat catholica Ecclesia*, esclama S. Agostino, *superfluo quaeritur*, *cum propterea hoc scire sufficit*, *eam contra ista sentire* [1]. Si affatica indarno chi vuole ad ogni patto ritrovare le ragioni delle sentenze pronunziate dalla Chiesa, quando per crederle indubitabili basta il sapere, che ella le ha pronunziate o non sente altrimenti. La Chiesa ha dichiarato che nelle presenti circostanze è necessario alla santa Sede il Dominio temporale. Non ostante quello che si è scritto

1 *De haeresib. ad Quodvult Deum.*

non si vede chiaro il motivo? Che importa? V' è la sua autorità che ce ne assicura. Quanto a me, scriveva il citato Dottore in risguardo di ciò che non intendeva, rafforzo la debolezza del mio ingegno alla vista di sì grande autorità, e cinto per questo mezzo di un' armatura impenetrabile mi rimango impavido al saettare di ogni maniera di argomenti [1]. E se così favellava un Dottore sì grande della Chiesa, perchè il fedele, qual che egli sia, non userà lo stesso linguaggio contro gli argomenti degli avversarii, posto che il suo ingegno non sapesse ancora disciorli?

1 « Ego infirmitatem meam his verbis munio et hac cautela circumseptus adversus sagittas ratiocinationum muratus assisto. » *Ser.* 294.

PARTE SECONDA

DELLA VIOLAZIONE

DELLA DICHIARAZIONE PONTIFICIA

SOPRA

IL DOMINIO TEMPORALE DELLA S. SEDE

CAPITOLO I.

Di due specie di avversarii della Dichiarazione pontificia e della reità di chi la offende.

Si viene pubblicando da non molto per le stampe un giornale, i cui scrittori sembrano aver posto in fino ad ora il meglio del loro studio in assalire i Prelati della Chiesa. Basta scorrerne alcuni numeri per accertarsi dell'opera nefanda. Qua incitano a ribellarsi dai Vescovi i parroci; là aizzano il popolo contro del clero, fedele a suoi superiori; altrove accendono ogni ordine di cittadini contro il venerando Capo del cristianesimo. Breve, colla loro audacia o piuttosto colla loro folle empietà vanno sì oltre, che giungono, per così dire, ad avvolgere le proprie mani, consecrate a Dio nel sacerdozio, entro i capelli della Religione e trarla nel fango, ora facendo buon viso a leggi che la conculcano, ora predicando la ne-

cessità d'incatenarla ne' suoi ministri, ed ora gridandola scaduta dalla sua purezza e poco meno trattandola da prostituta. La Dichiarazione pontificia e la incrollabile fermezza del Papa nel sostenerla e dell'Episcopato nell'aderirvi, ecco ciò che li cuoce, e li fa dar nelle smanie del forsennato. Gli sventurati non solo odiano la sommessione dovuta alla sentenza del Vicario di Gesù Cristo; ma eziandio la venerabile persona del Pontefice, perchè l'ha pronunziata, e di quanti la riveriscono ossequiosi 1.

Di che è uopo conchiudere che siano colti da tenebre sì fitte dell'intelletto, che ormai non veggano la china del principio in cui si sono messi. Altramente come rendersi conto di questo loro operare, quando essendo eglino sacerdoti dovrebbero pur sapere il grave danno che porta seco l'alzare il capo contro i reggitori della Chiesa? « A niuno è lecito, è detto ne' sacri canoni, violare le sentenze della Sede apostolica. Giaccia pertanto oppresso sotto la ruina procacciatasi colle sue mani qualunque ha voluto contraddire a' decreti della medesima; non abbia più luogo tra i sacerdoti; sia messo al bando dal sacro ministero; niuno ponga mente a ciò che egli si dice: conciossiacchè è presso tutti fuor di dubbio esser lui condannato dalla santa Sede apostolica a cagione della sua disobbedienza e della sua presunzione. A buon diritto è da rigettarsi quale fulminato dalla scomunica chi dovendo per obbligo del suo ufficio insinuare negli animi la sommessione, si reca invece egli stesso a calpestarla 2. » Eppure la cosa non

1 *Carroccio*, N. 18, 23. *Il movimento del clero liberale*, N. 21. *La Perseveranza, il Carroccio e la Quistione clericale*, N. 22, 24, Appendice. Aggiungi ai concetti pieni d'irriverenza, che s'incontrano non di rado, le bugiarde ed irreligiose corrispondenze che s'intitolano di Roma.

2 « Nulli fas est vel velle vel posse transgredi apostolicae Sedis praecepta, nec nostrae dispositionis ministerium; quod vestram sequi oportet caritatem. . . Sit ergo ruinae suae dolore prostratus quisquis apostolicis voluerit contraire decretis, nec locum deinceps inter sacerdotes habeat, sed extorris a sancto ministerio fiat; nec de eius iudicio quisquam postea curam habeat, quoniam iam damnatus a sancta et apostolica Ecclesia ac auctoritate, sua de inobedientia atque praesumptione a quoquam esse

è come noi pensavamo. Essi hanno presenti i sacri canoni, ne fanno pubblica professione; ma per mostrare di averli in dispetto: stantechè esortino colle parole e coi fatti a gittare da sè il rimorso delle violazioni quali *scrupoli di legittimità* da non curare. Il che per fermo dà a divedere che le tenebre del loro intelletto non sono quelle di una colpevole inconsideratezza, ma di un pazzo furore, che dinanzi al precipizio non si arresta; ma vi balza dentro.

Benchè i miseri siano degni di tutta la nostra commiserazione in risguardo del male che si procacciano, pure per ciò che spetta ai fedeli, bene sta quanto essi dicono e fanno. Hanno gittato la maschera, si dimostrano per quelli che sono, cioè, ribelli al Papa ed ai Vescovi, e con questo si sono resi innocui ai veraci fedeli. Chi nella Chiesa infinge voci ed atti di amico, e nello stesso tempo tiene accese delle pratiche soppiatte coi nemici, può fare stragi e guasti al gregge di Gesù Cristo ma non coloro che si discoprono lupi assalitori [1]. Basta che il fedele scorgali attestarsi contro i prelati, perchè egli tornandosi a mente la sentenza di san Gregorio, la quale dice, non essere servo di Cristo colui che opera di tal maniera [2], si metta a fuggirli. Basta che li vegga rivolgersi contro il Vicario di Gesù Cristo per addentarlo rabbiosamente, perchè inorridito gli abbomini ripetendo la sentenza di S. Girolamo che chi non è col Papa è contro di Cristo [3].

non dubitatur: quia maioris excommunicationis deiectione est abiiciendus, cui sanctae Ecclesiae commissa fuerit disciplina, qui non solum praefatae sanctae Ecclesiae iussionibus parere debuit, sed etiam aliis, ne praeterirent, insinuare. » *Dist.* XIX, C. V.

1 « Si vero quis amicus fuerit his, quibus ipse amicus non est (Pontifex ut Pontifex est) . . . unus est et ipse ex illis, qui exterminare Dei Ecclesiam volunt; et cum corpore vobiscum esse videatur, mente et animo contra vos est. Et est multo nequior hostis hic, quam illi qui foris sunt et evidenter inimici sunt. Hic enim per amicitiarum speciem, quae sunt inimica, gerit et Ecclesiam dispergit ac vastat. » *Dist.* XCIII, C. I.

2 « Qui se contra praepositos suos erigunt, profecto ostenditur, quia servi Dei esse contemnunt. » Lib. 2, ep. 36.

3 Epist. *Ad Damasum.*

Che se questa specie di uomini non può recare alcun male, ve n'ha un'altra però, della quale conviene ragionare diversamente. Questa si compone di coloro, i quali dimostrano sommo ossequio verso la Sede apostolica; ma ne patiscono totale difetto nella quistione presente. Onde la irriverenza del cuore traboccando al di fuori or colla lode, a chi non è punto dovuta, or col biasimo, a chi non lo merita, ed or con questo ed or con quell'argomento li fa vedere contrarii ed inobbedienti alla sentenza pontificia nei famigliari discorsi. Badi il fedele a non lasciarsi smuovere per le parole di costoro dal santo proposito di starsene saldo col Papa e coi Vescovi! Sia pure la più savia e la più onesta persona del mondo quella che ei sente ragionare in tal modo; non importa. Sopra questo punto ella va grandemente errata. Imperocchè il ripugnare ed il non volere sottomettersi per niun conto alle sentenze ed agli ordinamenti del Papa e dei Vescovi è una violazione ed una offesa, che loro si arreca, di grande iniquità. Ce ne rende testimonianza il mansuetissimo S. Gregorio Magno, il quale, commentando le parole, dette dal profeta Samuele al reietto Saule, sentenzia così: « Perchè quelli che riluttano e non si acquetano alle sentenze dei Prelati sono dal Profeta paragonati agl'indovini ed agli idolatri? Chi rilutta è paragonato nella sua iniquità all'indovino, in quanto che egli prestando credenza alle ingannevoli e superbe invenzioni del suo cuore, piuttostochè ai salutevoli consigli dei Prelati, viene con questo in certo qual modo a disprezzar il divino altare donde uscivano gli oracoli, rappresentato nel superiore, ed a portarsi riverente a quello del demonio alzato dalla vana stima di sè stesso [1]. Chi poi non acquetandosi ad alcuna ragione perdura ostinato in tale insolenza, è rassomigliato all'idolatra, in quanto che egli solleva al di fuori di sè il capo superba-

[1] « Quidnam est, quod ariolis et idololatris repugnantes, et acquiescere nolentes a propheta similantur? . . . Quasi peccatum ariolandi est repugnare: quia, velut contempto divino altari, ad aras daemonum responsa percipiunt, dum cordis sui praestigiosis ac superbis adinventionibus credunt, et salubribus praelatorum consiliis contraria sentiendo refragantur. » *In primum Regum Exposit.* Lib. V.

mente a disprezzo de' maggiori per la ragione, che al di dentro si è già inchinato dinanzi al simulacro del suo proposito, opera di pertinace orgoglio [1]. Questo medesimo concetto fu usato anche dal Pontefice Nicolò I nella sua lettera ai cittadini di Costantinopoli portando speranza che alla vista della grande reità che porta seco la inobbedienza non sarebbonsi mai indotti a parteggiare per Fozio contro la sentenza pontificia [2].

Avvegnachè la malvagità del ripugnare e dell' ostinarsi, fatta rilevare dalla sentenza di questi due Pontefici, sia più che bastevole a mantenere immobile il vero cattolico nella sommessione dovuta alla Dichiarazione pontificia ed ai Prelati che la difendono: contuttociò nel caso nostro v' è molto più da considerare. All'atto della disobbedienza vanno congiunte altre reità e pene assai gravi corrispondenti, secondo i diversi riguardi sotto dei quali si offende o si viola comechessia la sentenza pontificia, cose meritevoli della più attenta ponderazione. Difatto ha la sua propria iniquità il calpestarla praticamente, la sua il negarle pertinacemente la sommessione, la sua l' impugnarla con varii argomenti. Però siccome chi scrivesse solo del codice delle leggi e nulla dicesse di quello dei delitti e delle pene farebbe opera incompiuta non tanto per la intima relazione che corre tra l'uno e l' altro, quanto perchè trasanderebbe una cosa dalla quale, come da vivissimo contrapposto, risalta dieci tanti meglio la importanza delle leggi medesime: così avverrebbe di noi, se dopo

1 « Quasi sensus idololatriae est, nolle acquiescere: quia quisquis in propria deliberatione obstinatus est, idcirco foris in maiorum contemptum erigitur, quia intus eis, quae fingendo statuit, propositi sui simulacris incurvatur. » Ibid.

2 « Nolite communicare peccatis alienis, nolite nobis inobedientes esse, quoniam inobedientiam protoplastum e paradiso expulit. Inobedientia, idololatria merito nuncupatur; sicut sanctus Samuel ad Saulem loquitur: *quasi peccatum ariolandi est repugnare, et quasi scelus idololatriae nolle acquiescere.* Perpendite ergo quantum sit execrabile repugnare, quantum detestandum acquiescere nolle, quod ariolandi peccato scelerique idololatriae comparatur. » *Epist.* 10.

aver ragionato del valore della Dichiarazione pontificia non facessimo rilevare dal reato della violazione, sia nella pratica, sia nella speculativa, quanto importi l'osservarla, dimostrando nel tempo stesso che nulla valgono le discolpe dei violatori. Onde ognuno vede quanto sia ragionevole anzi necessario che a questa parte volgiamo il nostro studio.

CAPITOLO II.

Della scelleraggine che si commette nel violare praticamente *la Dichiarazione pontificia spogliando il Papa del Dominio temporale.*

Chi si facesse ad interrogare la parte avversa al Dominio temporale della S. Sede, se commettasi o no alcun delitto spogliando il Papa del suo civile Principato contro la sentenza del medesimo, questi o avrebbe di ricambio il riso beffardo che usa l'incredulo verso colui che mostrasi preso dai timori di coscienza e dalle paure di pene spirituali; oppure sentirebbe magnificarsi i diritti dei popoli e delle nazioni, gridarsi alla stemperata ambizione e dissennata avarizia del Papa e dei Vescovi, e concludersi in fine esser non solo atto innocuo alle anime l'invadere, e l'usurpare per qualsivoglia mezzo la signoria temporale del Pontefice; ma eziandio doversi riputare sommamente benemerito della patria chi consummasse cotanta impresa, e degno di una statua che ne immortalasse la memoria. Ma donde si cavano costoro le ragioni dei nominati diritti? Niuno lo ignora. Dal codice che essi medesimi formarono secondo il proprio capriccio. Ecco il primo argomento, onde potete dedurre la rea qualità del delitto commesso nel dispogliare il Papa del suo Principato. Il calpestare baldanzosamente le leggi della giustizia è tragrande ed abbominevole iniquità. Chi può negarlo? Ma il conato di rovesciare il diritto, fondato sulla natura e rivelatoci da Dio stesso per sostituirvi la ingiustizia, è impresa cotanto scellerata, che il profeta Isaia ce

la rappresenta quale pessima infezione gittata ne'popoli della terra, e seguita da una maledizione desolatrice 1.

Che l'atto poi di usurpazione commesso contro la signoria pontificia non debba dirsi un atto del diritto, come vogliono i nostri avversarii, ma invece convenga detestarlo quale gravissima iniquità da loro perpetrata, non è difficile il dimostrarlo da più capi colla scorta della autorità inappellabile del Vicario di Gesù Cristo. Osservate di grazia il fatto, e da ogni lato scorgerete gravissime offese recate al diritto. E in vero, per tale usurpazione restò sommamente offeso il diritto comune delle genti, essendosi invase ostilmente a modo degli assassini le province delle Marche. Fu mortalmente calpesto il diritto essenziale di qualunque società, essendosi messo in campo il principio di ribellione in difesa della rivolta suscitata nella Emilia. Rimase manomesso il diritto che risulta dalle solenni convenzioni, essendosi occupata la maggior parte dello Stato pontificio, non ostante che fosse da quelle guarentito. Aggiungete a queste iniquità le altre de' mezzi disonesti adoperati per giungere al compimento di un atto cotanto infame. E che? non si mandarono nelle province del Pontefice istigatori alla fellonesca ribellione? non si profuse danaro a larga mano? non si fornirono armi? non si usarono gli stimoli di malvage scritture 2? non si estorse contro ogni diritto un simulacro di suffragio popolare a forza di minacce, di terrore e di altri astuti

1 « Et terra infecta est ab habitatoribus suis, quia transgressi sunt leges, mutaverunt ius, dissipaverunt foedus sempiternum. Propter hoc maledictio vorabit terram. » *Cap.* XXIV, *v.* 5, 6.

2 « Agitur de immani violatione, quae contra universale gentium ius nequiter est patrata, quaeque nisi omnino coerceatur, nulla deinceps legitimi cuiusque iuris firmitas ac securitas poterit consistere. Agitur de rebellionis principio, cui Subalpinum Gubernium turpiter inservit, et ex quo pronum est intelligere, quantum cuicumque Gubernio discrimen in dies comparetur, et quanta in universam civilem societatem redundet pernicies, cum fatali *Communismo* aditus aperiatur. Agitur de violatis solemnibus Conventionibus, quae uti aliorum in Europa Principatuum, ita etiam civilis pontificiae Ditionis integritatem sartam tectam servari omnino postulant. » *Alloc. die XXVIII Sept. MDCCCLX.*

artificii? Che più? quegli stessi, che sostenevano in Roma, il carico di ambasciatore, deposto ogni riguardo di onestà, ed ogni rispetto al diritto delle genti, abusarono del proprio ufficio per ordire trame tenebrose in detrimento del Governo pontificio [1]! Può avervi alcuno il quale, considerando raggruppati nella consummazione di un solo delitto tanti eccessi contro la giustizia e la onestà, non concluda con noi doversi abbominare la usurpazione del Dominio temporale del Papa quale gravissima iniquità?

Eppure v'è ancora da vantaggio. Imperocchè niuno ignora, come il Principato della Chiesa Romana in virtù della sacra destinazione e dello strettissimo vincolo, onde si collega colle somme ragioni della cosa pubblica del Cristianesimo, rivesta un' indole sacra, comechè per sua natura tenga del temporale [2]. Onde consèguita che chi assalì, usurpò e ritiene questo Principato, non solamente ha bistrattato e manomesso per tante maniere la giustizia, ma eziandio si è reso sacrilego per la offesa recata alla Religione in una cosa a lei sacra. Oltrediciò il civile Principato dei Papi è di spettanza di tutta la Chiesa; e perciò invadendolo si è fatto oltraggio alla maestà della medesima. Per esso i Pontefici, francati da ogni soggezione umana, godono dell'amplissima libertà che è lor necessaria nell'esercizio dello apostolico ministero; e perciò usurpandolo si è recata un' onta al Papa in quanto è Vicario di Cristo. Nel medesimo risplende un'opera singolare della Provvidenza divina; e perciò rovesciandolo si è offeso Dio, quale

1 « Hinc istigatores missi, pecunia largiter effusa, arma suppeditata, incitamenta pravis scriptis et ephemeridis admota, et omne fraudum genus adhibitum vel ab illis, qui eiusdem Gubernii legatione Romae fungentes, nulla habita gentium iuris honestatisque ratione, proprio munere perperam abutebantur ad tenebricosas molitiones in pontificii Nostri Gubernii perniciem agendas. » *Litterae app. die XXVI Mart. MDCCCLX.*

2 « Facile intelligitur quemadmodum eiusmodi Romanae Ecclesiae Principatus, licet suapte natura temporalem rem sapiat, spiritualem tamen induat indolem vi sacrae, quam habet, destinationis et arctissimi illius vinculi, quo cum maximis Rei Christianae rationibus coniungitur. » *Litt. app. d.* 26 *Mart. a.* 1860.

supremo provveditore della sua Chiesa. Da ultimo il motivo, che induce a fare la guerra accanita, che noi veggiamo, contro la signoria temporale del Papa si è il vedere nel rovesciamento della stessa un mezzo pronto ed efficace, per giungere agevolmente all'annientamento della Religione cattolica 1. L'hanno detto gli empii del secolo passato, l'hanno ripetuto e lo ripetono quelli del presente, e secondo il reo convincimento si sono posti alla impresa con tutto il furore di uomini, che paiono governati da qualche spirito maledetto. Per la qual cosa convien concludere che chi si diè loro compagno, armò la sua destra non tanto contro il Dominio temporale, quanto contro la Chiesa, contro Cristo, contro l'Onnipotente.

Anche a tempi di S. Bernardo si volle distrutto il civile Principato de' Papi: ma non si sa, che ne' capi di quell'antica fellonia si mirasse all'empio scopo, che si sono proposto i capi della moderna. Eppure con quanto orrore non parla il Santo di quella rivolta e di que' rivoltosi! Egli vi dipinge questi come uomini stolti, insipienti, pieni di cieco furore: giacchè, secondo lui, non vi bisognava meno di una furibonda forsennatezza per giungere a perpetrare un misfatto sì grande, un sacrilegio sì portentoso. E vi ritrae quella coi più rei colori di un'offesa gravissima portata a tutta la Chiesa, di un'onta fatta a' santi Apostoli Pietro e Paolo e di un empio conato, il quale gittava nel lutto tutti i fedeli ed insieme provocava sopra il capo di chi aveala consummata tutte le ire del cielo. Quindi, a modo di chi è preso dal più grande orrore per la scelleratezza commessa, termina il suo dire con terribili guai contro de' colpevoli, se non si fossero tosto convertiti, affermando che egli tremebondo vedea già in sul punto di scaricarsi il colpo di una vendetta spaventosissima 2. Tale era il concet-

1 Ibid.

2 « O popule stulte et insipiens, o columba seducta non habens cor.... Sic fatui Romani non iudicantes, neque quod honestum est discernentes...

lo, che il S. Dottore dava intorno la usurpazione del Dominio temporale del Papa! Ora che diremo noi di quella che si è fatta a nostri giorni, nella quale l'atto iniquo è forse la reità minore a petto de' principii antisociali e del fine empio ed anticristiano, che vanno ad esso congiunti?

Interroghiamo, per certificarci di ciò che dobbiamo dire, il Vicario di Gesù Cristo. Che ci risponde? Nell'atto di esercitare la sublime podestà di sciogliere e di legare conferitagli divinamente, dopo di averci annoverato e i titoli d'ingiustizia, che s' incontrano nella sopraddetta usurpazione, e i mezzi infami, che vi si adoperarono e le altre circostanze che aggravano di cento tanti l'enorme peso della colpa, ci dà in risposta la gravissima conclusione: non potersi esprimere adequatamente con parole un tanto eccesso, come quello che contiene un gruppo delle più grandi scelleratezze. Poichè per esso è offesa gravemente la religione, è calpestata la legge naturale, è manomesso il diritto divino, è rovesciata la ragione di ogni giustizia e sono scrollate fino dalle fondamenta le basi di tutta la società: *Verba quidem desunt ad tantum improbandum facinus, in quo plura et maxima habentur facinora. Grave namque admittitur sacrilegium, cum simul alie-*

Populus hic maledictus et tumultuosus in insipientia sua et in furore suo ausus est hoc grande sacrilegium attentare.

« Dolor in capite est... Dimittite proinde, quaeso, dimittite, ut plangam paullulum apud vos dolorem meum, nec meum tantum, sed et totius Ecclesiae. Nonne ipsius vox est hodie per universum mundum: caput meum doleo, caput meum doleo?

« Quid vobis visum est, o Romani, offendere principes mundi, vestros autem speciales patronos? Cur Regem terrae, cur Dominum caeli furore tam intollerabili quam irrationabili in vos pariter provocatis, dum sacram et apostolicam Sedem divinis regalibusque privilegiis singulariter sublimatam, ausu sacrilego incessere, suoque minuere honore contenditis?

« Annuntiavi iustitiam, periculum; veritatem non tacui; hortatus sum ad meliora: superest, ut aut de vestra citius correctione laetemur, aut de iusta et imminenti damnatione certi inconsolabiliter lugeamus, arescentes et tabescentes prae timore et expectatione, quae supervenient universae urbi. » *Epist.* 44.

na iura contra naturalem divinamque legem usurpantur, *omnis iustitiae ratio subvertitur*, *et cuiusque civilis Principatus ac totius humanae Societatis fundamenta penitus evertuntur* [1]. Questa gravissima sentenza è ripetuta dall'Episcopato cattolico [2]. Il quale nel suo Indirizzo, condannando la usurpazione del Dominio temporale della S. Sede siccome un aggregato d'immani scelleratezze, *immania facinora*, e ringraziando il Papa dell'essersi opposto a tanta iniquità con maravigliosa fortezza, se gli profferisce compagno nella lotta appiccatasi, pugnandosi in essa non meno a difesa della Religione, che a pro della giustizia e di quei diritti, sopra de' quali fondasi la umana società [3].

Eccovi pertanto una solenne Dichiarazione della Chiesa docente che vi determina la gravissima reità di un atto morale. Adunque non v'è luogo a tergiversare: ogni cattolico è obbligato ad avere la usurpazione presente del Dominio temporale della santa Sede in conto d'immane delitto: è obbligato ad abbominarlo come tale, e chi per sua grande sventura vi avesse avuto parte, è obbligato a piangerlo e a detestarlo. Che se alcuno sostenesse pertinacemente il contrario, egli è convinto di sentenziare come giusto ciò che è dalla Chiesa giudicato iniquo, di tenere come bene ciò che dalla Chiesa è indicato ai fedeli come male gravissimo. Il che importa esser lui opposto alla Chiesa, non essere colla medesima: che è quanto dire, esser fuori di lei, aver patito il luttuoso naufragio della fede.

1 *Litt. app. d.* 26 *Mart. a.* 1860.

2 « Undequaque menti nostrae se sistunt immania eorum facinora, qui pulcherrimam Italiae terram... ipsumque tuum ac Sanctae Sedis Principatum... labefactare ac funditus evertere connituntur. Nam neque perennia saeculorum iura, neque diuturna regiminis pacifica possessio, neque tandem foedera totius Europae auctoritate sancita et confirmata impedire potuerunt, quominus omnia susdeque verterent, spretis legibus omnibus, quibus hactenus suffulta stabant imperia. » *Atti del Concistoro tenutosi il dì* 9 *Giugno* 1862.

3 « Ergo, Sanctissime Pater, pro religione quidem, sed et pro iustitia iuribusque, quae sunt inter gentes rerum humanarum fundamenta, contendis atque decertas. » *Ibid.*

CAPITOLO III.

Dalla qualità della pena si dimostra vieppiù la gravezza della scelleraggine sopra esposta.

La violazione del Dominio temporale della S. Sede è punita colla scomunica maggiore. Qual è il concetto che ci porgono di questa pena i santi Padri ed i Canoni della Chiesa? È quello di una cacciata vituperosa e mortale dal seno della società cattolica. Ce lo dicono i verbi *eiici* [1], *propelli* [2], *eliminari* [3], *praecidi* [4] ed altrettali adoperati per esprimerne l'atto, rappresentandosi con queste dizioni l' infelice scomunicato o posto in bando come un disonorato, ed un reo incomportabile, o reciso qual membro cancrenoso. Ce lo dimostra viemeglio il verbo *anathematizamus*, aggiunto dal Pontefice nel caso presente all'altro *excommunicamus* [5]. La qual giunta in quella che esprime maggior gravezza nella colpa [6], dice a' fedeli che debbono tenere i colpiti in conto di gente esecrabile dinanzi alla Chiesa ed averli in abbominazione non altrimenti, che le brutture più vili secondo una chia-

1 « A proprio patre ab Ecclesia eiicitur (Marcion). » Epiphanius *haer*. 42.

2 « Chrysostomus et Theophilactus in illud: *sit tibi sicut ethnicus et publicanus.* »

3 « Ecclesiarum Dei violatores auctoritate Dei et iudicii Sancti Spiritus e gremio Sanctae matris Ecclesiae et a consortio totius christianitatis eliminamus. » 11, *q*. 3. *Canonica*.

4 « Tunc aliquem praecidi, cum visibiliter excommunicatur. » Augustinus *Lib. de Unit. Eccl.* c. ult.

5 « Si opus est, de novo excommunicamus et anathematizamus. » *Litt. app. d.* 26 *Mart. a.* 1860.

6 « Quando in excommunicationibus a iure latis adiungitur verbum illud (anathematizo) indicatur maior gravitas delicti. » Suarez *De Censuris*, Disp. VIII, Sect. 2.

ra sentenza di Dio stesso: *Ne fias anathema, sicut et illud est: quasi spurcitiam detestaberis, et velut inquinamentum ac sordes abominationi habebis, quia anathema est* 1.

Non è per altro questo il tutto. Vi sono ancora a considerare gli effetti, i quali rendono la scomunica ancor più terribile. Lo scomunicato si può rassomigliare ad un ramo disseccatosi in sull'albero. Imperocchè siccome questo non partecipa punto di quel succo vitale che, dalle radici correndo la pianta, la nutre, la rafforza e le dà tutto il rigoglio della vita; così lo scomunicato non trae alcun pro nè dalle pubbliche orazioni che fa tutto dì la Chiesa, nè da' sacrifizii che ella offre continuamente a Dio a vantaggio de' suoi membri. Gli è vietato di comunicare coi fedeli nelle cose sacre e di ricevere i Sacramenti, onde sgorga la vita dello spirito e si mantiene e vigoreggia ne' fedeli. Egli è un reietto non solo vivo, ma ancora defonto, se passa di vita perdurando nella sua contumacia in quanto che il suo cadavere rimane privo degli onori che si rendono ai trapassati; non è accolto in luogo sacro, ma gittato a marcire nel campo a modo delle bestie, e per colmo di sventura l'anima non ha alcun suffragio dalla Chiesa. Ed a buon diritto; poichè non è conveniente che sia trattato qual figlio della Chiesa chi ha disprezzato le sue querele, chi ha deriso le sue dottrine, chi l' ha trattata qual nemico fino all' ultimo respiro. Che se lo sventurato fosse cherico, la mano della Chiesa sopra di lui è ancor più grave, essendo castigato nelle cose spirituali e nelle temporali insieme. Laonde oltre le pene sopraddette egli ha rigoroso divieto di amministrare i Sacramenti; perde l' uso della giurisdizione, nel caso che l'abbia; è reso incapace a qualunque beneficio ecclesiastico, e di quelli che tiene, non gli è consentito di far suoi i frutti. Per non favellare dell'altre pene alle quali si espone, egli commette colpa mortale ogniqualvolta rompe i divieti, che porta seco la scomunica, colla

1 Deuteron. c. VII, v. 26.

giunta del sacrilegio che, secondochè portano le circostanze, vi si può congiungere [1].

A dir breve, la scomunica è la pena più terribile che sia nella Chiesa; è come la pena di morte, alla quale viene solennemente condannato il disobbediente ai Pastori delle anime! Odasi in qual maniera favelli S. Cipriano sopra questo punto: « Non si pensino i caparbii scomunicati, i quali rifiutano di soggettarsi ai Vescovi ed ai sacerdoti, che per essi vi sia speranza alcuna di vita o di salute. Nel Deuteronomio sta scritto: Chiunque si leva in superbia e non ascolta il sacerdote ovvero il giudice, qual che egli sia l'uomo posto in tal grado, perisca, ed il popolo udendo tal novella si ritrarrà dal commettere la medesima empietà. Iddio ordinò che venissero messi a morte coloro che ricusavano obbedienza ai sacerdoti ed ai giudici da lui costituiti. Erano però i disubbedienti uccisi di spada nell'antica legge, vigendo ancora la circoncisione carnale; laddove ora valendo appresso i servi fedeli del Signore soltanto la circoncisione spirituale, sono feriti a morte dalla spada dello spirito, quando vengono cacciati dalla Chiesa. Nè possono gl'infelici aver fiato di vita in tale stato, in quanto che una sola è la casa del Signore, e non vi è scampo alcuno di salute fuori della Chiesa. La Scrittura stessa ci testifica che cotesti indisciplinati periscono infallantemente, essendo scritto: che chi ha in dispetto le correzioni giacerà ignominiosamente consunto [2]. » Fin qui il Santo. Lo stesso linguaggio è adoperato da

1 *Cf.* Suarez *de Censuris* Disp. VIII, IX, X, XI XII, XIII, XIV; *et Decret.* 11, q. 3, 15; q. 6, 24; q. 1, c. *Audivimus*, et ex titulis de Sent. excom. etc.

2 « Sciant se... nunquam a nobis admitti in Ecclesiam posse, ne exemplum caeteris ad ruinam delictis suis facere incipiant. Nec putent sibi vitae aut salutis constare rationem, si episcopis et sacerdotibus obtemperare noluerint, cum in Deuteronomio Dominus Deus dicat: Et homo quicumque fuerit in superbia, ut non exaudiat sacerdotem aut iudicem, quicumque fuerit in diebus illis, morietur homo ille, et omnis populus cum audierit, timebit et non agent impie etiam nunc (*c.* 17, *v.* 11, 12). Interfici Deus iussit sacerdotibus suis non obtemperantes et iudicibus a se ad

S. Agostino, il quale afferma che: *Hoc nunc agit in Ecclesia excommunicatio, quod tunc agebat interfectio* 1. Lo stesso da Tertulliano là dove dice, che porta seco un grave pregiudizio contro di sè colui che muore scomunicato 2. Non altramente favella il Papa Innocenzo III 3. Non altramente il Concilio di Trento, rappresentandoci le sentenze di scomunica ora sotto l' immagine di una spada ed ora sotto quella di una punta acuta 4. Così deve essere; giacchè: *Omnis Christianus, qui a sacerdotibus excommunicatur, Satanae traditur: Quomodo? quia scilicet extra Ecclesiam diabolus est, sicut in Ecclesia Christus* 5; Qualunque de' Cristiani venga da' sacerdoti scomunicato, è dato in balìa di Satana. E ciò per qual motivo? Perchè fuori della Chiesa v' è la signoria del diavolo in quella guisa, che nella Chiesa v' è quella di Cristo. Eccovi adunque in pochi tratti il concetto di chi ebbe mano comechessia nella usurpazione del Dominio temporale della S. Sede, fintantochè si giace colla scomunica onde fu colpito: egli è un infelice cacciato dalla Chiesa, è un abbominevole

tempus constitutis non obaudientes. Et tunc quidem gladio occidebantur, quando adhuc et circumcisio carnalis manebat. Nunc autem, quia circumcisio spiritualis esse apud fideles servos Dei coepit, spiritali gladio superbi et contumaces necantur, dum de Ecclesia eiiciuntur. Neque enim vivere foris possunt, cum domus Dei una sit et nemini salus esse nisi in Ecclesia possit. Indisciplinatos autem perire, dum non audiunt nec obtemperant salubribus praeceptis testatur Scriptura divina, quae dicit: Non diligit indisciplinatus castigantem se. Qui autem oderunt correptiones, consumentur turpiter.» (*Prov. c.* 15, *v.* 12, 20). *Epist.* 62.

1 *Quaest.* 39 *in Deuter.*

2 « Summumque futuri iudicii praeiudicium est, siquis ita deliquerit, ut a communicatione orationis, et conventus, et omnis sancti commercii relegetur. » *Apol. c.* 39.

3 « Mori praecipitur, idest per excommunicationis sententiam veluti mortuus a communione fidelium separari.» *Cap. Per Venerabilem.* Qui filii sint legitimi.

4 Sess. XXV *De Refor.* c. 3.

5 *Decret.* 11, q. 3, *Can.* Omnis *ex Augustino.*

davanti a Dio ed agli uomini, è come un ramo inaridito separato dal tronco.

Concetto, il quale, rappresentato, per così dire, sensibilmente dalle sacre cerimonie, è valevole a scuotere profondamente l'animo di qualunque serba ancora, comecchè languida, la fede cattolica. Ne abbiamo un esempio manifesto in Taddeo da Sessa, caldo sostenitore dell'imperante Federico II presso i Padri del Concilio di Lione. Imperocchè, riuscito vano ogni suo ingegno per distornare dall'invasore del Dominio pontificio il colpo mortale della scomunica, come egli si trovò di fronte al Pontefice in atto di giudice sovrano, ed ai Padri del Concilio, aventi ciascuno un torchio acceso in mano, e scorse alla fine della sentenza rovesciarsi le faci ardenti e spegnersi in segno di esecrazione verso l'infelice Imperatore, fu compreso da tale spavento che picchiandosi fortemente il petto esclamò: O giorno d'ira, o giorno di calamità e di tristezza [1]! Così avesse preso orrore di sè medesimo il reo Imperatore, invece di ostinarsi nel suo peccato e di farsi beffe della scomunica gridando infuriato, che essa non gli avea tolto la corona, che portava seco a suo grado [2]! Forse egli non avrebbe veduto le cose sue fin da quel punto dar volta ruinosamente [3], nè provato la mano parricida del figliuolo Manfredo che soffocollo [4].

1 « Hactenus sententia in Fridericum lata, quam etiam adducit Parisius, qui, ea lata, Thaddaeum Suessanum ac Mathaeum de Ocra Friderici procuratores pudore suffusos (*e come dice il* PARIS *colpiti* ad instar coruscantis fulguris), ac pectora ex nimio dolore tundentes, abscessisse ait; cumque iam omnes Concilii Patres accensas faces manibus gestarent, atque in execrationis in Fridericum defigendae signum eas inversuri atque extincturi erant, Thaddaeum ingemuisse atque in ea verba prorupisse: *Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae.* » *Annal.* RAYNALDI *ad ann.* 1245, *n.* 16.

2 DE CHERRIER, *Histoire de la lutte des Papes etc.* T. 3, chap. 4.

3 Ibid. chap. 4.

4 *Annal. cit. ad ann.* 1250, n. 33 *in nota* MANSI Cf.

CAPITOLO IV.

Come siasi perpetrata la reità sopraddetta ed incorsa la pena da varie maniere di persone.

Tale si è il delitto che si commise pigliando parte comechessia nello spogliare il Papa del suo Dominio temporale: tale si è la pena a cosiffatto delitto decretata. Ma chi dovrassi tenere in conto di scomunicato? Ecco una domanda alla quale pure conviene rispondere, affinchè il nostro discorso sia compito. A tale uopo si leggano le Lettere apostoliche in data del 26 Marzo dell'anno 1860, e si affacceranno tosto due ordini di persone come allacciatisi nella censura indicata. Il primo si compone di coloro che ebbero mano nella iniquissima impresa *immediatamente,* il secondo di quelli che v' intesero *mediatamente*. Onde è che siccome chi ha perpetrato la fellonesca ribellione, la usurpazione, la occupazione e la invasione delle province di S. Chiesa ed altre cose somiglianti a danno della sovranità pontificia in tutto o in parte, appartiene al primo ordine; così i mandanti, i fautori, gli aiutatori, i consiglieri, gli aderenti, o altri quali si siano, che hanno procurato sotto qualsiasi pretesto e in qualsivoglia modo per sè o per altri di venire a capo del sacrilego divisamento, sono da scriversi nel secondo [1]. Oltre di questi i quali hanno già incorsa la scomunica, si determinano altri, che la incorreranno e sono i successori nel reggimento della cosa pubblica a quelli che hanno consummato il delitto della usurpazione. Nè v'ha grado o dignità o privilegio che

1 « Auctoritate omnipotentis Dei, et SS. Apostolorum Petri et Pauli, ac Nostra denuo declaramus, eos omnes, qui nefariam in praedictis pontificiae nostrae Ditionis Provinciis rebellionem, et earum usurpationem, invasionem et alia huiusmodi, de quibus in memoratis Nostris Allocutionibus die XX Iunii, et XXVI Septembris superioris anni conquesti sumus, vel eorum aliqua perpetrarunt, itemque ipsorum mandantes, fautores, adiutores, consiliarios, adhaerentes vel alios quoscumque praedictarum rerum exequutionem quolibet praetextu et quovis modo procurantes, vel per seipsos exequentes, maiorem excommunicationem etc. incurrisse. »

si tenga contro tale sentenza [1]. In questo caso è tolta ogni eccezione. E però siano Re, Imperatori, Principi, laici, ecclesiastici, uomini, donne e di qualunque condizione, non v' è riparo, basta che si verifichi esser eglino capaci di scomunica ed avere commesso alcun atto contro il civile Principato del Papa, sono tutti compresi nella censura anzidetta. In una parola vale la sentenza del Concilio di Trento citata dal Sommo Pontefice, la quale dice: *Si quem clericorum, vel laicorum, quacumque is dignitate, etiam imperiali aut regali praefulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit, ut alicuius Ecclesiae... iurisdictiones, bona... in proprios usus convertere et usurpare praesumpserit, is anathemati subiaceat* [2].

Qui per altro possono occorrere alcuni dubbii circa la diritta intelligenza degli atti meritevoli di tanta pena. Veniamo dunque a qualche schiarimento. Che sia ribellione, usurpazione, occupazione ed invasione, niuno lo ignora; giacchè il significato del vocabolo lo palesa apertamente. Ma si aggiunge: *et alia huiusmodi.* Quali sono le cose qui indicate? Si citano all' uopo le Allocuzioni in data dei 20 di Giugno e dei 26 di Settembre dell'anno 1859. Ora da queste è facile rilevare doversi intendere tutti quegli atti, che o iniziarono o proseguirono scopertamente il rovesciamento del Dominio temporale della santa Sede nelle province annesse. Imperocchè nelle sopraddette Allocuzioni si dice apertamente annodato dalla scomunica chi insorse, chi tumultuò, chi armò o raunò le guardie urbane, intimò ai Legati o governatori pel Papa di andarsene, tolse le armi pontificie, inalberò il vessillo della rivolta. Non basta: dalla medesima pena fu colpito chi consigliò e persuase al popolo questi atti iniqui, o ne governò i moti e chi infine vi assentì: *In quas proinde (censuras) eos omnes misere incidisse declaramus, qui Bononiae, Ravennae, Perusiae et alibi civilem*

1 « Idcirco illos omnes etiam specialissima mentione dignos, nec non illorum successores in officiis..... minime liberos et exemptos..... declaramus. »

2 Sess. XXII, cap. XI *de Reform.*

Nostram et huius Sanctae Sedis potestatem et iurisdictionem ac Beati Petri Patrimonium opera, consilio, assensu et alia quacumque ratione violare, perturbare et usurpare ausi sunt 1. In forza di quell'*assensu*, col loro assentimento violarono la civile podestà del Pontefice quanti nel plebiscito diedero il suffragio; la violarono quanti presero parte nella elezione dei Deputati per la conventicola di Bologna; la violarono quanti decretarono decaduto il Papa da ogni signoria; la violarono i Ministri ed il Parlamento sardo che accettarono la offerta annessione; la violarono i Senatori, che l'ebbero approvata. Dunque tutti questi sono scomunicati. Ai quali conviene aggiungere i Ministri, i Deputati ed i Senatori venuti appresso l'annessione, in quanto, riguardo alle terre annesse dello Stato pontificio, esercitarono i poteri sovrani come il far leggi, l'imporre gravezze ed altre cose somiglianti a queste, mercecchè per tali atti siansi usurpata la giurisdizione civile dovuta alla santa Sede. È mestieri concludere similmente de' Commessarii, dei Prefetti e degli altri che nelle province della S. Sede annesse reggono la cosa pubblica a nome del Governo italiano 2.

Affine di aver compagni in grande numero pel compimento della iniquissima impresa si vanno magnificando dai mestatori i diritti, che hanno i popoli di riformarsi a quella maniera di reggimento, che è loro in grado. Si spargono nel medesimo tempo mille calunnie contro il Governo del Pontefice. Si esagera la gloria ed il vantaggio dell'Italia una, e tutto questo per rafforzare la conclusione: « esser lecita la rivolta contro il proprio Sovrano. » Niuno si lasci abbindolare da cotesti discorsi. Imperocchè venendo escluso nelle Lettere apostoliche qualunque pretesto: *quolibet praetextu*,

1 *Alloc. del* 20 *Giugno* 1859.

2 « Non è nemmeno lecito accettare e molto meno sollecitare impieghi, o incombenze che abbiano una tendenza più o meno diretta a riconoscere, a coadiuvare, a consolidare il nuovo Governo nell'esercizio della usurpata potestà, giacchè è evidente, non potersi ciò fare senza prendervi parte e farsene attore volontario ». Così nella *Istruzione del Pontefice* Pio VII *ai Vescovi dello Stato pontificio, in data del* 22 *Maggio* 1808.

et quovis modo procurantes 1, niuna delle ragioni arrecate vale a distornare la pena fulminata dal capo di chi è ribelle o consente alla ribellione a danno del Sommo Pontefice. Senza che tutte queste ragioni, che, secondo gli avversarii, fanno lecita la rivolta nel caso presente, furono condannate dal Papa, siccome opposte alla dottrina rivelata di S. Paolo, riguardante la soggezione dovuta alla podestà sovrana: « È noto al mondo, egli scrive, come in questi tempi luttuosi, gl'infestissimi nemici della Chiesa e di questa Santa Sede... si sforzino nequitosamente di spogliarla del civile Principato, di cui essa gode; e ciò procaccino di conseguire .... per opera di falsi e perniciosi principii, messi innanzi astutamente e con moti popolari maliziosamente eccitati. Imperocchè non si vergognano di persuadere ai popoli contra i legittimi Principi nefanda ribellione, la quale vien condannata dall' Apostolo là dove insegna: *Ogni anima sia soggetta alle podestà superiori* 2. »

Questa osservazione vale non solo per quelli che si sono adoperati immediatamente nel rovesciare la signoria temporale del Papa; ma eziandio, come è chiaro, per coloro che vi hanno lavorato mediatamente. Fra' quali scegliamo, per dirne alcuna cosa, i notati dalle Lettere apostoliche sopra mentovate col titolo *adhaerentes*. Secondo il Bonacina, dicesi aderente chi senza esservi stretto per alcun patto si congiunge liberamente a qualche fazione, e questo si fa o assistendo ai consigli della medesima, o approvandone scopertamente i fatti. Quanto alla presente quistione, nel primo caso chi assistè a rei consigli degli usurpatori del Dominio

1 *Cf.* Bonacina *De Censuris in Bulla Caenae*, Disp. I, quaest. 21, p. 1.

2 « Iam vero novit universus orbis quomodo luctuosis hisce temporibus infestissimi catholicae Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis osores abominabiles facti in studiis suis ac loquentes in hypocrisi mendacium, hanc ipsam Sedem, proculcatis divinis humanisque iuribus, civili, quo potitur, Principatu spoliare nequiter adnitantur, idque adsequi studeant non manifesta quidem, uti alias aggressione, armorumque vi, sed falsis aeque ac perniciosis principiis callide inductis, ac popularibus motibus malitiose excitatis. Neque enim erubescunt nefandam populis suadere rebellionem contra legitimos Principes, quae ab Apostolo clare aperteque damnatur ita docente: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.* »

temporale della S. Sede, e vi consentì, questi incorse la scomunica, benchè non abbia pigliato parte positiva al loro consiglio. Nel secondo il citato autore distingue così: il delitto sacrilego che si approva, o continua nel suo essere, o non continua. Se non continua, ma termina col semplice atto iniquo, non s'incorre la censura: che se invece ha continuazione e permane, siccome accade nella presente detenzione delle province usurpate, chi lo approva rimane allacciato dalla scomunica [1]. Imperocchè, giusta il medesimo teologo, chi approva tal delitto permanente, *dici potest participare in crimine criminoso*, *ut siquis urbem Sedis apostolicae iniuste detineat, et alter adhaereat, approbando huiusmodi detentionem; tunc enim praestat actionem accessoriam in ordine ad principalem; consequenter excommunicatione ligatur* [2]. La quale sentenza vale ancora nel supposto, che siffatta adesione non influisca punto nella permanenza del delitto, essendochè alcuno può aderire ad una fazione senza che gli autori usino dell'opera sua, nè siano mossi a perpetrare il delitto per la sua adesione. Tanto più, che se fosse richiesta alcuna influenza dell'aderente, perchè si possa dire incorso nella pena, il titolo *adhaerentes* sarebbe stato inutilmente aggiunto ai nominati antecedentemente, in quanto che per questi era stata bastantemente determinata cotale influenza [3].

1 « Prima actio accessoria est adhaerere delinquentibus praedicta facientibus. Is autem *adhaerere* dicitur, qui alicuius factionem libere sequitur absque praevio pacto ... Hinc sequitur eos qui consiliis huiusmodi delinquentium assistunt, illisque in sua mente consentiunt, licet positive ad illorum consilium non concurrant, nec votum ferant, censura huius canonis obstringi; quia adhaerere dicuntur. Idem dic de aliis alia ratione delictum approbantibus, antequam perpetretur. Dico *antequam perpetretur*, quia siquis perpetrato delicto, illud approbet, non videtur reus excommunicationis; quia nullam facit actionem in ordinem ad delictum, intuitu cuius actiones accessoriae interdictae sunt, nisi forte crimen tractum habeat successivum: tunc enim adhaerens huiusmodi actioni, aut ad illam aliqua ratione concurrens, excommunicationem incurrit. » Loc. cit.

2 Ibid.

3 « Ex hoc verum arbitror, etiamsi huiusmodi approbatio, seu adhaesio re ipsa non influat in delictum; potest enim quis alicui factioni adhaerere,

L'Ugolino peraltro ed il Filliuccio, i quali noi seguitiamo più volentieri, non la sentono così rigorosamente in questo fatto, come il Bonacina. Essi non fanno incorso nella scomunica come aderente chi partecipa alla iniquità con inerte approvazione, ma sibbene chi all'aperto consentimento nella colpa congiunge alcuno degli atti che immediatamente o mediatamente influiscono nella consummazione della medesima. Quindi, secondo la loro sentenza, perchè altri incorra nella scomunica quale aderente, fa d'uopo che si dia a compagno de' felloni o degli invasori senza essersi stretto con essi a qualche patto; oppure che pel compimento della sacrilega impresa presti aiuto di armi, di danari o di gente, ovvero se ne renda consigliatore persuadendo, confortando e proponendo modi e ragioni acconcie ad agevolare e compiere la sacrilega azione, o se ne mostri caldeggiatore lodando i rei sacrileghi, commendando l'opera, e sostenendola coll'autorità e cogli argomenti, come se fosse conforme al diritto 1.

etiamsi contingat factionis auctores ipsius ope non uti, nec ad patrandum delictum ob ipsius adhaesionem moveri; alioquin si potius eius influxus exigeretur, frustra addita fuisset haec particula *adhaerentes*, cum ii, qui aliqua ratione opem et influxum exhibent, sub verbis subsequentibus sufficienter exprimantur. » Ibid.

1 « Respondeo breviter, *adhaerentes,* qui, scilicet, nulla pactione intercedente, sed libere alicuius factionem sequuntur, si praesumunt aliquam ex praedictis actionibus prohibitis facere, item esse excommunicatos. Item praestantes consilium, auxilium aut favorem. Unde qui suadet, qui subministrat arma, milites etc., etiam incurret, dummodo sequatur actio ex principaliter prohibitis. » FILLIUCCIUS Tom. I, Tract. XVI, et VI *de Cens. partic.* c. 3.

« *Adhaerentes* qui praedicta contra Romanam Ecclesiam praesumunt, scilicet, praestando eis auxilium etc. Multis modis auxilium praestari posse sciendum est, utpote sciens arma dedit, pecuniam subministravit.... homines et satellites ad id accomodavit. Consilium praestare nil aliud est, quod ad rem nostram pertinet, quam suadere, monere, instigare, suggerere ut aliquid ex praedictis, quis moliatur, vel qua ratione et modo fiat. Sciendum est favore duobus modis sumi generatim et speciatim. Generatim favore significat quacumque ratione, re aut consilio, rationeve alia quis

Laonde chi aderisce in questo modo per rispetto delle azioni proibite sotto pena della scomunica, è forza concludere che giaccia dalla medesima avvinto. Quali poi siano tali azioni, ci viene manifestamente indicato dai verbi *invadere, destruere, occupare et detinere... nec non supremam iurisdictionem de facto usurpare, perturbare et vexare variis modis.*

Con questa dottrina, presa a regola, riesce agevole lo scioglimento della quistione, se incorrano nella scomunica quelli che a voce in pubblico o in privato, ovvero per le stampe combattono il Dominio temporale della S. Sede, sostenendo e lodando la usurpazione. E per fermo tutti costoro all' approvazione della sacrilega reità, che basterebbe da sè sola per la scomunica secondo il Bonacina, aggiungendo ancora la difesa ed il proprio favore per la continuazione della medesima iniquità, è manifesto che restano per loro somma sventura impigliati nella censura decretata anche nella sentenza dell' Ugolino e del Filliuccio. Il che apparisce vie meglio, ove si consideri come la macchina più potente, che si adoperi a' nostri dì contro il Dominio temporale della S. Sede, consiste nel formare l' universale opinione contraria al medesimo, sapendosi ottimamente che, ottenutasi questa, si può pervenire al fine vagheggiato di annientare in perpetuo il detto Dominio con somma facilità. Ora e chi non vede entrare e rassodarsi nella moltitudine cosiffatta opinione esiziale col parlare e collo scrivere in modo avverso alla signoria temporale del Papa?

Per lo stesso discorso rimane disciolto ancora il dubbio, se rimanga o no scomunicato il sacerdote che si porge a cantare il *Te Deum* nella festa annovale dell' unità italiana. Difatto approvando egli, maestro del popolo, con atto sì solenne la iniqua e sacrilega spogliazione, viene a confermare nel medesimo tempo, mercè l'autorità del suo ministero, la opinione, che la impresa del-

aliquem iuvet, et sic omnis qui aut auxilium, aut consilium praestat. Speciatim vero favore is dicitur, qui praeter auxilium et consilium ratione alia favet, utpote eos commendando, laudando, auctoritate favendo. » Ugolinus *De Censur. Pontifici reservatis,* P. sec.

la rivolta sia giusta e quindi si possa senza alcuno scrupolo di coscienza mantenere il possesso delle usurpate province. E però l'infelice, rendendo questo reo servigio alla rivolta per accattarsene la grazia, si fa partecipe del delitto da lei perpetrato e meritevole della pena che l'accompagna.

In confermazione di questo ci giova recare un brano della Istruzione fatta spedire dal Sommo Pontefice Pio VII ai Vescovi dello Stato rimastogli, il 22 Maggio del 1808, quando prevedeva imminente in esso la usurpazione della civile sua podestà: « Non solo chi è autore, ma chi è complice, è reo del male e soggetto alle rispettive pene, e tra queste a tutti è noto, nè v'è bisogno ricordar quali e quanto terribili siano quelle dalla Chiesa fulminate contro gl'invasori ed usurpatori de'suoi diritti e beni. Da sì indubitato principio ne siegue necessariamente, non potersi riguardare per lecito..... qualsivoglia atto tendente direttamente o indirettamente a coadiuvare una usurpazione così notoriamente ingiusta e sacrilega, ed a stabilirne e consolidarne l'esercizio: ne siegue pertanto (omesso quello che riguarda il giuramento e gli ufficii), non esser lecito ai Vescovi ed agli altri Pastori ed ecclesiastici di portarsi al canto dell'Inno *Te Deum*, se mai venisse prescritto in occasione dello stabilimento del Governo invasore. Oltredichè non è di competenza della podestà laicale prescrivere di propria autorità pubbliche preghiere; in questo caso alla incompetenza della podestà si unirebbe la manifesta incongruenza dell'oggetto, che renderebbe piuttosto insulto, che un atto della religione. Perciocchè essendo ogni cantico spirituale, e l'Ambrosiano specialmente, la espressione del giubilo, ed essendo perciò questo riservato alle gioconde solennità o alle occasioni di pubblica allegrezza, il cantarlo in questa occasione sarebbe o un manifestare, o un mentire con un atto pubblico e sacro un sentimento affatto contrario a quello, da cui debbano essere penetrati i proprii sudditi e figli della Chiesa in un avvenimento funestissimo, preceduto, accompagnato e seguito da tante violente ed ingiuste operazioni, quale sarà il rovesciamento della sovranità temporale di essa e l'intrusione di un Governo tanto più nemico in fatti, quanto più affetta colle pa-

role di esserne protettore: in una parola la rovina spirituale e temporale dello Stato pontificio, lo scompiglio di tutta la Chiesa cattolica. » Fin qui la Istruzione citata. Dalla quale, rilevandosi apertamente non esser lecito il *Te Deum* in quanto giova almeno indirettamente a rassodare la usurpazione consummata, ne segue, che chi ardisce cantarlo, incorra nella pena della scomunica minacciata a quanti porgono mano, tuttochè indirettamente, alla continuazione del sacrilego misfatto. A questa pena cotanto grave se ne aggiungono alcune altre stanziate dal Concilio di Trento contro il Cherico consenziente nel modo sopraddetto alle usurpazioni dei diritti e dei beni della Chiesa, e sono la privazione dei beneficii, la incapacità ad averne degli altri, la sospensione e questa anche appresso il pentimento e l'assoluzione dalle censure, ad arbitrio dell' Ordinario [1]. È inutile però il dire che questa soluzione generale può andare soggetta a delle modificazioni nell' applicarsi ai casi individui. Ognuno sa quanto possano talvolta le circostanze.

Ad ogni modo rimane fermo lo stato lamentevole, in cui giacciono quanti hanno pigliato parte, nell'uno o nell' altro modo degli esposti, alla sacrilega usurpazione e detenzione delle province annesse, appartenenti allo Stato pontificio. Eppure non mancano presbiteri, i quali spacciano con empia e stolta temerità che niuno si pigli fastidio della censura fulminata, perchè essa nel caso presente è senza vigore! E che? pensano forse gli sciagurati di mutare colle loro ciance la sentenza di Cristo? Egli ha promesso a Pietro ed agli Apostoli, e in essi ai loro successori, che avrebbe lassù nel cielo in conto di legate tutte quelle cose, ch' eglino avessero legate in terra [2]. Il Papa ed i Vescovi hanno legato la

1 « Clericus vero, qui nefandae fraudis et usurpationis huiusmodi fabricator seu consentiens fuerit, eisdem poenis subiaceat, nec non quibuscumque beneficiis privatus sit, et ad quaecumque alia beneficia inhabilis efficiatur, et a suorum Ordinum executione, *etiam post integram satisfactionem et absolutionem*, seu Ordinarii arbitrio suspendatur. » Sess. XXII, Cap. XI *De Reform.*

2 « Quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in caelo.» MATTH. c. XVIII, v. 18.

usurpazione del Dominio temporale della S. Sede, condannandola come iniqua e sacrilega, e punendo perciò della scomunica i commettitori di tanto scandalo. Con qual fronte adunque si osa dire a quelli che cercherebbero di essere sciolti dal laccio mortale in cui sono caduti sicuramente: non datevene alcun pensiero, voi non siete allacciati? Dunque Cristo è venuto meno alla sua promessa; ha mentito alla Chiesa; ovvero questa è abbandonata dal suo sposo; ha perduto i privilegi promessile e confermati con solenni parole fino alla consummazione de' secoli. Chi sarà tanto ardito, il quale voglia sostenere alcuna di queste bestemmie ereticali? Eppure tant' è, a queste convien venire, se nel caso presente non si piega il capo alla sentenza pronunziata dalla Chiesa.

CAPITOLO V.

Di quanto aggravi la propria colpa colui che impugna la scomunica incorsa dallo avere praticamente violata la Dichiarazione pontificia.

« Non siamo scomunicati! » gridò *con impeto* dalla bigoncia un Deputato al Parlamento sardo, ed a tal grido fu risposto coll' approvazione e coll' applauso [1]. Ma noi pensiamo, ci si perdoni il dirlo, che quell' *impeto* fosse impeto di forsennato, e che quegli applausi fossero di gente che ignorava quello che si facesse in tale atto. Poichè siamo persuasi, non esser possibile, che chi è in senno si ponga a contraddire con audacia sì furibonda alla sentenza di una scomunica maggiore, pronunziata dal supremo tribunale del Vicario di Gesù Cristo, e che un' adunanza di uomini credenti, la quale sa ciò che importa la sua approvazione ed il suo plauso, conceda l' una e l' altro con tanta cortesia all' impetuosa contraddizione di cui parliamo. Nè si dica che questa nostra persuasione è campata in aria, in quanto che e il dicitore e quelli che l'ascoltavano, non credono più che tanto all'autorità delle sen-

1 1863; *Atti uffic.* pag. 4681.

tenze pontificie. L' uno e gli altri vi credono più di quello, che essi per avventura non vorrebbero. Se ciò non fosse, nè quegli avrebbe favellato coll' impeto dell' invasato, nè questi avrebbergli fatto plauso; essendo vero che niuno si scaglia contro quello che si reputa di niun valore, e quando pure altri il facesse, niuno applaudirebbe. La promessa fatta da Cristo a Pietro ed agli altri Apostoli, che in cielo sarebbesi ratificata quella sentenza, che eglino avessero pronunziata sopra la terra, voglia o non voglia, sta loro fitta nell' animo, e per questo si arrovellano contro il Pontefice che gli ha condannati, e si sbracciano affine di persuadere a sè medesimi ed agli altri, che non hanno tocca alcuna pena. Ma accecati, come sono, dalla passione non si avveggono, che con questo loro combattere la scomunica ed averla palesamente in dispetto aggiungono alla scelleragine, per la quale se ne resero meritevoli, altre scelleragini di non piccola gravità.

E prima per qual motivo gli avversarii vanno gridando con tanta sicurezza: « non siamo scomunicati? » Ve lo rivelano le loro parole: *Non iscomunica l'uomo, scomunica Cristo per Pietro; ma da Roma non ha parlato Pietro, ha parlato l'uomo* 1. Questa maniera di favellare sapete che importa? Nullameno che una villania delle più svergognate fatta al Vicario di Gesù Cristo ed a tutto l'Episcopato; giacchè per essa e l'uno e l'altro viene spacciato quale solennissimo mentitore in cose di somma rilevanza per tutta la cristianità. Chi non lo crede, osservi ciò che nella sentenza di escomunicazione disse il Papa e con lui l' Episcopato. Innanzi tratto quegli ci assicura che la pronunzia *coll'autorità di Dio onnipotente e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo* 2, e perchè non pigliamo abbaglio, si protesta che in tale atto *segue le vestigia illustri de'suoi predecessori*, e dice alto, che *usa quella suprema potestà, la quale gli è stata data da Dio non solo per isciogliere,*

1 *Atti uffic.* loc. cit.

2 « Auctoritate omnipotentis Dei et SS. Apostolorum Petri et Pauli et Nostra, denuo declaramus eos omnes.... Maiorem Excommunicationem aliasque censuras ac poenas ecclesiasticas.... incurrisse. »

ma ancora per legare 1. Adunque secondo il Papa nella sentenza di escomunicazione, di cui si tratta, Cristo ha scomunicato per la bocca di Pietro; adunque da Roma ha parlato Pietro e non l'uomo. Ora dicendosi dagli avversarii, che non ha parlato Pietro, ma l'uomo, è chiaro che questa loro sentenza riesce a quest'altra: « voi affermate, che Pietro ha parlato per voi, non è così; voi siete un menzognero; ha parlato l'uomo. » Non v'è niuno al mondo di sì vil condizione il quale non si tenga altamente offeso al sentirsi accusare qual mentitore solenne. Pensate la gravità che porta seco tale offesa, arrecata al Vicario di Gesù Cristo ed a tutto l'Episcopato, in un pubblico Parlamento colla voce, ed al cospetto di tutto il mondo per la stampa.

Il peggio si è la giunta che va unita a sì grande offesa, quale ragione del vitupero, che si gitta in fronte al Vicario di Cristo. « La Chiesa, si disse, non sempre dichiara il simbolo, non sempre amministra sacramenti, non sempre parla di cielo, non sempre lega o proscioglie i peccati; ma talvolta s'inchina verso la terra, ma talvolta, non paga dei diritti ereditarii divini, ambisce gli umani, nè paga della tiara e delle chiavi, pretende la spada e la corona 2. » Chi ha mente e cuore di cattolico, no, non può leggere le citate parole senza fremere e senza addolorarsi, al vedere oltraggiato cotanto indegnamente il Capo supremo della Chiesa con tutti i Pastori della medesima! E che sono infatti Papa e Vescovi agli occhi di costoro? Sono un branco di ambiziosi e di cupidi, i quali non si fanno il menomo scrupolo di profanare il Vangelo, di abusare della autorità divina, tornando l'uno e l'altro a strumento di mondane grandezze e di terreni possedimenti. Sono quindi un branco di truffatori de'più corrotti e de'più infami; giacchè si valgono del loro grado sì reverendo presso dugento milioni di cattolici, per accalappiare la costoro credulità, e trarne il grasso gua-

1 « Eo nempe adducta res est ut illustribus Praedecessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes, suprema illa auctoritate utamur, qua non solum solvere sed etiam ligare Nobis divinitus datum est. »

2 *Atti uffic.* pag. 4680.

dagno di terre e di signorie. E come se la colpa non avesse ancora toccato l' eccesso della scelleratezza, si aggrava coll' insulto di una goffa ed ipocrita riverenza, chiamando il Papa ed i Vescovi i *Padri nostri nel Signore* 1.

Ma viva Dio! che la iniquità anche questa volta mentisce a sè stessa! Volete vedere la misera base sopra della quale è fondata un' accusa cotanto vituperevole? Voi l' avete tutta in questa sentenza; la Chiesa dice: *questo territorio è mio*, *queste province sono mie* 2. Onde tutta la macchina del loro discorso, colla quale vogliono abbattuta l'autorità della Chiesa, si riduce a questo argomento: Pietro non ha parlato nel caso presente, perchè la sentenza pronunziata dal Papa è dettata dall'ambizione e da cieca cupidigia; ed è dettata dall' ambizione e da cieca cupidigia, perchè il Papa, Capo supremo della Chiesa, ha detto: *questo territorio è mio, queste province sono mie.* Si può argomentare più pazzamente? Non appartengono forse alla Sovranità pontificia le Romagne? non appartengono alla medesima le Marche? I diritti, che essa ha sopra di queste province invase, non sono sì chiari, che tutti i Sovrani, i quali riconobbero il fatto del regno d' Italia, li vollero salvi? Adunque, mercè la logica degli avversarii, sarà degno di condanna l' oppresso che ripete i suoi diritti; sarà degno della pubblica infamia chi mostra la propria signoria fraudolentemente involata; chi addita il proprio dominio repentinamente invaso da un ingiusto ed avidissimo capitano. Adunque colui che si richiama della patita ingiustizia meriterà biasimo, pene ed abbominio universale. Ma chi in tal caso si dovrà lodare? Ne dubitate? l' oppressore, il ladro, il fraudolento, l' usurpatore. Tale si è la conseguenza dell'argomento portato, degno, per dire il vero, de' tempi che corrono, e della parte alla quale si scrisse il dicitore. Intanto però a chiunque serba un fiorellino di onestà apparisce evidente, che la doppia villania detta al Papa ed ai Vescovi ricade sopra l' autore, il quale dalla nullità del suo argomento è convinto di smaccata calunnia.

1 *Atti uffic.* pag. 4680.
2 Loc. cit.

Cotanta reità viene cresciuta di nuova colpa, atteso il pessimo fine che si propongono gli avversarii nel calunniare il Papa sì villanamente. Chi non lo vede? con quest'arte essi pretendono di ottenere che niuno si curi della scomunica, che niuno si pigli scrupolo dell'averla incorsa e che, disprezzandosi come effetto di rea cupidigia, niuno de' colpevoli si riconosca del proprio fallo e piuttosto si rida di chi per avventura lo esortasse a provvedere alla salute dell'anima propria. Ma come vengono trattati nella sacra Scrittura quelli che pongono questa maniera di ostacoli all'altrui conversione? Leggete il capo tredicesimo degli Atti apostolici. Ivi trovate che l'Apostolo chiamò ripieno d'inganno e di fallacia, trattò da figlio di Satana quel mago Elima, il quale con argomenti capziosi studiavasi di porre ostacoli alla conversione del proconsole Sergio Paolo [1]. Così, soggiunge nel suo commento il Crisostomo, è necessario riprendere questa sorte d'impudenti e di petulanti, i quali non fanno guerra all'uomo, cui combattono, ma contro il Signore, guastando le vie del retto per modo che non più si discoprano da chi altrimenti vedrebbele chiaramente [2]. Ma ciò a grave lor costo: poichè mentre indocili ed irriverenti verso l'autorità offuscano ed ottenebrano la vista del loro prossimo, gli sventurati accecano eglino stessi, e per giunta indurano ed incalliscano il cuore colla reissima conseguenza del pessimo fine che è toccato a tanti altri di cui si fanno tristi imitatori [3]. Fin qui il sentimento del santo Dottore.

1 « O plene omni dolo et omni fallacia, fili diaboli, inimice omnis iustitiae, non desinis subvertere vias Domini rectas. Et nunc ecce manus Domini super te et eris caecus non videns solem usque ad tempus. » V. 10, 11.

2 « Petulantes et impudentes sic oportet increpare, *Non desinis subvertere vias Domini rectas;* Et cum fide, Non contra nos decertas et pugnas, sed vias Domini rectas subvertis. » *Hom.* 28 *in Act. App.* n. 1.

3 « *O plene omni dolo etc.* Videte quantum bonum sit probus animi affectus; quantum vero malum *inobsequentia* et cordis durities. Excaecatus est magus; et ille nihil lucratus est, quod *inobsequens* fuerit, proconsul vero Christum cognovit. » *De ferendis reprehens. et de mutat. Nominum,* Hom. 3, n. ult.

Che se di tanto aggrava la propria colpa il violatore in pratica della Dichiarazione pontificia, impugnando con modi villani ed oltraggiosi la scomunica incorsa, non si pensi che nulla vi aggiunga per l'atto stesso del combatterla. Consideriamolo un poco e vedremo. Il Papa ed i Vescovi avendo grado ed autorità di reggitori della Chiesa, ne conseguita che l'onta e il disprezzo, recato alle sentenze giuridiche del loro tribunale, ricaschi sopra tal grado e tale autorità a cui è dovuto da ogni fedele sommo rispetto ed ossequio. Per la qual cosa non è mai lecito di levarsi contro di esse e di rigettarle pubblicamente, senza commettere per tale disprezzo una colpa grave. Questa è sentenza universale de' teologi [1]; e quanto al caso presente l'abbiamo esplicitamente in una delle Costituzioni apostoliche, alle quali fa appello il Pontefice nella sua sentenza: *Nulli ergo omnino hominum*, è detto nella fine, *liceat, hanc paginam nostrae excommunicationis, anathematizationis... infringere, vel ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Paulli Apostolorum eius se noverit incursurum* [2]. Dalle quali parole, per ciò che spetta a noi, si ricava: 1.° che il contraddire alla sentenza della scomunica è colpa grave, perchè soltanto per colpa grave s'incorre la indignazione di Dio; 2.° che pecca mortalmente chiunque con temerario argomento insorge contro la detta sentenza e la impugna, ovvero afferma che il Papa non potea pronunziarla, cadendo l'una e l'altra cosa sotto il significato del verbo *contraire*. Così il Bonacina [3] cogli altri teologi.

Vero è per altro, che i nostri avversarii non se la intendono bene coi moralisti e coi canonisti, ai quali noi facciamo capo. Adunque ne citeremo uno col quale mostrano di essere in istretta amicizia, in quanto che, secondo il noto adagio: *amicorum omnia communia*, si rimpinzano delle sue pagine senza punto nominarlo. Questo loro autore sì caro è proprio il Van-Espen del quale, per-

1 Cf. SUAREZ *De Censuris* Disp. IV, sect. 7.
2 In Bulla *Caenae Domini*.
3 *De Censuris* in Bulla *Caenae* Disp. I, q. 33. p. 7.

chè valga irrepugnabilmente la sua autorità, recheremo quel luogo, dove si parla della scomunica, nel supposto che sia invalida.

« Siccome, egli scrive, la Chiesa non vuole che alcun innocente venga allacciato dalla censura; così non vuole che l'autorità del giudice sia vilipesa, e con ciò la potestà delle chiavi affidate alla Chiesa ed ai suoi ministri venga a cadere in disprezzo. Il perchè sebbene la sentenza sia nulla ed invalida nel foro interno e non si reputi di alcun valore presso Dio; tuttavia la Chiesa anche in tal caso giustamente comanda, *iuste praecipit*, che a cotale sentenza, valida nel foro esterno, si debba obbedienza ed ossequio nel medesimo. Il fare altramente torna a disprezzo delle chiavi ed a vilipendio di chi ha sentenziato giuridicamente [1]. »

È citato presso Graziano col nome di S. Gregorio un testo il quale suona così: « La sentenza del Pastore giusta o ingiusta che ella sia, deve temersi [2]. » L'autore de' nostri avversarii, dopo di aver riferito l'intero contesto, conclude col citato Pontefice, essere temerità e superbia il condannare pubblicamente la sentenza del proprio Pastore, tuttochè essa ci comparisca ingiusta. Che se ne cerchi la ragione intrinseca, egli te la dà assai grave e soda, dicendoti che la pubblica tranquillità di qualsiasi Stato e l'osservanza dell'ordine richiedono severamente, che non sia lecito al privato di rovesciare, sotto colore d'ingiustizia, l'autorità delle pubbliche sentenze. Tanto più che essendo facile il persuadersi a proprio vantaggio, dover essere iniquo ciò che è giusto, ove si

1 « Sicuti Ecclesia non vult, ut quis innocens per censuram ligetur; ita quoque non vult, ut auctoritas Iudicis vilipendatur: vel clavium potestas, Ecclesiae eiusque ministris concredita, in contemptum veniat. Tametsi ergo sententia iniusta nulla sit et invalida in conscientia seu foro interiori, et Deus nullius efficaciae eam reputet; tamen Ecclesia iuste praecipit, ut huic sententiae in foro exteriori validae, etiam in eodem foro eidem *obediatur*. Ratio est, quia si in foro exteriori publicae huic sententiae non obediatur, haec non obedientia manifeste cederet in contemptum clavium et vilipendium Iudicis. » Tom. IX *De Censuris Eccles.* c. 8, §. 2.

2 « Sententia Pastoris sive iusta, sive iniusta fuerit, timenda est. » Caus. 11, quaest. 3, can. 1.

consentisse come lecito l' opporsi ed il non obbedire ad una sentenza giuridicamente pronunziata, perchè tenuta per ingiusta, non rimarrebbe fermo alcun giudizio penale, con quel gravissimo danno e turbamento della società che ognuno può immaginarsi 1. Adunque, secondo il Van-Espen, i nostri avversarii che combattono la scomunica fanno un' onta all' autorità, recano un' offesa all' ordine e danno sì reo esempio, che seguitato non lascerebbe intatta alcuna sentenza pronunziata ne' tribunali sopra i crimini.

Si noti per altro che tutte queste reità commetterebbonsi nel caso che la sentenza di escomunicazione fosse nulla ed invalida, e pronunziata da un sol Pastore. Or che diremo della gravezza di quella colpa, che debbono aver commesso i nostri avversarii, i quali si fanno beffe della sentenza di escomunicazione, pronunziata da tutta la Chiesa e secondo la più rigorosa giustizia? Tant'è, ha un bel dire la parte avversa: « non ci ha colpito, perchè nulla, perchè ingiusta. » Ma tutti gli argomenti le stanno contro. E prima essa ha contro di sè l'autorità più rispettabile che sia nella Chièsa, vogliamo dire tutti que' sacri Canoni, tutte quelle Costituzioni apostoliche, tutte quelle sentenze dei Concilii e specialmente del Concilio di Trento, a cui si riferiscono le Lettere apostoliche del Pontefice Pio IX; giacchè queste non fanno che dichiarare gl' invasori e gli usurpatori delle province pontificie incorsi nella scomunica e nell'altre pene già stanziate *a SS. Canonibus, apostolicis Constitutionibus et Conciliorum generalium, Tridentini prae-*

1 « Hinc manifestum est, S. Gregorium unice velle, ut subditi *non temerarie* ac *tumidae reprehensionis superbia* Pastoris sui iudicium reprehendant, sive contemnant: sed potius timeant ac vereantur, ne forsan ex sua culpa iudicium hoc meruerint. » Loc. cit. §. 1.

« Neque publica tranquillitas rectusque ordo permittunt, ut privatis passim liceat, praetextu iniustitiae vel notorietatis, publicorum iudiciorum auctoritatem et firmitatem invertere... Cum saepius contingat quod sententiam passi sibi persuadeant sententiam etiam iustissimam esse iniustam et notorium esse, quod notorium non est; hinc non facile, sub praetextu huiusmodi iniustitiae et notorietatis licitum fiet, sententiae Iudicis sic in forma Iuris pronuntiatae et promulgatae *propria* auctoritate *in publico*, se opponere, sive sententiae non obedire. » Ibid.

sertim (Sess. XXII, cap. XI de Reform.) *decretis*. Crederemo noi che tutti quegli uomini, grandi non meno per sapere, che per santità, i quali hanno statuito i sacri Canoni, dettate le Costituzioni apostoliche, formate le sentenze ne' Concilii, siano stati sì ciechi da non vedere la iniquità della pena decretata, o sì corrotti dalle passioni, che vedendola non l'abbiano curata, e che a tanta ignoranza o malevoglienza siano rimasti mutoli per tanti secoli i Pastori della Chiesa, e quindi vi fosse il bisogno di una società clerico-liberale, la quale venisse a prendersi l'incarico di sgombrare le dense tenebre, ond' era offuscata la vista della Chiesa, ed a disvelare la iniquità commessa nel fulminare della scomunica il ribelle, l'invasore e l'usurpatore del Dominio temporale della S. Sede? Questa credenza sarebbe un effetto di stoltezza. Tanto più, che qui non si tratta di un nuovo ritrovato chimico, che sconvolga qualche sistema, ma sibbene dell'applicazione immediata di un principio di giustizia, pel quale essendosi rilevata la gravità della colpa, fu applicata la pena conveniente. Onde ecco il fatto, che ci si para dinanzi: da una banda teologi, Vescovi e Papi, quanti ressero ed ammaestrarono la Chiesa per lo spazio di parecchi secoli, si odono concludere: « Chi invade ed usurpa il Dominio temporale della S. Sede commette un delitto sì grave, che merita di essere punito colla scomunica »; e dall'altra si veggono spuntare quattro o cinque preti liberali col codazzo di qualche centinaio di seguaci, i quali gridano: « Voi mentite, voi mentite, la vostra sentenza è ingiusta ». Giudichi il nostro lettore, da quale strabocchevole orgoglio debbono cotestoro essere signoreggiati, per giungere alla temerità di contraddire ad una autorità di peso cotanto prodigioso. A noi sembra un fatto sì strano, che peneremmo a crederlo possibile, se pur troppo non lo vedessimo coi nostri occhi.

Che se dall'autorità passiamo all'intrinseca natura della quistione, basta rammentare il principio più ovvio intorno la validità delle censure per toccare con mano la falsità di ciò che asserisce la parte avversa. Difatto perchè sia valida e però giusta una legge sancita da censura, che dicesi *lata a iure*, come avviene nel

caso presente, vi bisognano due cose: la prima che sia conforme alla onestà ed alla giustizia in ciò che ordina o proibisce, e l'altra che serbisi la conveniente proporzione tra la pena decretata e la materia del precetto [1]. Facciamoci ora ad esaminare se l'una e l'altra s'incontri nella pena della scomunica revocata in quistione. La legge, che vieta di usurpare comechessia il Dominio temporale della S. Sede, è essa onesta, è giusta in sè medesima? Niuno può dubitarne, salvo chi vuol travolto il diritto divino ed umano; mercecchè da tutti e due condannandosi altamente l'usurpare il dominio delle altrui province, ne segue che il vietare un cotale atto sia cosa apertamente conforme alla onestà ed alla giustizia. Ma perchè una legge si possa dir giusta sotto qualunque rispetto questo non è bastevole, conviene di vantaggio, che chi la impone, abbia la debita autorità. Della qual cosa a chi può venire in capo il menomo dubbio nel caso nostro? Si tratta di un divieto in pro di tutta la Chiesa, fatto da chi gode la pienezza della podestà nell'imporre a'fedeli quelle leggi, che risguardano appunto il buon reggimento della società cattolica. Ondechè rifulgendo sotto ogni rispetto la onestà e la giustizia della legge, il conseguente della validità della scomunica per questa parte non può esser dubbio. Rimane ora a vedere, se la pena sia proporzionata alla materia della legge. Ora questa, perchè la pena della scomunica maggiore le risponda debitamente, debbe essere sì grave, che la trasgressione della legge o porti seco un grande scandalo nella Chiesa, o turbi la pace comune, o arrechi qualche altro nocumento, al quale non si possa riparare convenientemente per altra via. Applicando queste condizioni al caso presente non una, che pur basterebbe, ma tutte insieme ritrovansi verificate. Imperocchè per la usurpazione del Dominio temporale della S. Sede, grave è lo scandalo che si cagiona, attesa la speciale gravezza di

1 « Dicendum est, ut censura lata per legem valida sit, non satis esse legem esse honestam et iustam, quoad id quod praecipit, vel prohibet, sed etiam, quoad proportionem censurae cum materia talis praecepti. » Suarez, *De Censuris*. Disp. 4, Sect. 6.

tal delitto, siccome si è dimostrato nei capitoli precedenti: profonda è la perturbazione che si apporta alla pace della Chiesa, attesa la servitù alla quale vuolsi ridurre il suo Capo: sommo è il nocumento che proviene alla libertà del ministero apostolico, al quale non si può recare per altra via alcun riparo.

I nostri avversarii, benchè confutati le mille volte, vanno ripetendo, che tutti questi pessimi effetti della mentovata usurpazione sono altrettante esagerazioni, o peggio vogliono considerarli come ritrovati della cupidigia di signoria. Ma ciò che monta? Sono padroni di sè, e quindi possono affermare quanto loro aggrada e contro il vero e contro il proprio dovere. Il suddito non deve giudicare della legge, ma sommettersi alla medesima, quando essa non apparisce *patentemente* di cosa iniqua. Da tale principio, fondato sopra la natura della società, si trae dai teologi la seguente dottrina, che, cioè, posta la colpa grave, intorno la quale non cade alcun dubbio nella presente quistione, per ciò che risguarda alla maniera della pena, conviene rimettersi *necessariamente* alla prudenza del legislatore, il quale dopo di avere considerato il fine della censura, la qualità del delitto, la necessità che stringe, la utilità che ne ridonda, potrà o no scomunicare, secondochè gli detta la propria coscienza. Così ragiona il Suarez [1], così perfino il Van-Espen [2].

Per la qual cosa essendosi dimostrata la validità della legge e la proporzione della pena alla colpa, è forza concludere, che, quando i nostri avversarii insorgono contro la scomunica e la gridano iniqua, insorgono senza ragione e mentiscono sopra il loro capo, aggiungendo iniquità ad iniquità. Conciossiachè essi nell' impugnare la sentenza della scomunica pecchino gravemente e per

1 « Haec autem peccatorum discretio, ut pro his possit proportionata ferri censura et non pro illis, non potest una generali regula praescribi: nulla enim sufficiens excogitari potest, sed *necessario* id committendum est prudentiae legislatoris et iudicis, ut considerato fine principali imponendi censuram, et qualitate delicti, et necessitate, vel magna utilitate urgente, eam imponat ». Idem ibid. Sect. 5.

2 T. IX *Tract. Historico-Canon.* C. IV, §. 1.

i modi offensivi ed iniqui che usano verso il Papa e l'Episcopato; e per la manifesta reità del fine che si propongono; e per l'aperto disprezzo, che mostrano verso la pena incorsa; ed infine per lo scandalo e per le scissure, che gittano nella Chiesa. Quanto più utile, per usare le parole di un antico scrittore, non sarebbe stato il credere e l'acquetarsi alla autorità gravissima di tanti secoli, di tanti Pastori, di tutta la Chiesa, anzichè, con danno sì grande dell'anima propria e con tanto dispendio della Chiesa, levarsi all'improvviso e senza ragione contro sentenze confermate dall'approvazione di tante età [1]!

CAPITOLO VI.

Si dimostra la nullità e la iniquità delle ragioni di chi impugna la Scomunica e la pena che per ciò s' incorre.

Contro di quello che abbiamo ragionato nel capitolo precedente i nostri avversarii oppongono le loro difese, ed hanno sì grande fiducia in esse, che si ridono dei nostri argomenti. Saggiamole alcun poco e veggiamo, se tengano punto della vantata solidità. Due sono le principali, ed ambedue sotto diverso rispetto sono dirette contro la validità della legge a cui si riferisce la scomunica. La prima è concepita in questi termini: Il Papa non fu infallibile nel dichiarare la necessità del Dominio temporale; dunque non siamo tenuti ad obbedirgli in questo punto, dunque non obbedendo non si commette alcuna colpa e perciò non s'incorre alcuna pena. Questo argomento largamente esposto da un ex-professore vale sì poco che non vale nulla: anzi ci addita la via a provare il contrario. Esso trae tutta la forza dalla fallibilità della Dichiarazione pontificia. Ora avendo noi dimostrato che il Papa fu nel pro-

1 « Perquam utile est credere, et tot annorum, totque Ecclesiarum... et Episcoporum auctoritati cum bona ratione acquiescere: cum sit maximum incommodum ac dispendium sanctissimae Matris Ecclesiae adversus prisca consulta post tot saeculorum tantam seriem nunc primum repente, ac sine ratione insurgere. » Apud Mansi *Concil.* T. I.

nunciarla infallibile, ne consegue dirittamente, usando la maniera di argomentare adoperata dall'avversario, che siamo obbligati ad obbedire al Papa in questo punto, che coloro, i quali disobbediscono, commettono una colpa, e che quindi meritamente incorrono nella pena della scomunica.

Benchè a dire il vero questo argomento della parte avversa è sì debile in sè stesso, che non abbisogna ricorrere alla infallibilità della Dichiarazione. E ciò per la semplice ragione che fu preso di mira un lato falso della quistione. La legge che non si può violare senza allacciarsi nella scomunica, consiste propriamente nel divieto d'invadere, di assalire e di usurpare comechessia la *giuridizione* e i *diritti* della Chiesa. Ecco il testo del Concilio di Trento, citato dal sommo Pontefice Pio IX: *Si quem Clericorum vel laicorum . . . iurisdictiones, bona, census, iura (alicuius Ecclesiae) usurpare praesumpserit . . . . is anathemati subiaceat.* Adunque contro questo divieto era mestieri dirizzare il colpo, dimostrandolo apertamente iniquo, se si voleva dagli avversarii concludere alcun che in proprio favore. Non intendiamo dire per questo che la necessità del Dominio temporale per la Santa Sede nelle presenti circostanze non sia la causa movente del divieto, anzi l'affermiamo esplicitamente. Ma tanto è lungi che la causa movente tolga la forza alla scomunica, che nol farebbe, neppure se fosse peccaminosa; stantechè, secondo S. Tommaso, la reità della causa, onde è mosso chi scomunica, non impedisca punto l'effetto della sentenza 1. Adunque, come vedete, tutta la forza dell'argomento portato dagli avversarii se n'è ita in dileguo inutilmente. Ma ciò quanto al danneggiare la validità del divieto pontificio, poichè rimane a carico di chi lo ha proposto il prin-

1 « Respondeo dicendum quod excommunicatio potest dici iniusta dupliciter; uno modo ex parte excommunicationis; sicut cum ex odio, vel ex ira aliquis excommunicat; et tunc excommunicatio nihilominus habet effectum suum, quamvis ille qui excommunicat peccet, quia iste iuste patitur, quamvis ille iniuste faciat. » *Summae Theol. suppl.* q. 21, art. 4.

cipio falso e di assai gravi conseguenze, che si contiene nel suo discorso.

E vaglia la verità. Per qual motivo secondo l'avversario non s'incorre la pena della scomunica, minacciata nel caso presente al violatore della legge? È facile ravvisarlo nel suo argomento: perchè essendo il Papa fallibile nella sua Dichiarazione, non corre l'obbligo della obbedienza. Adunque qualunque volta il Superiore non è infallibile nelle sue decisioni o leggi, il suddito sarà disciolto dal dovere della obbedienza. Ma questo è un principio erroneo, perchè ne conseguita l'assurdo che il legislatore debba essere infallibile, il che è sopra la natura umana. È un principio ruinoso, perchè dà il diritto al suddito di non far conto alcuno della decisione o sentenza sovrana, quando questa non apparisce infallibile, e ciò con quei perturbamenti della cosa pubblica che saltano agli occhi di ognuno. È finalmente un principio iniquo, perchè essendo consentito, come lecito, ai sudditi di formarsi sopra ragioni probabili un giudizio prudente e praticamente sicuro quanto al loro operare, questo si nega senza alcun motivo al Superiore. Nè giova ricorrere al domma teologico, siccome fanno gli avversarii, che quando, cioè, una sentenza è soltanto probabile, e tale essi reputano la Dichiarazione pontificia, sia lecito operare secondo la propria probabilità. Imperocchè tale principio vale in parità di causa, la quale non può darsi tra il Superiore ed il suddito nel caso di un legittimo comando, trovandosi allato della causa del primo il diritto e la podestà che egli ha di comandare. La qual giunta, cagionando disuguaglianza tra le due cause, fa dare il tracollo alla bilancia dalla parte del Superiore. Ecco a che si riduce l'argomento dell' avversario, a non provar nulla contro la validità della scomunica e ad introdurre un principio assai funesto.

Ma perchè non rimanga alcuna ombra, rechiamo la dottrina che ci porge il Suarez sopra l'attuale quistione, trasviata dagli avversarii. Nella supposizione, che consti manifestamente, essere Superiore ed avere la debita giurisdizione chi impone la legge o fa la decisione, affinchè si deduca dirittamente non valere la scomunica

fulminata contro i violatori dell'una o dell'altra, è necessario non già che sia infallibile la causa movente, come si vorrebbe dagli oppositori, ma sibbene che l'errore e la iniquità del comando o del divieto apparisca indubitata e moralmente certa per guisa, che non rimanga alcun dubbio dell'opposto. Imperocchè nel dubbio stringe ancora l'obbligo della obbedienza verso il Superiore, siccome quello, il quale, essendo in possesso del diritto di comandare, ha condizione migliore 1. Dimostrino adunque i nostri avversarii all'autorità competente, che il divieto della invasione e della usurpazione è talmente iniquo, che non ammette alcun dubbio pel conto della sua tristizia, ed allora consentiremo che non s'incorra la scomunica, violandolo. Ma come potranno mai riuscirvi, se contro di essi levasi ogni specie di diritto e particolarmente l'autorità divina, che si oppone al principio di ribellione invocato contro il Papa?

Veniamo ora all'altro argomento, recato dagli avversarii contro la validità della scomunica. Non iscomunica l'uomo, scomunica Cristo per Pietro, diceva il presbitero deputato; ma da Roma non ha parlato Pietro, ha parlato l'uomo, in quanto che il Papa ha detto: questo territorio è della Chiesa, non toccatelo, altramente incorrete nella scomunica 2. Adunque, come è manifesto, la scomunica rimane senza forza, secondo un tale ragionamento, perchè è pronunciata in causa temporale. Se questo argomento fosse stato adoperato dal deputato Mauro Macchi, che diede saggio di sì grossolana ignoranza nelle cose di religione, non farebbe maraviglia; ma che sia stato recato con grande sussiego da un teologo,

1 « Solum oportet observare quando prior defectus non intervenit, quia constat eum, qui praecipit, superiorem esse, et iurisdictionem habere, ut propter posteriorem defectum lex et censura nulla existimetur, oportere errorem et iniquitatem eius esse indubitatam, ac moraliter certam; ita ut res dubia non sit: nam in dubiis parendum est Superiori, qui ius praecipiendi habet ac possidet; et ideo conditio eius melior est: et praeterea quia ad commune bonum hoc omnino expedit. » *De Censuris*, Disput. 4, Sect. 6.

2 *Atti uffic. citati.*

da uno che si protesta di essere profondo conoscitore del giure ecclesiastico, questo ci fa sommamente stupire. Posciachè egli dovea sapere il principio, che « la podestà spirituale del Papa e dei Vescovi si stende indirettamente alle cose temporali, in quanto o sono necessarie alle spirituali, o giovano alle medesime [1] ». Dovea conoscere la sentenza di S. Tommaso, che: « peccandosi mortalmente ed operandosi contro la carità nel danneggiare altrui nel corpo, ovvero nelle cose temporali, ne segue che la Chiesa abbia la potestà di scomunicare per un danno temporale recato [2]. » Non dovea pur ignorare, che « stante la consuetudine nella Chiesa di scomunicare eziandio in cause temporali, quando queste riferisconsi allo spirituale, il negarle questa podestà, è lo stesso, che condannarla di errore assai grave spettante ai costumi [3]. » In fine quanto al caso presente non dovea essergli ignoto, come la Chiesa da parecchi secoli usi della sua potestà, scomunicando gl' invasori ed usurpatori delle sue province, trovandosi fra le sentenze di scomunicazione *in iure* riservate al Pontefice quella altresì fulminata contro di costoro.

Di che risulta chiaramente la incredibile audacia che ebbe di affermare in un Parlamento, che non compete alla Chiesa la pode-

1 « Manifestum est ex illo principio, quod potestas spiritualis indirecte extenditur ad temporalia, quatenus ad spiritualia necessaria sunt, vel conferunt; unde sunt quasi accessoria, quae consequuntur ad principale.» SUAREZ, *De Censuris,* Disp. 20, Sect. 1, — Cf. BELLARMINUM, *De Roman. Pontif.* Lib. V, c. 6, 7, 8.

2 « Et quia in damnificando corporaliter, vel in rebus temporalibus aliquis mortaliter peccat, et contra caritatem facit; ideo pro damno temporali illato Ecclesia aliquem excommunicare potest. » *Suppl.* 3, 1. p. q. 21, art. 3.

3 « In contrarium est usus Ecclesiae ferendi hanc censuram ad hos fines scilicet, ut restituantur ablata, solvantur debita et similes, qui temporales sunt. Suppono non esse extra ecclesiasticam potestatem ferre hanc censuram, eam ordinando aliquo modo ad praedictos fines. Hoc certissimum est, nam si hoc esset vel per se malum, vel extra ecclesiasticam potestatem, esset in Ecclesia gravissimus quidam error in re ad mores pertinente, quod impossibile est. » SUAREZ, Loco cit. Sect. 1.

stà di scomunicare in cause temporali e di paragonarla sotto il nome di partito clericale a crudelissimo tiranno, che dice al suddito « obbedisci, o io ti opprimo ». Ma quando egli calunniava colla empia sentenza la Chiesa, dovea essersi dimentico della barbara legge, che avea poco innanzi messa nelle mani del Ministro, affinchè fosse proposta. Altramente con qual fronte avrebbe potuto dir della Chiesa quello che egli volea che per legge s' intimasse a tutti i Vescovi ed ai preti d' Italia? E che? forse la sua legge non tornava a questo: giura, o ch' io ti opprimo. — Me lo vieta la coscienza. — Non importa: giura, o sarai spogliato delle tue rendite. — Fate un onta alla Religione. — Non monta: giura, o sarai gittato in carcere. — Calpestate la vantata libertà dei culti. — Non vale: giura, o sarai posto al bando. No; con siffatta legge dinanzi che per la sua ferocia sollevò lo sdegno di un Parlamento non punto favorevole all' Episcopato, e fece persino fremere gli scrittori avversi alla Religione, non avrebbe avuto l' ardire di gittare in volto alla Chiesa calunnia sì nera! Questo è una prova novella, che per la passione fosse tratto di senno, quando la pronunziò, siccome dicevamo al principio del capitolo precedente.

Passiamo a dire alcuna cosa della pena, che si meritano gl' impugnatori di una scomunica giuridicamente pronunziata, e ciò nel supposto, che non v'abbiano quelle reissime circostanze dell' atto, le quali occorrono nel caso presente. Essa trovasi scritta, molti secoli fa per la penna di due Sommi Pontefici, che furono S. Gregorio Magno e Nicolò I. La togliamo dal secondo, il quale trassela da una lettera del primo [1]. Per mezzo di coperte e frodolenti pratiche avea l' ambizioso Fozio conseguito l' iniquo intendimento, che il santo Vescovo Ignazio fosse, qual reo di più delitti, degradato in un conciliabolo, e sbalzato dalla sedia di Costantinopoli, e che la nuova elezione cadesse sopra di sè medesimo. Si erano frattanto spediti i processi del fatto a Papa Nicolò e se ne attendeva la confermazione. Ma il Pontefice non era uomo da

1 *Epist. S. Gregorii M.* Lib. XI, epist. 45. Edit. Migne.

lasciarsi cogliere facilmente. Onde revocata la causa al suo tribunale e, discoperta la frode e la smaccata ingiustizia, scomunicò Fozio ed i suoi partigiani, ordinando la reintegrazione dell'innocente Ignazio al seggio episcopale [1]. L'imperatore Michele, aspreggiato per tale decisione e rinfocato per giunta da pessimi cortigiani, scrisse al Papa in modi assai risentiti, dicendogli tra le altre cose che egli non curavasi punto della scomunica, perchè riputavala di niun valore.

Odasi la risposta, che gli fece il Pontefice sopra questa non curanza della scomunica: « Dilettissimo figlio, il disprezzo che tu mostri dei decreti di questa apostolica e prima Sede e dei nodi, onde giacciono avvinti Fozio ed i favoreggiatori di lui per la scomunica, fa che noi sospiriamo profondamente e siamo colmi di amarezza. Poichè quanto tal cosa sia da tenersi lontana da una mente pia e da esecrarsi nel cuore dei fedeli, lo dimostra il nostro esimio predecessore Gregorio dicendo, che quelli i quali sentono così o lo tengono per fermo, *cessano senza dubbio di esser cristiani*, ed io e tutti i Vescovi cattolici e la Chiesa universa *gli anatematizziamo*, perchè sentono e parlano contro la verità [2]. » Eccovi la pena che merita un impugnatore della scomunica: l'anatema universale come uno scristianeggiato! Vi si reca tosto la ragione di tanta pena, facendo appello allo stesso impugnatore con

1 Apud Mansi *Concil.* XV, Epist. Nicolai I, P. 2, 4, 10, 13, 16.

2 « De te tamquam de dilectissimo filio vehementer ingemiscimus et tristamus: quoniam non priorum vestigia, sed pravorum principum exempla sectatus apostolicae et primae in toto orbe terrarum Sedis edicta, perversorum hominum suasionibus illectus, atque decreta postponis, et anathematis obligamenta, quibus persecutores Ignatii comministri nostri, Photium videlicet.... et fautores eius regulariter irretivit, contemnis et quasi minus Christianus temere parvipendis.

« Quod quantum sit a pio intellectu removendum, et a fidelium cordibus execrandum, eximius praesul nostrae Sedis, moribus et nomine Gregorius, ostendit, cum de hoc scriberet dicens: si sunt, qui certissime talia sentiunt, vel tenent, quia Christiani non sunt, dubium non est; eosque et ego et omnes catholici episcopi, atque universa Ecclesia anathematizamus, quia veritati contraria sentiunt, contraria loquuntur. » *Ibid. Epist.* 9.

questo argomento: chi stima di sciorsi co'suoi vani conati da'nodi, ond'è costretto per sentenza della Chiesa, mostrandoli falsi, questi per fermo dee anche pensare, che non sia vera l'assoluzione, la quale dalla stessa Chiesa è data ai fedeli. Posciachè il legare e lo sciogliere della Chiesa fondandosi sopra la parola di Cristo, ne segue che, negandosi la veracità del legare, sia tolta ancor quella dello sciogliere. Ma chi non vede non potersi tenere per cristiano colui, il quale è convinto di professare cosiffatta dottrina [1]? Adunque, eccovi la confermazione della già data sentenza: « Non è da intrattenersi più a lungo in dispute contro di questi impugnatori, perchè debbonsi disprezzare in tutte le cose ed anatematizzare; affinchè per quella via onde si credono di render vana la verità, rimangano veramente allacciati nei loro peccati [2]. »

Del rimanente la conclusione de'citati Pontefici nel caso nostro è rafforzata dalla somiglianza, che corre tra il senso di alcune proposizioni usate dagli avversarii, e quello di altre già condannate in una lunga lista, colla Bolla *Unigenitus*, dal Papa Clemente XI, agli otto del mese di Settembre l'anno 1713. I giansenisti, rifiutando la dovuta sommessione alla Chiesa, andavano ripetendo con infinta generosità di animo: « Soffrire in pace la scomunica e l'anatema ingiusto, piuttostochè tradire la verità [3]. » Questa proposizione è la novantesima seconda fra le condannate dal Pontefice sopraddetto. Ebbene non vi sembra di sentirla tutta dentro a quest'altra, detta contro Roma e l'Episcopato che sospende e scomunica i pertinaci: « Opprimimi, sarò martire, ma sarò morale [4]? » I medesimi giansenisti diceano: « Non avervi cosa la quale

1 « Et rursus: ipsi, inquit (Gregorius), sibi testes sunt, quia Christiani non sunt, quia ligamenta sanctae Ecclesiae vanissimis aestimant conatibus solvere, ac per hoc nec absolutionem sanctae Ecclesiae, quem praestat fidelibus, veram putant, si ligaturas eius valere non aestimant. » *Ibid.*

2 « Contra quos diutius disputandum non est, quia despiciendi per omnia et anathematizandi sunt, ut unde veritatem fallere se credunt, inde in peccatis suis veraciter ligentur. » *Ibid.*

3 « Pati potius in pace excommunicationem et anathema iniustum, quam prodere veritatem. »

4 1863 *Atti ufficiali*, pag. 1681.

metta tanto rea opinione della Chiesa presso i suoi nemici, quanto il vedersi esercitare in essa il dominio sopra la credenza dei fedeli, ed il fomentare la discordia per cose, le quali non offendono nè la fede, nè i costumi [1]. » Quante volte non si è udito ripetere una somigliante querimonia a proposito della scomunica, lanciata contro gl'invasori del Dominio temporale della S. Sede? Or bene sappiasi, che la riferita proposizione è la novantesima quarta tra le condannate nella Bolla sopra indicata. Più; gli uomini della stessa scuola di Giansenio, colpiti dalle censure, andavano spargendo contro il Papa e l'Episcopato: « che altri si lusinga indarno nella purità delle sue intenzioni e nel suo zelo verso la religione, perseguitando a ferro e fuoco gli uomini probi, se egli è accecato dalla passione [2]. » I clerico-liberali, postisi in atteggiamento di vittime, non hanno le mille volte ridetto, che il Papa e l'Episcopato sono mossi a sentenziare da rea passione? Ma simile querela si annovera pure fra le proposizione condannate, ed è la centesima. Ora il santissimo Padre Clemente XI, dopo di aver condannate *omnes et singulas* le proposizioni, fra le quali contengonsi le tre quivi esposte, appuntandole con gravissime note, decreta che chiunque osi insegnarle e difenderle e metterle fuori, incorre le censure ecclesiastiche e le altre pene, determinate dal giure in casi somiglianti, senza altra dichiarazione [3]. Il perchè se molto grave apparisce, considerata in sè stessa la scelleragine che si commette, impugnando la scomunica, gravissima si dimostra dalla qualità della pena che le corrisponde.

1 « Nihil peiorem de Ecclesia opinionem ingerit eius inimicis, quam videre illic dominatum exerceri supra fidem fidelium et fovere divisiones propter res, quae nec fidem laedunt, nec mores. »

2 « Frustra quis sibi blanditur de suarum intentionum puritate et zelo quodam religionis, persequendo flamma ferroque viros probos, si propria passione est excaecatus etc. »

3 « Quicumque illas, vel illorum aliquas coniunctim vel divisim docuerit, defenderit, ediderit... ecclesiasticis censuris aliisque contra similia perpetrantes a Iure statutis poenis, ipso facto, absque alia declaratione, subiaceat. » Cf. VIVA *Trutina theol.* t. 2, p. 4.

CAPITOLO VII.

Si considera l'atto col quale si offende la Dichiarazione pontificia dal lato speculativo, contraddicendola, e qui si dimostra se e come si cada per esso nello scisma, e quale sia la pena corrispondente.

Gli avversarii del Dominio temporale della S. Sede non tanto si consumano di spogliare il Romano Pontefice di ogni signoria nel fatto, quanto di privarnelo perpetuamente nel diritto. Imperocchè il loro bieco intendimento essendo di avere il Pontefice sempre dipendente e così poterlo inceppare a lor voglia nell'esercizio dell'apostolico ministero; assai ben si avveggono, che questo non conseguiranno mai con sicurezza, se non si disfanno ancora di tal diritto, il quale calpestato è cagione del grande commovimento che veggiamo in tutto l'orbe cattolico. Onde è il volgere che hanno fatto contro di esso tutte le loro macchine per sopraffarlo, sforzandosi di trasviare le menti dei fedeli dalla rettitudine per opera di falsi concetti. E siccome due sono le cose, che hanno giovato grandemente e giovano tuttavia a radicare viemeglio negli animi la persuasione del sacro diritto, che ha la S. Sede sopra il suo civile Principato, vale a dire, la sentenza di escomunicazione pronunziata contro gli invasori ed usurpatori delle province papali annesse, e la Dichiarazione pontificia, resa più splendida per la meravigliosa unità dell'Episcopato; così egli è per poco incredibile il furore col quale si sono scagliati contro l'una e l'altra per annientarne la forza. Ma quanto mal consigliati siansi mostrati nel combattere la prima, l'abbiamo veduto nei precedenti capitoli; giacchè col loro dire non solo non si tolsero le ree macchie della sacrilega invasione e della pena della scomunica; ma le resero più sozze per nuove e gravissime scelleratezze perpetrate nell'avventarsi a guisa di cani arrabbiati contro quel sasso, che aveali colpiti. Facendoci ora a considerare la violazione della seconda dal lato speculativo, vedremo che, contraddi-

cendola, tocca loro una sorte ancora più rea, attesi i precipizii in cui dànno per offendere vanamente l'autorità del Papa e dell'Episcopato.

L'atto, onde si contraddice alla Dichiarazione pontificia, è da guardare sotto due aspetti, vale a dire, e in quanto per esso le si nega la fede pratica ossia quella fedeltà ed obbedienza, che per ordinamento di Cristo è dovuta al Pontefice ed agli altri Pastori della Chiesa, e in quanto le si rifiuta l'adesione dell'intelletto oppugnandola per diverse maniere. Considerandolo ora sotto il primo riguardo, proponiamo a risolvere la quistione seguente: « Se, e come siano caduti nello scisma coloro che contraddicono la Dichiarazione pontificia, negandole la fede pratica sopraddetta ».

Avanti di ogni altra cosa è necessario conoscere il naturale concetto dello scisma. Esso ci vien dato da S. Tommaso nel tratto che qui portiamo: *Respondeo dicendum, quod sicut Isidorus dicit in lib. 8. Etimolog. cap. 3, nomen schismatis a scissura animorum vocatum est, scissio autem opponitur unitati . . . Ecclesiae autem unitas in duobus attenditur: scilicet in connexione membrorum ad invicem; et iterum in ordine omnium membrorum ad unum caput, secundum illud ad Coloss.* II, 18: Inflatus sensus carnis suae etc. *Hoc autem caput est Christus cuius vicem in Ecclesia gerit summus Pontifex. Et ideo schismatici dicuntur, qui subesse renuunt summo Pontifici, et qui membris Ecclesiae ei subiectis communicare recusant* [1]. Donde ricavasi che in due maniere si può fare scisma nella Chiesa con alta offesa della sua unità, o rifiutando la debita soggezione al Papa, o negando di comunicare nelle cose sacre coi membri della Chiesa soggetti al medesimo. Questa seconda maniera non occorrendo nel caso presente, fermiamoci sopra la prima. È da sapere che non ogni rifiuto di soggezione ha ragione di scisma: poichè, secondo il citato dottore, *dicendum quod non obedire praeceptis cum rebellione quadam constituit schismatis rationem. Dico autem* cum rebellio-

1 *Summa theol.* 2. 2. q. 39, a. 1.

ne, *cum et pertinaciter praecepta Ecclesiae contemnit, et iudicium eius subire recusat* 1. Adunque perchè altri sia dirittamente giudicato reo di scisma, è necessario che alla disobbedienza congiunga una tal quale ribellione, vale a dire, che ricusi pertinacemente di soggettarsi al giudizio del Papa o della Chiesa, e che ne disprezzi i comandi. Non diversamente discorre il Toledo 2 cogli altri teologi di maggior grido. Cotale dottrina è tolta dai SS. Padri, e se ne ha un saggio nel celebre luogo di S. Cipriano, ove la cagione della eresia e dello scisma si ripone nella prava e pertinace volontà di non riconoscere il Sommo Pontefice, qual giudice supremo in luogo di Cristo presso i fedeli 3.

Ciò posto, ragguagliamo i fatti degli avversarii con questa norma. Il Papa ha sentenziato, che nelle presenti circostanze è necessario alla S. Sede il civile Principato, affinchè si rimanga libero l'apostolico ministero; ed ha ordinato, che s'insegni questa dottrina e che i Vescovi coi loro greggi procurino di sostenerla, adoperando perciò tutti que' mezzi che loro si offerissero convenienti 4. L'Episcopato ha di presente risposto coll'assentimento e colle opere. Tutto all'opposto i nostri avversarii: e valganvi di argomento le seguenti conclusioni, levate dai loro scritti pubblicati colle stampe: « La decisione del Papa non ha alcuna autorità per vincolar la coscienza, e resta libero a qualunque cattolico il desiderare che la Chiesa perda il dominio temporale, e l'adoperarvisi secondo il suo potere. » La contraddizione e quindi il rifiuto di

1 *Summa theol.* l. cit.

2 « Est autem schisma rebellis separatio ab Ecclesiae capite et Vicario Christi. Sunt duo necessaria ad peccatum hoc contrahendum, ut habet S. Thomas 2. 2. q. 39, a. 1 ad 2. Alterum ut homo se separet ab Ecclesiae capite, scilicet summo Pastore et Vicario Christi, per inobedientiam, non obediendo ipsi. Alterum, ut sit hoc cum rebellione quadam, nimirum pertinaciter ipsius iudicium subire nolendo, eiusque praeceptum contemnendo ; talis est schismaticus. » *Summa* lib. I, c. 19. Cf. Suarez *de Caritate* disp. XII, sect. 1. Sanchez *in praecepta Decal.* Lib. II, c. 36.

3 « Inde oriri schismata et haereses, quod sacerdoti Dei non obeditur, neque unus ad tempus iudex vice Christi cogitatur. » Epist. 55.

[illegible] 1859, et 19 Ian. 1860.

soggettarsi al giudizio del Papa non può essere più manifesto. Il Pontefice afferma: « Il Dominio temporale è necessario, adoperatevi a sostenerne le ragioni »: gli avversarii per contrario asseriscono: « Non è necessario, adoperatevi, se vi piace, alla sua ruina. » In altro luogo confermano la medesima sentenza dicendo: « Chiunque conosce gli elementi della teologia, deve dire, che ogni qualvolta si è udita una voce solenne parlare della necessità del regno temporale, quella era la voce del Conte Giovanni Mastai re di Roma, non la voce di Pietro. » Guai a chi *desse loro la taccia di cattivi cattolici* per una maniera di sentire e di favellare sì invereconda ed iniqua contro il Vicario di Cristo: questi, secondo la loro morale, renderebbesi reo *di gravissima ingiuria* fatta a persone intemerate, e *di manifesta violazione delle leggi fondamentali della Chiesa*, o per lo meno *farebbe prova d'ignoranza superlativa!* Il perchè tra due proposizioni morali contraddittorie dovendo necessariamente l'una o l'altra esser falsa ed insegnare la iniquità, ne segue che la *taccia di cattivo cattolico* convenga al Papa ed all'Episcopato! Non crediamo, che un suddito possa ricusare la dovuta soggezione al giudizio del suo Superiore con maggior tracotanza o con più matto disprezzo.

Egli è quindi inutile arrecare in confermazione il dire e ridire che si fa da'medesimi, essere il giudizio del Papa e dei Vescovi effetto di rea cupidigia e di cieca ambizione, e doversi gli stessi nominare dilaniatori del gregge cristiano piuttostochè pastori, atteso le sentenze di escomunicazione e di sospensione, che hanno pronunziate. Le quali calunnie ed altre somiglianti, come ognun vede, sono dirette a torre ogni autorità al giudizio del Papa e dei Vescovi e così farlo cadere in avvilimento presso i fedeli. Quanto poi alla pertinacia della loro disobbedienza, sono quattro anni che vi perdurano: ammoniti le tante volte con somma mansuetudine in pubbliche allocuzioni e con lettere private, hanno risposto colle beffe e con goffe censure; condannati nei loro scritti traboccanti d'irreligiose sentenze, hanno imitata la biscia che percossa contorcesi contro il percotitore, vibrando più rabbiosa la lingua ed infettando ogni cosa intorno di bava e di veleno. Che si richiede

di vantaggio per dimostrarli *disobbedienti ribelli?* Sono già chiariti più che bastevolmente per tali. La quistione proposta è risoluta: essi sono convinti rei di scisma nella Chiesa del Signore, pel rifiuto pertinace di suggettarsi al giudizio del Vicario di Gesù Cristo e pel disprezzo, in che mostrano di tenere gli ordinamenti del medesimo.

È vero, che essi fanno mille proteste di riverenza, di rispetto e di soggezione verso del Papa. Ma queste non sono, che lustre per ingannare la buona gente, in quanto che, secondo la dottrina de' Padri e dei Canoni, come avverte il Suarez, non è necessario, perchè altri si faccia reo di scisma, che predichi la separazione dal Papa, e che direttamente si adoperi all'empio fine: basta, che egli ponga quegli atti onde alcuno scindesi dalla Chiesa, o si cagionano le scisme. Sia poi che ciò accada come cosa prevista ed intesa dall'autore, sia che avvenga per colpevole ignoranza, non importa, egli è reo di scisma e dee rispondere di tal peccato. Per la stessa cagione non occorre, per divenire scismatico, che si sconfessi il Principato spirituale del Papa: chi ciò facesse non solo si renderebbe scismatico; ma eziandio si paleserebbe eretico. Basta che si usi col Pontefice, come se egli non fosse il Capo supremo della Chiesa. Ecco le parole del citato esimio dottore: *Ad contrahendam propriam malitiam schismatis non oportet directe intendere divisionem ab Ecclesia, sed satis est velle id, per quod separetur quis ab Ecclesia, vel efficit divisionem in illa, sive id sit directe praevidendo, sive culpabiliter ignorando. . . . Id colligitur ex communi modo loquendi Patrum et Canonum* [1]. E più sopra avea detto: *Schisma esse non habere caput Romanum Pontificem, non quidem negando Romanum Pontificem esse caput Ecclesiae; nam iam hoc esset schisma coniunctum cum haeresi, sed vel temere negando hunc in particulari, vel ita se gerendi cum illo ac si caput non esset* [2]; siccome avviene nel caso presente.

1 *De Caritate* disp. XII, sect. 1, n. 7.
2 Ibid. n. 2.

Difatto non è punto diverso il giudizio, che ne fa il Pontefice, e per convincersene si consideri con quali termini egli parli nella sua lettera enciclica a' Cardinali, agli Arcivescovi ed ai Vescovi dell' Italia intorno a cherici, i quali oppugnano il civile Principato della S. Sede, contraddicendo: « Questi ecclesiastici, egli scrive, distaccandosi dai Vescovi, da Noi e da questa Santa Sede, *qui ecclesiastici viri a suis Antistitibus, et a Nobis atque ab hac Sancta Sede desciscentes,* e protetti dal favore e dall' aiuto del Governo subalpino e de' suoi amministratori giunsero a tal punto di temerità, che, disprezzate pienamente le ecclesiastiche pene e censure, non dubitarono di costituire alcune società al tutto riprovevoli [1]. » Adunque gli avversarii si sono disgiunti, hanno disertato dai loro Pastori e dal Capo supremo della Chiesa, e ciò con disprezzo della autorità ieratica. Ora il concetto dello scisma importando appunto cotale scissura o disgiungimento tra il capo e le membra appartenenti alla Chiesa, risulta ad evidenza, che i miseri sieno disegnati dal Papa quali rei di scisma.

Paurosissimo è il concetto che ci dànno i Padri di cotesta reità. Ottato Milevitano la chiama, *ingens flagitium, summum malum* [2]. Il Crisostomo l' agguaglia a quella che hanno perpetrato i tormentatori di Cristo nello scarnificargli il corpo divino [3]. S. Ambrogio giudica gli scismatici uomini senza pietà, che soffrono in pace il dilaceramento della Chiesa di Dio; o piuttosto senza fede, in quanto mostrano di non osservarla a Cristo, discerpendone il corpo, raffigurato nella Chiesa [4].

1 Die 10 Aug. anno 1863.

2 Lib. I *contra Parmenianum.*

3 « Nihil Deum aeque irritat atque divisam esse Ecclesiam; etiamsi bona fecerimus innumerabilia, non minores, quam qui eius corpus discindunt, poenas dabimus, qui plenum ecclesiasticum conventum discindimus ».

4 « Non putavit fidem esse in schismate: nam etsi fidem erga Deum tenerent (schismatici), tamen erga Dei Ecclesiam non tenebant, cuius patiebantur, velut quosdam artus et membra lacerari. Etenim cum propter Ecclesiam Christus passus sit, et Christi corpus Ecclesia sit, non videtur ab his exhiberi Christo fides, a quibus evacuatur Christi passio, corpusque distrahitur ». *In obitu Satyri.*

Il vero si è, che stando ai teologi, i quali sogliono rilevare le gravità delle colpe a severo rigor di logica, lo scisma è la più grave fra quelle che si commettono contro del prossimo, e ciò per ragione del gravissimo danno, che si arreca alla Chiesa nei sommi suoi beni, uno de' quali si è senza fallo la unità, rotta per lo scisma. Che se cotale scissura s'intendesse direttamente, in tal caso verrebbesi a toccare il colmo di tanta malizia. Così ragiona il Suarez con S. Tommaso [1]. Se questo eccesso di scelleraggine trovisi o no in alcuno de' nostri avversarii, non istà a noi il dare la sentenza. Vuolsi però considerare che lo stile adoperato da taluno contro i giudizii del Vicario di Gesù Cristo si mostra così pieno di veleno, che bisogna tutta la carità cristiana per non dire, che costui, consummato da odio forsennato contro il Pontefice, tira co' suoi scritti a divellere dall' unità della Chiesa, se fosse possibile, tutta Italia.

Cotanta gravità di colpa ci è confermata eziandio dalla pena, onde è punito dalla Chiesa il reo di scisma, essendo questa la più grave fra le adoperate da lei a castigo ed a medicina de' suoi figli perversi, vogliamo dire la scomunica maggiore. Nè per restarne allacciato v'è bisogno di formale sentenza, essendo una di quelle, nelle quali s'incorre pel fatto stesso del peccato. L'abbiamo nella prima censura delle venti, che si contano nella *Bulla Coenae* ed è in questi termini: « Escomunichiamo ed anatematizziamo . . . . ancora gli scismatici e coloro i quali si tolgono o si ritraggono con pertinacia dalla obbedienza nostra e da quella del Romano Pontefice sedente *pro tempore* [2] ». Dov' è da notare coi

1 « Secundam ita explicat S. Thom. 2. 2. q. 39, art. 2, ad tertium, hanc malitiam (schismatis) esse gravissimam omnium, quae sunt erga proximum, ratione gravissimi damni, quod infert Ecclesiae in maximis bonis. Praeterea hoc verificatur maxime, quando fit intentione directa: sic enim includit odium, quod secundum se est maximum eorum, quae sunt contra proximum ». *De Carit.* dis. XII, sect. 1.

2 « Excommunicamus et anathematizamus . . . nec non schismaticos et eos, qui se a nostra et a Romani Pontificis pro tempore existentis obedientia pertinaciter subtrahunt, vel recedunt. »

teologi, che vengono particolarmente espressi quelli, che rifiutano pertinacemente di soggettarsi al giudizio del Pontefice, non già perchè questi non siano compresi tra gli *scismatici;* ma perchè il più delle volte cadendosi nello scisma per la disobbedienza quivi particolareggiata, si apprenda a scansarla con grande orrore [1]. Più; perchè altri incorra questa pena gravissima, basta la sola opera esterna della pertinace disobbedienza: però nel supposto che egli in cuore tenga altramente da quello che fa o dice, non rimarrebbe per questo salvo dalla scomunica [2]. Quali altre pene vadano congiunte colla scomunica maggiore lo abbiamo indicato altrove; onde qui aggiungiamo solo, che lo scismatico, dinunziato e convinto della sua reità presso i tribunali competenti, può esser punito con tutte quelle pene, alle quali si suole condannare l'eretico. Ecco il precipizio in cui gittasi spontaneamente chi contraddice nella esposta maniera alla Dichiarazione pontificia: lo scisma ed una gravissima condanna da parte della Chiesa [3].

CAPITOLO VIII.

Si ragiona della colpa di chi nega l' adesione del proprio intelletto alla Dichiarazione pontificia, oppugnandola come falsa.

I nostri avversarii hanno detto: cotesta Dichiarazione non è un domma, e perciò è lecito rifiutarla e contraddirla speculativamente. Quanto essi vadano errati sopra questo punto, si è dimostrato nella prima Parte con argomenti presi dal fatto e dal diritto. Ora

1 « Ea clausula dupliciter intelligi potest: primo ut Pontifex excommunicavit prius omnes schismaticos, et quamvis sub illis comprehendantur recedentes a Papae obedientia, hos tamen expresserit, eo quod huiusmodi schisma saepius contingat, ut magis timeatur. » SANCHEZ *in praecepta Decal.* l. II, c. 36, *ex Ugolino.*

2 « Sufficit ad hanc excommunicationem incurrendam opere ipso solo exteriori ita se quempiam gerere, ac si non esset Papae subordinatus, et unitus illi ut capiti: quamvis mente et fide aliud retineat. » *Id. Ibidem.*

3 *Cf.* SUAREZ loco supra cit.

è da vedere la qualità della colpa, che si commette da chi la contraddice oppugnandola come falsa, o peggio censurandola come rea. Consideriamo in primo luogo quelli, che invece di piegare il loro intelletto alla dovuta adesione la tengono e la spacciano come falsa. Il Cano ci offre una sentenza chiara e recisa sopra di loro. Ecco quello, che egli scrive de' contraddittori a' solenni decreti della Chiesa, tuttochè non si proponga in essi un qualche domma: « Che se per avventura i singoli argomenti non valgono a muovere l'intelletto, debbono per certo piegarlo presi tutti insieme, logicamente legati e congiunti: di maniera che quelli i quali discredono in essi alla Chiesa, non li riputiamo eretici, è vero, ma però li condanniamo come temerarii, impudenti, irreligiosi [1]. » Adunque, per sentenza del Cano, i contraddittori alla Dichiarazione pontificia, pel semplice rifiuto di prestar credenza alla Chiesa, se non sono da chiamarsi eretici nel senso rigoroso della parola, non cessano per altro la gravissima nota di temerarii, d'impudenti e d'irreligiosi.

Nè a torto. Imperocchè temerità, secondo S. Tommaso, importando quel gittarsi, che altri fa, sollecitatovi dall'orgoglio, ad operare alcun che, con disprezzo della regola propostaci a seguitare nelle nostre azioni dalla ragione, o sotto questa regola essendo compresa, soprattutto nelle cose spettanti alla religione, l' autorità [2]; ne consegue, che la temerità de' nostri avversarii tiene il sommo grado nel caso presente. Per qual motivo? Perchè l'autorità, contro la dottrina della quale si levano i contraddittori, essendo quella del Papa e de' Vescovi, che è quanto dire la somma, che sia nella Chiesa, chiaro è il conseguente che somma debba dirsi la temerità del contraddire alla Dichiarazione pontificia. Ma v'è di più. Abbiamo il Suarez, il quale afferma che, quando la Chiesa conviene nell' ammettere una dottrina con questa o quella

1 « Quae (argumenta) si singula forte non movent, universa certe tamen inter se connexa atque coniuncta moveri debebunt, ut qui fidem in his Ecclesiae detrahunt, eos non haereticos quidem, sed temerarios, impudentes, irreligiosos esse credamus. » *De loc. theol.* Lib. V, c. 5.

2 2. 2. q. 53, art. 3 ad 2. Cf. Suarez *De Fide* disp. XIX, sect. 2.

nota di certitudine, debbasi prestarle una credenza conforme 1. Dall'altro canto i Padri del Concilio di Costanza hanno imposto ai seguaci del Wicleffo e de' suoi consorti, che dovessero tenere e confessare la dottrina che insegnava la Chiesa romana, secondo le note o i giudizii della medesima. Ora dandosi nel caso presente alla Dichiarazione pontificia la dote d' indubitatamente certa, ed ordinandosi che come tale s'insegni, siccome abbiamo provato altrove, risulta patentemente che la temerità degli avversarii tocca il sommo nella sua specie, in quanto si gittano a contraddire una dottrina, che, stante la gravissima autorità, ond'è sostenuta, debbesi tenere in conto d'infallibilmente certa.

Per ciò che spetta alla loro impudenza ed irreligione, ne fu indicata tutta la laidezza dal Pontefice S. Zosimo, il quale ci dice, che qualunque volta si va comechessia contro gli statuti de' Pastori, non tanto si reca offesa alla prudenza di chi gli ha proposti, quanto alla fede ed alla disciplina cattolica. Ondechè siccome, giusta la sentenza del medesimo, non v' è cosa la quale sia da reputarsi più santa e degna di più grande venerazione, che il non trasviare di un punto dalla via segnataci dagli ordinamenti de' maggiori; così conviene concludere che il rifiuto di aderire ad essi e l' atto dell'oppugnarli sia una delle cose più svergognate ed irreligiose 2. Abbiamo nella prima Parte dimostrato, correre tra l' atto del canonizzare e della Dichiarazione una somiglianza sì stretta, che si possa argomentare *a pari*. Or bene chi non prestasse credenza alla Dichiarazione sopra il Santo canonizzato, ed asserisse l' opposto; questi, secondo il Vasquez ed il Suarez, affermerebbe cosa empia e

1 « Si tota Ecclesia in aliqua huiusmodi re conspirat, tenendum est in eo non errare non solum practice, quod manifestum est, sed etiam speculative.... Sciendum est autem in his rebus esse gradus. » Ibid. disp. V, sect. 8.

2 « Cum adversus statuta Patrum venitur, non tantum illorum prudentiae, atque sententiae, sed ipsi quodam modo fidei et catholicae disciplinae irrogatur iniuria. Quid enim tam sanctum atque venerabile est, quam penitus non exorbitare ab itinere maiorum, quorum canonica statuta veluti quaedam fundamenta sunt ferendis fidei iacta ponderibus? » *Epist.* 4.

temeraria, e secondo Giovanni da S. Tommaso dovrebbe chiamarsi: *temerarius, impius et scandalosus, immo et sapiens haeresim* 1. Adunque tutti questi titoli si potranno lecitamente acconciare a quanti negano la propria credenza alla presente Dichiarazione pontificia ed osano spacciarla come falsa.

Che se la temerità è somma ed in materia di tanta importanza, quanta ai nostri dì particolarmente ne ha la Dichiarazione pontificia, niuno può dubitare che, *assolutamente parlando,* grave non sia la colpa che le risponde.

Però affine di non fallire nel giudicare gli atti individui spettanti a questa materia, è mestieri di avere alla mano due regole porteci dal Suarez. La prima si è che: *Quando aliquis sciens propositionem esse tali auctoritati contrariam, se illi audet opponere, tunc hoc genus peccati committit* 2. L' altra che cotesta temerità arreca non di rado nocumento alla fede o debilitandone il fondamento, o cagionando il rischio di cadere nell'eresia, o facendo scandalo al prossimo. Per la qual cosa avviene, che alla intrinseca malizia vada unita di sovente l'accidentale o contro la fede per ragione del rischio, a cui si espone il temerario, o del danno che di fatto ne riceve, o contro la carità per ragione dello scandalo che pone, o qualche volta contro la giustizia in chi per obbligo del proprio ufficio è tenuto ad insegnare la verità. Il perchè se la prima delle due regole proposteci può scusare la colpa, la seconda può aggravarla, moltiplicandola 3.

Questa dottrina è confermata dalla sentenza de' sommi Pontefici e de'Concilii. Rechiamone alcuna. Acacio, Vescovo di Costanti-

1 Cf. Benedictum XIV, *De Canonizat. Sanct.* Lib. I.

2 *De Fide,* Disput. XIX, Sect. 6.

3 « Fit saepe, ut ex modo errandi, aut temere opinandi in huiusmodi materia aliquod detrimentum fidei oriatur, vel debilitando fundamenta eius, quantum ex se, vel creandi periculum perveniendi ad haeresim, vel scandalum aliis praebendi. Hinc ergo fit, ut in tali peccato possit esse accidentalis malitia, vel contra fidem ratione periculi, aut nocumenti, vel contra caritatem ratione scandali, vel interdum etiam contra iustitiam si quis ex officio veritatem docere teneatur. » *Ibid.*

nopoli, prima che discoprisse il suo reo talento, mostrava di non sapersi acconciare agli ordinamenti, che dal Papa S. Felice III erano proposti siccome opportuni, facendo le viste di riputarli disconvenienti ai tempi che correvano. Scrissegli pertanto il Pontefice, confortandolo a sostenere con animo generoso quanto avea determinato la Cattedra apostolica, stantechè la censura de' successori di S. Pietro e l'autorità della Chiesa universa non iscema punto del suo peso, sebbene venga rabbiosamente combattuta. Perciò badasse bene; chè chi invece di mettersi a difenderla, si studia di farla piegare ai marosi del secolo, incontra la rea sorte del naufragio. Ascolta, gli continua a dire, la voce di Cristo che ti ammonisce: *Qui mecum non est, contra me est; et qui mecum non colligit, dispergit.* (Luc. XI.) Pondera nel tuo grado di prelato, che il non procurare ciò che è di Cristo vale quanto il professarglisi apertamente nemico, e che è indegno di appartenere alla Chiesa non solo chi si argomenta di nuocerle; ma ancora chi non si cura di procacciarle ciò che è opportuno alla medesima [1]. Non si potea esprimere in termini più chiari la gravità della colpa in sè, e la malizia accidentale significata dal Suarez in quell' *interdum etiam contra iustitiam, si quis ex officio veritatem docere teneatur*.

1 « Ausculta vocem Domini praemonentis: *Qui mecum non est, contra me est; et qui mecum non colligit, dispergit* (Luc. XI). Et diligenter attende nihil aliud esse non procurare quae Christi sunt, nisi se palam profiteri eius inimicum. Non desperemus facere, frater, veram Salvatoris nostri sententiam, qua se usque ad finem saeculi Ecclesiae suae non defuturum esse pollicitus est (Matth. XXVIII), nec ab inferis portis eam dixit esse superandam (Matth. XVI) et quae omnia per apostolicae scita doctrinae ligarentur in terris, nec in caelestibus memoravit absolvi (Matth. XVI, 18.) Neque putemus, quod quibuslibet sit vallata periculis, unquam pondus vigoris sui, vel censura beatiss.mi Petri, vel auctoritas universalis amittat Ecclesiae... Unde perspiciendum est ne eam, quae nullis potest obrui motibus procellarum, quicumque eam submergere nititur in ipso saeculi pelago fluctuantis, ipse potius a gubernatione salutari in profunda deiectus, illa praevalente, mergatur... In hac vita se ad eam (Ecclesiam) non pertinere cognoscat, qui non solum plenitudini eius noxia conatur inferre, sed etiam qui ea, quae eidem congruentia sunt, dissimulat provideri. » *Epist.* 10.

Questo è detto a' pastori delle anime in ispezialtà, odasi ora quello che abbiamo dalla medesima penna contro di un laico imperatore il quale, sdegnando gli statuti della Chiesa e del Pontefice, volea attenersi ai proprii. Nella causa di Dio, scriveagli, dovete soggettare il voler vostro a quello de' Vescovi, e non anteporlo; dovete piegare il vostro intelletto ai loro insegnamenti, e non farvi maestro; dovete seguitare la regola della Chiesa, e non prescrivere ad essa la norma. Rammentatevi, che avete a comparire dinanzi al tribunale di Dio e rendergli strettissimo conto di quanto operate a questo proposito [1]. Niuno si farà a credere, che un Papa minacci il giudizio di Dio ad un Imperatore per la osservanza di cosa la quale non sia gravissima.

Il linguaggio adoperato da S. Leone non è men grave di questo di S. Felice. Conciossiacchè l'atto sdegnoso, onde il fedele rifiuta di aderire alla sentenza della Chiesa e del Pontefice, sia chiamato da lui *nimis impia praesumptio*, indirizzata di per sè a violare la incrollabile fermezza della pietra sopra di cui levasi l'edificio fabbricato da Cristo. Che se a quest' atto cotanto grave si aggiungono parole di poca riverenza verso il Pontefice, in tal caso si viene ad offendere la podestà, che egli tiene di sciorre, di legare e di pascere il gregge di Cristo per que' mezzi, che da lui sono riputati più acconci. Per la qual giunta commettesi cosa sì fellonesca, che torna ad un gittarsi tutto da sè nell' inferno [2]!

1 « Certum est hoc rebus vestris esse salutare, ut cum de causis Dei agitur, et iuxta ipsius constitutum, regiam voluntatem sacerdotibus Christi studeatis subdere, non praeferre, et sacrosancta per eorum praesules discere potius quam docere; Ecclesiae formam sequi, non huic humanitus sequenda iura praefigere... Vestrae mentis intererit magis ac magis cogitare et in rerum praesentium statu sub divina nos examinatione subsistere, ac post huius vitae cursum ad divinum consequenter venturos esse iudicium. » *Epist.* 9.

2 « Verum hanc petrae istius sacratissimam firmitatem, Deo, ut diximus, aedificante constructam, nimis impia vult praesumptione violare quisquis eius potestatem tentat infringere, fovendo cupiditatibus (*voluntatibus*) suis, et id, quod accepit a veteribus, non sequendo... Ipsius quoque beatissimi Petri reverentiam verbis arrogantioribus minuendo: cui cum prae

Sia da ultimo un giudizio della Chiesa in caso al nostro somigliante. Nel secondo secolo del Cristianesimo si dibattè se la Pasqua si dovesse celebrare il quartodecimo giorno della luna di Marzo, oppure nella domenica che consegue immediatamente un tal giorno. Il Papa e la maggior parte della Chiesa teneva per questa seconda sentenza; il rimanente per la prima, specialmente i cristiani dell'Asia. Il Concilio primo di Nicea ordinò che ognuno si soggettasse alla sentenza del Papa. Parecchi durarono saldi nel loro pertinace proposito e furono riputati e trattati come eretici. Questo ricavasi dal nome di eretici quartodecimani, col quale si nominarono da S. Epifanio e da moltissimi scrittori ecclesiastici, e dalla professione di fede, fatta recitare ad un cotal Budio, che rinsavito tornava alla obbedienza della Chiesa. Eppure essi non contraddicevano ad un decreto, nel quale si contenesse un qualche domma. Trattavasi di cosa spettante alla disciplina, quale si è la celebrazione di una festa nell' un giorno piuttosto che nell' altro. Perchè adunque i contraddittori a tal decreto furono giudicati con tanta severità? Per doppia ragione. Festeggiandosi dagli Ebrei la loro Pasqua nel giorno quartodecimo della luna di Marzo, attese le circostanze di quei tempi si venne in ragionevole sospetto, che quei cristiani i quali aveano la consuetudine di celebrarla in tal giorno, vi arrischiassero la purezza della lor fede col rimanere intinti di giudaismo, onde per cessare un tanto male si fece il decreto sopra indicato. Posta cotale ragione gravissima concludevasi dirittamente, che dunque fosse tocco di giudaismo chi con indomita pertinacia rimaneva fermo nel celebrare la Pasqua coi Giudei, anzichè soggettarsi agli ordini della Chiesa. Ma dato pure che questa conclusione non valesse per tutti i riottosi contraddittori, v'avea un altro capo di condanna, ed era, che una resistenza così gagliarda ed ostinata fatta ad un Concilio ecume-

caeteris solvendi et ligandi tradita sit potestas (Matth. XVI), pascendarum tamen ovium cura specialius mandata (Ioan. XII). Cui quisquis principatum aestimat denegandum, illius quidem nullo modo potest minuere dignitatem; sed inflatus spiritu superbiae suae semetipsum in inferna demergit. » *Epist.* 10.

nico mettea fondato sospetto, che i medesimi non riconoscessero nella Chiesa la podestà di far nuove leggi in fatto di disciplina, e quindi putissero di eresia per questo lato.

Applichiamo il caso antico al moderno. Niuno ignora, che colla Dichiarazione pontificia si è mirato a rafforzare il Dominio temporale della S. Sede contro gli assalti de' nemici della religione, i quali essendosi proposto di avvilire ed annientare, se fosse possibile, la Chiesa, invilendo il suo Capo ed inceppandone l' apostolico ministero, hanno scelto qual mezzo più acconcio l' annientamento del civile Principato della S. Sede. Or chi contraddice ostinatamente a tale Dichiarazione, portante il suggello della Chiesa, mostra di sentir cogli eretici, coi settarii e cogli increduli nemici della religione. Posto che non senta coi medesimi, non può negarsi che per lo meno non riesca loro di aiuto all' empio intendimento. Oltre di ciò cotesta pervicace ostinatezza nel contraddire porge di per sè sola ragione bastevole a sospettare, che essi neghino la podestà data da Cristo al Papa ed ai Vescovi di regger la Chiesa adoperando que' mezzi, in ciò che è lasciato in balia della loro prudenza, i quali rispondono meglio al fine. Per la qual cosa per l' un capo e per l' altro il caso presente convenendo coll'antico è da risolverlo alla stessa maniera, che è quanto dire, dover essere colpa sì grave agli occhi della Chiesa il contraddire pertinacemente alla Dichiarazione pontificia, che chi la commette sia da riguardare quale eretico nel senso antico, cioè, o come fautore della eresia, o come gravemente sospetto di esserne ammorbato. Tanto più che nel caso nostro la contraddizione volge intorno a cosa intimamente connessa colla religione e coi costumi.

Del rimanente non è mestieri, per venire a questa conclusione, studiare ne' fatti antichi; la dottrina spacciata da qualche contraddittore ne è patente argomento. Preso di mira il supremo magistero che ha il Vicario di Gesù Cristo nella Chiesa, egli osò scemarne gravemente l'autorità per favorire la propria causa, divulgando, che la infallibilità del medesimo, ancora che parli, come dicono, *ex cathedra,* a tutta la Chiesa, è un'opinione di alcuni. La quale proposizione è doppiamente menzognera e in quanto af-

ferma, che la infallibilità del Papa è *una opinione*, e in quanto la dice *di alcuni*. Ecco in quale maniera è proposta dal Suarez questa dottrina: *Veritas catholica est, Pontificem definientem ex cathedra esse regulam fidei, quae errare non potest, quando aliquid authentice proponit universae Ecclesiae, tamquam de fide divina credendum: ita docent hoc tempore omnes catholici doctores, et censeo esse rem de fide certam* [1]. Adunque, che il Papa sia infallibile nelle sue decisioni dommatiche non è una semplice opinione, ma una verità: nè è una verità tenuta da alcuni, ma sibbene da tutti i dottori comunemente: in somma è una verità cattolica. Tanto sia detto di chi nega l'adesione del proprio intelletto alla Dichiarazione pontificia, oppugnandola come falsa: confidiamo, che la somma temerità, impudenza ed irreligione che si commette con tale atto, ed il giudizio severissimo, che ne fece la Chiesa ab antico in somiglianti occasioni, debbano avere tanta forza, che valga a tenerne lontano, come da un precipizio, qualunque non abbia perduto il senno per la passione.

CAPITOLO IX.

Perchè e come cadano nella eresia quelli che censurano la Dichiarazione pontificia.

S. Girolamo, dopo aver indicata la differenza, che passa tra la eresia e lo scisma, soggiunge questa gravissima sentenza: *Caeterum nullum schisma non sibi aliquam confingit haeresim, ut recte ab Ecclesia recessisse videatur* [2]. La quale è sì infallibilmente vera, che niuno scisma ebbevi nella Chiesa di qualche durata, il quale non abbia dato in qualche eresia. Dapprima si nega alla Chiesa la fede pratica, ossia quella fedeltà e quella obbedienza che fu ordinata da Cristo; appresso con facile trapasso le si ricusa la fede speculativa, che consiste nel crederla sposa di

1 *De Fide* disp. V, sect. 8.
2 *In Epist. ad Titum* 3.

Gesù Cristo, colonna e fondamento incrollabile della verità. Dicemmo con facile trapasso, stante la difficile circostanza in che si pone lo scismatico. Appigliandosi egli al reo partito di non soggettarsi per niuna guisa, si mette ancora nella dura necessità di sostenere come cosa onesta e virtuosa la propria audacia censurando il giudizio della Chiesa; poichè alla fin de' conti niuno vuol comparire un tristo. Ed eccoci al precipizio della eresia, bisognando, per coonestare il fatto, o lodare come buono moralmente ciò che è reo, o negare l'obbligo di fare ciò che è comandato, o sostenere che non si dà comando là dove pur c'è. Nelle quali maniere di scusa o difesa, ed in altre somiglianti a queste, si rompe sventuratamente nella eresia. Così la discorre il Suarez svolgendo la sentenza citata di S. Girolamo 1.

Veggiamo ora se questo si verifichi in quelli, che contraddicendo praticamente alla Dichiarazione pontificia hanno fatto scisma dal Papa. Primieramente si studiano eglino di dar colore di giustizia e di virtù al loro atto di ribellione? Leggete gli scritti da essi pubblicati, e voi troverete, che, secondo la loro sentenza, chi si soggetta al giudizio del Papa e dei Vescovi fa un atto di stupida obbedienza, come per lo contrario chi rifiuta, e non cura le censure, è un uomo seguace della retta ragione, è una vittima, un eroe, un martire. E ciò per quale principio? Per questo, che le Dichiarazioni del Papa e dei Vescovi, che è quanto dire, della suprema autorità della Chiesa, si hanno a revocare ad esame, ed eseguirle sì o no, secondochè detta la ragione. Adoperando qui come regola la sentenza usata da S. Pier Damiani contro una fazione di cherici milanesi (*factio clericorum*) in caso somigliante, diremo loro che si manifestano patentemente per eretici:

1 « Perseverantes in suo schismate statim, (quod naturale est) factum suum, et audaciam honestare ac defendere cupiunt: et ideo ad haeresim declinant, qua possint factum illud honestare, vel laudando ut bonum, quod pravum est; vel negando esse faciendum, quod praeceptum est; vel (quod in idem redit) negando esse praeceptum quod ab Ecclesia catholica traditum est. In quibus omnibus modis et aliis similibus haeresis involvitur. » *Defensio Fidei* l. 1, c. 22.

Vitium quippe in haeresim vertitur, cum perversi dogmatis assertione firmatur 1. Difatto il principio dagli avversarii messo innanzi si dimostra un domma perverso da due capi: il primo, perchè annienta il potere di obbligare ne' reggitori della Chiesa, sottoponendolo alla propria ragione; l'altro, perchè suppone che la Chiesa docente possa comandare cosa iniqua. Donde rilevasi, che se non è eresia la pertinace loro disobbedienza, è però tale la rea difesa che ne fanno, sostenendola con un pronunziato contrario a ciò che insegna la fede intorno alla santità ed alla soggezione dovuta alla Chiesa 2.

Ma tanto non sarebbe bastato agli avversarii per una compita difesa. Conveniva drizzare il colpo contro la divina autorità del Vicario di Gesù Cristo, facendola creder nulla nella quistione presente. La loro audacia non indietreggiò a tal passo, ma col grave costo di un nuovo errore! Mercecchè datisi a combattere il diritto che egli ha, qual Capo supremo della Chiesa, sopra la scelta de' mezzi acconci al fine della società cattolica, gliel confinarono nei soprannaturali, e quindi interdettogli l' uso de' temporali proprii delle circostanze, lo accusarono di avere abusato del suo potere, determinando il civile Principato qual mezzo necessario alla S. Sede nel presente ordine di cose. Che questa maniera di favellare sia tutta propria della eresia, ce lo dice il Diritto canonico, nel quale si legge: *Non dubium, quin quisquis cuilibet Ecclesiae ius suum detrahit, iniustitiam facit. Qui autem Romanae Ecclesiae privilegium ab ipso summo omnium Ecclesiarum capite traditum auferre conatur, hic procul dubio dicendus haereticus. Fidem quippe violat, qui adversus illam agit; quae mater est fidei: et illi contumax invenitur, qui eam cunctis Ecclesiis praetulisse cognoscitur* 3. Chi si sforza di tòrre alla Sede Ro-

1 Opusculum V. *Actus Mediolani.*

2 « Quia licet operari malum, quod lex Christi prohibet, non sit haeresis, sentire tamen cum pertinacia non esse malum, quod fide esset prohibitum, haereticum plane censendum est. » SUAREZ, *Defensio Fidei* l. I, c. 22.

3 Dist. 22. *C. omnes.*

mana i privilegi, che essa ha ricevuti da Cristo, questi è da dirsi eretico. E ciò per due motivi: il primo de' quali si è, che negandosi tutti o in parte quei privilegi, cui la Sede Romana asserisce autorevolmente di aver ricevuto, si viene a dichiararla rea d'iniqua menzogna con alta offesa di quella fede verace e santa, di cui essa è madre: l'altro che non si può impugnarli comechessia senza contraddire pertinacemente a quel Dio, che l'ha cotanto sublimata. Di che per l'un capo e per l'altro sgorgando una patente contraddizione alla parola divina, si ha l'eresia, la quale è appunto riposta in cosiffatta contraddizione. Venendo al caso nostro, non vi dice praticamente il Papa col fatto stesso della Dichiarazione che egli ha come reggitore universale della Chiesa il privilegio di scegliere anche mezzi temporali a bene della società cattolica? Adunque chi studiasi di torre tal privilegio al Papa, in cui si raccolgono tutti quelli della Sede Romana, contraddice alla fede, è contumace a Dio, e per questo rispetto diviene eretico. In confermazione di ciò, che veniamo dicendo, troviamo, che la dottrina qui riferita ed applicata fu adoperata da S. Pier Damiani contro i cherici milanesi [1], e contro gl'imperialisti di que' dì [2], e da S. Antonino contro gli appellanti dal tribunale del Papa [3], e che sì l'uno come l'altro dannò di eresia i suoi avversarii per questo solo, che mostravano coi loro detti d'intaccare in qualche maniera la suprema autorità del Papa nel reggimento della Chiesa.

I contraddittori della Dichiarazione non si arrestano ancora. Essendo un grande intoppo al loro divisamento i Principi legittimi, hanno sparso e sostengono tuttavia la dottrina, che il popolo ha diritto di ribellare per darsi quel re e quella forma di governo, che meglio gli aggrada. Dottrina eretica e in sè e in quanto applicata alla ribellione italiana! Ce ne assicura l'autorità del Vicario di Gesù Cristo, che tale l'ha dichiarata nelle Lettere apostoli-

1 Opusc. 5.
2 Opusc. 4.
3 *Summa th.* 3. p. tit. 22, c. 3.

che del 26 Marzo 1860, dicendovisi, che in questi luttuosi tempi i nemici della Chiesa procacciano di spogliarla del suo civil Principato « per opera di falsi e perniciosi principii, messi innanzi astutamente e con moti popolari, maliziosamente eccitati », in quanto « non si vergognano di persuadere ai popoli contro i legittimi Principi nefanda ribellione, la quale vien condannata dall'Apostolo là dove insegna: *Ogni anima sia soggetta alle podestà superiori. Conciossiachè non è podestà se non da Dio; e quelle che sono, son da Dio ordinate. Per la qual cosa chi si oppone alla podestà, resiste alla ordinazione di Dio. E que' che resistono, si comperano la dannazione* 1. » E siccome a questo atto aderirono tutti i Vescovi, così è a dire, che tutta la Chiesa docente conviene in cosiffatta interpretazione. Ciò non ostante tra i pertinaci oppositori v' ebbe chi trasse ad altro senso il testo allegato dell' Apostolo e chi negò recisamente alla Chiesa l'autorità di farne l'applicazione. Con questo eccoli caduti nella eresia capitale de' protestanti, che è quella di sprezzare la regola viva della Fede riposta nella Chiesa docente, e di affidarsi alla propria maniera di vedere.

Il loro furore per altro si scarica tutto sopra il possedimento che tiene la S. Sedè del civile Principato, non cessando di gridare che, stando allo spirito del Vangelo, esso è disdicevole al Pontefice e dannoso alla Chiesa, e che è una reità il volere far dipendere da una signoria temporale gl' interessi della religione. Se

1 « Iam vero novit universus orbis quomodo luctuosis hisce temporibus infestissimi Catholicae Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis osores *abominabiles facti in studiis suis, ac loquentes in hypocrisi mendacium,* hanc ipsam Sedem, proculcatis divinis humanisque iuribus, civili, quo potitur, Principatu spoliare nequiter adnitantur, idque adsequi studeant, non manifesta quidem, uti alias, aggressione, armorumque vi, sed falsis aeque ac perniciosis principiis callide inductis, ac popularibus motibus malitiose excitatis. Neque enim erubescunt nefandam populis suadere rebellionem contra legitimos principes, quod ab Apostolo clare aperteque damnatur ita docente: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Non est enim potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinata sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt.* »

questa maniera di favellare sia o no eretica si rilevi da una lettera, che abbiamo sott' occhio, scritta con maravigliosa fortezza di animo e con sapienza del tutto mirabile dall' Episcopato della Dalmazia all' imperatore Napoleone I. Avea questi nel Luglio del 1809 inviato a tutti i Vescovi dell'Impero una circolare, nella quale erasi studiato di provare incolpevole l'atto iniquissimo e violento, col quale avea dispogliato il santissimo Padre Pio VII del suo civile Principato. Gli argomenti, che recava, erano quelli de' nostri avversarii. Così a modo di esempio: « Il nostro Signore Gesù Cristo, scrivea egli, quantunque sortito dalla stirpe di Davidde non volle alcun regno temporale. Volle egli anzi, che si obbedisse a Cesare nel regolamento degli affari terreni. Non fu egli adunque animato che pel grande oggetto della redenzione, e pella salvezza delle nostre anime ». Più sotto: « Noi sappiamo che quelli i quali vorrebbero far dipendere dall' interesse degli affari temporali, che periscono, l' eterno interesse della coscienza e degli affari spirituali, sono fuori della carità, dello spirito e della religione di colui, che ha detto: *Il mio impero non è di questo mondo*. » Se non che, per riuscire a persuadere questa sua teorica, conveniva, che si mostrasse tanto ossequioso verso la podestà spirituale della Chiesa, quanto si mostrava avverso alla podestà temporale della medesima. Così fece, soggiungendo in aria molto umile: « Ascolteremo la voce dei Ministri della religione in tutto ciò, che ha rapporto allo spirituale ed al regolamento della coscienza. »

Ma se la protesta di tanto ossequio fu per l' Imperatore un atto assai fino d' ipocrisia, per l' Episcopato dalmata valse un'occasione sommamente propizia a dirgli nude e schiette delle gravissime verità. Perocchè, preso sul serio il finto ossequio, si mise a confutare nella sua risposta punto per punto gli spropositi, di che Sua Maestà avea riempito la sua circolare, facendogli ben comprendere, che quanto era eccellente capitano, tanto era tristo teologo. Quanto poi all' argomento del Dominio temporale della S. Sede così lo strinse ed incalzò:

« È articolo incontrastabile di fede che la Chiesa non può errare nel suo insegnamento, perchè diretta ed assistita dalla stessa di-

vina ed incarnata Sapienza, che ha interposta la sua promessa di sempre assisterla, perchè non errasse nella spiegazione dei dogmi da credersi e nello stabilire i precetti e le leggi per dirigere sicuramente i fedeli al conseguimento dell' eterna felicità: *Ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi*. Tale è la promessa fatta a Pietro e in esso ai loro successori.

« Ora se alcuno asserisce che la Chiesa di Gesù Cristo ha potuto far dipendere dall' interesse degli affari temporali, che periscono, l' eterno interesse delle coscienze e degli affari spirituali, che potè perdere la carità e lo spirito della religione; già non crede al domma dell' immancabile assistenza di Gesù Cristo promessa alla sua Chiesa. Tutta la Chiesa insegnante, raunata nell' ecumenico Concilio di Costanza, ha fulminato col più tremendo anatema l' asserzione di Wicleffo, che condannava come errore contrario ed opposto alla Scrittura, che cioè la Chiesa aver potesse possessioni e fondi per la sua sussistenza e che le potestà secolari potessero a quella togliere a loro arbitrio tutti i beni temporali. Se queste asserzioni sono vere, dunque tutta la Chiesa errò nel condannarle, precipitò nell' errore e si oppose all' insegnamento del Vangelo; non intese il senso di quelle parole: *Il mio regno non è di questo mondo*. Abbisognava dei lumi di Wicleffo, Calvino e Lutero per comprendere la verità; dunque erravano gli Apostoli medesimi accettando i fondi, che i primi fedeli loro offerivano, e per la loro sussistenza e di tutti i fedeli e si opposero alla verità evangelica: *Il mio regno non è di questo mondo*. Dunque erravano tutti i Pontefici e molti Vescovi da Carlo Magno fino a noi, che tennero le loro autorità temporali e i possessi contro il decreto di Gesù Cristo: *Il mio regno non è di questo mondo* : e tutta la Chiesa perdette la intelligenza delle Scritture. Dunque la Chiesa di Gesù Cristo non è più il sostegno della verità, perdette ogni lume, cadde nell' ignoranza e nella malignità Ecco, o Sire, le orribili conseguenze, quali conviene ammettere, e che pur troppo furono ammesse e mille volte rinfacciate alla Chiesa dai calvinisti, luterani ed anglicani.

« Se la Chiesa, infallibile nell'insegnare e nell'operare, avesse creduto opposto al Vangelo l'accettare autorità temporali, non le avrebbe mai accettate, perchè infallibile nel giudicare del senso delle Scritture. Dunque se le accettò, fu perchè credette, che il testo evangelico non conteneva quel senso, che troppo piaceva agli eretici di attribuirgli per potere spogliar la Chiesa dei suoi beni colla falsa interpretazione delle Scritture. » Quindi lodato altamente il generoso contegno del Pontefice Pio VII, si concluse: « Nè noi Vescovi potremmo parlare diversamente dal nostro Capo, che Gesù Cristo medesimo ci costituì, ed a lui siamo e dobbiamo essere inviolabilmente ed intimamente uniti 1. »

Ad un argomentare così serrato e così evidente non avendo che aggiungere tiriamo la conseguenza. La Chiesa attuale conviene nel sostenere il Dominio temporale non solo come dicevole ed utile, ma ancora come necessario al Sommo Pontefice nel presente ordine di cose. Adunque chi lo condanna come disdicevole, come contrario allo spirito del Vangelo, come dannoso alla Chiesa, come una reità; questi parla il linguaggio dei Calvinisti, dei Luterani e degli Anglicani, che è quanto dire il linguaggio della eresia. Tale si è la profondità dell'abisso, nel quale caddero altri degli avversarii, ed altri risicano di cadere! Il che ci viene eziandio significato dalla gravità delle pene, colle quali sono puniti quelli che professano e predicano le eresie. Ma troppo lungo riuscendo il discorrere di tutte, per esprimere molto in breve, diremo solo, che la Chiesa sfolgora l'eretico delle pene più gravi e nell'ordine spirituale e nel materiale, trattandolo da furioso ribelle, da traditore e da assassino micidiale, siccome colui il quale cerca per ogni via di ferirla al cuore e spegnerla, in quanto si studia co'suoi errori di rovesciare ed annientare la fede, che è principio fondamentale della religione cattolica.

1 Supplemento ai Documenti relativi alle contestazioni insorte tra la santa Sede ed il Governo francese, Tom. V.

CAPITOLO X.

I violatori della Dichiarazione pontificia, essendo condannati dal sentimento espresso e praticato dalla Chiesa da oltre undici secoli, aggravano la loro pertinace temerità colle discolpe. Qui si dimostra quali sieno stati i sentimenti dei Sommi Pontefici, iniziatori del Dominio temporale.

Come il santo Pontefice Gregorio VII ebbe pronunziata la sentenza di scomunica contro l'imperatore Errico quale disobbediente pertinace alla Dichiarazione apostolica, gli aderenti del reo principe si diedero tosto a screditarla con ogni studio, affine di rilevare dalla turpe infamia il lor signore, che l' avea tocca. A tale uopo in atto di caldi zelatori della giustizia andavano spargendo: aver il Papa oltrepassati i confini del suo potere, essersi lasciato vincere dal cieco impeto della passione, non aver l'Imperatore commessa niuna colpa che meritasse cotanta pena; e poi non potersi se non se iniquamente soggettare il capo dell'Impero a tale smacco. Per queste dicerie ed altre somiglianti sollevandosi tra i fedeli de' gravi mormorii, ed il Vescovo di Trento, tuttochè uomo di virtù, mostrandosi restio a bandire la sentenza tremenda, il santo Pontefice occorse ai tristi effetti, che indi poteano derivare, con nulla più che col richiamarsi al costume osservato dalla Chiesa. Però scrivendo ai fedeli: Ponete mente, dicea, ai sacri Canoni ed alle sentenze de'santi Padri e vi parrà manifesto, non essermi punto discostato dal modo tenuto ab antico [1]. Al Vescovo poi, che dovea conoscere il costume della Chiesa, toccatogli cor-

« 1 Si quis igitur hanc sententiam iniuste vel irrationabiliter prolatam esse putaverit, si talis est ut sacris regulis intelligentiae sensum praebere velit, nobiscum etiam, et non quod nos, sed quid divina auctoritas doceat, quid decernat, quid consona vox sanctorum Patrum iudicet, patienter audiat, acquiescat. Nos tamen non aestimamus quemquam fidelium, qui ecclesiastica statuta noverit, hoc errore teneri, ut non hoc, et si pubblice affirmare non audeat, vel in corde suo rectum factum esse perhibeat. » Epist. 26 *extra Regestum ad Germanos.*

tesemente il suo procedere temerario, gli dice reciso : Vogliamo che ci renda consapevoli, se tu abbia scelto obbedire a Dio promulgando la nostra sentenza, oppure agli uomini sopprimendola; se ti sii deliberato di osservare la fede promessa a Dio ed alla Chiesa Romana, seguitando la giustizia, ovvero di congiungerti coi figli della iniquità, calpestandola [1]. Al nostro lettore si presenta in questo fatto un riscontro de' tempi moderni, e tutto insieme la qualità dell'argomento che noi vogliamo adoperare. I violatori della Dichiarazione pontificia, secondo i varii modi da noi esposti e giudicati nei capitoli precedenti, portano ragioni e discolpe, e non altramente che gli aderenti dell' Imperatore Errico spargono mille accuse contro del Papa e dell' Episcopato. Noi imitando il santo Pontefice Gregorio VII per tutta risposta ci appelliamo a que' sentimenti che in risguardo del Dominio temporale della S. Sede ha espresso e praticato la Chiesa da oltre undici secoli, che è quanto dire dall'incominciamento formale dello stesso Dominio: e trovando quelli del Pontefice Pio IX e dell' odierno Episcopato ad essi conformissimi, concluderemo pregando gli avversarii a dirci : *Utrum Deo an hominibus magis elegerint obedire, utrumve iustitiae obtemperando fidem Deo et sanctae Ecclesiae observare, quam filiis iniquitatis adhaerendo conculcare censuerint.*

Questa nostra conclusione si appoggia sopra una dottrina teologica espostaci dal Suarez a proposito della scomunica. Scritto, ch'egli ebbe, a modo di obbiezione; sembrare che s' incontri una sconvenienza assai grave nelle scomuniche adoperate *ad temporalia incommoda resarcienda*, in quanto che esse non sono che pena e medicina spirituale; risponde subito, dicendo che contro la proposta sconvenienza sta l' uso od il costume che ha la Chiesa di scomunicare per rifacimento di danni temporali. Laonde, continua il teologo nominato, se l' usare quest' arma spirituale della

1 « Et inde fraternitatem tuam volumus, atque monemus, ut certos nos studeat facere utrum Deo, an hominibus magis elegerit obedire, utrumve iustitiae obtemperando fidem Deo et sanctae Ecclesiae observare, quam filiis iniquitatis adhaerendo conculcare censuerit. » Ib. Epist. 25 *Ad Henricum Episcopum Tridentinum*.

scomunica nel caso indicato fosse cosa rea, o sconveniente, o fuori del potere della Chiesa, converrebbe supporre nella medesima un gravissimo errore, in fatto di costume, il che è impossibile ad accadere [1]. Sopra il sicurissimo fondamento di questa dottrina, tratta dall'uso, noi soggiungiamo: posto adunque che il sentimento e gli atti del Papa e dell'Episcopato a difesa del civile Principato della S. Sede a dì nostri non siano che una continuazione di quel sentimento e di quegli atti che si è perpetuamente costumato di praticare al medesimo scopo dalla Chiesa; qualunque non voglia peggio che eretico accusare la Chiesa stessa di gravissimo errore in fatto di costume, dovrà cotale sentimento e cotali atti tenere per giusti e retti e quindi avere in conto di uomini già condannati senza riparo quanti osano levarsi contro ciò che ha mostrato di sentire ed ha operato il Papa coll'Episcopato nelle presenti circostanze. Incominciamo dai Pontefici.

Nell'anno 739, il re Luitprando invade le terre di S. Chiesa. Sedeva allora il Pontefice Gregorio III, il quale, non potendo per niuna guisa scampare dall'impeto del Longobardo, scrisse a Carlo Martello pregandolo del suo soccorso. Si leggano la quinta e la sesta delle sue lettere, ed in que' robusti argomenti, che egli porta al Franco, ed in que' nobili affetti religiosi, che desta, e nella profonda amaritudine, onde si mostra compreso, si rileverà agevolmente con quanto impegno questo Pontefice togliesse a difendere quel Principato di cui la S. Sede era da poco innanzi divenuta signora. Lo stesso Re differendo la promessa restituzione di quattro città appartenenti al dominio pontificio, e da lui occupate, il Pontefice S. Zaccaria va a trovare l'invasore, e tale si è il nerbo delle ragioni che reca in pro delle province usurpategli, tale si è la costanza colla quale ne sostiene il diritto, che il potente Re longobardo appunto per essa dandoglisi vinto restitui-

1 « Hoc certissimum est; nam si hoc esset vel per se malum, vel extra ecclesiasticam potestatem; esset in Ecclesia gravissimus quidam error in re ad mores pertinente, quod impossibile est. » *De Censuris* Disp. 20, Sect. 1.

sce le terre occupate 1. L'avidità, onde era frugato Luitprando di più ampla signoria, lo spinge ad assaltare l'Esarcato ed a recare nuovi danni alle terre di S. Chiesa, e tu vedi lo stesso Pontefice volgere tosto il passo alla volta di Pavia ed ottenere col suo dire quello che ei desiderava 2. A Luitprando succede Rachis nel trono, il quale, uscito dai confini, reca in suo potere varie città della S. Sede. Il santo Pontefice non è lento ad intraprendere un terzo viaggio per mantenere intatti i diritti del Principato. Itosene quindi a Perugia, dove l'usurpatore stava a campo, non solamente lo induce a restituire le province involate; ma eziandio col calore del suo dire lo fa risolvere a gittar la corona per darsi totalmente a Dio 3.

Astolfo successore di Rachis assalta e si rende soggetta per forza d'armi la miglior parte delle province appartenenti a Roma. Il Pontefice Stefano II gli spedisce un'ambasciata per distornarlo dall'impresa. Fallita questa, gliene invia un'altra. Riuscitagli vana, gli manda la terza e poscia la quarta. Ai rifiuti ed alle feroci minacce dell'invasore non si arresta. Egli ha in sì alto conto la conservazione del Principato che pensa non doversi lasciare nulla intentato per mantenerlo. A tale effetto ricorre a Dio implorando mercè con processioni di penitenza, con pubbliche preghiere e con digiuni, e chiede aiuto a potenti con accesissime lettere. Non si contenta di questo: ma, riputandolo necessario, egli logoro dagli an-

1 « Cuius piis eloquiis flexus, et constantiam sancti viri, et admonitionem admiratus, omnia quaecumque ab eo petiit per gratiam Spiritus Sancti obtinuit, et praedictas quatuor civitates quas ipse ante biennium abstulerat, eidem sancto cum eorum habitatoribus redonavit viro. » ANASTASIUS *in eius Vita.*

2 Idem ibid

3 « Cui et salutifera praedicans, Deo auctore, valuit animum eius in speciali studio inclinare. Et post aliquantos dies idem Ratchis rex relinquens regalem dignitatem, decora cum uxore et filiis ad beati Petri principis Apostolorum coniunxit limina: acceptaque a praelato sanctissimo Papa oratione, clericusque effectus, monachico indutus est habitu cum uxore et filiis. » Id. ibid.

ni, in tempo di rigido verno, si mette in viaggio attraverso le alpi affine di perorare la causa del Dominio temporale presso il re Pipino [1].

Morto Astolfo, la signoria de' Papi è fieramente travagliata dal re Desiderio: ma essa è con sommo studio difesa dal Pontefice S. Paolo I e da Stefano III, i quali non cessano dal protestare e dal chiedere all'usurpatore la restituzione di ciò che ha tolto, rafforzando le loro proteste e le loro domande coi caldi uffizii dei Re de' Franchi. Però colla sua fina malizia il Longobardo non solamente trova modo di scansare la resa delle terre iniquamente usurpate; ma eziandio ordina i suoi tranelli di maniera che egli crede poter condurre sicuramente le sue milizie sopra di Roma e farla finita col dominio de'Papi. Ma non si avvede che la costanza de'Pontefici è incrollabile nel difendere il Principato della Santa Sede. Adriano I, Papa di que' dì, sentito delle sue correrie ed invasioni a danno della S. Sede, senza punto commuoversi gli manda incontro alcuni del clero, affinchè in istile ossequioso e ad un tempo fermo e risoluto gli chieggano che sgombri dalle terre occupate. Il Longobardo volendo giuocare di astuzia e d'inganni lo richiede di un abboccamento; dall'imperterrito Pontefice ha in risposta: « non vedrai il mio volto prima che tu mi abbia reso le province usurpate [2]. » Perchè poi il superbo ed iniquo Re non volle acconciarsi a cosiffatta domanda e durò pertinace nel suo reo divisamento, non ostante le ammonizioni del Papa e del Re Carlo Magno, tirò sopra di sè e sopra l'impero della sua nazione lo sterminio.

Riandando questi fatti si affaccia tutta da sè alla mente la domanda: per qual motivo i citati Romani Pontefici hanno difeso con tanto studio il Dominio temporale della S. Sede e sostenutone le

1 « Per Dei nutum illuc profecti sumus, afflicti in nive et frigore, aestu et aquarum inundatione, atque validis fluminibus et atrocissimis montibus, seu diversis periculis. » *Epist.* 3 *eiusd.*

2 « Si prius ipsas civitates non reddiderit, et iustitiam nobis minime fecerit, sciat pro certo meam nequaquam videbit faciem. » ANASTASIUS *in eius Vita.*

ragioni a costo di travagli e di pericoli pressochè infiniti? Il dire che tutti abbiano operato per cieca bramosia d' impero, sarebbe una stoltezza; poichè a cosiffatta spiegazione del fatto si oppone l' indole in essi assai diversa, i nobili sentimenti, di cui tutti erano ripieni e molto più la loro santissima vita, ed il vedere, che chi ebbe grido di maggior virtù, questi contraddisse agli invasori con animo più fermo e si adoperò con più di energia per riavere il perduto. La quale considerazione richiede assolutamente, che si rechi la cagione di tanto accordo ad un qualche principio di gran forza, il quale abbia servito di regola comune a tutti i Pontefici. Questo solo può darci una spiegazione adeguata al fatto di cui trattiamo.

Tant' è; e questi santi Pontefici, che primi ebbero signoria temporale, ce lo mettono dinanzi *in terminis*. Esso è un principio di coscienza, in quanto che eglino riguardavano il Dominio temporale non come roba propria; ma sibbene, qual è in verità, come cosa sacra affidata alla loro custodia in pro della Chiesa ed in ispecie del ministero apostolico. Di qui la somma cura che posero nel mantenerne i diritti intatti, e quella meravigliosa fermezza, alla quale si fiaccò la potenza dei Re longobardi. Di qui il tenersi dai medesimi in conto di sacrileghi, di nemici di Dio e della Chiesa tutti coloro che attentavano a cosiffatta signoria. In pruova di questo abbiamo le lettere dei nominati Pontefici. In esse il civile Principato non esprimesi con altre appellazioni che queste, *res sanctorum Apostolorum*, *res beati Petri principis Apostolorum*, *res Ecclesiae Dei* 1, oppure *causa S. Petri*, *iustitia S. Petri*, *causa sanctae Dei Ecclesiae* 2. La difesa poi del medesimo si definisce *protectio Dei Ecclesiae*: l' intendimento di tale difesa, *exaltatio sanctae Dei Ecclesiae*, e la sicurezza di essa Chiesa: *hoc interea anhelantius iubeas ut reliquas civitates, loca et territoria etc. in integro sanctae Ecclesiae reddere debeat* (*Desiderius*); *et tale fundamentum et optimum in causa eius impo-*

1 Gregorius III, *Epist.* 5.
2 Stephanus II, *Ep.* 3, 4, 6, et Anastasius *in eius Vita*.

nere iubeas, ut auxiliante Domino, ipsa sancta Dei Ecclesia secura maneat in finem saeculi [1].

Questo concetto ci viene confermato ancora dalla maniera di favellare adoperata da'Papi anzidetti intorno a chi difendeva o assaltava il civile Principato della S. Sede. Nel primo caso i proteggitori sono chiamati, *defensores et liberatores Ecclesiae sanctae Dei;* sono paragonati a Mosè [2] e a Davidde, sono dichiarati degni di grande premio in cielo, quali amatori della Chiesa [3]. Tutto all'opposto nel secondo: i violatori di tal Principato sono condannati dal Vicario di Gesù Cristo quali *espugnatori* della Chiesa di Dio [4], quali *conculcatori* della medesima, e, per dire ogni cosa in breve, sono detti *avversarii e nemici di Dio* [5]. Onde è che il Pontefice Stefano II siccome rallegrossi della vittoria di Pipino, in quanto la Chiesa rimase libera da chi tribolavala nel suo patrimonio; così indicò la pessima fine del re Astolfo, quale esempio spaventoso dato da Dio in un invasore de'dominii della S. Sede [6],

1 Stephanus II, *Epist.* 6; S. Paulus I, *Epist.* 2, 4, 18.

2 S. Paulus I, *Epist.* 3.

3 « Ille enim (David) erepta ab Allophylis arca Domini, cum hymnis et canticis spiritualibus ac psalterii modulatione exultans iucundabatur. Tu quoque fundamentum et caput omnium Christianorum, sanctam Romanam redimens Ecclesiam et universum ei subiacentem populum, gaudens atque laetus omnipotenti Domino Deo nostro offerre satagis, cuius tam pii operis perfectionem adhibere benignitas tua anhelat, de quo iam repositam sibi in caelestibus arcibus praemiorum credit consequi remunerationem. » *Id. Ep.* 4; Stephanus II, *Epist.* 3.

4 Gregorius III, *Epist.* 5.

5 Stephanus II, *Epist.* 6, et Anastasius *in eius Vita.*

6 « Vale in Domino, rex benignissime, quia per te sanctae Ecclesiae inimici humiliati sunt et magna laetitia ipsa sancta Dei Ecclesia est relevata, et eius peculiaris populus iucundatur... Etenim tyrannus ille sequax diaboli Aistulphus, devorator sanguinum Christianorum, Ecclesiarum Dei destructor divino ictu percussus est et in inferni voraginem demersus. In ipsis quippe diebus, quibus ad hanc Romanam urbem devastandam profectus est, post annui spatii circulum, ita divino mucrone percussus est, ut profecto in eo tempore, quo fidem suam tentans diversa piaculi scelera perpetratus est, in eo ut suam impiam finiret vitam. » Stephanus II, *Epist.* 6.

Il principio che mosse i soprannominati Romani Pontefici a custodire tanto gelosamente il civile Principato, non fu adunque il vilissimo di una cieca passione, ma sì quello assai nobile della giustizia, della religione e del proprio uffizio, questo e non altro potè renderli così animosi in faccia ai più potenti invasori.

CAPITOLO XI.

Si cerca de' sentimenti espressi e praticati dai Pontefici che vennero appresso gl' iniziatori del Dominio temporale della S. Sede.

Somigliantissimi a quelli dei Papi iniziatori del Dominio temporale sono i sentimenti ed i fatti de' Pontefici Re, che vennero appresso, e se ne ha chiaro argomento in ciò, che si è da' medesimi praticato qualunque volta iniqui assalitori, o tristi ribelli ne porsero la dolorosa occasione. Pigliamo ad esempio il Papa Giovanni VIII, il quale s'imbattè in uomini non punto diversi dai Re Longobardi quanto alla bramosia di più ampla dominazione ed alla empietà di volgere le armi a danno della Chiesa. Oltre a quaranta si annoverano i Brevi o Lettere apostoliche, che in tale congiuntura egli scrisse a Principi, a Vescovi, agli Imperatori, chiedendo soccorso ora di uomini ed ora di raccomandazioni, mercè delle quali fosse liberato da chi travagliavalo nell'esercizio del sacro ministero. Al medesimo fine tenne parecchi Concilii, tollerò ogni maniera d'incommodi ne' viaggi dell' Italia superiore e di Francia. Abbiamo la lettera centesima settima scritta all'Arcivescovo di Ravenna, nella quale, dopo di avergli dipinta la misera condizione in cui si trovava, con que' tocchi di fatti iniqui e crudeli, perpetrati da suoi assalitori, venendo a dargli conto dell' imminente suo viaggio alla volta di Francia: « Gravi, diceva, furono i mali patiti, e peggiori sono quelli che ci vengono minacciati, se non ci acconciamo a fare il piacere di chi ci combatte. Questo non sarà mai. Voi intanto avendo compassione al capo gravemente afflitto, *contra immanem inimicum nostrum consurgere toto annisu studeatis*. Per nostra parte non potendo reggere più oltre a cotante insidie, siamo co-

stretti a portarci in Francia per la via del mare, essendoci impedita quella di terra: colà supplicheremo que' Principi di liberare la *Chiesa di S. Pietro* e la città, capo e reina del mondo, da oppressione sì grande, affinchè essa rimangasi tranquilla e noi siamo difesi da ogni insidioso assalto. Credeteci, *la comune salute* è quella che ci consiglia questo viaggio 1. »

Questo nobile motivo, toccato qui di volo, ci viene largamente esposto in un'altra sua lettera ad Ansperto Arcivescovo di Milano. Giacchè vi si legge, essersi lui messo al travaglio del mare ed al viaggio di terra in mezzo ad ogni maniera di pericoli e di patimenti, per la utilità della Chiesa, per amore delle anime, e a scampo di tutto il gregge del Signore ridotto a grave rischio 2.

1 « Nunc etiam minatur nobis peiora inferre, nisi eius obtemperemus humiliter voluntati. Unde sanctitatem vestram pio fraternae dilectionis affectu coniunctam hortamur ut pro tantis afflictionibus et miseriis capiti nostro illat's, ex totis praecordiis vestris nobiscum pariter condoleatis, et contra evidentissimum et immanem inimicum nostrum consurgere toto annisu studeatis. Nos namque illius non valentes sustinere tantas insidias, quia per terram ire nequivimus, per marinum iter, Deo propitio, in Franciam proficisci debemus, gloriosos scilicet reges deprecaturi ut ecclesiam S. Petri et civitatem Romanam, totius mundi caput et dominam salvam et quietam sinent manere, potentique manu ab hostium quam patimur insidiis, tueantur; nec nos ob aliud illuc ituros, nisi pro communi salute, procul dubio credite. »

2 « Quantum pro totius sanctae Dei Ecclesiae statu, et pro cuncto grege Dominico, pro quo omnipotens Deus proprio filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum, et Ioannes Apostolus exhortans nos ait: *Quoniam ille pro nobis animam suam posuit et nos debemus pro fratribus animam ponere* (1. Ioann. c. III), laborare ac vigilare semper debemus, omnium vestrum luce clarius novit pia fraternitas. Quapropter quantum ex divina gratia in nobis fuit et est ex quo nos superna miseratio suae Ecclesiae praefecit, animae nostrae nunquam pepercimus, nunquam dura pericula declinavimus; sed die noctuque, aestu et gelu exusti, ne quid captum a bestia, aut dilaceratum Domino ostenderemus, marinos fluctus pertulimus pro omnium vestrum liberatione et salute: in Franciam quoque venientes, et regum filios partim viva voce, partim epistolis atque legatis allocuti sumus omnes etc. » *Epist.* 168, *Cf.* 106.

Il medesimo sentimento traluce ardente e dalla calda preghiera che egli fece all'Imperatore 1, e dalla letizia che palesa per aver ricevuto la novella del vicino soccorso 2, e sopra ogni altra cosa dal tenero ammonimento, che dà al re Carlo, di richiamare Carlomanno a que' nobili e schietti sentimenti cattolici di amore, di riverenza e di protezione verso la Chiesa, di cui la sua reale famiglia mostravasi ripiena 3; ed in fine dal qualificare lo scopo, dicendolo: *Honor Dei et sanctae Ecclesiae; utilitas, exaltatio sanctae Romanae Ecclesiae* 4.

Vero è che eziandio di que' tempi i Principi non si mostrarono, per qual che ella fosse la cagione, così pronti a sostenere le ragioni di santa Chiesa, come richiedea il bisogno. Dimodochè i suoi nemici divenuti perciò assai più baldi, infellonivano senza modo contro il suo patrimonio, e con giunta molto dolorosa pel cuore del Pontefice, alla maniera di un Cialdini presso Ancona, essi vantavano sotto le mura di Roma, tenuta a modo di città as-

1 « Nunc igitur pro certo scientes nullam nos de tantis malis posse habere iustitiam et emendationem per quamlibet celsitudinis vestrae legatum, nisi per vestram imperialem praesentiam, rogamus obnixe, atque per omnipotentem Dominum adiuramus, ut ad defendendam et liberandam de manibus malefactorum qui eam atrociter devorant, Ecclesiam beati Petri Apostolorum principis vobis commissam, quae vos divino nutu adiutores ac defensores in omnibus elegit habere, ipsi, Deo auxiliante, venire libenter dignemini: qualenus Dei et vestro solatio freta, quae sua sunt valeat retinere cum pristinae dignitatis decore, ad laudem et perpetuam animae vestrae mercedem ». *Epist*. 354 *ad Carolum imp.*

2 « Quia . . . admonitionis et exhortationis nostrae doctrina repleri vos velle cognovimus, nostroque consultu ea quae pro sanctae matris vestrae Romanae Ecclesiae et totius Christianitatis defensione salubria ac utilia esse videntur, animo libenti cupiatis perficere, valde gratulamur et immensas Domino gratias referimus etc. . . . Bene vos fecisse laudamus, quod omnibus Episcopis et Comitibus, qui circa nos consistunt, auctoritate vestra mandastis atque iussistis ut terminum sancti Petri, ab hostili nempe incursu, nostro pariter instructi mandato, defendere debeant. » *Epist*. 265.

3 *Epist*. 368.

4 *Epist*. 260.

sediata, che quanto commettevano di reità, lo faceano colla intelligenza dell'Imperatore 1. Contuttociò or rampognando con gravi parole quelli tra Vescovi che si mostravano titubanti, ed ora sollicitando coi preghi e colle ragioni dedotte dall' altezza dello scopo i potenti, non venne meno alla confidenza, che alla fine non fallirebbero i soccorsi del cielo in pro della sua Chiesa 2.

Lunga ed increscevole riuscirebbe la nostra ricerca, se continuassimo a tenere co' Papi sopravvegnenti il modo adoperato col Pontefice Giovanni VIII. Ma dovendosi pure arrecare un' induzione di esempli, che basti a porre in sodo la nostra proposizione, facciamo così; pigliamo in mano il Codice diplomatico del Dominio temporale della S. Sede, messo alle stampe per opera del ch. P. Theiner, e correndolo, citiamo brevemente quel tanto di che abbisogniamo. Adunque, venendo in primo luogo a dimostrare lo studio sommo messo dai Papi nel mantenere la integrità del civile Principato della S. Sede, Pasquale II esige da Errico V, che prima della coronazione ad imperatore restituisca alla S. Sede le

1 « Relicta nostra Ecclesia inter saevas hostium non solum paganorum sed etiam malorum Christianorum manus ad vos Ravennam pervenimus . . . . sperantes scilicet omnem honorem pristinumque vigorem sanctae Romanae Ecclesiae per vos ad augmentum perfectum perducere atque inimicorum sanctae Dei Ecclesiae et nostrorum ferocem severitatem omni modo comprimere facilique superare putabamus. Sed quia de his omnibus nihil apud magnitudinem vestram, ut volebamus, peregimus revertentes prioribus peiora reperimus etc. » Ibid.

« Si vero idem Lambertus nos persequi non omiserit, nos iam dicto regi fideles amici esse quomodo possumus, quia eius se voluntate iactat talia agere? » *Epist.* 106.

2 « Tandem discussa negligentia ad pristinum vos reformate certamen, fratribus auxilium concite afferendum. Nulla, frater carissime, animo vestro dubietas insideat, in mea fide et in meo sacerdotio credite etc.» *Epist.* 171.

Cf. Epist. 170, 172. Nelle quali il capo degli invasori si dice: « maledictus et a sancta Dei Ecclesia anathematizatus ; ed i suoi seguaci, impiissimi, persecutores, et inimicos sanctae Dei Ecclesiae. »

città involate e questo con ferme guarentigie 1. Lo stesso patto è imposto da Callisto II 2. Gli abitanti di Corneto offendono i diritti di signoria proprii della S. Sede, e Lucio II fa che la ristorino compiutamente 3. Eugenio III ha i Romani in rivolta, Ruggeri di Sicilia nemico, ed i greci fieramente avversi. Con tutto questo volendo Errico I acconciarsi con lui, la prima ed essenziale condizione che gli pone, si è che si adoperi nel tornare all'obbedienza della S. Sede i Romani, non si stringa in lega con Ruggeri e non consenta un palmo di terra in Italia ai Greci 4. Non è punto dissomigliante la condizione data a sottoscrivere dal Papa Alessandro III all'Imperatore nell'abboccamento di Venezia 5. Che grandissima sia stata la cura d'Innocenzo III nel riacquistare e mantenere il Dominio temporale appartenente alla S. Sede, ce ne fanno amplissima fede e le guerre sostenute contro Marcualdo e gli altri invasori, e i molti documenti lasciatici sopra questo proposito, ed il fatto particolare di avere intimato, che convenissero a Roma quanti erano preposti alle province con

1 « Patrimonia et possessiones beati Petri restituet et concedat, sicut a Carolo, Ludovico, Henrico et aliis Imperatoribus factum est et tenere adiuvabit secundum suum posse etc. » T. I. D. XI.

2 « Possessiones et regalia beati Petri que a principio huius discordie usque ad hodiernam diem sive tempore patris mei, sive etiam meo ablata sunt, que habeo eidem sancte Romane Ecclesie restituo; que autem non habeo, ut restituantur fideliter iuvabo. » D. XII.

3 D. XVI.

4 « Dominus siquidem Rex unum de maioribus ministralibus regni faciet in anima regis iurare, et ipse propria manu, data fide, in manu Legati Domini Pape promisit quod ipse nec treugam, nec pacem faciet cum Romanis, nec cum Rogerio Sicilie sine libero consensu et voluntate Romane Ecclesie et Domini Pape Eugenii.... et pro viribus laborabit Romanos subiugare Domino Pape, sicut melius umquam fuerunt a centum retro annis. . . Grecorum quoque regi nullam terram in ista parte maris concedet. » D. XIX.

5 « Omnem possessionem et tenementum sive praefecture, sive alterius rei, quam Romana Ecclesia habuit et ipse abstulit per se, vel per alios, bona fide restituet ei, salvo omni iure imperii. » D. XXX.

alcun grado di signoria, e quivi giurassero solennemente fedeltà alla Sede apostolica [1].

Onorio III non si mostrò da meno di Papa Innocenzo in congiunture assai triste per lo Stato pontificio. Troviamo aver lui a cagione d'inique invasioni minacciato con gagliarde e severe parole i Ferraresi e gli Anconitani, punito i Bolognesi, gli Spoletini, gli abitatori di Jesi, esortato il Marchese da Este a combattere i contumaci e dato ordini pressanti che coi ribelli di Todi si adoperasse la forza delle armi [2]. Avea Federico II pubblicato un bando in terre soggette alla S. Sede, ne volle la revocazione. Lo stesso erasi appropriato le terre della Contessa Matilde ed Onorio chiese e conseguì la piena restituzione; e come se gli Stati della S. Sede fossero cosa appartenente a tutta la Chiesa, diè conto a tutti i fedeli de' trattati, che avea condotto coll'Imperatore e di ciò che avea operato ed ordinato intorno ai medesimi [3]. Il medesimo impegno nel conservare inviolati i diritti della signoria temporale e coi sudditi ribelli delle Marche, e contro gl'invasori, ed a fronte della opposizione imperiale si scorge nel Pontefice Gregorio IX [4].

L'Imperatore veggendo, che non avea bene dall'essere alle rotte col Pontefice, per mezzo de' suoi cagnotti fece correr voce nelle Marche esser lui in pieno accordo colla S. Sede. Innocenzo IV ne rende tosto avvertito il Marchese da Este, avente in feudo la Marca di Ancona, ed in altro suo Breve al Vescovo di Arezzo messo al governo delle Marche, annulla tutti gli atti di que' signori, che essendosi dati all'Imperatore si studiavano di trarre

1 « Tunc etiam ad suam praesentiam convocavit Episcopos et Abbates, Comites et Barones, Potestates et Consules civitatum de Tuscia, Ducatu et Marchia usque Romam ad iurisdictionem Sedis Apostolice pertinentes, et solemni Curia congregata, primo die iura Ecclesie Romane proposuit et ab omnibus laicis iuramenta recepit, quod eius ordinationi parerent. » D. LI.

2 D. LXXVIII, XC, LXVIII, LXX, CX, LXXIX, LXXX.

3 D. LXXI, XCI, CIV.

4 D. CXLVIII, CL.

altri al medesimo delitto [1]. Urbano IV non si avvenne in tempi migliori; conciossiachè egli abbia dovuto combattere coi moti delle città, che partite in fazioni erano sempre in sul dare alle armi e macellarsi o ruinarsi vicendevolmente, e trovar riparo contro le minacce ed invasioni del Manfredi. I documenti, che abbiamo, ci sono testimonii e della prudenza usata nella pratica per la calata del Conte di Angiò e del vigore e della diligenza adoperata o per ammorzare le ire di parte ne' suoi popoli o per torre ogni appiglio alle invasioni. In prova di che basta indicare il Decreto che egli fece per la Terra e per le Maremme di Roma. Essendo questo paese a confini del regno tenuto per Manfredi, trovavasi al rischio di essere invaso per mezzo di qualche segreta intelligenza, la quale venisse comechessia appiccata. Parve, che a questo si volesse giungere mercè de' matrimonii. Il Papa non esitò punto a difesa del Dominio della S. Sede di proibire i connubii tra i suoi sudditi e quelli del regno confinante, pena la scomunica, la perdita de' beni e di ogni signoria feudale per chi fosse stato ardito disobbedire [2].

1 « Nec novum est, nec insolitum, nec etiam insuetum, quod Fr. quodam Imperator rumores falsos et inexcogitatos prorsus facit per orbem frequentius insonari... Cum igitur prefatus F. divulgari faciat, quod inter Ecclesiam et ipsum habetur tractatus concordie reformande, noveris, quod.... super pace aut concordia reformanda tractatus aliquis non habetur. » *Ad March. Estensem.* D. CCXXIV, CCXXV.

2 « Cum homines regni Siciliae sub Manfredi quondam Principis Tarentini Romane persecutoris Ecclesie, tyrannide costituti, eandem Ecclesiam una cum ipso persecutore offendant multipliciter et molestent, nos nolentes ut fideles nostri de Campania et Maritima eisdem hominibus per matrimonialis copule commercium quomodolibet misceantur, ne pretextu ipsius copule quidquam possit in dicte Ecclesie preiudicium procurari, fraternitati tue per apostolica scripta in virtute obedientie districte praecipiendo mandamus... sub debito fidelitatis, et sub excommunicationis, et annessionis omnium bonorum... poenis ne cum hominibus dicti Regni... de suis aut illorum filiis, aut filiabus... matrimonium contrahere quoquomodo praesumant. » *Ad Episc. Anagninum.* D. CCXCIII.

Era stato tolto alla S. Sede l'Esarcato e la Pentapoli: una delle prime domande fatte a Ridolfo I, eletto Imperatore, da Innocenzo V, fu la restituzione dell' uno e dell'altra 1. Morto di lì a poco Innocenzo, Papa Giovanni XXI gli ripetè la medesima richiesta, interdicendogli la venuta in Italia per esservi coronato imperatore prima che si effettuasse il trattato proposto da Papi Gregorio X ed Innocenzo V sopra tanto affare 2. Passato di questa vita anche Giovanni XXI senza vederne il compimento, il successore Niccolò III vi si mise attorno con eguale studio. Si leggano le istruzioni che questo Papa diede ai Nunzii per la Germania, i due Brevi spediti al Re Ridolfo e l'altro agli Elettori, e si vedrà con quanta accuratezza e gagliardia siasi adoperato, affinchè dall' eletto Imperatore si venisse in fine alla domandata restituzione 3. Dopo tante pratiche ne fu steso l'atto e sottoscritto. Ma che? avvedutosi il Papa nel leggerlo, che si erano intralasciate alcune delle cose da sè volute, spedì in tutta diligenza un cotale Giffrido a Ridolfo coll'ordine che si supplisse a quella mancanza 4. Facciamo sosta per non moltiplicare ormai inutilmente le citazioni, concludendo senza tema di essere smentiti, che somigliante impegno nel mantenere intatto il Dominio della S. Sede s' incontra in tutti i Papi infino a noi 5.

1 D. CCCLII.

2 D. CCLIII. « Cum prosus expediat et ad hoc voluntas nostra propterea dirigatur, ut iter ad veniendum in Italiam non assumas, et si forsitan assumpsisti, nequaquam prosequaris assumptum, donec a nobis huiusmodi tractatum exitu cognito tibi super adventu tuo nostrum et apostolice Sedis beneplacitum per litteras speciales et nuntios certudinaliter innotescat. » D. CCCLIV.

3 D. CCCLX, CCCLXXXI, CCCLXXXII, CCCLXXXIV.

4 « Quia nonnulla, que per nos ordinata fuerant, et maxime praestationem iuramenti petitam et assensum Principum omissa comperimus, dilectum filium Giffridum de Anagnia, Decanum Ecclesie sancti Audomari Morinensis dioecesis, Capellanum nostrum, ad te duximus destinandum, ut suppleantur omissa, et omnia soliditate debita compleantur. » D. CCCLXXXI.

5 Fra i documenti che si riferiscono nel Tomo secondo del Codice Diplomatico citato, ve ne ha da oltre ottanta de' Papi Benedetto XII, Inno-

I Cardinali, uniti in corpo nel tempo di Sede vacante, non operarono diversamente qualunque volta lo richiese il bisogno. Onde è, che, appresso la morte di Urbano IV, avendo i Sanesi bandito la guerra agli Orvietani, ebbero dal sacro Collegio una lettera contenente amare doglianze ed acerbi rimproveri per l'atto iniquo che essi voleano commettere a danno della Chiesa ed in tempo della sua vedovanza, e furono minacciati non solo della scomunica, ma eziandio della forza delle armi, se si fossero gittati alla sacrilega impresa 1. Trenta anni appresso, vacando la Sede apostolica per la morte di Niccolò IV, i cittadini di Orvieto fecero oste sopra Valle del Lago ed Acquapendente. I Cardinali, riunitisi per la elezione del nuovo Pontefice, scrissero loro due lettere: nell'una delle quali li rendono avvertiti, che se non si rimangono dalla rea impresa, saranno puniti della scomunica e dell'interdetto e privati di ogni privilegio politico 2. Il re Ridolfo andava tergiversando quanto alla esecuzione del trattato concluso già col Papa Gregorio X. Il perchè, dopo la morte di Giovanni XXI, il sacro Collegio si reputò obbligato di scrivergli, sollecitandolo ad attenere ciò che avea promesso, ordinandogli in pari tempo, che non si movesse di Germania per la incoronazione e non inviasse in Italia le soldatesche prima di aver adempito l'obbligo preso 3.

cenzo VI, Urbano V, Gregorio XI ed Urbano VI, i quali possono valere di altrettante testimonianze in conferma della nostra asserzione.

1 « Queritur mater Ecclesia, querelas ingeminat eadem, orbis caput, domina et magistra, vos quos doctrine catholice pabulo nutrivit et erudivit, hiis verbis affatur: Si mater sum ego, ubi est honor meus? Si domina ego sum, ubi est timor meus? Hec quid a filiis matri debeatur, insinuant, quid erga presidentes in subditis exigatur, ostendunt etc. Si nostris monitis et mandatis parere contempseritis in hac parte, nos tam habitos contra vos eiusdem Sedis prosequendo processus, quam etiam alias ad vestras insolentias compescendas, prout expedire videbimus, procedemus. » T. I. D. CCCLX.

2 D. CCCCXCII.

3 « Nulla contra premissam providentium (Innocentii et Ioannis PP.) intentionem in Italiam militiam sive gentem medio tempore destinetis,

Qui ci cade sotto la penna la osservazione fatta in risguardo di que' primi Papi che mostraronsi caldi sostenitori del civile Principato: come si può egli spiegare cotesto impegno sì grande, sì costante e di tanti Pontefici senza ricorrere a qualche principio di coscienza, che abbia servito loro di norma? Così è, ed in questo abbiamo la testimonianza di Gregorio IX. Rainaldo, figliuolo del Duca di Spoleto, avendo recato gravissima offesa al Principato della Santa Sede, l'Imperatore Federico II era in sul punto di pigliarne la meritata vendetta; quando s' interpose il Papa, esortandolo a perdonare al ribelle, ma colla giunta che non restassero menomati i diritti della S. Sede, siccome quelli che non possono trascurarsi senza pericolo della coscienza [1]. Questa medesima ragione si trova più esplicita in un Breve di Papa Clemente IV, il quale scrivea al suo Legato nelle Marche: *Licet ex officii debito ecclesiarum omnium, quarum est nobis universalis sollicitudo commissa, teneamur iura tueri, ad tuitionem tamen iurium Ecclesiae Romanae tanto specialior nos cura sollicitat, quanto singularius nobis incumbit defensio eorumdem* [2]. Non altramente favella il Pontefice Niccolò III al Governatore della Marca di Ancona [3]: e

facturi, quod huiusmodi militia sive gens iter non prosequatur assumptum, si forsan iam iter arripuisset in Italiam veniendi.... Ceterum que circa eiusdem Ecclesie terras et specialiter exarcatum Ravenne ac Pentapolim iidem Pontifices Innocentius et Iohannes a vestra Magnificentia per predictos suos nuntios et litteras petierunt, nos cum precum instantia repetentes affectuose deposcimus et rogamus, nunc saltem celeri executione complere. Advertat itaque Regalis circumspectionis industria presentem ipsius matris Ecclesie statum, et beneficiorum eius non immemor sue viduitatis incommodis, quibus ad presens premitur, ab illis auxiliante divina potentia celeriter liberanda, filiali compatiatur affectu. » D. CCCLVII. *Cf.* T. II, D. CCLVI, DCLVIII, DCLIX.

1 « Unde cum teneamur pro persequentibus et calumniantibus nos orare, satis affectuose te nuper nostris litteris rogavimus et monuimus confidenter ut predicto Raynaldo veniam largireris, iure tamen apostolice Sedis salvo, quod sine periculo negligere non possemus. » T. I. D. CLX.

2 D. CCCXI.

3 « Nos itaque, quos ad conservationem iurium Ecclesie prefate commissi nobis a Domino officii potissime cura perstringit, vias et mo-

Martino IV inviando le milizie *in servitium Ecclesie Romane contra indevotos ipsius Ecclesie*, afferma pure, che, *cogente coscientia*, s'induce a tale spedizione 1. E negli assalti, che in questo secolo si sono rinnovati contro il Dominio temporale prima dall'imperatore Napoleone I ed ora dalla rivolta, non fu sempre citato un tal dovere da' sommi Pontefici Pio VII e Pio IX?

Nè si creda che questo dovere si fondi soltanto sopra motivi comunali; esso è un dovere sacro, il quale, attesa la stretta connessione che passa tra l'utile della Chiesa ed il possedimento del civile Principato, crescendo a cento doppii di gravità, rende sollecita la cura de' Pontefici nel mantenere intatti i diritti di tal possesso. Tutto questo si rileva dal linguaggio adoperato da' Papi con chi si mise all' opera di sostenerli nelle lotte. Pigliamo ad esempio un saggio di ciò che fu scritto alla nobilissima Casa da Este. Nel 1213 Innocenzo III dà in feudo al Marchese Azzone il Piceno, ed il motivo, che reca, si è la fede, la devozione, la obbedienza e l' ossequio dimostrato in pro della Chiesa 2. Nel 1220 avendo i Ferraresi occupato Massa Fiscalia a danno dei diritti della S. Sede: eccovi al Marchese da Este una lettera di Papa Onorio III che lo sollecita a combatterli per *onore della sua madre* la Chiesa Romana, e a *difesa del diritto di S. Pietro* 3. Nel 1228, siccome accadde specialmente nel 1858 e 1859, la Marca di Ancona era corsa da cospiratori, i quali or di nascosto ed ora alla scoperta intendeano a corrompere gli animi ed a trarli alla loro parte. Gregorio IX scrive allo stesso Marchese di stare all'erta contro i *nemici*

dos perquirere, quibus iura ipsa non decidant, sed potius conserventur et vigeant, providere super hoc sollicite cupientes etc. » D. CCCXCIV.

1 D. CCCXCVIII.

2 « Ob Azonis Estensis fidem, devotionem, obedientiam, reverentiam optime de Ecclesia meriti Innocentius tercius Romanus pontifex iure feudi agrum Picenum curandum dedit etc. » D. LVI.

3 « Interrogamus te, quomodo zeleris Ecclesie Romane matris honorem, cum in oculis tuis cives Ferrarienses contra fidelitatis debitum et iuramentum bis prestitum occupaverint Massam Fiscalie, que beati Petri iuris existit. » D. LXXIX.

della Chiesa 1. Essendo morto il pio e valoroso Azzone, il Papa Urbano IV manda al nipote Opizzone una tenerissima lettera, in cui dolendosi amaramente, che la Chiesa abbia perduto in Azzone *praecordialem Sedis Apostolice filium, cuius inclyta merita circa proprie fidelitatis constantiam et honorem, ac exaltationem matris Ecclesie laudabilium operum exercitio claruerunt*, racconsola e conforta il nipote di far ritratto dall'avo ne'suoi atti e nelle sue imprese 2. Il medesimo Pontefice si congratula col Vicario del Senatore di Roma e coi Romani perchè si mostravano pronti *ad vindicandam iniuriam Ecclesiae Romanae* contro il famoso Pietro De Vico 3; e Martino IV, mandando ad assoldare gente in Francia contro Guido di Montefeltro, protesta che *non dovea* operare altramente, e che quello era affare *ad laudem divini nominis et exaltationem Romane Ecclesie* 4.

Questi medesimi sentimenti s' incontrano nelle lodi, che i Pontefici hanno dato a quelle città dello Stato, le quali in tempi di rivolture politiche o d' invasioni si erano mantenute fedeli alla S. Sede. Così, a modo di esempio, Innocenzo IV chiama i nobili de' Prefetti di Roma *fideles et devotos Ecclesie* 5. Urbano IV della città di Viterbo dice che, *consuevit olim praecipuum ad Romanam Ecclesiam zelum ferventis devotionis habere, seque apostolice Sedis beneplacitis humiliter coaptare* 6; di Bologna, che *inter civitates alias Lombardie ab antiquis fuit temporibus, pro certo didicimus, Ecclesie Romane devota, eamque velut apostolice Sedis filiam specialem mater Ecclesia in sincere caritatis*

1 « Inimici Ecclesie ad occupandam eam (Marchiam Anconitanam) ferventius aspirantes, illuc proprios nuntios destinarunt, qui nunc sedentes in insidiis in occulto, nunc publice discurrentes, quoscumque possunt corrumpere moliuntur. » D. CXLVIII.

2 D. CCXCIV.

3 D. CCCLXIV.

4 D. CCCXCVI, CCCXCVIII.

5 D. CCXXXIII.

6 D. CCCLXXXVII.

gessit amplexibus [1]; de' Re Franchi che *Romanam matrem Ecclesiam devotissime venerantes, iura ipsius sub diversitate temporum multipliciter adauxerunt, potenter eidem defensionis praesidio in conservatione huiusmodi iurium assistentes* [2]; e de' Pesaresi che combatteano con grande calore in difesa del civile Principato: *Opera vestre devotionis et fidei in quibus vos pro honore Romane Ecclesie matris vestre his temporibus laudabiliter exercetis, incognita non existunt* [3]. Roberto re di Sicilia rispose al Papa Clemente V, che aveagli commesso il reggimento delle Romagne e di Bertinoro, *iuxta possibilitatis modum concessum a Domino reverenter exequetur filius quod confidenter precepit pater almus* [4]. Pio VII, avvegnachè custodito dalle soldatesche imperiali, alzò la voce e senza timore proclamò il diritto della Chiesa calpestato, e ciò in vista del fine pel quale era stato da Dio conceduto alla S. Sede [5].

Ma dalla opposizione de' contrarii risalta meglio il concetto: perciò eccovi in qual maniera siano trattati i ribelli e gl' invasori delle terre di S. Chiesa. Onorio rassomiglia gli stranieri eccitatori della rivolta a quel vaso di fuoco veduto da Gerëmia, gittante fiamme *nel patrimonio di Gesù Cristo* con grande perdita di anime [6]. Da Innocenzo IV sono chiamati *perditionis filii et per-*

1 D. CCLXVIII.

2 D. CCCI.

3 D. CCLXXX.

4 D. DCVIII.

5 « Vim huic summo Sedis Apostolicae imperio afferre, temporalem ipsius potestatem a spirituali discerpere, Pastoris et Principis munia dissociari, divellere, excidere nihil aliud est, nisi opus Dei pessumdare ac perdere velle; nihil nisi operam dare, ut religio maximum detrimentum capiat, nihil nisi eam efficacissimo spoliari praesidio, ne summus ipsius Rector, Pastor Deique Vicarius in catholicos quoque terrarum sparsos, atque inde auxilium et opem flagitantes conferre subsidia possit, quae a spirituali ipsius, per neminem impedienda, petuntur potestate. » *Alloc. die XVI Mart. MDCCCVIII.*

6 « Subito a remotis oculorum vertentes aciem ad propinqua, Ieremiae ollam conspeximus accensam in patrimonio Iesu Christi, cui universe ter-

ditionis detestabiles incentores, persecutores Ecclesie, arma iniquitatis [1]; da Urbano IV *hostes, persecutores et proditores Ecclesiae* [2]; e dallo stesso si sentenzia che, *bona Ecclesie* (parla di due città) *occupata*, non si possono *absque gravi Ecclesie praedicte iniuria et salutis dispendio retinere* [3]. Del ribelle Lando da Montelongo Clemente IV scrive: *Conspicientes hactenus Landonem de Montelongo, qui Ecclesie Romane refectus uberibus, calcaneum rebellionis erexit, et populares Ferentinates veluti filialis devotionis oblitos in tenebras damnabilis cecitatis errare paternam dedimus operam, ut morbo erroris huiusmodi sanarentur* [4]. In fine Martino IV di Guido da Montefeltro afferma, che per guerreggiare la S. Sede dovea essere *propriae salutis immemor et in reprobum sensum datus* [5].

Nè stanno meglio quegli che aderiscono agl' invasori, giacchè sono chiamati *filii iniquitatis et ausu damnabili adhaerentes* [6]. Di un Transimundo soldato, gittatosi a parteggiare coi nemici della S. Sede, è detto che *erga Romanam Ecclesiam matrem et dominam suam, se proditionaliter habens ipsius adhaeret persecutoribus praesumptioni damnabili contra illam* [7]. E di coloro che, accettando i governi delle province invase, vi rassodano la signoria iniqua, si trova scritto che *rebellionis facti participes offendere Deum et ipsam Ecclesiam non verentur* [8]. Finiamo rammentando una Lettera apostolica inviata da Papa Gregorio IX ai

re malleus, qui semper circa conflatorium commoratur, ab aquilonis facie incendia ministrabat. Habentes igitur viscera compassionis cum Paulo, quibus infirmitati et scandalo singulorum cogimur subvenire, duplici gladio Petri circa femur accinximus, obviantes olle pestifere. » D. LXXX.

1 D. CCXXV, CCXL.
2 D. CCXCII, CCXCIII, CCCIV.
3 D. CCLXVIII.
4 D. CCCXIV.
5 D. CCCXCIX.
6 D. CCCXCVI.
7 D. CCXCI.
8 D. CCLXXXVIII.

cittadini di Orvieto, invasori di una terra della S. Sede, nella quale indicato l'obbligo che ha il Papa di rivendicare i diritti calpestati della Chiesa, e dimostrato come per tale occupazione si erano resi *invasores*, *violatores fidei*, *rebelles*, *oppressores* e che *Dominum contra se periculosissime provocabant*, mette loro dinanzi la condizione gravissima in cui si trovavano in risguardo dell'anima, se non si ravvedessero 1.

Considerando ora quanto abbiamo fin qui discorso si rileva 1.° essere stato perpetuo e sommo lo studio posto da' Pontefici nel sostenere la integrità dei diritti sopra il civile Principato della S. Sede: 2.° essersi dai medesimi risguardato tale studio come cosa di obbligo sacro: 3.° e ciò perchè si è sempre riputato, che la possessione del detto Principato fosse congiunta colla utilità della Chiesa, e colla causa di Dio e della Religione. Si raffrontino ora con queste conseguenze i sentimenti espressi dal Sommo Pontefice Pio IX nelle Encicliche e nelle Allocuzioni e dall'Episcopato ne' suoi Indirizzi e nelle lettere pastorali, e si riscontrerà una perfetta conformità. Donde è facile concludere essere tanto impossibile, che le accuse fatte dai violatori della Dichiarazione pontificia contro cotesti sentimenti a propria discolpa valgano alcun che, quanto è impossibile che nella Chiesa Romana, colla quale debbono convenire tutte le altre, secondo S. Ireneo, si professi un errore gravissimo in fatto di costumi. Ma se questo errore non può essere dal lato del Papa e dei Vescovi, è forza il dire, che si trovi dalla parte dei violatori e perciò siano condannati dall'autorità di tutta la Chiesa.

1 D. CLVIII.

CAPITOLO XII.

Dalle guarentigie del Patriziato, dell' Impero e dei giuramenti, che i Sommi Pontefici procacciarono al Dominio temporale della S. Sede, si conferma novamente lo studio adoperato nel conservarlo e la causa movente.

Il concetto, che nella Chiesa siasi praticato difendere con grande studio il civile Principato della S. Sede, perchè cosa sacra e di sommo pro all' esercizio del ministero apostolico, si rende vieppiù manifesto dalla maniera di guarentigie, che gli si procacciarono. La prima a presentarsi è il Patriziato de' Re Franchi adombrato in Carlo Martello da Gregorio III nel 739, attuato in Pipino da Stefano II nel 754 e confermato in Carlo Magno da Leone III nel 796. Il fine, che intesero questi Papi nello stabilire cotale dignità, ce lo dichiara apertamente; stantechè ella fosse specialmente istituita a difesa delle province o terre tenute già in signoria dalla S. Sede. Del che ci rendono sicura testimonianza i gravi bisogni di soccorso e di protezione in cui era la Santa Sede, quando ne fu concetta la prima bozza e poscia incarnata; la lettera scritta da S. Gregorio III a Carlo Martello per sollecitare gli aiuti contro i Longobardi 1, le due legazioni spedite in Francia da Adriano I 2

1 « O quam insanabilis dolor pro his exprobrationibus (Langobardorum) in nostro retinetur pectore, dum tales ac tanti filii suam spiritualem matrem, sanctam Dei Ecclesiam, eiusque populum peculiarem, non conantur defendere! Potens est, charissime fili, ipse princeps Apostolorum, ob a Domino sibi concessam potestatem defendere domum et populum peculiarem atque de inimicis dare vindictam: sed fidelium mentes probat. » *Cod. Car.* Epist. 1.

2 « Dum in magna angustia ac tribulatione consisteret, necessitate compulsus, direxit suos missos marino itinere cum apostolicis litteris ad excellentissimum Carolum a Deo protectum regem Francorum et patricium Romanorum, deprecans eius excellentiam ut sicut suus pater sanctae memoriae Pippinus et ipse succurreret atque subveniret sanctae Dei Ecclesiae et afflictae Romanorum seu exarchatus Ravennatium atque

e da Leone III 1, e più di tutto il prezioso frammento Fantuzziano, nel quale serbasi la formola del *Patto d'Alleanza,* stretto nella Dieta solenne di Quiersy, tra Pipino e la S. Sede, mercè il *Patriziato.* Eccone le parole: *Statuimus cum consensu et clamore omnium, ut tertio Kalendas Maiarum in Christi nomine hostilitatem Longombardorum adissemus; sub hoc, quod pro pactionis foedere per quod pollicimus et spondemus tibi Beatissimo Petro Clavigero Regni Coelestis et Principe Apostolorum et pro te huic almo Vicario tuo Stephano, egregioque Papae Summoque Pontifici eiusque precibus, successoribus, usque in finem saeculi per consensum et voluntatem omnium infrascriptorum Abbatum, Ducum, Comitum Francorum, quod si Dominus Deus noster pro suis meritis sacrisque precibus Victores nos in gente et regno Longombardorum esse constituerit, omnes civitates, atque Ducata seu Castra, sicque insimul cum Exarchatu Ravennatum nec non et omnia quae pridem tot per Imperatorum largitionem subsistebant ditioni, quod specialiter inferius per adnotatos fines fuerit declaratum, omnia quae infra ipsos fines fuerint ullo modo constituta, vel reperta, quae iniquissima Longombardorum generatione devastata, invasa, subtracta ullatenus alienata sunt, tibi tuisque Vicariis sub omni integritate aeternaliter concedimus, nullam nobis nostrisque successoribus infra ipsas terminationes potestatem reservatam, nisi solummodo ut orationibus et animae requiem profiteamur, e a Vobis populoque vestro Patritii Romanorum vocemur* 2. A queste promesse ed obblighi cotanto solenni in pro della signoria pontificia, il Papa

beati Petri iustitias et abstultas civitates ab eodem Desiderio Rege exigeret. » ANASTASIUS BIBL. *in Vita S. Adriani,* n. 307.

1 « Leo pontificatum suscepit, et mox per legatos suos claves confessionis sancti Petri ac vexillum Romane urbis (altri codici leggono: Romanae ecclesiae) cum aliis muneribus Regi misit, rogavitque ut aliquem de suis optimatibus Romam mitteret, qui populum Romanum ad suam fidem atque subiectionem per sacramenta firmaret. » EGINHARDI, *Annales* a. 796.

2 *Monumenti Ravennati* pubblicati dal Conte MARCO FANTUZZI nel 1804. (T. VI, pag. 264-267). Vedi *Cod. diplom. Longob.* del TROYA (n. DCLXXXI); *Origini della Sovranità temporale dei Papi* narrate da GIUSEPPE BRUNENGO d. C. d. G. (Parte I, capo VIII).

corrispose subitamente consacrando Pipino a Re de' Franchi, intitolandolo *Patrizio de' Romani* ed interdicendo sotto pena della scomunica che venisse eletto alla reale dignità in quel popolo verun altro fuori della famiglia di Pipino [1]. A questo sono da aggiungere la rinnovazione dello stesso *Patto* che, a richiesta di Papa Adriano, si fece da Carlo Magno sopra lo tomba del Principe degli Apostoli [2], la lettera che dal medesimo Carlo si scrisse al Pontefice Leone III [3], e quelle che da' Papi Stefano II, S. Paolo I, Adriano I e S. Leone III si spedirono a Pipino ed a Carlo [4].

1 « Ordinavit (Stephanus Papa) secundum morem maiorum unctione sacra Pipinum piissimum principem Francis in Regem et Patricium Romanorum et filios eius duos felici successione Carolum et Carolomannum eodem coronavit honore. » *Annales Metenses*, a. 754. « Francorum principes benedictione et Spiritus Sancti gratia confirmavit, et tali omnes interdictu et excommunicationis lege constrinxit, et nunquam de alterius lumbis regem in aevo praesumant eligere, sed ex ipsorum quos et divina pietas exaltare dignata est et sanctorum Apostolorum intercessionibus per manus Vicarii ipsorum beatissimi Pontificis confirmare et consecrare disposuit. » Anonimo allegato dal Mabillon *De Re diplom.* Lib. V, tab. XXII.

2 Anastas. in *Hadriano I*, n. 318. Factaque eadem donatione et propria sua manu, ipse Christianissimus Francorum Rex, eam corroborans, universos episcopos, abbates, duces, etiam et Graphones in ea adscribi fecit. Quam prius super altare beati Petri, et postmodum intus in sancta eius confessione ponentes tam ipse Francorum Rex, tamque eius iudices beato Petro et eius Vicario sanctissimo Adriano Papae sub terribili sacramento sese omnia conservaturos quae in eadem donatione continentur, promittentes tradiderunt. » Ibidem 319.

3 « Illique (Angilberto) omnia iniunximus quae vel nobis voluntaria, vel vobis necessaria esse videbantur, ut ex collatione mutua conferatis, vel quidquid ad exaltationem sanctae Dei Ecclesiae, vel ad stabilitatem honoris vestri, vel Patriciatus nostri firmitatem necessarium intelligeretis. Sicut enim cum beatissimo praedecessore vestrae paternitatis pactum inii sic cum beatitudine vestra eiusdem fidei et charitatis inviolabile foedus statuere desidero; quatenus apostolicae Sanctitati vestrae divina donante gratia sanctorum advocata precibus, me ubique apostolica benedictio consequatur, et sanctissima Romanae Ecclesiae sedes, Deo donante, nostra semper devotione defendatur. » Mansi *Concil.* T. XIII.

4 *Cod. Carol.* Epist. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 26, 28, 29, 30, 53, 55, 58, 68, 72, 74: 75 etc.

Dal che è facile rilevare con quanta cura intendessero questi santi Pontefici a cingere di valida difesa il potere civile della S. Sede per mezzo del Patriziato.

Dalla istituzione del Patriziato si venne con facile trapasso a quella del sacro Impero romano di occidente in Carlo Magno per opera del Pontefice S. Leone III. Cercandone il motivo voi trovate che fu quello di avere nel capo di tanto impero un potentissimo difensore non solo in risguardo della religione, ma eziandio per ciò che spetta al Dominio temporale della Chiesa Romana, in quanto che l'eletto a tanto onore dovea obbligarsi con solenne giuramento a difendere l'una e l'altro. Questo motivo ci viene indicato da Anastasio, dall'annalista Lambeciano e da Eginardo. Il Sigonio poi, raccogliendo la somma delle cose riferite dagli storici antichi sopra questo punto scrive: « Essendo venuto meno da trecento anni in occidente la dignità imperiale, fu rinnovata dal Pontefice affinchè la Chiesa Romana avesse un saldo proteggitore contro gl'infedeli, gli eretici ed i sediziosi [1]. »

Senza che abbiamo una pruova luculentissima nella Clementina, *Romani de iureiurando,* promulgata durante il Concilio di Vienna. In essa riferendosi i giuramenti, che faceano gl'Imperatori prima e dopo la loro incoronazione, si discorre largamente intorno alla forza de' medesimi. Questi conteneansi in due formole. Nella prima diceasi: « Giuro al cospetto del Signore e del beato Pietro, che da quinci innanzi sarò proteggitore, procuratore e difensore di questa santa Romana Chiesa in ogni sua distretta ed utilità, custodendole e conservandole i possedimenti, gli onori e i diritti con retta e sincera fede per quanto aiutato dal divino soccorso mi sarà dato secondo il mio sapere e potere: così Dio mi aiuti e questi

1 « Hunc dignitatis Imperatoris titulum, cum in Momyllo Augustulo ultimo occidentis imperatore, ante tercentos ferme annos sub regnum Gothorum in Italia defecisset, in eodem occidente Pontifex renovavit, ut haberet Ecclesia Romana adversus infideles, haereticos, ac seditiosos, Tutorem, cuius officium repudiasse iampridem Imperator orientis videtur. » Lib. IV, *de Regno Italiae ad ann.* 801.

santi Evangeli [1]. » Nell'altra l'Imperatore non solo si obbligava sotto fede giurata a venire in aiuto della Chiesa Romana contro gli assalti degli eretici e degli scismatici, ma eziandio a difendere le persone, l'onore e lo Stato dei Papi da qualunque volesse recargli nocumento [2]. Non basta. Affinchè fosse tolta ogni cagione di litigio, la quale avesse potuto mettere fra il Papa e l'Imperatore alcuna discordia, si aggiungeva, che dallo stesso Imperatore sarebbonsi guardate come cose del Papa le terre e le province, che da Carlo Magno e da altri principi o per altra maniera erano venute in signoria della santa Sede. Ondechè non solo promettcasi, che non sarebbero mai invase dalle milizie imperiali, e che non vi si eserciterebbe alcun atto sovrano a nome dell'Impero, ma ancora giuravasi, che si darebbe opportuno aiuto al Papa contro i disobbedienti ed i ribelli e specialmente contro chi occupasse o mettesse a romore le terre e province anzidette [3]. Tale si fu la guarentigia

1 .... « Iuro coram Deo et Beato Petro, me de cetero protectorem, procuratorem et defensorem fore summi Pontificis, et huius sanctae Romanae Ecclesiae, in omnibus necessitatibus et utilitatibus suis; custodiendo et conservando possessiones, honores et iura eius quantum divino suffultus adiutorio fuero, secundum scire et posse meum recta et pura fide, sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia. » *Clement.* Lib. II.

2 .... « Tactis sacrosanctis Evangeliis iuramento firmavit, quod eamdem Ecclesiam et fidem catholicam pura fide totisque viribus conservaret et etiam defenderet... tam nostram, quam successorum nostrum personas, honorem et statum manuteneret, defenderet et conservaret contra omnes homines cuiuscumque existerent praeeminentiae, dignitatis vel status.» Ibid.

3 « Terras ipsas atque provincias recognovit ad ius et proprietatem ipsius Ecclesiae plenissime pertinere... sub praedicto se obbligans iuramento, quod ipsas aliquamve ipsarum partem nullo umquam tempore occuparet, seu quantum in eo esset, permitteret occupari: nec in eis etiam potestariae, seu cuiusvis capitaniae aut iurisdictionem quamcumque per se vel per alium exerceret: quodque (ut princeps catholicus et saepedictae Ecclesiae advocatus atque defensor) ipsam iuvaret, et consiliis et auxiliis illi assisteret opportunis contra quoscumque inobedientes et rebelles eidem: et praecipue contra occupantes seu turbantes terras praedictas, seu provincias, vel partem quamlibet earumdem. » Ibid.

procacciata al Dominio temporale della S. Sede per la istituzione del sacro Impero.

Nè si creda, che fosse cosa di semplice cerimonia. Errico di Lucemburgo mostrandosi fortemente gravato, perchè il Papa gli aveva richiamato alla mente i giuramenti riferiti, il Pontefice Clemente V mandò pubblicare per tutta la Chiesa e volle, che facesse parte del giure pubblico della medesima la Costituzione apostolica da noi citata, nella quale viene provando il diritto che hanno i Pontefici di richiedere dagli Imperatori i giuramenti sopraindicati, ed il fatto di quanti aveano preceduto Errico nell'imperio. Due secoli prima Errico VI essendo venuto a Roma per esservi coronato Imperatore si vide chiudere bruttamente le porte in faccia; nè ebbe l'onore desiderato prima che si fosse obbligato con giuramento a difendere il civile Principato della S. Sede, ed avesse in pruova messo in balìa del Papa Celestino III il Tuscolo, dove eransi trincerati a fidanza della protezione imperiale i nemici di Roma [1].

Che tali fossero lo scopo e gli obblighi dell'Impero, quali ci vengono indicati dal citato Pontefice, si dimostra ad evidenza dalle testimonianze degli stessi Imperatori. Valga di primo saggio quella che ci offre il *Privilegio* di Ludovico il Pio. In sul principio del quale s'incontrano per poco le parole del patto, che era corso tra la S. Sede, il Re Pipino e Carlo Magno, stantechè vi si legga: *Ego Ludovicus Imperator Augustus statuo et condo per hoc pactum confirmationis nostre tibi beato Petro Principi Apostolorum, et per te Vicario tuo donno Paschali Summo Pontifici et Universali pape, et successoribus eius imperpetuum, sicut a predecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate et ditione tenuistis et dispo-*

1 « Romani clauserunt portas urbis et custodierunt eas in manu forti et armata... Dominus vero Papa ante ostium Ecclesiae beati Petri supra gradus recepit sacramentum a praedicto Alamannorum Rege, quod ipse Ecclesiam Dei et iura ecclesiastica fideliter servaret illibata, et quod rectam iustitiam teneret, et quod patrimonium beati Petri, siquid inde ablatum esset in integrum restitueret; et quod Tusculanum ei redderet. » *Annal.* ROGERII.

suistis, Civitatem Romanam cum ducatu suo... Quindi annoverate le province e terre possedute dalla S. Sede si obbliga solennemente alla più ampla difesa dicendo: *Omnia, quae superius leguntur, idest, provincias, civitates, urbes, oppida, castella, territoria, et patrimonia atque insulas, census et pensiones ecclesie beati Petri Apostoli et pontificibus in sacratissime illius sede imperpetuum residentibus, in quantum possimus, nos defendere promittimus ad hoc, ut omnia ea in illius ditione ad utendum et fruendum atque disponendum firmiter valeat obtineri. Nullamque in eis nobis partem aut potestatem disponendi vel iudicandi subtrahendive, aut minorandi vendicamus* 1. Questo Privilegio dell' anno 817 si raffronti colla lettera dell' imperatore Errico scritta nel 1310. Appariranno ambedue d'accordo nelle promesse e ciò in quanto il rettore dell' Impero, dovea essere l' avvocato e il difensore della Santa Chiesa Romana in risguardo del temporale: *Tamquam princeps catholicus, advocatus et defensor Sancte Romane ecclesie iuvabimus ipsam sibique assistemus contra quoscumque, occupantes, invadentes vel turbantes provincias ipsas, civitates, loca etc.* 2. In modo breve e reciso si legge lo stesso concetto nella formola del giuramento prestato dal medesimo nell' atto della incoronazione l'anno appresso 3. Colla lettera e col giuramento di Errico consuonano le lettere e i giuramenti di tutti gli altri Imperatori, fra quali spicca singolarmente il diploma dell' imperatore Rodolfo I pei concetti affettuosissimi verso la Chiesa e per la generosa profferta che fa di tutto sè a vantaggio della medesima 4.

1 Theiner *Cod. Dipl. Dominii tempor. S. Sedis*, T. I, D. III.

2 Ibid. D. DCVII.

3 « Ego Henricus Rex Romanorum futurus, annuente Domino, Imperator promitto, spondeo et polliceor coram Deo et beato Petro, me de cetero protectorem et defensorem fore summi Pontificis et sancte Romane ecclesie in omnibus necessitatibus et utilitatibus suis, custodiendo et conservando possessiones, honores et iura eius, quantum divino fultus adiutorio fuero, secundum scire ac posse meum recta et pura fide: sic me Deus adiuvet et hec sancta dei evangelia. » Ibid. D. DCXVII.

4 Ibid. D. CCCXLV.

Alla pruova della testimonianza volendo aggiungere quella del fatto, scegliamo l'imperatore Federico II, il quale non è per fermo uomo sospetto. Or bene com' ebbe saputo, che i cittadini di Spoleto e di Narni si erano ribellati dalla S. Sede, mandò a pubblicare di presente un severissimo bando contro de' medesimi per tornarli alla pristina obbedienza: *Cum nos teneamur*, egli scrivea, *iura ipsius ecclesie matris nostre manutenere, defendere et fovere* 1. Da questo motivo fu pure indotto a disapprovare altamente con un altro bando quanto avea operato il suo dapifero Gonzolino per la Marca di Ancona ed altrove in danno dei diritti sovrani della S. Sede, ed a mandare lo stesso a dar conto di sè al Pontefice 2. Disdisse una sua licenza data ai Bolognesi, contro ai Fermani, perchè riconobbela offensiva alla podestà temporale del Papa 3, e sentendosi accusato presso Onorio III, di voler danneggiare la integrità del civile Principato della S. Sede, si purgò con disdegno di ogni sospetto sopra questo punto 4. Non parlarono e non operarono diversamente gli Elettori dell' Imperio, e l'eletto Guglielmo Alberto non esitò a tacciare di somma ingratitudine e d'ingiustizia gl'Imperatori, che si mostrarono comechessia avversi al Dominio temporale dei Papi 5. Cotalchè dagli stessi Capi dell' Impero abbiamo la pruova più bella che la istituzione del medesimo avea per fine non meno la difesa della Fede, che della signoria della S. Sede.

1 Ibid. D. LXX.

2 « Cum igitur nulla ratione sustinere velimus, quod mater nostra Romana ecclesia, cui tenemur defendere ac conservare ius suum, per nos aut nostros vel leviter offendatur. » Ibid. D. CXXV.

3 « Quod, pater et domine, si civitatem ipsam fore de Marchia scivissemus, quantumcumque nobis dixisset aliquis, nullius suggestioni vel consilio fecissemus, cum tanta omnium, quam singulorum profectibus et honori devotionem, quam ad sanctam Romanam ecclesiam matrem nostram habemus, firmis propositis et votis omnibus preponamus. » Ibid. D. LXXI.

4 « Ad secundum in veritatem dicimus, quod nec Ducatum Spoletanum nec aliquid de iure ecclesie alicui viventi concessimus, cum intendamus iura ecclesie augmentare per omnia et modis omnibus confovere. » Ibid. D. LXXIV.

5 D. CCCXCIII, DLXIX, DLXX, DXCII.

Vero è per altro che i Pontefici non si chiamarono contenti di questo sostegno provato non poche volte infido. Il perchè se ne procurarono alcun altro in quei principi che ricevevano qualche signoria in feudo dalla Santa Sede, loro imponendo l'obbligo di sostenere le ragioni del Dominio temporale al pari dell' Imperatore. Abbiamo le formole del giuramento imposto dal Papa Bonifacio VIII a Giovanni re di Aragona nell' atto di ricevere la investitura del regno di Sardegna e di Corsica, nella quale promettesi con fede giurata, che il Re difenderebbe il Pontificato ed i suoi diritti sovrani sì ne'regni che egli ricevea, come altrove contro qualunque attentasse di violarli [1]. Abbiamo quella, che dal Pontefice S. Gregorio VII si diè a Riccardo principe di Capua e l'altra che fu proposta e parimente giurata da Roberto duca della Puglia, della Calabria e di Sicilia. In ambedue incontrasi il medesimo obbligo di correre, bisognando, alla difesa del civile Principato della Chiesa Romana, di cacciarne gl' invasori, e stare sempre in guardia, perchè non venisse comechessia offeso. Quindi è che se Riccardo giurò la seguente promessa nel 1083: *Sanctae Romanae Ecclesiae tibique adiutor ero ad tenendum et acquirendum et defendendum regalia sancti Petri, eiusque possessiones rata fides contra omnes homines, et adiuvabo Te, ut secure et honorifice teneas Papatum Romanum, terram sancti Petri et principatus nec invadere nec acquirere quaeram* [2]; la stessa avea giurato il duca Roberto soprannominato il Guiscardo a Papa Niccolò II nel 1059, e poscia ripetè nel 1077 al S. Pontefice Gregorio VII [3].

Contuttociò quello che rende più cospicuo il costume di guarentire in questa maniera il civile Principato della Santa Sede si è il giuramento, onde i Vescovi nella loro consecrazione si obbligano a sostenerne le ragioni. V' ebbe un prete deputato, il quale citò in

1 « Papatum Romanum et regalia S. Petri tam in regno praedicto, quam alibi existentia adiutor eis ero ad retinendum et defendendum, ac recuperata manutenendum contra omnem hominem ». BARONIUS, *Annal.* ad ann. 1297.

2 Lib. 1. Regist. post epist. 21.

3 Lib. 8. Regist. post epist. 1.

piena adunanza alcuna parola della formola che adoperasi in tale atto col reo intendimento di far credere al Parlamento, che i Vescovi d'Italia debbono essere tenuti per una turba di ambiziosi e macchinatori di ribellioni. Ma lo sventurato non si avvide od ignorò, che con questo veniva a bestemmiare ed a mettere in sospetto di reità una pratica veneranda della Chiesa. Infatti ci si offre tosto un documento colla data di que' tempi in cui ebbe incominciamento la signoria temporale de' Papi, il quale mette la cosa fuor di ogni dubbio. Avendo il Pontefice Gregorio III rifiutato giustamente di dare in balìa de' Longobardi Trasamondo duca di Spoleto che avea cercato alcuno scampo in Roma, il re Luitprando sfogò la rabbia, concepita per l'indicato rifiuto, impadronendosi di Ameria, Orta, Polimarte e Blera, quattro città appartenenti al civile Principato della S. Sede. Saputolo il Papa mandò subitamente i suoi legati al Re Longobardo, affinchè avviassero le pratiche d'una presta restituzione [1]. Ma per venirne a capo più agevolmente scrisse pressantissime lettere ai Vescovi della Toscana, intimando loro a nome del giuramento fatto di sostenere le ragioni della Santa Sede, che unitisi a suoi inviati andassero in persona ad interporre i più caldi uffizii presso del Re in favore delle terre sopraddette; se no, soggiungeva, avrebbe egli medesimo dato loro l'esempio del come si soddisfaccia all'obbligo assunto. Rechiamo qui pressochè testualmente questo importante documento: « Gregorio a tutti i Vescovi della Toscana de' Longobardi. La fraterna vostra santità si ricorda, come nella loro ordinazione hanno promesso al beato Pietro Principe degli Apostoli con pubblica scrittura e con giuramento, che travaglierebbero con tutte le forze in pro della santa Chiesa del medesimo Apostolo in qualunque evento. Pertanto avendo noi deliberato che i presenti Anastasio e Adeodato si portino a supplicare i figliuoli nostri Luitprando e Ilprando affine di ottenere, col favore di Dio, che vengano restituite le quattro terre involate l'anno scorso al beato Pietro, eccovi, fratelli dilettissimi, il tempo acconcio, nel quale potete rendere al

1 ANASTASIUS in *Vita S. Zachariae PP.*

beato Pietro il frutto di un buon servizio conforme all' obbligo della vostra scrittura; per l'autorità del quale Apostolo vi esortiamo nel Signore ad andare di conserva ed ottenere che si restituiscano ai beati Apostoli Pietro e Paolo le terre sopraddette. Che se voi differirete d'intraprendere per amor del Signore questo viaggio, la qual cosa non crediamo, io stesso, tuttochè cagionevole per le infermità del corpo, mi metterò sollecito in via e vedrò modo, onde la vostra negligenza non vi si reputi a colpa di promessa non adempiuta 1. » Non altrimenti avea promesso a Papa Gregorio II S. Bonifacio apostolo della Germania, di procurare *le utilità* della Chiesa Romana 2; e chi volesse una confermazione ancora più aperta, leggala nella formola del giuramento fatto nel Concilio Romano da Errico Patriarca di Aquileia l'anno 1079, dove troverà essersi giurato dal mentovato Patriarca non solamente di sostenere il diritto sovrano della Santa Sede, ma eziandio di spedire soldatesche a sua difesa, quando gliene fosse fatto l'invito 3.

1 « Gregorius omnibus Episcopis in Tuscia Longobardorum. Meminit fraterna sanctitas vestra, tempore ordinationis suae per chirographum et sacramenti vinculum beato Petro principi Apostolum spopondisse, ut in emergentibus sanctae eius Ecclesiae totis viribus elaboraretis. Igitur quia praesentes viros Anastastium dilectum filium nostrum presbyterum et Adeodatum regionarium subdiaconum, nostros fideles, ad obsecrandum et Deo favente obtinendum, pro quatuor castris, quae anno praeterito beato Petro ablata sunt, ut restituantur a filiis nostris Luitprando et Hilprando supplicare destinavimus; ecce, dilectissimi fratres, tempus acceptabile, ut iuxta chirographum vestrum, boni operis fructum beato Petro feratis: cuius auctoritate vos hortamur in Domino, ut ad eosdem cum praedictis filiis nostris properetis ut a Deo inspirati protectoribus eorum beatis principibus Apostolorum Petro et Paolo eadem castra restituantur. Nam si, quod non credimus distuleritis, iter accipere propter Deum, ego, quamquam imbecillis sim prae infirmitate corporis, iter arripiam laboriosum, et videbo, ne vestra negligentia vobis ad obligationem ex nodo pacti pertineat». Epist. 8.

2 *Patrologia* MIGNE vol. 59.

3 « Romanam Ecclesiam per saecularem militiam fideliter adiuvabo, cum invitatus fuero ». BARON. *ad ann.* 1079, n. 11.

Conchiudendo, apparisce da quanto abbiamo detto in questo capitolo: 1.° essere stato sommo lo studio nella Chiesa di mantenere il Dominio temporale della Santa Sede in quanto che gli si procacciarono da Papi le guarentigie materiali e morali più valide, quali sono quelle d' Imperatori e di Principi per l' una parte, e quelle de' Vescovi per l'altra; 2.° doversi dire che il concetto del medesimo fosse di cosa sacra e sommamente utile al reggimento universale della Chiesa, stantechè s'imponga l'obbligo della difesa non meno ai reggitori dei popoli che ai pastori delle anime, e si trovi sempre congiunto col giuramento di sostenere la Fede contro gli eretici, gli scismatici e gl' infedeli.

CAPITOLO XIII.

Si trae un altro argomento dalle Costituzioni apostoliche.

Essendo cinto il Dominio temporale della S. Sede da quella difesa sì gagliarda, che abbiamo testè veduto, a chi non dovrebbe sembrare, che ciò fosse bastante a guarentirlo? Eppure non parve così ai sommi Pontefici: lo studio da essi adoperato per serbarlo intatto andò assai più oltre nel procurargli altri sostegni e ripari. Cercandosi le Costituzioni pontificie si trovano a tal effetto savissime leggi congiunte con severissimi bandi, coi quali è divietata qualunque menoma usurpazione. Pigliamone qualche saggio. A tempi del Pontefice Giovanni XXII alcuni nobili signori sì del paese come forastieri si facevano eleggere a Podestà, a Capitani e ad altri gradi cospicui in parecchie terre del patrimonio di S. Pietro; v' avea ancora chi, durante la vacanza dell' Impero, usurpandosi in Italia certi carichi, offendeva i diritti della Chiesa Romana. Il sopraddetto Pontefice diè fuori subitamente due Costituzioni, colla prima delle quali vietò con ordini rigorosi, *auctoritate apostolica districtius inhibemus*, che da lì innanzi a niuno si desse il carico di Podestà o di Capitano o di altro ufficio somigliante prima che si avesse dal Papa la speciale confermazione dell' eletto o la facoltà di eleggere, secondochè le diverse terre aveano o no il

privilegio della elezione [1]. Coll' altra poi, esposto il gravissimo debito, che ha il Papa di mantenere interi i diritti e gli onori della Chiesa, con legge opportuna tolse di mezzo gli abusi introdottisi a loro danno, pena la scomunica per chi non se ne ritraesse [2].

La Costituzione però che vuolsi considerare particolarmente intorno a questo punto si è quella del Papa Niccolò III, che incomincia: *Fundamenta militantis Ecclesiae*. Il divieto, che essa porta oltremodo severo, consiste nell' escludere dal reggimento di Roma ad ogni patto ed in qualsivoglia modo gli stranieri, potenti di Stati e di signorie. Il motivo, che si reca di tale esclusione è la necessità, che ha il Capo della Chiesa di essere affatto libero ed indipendente co' suoi consiglieri. Dal Vicario di Cristo sedente in Roma deve partire la voce della verità per ciò che spetta alla salute delle genti. Ciò posto, è necessario, che egli sia libero nel parlare in guisa che i suoi giudizii non compaiano vacillanti [3]: è necessario, che i Cardinali suoi consiglieri non siano esposti ai terrori ed agli allettamenti, sicchè il loro consiglio apparisca sincero e verace: è necessario in fine che la elezione del Sommo Pontefice sia fatta in luogo del tutto indipendente dall' altrui soggezione [4]. A tal uopo la divina provvidenza ha voluto che la Chiesa

1 *Extravag*. Ioan. XXII, Tit. II, c. 2.

2 *Ibid*. Tit. V.

3 « Quin magis ipsa Petri Sedes in Romano iam proprio solio collocata, libertate plenaria in suis agendis per omnia potiretur: nec ulli subesset homini, quae ore divino dignoscitur esse praelata. Decet namque ipsi Romano Pontifici, per fratres suos sacrosanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, libera provenire iudicia. Decet ipsius nullo modo vacillare iudicia. » *Sext. Decr.* Lib. I, tit. VI: *De electione et electi pot.*

4 « Decet ut fratres ipsos nullus saecularis potestatis metus exterreat, nullus temporalis favor absorbeat, nullus eis terror immineat, nihil eos a veri consilii soliditate removeat: quin cum per ipsum Romanum Pontificem in quibuscumque negotiis contingeret eorum peti consilia, in consulendo per omnia liberi, eidem Romano Pontifici in omnibus, quae pro tempore imminent, libere consulant et assistant: ipsaque Romani Pontificis Vicarii Dei quae suis temporibus occurrerit electio, et eorumdem Cardinalium (cum expedierit) facienda promotio in omni libertate procedunt. » *Ibid.*

avesse imperio e civile signoria [1]. Ond'è che, avendo la esperienza dimostro esser posta in grave rischio cotale libertà qualunque volta vengono elette a reggere la città di Roma persone forastiere e potenti, si decreta che queste persone siano perpetuamente escluse dalle elezioni [2]. Che se dalla gravità della pena minacciata al violatore di una legge s'inferisce a buon diritto la importanza della legge violata, convien dire, che quella della presente Costituzione sia importantissima. Imperocchè vedete in essa scomunicarsi chi elegge, scomunicarsi chi presta favore o consiglio per la elezione, dichiararsi nullo qualunque atto, cassi d'uffizio i giudici ed i notai, e l'eletto nel caso, che accettasse l'uffizio offertogli, non solo incontrare la pena della scomunica, ma ancora la perdita de' feudi, de' beneficii e di ogni privilegio, che tenesse dalla Chiesa. Sì profondo era il convincimento in que' tempi antichi, che il Papa avesse bisogno di una signoria temporale, perchè fosse ed apparisse libero da ogni ombra di soggezione nel ministero apostolico d'istruire! Si giudichi ora della buona fede di quelli tra i nostri avversarii, i quali vanno spacciando esser cosa indegna e non mai udita nelle scuole, anzi nella Chiesa, la dottrina che sia necessario un dominio temporale alla S. Sede, affinchè il Papa *libertate plenaria in suis agendis per omnia potiatur,* come si esprime il citato Pontefice Nicolò.

1 « Ne autem ipsa mater Ecclesia in congregatione et pastura fidelium temporalibus careret auxiliis, quin potius ipsis adiuta, spiritualibus semper proficeret incrementis, non absque miraculo factum esse concipitur, ut... quamdam quasi adiiceret ipsi Ecclesiae firmitatem (Constantini curata infirmitas). » *Ibid.*

2 « Ut ergo circa regimen ipsum talis adhibeatur in omnibus cum discretione solertia, per quam ipsi Romanae Ecclesiae plena libertas (quae in omnibus et per omnia sibi debetur), optata proveniat, vitentur iam experta pericula... de fratrum nostrorum consilio, hac irrefragabili et in perpetuum valitura constitutione sancimus ut... nullus Imperator, seu rex... vel quicumque alterius notabilis praeeminentiae... in senatorem, capitaneum, patricium, aut rectorem, vel ad eiusdem regimen seu officium nominetur, eligatur. » *Ibid.*

Tornando all'argomento, la civile signoria del Pontefice non solo può essere diminuita ed anche oppressa per le arti soppiatte di un uomo potente, eletto a reggitore di Roma, ma eziandio da scaltri cospiratori collo scoppio di una ordinata ribellione, che tutto rovesci, oppure da un principe ambizioso colla forza delle armi. I sommi Pontefici si studiarono di tener lontano l'uno e l'altro caso con quegli opportuni provvedimenti, che erano in loro mano. Infatti contro il primo sta la Costituzione di Papa Giovanni XXII, promulgata nella occasione di una sommossa accaduta nella Marca di Ancona. Esposti gli eccessi, che si erano commessi, *ut mali paenarum impositionibus gravium territi vereantur in antea in consimilis erroris invium relabi*, si decreta la pena della infamia e della scomunica contro tutti quelli i quali rannodassero combricole di cospiratori, o levato lo stendardo della ribellione insultassero i reggitori pel Pontefice, li cacciassero della loro città, sia che vi si adoperassero direttamente, sia che indirettamente, per sè o per altrui mano, alla scoperta od in segreto [1].

Quanto all'altro caso della invasione per forza d'armi v'è la Bolla conosciutissima della Cena. L'ultima delle venti sentenze di escomunicazione, che si leggono in essa, risguarda tutta gl' invasori e gli usurpatori degli Stati pontificii: *Excommunicamus, et anathematizamus omnes illos, qui per se, seu alios directe, vel indirecte sub quocumque titulo, vel colore invadere, destruere, occupare, et detinere praesumpserint in totum vel in partem Almam Urbem..... et alias civitates, terras et loca, vel iura ad ipsam Romanam Ecclesiam pertinentia dictaeque Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subiecta, nec non supremam iurisdictionem in illis Nobis et eidem Romanae Ecclesiae competentem de facto usurpare, perturbare, retinere et vexare variis modis praesumunt, nec non adhaerentes, fautores et defensores eorum, seu illis auxilium, consilium vel favorem, quomodolibet praestantes.* Più cose sono da considerare intorno a questa gravissima sentenza. La prima si è la solennità colla quale si ebbe

1 *Extravag.* Ioan. XXII, Tit. XII.

il costume di pubblicarla davanti il Papa fino a quattro volte all'anno, insieme colle altre della Bolla sotto il nome di *Processi.* La seconda è l'antichità della medesima. Il Toleto afferma trovarsi nella Biblioteca Vaticana la copia che servì alla pubblicazione fatta dal Papa Gregorio XI, ed ha per isconosciuta la sua origine, vedendola rammentata dall'Ostiense, che fioriva nel 1255, come cosa volgare ed in uso. Del che abbiamo nel 1286 assai chiaro argomento ne' Processi di Papa Onorio IV contro Giacomo di Aragona. La terza in fine l'essersi accoppiato il reato della invasione, della quale favelliamo, con quello di altre azioni alla Religione gravemente offensive. Dalle quali tre considerazioni si ricavano altrettante conseguenze assai chiare: dunque il costume di punire con solenne scomunica i violatori del Dominio temporale della S. Sede è antichissimo nella Chiesa: dunque è di data assai remota la stima, che la violazione del medesimo appartenga ai delitti di lesa religione: dunque non è punto nuova la sentenza che la conservazione dello stesso riesca a grande utilità della Chiesa, come lo dimostra la grandezza e la solennità del castigo fulminato contro chi lo assaltasse.

A queste considerazioni tratte dalla pratica è da congiungersi ancor quella che si ha dai motivi onde i Papi furono indotti a far la Bolla citata. Tre se ne adducono nell'esordio di essa: dei quali il secondo è il mantenimento della unione dei fedeli con Cristo pel suo Vicario: *Quae unio violatur per schisma, per recessum ab obedientia Summi Pontificis.... et per invasionem Urbis, aut alterius loci Ecclesiae subiecti* 1. Adunque il civile Principato, secondo la maniera di pensare nella Chiesa ab antico, è un mezzo opportuno a tenere stretti col Capo i varii membri della società cattolica. È inutile il dire, che nella sentenza di Papa Giovanni XXII qui riferita, e nella Bolla in *Coena Domini* trovasi un perfetto riscontro di quanto ultimamente si è discorso e si operò dal Papa e dall'Episcopato in pro del Dominio temporale della S. Sede. La cosa parla da sè. Veniamo ad un altro documento.

1 Bonacina *De censur. in Bulla Coenae* Disp. I, p. 4.

In tre maniere si può violare l'altrui signoria o traendola a sè con pessime arti, od opprimendola colla ribellione, o togliendola colla forza delle armi. A tutte e tre i Pontefici opposero il conveniente riparo colle Costituzioni, delle quali abbiamo qui favellato. V' ha però un altro caso nel quale può incogliere al civile Principato alcun danno, e sarebbe quando un Papa o ne alienasse qualche parte o la desse in feudo. Conveniva occorrergli, e san Pio V lo fece colla sapientissima Bolla: *Admonet nos.* Dapprima il Papa può essere indotto a scemare il Principato civile di santa Chiesa per altrui consiglio. Or bene qualunque avesse mano comechessia in tal consiglio, questi incorre *ipso facto* la scomunica maggiore, le pene del ribelle, la confisca de' proprii beni e la infamia perpetua, e ciò, si noti in risguardo dei clerico-liberali, quando pure si desse il consiglio sotto pretesto di necessità e di evidente vantaggio, *sub praetextu necessitatis, vel evidentis utilitatis.* Appresso venendosi ai Cardinali, s'impone loro che nella promozione si obblighino con fede giurata a non porgere mai siffatto consiglio, e a non consentirvi, ove si operasse altramente dal Pontefice, a non dimandare l' assoluzione del giuramento fatto ed a rifiutarla offerta, pena la infamia di diritto e di fatto per chi non osservasse questi obblighi giurati, oltre quella dello spergiuro. Quanto al Pontefice, adunatisi i Cardinali nel conclave, deve ciascuno giurare la osservanza della presente Costituzione nel caso che fosse eletto Pontefice; più, l'eletto è obbligato a ripetere il medesimo giuramento prima della incoronazione ed incoronato conviene che lo confermi rinnovandolo per iscrittura. Che se egli se ne mostrasse restio, nel primo Concistoro segreto i Cardinali e specialmente il Decano non devono rimanersi dal chiedere, dal pregare, dallo scongiurare e dal procurare con somma diligenza, che si compia da lui, quanto è prescritto: *Apud eum omni cum instantia et instantissime pro praesentium observatione petere, et rogare ac obtestari non cesset, idque ut omnino efficiat diligentissime curare studeant.*

Si desidera sapere per qual motivo un Papa di sì grande santità abbia posto uno studio tanto singolare, affinchè venisse impedita

qualunque diminuzione del civile Principato della S. Sede? Leggasi il primo periodo della sua Bolla, e sarà manifesto, che un tal motivo fu il gran bene, che dalla conservazione del medesimo deriva al reggimento universale della Chiesa: *Admonet nos,* egli scrive, *suscepti cura regiminis universalis Ecclesiae, cui auctore Domino, praesidemus, ut civitates, terrae, oppida et loca nobis et Sedi Apostolicae in temporalibus mediate et immediate subiecta perpetuo in iure, dominio et proprietate ac possessione dictae Sedis conserventur.* Eccovi di nuovo ribadita la sentenza, che l' impegno di serbare intatto il Dominio temporale della santa Sede, e le ragioni che si recano in difesa sono antiche e di sapientissimi e santissimi Papi e non suggerimenti moderni della ambizione e della cupidigia. Sappiamo bene, che i difensori di questo Dominio sono chiamati per istrazio *temporaleschi* dagli avversarii. Se non che osservando come i Papi da dieci e più secoli se ne mostrarono difensori assai caldi sia coi fatti, sia colle parole, sia coi provvedimenti, sia colle leggi, noi rispondiamo, che l'essere chiamato *temporalesco* in sì nobile e numerosa compagnia bene sta, e del trovarcisi rendiamo somme grazie a Dio. I cristiani dell'Africa che stavano col Papa S. Zeffirino erano detti per sommo disprezzo *psychici* da Tertulliano; ma essi restarono nella Chiesa, mentre il loro disprezzatore, caduto nella eresia, precipitò fuori della medesima.

CAPITOLO XIV.

Si prova essere stato sempre in uso presso la S. Sede il valersi dell' armi spirituali in difesa del Dominio temporale.

Dal sommo studio che abbiamo dimostrato, essersi perpetuamente praticato da' Papi nel difendere il Dominio temporale della S. Sede, sgorga limpida la conseguenza, che essi ebbero in costume di risguardare nell' ordine speculativo il civile Principato come cosa sacra e sommamente utile all' esercizio del ministero Apostolico, e di tenersi obbligati nell' ordine pratico a sostenerne

le ragioni ed a mantenerlo intatto. Riguardo alla maniera di pene adoperate a difesa del medesimo ed a punizione dei violatori, si può egli parimente conchiudere essere stato presso la S. Sede perpetuo l'uso delle armi spirituali, quali sono la scomunica, l'interdetto e cotali altre in guisa, che si abbia una conseguenza somigliante anche da questo lato contro gli avversarii? I monumenti ci danno una risposta assolutamente affermativa.

Desiderio re de' Longobardi, invase con potente esercito varie province del Dominio pontificio, se ne veniva difilato a Roma per insignorirsene. Il Pontefice Adriano I, poichè ebbe spedite indarno più ambascerie all'invasore per distorlo dalla rea impresa, raccoglie quel più di gente che può, e con questa rafforzata Roma, si apparecchia a sostenere l'assalto nemico. Ordinata così la difesa materiale per ogni evento, scrive la sentenza di escomunicazione contro il Re invasore e gliela spedisce per mano di tre Vescovi, intimandogli risolutamente, che non metta piede nel tenimento di Roma. Re Desiderio letta cosiffatta scrittura con riverenza leva il campo da Viterbo, dove trovavasi, e torna confuso a Pavia. Eccovi un fatto il quale, essendo accaduto nell'anno 773, che è quanto dire ne' primi anni del pieno dominio temporale della S. Sede, vi pruova come fin da quei tempi usavansi dal Papa le forze dell'armi sì spirituali come temporali a difesa del civile Principato della Chiesa, contro di che si menò tanto scalpore a tempi nostri [1].

Passiamo ad un altro Adriano. Egli è il secondo di questo nome. Lamperto Duca di Spoleto nell'anno 867 diede improvviso

[1] « Cuius adventum appropinquantem recognoscens sanctissimus ipse praecipuus Pastor, aggregans universum populum Tusciae et Campaniae et Ducatus Perusini et aliquantos de civitatibus Pentapoleos munivit hanc civitatem Romanam, omnesque parati erant illi (Desiderio) resistere.... Dumque haec omnia disposuisset, exemplo facto in scriptis anathematis verbo, direxit eidem Desiderio regi tres Episcopos.... protestans eum in eodem obligationis et execrationis verbo, et adiurans per omnia divina mysteria, ut nullo modo fines Romanorum sine eius absolutione ingredi, atque conculcare praesumeret. » ANASTASIUS *in Vita Adriani.*

colle sue bande sopra la città di Roma. Impadronitosene vi fece grande bottino. Ma ne portò subitamente la pena della scomunica e l'altra per giunta di essere casso di ogni signoria. Messosi quindi a cospirare con altri compagni per riavere il perduto e scoperto fu annodato novamente dalle medesime pene spirituali ed ebbe salva la vita colla fuga [1]. Nel 1155, Guglielmo re di Sicilia *contra matrem et dominam suam sacrosanctam Romanam Ecclesiam procaciter cornua erexit, et congregato exercitu terram beati Petri fecit hostiliter invadi* [2]. Ma se levò le corna contro la Chiesa invadendole il civile principato, le sentì ancora ben presto fiaccate dal Papa Adriano IV, il quale *Petri gladium exerens, ipsum Regem excommunicationis gladio percussit*. Di che vedendosi l'usurpatore abbandonato da' suoi e venire in dispetto de' popoli tutto raumiliato si volse al Pontefice per la pace.

Circa un secolo prima di questo avvenimento, cioè, nel 1050 si legge un'altra sentenza di escomunicazione pronunziata dal Pontefice S. Leone IX, contro i cittadini di Benevento, siccome quelli che, negando il giuramento di fedeltà richiesto dal Papa, tolsero di rimanersi ribelli alla S. Chiesa [3]. Quinci a nove anni toccarono la medesima sorte i Normanni invasori delle terre della S. Sede sotto il Pontificato di Niccolò II. Gli uni e gli altri rinsavendo chiesero poco appresso mercè ed assoluzione della colpa e della pena spirituale incontrata. L'ebbero, ma sotto la condizione che si vuole mantenuta anche oggidì, vale a dire, che i ribelli tornassero alla dovuta soggezione, e gl'invasori restituissero le mal tolte province, e soddisfacessero, per quanto era loro possibile, a' danni recati alla S. Sede. A tal uopo i Normanni non solamente furono obbligati a sgombrare dalle terre usurpate, ma eziandio a marciare contro le castella di alcuni signorotti, che, ribellatisi dal

1 Id.

2 Ex Cod. Vat. apud BARON. ad ann. 1155.

3 « Dominus Papa.... subsecuto tempore ultra Romam progrediens, nonnullos eo locorum Principes et civitates tam sibi quam Imperatori iureiurando subiecit, Beneventanosque adhuc rebellantes excommunicavit. » HERMANNUS CONTRACTUS.

Papa, tenevano infestata con rubamenti e correrie la campagna di Roma; venuti perciò doppiamente in abbominio alle genti e come scomunicati e come assassini 1.

Per avere violato i diritti sovrani della S. Sede, occupando il castello di Medicina, furono pure scomunicati i Bolognesi e nella loro città fu messo per giunta l' interdetto dal Vescovo di Ferrara per ordine di Onoriò III 2. La medesima sorte patirono sotto lo stesso Pontefice i cittadini di Foligno e di Spoleto rei di ribellione, e quelli di Iesi ne furono minacciati, se perdurassero nella fellonia 3. Papa Gregorio IX scomunicò Rainaldo e Bertoldo figli del Duca Corrado, perchè aveano coll'armi invaso il Patrimonio, e con essi i consigliatori, gli aiutatori ed i fautori della sacrilega impresa. Siccome poi l' atto di questa reità era manifestamente volto ad impedire il passaggio di Terra Santa; così il Pontefice conclude la sua sentenza, doversi a buon diritto trattare tutti costoro alla maniera de' rinnegati bestemmiatori di Cristo 4. Che si dirà di

1 « Accedentes igitur Northmannos ad praesentiam, et restitutis omnibus terris beati Petri, quas abstulerant, in libera potestate summi Pontificis, a vinculo excommunicationis absolvit et in gratia Sedis apostolicae paterne recepit... Northmanni ad ipsius (Nicolai II) commonitionem collecto exercitu subsecuti sunt eius vestigia. Et transeuntes Campaniam, Praenestinorum, Tusculanorum et Nomentanorum terras hostiliter invadentes, eis tamquam contumacibus et a Domino suo, nempe Pontifice, rebellantibus damna gravissima intulerunt etc. » NICOLAUS ARAGONIUS C.

2 « Noverit sanctitas vestra, quod occupatores Castri Medicine et fautores eorum cives Bononienses iuxta mandatum vestrum excommunicavi, et civitatem Bononiensem supposui ecclesiastico interdicto, et auctoritate vestra, cuius causa est specialis, episcopo Bononiensi meis litteris dedi firmiter in mandatis, ut prefatos occupatores et fautores eos per omnes ecclesias civitatis Bononiensis excommunicatos faceret denuntiari, et interdictum usque ad satisfactionem condignam faceret inviolabiliter observari. » THEINER, *Cod. Dipl. Dominii temp. S. Sedis.* T. I, D. LXVIII.

3 Ibid. D. LXXX, CX.

4 « Raynaldus et Bertoldus filii quondam Ducis Conradi, cum invadere ceperant ecclesie patrimonium, excommunicationis sententiam incurrerunt, propter quod universis et singulis districtius inhibemus ne consilium, auxilium aut favorem illis impendant. Cum excommunicaverimus

quelli che a' nostri dì prestano i loro servigi nella occupazione delle province della S. Sede alla rivolta che nutre sentimenti cotanto feroci verso la Chiesa cattolica? Innocenzo IV prosciolse dalla scomunica i cittadini di Viterbo, nella quale erano incorsi aderendo all'Imperatore scomunicato 1. Dal Pontefice Urbano IV fu dato ordine che s'interdicesse la città di Narni, se non si rimaneva dall'osteggiare una terra soggetta alla S. Sede 2; dal medesimo furono scomunicati quei di Cagli, partigiani del Re Manfredo, Pietro De Vico fellone dichiarato 3 e Mattia di Anagni invasore delle appartenenze di Frosinone 4. Nella medesima pena rimasero impigliati sotto Clemente IV Lando di Montelongo come rivoltoso e quei di Ferentino, che l'aveano seguitato 5, a tempi di Niccolò III, ed il Giustiziere degli Abruzzi come usurpatore di terre e diritti spettanti al civile Principato della S. Sede 6.

omnes eorum consiliarios, auxiliarios et fautores. . . . Et quidem cum promotio negotii terre sancte sit causa, pro qua nobis talia inferuntur, verendum est omnibus, qui eisdem Raynaldo et Bertoldo consilium, auxilium vel favorem impenderint, ne contra eos tamquam contra inimicos eiusdem negotii, paganos videlicet et Christi blasphemos, procedere compellamur. » Ibid. D. CLI.

1 D. CCXL.

2 « Insuper precipimus et hoc per te volumus executioni mandari, ut tu et Clerus tue Civitatis et diocesis usque ad unum miliare a civitate ipsa, cuiuscumque religionis seu professionis existant, monialibus et sex presbiteris, qui tantum in extremis laborantibus et volentibus ad ecclesie redire mandatum ecclesiastica sacramenta ministrent, dumtaxat exceptis, egrediamini processionaliter Civitatem eandem et totum districtum ipsius, educto de Civitate ipso pretioso corpore Redemptoris, non redituri ad eadem loca sine nostra speciali licentia et mandato. » Ibid. D. CCLXV.

3 Ibid. D. CCLXXVII, CCCIV.

4 « Dictum Mathiam tandiu singulis diebus dominicis et festivis, pulsatis campanis et candelis accensis, appellatione remota, excommunicatum publice nuncies et denunciari facias et ab omnibus arctius evitari, donec super premissis satisfactionem plenariam duxerit impendendam ». Ibid. D. CCLXXXV.

5 Ibid. D. CCCXIV.

6 Ibid. D. CCCXCIV. Cf. T. II. D. CVI, CXX, CXXVI, CCCXXI, DCXLII.

Abbiamo nel capitolo precedente fatta menzione della scomunica che lanciasi in generale contro tutti i violatori del Dominio temporale della Chiesa nei Processi contenuti nella *Bulla Coenae*. I Papi per altro non si tennero paghi di questa maniera di scomunica; poichè all'uopo pronunziarono la grave sentenza contro particolari persone ed in circostanze solenni. A modo di esempio ne citiamo cinque: una di Martino IV contro Guido di Montefeltro, tre di Niccolò IV contro i capipopolo di Perugia e rei d'invasione, contro quei di Todi fattisi aiutatori dei sacrileghi Perugini e contro i fuorusciti di Romagna, che cospiravano e macchinavano sommosse a danno della Santa Sede, in fine un'altra di Bonifazio VIII contro i cittadini di Orvieto. Tutte e cinque queste sentenze, che vanno pure sotto il nome di *Processi,* atteso le prove irrefragabili del fatto coi procedimenti giudiziarii che vi si recano prima di venire alla condanna formale dei rei, furono pronunziate dal Papa nel grado di giudice supremo della Chiesa, nella occasione delle solennità più cospicue ed alla presenza di un'affollata moltitudine di fedeli. Or bene sentasi come sieno qualificati i violatori del Dominio temporale della S. Sede e la gravità del loro reato: *Quia vero Guido, stipendiarii et complices memorati et specialiter predicti . . . in suis iniquitatibus et malitiis perdurantes nostris parere monitionibus contempserunt. Nos ipsorum contumacia seu protervia exigente omnes prefatas singulares personas excommunicationis et Universitates interdicti premissas incurrisse sententias: memoratum Guidonem tanquam rebellem et hostem Romane Ecclesie, ac violatorem fidelitatis ipsius ecclesie prestite manifestum, suorumque iurium invasorem, occupatorem et detemptorem sacrilegum* [1]. Così il Pontefice Martino IV. Più gravi e più recise sono le parole adoperate da Papa Niccolò IV contro i Perugini invasori, giacchè egli dice: *Nos igitur attendentes gravem detestandumque contemptum, quem Perusini . . . . contra eam (Ecclesiam) committere ac per operis effectum ostendere attemptarunt . . .; considerantes etiam quam*

1 Ibid. D. CCCCVI.

ignominiose, quamque irriverenter et iniuriose, tamquam in sensum reprobum dediti, terram Ecclesie in locis quamplurimis occuparunt et detinent occupatam, excessus excessibus ac male malis temere inculcando. . . . Potestatem, Capitaneum, Antianos, Consules et Perusinos ipsos, presente hac multitudine; auctoritate apostolica, excommunicationis vinculo innodamus [1]. Non meno severa di questa è la sentenza che leggesi ne' processi del medesimo Pontefice contro quei di Todi ed i banditi per fellonia [2]; come pure il linguaggio che Papa Bonifacio adoperò con quei di Orvieto, avendoli condannati come contumaci, protervi ed ostinati nella iniquità e nella malizia [3]. E i preti liberali spacciano che la invasione perpetratasi dalla rivolta non è atto per niun conto peccaminoso!

Quello però, in che splende assai chiara la forza del costume, che ha la Chiesa di sostenere le ragioni del suo Principato civile con pena spirituale cotanto grave, si è l'essersi pronunziata da' Papi la condanna di escomunicazione contro i più potenti Imperatori, i quali avevano ardito di offenderle. Poichè, siccome avverte saviamente il Voigt, la scomunica pronunciata contro il Capo del sacro Impero traendo seco la perdita della Corona, i Papi che la folgoravano sapeano indubitatamente, che avrebbono avuto contro di sè e le ire e gli eserciti partigiani del Sovrano scomunicato. Eppure incominciando dal primo Imperatore di casa di Svevia, eglino non si rimasero, qualunque volta fu mestieri, dal venire alla grave sentenza, disprezzando i travagli, gli esigli ed altre peggiori tribolazioni, che andavano ad incontrare. Chi non è digiuno della storia sa quanti esempii di maravigliosa fortezza de' Papi si raccontino in essa, e quanti eccessi di rabbia e di vendetta da parte degli uomini scoronati. Perciò noi contenti a questo cenno recheremo qui un solo esempio di sco-

1 Ibid. D CCCCLXIII.
2 Ibid. D. CCCCLXIV, CCCCLXV.
3 Ibid. D. CCCCXCIV. Cf. T. II. D. LII, CCV, CCXXIX, CCLIX, CCLX, CCLXXXIII, CCCCX, CCCCXI.

munica, e sarà quello datoci da Papa Innnocenzo III nell'Imperatore Ottone IV.

Uscito di Roma questo principe appresso il suo incoronamento ad Imperatore si diè tosto ad assalire ed a ridurre sotto la sua signoria le terre di S. Pietro, e per altrui consiglio gittatosi nel regno di Napoli, minacciò la Sicilia. Informato il Papa di questi reissimi fatti, e per soprappiù sperimentando Ottone stranamente restio alle sue ammonizioni, pronunziò la solenne sentenza della scomunica e dichiarollo decaduto da ogni diritto imperiale. Che la cagione di questa grave sentenza sia stata la colpa delle invasioni ed usurpazioni delle terre appartenenti al Dominio temporale della S. Sede, non v' ha alcun dubbio. Abbiamo irrefragabili documenti storici, che lo testificano, e lettere del Pontefice Innocenzo, che lo comprovano. I primi si ricavano dall'Urspergese, dal Rigordo, dalla cronaca di Fossa nuova, da Godefrido [1], e le seconde leggonsi scritte a diverse persone ne' libri 13, 14 e 15 de' Regesti dello stesso Papa. Si giudichi ora dalle maniere adoperate col reo e co' suoi fautori e aderenti qual fosse il concetto del Capo della Chiesa intorno al delitto di una sacrilega invasione. I termini, coi quali parla dell' usurpatore sono gravi, severi e quali convengono solo a chi avversa e combatte da nemico la Chiesa; i mezzi usati, perchè in tutta Italia fosse saputa ed eseguita la sua sentenza, pronti ed efficaci. Dell' una e dell' altra cosa se ne ha alcun saggio nella lettera, che egli scrisse al Vescovo di Albano suo legato per la parte superiore d'Italia: « Non cessando Ottone che fu imperatore, maledetto e scomunicato, dal combattere la Chiesa Romana, ordiniamo rigorosamente con nostre lettere a Patriarchi di Aquileia e di Grado, agli Arcivescovi di Ravenna e di Genova, ed a suffraganei della Chiesa milanese, sotto precetto di obbedienza, che rinnovino solennemente e facciano rinnovare dai loro sudditi la sentenza di scomunica, che noi abbiamo profferita contro di lui e de' suoi fautori. Ondechè se alcuno fosse esecutore negligente del nostro comando, commettiamo alla tua discrezione di punirlo

1 Cf. *Annal.* RAYNALDI ad ann. 1210.

immantinente colle pene canoniche senza dar luogo ad appello 1. » Così costumavasi favellare ed operare in risguardo dell'usurpatore delle terre soggette alla S. Sede!

Non meno gagliardi erano i modi che usava coi fautori e cogli aderenti dello scomunicato. Avendo saputo che i Bolognesi giovavano Ottone di qualche aiuto e di qualche consiglio; scrisse loro subitamente, ordinando che se ne astenessero interamente. Se no, avrebbe dato comando al suo Legato di scomunicare i rei e di mettere l'interdetto nella città; che se questo non fosse bastato, l'avrebbe privata dello Studio 2. I Pisani avéano accennato di aiutare Ottone dei loro legni, per la impresa di Sicilia, ed essi pure ricevono lettere dal Papa, colle quali sono ammoniti di non farlo, altrimenti non potrebbero scansare la pena ecclesiastica 3.

1 « Cum Otto dictus Imperator maledictus et excommunicatus, non cesset Romanam Ecclesiam impugnare, venerabilibus fratribus nostris Aquileiensi et Gradensi patriarchis, Ravennati et Ianuensi archiepiscopis, eorumque ac Mediolanensis Ecclesiae suffraganeis, nostris damus litteris in mandatis et in virtute obedientiae districte praecipimus ut excommunicationem in ipsum et fautores eius prolatam postposita omni occasione solemniter innovent et a suis faciant subditis innovari. Quocirca discretioni tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus si aliquis eorum, quod non credimus, mandati nostri extiterit negligens exsecutor, tu eum, appellatione remota, canonica paena percellas. » Lib. 14, ep. 78, edit. Migne.

2 « Per apostolica vobis scripta praecipiendo mandantes, quatenus ab huiusmodi proposito desistentes, nullum sibi vel suis auxilium aut consilium impendatis. Alioquin noveritis nos dilecto filio Albanensi electo Apostolicae Sedis legato nostris dedisse litteris in mandatis, ut personas excommunicationi et terram subiiciat interdicto, quod si nec sic duxeritis resistendum, scholas de ipsa faciant civitate transferri. » Cf. Lib. 14 Reg. ep. 79.

3 « Quod si proposito illi duxeritis insistendum, ut contra nos et Romanam ecclesiam Ottoni dicto imperatori excommunicato et maledicto,.. impenderitis auxilium ad regnum Siciliae occupandum, neque ingratitudinis vitium, neque poenam ob hoc contra vos et civitatem vestram statutam, nec etiam excommunicationis sententiam possetis procul dubio evitare. » Lib. 13, epist. 193.

Per distorre i cittadini di Alessandria dal seguitare la parte dell' invasore, ritrae in pochi tratti la colpa che era una tale adesione, definendola un darsi alla balìa del reprobo senso, un negare la fedeltà dovuta alla santa nostra madre la Chiesa romana, un rendersela nemica combattendola nel suo capo, un far comunella coi suoi persecutori 1. Il medesimo linguaggio s' incontra in due lettere scritte ai Milanesi, nelle quali vengono teneramente supplicati di por mente al misero stato, in cui giacevano aderendo ad Ottone, essendo, quai ribelli ed oppugnatori della Chiesa, in odio a Dio e in abbominio presso gli uomini. Quindi mostrando loro qual padre, amoroso nella sua severità, quanto aspro e pesante era il flagello, che avrebbe con essi adoperato, se non si fossero arresi alle sue ammonizioni, minacciali delle pene più gravi, che abbia la Chiesa, onde sarebbero per poco messi al bando dal consorzio umano e coperti d' infamia 2. I Napoletani aveano giurata fedeltà allo

1 « Miramur, nec satis admirantes sufficimus admirari, quod conversi in arcum perversum et in reprobum sensum dati, sic cito recessistis a fidelitate nostra et sanctae Romanae Ecclesiae matris vestrae, cui non solum debita minime praestitistis verum et in impiorum consilium abeuntes, facti estis inimici eius, in capite impugnantes eam una cum persecutoribus eius et Ottoni tyranno et excommunicato et maledicto et in nostram iniuriam et animarum ac rerum vestrarum periculum adhaerentes. » Lib. 15, epist. 138.

2 « Mirari cogimur et moveri quod praeteritorum immemores et improvidi futurorum, conversi estis in arcum perversum et in reprobum sensum dati, sacrosanctae Romanae Ecclesiae matri vestrae devotionem et obedientiam subtrahendo, quae vos multis beneficiavit honoribus et magnis beneficiis honoravit, et ei pertinaciter adhaerendo quo suis benefactoribus consuevit retribuere mala pro bonis, offensam pro gratia, et iniuriam pro honore. » *Lib.* 15, *epist.* 122. — « Licet provocatus a filiis et offensus universitatem vestram adhuc etiam commonendum duximus et obsecrandum in Domino etc. Alioquin noveritis nos excommunicationis sententiam in vos, consules et consiliarios vestros ac alios huius iniquitatis actores a legato nostro . . . promulgatam auctoritate apostolica roborare ac dare universis episcopis Lombardiae firmiter in mandatis ut eam candelis accensis et pulsatis campanis singulis diebus Dominicis et festivis faciant singuli per suas dioeceses publicari. » *Ibid. epist.* 189.

scomunicato, e favoreggiata le sue imprese. Da una lettera dello stesso Pontefice in risposta all' Arcivescovo di quella città si rileva, che scomunicati i rei, Napoli era interdetta; e che se alcuno in caso di morte avesse domandato l' assoluzione della censura incorsa, gli si conferisse a patto, « che giurasse soggezione agli ordini della Chiesa e disdicesse la fede data all'usurpatore 1. »

Eccoti, lettor cortese, il costume osservato da' Papi nelle violazioni del civile Principato della S. Sede: si scomunica l'invasore, si reputa un reprobo, un abbominato da Dio e dagli uomini: i fautori e gli aderenti si puniscono delle stesse pene, siccome partecipanti alla medesima iniquità, e niuno viene dalla Chiesa ribenedetto, se rinnegata la parte dello scomunicato, non si obbliga a seguitare fedelmente i comandi della medesima. Così hanno costumato di fare oltre il Papa Innocenzo III, Alessandro III, S. Gregorio VII, Innocenzo IV ed altri fino al Pontefice Pio VII, tutti fior di saviezza e di santità, affrontando con incredibile generosità ogni rea sventura a difesa del Dominio temporale della S. Sede.

Il motivo di questa loro maniera di operare ci viene dichiarato da que' due gravissimi scrittori ecclesiastici, che furono il Bianchini 2 ed il Cenni 3. I quali lo traggono da un doppio diritto: dal naturale, in quanto che un tal Principato è da riguardarsi qual Patrimonio della Chiesa Romana, madre e maestra universale, e dal divino, in quanto il medesimo Principato è cosa a Dio consecrata. Donde un doppio obbligo a' Pontefici di sostenerne le ragioni: il primo di non recar danno e di non consentir mai che si rechi ai diritti della loro Sede in ciò che le appartiene a grande utilità di tutta la Chiesa, e l'altro proveniente dalle leggi divi-

1 « Cum Neapoletani iurando et praestando favorem eidem (Ottoni) sententiam excommunicationis incurrerint, et excommunicatis sint absque dubio interdicta divina officia et ecclesiastica sacramenta, illud est usquaque observandum nec morientes sunt ad poenitentiam admittendi, nisi iurent se mandatis Ecclesiae parituros, et abiurent dicto imperatori praestita iuramenta. » Lib. 14, epist. 74.

2 Anastasius in notis *ad Sylvestrum PP.* n. 34.

3 Ibid. in notis *ad Zachariam.*

ne di mantenere e rivendicare le cose sacre, delle quali sono i sopraintendenti. Ecco la sentenza del Bianchini cui pienamente sottoscrive il Cenni: *Non intermissa iurium patrimonialium.... plena potestate, attributorum totius Christianae reipublicae Petri, ab eoque retinendorum et vindicandorum tum ex iure patrimonii, tum alio potiori divinis e legibus emanante, quo res Deo sacrae per summum Dei sacerdotem procurandae, possidendae, retinendae et vindicandae, et repetendae sunt a sacrilegis usurpatoribus quoties usurpentur.*

Di qui si originò il protestare che fece il Papa S. Gregorio VII in una sua ai Principi della Spagna che egli non era libero in coscienza dal chiedere o no la riparazione del danno recato ai diritti della Chiesa Romana in que' regni, nè essi poteano a lor grado dispensarsi dal ripararli per quanto aveano cara la salute dell'anima e la propria fama [1]. Di qui il domandarsi dal Pontefice Adriano I la osservanza dovuta ai diritti di S. Pietro in Sicilia all'Imperatore greco, che dall'eresia degli iconoclasti volea tornare al grembo della Chiesa, ed il porre la soddisfazione alla sua domanda quale condizione, senza la quale non sarebbe riamesso nella Chiesa. Imperocchè il savio Pontefice così stretta vedea la relazione tra la fede e le cose sacre temporali, che chi si tenesse queste iniquamente e ne rifiutasse con pertinacia la restituzione, avealo in conto di eretico ostinato [2]. Tale era la sua dottrina, o, per meglio

1 « Notum vobis fieri volumus, quod nobis quidem facere non est liberum, vobis autem non solum ad futuram sed etiam ad praesentem gloriam necessarium, videlicet regnum Hispaniae ex antiquis constitutionibus beato Petro et sanctae Romanae Ecclesiae in ius et proprietatem esse traditum (*il che però non importava altro che il pagamento di un censo annovale.* Cf Thomassinum *De Disciplina. Vet. etc.* P. 3, Lib. 1). Igitur quod ad nos pertinuit, aut providendum ex officio, aut satisfaciendo iustitiae debito, Deo miserante, fecimus: quid vestrae causa salutis a vobis exigat, et quantum beato Petro apostolorum Principi debeatis indicavimus. » Lib. 4 Registri, *Epist.* 28.

2 « Quaesivimus restitui eidem sanctae Catholicae et apostolicae Romanae Ecclesiae, quae tunc cum patrimoniis nostris abstulerunt, quando sacras imagines deposuerunt... Et si noluerit ea sanctae Romanae Eccle-

dire, quella de' Pontefici, giacchè trovasi la stessa professata ancora da S. Gregorio Magno 1. Di che il Baronio dirittamente conclude: *Transire in haeresim obstinatam occupationem iurium sanctae Romanae Ecclesiae, et haereticum esse dicendum, et ut haereticum condemnandum, qui in huiusmodi errore tentus; monitus non corrigit, quod deliquit* 2. Questi sono i motivi che indussero i Pontefici a dichiararsi in ogni tempo gagliardi sostenitori ad ogni costo dei diritti conculcati della S. Sede; nè crediamo che v' abbia persona, alla quale non siano per sembrare efficacissimi.

CAPITOLO XV.

I sentimenti teorici e pratici, che ebbe l' Episcopato in risguardo del Dominio temporale della S. Sede, furono sempre conformi a quelli dei Papi. Si prova dall'autorità di sedici Concilii.

Fin qui abbiamo tratto le pruove del costume, che andiamo cercando, da ciò che si è adoperato dai Sommi Pontefici. Ma l' Episcopato come si è comportato coi medesimi ne' varii tempi? Ha egli aderito alle loro sentenze in quella guisa, che veggiamo essere accaduto a' dì nostri, oppure si è mostrato renitente come i nostri avversarii affermano che dovrebbesi fare in somiglianti occasioni? Si risolva la quistione per via di pubblici ed irrefragabili documenti.

Un Lamberto e con esso un Adalberto due potenti signori dell' Italia mediana invasero, nell' 877, le terre di S. Pietro facendo

siae restituere, haereticum eum pro eiusmodi erroris perseverantia esse decernemus. » Ad Carolum Mag.

1 « Qui *(l'Imperator greco)* turpissimi lucri cupiditate allectus sponsam Christi captivam, cupit abducere.... Immensae caecatus cupiditatis caligine, terminos, quos posuerunt patres nostri, contempto divino timore, transgreditur, et contra catholicam veritatem suae furore tyrannidis efferatur. » In psal. 4 *poenit.*

2 *Ad Ann.* 794, n. 50.

stragi e menando prede a modo di conquistatori. Il Pontefice Giovanni VIII raccolse tosto in Roma un Concilio di Vescovi e, fattavi la esposizione dell'accaduto, pronunziò dall'intero consesso la sentenza di escomunicazione contro gl' invasori e, messa in iscritto, si appese alle porte della chiesa di S. Pietro, affinchè qualunque vi entrasse od uscisse, potesse conoscere i rei scomunicati e li detestasse [1]. Non basta, perseverando gli stessi ostinatamente nel delitto, il Pontefice intimò un Concilio in Ravenna ordinando sotto precetto di obbedienza a' Patriarchi, agli Arcivescovi ed a'Vescovi dell' Italia superiore di portarvisi tutti. Le lettere che recavano quest'ordine, diceano, che nella sacra adunanza sarebbesi trattato di assicurare il Capo della Chiesa dalla oppressione dei tristi, affinchè potesse reggere convenevolmente la cristianità: *Quatenus communi multorum fratrum nostrorum consensu atque decreto ecclesia Dei nobis commissa propriae dignitatis iura, quae a quibusdam inique agentibus sunt usurpata, sub integritate recipientes, malorum omnium tandem securi effecti, ministerium pontificale, quod nimirum pro gregis dominici nobis commissi salute, Deo largiente, suscepimus, ut dignum est, glorificare possimus* [2]. Così favellavasi un mille anni fa intorno la convenienza e la necessità del Dominio temporale della S. Sede! Non poteasi esprimere con termini più aperti quell' utile e quella libertà, che presentemente si afferma derivare al reggimento della Chiesa dal civile Principato.

Il Concilio intimato si tenne nell'Agosto del medesimo anno, essendovi convenuti puntualmente i Pastori invitati. Diciannove sono i capitoli, che si formarono in esso, tre de' quali apparten-

1 « Eos praedictos Lantbertum et Adalbertum sequacesque eorum ecclesia beati Petri apostoli una cum episcopis et confratribus nostris italicis excommunicavimus; et quia in his perseveraverunt, christianae communionis immunes esse decrevimus. Quodque decretum in praedicta beati Petri ecclesia scriptum, ut ingredientes et exeuntes legant, et doleant, eosque anathematizatos teneant, posuimus. » *Alloc. Pontif. in Concil. Tricassino* apud MANSI *Conc. XVII.*

2 Epist. 53.

gono al patrimonio della Chiesa romana. Nel primo di questi, che è il quindicesimo, si legge: « Coll'autorità di Gesù Cristo nostro Signore e sommo Giudice, de' santi Pietro e Paolo, principi degli Apostoli, e di tutti i Santi ordiniamo, decretiamo ed in ogni maniera interdiciamo, che da quinci innanzi niuno invada i patrimonii della santa nostra Chiesa... Che se alcuno in qualunque tempo osasse involarli, sia anatema 1. » Ne' due seguenti, rassomigliato ad Anania e Zaffira ed a Giuda traditore chi finge ed ottiene titoli di possesso contrarii agli statuti sopra tenimenti della stessa Chiesa, si decreta contro di lui la medesima pena. Dunque nel condannare gl' invasori delle province e delle terre appartenenti alla S. Sede l'Episcopato, adunatosi nel concilio di Roma ed in quel di Ravenna, la sentì per l'appunto col Papa Giovanni VIII.

Nè si creda, che questa sentenza fosse dei soli Vescovi italiani; essa era comune a tutto l'Episcopato. Il Concilio di Trojes, tenutosi l'anno 878, e preseduto dallo stesso Pontefice, ce ne porge un documento irrepugnabile e reciso. I Vescovi congregati furono quelli delle Gallie e del Belgio, appo de' quali avendo il Papa in una sua allocuzione esposte le ingiurie gravissime, recate dagli invasori alla Sede apostolica ed alla Chiesa di S. Pietro, domandò che si pronunziasse contro de' rei e dei loro seguaci la sentenza della scomunica 2, e con ciò si sterpasse il male di cosiffatte usurpazioni, sorto di fresco nella Chiesa: *Quapropter unanimiter mihi omnium vestrum sanctitudo studeat vigilanti cura concurrere, ut malum noviter in Ecclesia exortum valeamus funditus eradicare* 3.

1 « Auctoritate summi iudicis Domini nostri Iesu Christi et principum apostolorum Petri et Pauli simul et omnium Sanctorum praecipimus, decernimus et modis omnibus interdicimus, ut amodo et deinceps nullus quilibet homo petat patrimonia sanctae nostrae ecclesiae: Appiae, videlicet et Lavicanense vel Campaninum, Tiburtinum etc... Et si quis haec beneficialiter, vel alio quolibet modo subtrahere quovis tempore voluerit, anathema sit. » *Ibid.*

2 « Et vos, fratres carissimi, ut decrevimus, nostrae communionis alienos tenete, et anathematizatos fautores mecum facientes consternite. » Apud Mansi *Concil.* T. *XVII.*

3 *Act.* 1.

Così il Papa: odasi ora la risposta di quel numeroso Episcopato riunito in Concilio, la quale noi riferiamo per intero nella lingua volgare, poichè merita di essere attentamente considerata da tutti.

« Signore santissimo, e reverendissimo Padre de' padri, Giovanni Pontefice della Chiesa cattolica ed apostolica, cioè della Romana prima Sede; noi Vescovi delle Gallie e del Belgio, servi e discepoli della vostra autorità, vi compatiamo di que'mali, che uomini tristi e ministri di Satana, aggiungendo alle ferite de' vostri dolori altre ferite, perpetrarono contro la santa Chiesa nostra madre e maestra di tutte le Chiese, e piangendo con voi ci dogliamo del vostro cordoglio, e col suffragio, colla voce, coll' unanime consentimento nostro e coll'autorità dello Spirito Santo, la cui mercè fummo consecrati nell'ordine episcopale, ferendoli per la spada dello spirito, che è la parola del Signore, seguitiamo del tutto quel giudizio, che voi, in forza del privilegio concesso a S. Pietro ed alla Sede apostolica, pronunziaste autorevolmente contro di essi e dei loro complici in conformità dei sacri canoni, formati collo Spirito del Signore e resi sacri per la riverenza di tutto l'orbe, e giusta i decreti de' vostri predecessori nella Sede romana. Il che vuol dire, che noi abbiamo per iscomunicati quelli che voi avete scomunicato, che abbiamo per discacciati dalla Chiesa quelli che voi avete discacciati, che giudichiamo folgorati dall' anatema quelli che voi avete anatematizzati, e che riammetteremo quelli, i quali, appresso la debita satisfazione, la vostra autorità e la Sede apostolica riputerà doversi riammettere 1. » Fin qui la sentenza del Concilio contro gl'invasori ed i loro seguaci.

1 « Domine sanctissime, et reverendissime pater patrum, Ioannes catholicae atque apostolicae ecclesiae, videlicet Romanae primae sedis Papa, nos famuli ac discipuli vestrae auctoritatis, Galliarum et Belgicorum Episcopi, his quae super vulnera dolorum vestrorum maligni homines ac ministri diaboli addentes in sanctam matrem nostram ac magistram omnium ecclesiarum commiserunt, compatimur, et dolori vestro conflentes condolemus, atque iudicium vestrae auctoritatis, quod privilegio beati Petri et sedis apostolicae in eos, et complices eorum, iuxta sacros canones Spiritu Dei conditos, et totius mundi reverentia consecratos, et secundum eiusdem Romanae Sedis pontificum decessorum vestrorum decreta protuli-

Ma v'erano due potenti fautori, Formoso Vescovo di Porto, e Gregorio maestro della milizia, i quali aiutavano gl'invasori, e colle arti di una rea politica presso dei principi, e colla forza delle armi. Di che, provata la loro colpa, vennero scomunicati nominatamente e soggettati a tutta la ignominia di tal censura [1].

Considerando ora brevemente queste due sentenze si ricavano più cose di somma importanza, vale a dire 1.° il profondo ossequio de'Vescovi di que'tempi verso il Sommo Pontefice in quanto si professano servi e discepoli della sua autorità: *famuli et discipuli vestrae auctoritatis*. 2.° La grave scelleratezza, che è la usurpazione del civile Principato della S. Sede, condannandosi qual somma ingiuria fatta nel capo a tutta la Chiesa, e dicendosi *ministri diaboli* quelli che la commettono. 3.° La stretta relazione che passa tra il detto Principato e la religione, nominandosi rovesciatori delle chiese *subversores ecclesiarum* quelli che lo assaltano comechessia, ed una sventura del cattolicismo la invasione, *malum exortum in ecclesia*. 4.° La conformità della sentenza lanciata contro i violatori del dominio pontificio coi sacri canoni e coi decreti dei Romani Pontefici, onde si dimostra fin da quei tempi fondata sopra le santissime leggi della Chiesa. 5.° La ferma e comune persuasione, che alla S. Sede importasse grandemente pel buon governo della Chiesa universale il sicuro possesso di un civile Principato; giacchè a difesa della sua integrità ed

stis, voto, voce, et unanimitate nostra, atque auctoritate Sancti Spiritus, cuius gratia in episcopali ordine sumus consecrati, gladio spiritus, quod est verbum Dei, eos interimentes persequimur. Scilicet quos excommunicastis, excommunicatos tenemus, quos ab ecclesia abiecistis, abiicimus, quos anathematizastis, anathematizatos iudicamus; et quos regulariter satisfacientes vestra auctoritas et apostolica sedes receperit, recipimus. » *Ibid.*

1 « Auctoritate apostolica parem sententiam iterato damus in Formosum nuperrime Portuensem episcopum, et Gregorium magistrum militum, anathematis et perpetuae obligationis. Et quia non desinunt inquietare aures regum et principum, et malis prioribus, iuncti cum praedonibus et subversoribus ecclesiarum, nova et recentia mala addere quotidie student, insolubiliter vinculo perpetuo et irrecuperandae spei, Sancti Spiritus Dei virtute, damnamus etc. » *Ibid.*

a condanna de'suoi invasori si tengono due Concilii in Italia ed uno in Francia, ratificandosi in quel di Ravenna ciò che erasi risoluto in quel di Roma, ed a Trojes i capitoli che si erano statuiti in Ravenna. 6.° Il sommo accordo tra i sentimenti dell'odierno Episcopato e quelli dell'antico, poichè ragguagliando l'*Indirizzo* del 1862 con quello formato a modo di sentenza dell' 878, tu diresti che, quanto alla sostanza, quello fu esemplato da questo. Tanto somiglianti si ravvisano in ambedue i concetti dell' ossequio, delle condoglianze e della sentenza!

Il Concilio raccolto dal Pontefice Giovanni IX, sul finire del secolo nono (898) secondo alcuni, ovvero all'entrare del decimo (904) secondo altri, ci offre una seconda prova non meno decisiva. Non è mestieri descrivere quanto infelici corressero que' tempi per la S. Sede. Egli è noto come la fazione de' signori romani per l'un canto, e Adalberto, Marchese assai potente di Toscana per l'altro, si adoperassero or colle armi ed ora colle frodi e coi tradimenti per far eleggere e mantenere sul trono pontificio chi fosse benemerito della loro parte con que' guai e con quegli scandali che si contano nelle storie. Il Pontefice Giovanni IX bramoso di riparare a tanti mali, colse il buon punto in cui avea incoronato Lamberto ad Imperatore, per convocare a Concilio i Vescovi nella città di Ravenna ed alla presenza dell' Imperatore determinare i mezzi più acconci al suo intendimento. Ecco le parole, che egli disse ai Vescovi radunati: *Quia, divina inspirante misericordia, vestra nobiscum convenit fraternitas, ut nutu Sancti Spiritus, qui suis nunquam deest fidelibus, communi omnium vestrum consultu, fratres carissimi, ea quae necessaria sanctae Dei ecclesiae praevidimus, uno cum spirituali filio nostro, gloriosissimo videlicet imperatore Lamberto, et vestro sancto collegio, et quae nocivo surculo pullulare conabantur in agro sanctae ecclesiae, canonico sarculo eradicare studeamus, quae capitulatim annotata sunt, si omnibus placet, in conspectu omnium legantur, examinentur, et examinata manibus omnium pro futura memoria roborentur, ne ulli unquam sine status sui periculo eadem violare liceat, sed rata et firma in perpetuum consistant ad*

statum et munimen sanctae Dei ecclesiae, ad salvationem omnium fidelium per Dei misericordiam [1]. Donde ricavasi, che il Concilio dovea, 1° deliberare sopra *cose necessarie alla Chiesa*, 2° decidere di que' mezzi, per i quali si venisse a sterpare la mala pianta cresciutavi, 3° considerare e diligentemente esaminare, se la natura di quelli proposti fosse all' uopo.

Alla offerta di questo incarico i Vescovi risposero: *Immensas Deo salvatori nostro laudes referimus, qui talem vos praefecit ecclesiae eius opportunitatem decernere, ut omne ab ea zizanium eradicare conemini, prout in hac S. Synodo cunctis nationibus apertis declaratur indiciis. Capitula etiam quae pro generali omnium cautela ad robur et munimen sanctae ecclesiae conscripta sunt, si vestrae placet pietati, legantur, qualiter per ea omnes doceamur, quae observare vel quae cavere debeamus, ne in aliquo a regulis sanctorum Patrum (quod Deus avertat) deviare inveniamur* [2]. Dalla quale risposta rilevasi che i Vescovi congregati convenivano col Papa nel giudicare assai rea la condizione della Chiesa e sopra la necessità di un pronto e sodo riparo ai mali onde era afflitta.

In quali mezzi pertanto si venne a riporre la fiducia, riputandoli acconci? Leggansi i dieci capitoli, ne' quali furono proposti al Concilio, e si troverà, che il precipuo infra essi fu la reintegrazione della Sovranità pontificia e nei diritti e nel libero esercizio dei medesimi. Fatto sta, che dei nominati capitoli se ne spendono sei nell' inculcare per diverse maniere un cotale mezzo. Ed in vero, nel terzo si vuole, che « il *Privilegio* della santa Chiesa Romana, già statuito e confermato da piissimi Imperadori, si rassodi e si osservi in tutte le sue parti, e così la detta Chiesa venga esaltata, protetta e difesa [3]. » Questo stesso è ribadito

1 Mansi *Concil.* T. XVIII, p. 229.

2 Ibid.

3 « Ut privilegium Sanctae Romanae Ecclesiae, quod a priscis temporibus per piissimos imperatores stabilitum est, atque firmatum, ita nunc a nobis firmetur, et diebus nostris, sicut condecet, immutilatum servetur et sancta Romana ecclesia mater nostra exaltetur, protegatur, ac defendatur, quoad imperii nostri est. » *Ibid.*

nel sesto dove si domanda, che « venga rimesso in vigore, ed in intera osservanza il patto, che erasi stretto con Guido padre dell' imperadore Lamberto, secondochè portava la consuetudine de' tempi passati [1]. » In che poi consistesse tal privilegio o patto l'abbiamo dai diplomi di Ludovico il Pio e degli altri Imperatori, i quali sotto il titolo di privilegio della Chiesa Romana si obbligavano a guarentirle il possesso dell' intero Dominio temporale in modo che il Pontefice ne avesse perpetua e liberissima signoria [2]. Nel quinto capitolo si propone che Lamberto istituisca processi e pronunzi le meritate condanne contro coloro, che fossero convinti rei di aver incendiato e rapinato le terre di santa Chiesa [3]. Nel settimo si domanda, che dal patto di Guido sopra riferito si tolgano gli accordi iniqui *de locis atque rebus*, soggiungendosi nell' ottavo, che siano restituiti alla S. Sede tutti quei patrimonii, quelle terre e quelle città, le quali fossero state cedute da' Papi, costrettivi dalla forza [4]. Che se nel nono richiedesi all' Imperatore che con savii e severi bandi divieti le leghe, i trattati fra i varii signorotti dello Stato pontificio, o checchè altro, onde correa grave pericolo la tranquillità del popolo e la Sovra-

1 « Ut pactum, quod a beatae memoriae vestro genitore domino Widone et a vobis piissimis imperatoribus, iuxta praecedentem consuetudinem factum est, nunc reintegretur et inviolatum servetur. » *Ibid.*

2 « Ego Ludovicus Imperator Augustus statuo et condo per hoc pactum confirmationis nostre tibi beato Petro principi apostolorum et per te Vicario tuo donno Paschali summo Pontifici et Universali Pape et Successoribus eius imperpetuum sicut a predecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate et ditione tenuistis et disposuistis, Civitatem Romanam cum ducatu suo etc. *E più sotto:* Omnia, que superius leguntur, idest, provincias, civitates... in quantum possimus, nos defendere promittimus ad hoc, ut omnia ea in illius ditione ad utendum et fruendum atque diponendum firmiter valeat obtineri. « *Privilegium* LUDOVICI PII *imperatoris in Cod. Diplom. Dominii temp. S. Sed.* T. I, D. III, Cf. D. IV, VII.

3 « Ideo petimus et per Christum Dominum adiuramus, ut talia impunita non dimittatis. » *Concil. loc. cit.* p. 231.

4 « Ut patrimonia, seu suburbana atque massae et colonitiae nec non civitates, quae contra rationem, quasi per praecepta largita sunt, petimus, reddatur. » *Ibid.*

nità temporale della Chiesa Romana [1]; nel decimo si reca un fatto accaduto di que' giorni, mercè del quale ponendosi in rilievo lo stremo, a cui era venuta la S. Sede, si conclude colle seguenti parole indirizzate all' Imperatore: *Super quibus omnibus, carissime fili, videte nobiscum, et quam sit indecens, quantamque violentiam sancta mater Romana Ecclesia sit passa considerate: et ut amodo et deinceps vestro imperiali studio ad optatum vigorem perducatur, sicut dilectissimus eius filius et imperator sublimissimus, operam date.* Il perchè, essendosi dal Concilio approvati pienamente i capitoli proposti, ne segue che i Vescovi, ond'era composto, fossero d'accordo col Papa nel giudicare la difesa del Dominio temporale un mezzo necessario al bene della Religione, la perdita del medesimo una cagione di gravi scandali, ed il riacquistarlo un munire la Chiesa di una rocca assai forte contro gli assalti de' suoi nemici.

Che se l' Episcopato odierno sentenzia conforme all' Episcopato del nono secolo, e tutti e due secondo i sacri Canoni e i decreti dei Pontefici; potete dire senza tema di errare, che in somiglianti occasioni abbia giudicato egualmente l' Episcopato di que' mille anni, che dividono il nostro da quell' antico. Nè può essere altramente, venendo la Chiesa perpetuamente retta dal medesimo spirito del Signore. Il Pontefice S. Gregorio VII tenne da dieci Concilii in Roma. Nel primo di questi, l'anno 1074, tu vedi scomunicato il duca Roberto detto il Guiscardo, qual violatore dei diritti sovrani della S. Sede. Nel secondo raccoltosi l' anno appresso tu leggi rinnovate le sentenze contro lo stesso e contro Roberto di Loritello: *Robertum ducem Apuliae iam anathematizatum et Robertum de Loritello, invasores bonorum sancti Petri, excommunicavit.*

1 « Vestrae maiestati non manet incognitum, qualiter illicitas coniunctiones Romani, et Longobardi simul et Franci, contra apostolicam et imperialem voluntatem facere praesumpsere in territoriis B. Petri apostolorum principis: petimus, ut sicut a vestris antecessoribus imperatoribus prohibitum est, ne quoquomodo fierent, ita modo vestro Augustali decreto omnimodis prohibeantur, et synodaliter, ne amodo ac deinceps fieri tententur in perpetuum firmiter statuatur atque firmetur. » *Ibid.*

Nel quarto del 1078 s' incontrano percossi dall' anatema i Normanni, *qui invadere terram sancti Petri laborant, videlicet Marchiam Firmanam, et eos qui Beneventum obsident* etc. In un Canone del quinto si avverte l'usurpatore de' beni di S. Pietro che, quale sacrilego, incorse l' ira di Dio e de' santi Apostoli. Nel settimo havvi un decreto, ed è il quarto, dove si stanzia la stessa censura contro quei Normanni i quali assalissero le province a lor confinanti da settentrione. Nell' ottavo in fine sta registrato l'anatema fulminato contro un cotal Ildimondo ed un cotal Lando, invasori della Campania e contro i loro partigiani [1].

Di uomini ambiziosi, non v'ebbe mai gran caro al mondo. Uno di essi fu il conte Rogerio, fratello del Rogerio duca di Sicilia e di Calabria, a' tempi di Papa Onorio II. Presagli vaghezza di salire a più alto grado di signoria, si pose all' opera con danno dei diritti della S. Sede. Scomunicato per questi suoi conati, prima dal Pontefice in Benevento e poscia dal Concilio di Troia nel 1127 [2], smise la baldanza, ma non il pensiero dell' immaginata grandezza. Perocchè, morto il Papa Onorio, si diè ad annettere nuove province ai proprii dominii, pervenendo oltre Apennino fino alla Marca di Ancona, e di qua fino alle vicinanze di Roma. Appresso, datosi il fastoso titolo di Re d' Italia, accennò a fare di tutto il paese una compita annessione [3]. Niuno si maravigli di questo suo iniquo aggrandire senza contrasto di Roma, essendo allora la Sede occupata dal cupido ed intruso Anacleto II. Ognuno sa, che cosiffatti cherici, bisognosi della forza per sostenersi, sogliono piaggiare il potente e non contraddirgli, tuttochè con iscapito della onestà e della giustizia. Ma ciò che non fece l' antipapa, operò il Concilio ecumenico, raccolto in Laterano dal Pontefice Innocenzo II, l' anno 1139, coll' intendimento di riparare ai gravissimi danni, recati alla Chiesa dai tristi. Mille furono i Vescovi, che vi si adunarono, ed a quattro mali fu proposto di porre riparo;

1 Apud Mansi *Concil.* T. XX.

2 Apud Pagium in notis *ad annal.* Baronii 1127, n. 5, 9.

3 « Ego Rogerius D. G. Siciliae et Italiae Rex, Christianorum adiutor et clypeus, Rogerii primi comitis filius. » Ibid. 1130, n. 33.

vale a dire, allo scisma, alla eresia, alle invasioni del Rogerio ed agli atti dell'antipapa già spento. Quale sia stato il rimedio adoperato contro le invasioni, lo abbiamo dalla Cronaca di Benevento: fu pronunziata contro il Rogerio la sentenza della scomunica e ratificata da quel numerosissimo Episcopato [1]. La conformità di sentire e di giudicare fra i Papi e l'Episcopato, che noi cerchiamo di mettere in chiaro, ha qui una pruova delle più manifeste. I Papi, come abbiamo veduto, hanno affermato che il sicuro possesso del civile Principato è di somma rilevanza pel buon reggimento della Chiesa universale; ed ecco un Concilio ecumenico in corrispondenza a questa affermazione che pone il riacquisto intero del medesimo tra le cose della più grande importanza per la religione. I Papi hanno giudicato meritevoli delle pene più gravi della Chiesa e dell'abbominio comune gl' invasori; ed ecco un numerosissimo Concilio universale colla sua autorevole sentenza fulminarli nello stesso modo.

Il medesimo ragionamento è da farsi riguardo ai due Concilii ecumenici, tenuti l'uno in Laterano sotto Papa Innocenzo III nel 1215, e l'altro in Lione sotto il Pontefice Innocenzo IV, nel 1244. Imperocchè in quello fu confermata la sentenza, che avea già pronunziata il Papa contro dell' imperatore Ottone per colpa delle sue invasioni; ed in questo fu solennemente condannato e colpito della stessa censura l' imperatore Federico, perchè ancor egli s'era fatto usurpatore dei diritti sovrani della S. Sede. Che se nel primo, il trattato, se si dovesse o no disciorre Ottone dalla censura, attese le sue promesse, fu messo al paro degli altri importantissimi spettanti alla fede ed alla disciplina; nel secondo si accomunò la iniqua usurpazione colle gravissime scelleratezze, di ogni maniera, onde si porse querela contro di Federico, affinchè fosse solennemente giudicato da un Concilio e deposto dal trono [2].

1 « Inter caetera, quae Spiritu Sancto mediante statuta sunt, vinculis excommunicationis alligavit Regem Rogerium praedictus Apostolicus Innocentius in praesentia omnium catholicorum virorum, qui convenerunt, et omnes eius sequaces. » Cf. Pagium ad ann. 1139.

2 Cf. Raynaldum ad ann. cit. et Mansi *Concil.*

Altrettanto rilevasi dal Concilio di Costanza, ma con un argomento *a minori ad maius,* come dicono i logici. Erano i Padri colà raccolti, tutti intesi a sanare due mali gravissimi, onde era estremamente afflitta la Chiesa, vogliamo dire lo scisma e la eresia, quando accadde, che il Duca Federico di Austria, avendo invaso il Principato della Chiesa di Trento, fosse del suo delitto accusato presso il loro tribunale. Or bene la cosa si riputò di tanta gravità, che tutte le cure volsero a far cessare quella invasione. Furono quindi ordinati i processi, scritti commonitorii, e riusciti questi senza alcun effetto, si venne alla sentenza di escomunicazione intimando, che si leggesse pubblicamente in tutte le Chiese colla solennità più lugubre e pregando il Re de' Romani a venir in soccorso della Chiesa oppressa [1]. Donde noi argomentiamo, se dal Concilio si tenne per cosa di sì grande rilevanza il rivendicare le ragioni del Principato, che possedea la Chiesa particolare di Trento, se lo procurò con tanto studio, se giudicò l'usurpatore meritevole di tanta pena, chi vorrà credere, che non sarebbesi fatto anche più per sostenere quelle della Chiesa Romana madre e maestra di tutte le altre? Si deduca dal tenore delle lettere che furono scritte a nome del medesimo, e pubblicate, non è molto, dal ch. P. Theiner [2].

Ondechè il Concilio di Trento seguitando l'esempio de' soprannominati Concilii e di altri che lo precedettero, e misurando la gravità del delitto di cosiffatte usurpazioni da quell'alta stima, in che si tenne sempre il possesso della giurisdizione ancor temporale della Chiesa, stante il grande pro che ne torna alla Religione, sentenziò, che solo chi si fosse gittato nell'abisso della malvagità, poteva risolversi ad usurparla, decretando al medesimo tempo che rimanesse annodato *ipso facto* dalla scomunica maggiore il commettitore di tanta iniquità e non ne fosse disciolto, che dal Papa e dopo aver restituito la usurpata signoria colle debite

1 Cf. Sess. XX, XXI, XXVII, XXVIII.

2 *I due Concilii generali di Lione del* 1245 *e di Costanza del* 1414 *intorno al Dominio temporale della S. Sede*: *Considerazioni del* P. Agostino Theiner *dell'Oratorio ecc.* Roma 1861.

satisfazioni dei danni [1]. Nè si ponga mente a chi volle far credere che il Concilio di Trento nella voce *iurisdictiones* non abbia inteso favellare delle giurisdizioni civili, ma solo delle ecclesiastiche, giacchè questa interpretazione restrittiva è parto della mala fede o della ignoranza. Leggasi il Suarez, e si troverà, che s' intende *non tantum ecclesiastica iurisdictio, sed etiam temporalis, si ratione Ecclesiae, seu beneficii ecclesiastici competat*, e che perciò quelli che si usurpano cotale giurisdizione *in censuram incidunt* [2]. Leggasi il Boncina e vi s'incontrerà una sentenza eguale [3]. Adunque non meno da questo monumento del Concilio di Trento, che da quelli che abbiamo recato degli altri tenutisi ne' secoli IX, XI, XII, XIII, XV, si è reso manifesto, che l'Episcopato non ha sentito e praticato altramente che i Pontefici nel sentenziare sopra il civile Principato della S. Sede. E però nel senso più rigoroso si conclude, che tutta la Chiesa costumò riguardarlo come cosa sacra per la sua destinazione, riputarne il sicuro possesso di somma importanza pel bene della Religione e giudicare chiunque lo invade o l'usurpa comechessia qual reo sacrilego, qual nemico della Chiesa e degno per questo di essere con infamia discacciato dal suo seno.

CAPITOLO XVI.

Si risponde alla obbiezione, che le testimonianze antiche non convengono ai tempi moderni; e si dimostra come la rivolta presente, diretta contro il Dominio temporale della Santa Sede, fu co' suoi principii condannata otto secoli fa.

I nostri avversarii hanno trovato un rifugio per ripararsi contro la gravissima autorità dei sentimenti espressi e praticati dalla Chiesa che gli stringe fieramente da ogni parte. Tale rifugio, si è il dire che ne' tempi andati non trattavasi di un popolo che

1 Sess. 22, cap. 11, *de Reform.*
2 *De Censuris*. Disp. 21, Sect. 2.
3 *De Censuris in Bulla Caenae* disp. 1, q. 18, p. 2, n. 3.

fosse insorto per far valere i suoi *diritti primitivi* in ordine alla scelta della forma di governo, siccome accade al presente; onde conchiudono che male a proposito si recano gli esempii di dottrine e di condanne pronunziate dalla Chiesa anticamente. Quanto a noi, nulla diremo qui della iniqua teorica e sommamente ruinosa che divulgasi in cosiffatta difesa dagli avversarii; che un popolo, cioè, abbia il diritto di ribellare dal suo legittimo Signore qualunque volta gli aggrada di darsi un nuovo capo o di riformarsi a nuova maniera di reggimento: nulla della contraddizione in che si mettono i nostri oppositori in quanto che disdegnano l'autorità della Chiesa presente in quella che mostrano di riverirla in antico, come se essa potesse crescere o scemare per volger di secoli, in guisa che le sue dottrine e le sue condanne valgano in un tempo e in un altro no. Ci siamo proposto di confondere gli avversarii per mezzo del costume seguitato dalla Chiesa in risguardo delle violazioni del suo civile Principato; nè faremo altrimenti.

Ciò posto, per render vano l'indicato loro rifugio ci è mestieri di mostrare, che un popolo siasi ribellato al Papa secondo le dottrine degli avversarii, e che il Papa e l'Episcopato ne abbia giudicato e condannato gli atti ed i principii come reissimi. La rivolta accaduta in Roma nel 1141 sotto Papa Innocenzo II e mantenutavisi con varia sorte fin sotto il Pontificato di Lucio III, che sedeva nel 1185, ci porge ampia materia di che soddisfare a questi due punti. Difatto cercando la storia di questa rivolta si trova che essa fu per opera di Arnaldo da Brescia informata dei seguenti principii: 1.° che la signoria di Roma non ispettasse di diritto, nè convenisse menomamente al Papa, atteso il suo grado di sommo sacerdote; 2.° che il popolo romano avesse libera facoltà di reggersi a statuto di repubblica secondo le forme antiche. In pruova dell'uno e dell'altro principio abbiamo i fatti tramandatici da scrittori degni di fede. Dapprima ci si racconta che Arnaldo venuto a Roma e, trovatala in bollimento, l'accendesse tanto furiosamente contro del Papa *praemolli dogmate* che, rovesciata del tutto la signoria del medesimo, si desse a rimettere in piè gli

ordini dell'antica repubblica [1]. Il domma poi insegnato dal reo predicatore era che « il reggimento di Roma per niun conto fosse di spettanza del Pontefice e che al medesimo dovesse bastare il sentenziare sopra le cose di Chiesa [2] ». La quale dottrina ci è largamente confermata dalle intimazioni fatte a Papa Lucio II da un' ambasceria inviatagli a nome della repubblica rinascente: giacchè gli si chiedeva di mettere in mano del Patrizio tutti i possedimenti sovrani sì dentro come fuori della città, portando la ragione che egli dovesse, alla maniera degli antichi Papi, trarre il proprio sostentamento dalle oblazioni e dalle decime [3].

I Cardinali e parecchi della nobiltà, abbominando la rivolta e detestandone le dottrine, che la tenea accesa, serbarono fedeltà al Papa. Ma essendo per questo giudicati nemici della patria, il popolo sovrano corse loro sopra a furore, uccise o ferì malamente le persone, mise a sacco e poscia atterrò le case [4]. Una lettera, che i reggitori della republica, indettati da Arnaldo, scrissero al re Corrado e la diceria fatta nel 1155 all'imperatore Federico nelle vicinanze di Roma da scelti deputati della republica, fanno evidente-

1 « Accessit ad huius seditiosi facinoris argumentum, quod Arnoldus quidam Brixiensis, sub typo religionis, et, ut evangelicis verbis utar, sub ovina pelle lupum gerens, Urbem ingressus ad factionem istam, rudis populi animis praemolli dogmate ad animositatem accensis, innumeram post se duxit, imo seduxit multitudinem. » Otto Frising. *de Gestis Frider*. Lib. 2, c. 21.

2 « Reaedificandum Capitolium, renovandam dignitatem Senatoriam, reformandum equestrem ordinem docuit, nihil in dispositione Urbis ad Romanum spectare Pontificem, sufficere sibi ecclesiasticum iudicium debere. » Ibid.

3 « Deinde Pontificem suum adeunt, ac omnia regalia eius tam in Urbe, quam extra posita, ad ius Patricii sui reposcunt: cumque more antiquorum sacerdotum de decimis tantum et oblationibus sustentari oportare dicentes. » Id. *Chron*. lib. 7, c. 31.

4 « In tantum huius venenosae doctrinae caepit invalescere malum, ut non solum nobilium Romanorum, sed Cardinalium diruerentur domus et splendida palatia: verum de Cardinalibus Reverendae personae, inhoneste sauciatis quibusdam, a furenti plebe tractarentur. » Id. *De Gestis Frid*. Lib. 2, c. 21.

mente ritratto da que' principii, che allora correano fra Romani. Dall' una parte il Papa ed i cittadini a lui fedeli sono rappresentati quali usurpatori dei diritti della repubblica, quai nemici dell' impero, quai cospiratori a danno dell' Imperatore 1. Dall'altra i ribelli sono dimostrati ottimi sudditi, rivendicatori dei diritti usurpati e degni di somma laude e di larga ricompensa per quegli assassinii, spogliamenti e cotali altri delitti, che si vantavano commessi a salute della patria oppressa 2. Che se in questi documenti troverai, che la signoria del Papa è un giogo indebito ed un ingombro alla libertà ed alla felicità di un governo; in un altro leggerai che i deputati della republica risorta chieggono riverenti al Papa Eugenio III, che benedica la bene incominciata impresa 3. Che cosa puossi desiderare da vantaggio, perchè il riscontro tra l'antica e la moderna rivolta apparisca perfetto? Sì in quella come in questa havvi sommosse popolari, fatte a nome del diritto, accuse e condanne contro il reggimento civile de' Papi, annienta-

1 « Eis, qui vestro imperio semper rebelles erant, quique tantum honorem Romano imperio subripuerant, conculcatis... Reminiscatur vestra solertia quot et quanta mala Papalis Curia et dicti quondam cives nostri imperatoribus, qui fuerint ante vos, fecerint, et nunc deteriora vobis cum Siculo facere tentaverunt. » Ibid. Lib. 1, c. 28.

2 « Nos quidquid agimus pro vestra fidelitate et honore facimus..... Fortitudines, idest, turres et domos potentum Urbis, qui vestro imperio una cum Siculo et Papa resistere parabant cepimus..... Caesaris accipiat Caesar, quae sunt sua Praesul, — Ut Christus iussit Petro solvente tributum..... Scimus namque nos a vobis proinde praemium, sicut a patre accepturos. » Ibid.

3 « Cur enim suum visitaturus populum non pacifice adveniret, qui indebitum clericorum excussurus iugum, ipsius magna ac diutina expectatione praestolatus est adventum? Ibid. Lib. 2, c. 22. Potenter in Urbe, quae caput mundi est, ut optamus, habitare, toti Italiae ac Regno Teutonico, omni clericorum remoto obstaculo, liberius et melius, quam omnes fere antecessores vestri, dominari valebitis. Lib. 1, c. c. Praecognito Senatorum perverso consilio, quo eius electionem violenter retractare disposuerant, nisi eorum voluntatem faceret, et usurpatum senatum eis apostolica auctoritate confirmaret. » *Codex Vatic.* apud BARONIUM ad ann. 1145, n. 3.

mento intero del Dominio temporale della S. Sede come inconveniente al grado di sacerdote ed ostacolo alla libertà e felicità de' popoli, e pressanti domande di un rassettamento tra il Pontefice ed i ribelli mercè l'apostolica benedizione, data all'impreso ristoramento della nazione. Che se al presente poco o nulla si dà al Re, non altrimenti erasi risoluto di fare da rivoltosi antichi [1]. E però rimane a vedere in qual maniera siasi governato con somigliante rivolta e co' suoi principii il Papa e l'Episcopato.

E prima quanto alla rivolta Papa Innocenzo II protestò contro il sacrilego attentato fino dal primo scoppio, e perchè i ribelli, non badando nè alle suppliche nè alle minacce, continuarono nella loro perfidia, volle morirne di crepacuore [2]. Il Pontefice Lucio II che gli successe, mirò la consummata fellonia come effetto di sfrenata insania, e ne scrisse al re Corrado l'anno 1144 richiedendolo di soccorso [3]. Nel 1145 fu eletto a Pastore supremo della Chiesa l' Abbate di sant' Anastasio delle tre fontane col nome di Eugenio III, il quale, fuggitosi celatamente da Roma per campare dalla violenza che aveano disegnato di fargli i Senatori, affinchè confermasse *apostolica auctoritate* la loro opera iniqua, scomunicò il Patricio Giordano che si era messo a capo della repubblica con alquanti precipui fautori; appresso aiutato

1 « ..... Nil iuris in hac re — Pontifici summo, modicum concedere regi — suadebat populo. Sic laesa stultus uterque — Maiestate reum geminae se fecerat aulae. » GUNTHERUS *Ligur. in Frideric.* Lib. 3. « Audi ergo Princeps, patienter et clementer pauca de tua, ac de mea iustitia, prius tamen de tua quam de mea (sic Legati Romani apud Fridericum). » OTTO FRIS. loco cit.

2 « Verum sapientissimus Antistes praevidens, ne forte Ecclesia Dei, quae per multos annos saecularem Urbis honorem a Constantino sibi traditum potentissime habuit, hac occasione quandoque perderet: multis modis tam minis, quam muneribus, ne ad effectum res procedat, impedire conatur. Sed invalescente populo dum proficere non posset, lecto cubans, iuxta quosdam de futuris visione sibi monstrata, in pace quievit. » Id *Chronicon.* Lib. 7, c. 27.

3 « Populus Romanus nullas insaniae suae metas ponere volens, Senatoribus, quos ante instituerant, Patricium adiiciunt. »

daTiburtini fiaccò l'orgoglio ai rivoltosi, sforzandoli a domandare mercè e pace [1]. Al pontificato di Eugenio III teneva dietro quello di Papa Adriano IV. Di que'giorni l'empio Arnaldo trasse di nuovo all' aperto e sviando il popolo dal retto colla sua perversa dottrina, il fe dare in nuovi tumulti. In uno di questi, rimasto ferito gravemente un Cardinale, fu posto dal Papa l' interdetto in tutta la città; nè fu tolto prima che il mettitore di tanti scandali co'suoi fautori non fosse bruttamente cacciato e messo a perpetuo bando [2]. Da' fatti quivi esposti è facile il concludere, che da' Pontefici non si è tenuto in questa maniera di rivolta conforme alla dottrina degli avversarii un differente costume da quello che fu osservato in qualunque altra; giacchè contro di essa s' incontrano adoperate resistenze, condanne e censure ecclesiastice in modo eguale.

Per ciò poi, che spetta ai principii ond'era informata tale rivolta, furono questi solennemente condannati nel Concilio ecumenico di Laterano nel 1139 sotto Papa Innocenzo II, in quanto tra le dottrine di Arnaldo, giudicate reissime, v'era ancor quella che negava il diritto d'imperare nel Papa e lo mettea nel popolo romano [3]. Il che si ricava chiaramente da un codice del Vaticano, citato dal Baronio, e dalla cronaca di Ottone da Frisinga, leg-

1 « Quos venerabilis Pontifex, percusso cum quibusdam fautoribus suis anathematis gladio Iordane creato ab ipsis Patricio, adiuncta Tiburtinis Romanorum antiquis hostibus militia coërcuit, tandemque pacem petere coegit. » Id. ibid. c. 31.

2 « Arnaldus Brixiensis haereticus...., furore et potentia quorumdam perversorum civium.... munitus et tutus contra inhibitionem Hadriani Papae in eadem Urbe procaciter morabatur, atque ipsi Hadriano caeterisque Patribus insidiari caepit et publice atque atrociter adversari. Venerabilem namque virum domnum Gerardum praesbyterum Cardinalem ad praesentiam ipsius Pontificis euntem, quidam ex ipsis haereticis ausu temerario in via sacra invadere praesumpserunt et ad interitum vulneraverunt. Quapropter Pontifex ipse civitatem Romanam interdicto supposuit etc.» *Cod. Vatic.* apud Baronium ad ann. 1155.

3 « ..... Nulli Fiscalia iura — Pontificum.... Omnia Principibus terrenis subdita, tantum — Committenda viris popularibus atque regenda — Mox in Concilio Romae damnatus ab illo — Praesule etc. » Gunther. *Ligur. De Gestis Frider. I,* Lib. 3.

gendovisi il nome di Arnaldo col perpetuo aggiunto di eretico e detestandosi quale uomo, che con alterezza disprezzava, come cosa di niun valore, la sentenza pronunziata giuridicamente contro di lui dai Pastori 1. Spento Arnaldo in maniera degna delle sue empietà, sopravvissero in Roma i seguaci, per opera de' quali il Pontefice Alessandro III ebbe a soffrire non piccole noie e travagli. La medesima sorte toccò anche al Papa Lucio III, successore di Alessandro, mettendosi innanzi da' ribelli i loro diritti non osservati. Ma l'uno e l'altro si oppose fortemente alla rivolta degli Arnaldisti, dannandola come iniqua 2. Anzi il Pontefice Lucio III, costretto ad esulare da Roma, venne alla sentenza solenne di un Concilio, tenutosi a Verona nel 1184, dalla quale percossa la setta di Arnaldo non si riebbe mai più. Ecco il decreto: « Noi dalla presenza e dal vigore del carissimo nostro figlio Federico, illustre imperatore de' Romani, sempre Augusto, sostenuti, seguendo il comune consiglio de' nostri Fratelli e degli altri Patriarchi, Arcivescovi e di molti Principi, i quali convennero da diverse parti del mondo, colla generale sanzione del presente decreto ci leviamo contro gli eretici, a' quali fu dato nome differente secondo le diverse professioni di errori, e per questa Costituzione coll'apostolica autorità condanniamo ogni maniera di eresia e di qualunque nome. Decretiamo che siano annodati da perpetuo anatema i Catari, i Patarini e quelli, che si mentiscono Umiliati o Poveri di Lione, i Passaggini, i Giuseppini, gli ARNALDISTI 3. » Fin

1 Cf. BARONIUM *ad ann.* 1155. « Haec et his similia cum multis diebus incessanter et irreverenter (ab Arnaldo) agerentur, cumque sententia Pastorum iuste in eum et canonice prolata, eius iudicio tamquam omnino auctoritatis vacua contemneretur, tandem in manus quorumdam incidens in Tusciae finibus captus Principis examini reservatus est. » OTTO FRISING. *in Frider.* lib. 2, cap. 20.

2 Cf. *Ann.* BARONII ad ann. 1178, 1183, et Epist. LUCII III.

3 « Nos carissimi filii nostri Friderici illustris Romanorum Imperatoris semper augusti, praesentia pariter et vigore suffulti, de communi consilio Fratrum nostrorum, nec non aliorum Patriarcharum, Archiepiscoporum, multorumque Principum, qui de diversis mundi partibus convenerunt: contra ipsos haereticos quibus diversa vocabula diversarum indidit

qui il citato decreto per ciò che riguarda la condanna. Dal quale risulta che i rivoltosi seguaci di Arnaldo erano avuti in egual conto che il loro maestro, cioè, riputati eretici e condannati all'anatema universale. Di qui l'essersi trattato nello stesso Concilio come di cosa gravissima per la Chiesa, *de contumacia Romanorum.... et Romanae Ecclesiae ditione,* e finalmente conchiuso, che i Romani doveano tenersi per nemici della Chiesa: *Romani ut hostes Ecclesiae diro Senatus consulto notati.* Tanto ci riferisce il Sigonio ricavandolo da un ottimo autore [1]. In confermazione di che citiamo due altri documenti. Il primo è una legge mandata a pubblicare per tutto l'Impero da Federico II, l'anno 1220, essendo Papa Onorio III. Nella quale, abrogatosi qualunque decreto che fosse in vigore contrario alla libertà della Chiesa, e determinatesi le pene da infliggersi agli eretici, si viene a definire quali sètte debbansi riputare eretiche, e fra queste tu vedi annoverarsi quella degli ARNALDISTI [2]. L'altro è un editto fatto dal Senatore Anialdo e dal popolo Romano nel 1231, sotto il Papa Gregorio IX; nel quale si ordina che il nuovo Senatore, prima di pigliare l'uffizio, giuri di punire gli eretici ed i loro fautori entro la cerchia della città di Roma, e quivi pure tu leggi gli ARNALDISTI posti nel novero degli ammorbati di eresia [3]. Da questi documenti ri-

professio falsitatum, praesentis Decreti generali sanctione consurgimus et omnem haeresim, quocumque nomine censeatur, auctoritate apostolica damnamus. Imprimis Catharos et Patarinos et eos, qui se Humiliatos, vel Pauperes de Lugduno falso nomine mentiuntur, Passaginos, Iosephinos, *Arnaldistas,* perpetuo decernimus anathemati subiacere. » Ibid.

1 « Consilio convocato, cui raro exemplo Pontifex et Imperator intererant de iis potissimum rebus, quae Christianam eo tempore premebant Ecclesiam est relatum, nempe de contumacia Romanorum, bello Saracenorum et Romanae Ecclesiae ditione. Romani ut hostes Ecclesiae diro Senatus consulto notati. » *De Regn. Ital.* lib. 15.

2 « Chataros, Patarenos, Leonistas, Speronistas, *Arnaldistas,* circumcisos et omnes hereticos utriusque sexus, quocumque nomine censeantur, perpetua damnamus infamia, diffidamus atque bannimus. » THEINER *Cod. Diplom. Dominii temp. S. Sedis.* T. I, D. XCIII.

3 « Omnes heretici in urbe, videlicet, Cathari, Patareni, Pauperes de Lugduno, Passaggini, Iosephini, *Arnaldiste,* Speroniste et alii cuiuscum-

mane chiaramente dimostrato, essere non solo altamente disapprovata la rivolta contro il Dominio temporale che si dice fondata sopra i diritti primitivi del popolo e sopra la sconvenienza del reggimento di uno Stato, nelle mani del Pontefice, ma eziandio è detestata quale nemica della Chiesa, e quale parto ereticale. Onde il rifugio, che si procacciarono i nostri avversarii, è così infelice, che se, invece di abbandonarlo, vogliono mantenervisi pertinacemente, riuscirà loro di ruina irreparabile, atteso il marchio dell'infamia già toccato ai protervi rivoltosi, seguaci di Arnaldo.

Rannodiamo tutta intera l'argomentazione, tratta dai sentimenti espressi e praticati dalla Chiesa, e tiriamone le conseguenze. Studiando le storie di undici secoli, quanti ne corrono dal tempo in cui la S. Sede comparve pienamente signora del Dominio temporale, s'è provato da' splendidi fatti, da giuramenti imposti a principi ed a Vescovi, da savissime costituzioni e decreti pontificii e da giudizii irrefragabili di concilii ecumenici che il Papa e l'Episcopato, ossia la Chiesa docente, ha osservato perpetuamente il costume 1.° di sostenere e difendere ad ogni costo le ragioni del sopraddetto Principato, dicendolo di somma utilità e relativamente necessario al reggimento universale de' fedeli: 2.° di condannare colle più gravi censure ecclesiastiche gl'invasori e gli usurpatori del medesimo, trattandoli da uomini sacrileghi e nemici della Religione. Ora applicando il principio teologico indicato dal Suarez, e posto in capo a questa ricerca, secondo il quale ciò che ha in costume la Chiesa, non può essere cosa mala in sè, ed appartiene alla podestà della medesima, ne segue, che il Papa e l'Episcopato presente abbia la podestà di sostenere e difendere le ragioni del civile Principato della S. Sede e di punirne gl'invasori e gli usurpatori colle più gravi censure e ciò senza ombra di male. Ma la condanna e la punizione non è senza colpa nel supposto che non sia sicuramente meritata; dunque gl'invasori e gli usurpatori del civile Principato della S. Sede meritano sicuramente le pene,

que heresis nomine censeantur, credentes, receptores, fautores et defensores eorum in Urbe singulis annis a Senatore, quando regiminis sui praestiterit iuramentum, perpetuo diffidentur. » Ibid. D. CLXII.

alle quali furono condannati dal Papa e dall'Episcopato. Parimente non è scevro di grave peccato insegnare ed ordinare sotto gravi censure, che lo stesso civile Principato sia avuto in rispetto qual cosa sacra ed intimamente unita al bene della Chiesa, se non fosse veramente; dunque esso è tale quale ci viene indicato dall'uso della Chiesa. Infine non è costume incolpevole quello di giudicare e trattare pubblicamente da nemico della Chiesa, chi a'fatti non lo merita; dunque gl'invasori ed usurpatori del Dominio temporale della S. Sede sono veramente nemici della Chiesa, perchè essi furono dalla medesima perpetuamente giudicati e trattati come suoi nemici. Dalle quali conseguenze è facile il vedere che siccome chi tiene altramente da quello, che hanno giudicato il Papa ed i Vescovi nella presente questione, è convinto di tenere per corrotto il costume osservato dalla Chiesa nelle violazioni del suo civile Principato; così mostrasi apertamente reo di calunnia chi vuol far credere il Papa ed i Vescovi colpevoli di ostinatezza, di cupidigia, di lesi diritti nazionali, quando eglino si meritano somme lodi, avendo calcato con ammirabile costanza e generosità di animo le orme segnate dai fatti di undici secoli.

CONCLUSIONE

Eccoti, lettor cortese, dimostrato quale sia il valore della Dichiarazione pontificia sopra il Dominio temporale della S. Sede, e quale sia la colpa di chi la offende nella pratica o nella speculativa. L'autorità, la missione, i poteri della Chiesa docente sono il fondamento inconcusso sopra di cui si posano le nostre asserzioni. Di questo ti rendono aperta testimonianza la Scrittura, i Padri ed i monumenti ecclesiastici di ogni maniera da noi citati e discorsi. Grandi sono le contraddizioni che le si fanno, grande lo sprezzo in che è tenuto chi le presta ossequio, e non rade volte grande il risico di chi ne difende il valore e ne vendica per dovere la inosservanza. Ma la contraddizione, il disprezzo e la persecuzione per parte del mondo, odiatore di Cristo, è il retaggio predetto alla Chiesa. Si guardino in faccia tutti cotesti avversarii. Nelle

prime file non si ravvisano i Volteriani, i Mazziniani, i Framassoni ed i settarii di ogni maniera, tutti nemici arrabbiatissimi di Cristo e della sua Chiesa? Non si tema per ciò. Siccome Cristo calcando la via della contraddizione, dell'avvilimento e delle pene, fattegli sostenere dal mondo, entrò *in gloriam suam;* così accadrà a quanti, per mantenersi fedeli alla sua Chiesa ed al suo Vicario, debbono seguire le medesime orme. La vittoria è sicura; la corona indubitata. *Haec locutus sum vobis: ut in me pacem habeatis. In mundo pressuram habebitis: sed confidite, ego vici mundum* 1. Che se la esperienza di presso a diciannove secoli testifica che la divina promessa non ha fallito fin qui; a dispetto dei nemici di Dio, è ancora un pegno evidente che non fallirà per l'avvenire.

1 IOANN. c. XVI, v. 33.

APPENDICE

DI DOCUMENTI

I.

DOCUMENTI PONTIFICII

1.

EPISTOLA ENCYCLICA

Sanctissimi Domini Nostri PII *Divina Provvidentia* PAPAE IX. *ad omnes Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos, aliosque locorum Ordinarios, gratiam et communionem cum Apostolica Sede habentes.*

PIUS PP. IX.

VENERABILES FRATRES, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Qui nuper per Italiam erupit contra legitimos Principes seditionis motus in regionibus etiam Pontificiae Ditioni finitimis, nonnullas ex Provinciis Nostris quaedam veluti incendii flamma pervasit; quae quidem et funesto illo permotae exemplo et externis actae incitamentis a paterno Nostro regimine sese subduxerunt, et vero etiam paucis adnitentibus id quaerunt, ut italico illi subiiciantur Gubernio, quod per annos hosce postremos Ecclesiae, ac legitimis illius iuribus, sacrisque administris se gessit adversum. Dum Nos rebellionis huiusmodi actus et reprobamus, et dolemus, quibus quaedam tantum populi pars turbatis in iisdem Provinciis iniuste adeo respondet paternis studiis, curisque Nostris, ac dum necessarium esse palam edicimus Sanctae huic Sedi civilem Principatum, ut in bonum Religionis sacram potestatem sine ullo impedimento exercere possit, quem quidem civilem Principatum extorquere eidem conituntur vaferrimi hostes Ecclesiae Chri-

sti, Vobis in tanto rerum turbine praesentes damus Litteras, Venerabiles Fratres, ut aliquod dolori Nostro solatium quaeramus. Atque hac occasione Vos etiam hortamur, ut pro explorata pietate vestra, pro eximio erga Apostolicam Sedem, eiusque libertatem studio id praestandum curetis quod olim Aaroni, supremo Hebraeorum Pontifici, praescripsisse legimus Moysem (Num. cap. XVI): *Tolle thuribulum, et hausto igne de altari mitte incensum desuper pergens cito ad populum, ut roges pro eis; iam enim egressa est ira a Domino, et plaga desaevit.* Itemque Vos hortamur, ut preces fundatis, quemadmodum sancti illi fratres, Moyses nimirum, atque Aaron, qui *proni in faciem dixerunt: fortissime Deus spirituum universae carnis, num aliquibus peccantibus contra omnes ira tua desaeviet?* (Num. cap. XVI). Ad hoc scilicet, Venerabiles Fratres, praesentes vobis mittimus Litteras, ex quibus non parum solatii percipimus, quippe confidimus, desideriis Vos, curisque Nostris cumulate responsuros. Ceterum palam hoc profitemur, indutos Nos virtute ex alto, quam infirmitati Nostrae immittet fidelium precibus exoratus Deus, quidvis discriminis, quidvis acerbitatis antèa perpessuros quam Apostolicum ulla ex parte deseramus officium, ac quidquam admittamus contra iuramenti sanctitatem, quo nos obstrinximus, cum licet immerentes Supremam hanc Apostolorum Principis Sedem, arcem, et propugnaculum Catholicae Fidei, Deo sic volente, conscendimus. In pastorali Vestro tuendo munere omnia laeta ac felicia, Venerabiles Fratres, Vobis adprecantes, caelestis auspicem beatitatis Apostolicam Benedictionem Vobis, gregique Vestro peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XVIII iunii, Anno MDCCCLIX, Pontificatus Nostri Anno decimoquarto.

2.

ALLOCUTIO

Sanctissimi Domini Nostri PII *Divina Providentia* PAPAE IX, *habita in Consistorio Secreto, die* XX *iunii* MDCCCLIX.

VENERABILES FRATRES

Ad gravissimum, quo cum bonis omnibus propter bellum inter catholicas nationes excitatum premimur, dolorem, maximus accessit

moeror ob luctuosam rerum conversionem ac perturbationem, quae in nonnullis Pontificiae Nostrae Ditionis Provinciis nefaria impiorum hominum opera ac sacrilego prorsus ausu nuper evenit. Probe intelligitis, Venerabiles Fratres, Nos dolenter loqui de scelesta sane perduellium contra sacrum legitimumque Nostrum, et huius Sanctae Sedis civilem Principatum coniuratione et rebellione quam vaferrimi homines in eisdem Nostris Provinciis commorantes tum clandestinis pravisque coetibus, tum turpissimis consiliis cum finitimarum regionum hominibus initis, tum fraudolentis calumniosisque editis libellis, tum exteris armis comparatis et invectis, tum perversis quibusque aliis fraudibus, et artibus moliri, fovere et efficere minime reformidarunt. Nec possumus non vehementer dolere, infestam huiusmodi coniurationem primum erupisse in civitate Nostra Bononiensi, quae paternae Nostrae benevolentiae ac liberalitatis ornata beneficiis, duos fere abhinc annos, cum ibi diversati sumus, suam erga Nos et hanc Apostolicam Sedem venerationem ostendere, ac testari haud omiserat. Bononiae enim die duodecima huius mensis, postquam Austriacae inopinato discesserunt copiae, nulla interposita mora, coniurati homines audacia insignes, omnibus divinis humanisque proculcatis iuribus, laxatisque improbitatis habenis, haud exhorruerunt tumultuari, atque urbanam cohortem, aliosque armare, cogere, educere, atque Cardinalis Nostri Legati aedes adire, ibique ablatis Pontificiis Insignibus eorum loco rebellionis vexillum attollere et collocare cum summa honestorum civium indignatione ac fremitu, qui tantum facinus improbare ac Nobis et Pontificio Nostro Gubernio plaudere haud extimescebant. Hinc ab ipsis perduellibus eidem Cardinali Nostro Legato profectio fuit denunciata, qui pro sui muneris officio tot scelestis ausibus obsistere, ac Nostram, et huius Sanctae Sedis dignitatem et iura asserere ac tueri minime praetermittebat. Atque eo sceleris et impudentiae rebelles devenerunt, ut minime veriti sint Gubernium immutare, et Sardiniae Regis Dictaturam petere et ob hanc causam suos ad eumdem Regem deputatos mittere. Cum igitur Noster Legatus haud posset tantas impedire improbitates, easque diutius ferre et intueri, solemnem tum voce, tum scripto edidit protestationem contra omnia, quae a factiosis hominibus adversus Nostra et huius Sanctae Sedis iura fuerunt patrata, ac Bononia decedere coactus Ferrariam se contulit.

Quae Bononiae tam nefarie peracta sunt, eadem similibus criminosis modis Ravennae, Perusiae, et alibi flagitiosi homines, communi

bonorum omnium luctu, agere minime dubitarunt, haud timentes posse suos impetus a Pontificiis Nostris copiis reprimi, ac refringi, cum illae numero paucae eorum furori et audaciae resistere minime possent. Quocirca in eisdem civitatibus a perduellibus omnium divinarum, humanarumque legum conculcata auctoritas, et suprema civilis Nostra atque huius Sanctae Sedis oppugnata potestas, et defectionis erecta vexilla, et legitimum Pontificium Gubernium de medio sublatum, et Sardiniae Regis Dictatura petita, et Nostri Delegati publica emissa protestatione ad profectionem vel impulsi, vel coacti, et alia multa rebellionis admissa facinora.

Nemo vero ignorat, quo isti civilis Apostolicae Sedis Principatus osores semper potissimum spectent, et quid ipsi velint, quid cupiant, quid exoptent. Omnes quidem norunt singulari Divinae Providentiae consilio factum esse, ut in tanta temporalium Principum multitudine et varietate Romana quoque Ecclesia temporalem dominationem nemini prorsus obnoxiam haberet: quo Romanus Pontifex Summus totius Ecclesiae Pastor nulli unquam Principi subiectus supremam universi Dominici gregis pascendi regendique potestatem auctoritatemque ab ipso Christo Domino acceptam per universum qua late patet orbem plenissima libertate exercere, ac simul facilius Divinam Religionem magis in dies propagare, et variis fidelium indigentiis occurrere, et opportuna flagitantibus auxilia ferre, et alia omnia bona peragere posset, quae pro re ac tempore ad maiorem totius christianae reipublicae utilitatem pertinere ipse cognosceret. Infestissimi igitur Romanae Ecclesiae, Romanique Pontificis Principatum caelesti quadam rerum dispensatione, et vetusta per tot iam continentia saecula possessione, ac iustissimo quovis alio optimoque iure comparatum, et communi omnium populorum et Principum vel acatholicorum consensione uti sacrum inviolatumque Beati Petri Patrimonium semper habitum ac defensum invadere, labefactare, ac destruere conituntur, ut Romana Ecclesia suo spoliata Patrimonio, Apostolicae Sedis, Romanique Pontificis dignitatem, maiestatemque deprimant, pessumdent, et liberius sanctissimae Religioni maxima quaeque damna, ac teterrimum bellum inferant, ipsamque religionem, si fieri unquam posset, funditus evertant. Huc sane semper spectarunt ac spectant nequissima illorum hominum consilia, molitiones et fraudes, qui temporalem Romanae Ecclesiae dominationem convellere exoptant, veluti diuturna ac tristissima experientia omnibus clare aperteque demonstrat.

Quamobrem cum Nos Apostolici Nostri muneris officio, solemnique iuramento adstricti debeamus Religionis incolumitati summa vigilantia prospicere, ac iura et possessiones Romanae Ecclesiae omnino integras inviolatasque tueri, et huius Sanctae Sedis libertatem, quae cum universae Ecclesiae utilitate est plane coniuncta, asserere et vindicare, ac proinde ipsius Principatum defendere, quo ad liberam rei sacrae in toto terrarum orbe procurationem exercendam Divina Providentia Romanos Pontifices donavit, illumque integrum et inviolatum Nostris Successoribus transmittere, idcirco non possumus non vehementer damnare, detestari impios nefariosque perduellium subditorum ausus, conatus, illisque fortiter obsistere.

Itaque postquam per reclamationem Nostri Cardinalis Secretarii Status missas ad omnes oratores, Ministros et negotiorum Gestores exterarum Nationum apud Nos, et hanc S. Sedem nefarios huiusmodi ribellium ausus reprobavimus, ac detestati sumus, nunc in amplissimo hoc Vestro Consessu, Venerabiles Fratres, Nostram attollentes vocem maiori qua possumus animi Nostri contentione protestamur contra ea omnia, quae perduelles in commemoratis locis agere ausi sunt, et suprema Nostra auctoritate damnamus, reprobamus, rescindimus, abolemus omnes et singulos actus, tum Bononiae, tum Ravennae, tum Perusiae, tum alibi ab ipsis perduellibus contra sacrum legitimumque Nostrum, et huius S. Sedis Principatum quovis modo factos et appellatos, et eosdem actus irritos, omnino illegitimos, et sacrilegos esse declaramus, atque decernimus. Insuper in omnium memoriam revocamus maiorem excommunicationem, aliasque ecclesiasticas poenas et censuras a sacris Canonibus, Apostolicis Constitutionibus, et Generalium Conciliorum, Tridentini praesertim (Sess. XXII, cap. XI de Reform.) Decretis inflictas, et ulla absque declaratione incurrendas ab iis omnibus, qui quovis modo temporalem Romani Pontificis potestatem impetere audeant: in quas proinde eos omnes misere incidisse declaramus qui Bononiae, Ravennae, Perusiae, et alibi civilem Nostram, et huius Sanctae Sedis potestatem et iurisdictionem, ac Beati Petri Patrimonium opera, consilio, assensu, et alia quacumque ratione violare, perturbare, et usurpare ausi sunt.

Dum vero officii Nostri ratione compulsi haec, non sane levi animi Nostri dolore declarare, et edicere cogimur, miserrimam tot filiorum caecitatem illacrimantes a clementissimo misericordiarum Patre humiliter enixeque exposcere non disistimus, ut omnipotenti sua virtute effi-

ciat, ut quamprimum optatissimus illucescat dies, quo et ipsos filios resipiscentes, atque ad officium reductos iterum paterno sinu cum gaudio excipere, et omni perturbatione sublata ordinem tranquillitatemque in tota Pontificia nostra Ditione restitutam videre possimus. Hac autem in Deo fiducia suffulti ea quoque spe sustentamur, fore ut Europae Principes, uti antea, ita hoc etiam tempore suam omnem operam in temporali Nostro, sanctaeque huius Sedis Principatu tuendo, et integre servando consociatis studiis consiliisque impendant, cum eorum cuiusque vel maxime intersit, Romanum Pontificem plenissima frui libertate, quo Catholicorum conscientiae in eorumdem Principum ditionibus commorantium tranquillitati rite consultum sit. Quae quidem spes augetur, propterea quod Gallicae copiae in Italia degentes, iuxta ea quae carissimus in Christo filius Noster Gallorum Imperator declaravit, non modo nihil contra temporalem Nostram et huius Sanctae Sedis dominationem agent, immo vero eamdem tuebuntur atque servabunt.

3.

ALLOCUTIO

Sanctissimi Domini Nostri PII *Divina Providentia* PAPAE IX, *habita in Consistorio Secreto* die XXVI Septembris MDCCCLIX.

VENERABILES FRATRES,

Maximo animi Nostri dolore in Allocutione ad Vos die vicesimo proximi mensis Iunii habita, Venerabiles Fratres, lamentati sumus ea omnia, quae ab huius Apostolicae Sedis hostibus tum Bononiae, tum Ravennae, tum alibi contra civilem legitimumquae Nostrum, et eiusdem Sedis Principatum patrata sunt. Insuper eadem Allocutione illos omnes in Ecclesiasticas censuras et poenas a sacris Canonibus inflictas incidisse declaravimus, et omnes eorum actus nullos et irritos esse decrevimus.

Ea porro spe sustentabamur fore, ut rebelles isti filii Nostri hisce vocibus excitati ac permoti ad officium redire vellent, cum omnes praesertim noscant quanta mansuetudine ac lenitate, vel ab ipso Su-

premi Nostri Pontificatus initio semper usi simus, et quanta alacritate studioque inter gravissimas temporum difficultates nunquam intermiserimus curas omnes cogitationesque ad temporariam quoque Nostrorum populorum utilitatem tranquillitatemque promovendam convertere. Sed nostra haec spes prorsus evanuit. Etenim ipsi externis potissimum consiliis, instigationibus, et omnibus cuiusque generis auxiliis freti, atque idcirco audentiores facti, nihil inausum nihilque intentatum reliquerunt, ut omnes Aemiliae provinciae Nostrae ditioni subiectas perturbarent, easque a civili Nostro, et huius Sanctae Sedis Principatu distraherent. Hinc in iisdem provinciis, rebellionis ac defectionis erecto vexillo, et Pontificio sublato Gubernio, primum Subalpini Regni Dictatores constituti fuerunt, qui postea Commissarii extraordinarii dicti, ac deinde Gubernatores generales appellati, quique Supremi nostri Principatus iura sibi temere arrogantes a publicis obeundis muneribus illos amoverunt, quos ob spectatam erga legitimum Principem fidem cum pravis eorum consiliis minime consentire suspicabantur. Non dubitarunt autem huiusmodi homines in ecclesiasticam quoque invadere potestatem, cum novas de Nosocomiis, Orphanotrofiis, aliisque Piis Legatis, Locis et Institutis leges ediderint. Neque timuerunt alios Ecclesiasticos viros vexare, eosque vel expellere, vel etiam in carcerem coniicere. Apertissimo vero in hanc Apostolicam Sedem odio perciti minime reformidarunt die sexta huius mensis conventum Bononiae agere ab ipsis nationalem Aemiliae populorum appellatum, atque in illo promulgare decretum falsis criminationibus et praetextis refertum, quo populorum unanimitatem mendaciter asserentes contra Romanae Ecclesiae iura declararunt, se nolle amplius Pontificio civili Gubernio subesse. Atque insequenti die declararunt item, veluti in more nunc est, se velle Sardiniae Regis ditioni et imperio adhaerere.

Hos inter lamentabiles ausus non desinunt huius factionis moderatores omnem eorum artem in corrumpendis populorum moribus impendere per libros praesertim atque ephemerides tum Bononiae tum alibi editae, quibus fovetur quidlibet audendi licentia et Christi hic in terris Vicarius iniuriis laceratur, ac religionis pietatisque exercitationes ludibrio habentur, precesque ad Immaculatam Sanctissimamque Dei Genitricem Virginem Mariam colendam, eiusque potentissimum patrocinium implorandum adhibitae irridentur. In scenicis vero spectaculis

publica morum honestas, pudor virtusque offenditur, et personae Deo sacrae communi omnium contemptioni et irrisioni exponuntur.

Haec autem ab illis aguntur, qui se catholicos esse, et supremam Romani Pontificis spiritualem potestatem auctoritatemque colere ac venerari affirmant. Omnes profecto vident, quam fallax sit huiusmodi declaratio: ipsi namque talia agentes cum illis omnibus conspirant, qui teterrimum adversus Romanum Pontificem et Catholicam Ecclesiam bellum gerunt, quique omnia conantur ut, si fieri unquam posset, Divina nostra Religio, eiusque salutaris doctrina ex omnium animis evellatur et extirpetur.

Quamobrem Vos praesertim, Venerabiles Fratres, qui Nostrorum laborum et molestiarum estis participes, vel facile intelligitis quo in moerore versemur, et quo una cum Vobis bonisque omnibus luctu et indignatione afficiamur.

In tanta autem acerbitate hoc solatio utimur, quod Aemiliae provinciarum populi ex parte longe maxima dolentes huiusmodi molitiones, atque ab illis summopere abhorrentes suam erga legitimum Principem fidem servent, ac civili Nostrae, et huius Sanctae Sedis Dominationi constanter adhaereant, et quod universus earumdem provinciarum Clerus summis certe laudibus dignus nihil antiquius habuit, quam in hoc rerum motu et perturbatione sui officii partes sedulo explere, ac luculenter ostendere qua singulari fide et observantia Nos et hanc Apostolicam Sedem prosequatur, asperrima quaeque contemnens ac despiciens pericula.

Iam vero cum Nos, gravissimi officii Nostri ratione, solemnique iuramento adstricti, debeamus sanctissimae nostrae Religionis causam impavide propugnare, et iura possessionesque Romanae Ecclesiae ab omni violatione fortiter tueri, civilemque Nostrum, et huius Apostolicae Sedis Principatum constanter defendere, illumque Nostris Successoribus, veluti Beati Petri Patrimonium, integrum transmittere, haud possumus, quin iterum Apostolicam nostram attollamus vocem, ut universus praesertim catholicus orbis atque in primis omnes, Venerabiles Fratres, Sacrorum Antistites, a quibus inter maximas angustias tot eximia et illustria immobilis eorum erga Nos et hanc Sanctam Sedem, ac Beati Petri Patrimonium fidei, amoris studiique testimonia cum summa animi Nostri consolatione accepimus, cognoscant quam vehementer a Nobis improbentur, quae eiusmodi homines in Aemiliae provinciis Pontificiae Nostrae Ditionis patrare ausi sunt. Itaque in hoc

amplissimo vestro Consessu tum commemoratos, tum alios omnes quoscumque rebellium actus contra ecclesiasticam potestatem et immunitatem, et contra supremam Nostram, huiusque Sanctae Sedis civilem dominationem, principatum, potestatem, iurisdictionem, quovis nomine actus ipsi appellentur, omnino reprobamus, illosque plane irritos et nullos esse decernimus.

Nemo autem ignorat, eos omnes, qui in praedictis provinciis suam operam, consilium, assensum memoratis actibus praestiterunt, vel alia quavis ratione illis faverunt, incidisse in Ecclesiasticas censuras et poenas, quas in praedicta Nostra Allocutione commemoravimus.

Ceterum, Venerabiles Fratres, adeamus cum fiducia ad thronum gratiae, ut Divini auxilii ope solatium et fortitudinem in rebus tam adversis assequamur: nec desistamus, divitem in misericordia Deum assiduis fervidisque precibus humiliter enixeque orare et obsecrare, ut omnipotenti sua virtute omnes aberrantes, quorum forsitan aliqui misere decepti nesciunt quid faciunt, ad meliora consilia, atque ad iustitiae, religionis salutisque semitas reducat.

4.

EPISTOLA ENCYCLICA

Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis, aliisque locorum Ordinariis gratiam et communionem cum Apostolica Sede habentibus.

PIUS PP. IX.

VENERABILES FRATRES, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Nullis certe verbis explicare possumus, Venerabiles Fratres, quanto solatio, quantaeque laetitiae Nobis fuerit inter maximas Nostras amaritudines singularis ac mira vestra, et fidelium, qui Vobis commissi sunt, erga Nos et hanc Apostolicam Sedem fides, pietas et observantia, atque egregius sane in eiusdem Sedis iuribus tuendis, et iustitiae causa defendenda consensus, alacritas, studium et constantia. Etenim ubi primum ex Nostris Encyclicis Litteris die XVIII Iunii superiori anno

ad Vos datis, ac deinde ex binis Nostris Consistorialibus Allocutionibus cum summo animi vestri dolore cognovistis gravissima damna, quibus sacrae civilesque res in Italia affligebantur, atque intellexistis nefarios rebellionis motus et ausus contra legitimos eiusdem Italiae Principes, ac sacrum legitimumque Nostrum et huius S. Sedis principatum, Vos, Nostris votis curisque statim obsecundantes, nulla interiecta mora, publicas in vestris Dioecesibus preces omni studio indicere properastis. Hinc non solum obsequentissimis aeque ac amantissimis vestris Litteris ad Nos datis, verum etiam tum pastoralibus Epistolis, tum aliis religiosis doctisque scriptis in vulgus editis episcopalem vestram vocem cum insigni vestri ordinis ac nominis laude attollentes, ac sanctissimae nostrae religionis iustitiaeque causam strenue propugnantes, vehementer detestati estis sacrilega ausa contra civilem Romanae Ecclesiae principatum admissa. Atque ipsum principatum constanter tuentes, profiteri et docere gloriati estis, eumdem singulari Divinae illius omnia regentis ac moderantis Providentiae consilio datum fuisse Romano Pontifici, ut ipse, nulli civili potestati unquam subiectus, supremum Apostolici ministerii munus sibi ab ipso Christo Domino divinitus commissum plenissima libertate ac sine ullo impedimento in universum orbem exerceat. Atque Nobis carissimi catholicae Ecclesiae filii vestris imbuti doctrinis, vestroque eximio exemplo excitati eosdem sensus Nobis testari summopere certarunt et certant. Namque ex omnibus totius catholici orbis regionibus innumerabiles poene accepimus tum ecclesiasticorum, tum laicorum hominum cuiusque dignitatis, ordinis, gradus et conditionis Litteras etiam a centenis catholicorum millibus subscriptas, quibus ipsi filialem suam erga Nos et hanc Petri Cathedram devotionem ac venerationem luculenter confirmant, et rebellionem, ausus que in nonnullis Nostris Provinciis admissos vehementer detestantes, Beati Petri patrimonium omnino integrum inviolatumque servandum, atque ab omni iniuria defendendum esse contendunt; ex quibus insuper non pauci id ipsum, vulgatis apposite scriptis, docte sapienterque asseruere. Quae praeclarae vestrae ac fidelium significationes, omni certe laude ac praedicatione decorandae, et aureis notis in catholicae Ecclesiae fastis inscribendae ita Nos commoverunt, ut non potuerimus non laete exclamare: *Benedictus Deus et Pater Domini Nostri Iesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, qui consolatur Nos in omni tribulatione Nostra.* Nihil enim Nobis inter gravissimas, quibus premimur, angustias gratius, ni-

hil iucundius nihilque optatius esse poterat quam intueri quo concordissimo atque admirabili studio Vos omnes, Venerabiles Fratres, ad huius S. Sedis iura tutanda animati et incensi estis, et qua egregia voluntate fideles curae vestrae traditi in idipsum conspirant. Ac per vos ipsos vel facile cogitatione assequi potestis quam vehementer paterna Nostra in vos, atque in ipsos catholicos benevolentia merito atque optimo iure in dies augeatur.

Dum vero tam mirificum vestrum, et fidelium erga Nos et hanc Sanctam Sedem studium et amor Nostrum lenibat dolorem, nova aliunde tristitiae accessit causa. Itaque has Vobis scribimus Litteras, ut in tanti momenti re animi Nostri sensus Vobis in primis denuo notissimi sint. Nuper, quemadmodum plures ex Vobis iam noverint, per Parisienses ephemerides, quibus titulus: *Moniteur*, vulgata fuit Gallorum Imperatoris Epistola, qua Nostris respondit Litteris, quibus Imperialem Maiestatem Suam omni studio rogavimus, ut validissimo suo patrocinio in Parisiensi Congressu integram et inviolabilem temporalem Nostram et huius Sanctae Sedis ditionem tueri, illamque a nefaria rebellione vindicare vellet. Hac sua Epistola summus Imperator commemorans quoddam suum consilium paulo ante Nobis propositum de rebellibus Pontificiae Nostrae ditionis provinciis Nobis suadet, ut earumdem provinciarum possessioni renunciare velimus, cum ei videatur hoc tantum modo praesenti rerum perturbationi posse mederi.

Quisque vestrum, Venerabiles Fratres, optime intelligit, Nos gravissimi officii Nostri memores haud potuisse silere cum huiusmodi epistolam accepimus. Hinc, nulla interposita mora, eidem Imperatori rescribere properavimus, Apostolica animi Nostri libertate clare aperteque declarantes, nullo plane modo Nos posse eius annuere consilio, propterea quod « insuperabiles praeseferat difficultates ratione habita « Nostrae et huius Sanctae Sedis Dignitatis, Nostrique sacri chara- « cteris, atque eiusdem Sedis iurium, quae non ad alicuius regalis fa- « miliae successionem, sed ad omnes catholicos pertinent, *ac simul* « *professi sumus* non posse per Nos cedi quod nostrum non est, ac pla- « ne a Nobis intelligi victoriam, quae Æmiliae perduellibus concedi « vellet, stimulo futuram indigenis, exterisque aliarum provinciarum « perturbatoribus ad eadem patranda, cum cernerent prosperam fortu- « nam quae rebellibus contingeret ». Atque inter alia eidem Imperatori manifestavimus, « non posse Nos commemoratas Pontificiae Nostrae « ditionis in Æmilia provincias abdicare, quin solemnia, quibus obstri-

« cti sumus, iuramenta violemus, quin querelas motusque in reliquis
« Nostris provinciis excitemus, quin catholicis omnibus iniuriam infe-
« ramus, quin denique infirmemus iura non solum Italiae Principum,
« qui suis dominiis iniuste spoliati fuerunt, verum etiam omnium to-
« tius christiani orbis Principum, qui indifferenter videre nequirent
« perniciosissima quaedam induci principia ». Neque praetermisimus animadvertere, « Maiestatem Suam haud ignorare per quos homines,
« quibusque pecuniis, ac praesidiis recentes rebellionis ausus Bono-
« niae, Ravennae et in aliis civitatibus excitati ac peracti fuerint, dum
« longe maxima populorum pars motibus illis, quos minime opinaba-
« tur, veluti attonita maneret, et ad illos sequendos se nullo modo
« propensam ostendit ». Et quoniam Serenissimus Imperator illas Provincias a Nobis abdicandas esse censebat ob rebellionis motus ibi identidem excitatos, opportune respondimus, huiusmodi argumentum, utpote nimis probans, nihil valere: quandoquidem non dissimiles motus tum in Europae regionibus, tum alibi persaepe evenerunt; et nemo non videt legitimum exinde capi non posse argumentum ad civiles ditiones imminuendas. Atque haud omisimus eidem Imperatori exponere diversam plane fuisse a postremis suis Litteris primam suam Epistolam ante Italicum bellum ad Nos datam, quae Nobis consolationem attulit. Cum autem ex quibusdam imperialis epistolae per commemoratas ephemerides editae verbis timendum Nobis esse censuerimus, ne praedictae Nostrae in Æmilia provinciae iam essent considerandae veluti a Pontificia Nostra ditione distractae, idcirco Maiestatem Suam Ecclesiae nomine rogavimus, ut etiam proprii ipsius Maiestatis Suae boni utilitatisque intuitu efficeret, ut huiusmodi noster timor plane evanesceret. Ac paterna illa caritate qua sempiternae omnium saluti prospicere debemus, in ipsius mentem revocavimus, ab omnibus districtam aliquando rationem ante Tribunal Christi esse reddendam, et severissimum iudicium subeundum, ac propterea cuique enixe curandum ut misericordiae potius quam iustitiae effectus experiatur.

Haec praesertim inter alia summo Gallorum Imperatori respondimus, quae Vobis, Venerabiles Fratres, significanda esse omnino existimavimus, ut Vos in primis, et universus catholicus orbis magis magisque agnoscat, Nos, Deo auxiliante, pro gravissimi officii Nostri debito omnia impavide conari, nihilque intentatum relinquere, ut religionis ac iustitiae causam fortiter propugnemus, et civilem Romanae Ecclesiae principatum, eiusque temporales possessiones ac iura, quae

ad universum catholicum orbem pertinent, integra, et inviolata constanter tueamur et servemus, nec non iustae aliorum Principum causae prospiciamus. Ac divino Illius auxilio freti qui dixit *in mundo pressuram habebitis, sed confidite, ego vici mundum* (Ioan., c. XVI, v. 33), et *beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam* (Matth., c. V, v. 10), parati sumus illustria Praedecessorum Nostrorum vestigia persequi, exempla aemulari, et aspera quaeque et acerba perpeti, ac vel ipsam animam ponere, antequam Dei, Ecclesiae ac iustitiae causam ullo modo deseramus. Sed vel facile coniicere potestis, Venerabiles Fratres, quam acerbo conficiamur dolore videntes quo teterrimo sane bello sanctissima nostra religio maximo cum animarum detrimento vexetur, quibusque maximis turbinibus Ecclesia et haec S. Sedes iactentur. Atque etiam facile intelligitis quam vehementer angamur probe noscentes quantum sit animarum discrimen in illis perturbatis Nostris provinciis, ubi pestiferis praesertim scriptis in vulgus editis pietas, religio, fides, morumque honestas in dies miserrime labefactatur. Vos igitur, Venerabiles Fratres, qui in sollicitudinis Nostrae partem vocati estis, quique tanta fide, constantia ac virtute ad religionis, Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis causam propugnandam exarsistis, pergite maiore animo studioque eamdem causam defendere, ac fideles curae vestrae concreditos quotidie magis inflammate, ut sub vestro ductu omnem eorum operam, studia, consilia in catholicae Ecclesiae et huius Sanctae Sedis defensione, atque in tuendo civili eiusdem Sedis principatu, Beatique Petri patrimonio, cuius tutela ad omnes catholicos pertinet, impendere nunquam desinant. Atque illud praesertim a Vobis etiam atque etiam exposcimus, Venerabiles Fratres, ut una Nobiscum fervidissimas Deo Optimo Maximo preces sine intermissione cum fidelibus curae vestrae commissis adhibere velitis, ut imperet ventis et mari, ac praesentissimo suo auxilio adsit Nobis, adsit Ecclesiae suae, atque exurgat et iudicet causam suam, utque coelesti sua gratia omnes Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis hostes propitius illustrare, eosque omnipotenti sua virtute ad veritatis, iustitiae, salutisque semitas reducere dignetur. Et quo facilius Deus exoratus inclinet aurem suam ad Nostras, vestras, omniumque fidelium preces, petamus in primis, Venerabiles Fratres, suffragia Immaculatae Sanctissimaeque Dei Genitricis Virginis Mariae, quae amantissima nostrum omnium est mater et spes fidissima, ac praesens Ecclesiae tutela et columen, et cuius patrocinio nihil apud Deum validius. Imploremus quoque suffragia tum Beatissimi

Apostolorum Principis, quem Christus Dominus Ecclesiae suae petram constituit, adversus quam portae inferi praevalere nunquam poterunt, tum coapostoli eius Pauli, omniumque Sanctorum Caelitum; qui cum Christo regnant in coelis. Nihil dubitamus, Venerabiles Fratres, quin pro eximia vestra religione ac sacerdotali zelo, quo summopere praestatis, Nostris hisce votis postulationibusque studiosissime obsequi velitis. Atque interim flagrantissimae Nostrae in Vos caritatis pignus Apostolicam Benedictionem ex intimo corde profectam, et cum omnis verae felicitatis voto coniunctam Vobis ipsis, Venerabiles Fratres, cunctisque Clericis, Laicisque fidelibus cuiusque vestrum vigilantiae commissis peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XIX ianuarii MDCCCLX.
Pontificatus Nostri anno decimoquarto.

5.

LITTERAE APOSTOLICAE

PII *Divina providentia* PAPAE IX. *quibus maioris Excommunicationis poena infligitur invasoribus et usurpatoribus aliquot provinciarum pontificiae ditionis.*

PIUS PP. IX.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Cum Catholica Ecclesia a Christo Domino fundata et instituta, ad sempiternam hominum salutem curandam, perfectae societatis formam vi divinae suae institutionis obtinuerit, ea proinde libertate pollere debet, ut in sacro suo ministerio obeundo nulli civili potestati subiaceat. Et quoniam ad libere, ut par erat, agendum iis indigebat praesidiis quae temporum conditioni ac necessitati congruerent; idcirco singulari prorsus Divinae Providentiae consilio factum est, ut cum Romanum corruit Imperium et in plura fuit regna divisum, Romanus Pontifex, quem Christus totius Ecclesiae suae caput centrumque constituit, civilem assequeretur principatum. Quo sane a Deo ipso sapientissime consultum est, ut in tanta temporalium Principum multitudine ac va-

rietate Summus Pontifex illa frueretur politica libertate, quae tantopere necessaria est ad spiritualem suam potestatem, auctoritatem et iurisdictionem toto orbe absque ullo impedimento exercendam. Atque ita plane decebat, ne Catholico Orbi ulla oriretur occasio dubitandi, impulsu fortasse civilium potestatum, vel partium studio duci quandoque posse in universali procuratione gerenda Sedem illam ad quam *propter potiorem principalitatem necesse est omnem Ecclesiam convenire.*

Facile autem intelligitur quemadmodum eiusmodi Romanae Ecclesiae Principatus, licet suapte natura temporalem rem sapiat, spiritualem tamen induat indolem vi sacrae quam habet destinationis, et arctissimi illius vinculi quo cum maximis Rei Christianae rationibus coniungitur. Quod tamen nil impedit, quo minus ea omnia quae ad temporalem quoque populorum felicitatem conducunt, perfici queant, quemadmodum gesti a Romanis Pontificibus per tot saecula civilis regiminis historia luculentissime testatur.

Cum porro ad Ecclesiae bonum et utilitatem respiciat Principatus, de quo loquimur, mirum non est quod Ecclesiae ipsius hostes persaepe illum convellere et labefactare multiplici insidiarum et conatuum genere contenderint: in quo tamen nefaria illorum molimina, Deo Ecclesiam suam iugiter adiuvante, in irritum serius ocius ceciderunt. Iam vero novit universus orbis quomodo luctuosis hisce temporibus infestissimi Catholicae Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis osores *abominabiles facti in studiis suis, ac loquentes in hypocrisi mendacium*, hanc ipsam Sedem, proculcatis divinis humanisque iuribus, civili, quo potitur, Principatu spoliare nequiter adnitantur, idque assequi studeant non manifesta quidem, uti alias, aggressione armorumque vi, sed falsis aeque ac perniciosis principiis callide inductis, ac popularibus motibus malitiose excitatis. Neque enim erubescunt nefandam populis suadere rebellionem contra legitimos Principes, quae ab Apostolo clare aperteque damnatur ita docente: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Non est enim potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt ipsi sibi damnationem acquirunt* [1]. Dum vero pessimi istiusmodi veteratores temporalem Ecclesiae dominationem aggrediantur eiusque venerandam auctorita-

1 S. Paul. Ep. ad Rom. c. XIII, v. 1 et seq.

tem despiciunt, eo impudentiae deveniunt, ut suam in Ecclesiam ipsam reverentiam et obsequium palam iactare non desinant. Atque illud vel maxime dolendum, quod tam prava agendi ratione sese polluerit non nemo etiam ex iis qui uti Catholicae Ecclesiae filii, in ipsius tutelam atque praesidium impendere debent auctoritatem qua in subiectos sibi populos potiuntur.

In subdolis ac perversis, quas lamentamur, machinationibus praecipuam habet partem Subalpinum Gubernium, a quo pridem omnes norunt quanta et quam deploranda eo in Regno damna ac detrimenta Ecclesiae eiusque iuribus, sacrisque Ministris fuerint inlata, de quibus in consistoriali potissimum Allocutione die XXII Ianuarii MDCCCLV habita vehementer doluimus. Post despectas hactenus Nostras ea de re iustissimas reclamationes Gubernium ipsum eo temeritatis progressum est ut ab irroganda universali Ecclesiae iniuria minime abstinuerit, civilem impetens Principatum, quo Deus hanc B. Petri Sedem instructam voluit ad apostolici ministerii libertatem, uti animadvertimus, tuendam atque servandam. Primum sane ex manifestis aggressionis indiciis prodiit quum in Parisiensi Conventu, anno MDCCCLVI acto, ex parte eiusdem Subalpini Gubernii, inter hostiles nonnullas expositiones, speciosa quaedam ratio proposita fuit ad civile Romani Pontificis dominium infirmandum, et ad Ipsius Sanctaeque huius Sedis auctoritatem imminuendam. Ubi vero superiore anno Italicum exarsit bellum inter Austriae Imperatorem, et foederatos invicem Imperatorem Galliarum ac Sardiniae Regem, nihil fraudis, nihil sceleris praetermissum est, ut Pontificiae Nostrae Ditionis populi ad nefariam defectionem modis omnibus impellerentur. Hinc instigatores missi, pecunia largiter effusa, arma suppeditata, incitamenta pravis scriptis et ephemeridis admota, et omne fraudum genus adhibitum vel ab illis, qui eiusdem Gubernii legatione Romae fungentes, nulla habita gentium iuris honestatisque ratione, proprio munere perperam abutebantur ad tenebricosas molitiones in Pontificii Nostri Gubernii perniciem agendas.

Oborta deinde in nonnullis Ditionis Nostrae Provinciis, quae dudum occulte comparata fuerat, seditione, illico per fautores Regia Dictatura proclamata est, statimque a Subalpino Gubernio Commissarii adlecti, qui alio etiam nomine postea appellati, provincias illas regendas sumerent. Dum haec agerentur, Nos gravissimi officii Nostri memores non praetermisimus binis Nostris Allocutionibus die XX Iunii et XXVI Septembris superiore anno habitis de violato civili huiusce Sanctae Sedis

principatu altissime conqueri, simulque violatores serio monere de censuris ac poenis per canonicas sanctiones inflictis, in quas ipsi proinde misere inciderant. Existimandum porro erat, patratae violationis auctores per iteratas Nostras monitiones ac querelas ab iniquo proposito destituros; praesertim cum universi Catholici Orbis sacrorum Antistites, et fideles cuiusque ordinis, dignitatis et conditionis eorum curae commissi suas nostris expostulationibus adiungentes unanimi alacritate Nobiscum huius Apostolicae Sedis, et universalis Ecclesiae iustitiaeque causam propugnandam susceperint, cum optime intelligerent, quantopere civilis, de quo agitur, principatus ad liberam supremi Pontificatus iurisdictionem intersit. Verum (horrescentes dicimus!) Subalpinum Gubernium non solum nostra monita, querelas, et ecclesiasticas poenas contempsit, sed etiam in sua persistens improbitate, populari suffragio pecuniis, minis, terrore aliisque callidis artibus contra omne ius extorto, minime dubitavit commemoratas Nostras Provincias invadere, occupare, et in suam potestatem dominationemque redigere. Verba quidem desunt ad tantum improbandum facinus, in quo plura et maxima habentur facinora. Grave namque admittitur sacrilegium, quo una simul aliena iura contra naturalem divinamque legem usurpantur, omnis iustitiae ratio subvertitur, et cuiusque civilis Principatus ac totius humanae Societatis fundamenta penitus evertuntur.

Cum igitur ex una parte non sine maximo animi Nostri dolore intelligamus, irritas futuras novas expostulationes apud eos qui *velut aspides surdae obturantes aures suas* nihil hucusque monitis ac quaestubus Nostris commoti sunt; ex altera vero parte intime sentiamus quid a Nobis in tanta rerum iniquitate omnino postulet Ecclesiae huiusque Apostolicae Sedis ac totius Catholici Orbis causa, improborum hominum opera tam vehementer oppugnata, idcirco cavendum Nobis est ne diutius cunctando gravissimi officii Nostri munus deesse videamur. Eo nempe adducta res est ut illustribus Praedecessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes suprema illa auctoritate utamur, qua cum solvere, tum etiam ligare Nobis divinitus datum est; ut nimirum debita in sontes adhibeatur severitas eaque salutari ceteris exemplo sit.

Itaque post Divini Spiritus lumen privatis publicisque precibus imploratum, post adhibitum selectae VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalium Congregationis consilium, Auctoritate Omnipotentis Dei et SS. Apostolorum Petri et Paulli ac Nostra denuo declaramus, eos omnes, qui nefariam in praedictis Pontificiae Nostrae Ditionis Provinciis re-

bellionem et earum usurpationem, occupationem et invasionem et alia huiusmodi, de quibus in memoratis Nostris Allocutionibus die XX Iunii et XXVI Septembris superioris anni conquesti sumus, vel eorum aliqua perpetrarunt, itemque ipsorum mandantes, fautores, adiutores, consiliarios, adhaerentes vel alios quoscumque praedictarum rerum exequutionem quolibet praetextu et quovis modo procurantes, vel per seipsos exequentes, Maiorem Excommunicationem, aliasque censuras ac poenas ecclesiasticas a sacris Canonibus, Apostolicis Constitutionibus, et Generalium Conciliorum, Tridentini praesertim (Sess. XXII, Cap. XI, de Reform.) decretis inflictas incurrisse, et si opus est, de novo Excommunicamus et Anathematizamus; item declarantes, ipsos omnium, et quorumcumque privilegiorum, gratiarum, et indultorum sibi a Nobis, seu Romanis Pontificibus Praedecessoribus Nostris quomodolibet concessorum amissionis poenas eo ipso pariter incurrisse; nec a censuris huiusmodi a quoquam, nisi a Nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentia in easdem censuras eo ipso quo convaluerint) absolvi ac liberari posse; ac insuper inhabiles, et incapaces esse, qui absolutionis beneficium consequantur, donec omnia quomodolibet attentata publice retractaverint, revocaverint, cassaverint, et aboleverint, ac omnia in pristinum statum plenarie et cum effectu redintegraverint, vel alias debitam, et condignam Ecclesiae, ac Nobis, et huic Sanctae Sedi satisfactionem in praemissis praestiterint. Idcirco illos omnes etiam specialissima mentione dignos, nec non illorum successores in officiis a retractatione, revocatione, cassatione et abolitione omnium, ut supra, attentatorum per se ipsos facienda, vel alias debita et condigna Ecclesiae, ac Nobis, et dictae Sanctae Sedi satisfactione realiter et cum effectu in eisdem praemissis exhibenda, praesentium Litterarum, seu alio quocumque praetextu, minime liberos et exemptos, sed semper ad haec obligatos fore et esse, ut absolutionis beneficium obtinere valeant, earumdem tenore praesentium decernimus et pariter declaramus.

Dum autem hanc muneris Nostri partem, tristi Nos urgente necessitate, moerentes implemus, minime obliviscimur, Nosmetipsos Illius hic in terris vicariam operam agere, qui non *vult mortem peccatoris sed ut convertatur et vivat*, quique in mundum *venit quaerere*, *et salvum facere quod perierat*. Quapropter in humilitate cordis Nostri ferventissimis precibus Ipsius misericordiam sine intermissione implora-

mus et exposcimus, ut eos omnes, in quos ecclesiasticarum poenarum severitatem adhibere coacti sumus, divinae suae gratiae lumine propitius illustret, atque omnipotenti sua virtute de perditionis via ad salutis tramitem reducat.

Decernentes praesentes Litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praefati, et alii quicumque in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae, et dignitatis existant, seu alias specifica et individua mentione et expressione digni illis non consenserint, sed ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanaverint, sufficienter adductae, verificatae, et iustificatae non fuerint, aut ex alia qualibet causa, colore, praetextu, et capite, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio, aut intentionis Nostrae, vel interesse habentium consensus, ac alio quocumque defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso, et emanato, quempiam in iudicio, vel extra illud uti, seu iuvari ullo modo posse; sed ipsas praesentes Litteras semper firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter, et inconcusse observari: sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, et S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, et Sedis praedictae Nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes, et functuros, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, et auctoritate iudicari, et definiri debere; ac irritum et inane, si secum super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus praemissis, et quatenus opus sit, Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de iure quaesito non tollendo, aliisque Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, nec non quibusvis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, ac usibus, et stylis etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et Litteris Apostolicis praedictis, aliisque quibuslibet Personis etiam quacumque ecclesiastica vel mun-

dana dignitate fulgentibus , et alias quomodolibet qualificatis, et specialem expressionem requirentibus sub quibuscumque verborum et tenoribus et formis, ac quibusvis etiam derogatorium derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, et insolitis clausulis, irritantibusque, et aliis Decretis, etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus, et consistorialiter, et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis ac pluries iteratis et quantiscumque vicibus approbatis , confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa , et individua , ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nil penitus omisso, et forma in illis tradita observata exprimerentur, et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus , et derogatum esse volumus , ceterisque contrariis quibuscumque non obstantibus.

Cum autem eaedem praesentes Litterae ubique, ac praesertim in locis, in quibus maxime opus esset, nequeant tute publicari, uti notorie constat, volumus illas, seu earum exempla ad valvas Ecclesiae Lateranensis, et Basilicae Principis Apostolorum, nec non Cancellariae Apostolicae , Curiaeque Generalis in Monte Citatorio , et in Acie Campi Florae de Urbe , ut moris est, affigi et publicari , sicque publicatas et affixas omnes et singulos, quos illae concernunt , perinde arctare , ac si unicuique eorum nominatim, et personaliter intimatae fuissent.

Volumus autem ut earumdem Litterarum Transumptis , seu Exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii Publici subscriptis, et sigillo alicuius Personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum et gentium tam in iudicio , quam extra illud ubique adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, ac si forent exhibitae, vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die XXVI Martii Anno MDCCCLX.

6.

ALLOCUTIO

Sanctissimi Domini Nostri PII *divina providentia* PAPA IX. *habita in Consistorio Secreto, die* XIII *Iulii* MDCCCLX.

VENERABILES FRATRES

Omnibus notum planeque perspectum est, Venerabiles Fratres, acerbissimum bellum contra catholicam Ecclesiam calamitosis hisce temporibus a tenebrarum filiis excitatum. Siquidem ipsi diabolica prorsus malitia animati « dicentes malum bonum, et bonum malum, « ac ponentes tenebras lucem et lucem tenebras » [1] pravis quibusque molitionibus eamdem Ecclesiam, eiusque salutarem doctrinam, si fieri unquam posset, funditus evertere, omnesque christianae fidei virtutisque, et ipsius naturalis legis, iustitiae, honestatis, probitatisque sensus extinguere, et radicitus extirpare conantur. Nemo autem ignorat quam infelix et omnino luctuosus nunc sit in Italia sanctissimae nostrae religionis status nefaria eorumdem hominum conspiratione et opera, qui ambulantes secundum desideria sua in impietatibus et alienati a via Dei religionem ipsam, sacraque omnia oppugnare ac prosternere contendunt. Itaque incredibili animi Nostri dolore deplorare cogimur nova et semper gravissima vulnera, quae ab iniustis legitimae potestatis in Italia usurpatoribus Apostolicae Nostrae auctoritati, catholicae Ecclesiae, eiusque sacris ministris, rebus ac iuribus quotidie illata sunt et inferuntur. In variis enim Italiae regionibus Subalpinae ditioni iniuste subiectis publicae institutae sunt scholae, in quibus cum maximo animarum detrimento erronea quaevis, falsa ac depravata doctrina catholicae Ecclesiae omnino adversa palam publiceque traditur, et ipsa oppugnatur Ecclesia. Omnes autem norunt innumera fere opuscula, ephemerides et scripta tum in Italia, tum alibi ex satanae officinis ad exitium et perniciem emissa, ac turpissimis, abominandisque imaginibus edita, quibus implacabiles isti religionis hostes, ac peritissimi scelerum et fraudum artifices sacrosancta ipsius

1 Is. 5. 20.

religionis mysteria, praecepta, ac veneranda Ecclesiae instituta, eiusque leges ac censuras contemnere, irridere, omniumque animos corrumpere, et a cultu catholico evellere, ac dissolutam vivendi licentiam, et abnormem usquequaque impietatem fovere, inducere, ac sacros Ministros, et Christi hic in terris Vicarium omnibus iniuriis, calumniis, conviciisque proscindere, et legitimae cuiusque potestatis imperium labefactare, ac tum civilis societatis excidium procurare adnituntur.

Atque hi lucis et veritatis osores minime dubitant violenta, sacrilegasque eorum manus sacris Ecclesiae Ministris et patrimonio iniicere. Postquam enim Subalpinum Gubernium Parmensis et Placentini Ducatus dominium usurpavit, die decimanona proximi mensis Aprilis Monachos Ordinis S. Benedicti in Parmensi S. Ioannis Evangelistae Coenobio commorantes inique expulit, omniaque illorum bona sibi vindicavit. Decreto autem die decima praeteriti mensis Maii edito Clericorum Placentiae Seminarium claudendum praescripsit, ut Placentinum ulcisceretur Episcopum, qui merito se abstinuit a sacris peragendis caeremoniis, quae a civili praecipiebantur potestate. Ac deinde idem vigilantissimus Episcopus fuit comprehensus, atque a sua Dioecesi abreptus, et Augustam Taurinorum deductus, ac tum carcere, tum pecunia damnatus; quas poenas etiam subiere ipsius Episcopi Vicarius Generalis, et nonnulli Placentini Canonici. Atque eadem de causa tum in usurpatis Nostris in Aemilia provinciis, tum in aliis locis iniustae Subalpinae dominationi potissimum subditis plures egregii Venerabiles Fratres Episcopi, et ecclesiastici Viri, ac Religiosarum Familiarum Alumni per summam iniuriam vehementer vexati, ac durissimae inquisitioni obnoxii, quorum non pauci etiam deprehensi, et vel in exilium exacti, vel in vincula coniecti. Hinc Pro-Vicarius Bononiensis de sui Cardinalis Archiepiscopi eo ipso tempore, quo animam agebat, latere divulsus, et in carcerem missus, ac deinde tum pecunia, tum carcere mulctatus. Ubi vero clarissimus ille Archiepiscopus ex hac vita migravit, Archiepiscopatus Bononiensis bona eiusdem Gubernii administrationi statim subiecta fuerunt. Hinc ab ipso Gubernio Venerabilis Frater pientissimus Faventiae Episcopus primum militari custodia in suis aedibus septus, propterea quod gravi conflictatus morbo in carcerem contrudi minime potuerit, ac postea carcere et pecunia damnatus. Hinc spectatissimi vestri Collegae Dilecti Filii Nostri S. R. E. Cardinalis Archiepiscopus Pisanus militari

manu comprehensus, a suo grege avulsus, et Augustam Taurinorum traductus, et Forocorneliensis Antistes suis in aedibus militari custodia detentus, ac Ferrariensium Archiepiscopus variis modis exagitatus.

Nota vero sunt gravissima damna, quae in Sicilia perditorum hominum opera, legitimi Principis regno perturbato, religio, eiusque ministri nuper perpessi sunt. Etenim inter alia duo Religiosi Ordines de re christiana optime meriti fuere sublati, eorumque Alumni exulare coacti. Ac vel maxime dolendum, Venerabiles Fratres, quod ibi nonnulli ex Clero reperti fuerint, qui nescientes Dominum, neque officium Sacerdotum ad populum, minime erubuerunt cum summo bonorum omnium scandalo et fremitu suam operam Ecclesiae et omnis iustitiae inimicis praestare, illisque favere. In usurpatis autem Nostris provinciis plures Dioeceses cum maximo fidelium discrimine sunt suis orbatae pastoribus, cum hi, ob adiectas ab illegitima potestate conditiones, illas attingere minime possint. Atque id inter alia manifestissime ostendit quo potissimum ii homines spectent, qui nequissimis et sacrilegis ausibus civilem Romani Pontificis, et huius Apostolicae Sedis principatum usurpare ac diruere exoptant, ut scilicet civili eiusdem Pontificis et Sedis potestate et maiestate depressa et eversa, catholicam Ecclesiam facilius oppugnare queant. Omittimus vero tot alia id genus ausa recensere, quibus Ecclesiam, sacrosque Ministros isti homines tantopere affligunt, divexant, dum perfida sane nequitia omnium libertatem dolosis fraudulentisque modis ubique praedicare et extollere non cessant.

Quae quidem omnia gravia facinora cum summa bonorum omnium indignatione ac luctu peracta quantam Ecclesiae, quantam Nobis, et Apostolicae Nostrae auctoritati, et huic Sanctae Sedi, Vestroque Ordini, et Episcopali dignitati, universoque Clero iniuriam, violentiam, et contumeliam afferant, optime intelligitis, Venerabiles Fratres.

In tanta vero acerbitate non levi afficimur gaudio, cum videamus qua insigni sane fide, patientia et constantia commemorati tum Dilecti Filii Nostri S. R. E. Cardinales, tum Venerabiles Fratres Sacrorum Antistites summa cum eorum nominis laude omnes aerumnas, calamitatesque sine ulla iusta causa sibi illatas tolerare, et Ecclesiae iustitiaeque causam strenue defendere glorientur, et cum simul noscamus qua firmitate, paucis exceptis, Italiae Clerus omni commendatione dignus, suae vocationis et officii memor, illustribus suorum An-

tistitum vestigiis insistat, omnesque perferat molestias, vexationes, suoque munere egregie fungatur.

Dum autem intimo moerore conficimur, Apostolici Nostri muneris probe memores nunquam desistemus divino auxilio suffulti Ecclesiae causam Nobis ab ipso Christo Domino divinitus commissam omni studio, totisque viribus impavide propugnare. Quamobrem in hoc amplissimo Vestro consessu, et coram universo catholico orbe Nostram attollentes vocem tam tristia, et nunquam satis deploranda facta omnino reprobamus, damnamus, ac maiore, qua possumus, animi Nostri contentione ecclesiasticam immunitatem violatam, Cardinalitiam et Episcopalem Dignitatem despectam, ecclesiasticum ordinem afflictum, et omnia Ecclesiae, atque huius Apostolicae Sedis iura proculcata etiam atque etiam reclamamus, et reclamare nunquam desinemus.

Verum in hac tanta temporum rerumque conversione, in hac tanta Ecclesiae oppugnatione, omniumque divinorum, humanorumque iurium conculcatione, et Sacerdotii contemptu non concidamus animo, Venerabiles Fratres, caelum enim et terra transibunt, verba autem promissionesque Domini non praeteribunt, ac, veluti apprime nostis, florentissima imperia, regna, nationes, urbes et regiones dissipari, deleri et corruere possunt, sed Ecclesia a Christo Domino fundata, et omnipotenti Eius virtute continenter sustentata et illustrata nullo unquam modo convelli et labefactari potest, et persecutionibus non vincitur, non imminuitur, sed augetur, novisque semper ac splendidioribus exornatur triumphis. « Hoc enim Ecclesiae proprium est, ut tunc « vincat cum laeditur, tunc intelligatur cum arguitur, tunc obtineat « cum deseritur [1] ».

Ne intermittamus autem in omni fide, spe, et humilitate cordis dies noctesque ardentiori usque studio misericordiarum Deum orare et obsecrare, ut per merita Unigeniti Filii Sui Domini Nostri Iesu Christi velit omnium praevaricantium propitius misereri, eosque caelesti sua gratia perfundere, illustrare, atque ad se convertere, reducere, utque, omnibus profligatis erroribus omnibusque amotis iniquitatibus, divina sua religio, eiusque salutaris doctrina, quae ad temporalem quoque regnorum populorumque felicitatem et tranquillitatem tantopere conducit, quotidie magis ubique terrarum vigeat, floreat ac dominetur.

1 S. Hilar. de Trinit. lib. 7, c. 4.

Atque hic sermonem Nostrum ad omnes Venerabiles Fratres totius catholici orbis Sacrorum Antistites intimo cordis affectu convertentes, ipsis et fidelibus eorum curae traditis iterum vel maxime gratulamur de eximia eorum erga Nos, et hanc Petri Cathedram fide, amore et observantia, ac simul gratissimi animi Nostri sensus iisdem Venerabilibus Fratribus et fidelibus palam publiceque profitemur ob mira sane studia, quibus Nostras angustias modis omnibus sublevare non desinunt. Nihil vero dubitamus, quin iidem Venerabiles Fratres pro egregia, qua maxime praestant, religione, pietate ac sacerdotali zelo pergant maiore usque alacritate et opera una cum fidelibus sibi commissis Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis causam constanter defendere, ac ferventissimis suis, suorumque fidelium precibus adire cum fiducia una Nobiscum ad Thronum gratiae, ac potentissimum Immaculatae Sanctissimaeque Dei Genitricis Virginis Mariae patrocinium implorare, ut, tam magna tamque turbulenta tempestate depulsa, et Catholica Ecclesia optatissimam assequatur pacem, ac sua ubique libertate fruatur, et omnes a veritatis ac iustitiae via aberrantes redeant ad cor, et convertantur ad Deum, ac declinantes a malo, et facientes bonum incedant per semitas Domini.

7.

Venerabili Fratri Vincentio Archiepiscopo Nisibeno praeposito Sacrorum seu cappellano maiori in Pontificiis Nostris Copiis.

PIVS PP. IX.

VENERABILIS FRATER, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Intimo moerore conficimur videntes asperrima sane christianae reipublicae tempora, et gravissima damna, quae Nobis, et huic Apostolicae Sedi deterrimi catholicae Ecclesiae, eiusdemque Sedis, et civilis societatis hostes impie nefarieque intulerunt, et magis in dies inferre conantur. In summis vero Nostris angustiis non levi solatio afficimur, cum conspiciamus quanta alacritate quantoque studio quamplurimi ex variis christiani orbis regionibus viri ac iuvenes, generis etiam nobilitate conspicui, ad Pontificiam Nostram ditionem quotidie concurrant, ut No-

stris copiis adscripti, atque sub Summo earum Duce clarissimo ac strenuissimo viro militantes, Nostram, et huius Apostolicae Sedis, et catholicae Ecclesiae causam fortiter et animose tueantur ac defendant. Nos quidem nunquam desistimus in humilitate cordis Nostri ferventissimas ad Deum effundere preces, ut omnibus optatissimam christianam pacem largiri velit. Sed impii homines, quibus Altissimus ad omnium castiganda peccata nunc utitur, ut illos postea in die furoris sui disperdat et puniat, conculcantes legem Dei, et blasphemantes eloquium Sancti Israel, acerbissimum contra Ecclesiam, et hanc Apostolicam Sedem bellum gerere non desinunt. Siquidem ipsi satanae spiritu abrepti, Italiae populis ad rebellionem excitatis, legitimisque Principibus per summam iniustitiam expulsis, rebusque omnibus divinis et humanis perturbatis, in Pontificiam Nostram ditionem iam superiore anno aliquot provinciis iniustissimo ac sacrilego prorsus ausu spoliatam irruere, et reliquas ipsius ditionis provincias agitare, invadere et usurpare moliuntur. Atque id ea iniquissima mente efficere volunt, ut scilicet, civili Nostro et huius Sanctae Sedis principatu funditus everso, catholicam Ecclesiam, eiusque supremum Pontificatum, si fieri unquam posset, destruere valeant, quemadmodum tot nefandis scriptis et abominandis factis clare aperteque declarare non reformidant.

In tanta igitur perditorum hominum perversitate, atque in tam tristi rerum conditione, durissimaque necessitate, etiamsi de Ecclesiae triumpho nihil plane sit dubitandum, tamen cum incredibili animi Nostri dolore noscimus, Nostrum exercitum, eiusque ductores et milites egregie animatos debere et gravissima adire pericula, ac luctari et congredi cum audacissimis hostibus, ac peritissimis scelerum fraudumque architectis. Quocirca eumdem Nostrum exercitum pro Ecclesiae, et huius Apostolicae Sedis causa strenue dimicantem spiritualibus quoque praesidiis quam libentissime muniendum et corroborandum esse censuimus. Hanc itaque ad Te, Venerabilis Frater, epistolam scribimus, qua Tibi, ac omnibus et singulis eiusdem Nostri exercitus ecclesiasticis viris a Sacris, seu *Cappellanis*, facultatem facimus impertiendi Auctoritate Nostra Apostolica plenariam in articulo mortis indulgentiam omnibus et singulis ipsius exercitus ductoribus et militibus in actu sacramentalis confessionis. Insuper eadem Auctoritate Nostra concedimus, ut ipsi ductores et milites, quoties in extremo vitae discrimine constituti praesentem sacri Ministri opem habere minime potuerint, eamdem plenariam indulgentiam consequantur invocantes ore,

si potuerint, sin minus corde potentissima ac dulcissima Iesu et Mariae nomina. Persuasissimum quidem Nobis est, Ecclesiae, iustitiaeque causam de suis hostibus gloriosam, uti semper, relaturam esse victoriam. Iustus enim et misericors Deus vel tot impiorum hominum millia ad salutis semitas, quemadmodum ab Ipso assiduis impensissimisque precibus exposcimus, reducere dignabitur, vel hos novos Sennacherib percutiet, conteret et exterminabit in indignatione furoris sui. Atque haec Nostra persuasio et fiducia nititur tum in communibus totius Ecclesiae precibus, quae in odorem suavitatis sicut incensum quotidie adscendunt ad Thronum gratiae, tum in eximia religione, virtute, sapientia, consilio tot pientissimorum Christi Iesu cultorum, et amantissimorum catholicae Ecclesiae, et huius Apostolicae Sedis filiorum, qui eiusdem Ecclesiae Sedis iura modis omnibus studiosissime defendere gloriantur, tum in mira eorumdem filiorum pietate, qui suis opibus maximas Nostras et huius Sanctae Sedis angustias sublevare non intermittunt. Nihil vero dubitamus, quin huiusmodi ferventissimae eorumdem fidelium precationes, et egregia omnique laude digna eorum studia, ac religiosissimae largitiones et subsidia constanter perdurent, donec clementissimo misericordiarum Patri placuerit imperare ventis et mari, ac tam horribilem depellere tempestatem, et optatissimam Ecclesiae suae pacem, tranquillitatemque concedere. Exercituum vero Deus, in cuius manu victoria plena consistit, quique David ad rebellem expugnandum Goliam mirabiles tribuit vires, Iudamque Machabaeum de feritate gentium fecit triumphare, caelesti sua pietate Summo Nostrarum copiarum Duci, aliisque omnibus illarum ductoribus ac militibus gratiam, virtutemque concedat dimicandi ad propriam et sanctae Dei Ecclesiae, et huius Apostolicae Sedis defensionem, atque ad confusionem inimicorum Crucis Christi et catholicae fidei ac religionis. Habes, Venerabilis Frater, quae Tibi significanda esse existimavimus; et caelestium omnium munerum auspicem, et praecipuae Nostrae benevolentiae pignus, Apostolicam Benedictionem ex imo corde profectam Tibi ipsi, Venerabilis Frater, ac Summo Nostri exercitus Duci, et omnibus ac singulis eiusdem exercitus ductoribus et militibus peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die X Septembris Anno MDCCCLX. Pontificatus Nostri Anno Decimoquinto.

PIVS PP. IX.

8.

ALLOCUTIO

SS. D. N. PII *Divina Providentia* PAPAE IX. *habita in Consistorio Secreto die* XXVIII *Septembris* MDCCCLX.

VENERABILES FRATRES.

Novos, et ante hunc diem inauditos ausus a Subalpino Gubernio contra Nos, hanc Apostolicam Sedem, et catholicam Ecclesiam admissos denuo cum incredibili animi Nostri dolore vel moerore potius deplorare ac detestari cogimur, Venerabiles Fratres. Ipsum, uti nostis, Gubernium victoria abutens, quam bellicosae magnaeque nationis opibus adiutum ex funestissimo bello reportavit, suum per Italiam regnum contra omnia divina et humana iura extendens, populis ad rebellionem excitatis, legitimisque Principibus ex propria dominatione per summam iniustitiam expulsis, aliquot Pontificiae Nostrae in Aemilia ditionis provincias iniustissimo ac prorsus sacrilego ausu invasit et usurpavit. Dum autem universus Catholicus Orbis iustissimis gravissimisque Nostris respondens querelis contra hanc impiam usurpationem vehementer clamare non desinit, idem Gubernium alias huius Sanctae Sedis provincias in Piceno, Umbria, et Patrimonio sitas sibi vindicare constituit. At cum videret, earum provinciarum populos omni perfrui tranquillitate, eosque Nobis fideliter adhaerere nec posse pecuniis largiter profusis, aliisque improbis adhibitis dolis a legitimo Nostro, et huius Sanctae Sedis civili imperio alienari ac divelli, iccirco in ipsas provincias immisit tum perditorum hominum manum, qui turbas seditionemque ibi excitarent, tum ingentem suum exercitum, qui easdem provincias hostili impetu, armorumque vi subiiceret.

Optime nostis, Venerabiles Fratres, impudentes litteras a Subalpino Gubernio ad suum tuendum latrocinium Nostro Cardinali a publicis negotiis scriptas, quibus haud erubuit nuntiare, se suis copiis in mandatis dedisse, ut commemoratas Nostras provincias occuparent, nisi dimitterentur exteri homines adscripti parvo Nostro exercitui, qui ceteroquin ad Pontificiae ditionis, eiusque populorum tranquillitatem ser-

vandam fuerat instructus. Nec ignoratis, a Subalpinis copiis easdem provincias ipso fere tempore fuisse occupatas, quo illae litterae accipiebantur. Equidem nemo non potest non magnopere commoveri, et summa affici indignatione reputans mendaces criminationes, variasque calumnias et contumelias, quibus idem Gubernium haud pudet huiusmodi suam hostilem impiamque contra civilem Romanae Ecclesiae principatum aggressionem tegere, Nostrumque Gubernium impetere. Ecquis enim non summopere miretur audiens, Nostrum reprehendi Gubernium, propterea quod Nostro exercitui externi homines fuerint adscripti, cum omnes noscant nulli legitimo Gubernio denegari unquam posse ius cooptandi in suas copias exteros homines? Quod quidem ius potiori quadam ratione ad Nostrum et huius Sanctae Sedis Gubernium pertinet, cum Romanus Pontifex, veluti communis omnium catholicorum pater, non possit non libentissime eos omnes catholicos excipere, qui religionis studio impulsi velint in Pontificiis copiis militare, et ad Ecclesiae defensionem concurrere. Atque hic animadvertendum existimamus, huiusmodi catholicorum exterorum concursum fuisse praesertim excitatum illorum improbitate, qui civilem huius S. Sedis principatum aggressi sunt. Nemo enim ignorat qua indignatione, et quo luctu universus catholicus orbis fuerit commotus ubi novit tam impiam, tamque iniustam civili huius Apostolicae Sedis dominio aggressionem fuisse illatam. Ex quo porro factum est, ut quamplurimi ex variis christiani orbis regionibus fideles sua sponte et summa alacritate ad Pontificiam Nostram ditionem convolaverint, suumque nomen Nostrae militiae dederint, quo Nostra, huius Sanctae Sedis, et Ecclesiae iura strenue defenderent. Singulari autem malignitate Subalpinum Gubernium Nostris militibus mercenarii notam per summam calumniam inurere minime veretur, cum non pauci ex indigenis exterisque Nostris militibus nobili genere nati, et illustrium familiarum nomine cospicui, ac religionis amore unice excitati, sine ullo emolumento in Nostris copiis militare voluerint. Neque latet Subalpinum Gubernium qua fide et integritate Noster exercitus praestet, cum eidem Gubernio perspectum sit, irritas fuisse omnes dolosas artes adhibitas ut Nostri milites corrumperentur. Nihil vero est cur immoremur in refellenda feritatis accusatione Nostris copiis improbe illata, cum nullum plane argumentum obtrectatores valeant adducere, quin potius huiusmodi criminatio in ipsos iure converti possit quemadmodum vulgatae

Subalpini exercitus Ducum truculentae proclamationes manifestissime ostendunt.

Hic autem animadvertere praestat, Nostro Gubernio minime suspicandum fuisse de huiusmodi hostili invasione, cum ipsi asseveratum esset, subalpinas copias prope territorium Nostrum accessisse non quidem invadendi animo, immo vero ut inde perturbatorum turmas arcerent. Hinc summus Nostrarum copiarum Dux ne cogitare quidem poterat, sibi cum Subalpino exercitu esse pugnandum. Verum ubi, rebus praeter omnem expectationem perperam immutatis, agnovit hostilem irruptionem ab illo exercitu factam, qui sane pugnantium numero armorumque vi maxime praevalebat, providum suscepit consilium se Anconam utpote arce munitam recipiendi, ne Nostri milites tam facili mortis periculo exponerentur. Cum autem ingruentibus hostium copiis in itinere interciperetur, manus conserere coactus est, ut sibi militibusque suis viam aperiret.

Ceterum dum meritas debitasque laudes tribuimus commemorato Nostrarum copiarum Duci, ac illarum ductoribus et militibus, qui inexpectata hostili irruptione lacessiti pro Dei, Ecclesiae, huius Apostolicae Sedis, ac iustitiae causa fortiter, viribus licet longe imparibus, dimicarunt; vix lacrimas continere possumus noscentes quot strenui milites, ac lectissimi praesertim iuvenes in hac iniusta et crudeli invasione occubuerint, qui religioso sane nobilique animo ad civilem Romanae Ecclesiae principatum tuendum advolarunt. Nos insuper summopere commovet luctus, qui in illorum familias redundat. Utinam eisdem familiis fletum Nostris verbis abstergere possemus! Confidimus vero non levi ipsis solatio et consolationi futuram honorificentissimam mentionem, quam de extinctis suis liberis et propinquis merito facimus ob splendidum sane eximiae eorum erga Nos, et hanc Sanctam Sedem fidei, pietatis et amoris exemplum, quod christiano orbi cum immortali eorum nominis laude exhibuerunt. Atque in eam profecto spem erigimur fore, ut ii omnes, qui gloriosam pro Ecclesiae causa mortem obierunt, illam sempiternam assequantur pacem et beatitatem, quam a Deo Optimo Maximo apprecati sumus, et apprecari nunquam omittemus. Quo loco debitis quoque laudibus prosequimur dilectos Filios Praesides provinciarum, praesertim Urbino-Pisaurensis, et Spoletanae, qui in hac tristissima temporum vicissitudine suo munere sedulo constanterque perfuncti sunt.

Iam vero, Venerabiles Fratres, quis ferre unquam poterit insignem impudentiam et hypocrisim, qua nequissimi invasores in suis programmatibus asserere non dubitant, se Nostras aliasque Italiae adire provincias, ut ibi moralis ordinis principia restituant? Atque id ab iis temere affirmatur, qui acerrimum Catholicae Ecclesiae, eiusque Ministris, ac rebus iamdiu bellum inferentes, et ecclesiasticas leges, censurasque plane despicientes ausi sunt spectatissimos tum S. R. E. Cardinales, tum Episcopos, tum probatissimos utriusque Cleri Viros in vincula coniicere, Religiosas Familias e propriis Coenobiis expellere, Ecclesiae bona diripere, et civilem huius S. Sedis principatum vastare. Scilicet moralis ordinis principia ab iis restituentur, qui publicas cuiusque falsae doctrinae scholas, et meretricias etiam domos constituunt, quique abominandis scriptis et scenicis spectaculis pudorem, pudicitiam, honestatem, virtutem offendere, eliminare, et sacrosancta divinae nostrae religionis mysteria, sacramenta, praecepta, et instituta, sacrosque ministros, ritus, caeremonias irridere, contemnere, omnemque iustitiae rationem de medio tollere, ac tum religionis tum civilis societatis fundamenta labefactare et evertere connituntur!

In hac igitur tam iniusta, tam hostili et horrenda civilis Nostri et huius Sanctae Sedis principatus aggressione et occupatione a Subalpino Rege, eiusque Gubernio contra omnes iustitiae leges et universale gentium ius peracta, Nostri officii probe memores in hoc amplissimo Vestro consessu, et coram universo Catholico Orbe Nostram vocem denuo vehementer attollimus, ac omnes nefarios sacrilegosque eiusdem Regis et Gubernii ausus reprobamus, penitusque damnamus, omnesque actus plane nullos et irritos declaramus, decernimus, ac civilis, quo Romana pollet Ecclesia, principatus integritatem, eiusque iura, quae ad omnes catholicos pertinent, etiam atque etiam reclamamus, et reclamare nunquam desistemus.

Verum dissimulare non possumus, Venerabiles Fratres, summa Nos opprimi amaritudine, cum in tam scelesta et nunquam satis exsecranda aggressione alieni auxilii opem, variis exortis difficultatibus, adhuc desideremus. Equidem notissimae Vobis sunt iteratae declarationes Nobis factae ab uno ex potentissimis Europae Principibus. Attamen dum illarum iamdiu expectamus effectum, non possumus non vehementer angi ac perturbari cum inspiciamus nefandae usurpationis auctores fautoresque audacter insolenterque in nefario suo proposito persistere ac progredi, tamquam certo confidentes neminem sibi reapse adversari.

Haec autem perversitas eo devenit, ut hostilibus Subalpini exercitus copiis ad moenia fere huius almae Nostrae urbis immissis, quaecumque fuerit implicata communicatio, publicae privataeque rationes in discrimen adductae, commeatus intercepti, et, quod gravissimum est, Summus totius Ecclesiae Pontifex in molestam redactus difficultatem Ecclesiae ipsius negotiis, prout res postulat, consulendi, propterea quod maxime coarctetur via cum variis orbis partibus communicandi. Quamobrem in tantis Nostris angustiis, tantoque rerum discrimine vel facile intelligitis, Venerabiles Fratres, Nos tristi necessitate eo iam ferme impelli, ut vel inviti cogitare debeamus de opportuno suscipiendo consilio ad Nostram dignitatem tuendam.

Interim abstinere non possumus, quin praeter alia deploremus funestum ac perniciosum principium, quod vocant de *non Interventu* a quibusdam Guberniis haud ita pridem, ceteris tolerantibus, proclamatum, et adhibitum etiam cum de iniusta alicuius Gubernii contra aliud aggressione agatur: ita ut quaedam veluti impunitas ac licentia impetendi aliena iura, proprietates, ac ditiones ipsas contra divinas humanasque leges sanciri videatur; quemadmodum luctuosa hac tempestate cernimus evenire. Et mirandum profecto, quod uni Subalpino Gubernio impune liceat eiusmodi principium despicere ac violare, cum videamus ipsum hostilibus suis copiis, universa Europa inspectante, in alienas ditiones irrumpere, legitimosque ex illis Principes exturbare: ex quo perniciosa consequitur absurditas, alienum nempe interventum dumtaxat admitti ad rebellionem suscitandam atque fovendam.

Hinc autem opportuna Nobis oritur occasio excitandi omnes Europae Principes, ut pro spectata ipsorum consilii gravitate et sapientia serio perpendant quae quantaque mala in detestabili, quem lamentamur, eventu cumulentur. Agitur enim de immani violatione, quae contra universale gentium ius nequiter est patrata, quaeque nisi omnino coërceatur, nulla deinceps legitimi cuiusque iuris firmitas ac securitas poterit consistere. Agitur de rebellionis principio, cui Subalpinum Gubernium turpiter inservit, et ex quo pronum est intelligere, quantum cuicumque Gubernio discrimen in dies comparetur, et quanta in universam civilem societatem redundet pernicies, cum ita fatali *Communismo* aditus aperiatur. Agitur de violatis solemnibus Conventionibus, quae uti aliorum in Europa Principatuum, ita etiam civilis Pontificiae Ditionis integritatem sartam tectamque servari omnino postulant. Agitur de violenta direptione illius principatus, qui singulari

divinae providentiae consilio Romano Pontifici datus est ad Apostolicum suum Ministerium in universam Ecclesiam plenissima libertate exercendum. Quae profecto libertas summae omnibus Principibus curae esse debet, ut Pontifex ipse nullius civilis potestatis impulsui subiaceat, atque ita spirituali pariter catholicorum in eorumdem Principum dominiis degentium tranquillitati cautum sit.

Itaque omnibus Supremis Principibus persuasum esse debet, Nostram cum Ipsorum causa plane esse coniunctam, eosque suum Nobis auxilium afferentes Nostrorum aeque ac suorum iurium incolumitati esse prospecturos. Maxima proinde cum fiducia ipsos hortamur et obsecramus, ut opem Nobis, pro sua quisque conditione et opportunitate, velint impendere. Non dubitamus autem, quin catholici praesertim Principes ac Populi omnem eorum curam et operam studiosissime conferant, ut pro communi eorum officio universi Dominici Gregis Patrem et Pastorem parricidialibus degeneris filii armis oppugnatum modis omnibus adiuvare, tueri, et defendere properent atque festinent.

Cum autem apprime sciatis, Venerabiles Fratres, omnem spem Nostram in Deo esse collocandam, qui adiutor et refugium est nostrum in tribulationibus nostris, quique vulnerat et medetur, percutit et sanat, mortificat et vivificat, deducit ad inferos et reducit; iccirco in omni fide, et humilitate cordis nostri assiduas ferventissimasque ad Ipsum, adhibito in primis efficacissimo Immaculatae Sanctissimaeque Deiparae Virginis Mariae patrocinio, ac suffragio Beatorum Petri et Paulli, preces effundere non intermittamus, ut faciens potentiam in brachio suo inimicorum suorum superbiam elidat, et expugnet impugnantes nos, omnesque Ecclesiae suae sanctae hostes humiliet et conterat; atque omnipotenti suae gratiae virtute efficiat, ut omnium prevaricantium corda resipiscant, deque optatissima illorum conversione sancta mater Ecclesia quam primum laetetur.

9.

LETTERA

ALL' EPISCOPATO PORTOGHESE

Al diletto Figliuolo Nostro Emmanuele Benedetto della S. R. C. Prete Cardinale Rodriguez, Patriarca di Lisbona, ed a' Venerabili Fratelli Giuseppe Gioacchino Arcivescovo di Braga, Giuseppe Antonio Arcivescovo d'Evora, ed a' loro suffraganei Vescovi in Portogallo.

PIO PAPA IX.

Diletto Figliuolo e Venerabili Fratelli, Salute ed Apostolica Benedizione.

Quanto più grandi sono i mali che dalle nefande macchinazioni de' nemici si minacciano alla santissima nostra Religione ed alla salute de' fedeli, tanto più alacremente debbono lavorare, per allontanarli, i Vescovi; dai quali con ogni studio la stessa Religione dee essère difesa, e la salute dei fedeli procurata. Pertanto tra le massime angustie che Ci opprimono, siamo travagliati da grande dolore sapendo, diletto Figliuolo Nostro e Venerabili Fratelli, in quale veramente deplorabile condizione si trovino in questo Regno le cose della Cattolica Religione e della Chiesa, senza che apparisca che da Voi si adoperi nel gravissimo officio Episcopale quella vigilanza e quella fortezza, che se sempre si richiedono, tanto più sono ora dimandate in questa tanta iniquità di tempi e dal dovere del vostro carico, e dalla causa della Chiesa Cattolica e della salute dei fedeli a Voi raccomandati. Di che, essendo Noi caldamente solleciti ed ansiosi, secondo il debito dell'Apostolico Nostro Ministero, del bene spirituale di questi fedeli, non possiamo non esortarvi ed eccitarvi assai, perchè con somma cura e costanza vogliate adempiere diligentissimamente tutte le parti del vostro dovere Episcopale. Giacchè a Voi che siete stati chiamati a parte della sollecitudine, la cui pienezza fu a Noi commessa, appartiene principalmente custodire intero e inviolato il deposito della santissima Fede e della sacra dottrina, e valorosamente custodire e difende-

re la causa, i diritti e le leggi della Chiesa Cattolica e di quest'Apostolica Sede, e con tutto il coraggio resistere fortemente a coloro, che quella Chiesa e Sede e dottrina tentano di distruggere. Vostro dovere è di vegliare assiduamente perchè la disciplina del Clero si conservi sana e salva, e tutti gli ecclesiastici, allontanandosi da quanto è vietato a' Cherici e loro non si addice, siano di esempio a' fedeli nelle parole, nella conversazione, nella carità, nella fede, nella castità, e compiano i doveri del proprio ministero diligentemente, sapientemente e santamente, e con tutte le forze attendano e procurino la salute delle anime e specialmente coltivino con attenzione le scienze sacre, per poter così a tutti predicare con sana dottrina, e confutare gli avversarii.

Nè Voi potete ignorare, diletto Figliuolo Nostro e Venerabili Fratelli, quanto importi alla Chiesa, specialmente in questi luttuosissimi tempi, di avere idonei ministri, i quali d'altronde che da' Chierici bene istituiti non si possono formare. E perciò conviene che volgiate le vostre cure e i vostri pensieri a questo specialmente, che i giovani Chierici nei vostri Seminarii fin dalla più tenera età siano maturamente formati allo spirito ecclesiastico da maestri insigni per lode di pietà e di dottrina, e siano diligentemente eruditi nelle lettere e nelle discipline specialmente sacre, e lontane da ogni pericolo di qualsiasi profana novità ed errore. E badate sommamente che nell'insegnamento, specialmente della Teologia e del Diritto canonico, non si adoperino libri dove si contengano false opinioni ed errori contrarii alla sana e sincera dottrina della Chiesa Cattolica e di questa Apostolica Sede.

Dovete anche procurare con somma vigilanza e sollecitudine che la disciplina della vita religiosa si osservi diligentissimamente nei monasteri, e dove sia scaduta si restituisca in fiore, e che le leggi ecclesiastiche della clausura delle monache mai non si violino, ma con somma diligenza si custodiscano. Con uguale attenzione dovete procurare che la gioventù di ambi i sessi, sopra di cui si fonda tutta la speranza della cristiana e civile repubblica, sia bene istruita ne' santissimi precetti della divina nostra Religione, e formata all'onestà de' costumi, alla pietà e ad ogni virtù.

Niuno di Voi poi ignora da qual terribile guerra la Chiesa cattolica sia ora travagliata, e con quali male arti di ogni fatta, e insidie, e pestifere scritture, i nemici di Dio e degli uomini si sforzino di corrompere gli animi e le menti di tutti e di allontanarli dalla santissima

nostra Religione. Non dovete dunque perdonare a niuna cura, a niun pensiero, a niuna fatica, perchè le dilette greggi a Voi commesse non siano, per vostra negligenza, divorate dalle fiere del campo. Pertanto, o diletto Figliuolo Nostro e Venerabili Fratelli, non siate cani muti che non sanno latrare: ma or colla voce, or con salutari e opportuni scritti non lasciate mai di scoprire le insidie dei nemici, combattere i loro errori, e opporvi impavidi ai loro empii sforzi. Nè mai cessate di strappar dalle mani dei vostri fedeli i libri e giornali perniciosi, osceni ed empii: e di avvertire ed esortare i medesimi fedeli che restino ogni giorno più stabili e immobili nella professione della religione cattolica, nè mai si lascino ingannare e indurre in errore dai fabbricatori delle menzogne e dei dommi perversi. E poichè il peccato fa miseri i popoli, spendete tutta la vostra sollecitudine episcopale e il zelo nello sradicare i vizii e i peccati, e mai non lasciate di usare speciale insistenza perchè i fedeli a voi commessi, ogni giorno più nutriti della parola della fede e confermati dai carismi delle grazie, si allontanino dal male e facciano il bene e con passi sempre più alacri camminino nelle vie del Signore e osservino religiosissimamente tutti i precetti di Dio e della sua santa Chiesa, e attendano a fare opere buone piene della carità di Dio e del prossimo. Quanto poi potete, coll'industria, col consiglio e coll'autorità, nulla lasciate intentato che valga a ridurre alla via della salute, e guadagnare a Cristo i miseri traviati; ed eccitate principalmente e senza posa lo zelo dei Parrochi, perchè con somma diligenza, facendo l'uffizio loro, non mai tralascino di allontanare il popolo cristiano loro raccomandato dai pascoli avvelenati, e di richiamarlo ai salutari ammaestramenti, pascendolo continuamente colla predicazione della parola di Dio, colla dispensazione dei Sacramenti e della moltiforme grazia di Dio: e mai non lascino per pigrizia di visitare i malati, ed aiutarli attentamente con ogni soccorso spirituale, e tutti erudire colla sana dottrina e, quel che è principale e che sopra tutto importa, insegnare con ogni carità e pazienza la dottrina cristiana sopra la fede e i costumi ai fanciulli ed agli ignoranti, affinchè non cada un giorno sopra i medesimi Parrochi quel rimprovero: *I pargoletti domandarono del pane, e non vi era chi lo spezzasse loro* [1].

Solendo poi l'occhio del Pastore aver gran forza nel procurare il bene spirituale delle Diocesi e nell'allontanare i mali, perciò non lascia-

1 Geremia Tren. IV, v. 4.

te, diletto Figliuolo Nostro e Venerabili Fratelli, di visitare accuratamente le vostre Diocesi, e informarvi attentamente de' costumi del Clero e del Popolo, ed emendare e sradicare con ogni studio e diligenza ciò che è da correggere, e tor via gli scandali, e finire le male consuetudini e le occasioni del peccato, e promuovere da per tutto la cristiana educazione e l' uso dei Sacramenti, di cui nulla è più salutare al popolo cristiano, e inculcare l'osservanza dei dì di festa, e il rispetto alle chiese ed eccitare il Clero a fare diligentemente il suo dovere, ed infiammare il Popolo ad esercitare tutte le virtù cristiane. E con episcopale fortezza, come si dee, resistete a tutto quello che in questo Regno si fa impunemente contro la Chiesa e contro le sue venerande leggi e i suoi decreti. Giacchè non ignorate che la dovuta obbedienza alla potestà civile si dee prestare solamente in quello che non si oppone alle leggi di Dio e della sua santa Chiesa.

Nulla lasciate, diletto Figliuolo Nostro e Venerabili Fratelli, di quello che in qualunque modo appartiene a bene e diligentemente adempiere il vostro ministero: affinchè il Signore non Vi rimproveri poi con quelle gravissime parole: *Ciò che era debole non l'avete consolidato: ciò che era infermo non lo avete sanato: ciò che era rotto non l'avete legato: ciò che era lontano non l' avete richiamato: ciò che era perito non l' avete cercato* [1]. Perciò con ogni forza e costanza traete fuori la spada dello spirito che è la parola di Dio, predicate, siccome nella persona di Timoteo suo discepolo, cotanto a voi inculca l'Apostolo Paolo, instate, opportunamente, importunamente; sgridate, pregate, riprendete con ogni pazienza e dottrina. Nè vi sia cosa che vi spaventi dal gettarvi in ogni guerra per la gloria di Dio, per la tutela della Chiesa, per la salute delle anime a Voi raccomandate. Pensate a Colui che simile contraddizione contro sè stesso tollerò dai peccatori. Che se voi temerete l'audacia degli empii, è finito il vigore e la fortezza dell' Episcopato, e la sublime e divina potestà di governare la Chiesa.

Ed in questa occasione non possiamo dissimulare, diletto Figliuolo Nostro e Venerabili Fratelli, che non poco siamo stati contristati del non aver potuto vedere niuno di Voi nella solenne Canonizzazione di molti Santi da noi celebrati il giorno 8 del passato mese di Giugno: alla quale tanti Vescovi di tutto il mondo cattolico, anche da lontanis-

1 Ezech. c XXXIV, v. 4.

simi paesi si gloriarono di concorrere con sommo giubilo del nostro cuore. E se vi fossero anche state alcune difficoltà, per le quali non foste potuti venire a Noi: niuno però Vi potè impedire di scriverci vostre lettere, colle quali dichiaraste la vostra pietà ed osservanza verso di Noi e questa Cattedra di Pietro centro della cattolica unità: siccome con somma lode del loro nome e con Nostra consolazione fecero i Vescovi sì d'Italia e sì di altre Chiese che non poterono far il viaggio di Roma.

Speriamo del resto, diletto Figliuolo Nostro e Venerabili Fratelli, che Voi seriamente considerando nel cospetto del Signore i gravissimi doveri del vostro uffizio, e il durissimo giudizio che si farà a tutti quelli che presiedono, ma specialmente alle vedette della casa d'Israele, porgendo le orecchie con coraggio e allegrezza a questi Nostri avvisi, esortazioni, voti e dimande, vogliate, accesi di episcopale zelo, difendere secondo le forze la Cattolica Religione e sostenerla contro le empie insidie e trame dei nemici, procurare diligentissimamente la salute del proprio gregge e fare anche più di quello che Vi abbiamo scritto. Confortati assai da questa speranza con tutto l'affetto del cuore, a Voi, diletto Figliuolo Nostro e Venerabili Fratelli, e ai Chierici e laici raccomandati alle vostre cure amantissimamente impartiamo l'Apostolica Benedizione, auspice di tutti i doni del cielo e della speciale Nostra benevolenza verso di Voi.

Dato in Roma presso S. Pietro, il giorno 3 di Luglio dell'anno 1862, del nostro Pontificato l'anno decimosettimo.

10.

LETTERA

DI NAPOLEONE III.

AL S. PADRE.

Santissimo Padre,

La lettera che Vostra Santità volle scrivermi, il 2 Dicembre, mi ha vivamente commosso, e risponderò con intiera franchezza all'appello fatto alla mia lealtà.

Una delle mie più vive preoccupazioni, durante la guerra e dopo di essa, fu la situazione degli Stati della Chiesa, e certamente tra le ragioni potenti, che mi eccitarono a fare prontamente la pace, bisogna computare il timore di vedere la rivoluzione pigliare ogni giorno maggiori proporzioni. I fatti hanno una logica inesorabile, e nonostante la mia devozione alla Santa Sede, nonostante la presenza delle mie truppe a Roma, io non poteva sfuggire una certa quale solidarietà degli effetti del movimento nazionale, provocato in Italia dalla lotta contro l' Austria.

Conchiusa la pace, mi feci premura di scrivere a Vostra Santità per rappresentarle le idee più atte, secondo il mio parere, ad operare la pacificazione delle Romagne, e credo tuttavia che se sin da quel tempo Vostra Santità avesse acconsentito ad una separazione amministrativa di quelle province ed alla nomina di un governatore laico, esse sarebbero ritornate sotto la sua autorità. Sventuratamente ciò non ebbe luogo, e mi vidi impotente a fermare lo stabilimento d' un nuovo governo. I miei sforzi non riuscirono che ad impedire la sollevazione di stendersi, e la dimissione di Garibaldi preservò le Marche d'Ancona da un' invasione certa.

Oggidì il Congresso sta per riunirsi. Le Potenze non potrebbero a meno di riconoscere i diritti incontestabili della Santa Sede sulle Legazioni; tuttavia egli è probabile che esse saranno di parere di non ricorrere alla violenza per sottometterle. Perchè, se questa sottomissione fosse ottenuta colle armi straniere, bisognerebbe ancora occupare le Legazioni militarmente per lungo tempo. Quest'occupazione fomenterebbe gli odii ed i rancori d'una gran parte del popolo italiano, e la gelosia delle grandi Potenze; sarebbe quindi un perpetuare uno stato d' irritazione, di malessere e di timore.

Che rimane dunque da fare, perchè alla fin fine codesta incertezza non può durare sempre? Dopo un serio esame delle difficoltà e de' pericoli che presentavano le diverse combinazioni, io dico con sincero rammarico (*regret*), e per quanto sia dolorosa la risoluzione, che quanto mi sembrerebbe più conforme ai veri interessi della Santa Sede, sarebbe di far il sacrificio delle province ribellate. Se il S. Padre per il riposo della Europa rinunziasse a queste province, le quali da cinquant' anni in qua diedero tanti impicci al suo governo, e invece chiedesse alle Potenze di guarentirgli il possesso del rimanente, non dubito punto dell' immediato ritorno dell' ordine. Allora il S. Pa-

dre assicurerebbe all' Italia riconoscente la pace per molti anni, ed alla Santa Sede il pacifico possesso degli Stati della Chiesa.

Voglio credere che Vostra Santità non piglierà abbaglio intorno ai sentimenti, da cui sono animato: Ella capirà quanta sia la difficoltà della mia situazione: Essa interpreterà con benevolenza la franchezza del mio linguaggio, ricordandosi di tutto ciò che ho fatto per la religione cattolica e per il suo augusto Capo.

Ho manifestato senza riserva tutto il mio pensiero, e ciò credetti indispensabile di fare prima del Congresso. Ma prego Vostra Santità, qualunque sia la sua decisione, di credere che essa non cangierà per nulla la linea di condotta, che ho sempre tenuto a suo riguardo.

Ringraziando Vostra Santità della Benedizione apostolica ch' Ella mandò all' Imperatrice, al Principe Imperiale ed a me, le rinnovo l'assicurazione della mia profonda venerazione.

Di Vostra Santità

Palazzo delle Tuilleries, 31 Dicembre 1859.

Vostro divoto (dévot) *figlio*
NAPOLEONE.

RISPOSTA

DI

SUA SANTITA' PIO PAPA IX.

A NAPOLEONE III.

Sire,

Ho ricevuto la lettera che V. M. ebbe la bontà di scrivermi, e vi rispondo senza ambagi, e, come si dice, a cuore aperto. E prima di tutto io non mi dissimulo la difficile posizione di V. M., che ella non nasconde, e che veggo in tutta la sua gravità. V. M. potrebbe uscire da questa posizione per mezzo di qualche misura decisiva, che forse eccita la sua ripugnanza; ed è precisamente perchè ella si trova in questa posizione che mi consiglia di nuovo per la pace d' Europa a cedere le province sollevate, assicurandomi che le Potenze guarentiranno al Papa quelle che rimangono.

Un progetto di questa natura presenta difficoltà insormontabili, e, per convincersene, basta il riflettere alla mia situazione, al mio carattere sacro, a' diritti della Santa Sede, diritti che non sono quelli d'una dinastia, ma di tutti i cattolici. Le difficoltà sono insormontabili, perchè io non posso cedere ciò che non mi appartiene, e perchè io veggo benissimo che la vittoria che si vuole accordare a' rivoluzionarii delle Legazioni servirà di pretesto e d'incoraggiamento ai rivoluzionarii indigeni e stranieri delle altre province per giuocare allo stesso giuoco, vedendo il successo de'primi: e quando dico rivoluzionarii, intendo la parte meno considerevole e più audace delle popolazioni.

Le Potenze, dice ella, guarentiranno il resto; ma nei casi gravi e straordinarii che si devono prevedere, visti i numerosi appoggi che gli abitanti ricevono dal di fuori, sarà possibile che queste Potenze adoperino la forza in modo efficace? Se questo non si fa, V. M. sarà persuasa al pari di me che gli usurpatori de' beni altrui ed i rivoluzionarii sono invincibili, quando altri non si serve contro di loro che de'mezzi della ragione. Checchè ne sia del resto, io mi vedo obbligato di dichiarare apertamente a V. M. che non posso cedere le Legazioni senza violare i giuramenti solenni, da cui sono vincolato, senza cagionare una sventura ed una scossa nelle altre province, senza far torto ed onta a tutti i cattolici, senza indebolire i diritti non solamente de' Sovrani d' Italia, ingiustamente spogliati dei loro Stati, ma ancora dei Sovrani di tutto il mondo cristiano, che non potrebbero vedere con indifferenza la distruzione di certi principii.

V. M. fa dipendere il riposo dell'Europa dalla cessione da parte del Papa delle Legazioni, le quali, da cinquanta anni in qua, suscitano tanti imbarazzi al Governo Pontificio; ma, come ho promesso, cominciando questa lettera, di parlare a cuore aperto, mi sia permesso di ritorcere l'argomento. Chi potrebbe contare le rivoluzioni avvenute in Francia da settant'anni in qua? Ma nello stesso tempo chi oserebbe dire alla grande nazione francese che per il riposo dell' Europa sarebbe necessario di restringere i limiti dell'Impero? L'argomento prova troppo, quindi mi permetterà di non ammetterlo. E poi V. M. non ignora da quali persone, con quali danari, con quali appoggi furono commessi gli ultimi attentati di Bologna, di Ravenna e delle altre città. La quasi totalità delle popolazioni è restata spaventata da que' moti che non aspettava in modo alcuno, e che non si mostrava disposta a seguire. Rifletta V. M. che se io avessi accettato il progetto espresso

nella lettera speditami per mezzo del signor Menneval, le province sollevate sarebbero attualmente sotto la mia autorità. Per dir vero quella lettera era in opposizione con quella, di cui mi aveva onorato prima di cominciare la campagna d'Italia, e nella quale ella mi dava assicurazioni consolanti, senza cagionarmi afflizioni.

Tuttavia la lettera, a cui ella allude, mi proponeva nella sua prima parte un progetto inammessibile come la presente; e quanto alla seconda parte credo d'averla adottata, come si può vedere dai documenti consegnati a Roma nelle mani del suo Ambasciatore. Rifletto altresì alle parole di V. M., che se io avessi accettato quel progetto, avrei conservato la mia autorità su quelle province, il che sembra voler dire che al punto in cui siamo, esse sono perdute per sempre. Sire, la prego in nome della Chiesa, ed altresì dal lato del suo proprio interesse, di far in modo che il mio timore non sia giustificato. Certe memorie che si dicono secrete mi fanno sapere che l'Imperatore Napoleone I ha lasciato a' suoi utili avvertimenti degni d'un filosofo cristiano, il quale nell'avversità non trovò che nella religione conforti e tranquillità.

È certo che tutti noi dobbiamo tra breve comparire innanzi al Tribunale supremo per rendere un conto severo di tutte le nostre azioni, di tutte le nostre parole e pensieri. Procuriamo adunque di comparire innanzi a questo grande Tribunale di Dio in modo da poter provare gli effetti della sua misericordia, e non quelli della sua giustizia.

Le parlo così nella mia qualità di Padre, la quale mi dà il diritto di dire la verità del tutto nuda a' miei figli, per quanto sia alta la loro posizione nel mondo. Del resto la ringrazio delle sue espressioni di benevolenza a mio riguardo, e dell'assicurazione che ella mi dà di voler continuare la sollecitudine, che ella dice d'aver sempre avuto per me finora. Non mi rimane più che pregare Dio di spandere sopra di Lei, sull'Imperatrice e sul giovane Principe imperiale, l'abbondanza delle sue benedizioni.

Al Vaticano, l'8 Gennaio 1860.

PIO IX.

11.

CORRISPONDENZA

TRA IL SANTO PADRE ED IL RE DI SARDEGNA

LETTERA DEL RE DI SARDEGNA AL S. PADRE

Beatissimo Padre,

Con venerato autografo del 3 Dicembre ora scorso, Vostra Santità m' impegna a sostenere innanzi al Congresso i diritti della S. Sede. Devo anzitutto ringraziare la Santità Vostra dei sentimenti che la consigliarono a dirigersi a me in questa circostanza. Non avrei tardato finora a farlo, se il Congresso, come era stabilito, si fosse radunato. Aspettava che la riunione dei plenipotenziarii fosse definitivamente decisa per risponderle in modo più adequato, intorno al grave argomento di cui tratta la lettera che mi fece l'onore di dirigermi. Vostra Santità, nell'invocare la mia cooperazione per la ricuperazione delle Legazioni, pare voglia darmi carico di quanto è succeduto in quella parte d'Italia. Prima di confermare così severa censura, supplico rispettosamente la Santità Vostra a volere prendere ad esame i seguenti fatti e considerazioni.

Figlio devoto della Chiesa, discendente di stirpe religiosissima, come ben nota Vostra Santità, ho sempre nutrito sensi di sincero attaccamento, di venerazione e di rispetto verso la santa Chiesa e l'augusto suo Capo. Non fu mai e non è mia intenzione di mancare ai doveri di principe cattolico, e di menomare (per quanto è in me) quei diritti e quell'autorità che la Santa Sede esercita sulla terra per divino mandato del cielo. Ma io pure ho sacri doveri da compiere innanzi a Dio e innanzi agli uomini, verso la mia patria e verso i popoli che la divina Provvidenza volle affidati al mio governo. Ho sempre cercato di conciliare questi doveri di principe cattolico e di sovrano indipendente di libera e civile nazione, sia nell'interno reggimento de' miei Stati, sia nel governo della politica estera. L'Italia da più anni è travagliata da avvenimenti che tutti concorrono al medesimo scopo: il

ricupero della sua indipendenza. A questi ebbe già gran parte il magnanimo mio genitore, il quale, seguendo l' impulso venuto dal Vaticano, pigliato per divisa il detto memorabile di Giulio II, tentò di redimere la nostra patria dalla dominazione straniera. Egli mi legò morendo la santa impresa. Accettandola, credo di non allontanarmi dalla divina volontà, la quale certamente non può approvare che i popoli sieno divisi in oppressori ed oppressi. Principe italiano, volle liberare l'Italia, epperò reputai debito mio accettare per la guerra nazionale il concorso di tutti i popoli della penisola. Le Legazioni, per lunghi anni oppresse da soldati stranieri, si sollevarono appena questi si ritirarono. Esse mi offersero ad un tempo il loro concorso alla guerra e la dittatura. Io, che nulla aveva fatto per promuovere l'insurrezione, rifiutai la dittatura per rispetto alla Santa Sede, ma accettai il loro concorso alla guerra d' indipendenza, perchè questo era sacro dovere d'ogni italiano.

Cessata la guerra, cessò ogni ingerenza del mio governo nelle Legazioni. E quando la presenza di un audace generale poteva mettere in pericolo la sorte delle Province occupate dalle truppe di Vostra Santità, adoperai la mia influenza per allontanarlo da quelle contrade. Quei popoli, rimasti pienamente liberi, non sottoposti a veruna influenza estera, anzi in contraddizione coi consigli del più potente e generoso amico che l'Italia abbia avuto mai, richiesero con mirabile spontaneità ed unanimità la loro annessione al mio regno. Questi voti non furono esauditi. Eppure questi popoli, che prima davano sì manifesti segni di malcontento e cagionavano di continuo apprensione alla corte di Roma, da molti mesi si governano nel modo più lodevole. Si è provveduto alla cosa pubblica, alla sicurezza delle persone, al mantenimento della tranquillità, alla tutela della stessa religione. È cosa nota, e ch'io ebbi cura di verificare, essere ora nelle Legazioni i ministri del culto rispettati e protetti, i templi di Dio più frequentati che non lo fossero prima. Comunque sia però, è convinzione generale che il governo di Vostra Santità non potrebbe ricuperare quelle Province, se non colla forza dell'armi e dell'armi altrui. Ciò la Santità Vostra non lo può volere. Il suo cuore generoso, l'evangelica sua carità rifuggiranno dallo spargere il sangue cristiano pel ricupero d' una provincia, che, qualunque fosse il risultato della guerra, rimarrebbe pur sempre perduta moralmente pel governo della Chiesa. L'interesse della religione non lo richiede.

I tempi che corrono sono fortunosi. Non tocca a me, figlio devoto di Vostra Santità ad indicarle la via più sicura per ridare la quiete alla nostra patria, e ristabilire su salde basi il prestigio e l'autorità della S. Sede in Italia. Tuttavia mi credo in debito di manifestare e sottoporre a Vostra Santità, un'idea, di cui sono pienamente convinto, ed è: che, ove Vostra Santità, prese in considerazione le necessità dei tempi, la crescente forza del principio delle nazionalità, l'irresistibile impulso che spinge i popoli d' Italia ad unirsi ed ordinarsi in conformità alle norme adottate da tutti i popoli civili, credesse richiedere il mio franco e leale concorso, vi sarebbe modo di stabilire non solo nelle Romagne, ma altresì nelle Marche e nell'Umbria, tale uno stato di cose, che, serbato alla Chiesa l'alto suo dominio ed assicurando al supremo Pontefice un posto glorioso a capo dell'italiana nazione, farebbe participare i popoli di quelle province dei benefizii, che un regno forte ed altamente nazionale assicura alla massima parte dell'Italia centrale. Spero che la Santità Vostra vorrà prendere in benigna considerazione questi riflessi, dettati da animo pienamente a lei devoto e sincero, e che con la solita sua bontà vorrà accordarmi la santa sua benedizione.

Torino, 6 Febbraio 1860.

Vittorio Emmanuele

LETTERA DEL SANTO PADRE AL RE

Maestà,

L'idea che Vostra Maestà ha pensato di manifestarmi, è un'idea non savia e certamente non degna di un Re cattolico e di un Re della Casa di Savoia. La mia risposta è già consegnata alle stampe nella Enciclica all'Episcopato cattolico che facilmente ella potrà leggere. Del resto, io sono afflittissimo, non per me, ma per l'infelice stato dell'anima di V. M., trovandosi illaqueata dalle censure e da quelle che maggiormente la colpiranno, dopo che sarà consummato l'atto sacrilego ch'ella co' suoi hanno intenzione di mettere in pratica.

Prego di tutto cuore il Signore, affinchè la illumini e le dia grazia di conoscere e piangere e gli scandali dati e i mali gravissimi da lei procurati, colla sua cooperazione, a questa povera Italia.

Dal Vaticano, il 14 Febbraio 1860.

Pius PP. IX.

LETTERA DEL RE AL SANTO PADRE

Beatissimo Padre,

Gli avvenimenti che si sono compiuti nelle Romagne mi impongono il dovere di esporre a Vostra Santità con rispettosa franchezza le ragioni della mia condotta. Dieci anni continui di occupazione straniera nelle Romagne, mentre avevano portato grave offesa e danno alla indipendenza d' Italia, non avevano potuto dare nè ordine alla società, nè riposo ai popoli, nè autorità al Governo. Cessata l'occupazione straniera, cadde il Governo senza che nessuno si adoperasse per sorreggerlo o ristabilirlo. Rimasti in balìa di sè medesimi, i popoli delle Romagne, ritenuti per ingovernabili, dimostrarono con una condotta che riscosse gli applausi dell'Europa, come si potessero introdurre fra essi gli ordini e le discipline civili e militari, colle quali si reggono i popoli più civili. Ma le incertezze d' uno stato precario, già troppo prolungato, erano un pericolo per l' Italia e per l' Europa.

Dileguata la speranza d'un Congresso europeo, innanzi al quale si portassero le quistioni dell'Italia centrale, non era riconosciuta possibile altra soluzione fuorchè quella d'interrogare novamente le popolazioni sopra i loro futuri destini. Riconfermata con tanta solennità di universale voto la deliberazione per l'annessione alla monarchia costituzionale del Piemonte, io doveva per la pace ed il bene d'Italia accettarla definitivamente. Ma, per lo stesso fine della pace, sono pur sempre disposto a rendere omaggio all'alta sovranità della Sede apostolica.

Principe cattolico, io sento di non recare offesa ai principii immutabili di quella Religione, che mi glorio di professare con filiale ed inalterabile ossequio. Ma la mutazione, che si è oggi compiuta, risguarda gl'interessi politici della Nazione, la sicurezza degli Stati, l'ordine morale e civile della società, risguarda l'indipendenza dell'Italia, per

la quale mio padre perdè la corona, e per la quale io sarei pronto a perder la vita. Le difficoltà che oggi s'incontrano, versano intorno ad un modo di dominio territoriale, che la forza degli eventi ha reso necessario. A questa necessità tutti i principati dovettero acconsentire, e la Santa Sede stessa l'ebbe riconosciuta negli antichi e moderni tempi. In siffatte modificazioni della sovranità, la giustizia e la civile ragione di Stato prescrivono che si adoperi ogni cura per conciliare gli antichi diritti coi nuovi ordini, ed è per ciò che, confidando nella carità e nel senno di Vostra Beatitudine, io La prego ad agevolare questo cómpito al mio Governo, il quale dal canto suo non pretermetterà nè studio, nè diligenza alcuna per raggiungere il desiderato intento. Ove pertanto la Santità Vostra accogliesse con benignità la presente apertura di negoziati, il mio Governo, pronto a rendere omaggio all'alta sovranità della Sede apostolica, sarebbe pure disposto a sopperire in equa misura alla diminuzione delle rendite, ed a concorrere alla sicurezza ed all'indipendenza del Seggio apostolico.

Tali sono le mie sincere intenzioni, e tali, credo, i voti dell'Europa. Ed ora che con leali parole ho aperto l'animo mio a Vostra Santità, aspetterò le sue deliberazioni colla speranza che, mediante il buon volere dei due Governi, sia effettuabile un accordo che, riposando sul consentimento dei Principi e sulla soddisfazione dei popoli, dia stabile fondamento alle relazioni dei due Stati. Dalla mansuetudine del Padre dei Fedeli io mi riprometto un benevolo accoglimento, il quale dia fondata speranza di spegnere la civile discordia, di pacificare gli animi esasperati, risparmiando a tutti la grave responsabilità dei mali che potrebbero derivare da contrarii consigli. In questa fiduciosa aspettativa io chieggo con riverenza alla Santità Vostra l'apostolica benedizione.

Torino, 20 Marzo 1860.

Vittorio Emmanuele

LETTERA DEL S. PADRE AL RE DI SARDEGNA

Maestà,

Gli avvenimenti che si sono eccitati in alcune Province dello Stato della Chiesa impongono il dovere a Vostra Maestà, com'ella mi scri-

ve, di darmi conto della sua condotta in ordine a quelli. Potrei trattenermi a combattere certe asserzioni, che nella sua lettera si contengono, e dirle per esempio, che la occupazione straniera nelle Legazioni era da molto tempo circoscritta alla città di Bologna, la quale non fece mai parte della Romagna. Potrei dirle che il supposto suffragio universale fu imposto, non ispontaneo: e qui mi astengo dal richiedere il parere di Vostra Maestà sopra il suffragio universale, come ancora dal manifestarle la mia sentenza. Potrei dirle che le truppe pontificie furono impedite dal ristabilire il Governo legittimo nelle Province insorte per motivi noti anche a Vostra Maestà. Queste ed altre cose potrei dirle in proposito, ma ciò che maggiormente mi impone l'obbligo di non aderire ai pensieri di Vostra Maestà, si è il vedere la immoralità sempre crescente in quelle Province e gl'insulti che si fanno alla religione e ai suoi ministri; per cui, quando anche non fossi tenuto da giuramenti solenni di mantenere intatto il patrimonio della Chiesa, e che mi vietano di aprire qualunque trattativa per diminuire la estensione, mi troverei obbligato a rifiutare ogni progetto, per non macchiare la mia coscienza con una adesione, che condurrebbe a sanzionare e partecipare indirettamente a quei disordini, e concorrerebbe niente meno che a giustificare uno spoglio ingiusto e violento. Del resto io non solo non posso fare benevolo accoglimento ai progetti di Vostra Maestà, ma protesto invece contro la usurpazione che si consuma a danno dello Stato della Chiesa, e lascio sulla coscienza di Vostra Maestà e di qualunque altro cooperatore a tanto spoglio, le fatali conseguenze che ne derivano. Io sono persuaso che la Maestà Vostra, rileggendo con animo più tranquillo, meno prevenuto e meglio istruito dei fatti, la lettera che mi ha diretta, vi troverà molti motivi di pentimento.

Prego il Signore a darle quelle grazie, delle quali nelle presenti difficili sue circostanze ella ha maggiormente bisogno.

Dal Vaticano, 2 Aprile 1860.

Pius PP. IX.

12.

DISPACCIO

DI S. E. IL CARD. ANTONELLI A MONSIGNOR NUNZIO IN PARIGI

Illmo e Rmo Signore

Nel dispaccio del 12 cadente, di cui cotesto sig. Ministro degli affari esteri mi fece dar lettura e copia, e che deve essere a piena cognizione della S. V. Illma e Rma per la pubblicazione fattasene nel *Moniteur* dei 17 dello stesso mese, si contengono appunti di tal natura, che non mi sarebbe possibile di lasciarlo senza qualche osservazione, avuto anche riguardo agli attuali tempi, in cui è sì grande la premurosa sollecitudine, che da per tutto si manifesta, per un supremo interesse della Chiesa Cattolica e per l'augusto suo Capo. È ben per questo che mi credo in dovere d' indirizzarle alcune considerazioni intorno alla materia del succitato dispaccio, come anche della precedente Circolare, diretta dal Ministro medesimo ai Rappresentanti francesi all'estero, e comparsa anch'essa nei giornali.

E pria di tutto, senza esaminare la qualità del *regime politico applicato alle Legazioni*, il certo si è che non potè desso provocare i seguiti commovimenti, una volta che, applicato identicamente, il regime istesso in altre parecchie Province dello Stato non ebbe quell'effetto, e per lo contrario assai prima ed in dimensioni assai più vaste, che nelle Romagne, si ebbe l' effetto medesimo nel Gran Ducato di Toscana e nel Ducato di Parma, i quali due Stati erano in voce di esser governati nella maniera la più conforme ai voti, che a' dì nostri soglionsi attribuire alle popolazioni. Convien dunque dire che il regime politico non entrasse in modo alcuno in quell' effetto, e che questo anzi debba ripetersi da cagione comune a tutti gli Stati, che ne furono la vittima. Ora egli è sufficiente l'aver dimorato in Italia in quest'ultimo quadriennio, o l'averne almeno seguito con qualche attenzione le varie calamitose fasi, per sapere da chi e con quali mezzi fosse apparecchiata, compiuta e sostenuta la rivolta; ed il *cui bono*, pregiudizio gravissimo nelle materie penali, può aver qui un' applicazione tanto più evidente, quanto più sono patenti i maneggi di chi fa di tutto affine d'im-

possessarsi delle Province, di cui vorrebbesi spogliare il S. Padre, o che vorrebbonsi piuttosto sottrarre al patrimonio della Chiesa Cattolica. Da quel che si vuol fare in ultimo, s'intende bene quel che si voleva fare fin da principio; e furono di lunga mano prevedute ed apparecchiate quelle medesime difficoltà, che si dicono ora insormontabili fuori d'ogni previsione. Nè credo di mancar di riguardo verso chicchessia, se spinto dalla necessità di sostenere il mio assunto, sarò obbligato a ricordare fatti ed anche nomi particolari, ma notorii gli uni e gli altri dall'un capo all'altro della Penisola.

E qui per non risalire più oltre, mi limiterò, a causa di brevità, ad accennare che quando il Conte di Cavour nel Congresso di Parigi nel 1856 lanciò una certa specie di programma intorno a ciò che sarebbe a farsi nell'Italia, e dichiarò poscia nelle Camere Piemontesi di volerne spingere innanzi ad ogni patto l'attuazione, cominciò fin d'allora nella Italia Centrale a divenire più attivo quel lento lavorio che, intrapreso da lungo tempo, mirava ad apparecchiarla alla sospirata annessione. Sarebbe lungo per verità e noioso il voler qui enumerare tutti i mezzi che furono all'uopo adoperati, ma gli emissarii che la percorrevano in tutti i lati, ma l'oro che largamente si profondeva, ma le stampe clandestine che si facevano circolare, ma le subornazioni militari, massime negli ultimi tempi, sono tra i principali. Come in altre Città dello Stato persone ardite per ragguardevoli attinenze, così in Bologna il Marchese Pepoli si costituì capo di quel partito, e ne teneva nella propria casa i congressi, e si circondava di alcune centinaia di operai e raccoglieva armi. Il Governo che tutto sapeva, fu sul punto di assicurarsi della persona di lui, quando per riguardi facili ad immaginarsi si contentò di darne avviso al sig. Ambasciatore di Francia in questa Capitale; il quale, in seguito di colloquio avuto col Pepoli in Livorno, diè assicurazioni, non confermate pur troppo dai fatti, di potersi viver tranquillo sul conto di lui. Ma quello che nella storia sarà rarissimo esempio e forse unico, è ciò che gli Agenti Diplomatici della Sardegna fecero a detrimento degli altri Stati Italiani, affine di secondare le mire ambiziose del proprio Governo. Il contegno del Commendatore Bon Compagni in Toscana, o non ha nome, o lo ha tale, che io mi guarderei dall'adoperarlo; e nondimeno, tranne l'estremo dei suoi passi, l'operato dai sigg. Migliorati e Pes della Minerva non fu in Roma guari diverso. Il primo di essi non si ristava neppure dal recarsi nei mesi estivi in alcune province dello Stato per organizzarvi

dei *Clubs* in favore del partito piemontese. Eccitamenti così operosi e perseveranti dovevano avere il loro effetto, e l'ebbero in realtà o nel creare o nell'ampliare alquanto quel piccolo partito che forse vi era, ed intorno a cui si rannodarono quasi tutti i malcontenti, che pur si trovano in ogni paese, senza che vi mancassero degl'illusi e sedotti dalle aspirazioni dell'Italia una e indipendente. Ma questi e quelli furon sempre ben lungi dall'essere il popolo; quel popolo cioè onesto, morigerato, cristiano, soprattutto delle campagne, che si levò a tanta esultanza ed a tante migliaia quando il S. Padre lo visitò, non sono ancora tre anni. Ma una tal classe di popolo, la quale in sostanza forma l'immensa maggiorità, perchè onesta e tranquilla, non restò parecchie volte anche in altre parti di Europa in balia di un partito piccolo ed audace, che per congiunture spesso impreviste prevalse e l'oppresse?

Di queste congiunture non sembra essersi tenuto abbastanza conto nel summenzionato dispaccio, quando vi si dice che, pel solo fatto dell'essersi ritirati gli Austriaci da Bologna, *le popolazioni si trovarono indipendenti, senza aver bisogno di particolari eccitamenti.* La verità è che le popolazioni, come in cento casi simili, poco o nulla ne seppero; ma ritiratisi troppo improvvisamente gli Austriaci, e restata la Città quasi al tutto sguernita di truppe, quel partito, già apparecchiato per le mene precedenti, e reso sempre più ardito da qualche proclama di alcuna delle parti belligeranti, afferrò il potere e lo impose al vero popolo, che con suo inestimabile danno e con uguale dolore lo sta sostenendo. E non andrebbe forse troppo lungi dal vero chi credesse, che, ove si ritirasse all'improvviso da qualche Capitale la guarnigione, da cui è essa custodita, accadrebbe certamente qualche cosa di simile, senza che nondimeno se ne potesse trarre argomento o di mal governo anteriore, o d'incapacità presente. Quale poi fosse il motivo che diede la spinta al suindicato ritiro degli Austriaci, sarebbe qui molesto l'accennarlo, e basterà solo l'indicare che il Principe Napoleone, in un suo rapporto dato dal Quartiere generale di Goito, sotto il dì 4 Luglio 1859, e diretto a S. M. l'Imperatore dei Francesi affine di ragguagliarlo del proprio operato, sebbene affermi che il 5.° Corpo di Armata, riunendosi in Toscana, avesse fra le altre *la missione di costringere con la presenza della bandiera francese sulle frontiere della Romagna il Governo Austriaco ad osservare strettamente la neutralità degli Stati del Papa;* soggiunge nondimeno che *la presenza del suo quinto Corpo, pronto a sboccare sopra l'esercito Austriaco,*

aveva impresso sopra di lui un timore abbastanza vivo, perchè si affrettasse di abbandonare Ancona, Bologna, e successivamente tutte le posizioni sulla riva destra del Po.

Ed abbenchè il nominato partito fosse confortato dalle promesse, dagli incoraggiamenti, dai sussidii e da mille altri mezzi, che gli venivano incessantemente dal Piemonte, nel giorno tuttavia della sua prevalenza si trovò essere così piccolo e debole, che appena potè radunare qualche centinaio di adepti nella piazza di Bologna, ed a questi medesimi, allorchè si venne ad abbassare lo Stemma Pontificio, il March. Pepoli dovè far credere che ciò facevasi per sottrarre quello stemma dai possibili insulti, che nessuno in quel momento era disposto ad arrecargli. E come da fuori era stata apparecchiata, così, compiuta che fu la ribellione, da fuori altresì vennero, per mantenerla forte, tutti i presidii di munizioni, di danari, di uomini d'armi e di toga; fra i quali ultimi si vide sedere Intendente di una delle quattro Legazioni quello stesso Migliorati, di cui si è fatta menzione. Ma le popolazioni non vi presero altra parte che astenersi per cinquantanove sessantesimi dalla votazione, sostenendo ogni sorta di pressure fino a vedersi dinegata la manifestazione dei proprii sentimenti, e ciò con tutti i mezzi di minacce, prigionie, proscrizioni, onde le fazioni prevalenti sanno servirsi.

Se tali fatti si fossero considerati, non si sarebbe per certo asserito che gli abitanti delle Romagne, senza aver bisogno di particolari incitamenti e quasi senza avvedersene, si trovarono indipendenti. Dai fatti stessi poi potrà ognuno facilmente dedurre se a carico del Governo Pontificio, od a carico piuttosto di altri debba cadere la responsabilità della ribellione consummata in quelle Province. Sono ben lungi dall'accusare le armi francesi, e molto meno la Francia, da cui tanto insigni servigi si sono resi alla S. Sede ed alla Chiesa; ma non posso tuttavia non richiamare alla memoria di V. S. Illma *quella inevitabile logica de' fatti,* in forza della quale cotesto stesso Sovrano asserì nella sua ultima lettera *di non poter isfuggire una certa solidarietà degli effetti del movimento nazionale provocato in Italia, dalla lotta con l'Austria.* Ora tra questi effetti non vi fu forse anche la rivolta delle quattro Legazioni?

Ma sia di chi si voglia la colpa o l'occasione de' danni seguìti, dovrà forse imputarsi al Santo Padre ed al suo Governo l'essersi sì lungamente protratto quel deplorabile stato di cose, ed il non essersi

finora trovata via alcuna di componimento? Così sembra volersi stabilire nel più volte citato dispaccio. Ma alla S. V. Illma nel leggerlo saranno spontaneamente corse alla mente tutte quelle considerazioni, che ne mostrano evidentissima la insussistenza. E chi più del Santo Padre desidera di veder posto un termine ad una scissione che tante calamità e tanti scandali sta fruttando ad un terzo de' suoi sudditi, e che, se mantiene in tanta ambascia il Cattolicismo, è impossibile, che non rechi gravissimo cordoglio al supremo suo Capo? Se dunque ad alcuno dei mezzi proposti si è Egli negato, dovrebbe ciò essere indizio bastevole per dinotare, che quei mezzi si oppongono a qualche cosa, la quale deve star bene al di sopra alle affettuose propensioni del cuore, ed anche ai giudizii più o meno veri del mondo. Ma quali sono i mezzi proposti per far tornare alla loro unità gli Stati della Chiesa, e pel cui rifiuto si vuol mettere a carico del S. Padre tutto ciò che di rovinoso, in questi otto mesi circa, è seguito, e quel peggio che potrebbe seguirne?

Nel dispaccio medesimo si ricordano i vantaggi, che la Chiesa ha ottenuto in Francia sotto l'Impero attuale, gli attestati di filiale devozione, che il Sommo Pontefice ha ricevuto dall'Imperatore, l'alacrità generosa onde le armi Francesi ricondussero al Trono lo stesso Pontefice, e i vantaggi altresì, che verranno alla Chiesa dalle lontane spedizioni della Cocincina, e della Cina. Il S. Padre sente altamente di cotesto Sovrano e di cotesta Nazione, ed è notevole la delicata sollecitudine, onde Egli sempre ha cercato e cerca le occasioni più acconce per professare all'uno e all'altra la propria riconoscenza pei grandi servigi resi, e la fiducia dei maggiori che ne aspetta. Una prova, per tacere le altre, se ne ha dalla Allocuzione Concistoriale dei 20 Giugno dello scorso anno, e dalla Nota Diplomatica indirizzata il dì 11 Marzo dell'anno stesso agli Ambasciatori di Francia ed Austria pei presi concerti in ordine al termine dell'utile assistenza prestatasi dalle truppe francesi ed austriache nel territorio pontificio. Ma vede ognuno che ciò non ha relazione veruna coi mezzi più adatti a restituirgli, secondo le fatte dichiarazioni, la integrità del Patrimonio della Chiesa. Rispetto a questo supremo scopo, il passato ha molte rimembranze, che possono appianare la via a conseguirlo; il presente non ha che negative di aiuti efficaci, difficoltà opposte a chiunque volesse apprestarne, indugi pregiudizievoli, consigli di sommissione a chi anticipatamente si sa non volersi sottomettere, proposte di riforme, che il S. Padre ha

dovuto ponderare innanzi a Dio prima di accoglierle, disegni infine di parziale abdicazione, che a Lui non era dato in modo alcuno di ammettere.

E poichè il dispaccio si fonda principalmente su questo *partito preso*, come esso dice, di rifiutare ogni accomodameuto, così è necessario che su questo io m' intrattenga un istante.

Non trattandosi nel presente caso di una popolazione, ma bensì di un partito, che di quella parola di riforme si valse sempre e si vale per venire a capo de' suoi disegni, consideri Ella, qual triste influenza debba avere il sapersi da quel partito, che esso ha per sè Potenze estere, le quali si fanno sostenitrici de' suoi richiami, ed appoggio poderoso a volerli soddisfatti. Il menomo che da ciò può temersi, si è il vederne alimentate le ambizioni, e cresciute sempre più smisuratamente le pretensioni di riforme, che in sua mano debbono essere stromenti di sempre nuove esigenze, fino ad esautorare del tutto il proprio Principe. Di ciò dovette prendere dolorosa esperienza il regnante Sommo Pontefice, al quale pochi Principi potranno uguagliarsi nella larghezza di concedere, e forse nessuno nello sconoscente abuso a danno di Lui, e delle sue medesime concessioni. Dall'altra parte se fino ad alquanti mesi or sono fu possibile la illusione di pacificare diversi Stati d' Italia con riforme e concessioni, una tale illusione è al presente impossibile, dopochè quei partiti hanno dichiarato altamente, come essi fecero nella memoria del preteso Governo Bolognese, e come fece altresì uno dei principali eccitatori della agitazione in un suo ultimo scritto, che nessuna riforma può contentarli, se non sia la piena ed assoluta distruzione del potere temporale della Chiesa. Con uomini così disposti è egli mai possibile venire a componimento per via di riforme?

Ad onta di tutto ciò il S. Padre non fu inaccessibile alla proposta di riforme recate innanzi dal Governo di Francia, e vi si porse anzi volenteroso, a solo patto che quelle potessero comporsi colla coscienza propria, e con i veraci vantaggi de' suoi sudditi. Il sig. Thouvenel non può ignorare le pratiche condotte in Roma tra il Governo pontificio ed il sig. Ambasciatore francese, e dee pur conoscere le cose che sono state stabilite. E che l'Imperial Governo ne restasse soddisfatto, chiaramente apparisce, sia dalla relativa dichiarazione fattale dal signor conte Walewski e risultante dal dispaccio di Lei sotto il 13 Ottobre dello scorso anno n.° 1367, sia dalle premure espresse dallo stesso Governo alcuni mesi or sono, perchè tali riforme fossero immantinente

pubblicate e messe in atto. Tuttavolta sono ovvie le ragioni, per le quali il S. Padre si credette obbligato a soprassedere da quel passo, fino a che non fossero tornate le province ribellate all'ordine legittimo. Il fare diversamente, nè alla Sua dignità sarebbe stato conforme, nè avrebbe corrisposto al fine inteso; perciocchè da una parte avrebbe ciò dato sembianza d'essersi fatte le concessioni per potenti insistenze piuttosto che per propria volontà, e dall'altra si correa rischio di vedere rifiutata superbamente l'offerta. Nell'uno e nell'altro caso l'autorità vi scapitava sempre. Ed è perciò che cotesto medesimo Governo, riconoscendo la forza di tali motivi, ebbe a mezzo del prelodato signor conte Walewski, a manifestarle nella circostanza suindicata, che avrebbe cessato da ulteriori insistenze in proposito, fino a che nuove imperiose circostanze non avessero consigliato diversamente; il che non si è punto verificato. Ad ogni modo la pubblicazione di quelle riforme non era certamente mezzo valevole per ricondurre alla obbedienza i rivoltosi di Romagna, i quali nel preteso loro *Memorandum* hanno dato a divedere quel che essi richieggano.

Ma se il S. Padre potè consentire, che si trattasse di riforme, motivi di ben altra portata che non sono gl'interessi terreni, non gli permettevano neppure di ascoltare le proposte di una parziale abdicazione. Or niente meno di questo è forza vedere nella lettera data da Desenzano il 14 Luglio dello scorso anno, la cui parte principale recandosi testualmente dal dispaccio, si mostra quasi di voler rinnovare quella proposta, o di voler far certo credere, che il non avervi aderito sia l'unica cagione della rivolta non ancor compressa nelle Romagne. Ora Ella vede da sè come un'Amministrazione separata con Consiglio formato per elezione, con non altra dipendenza dal Pontefice che l'averne un Governatore laico e pagargli *une redevance,* equivarrebbe ad un'abdicazione assoluta, salvo una certa *suzeraineté*, la quale nei tempi attuali non può avere effetto veruno. Senza quindi mostrare, come pur si potrebbe, quando veramente da siffatta combinazione si aspetterebbe la cessazione di ogni turbamento, la sicurezza del riposo al rimanente dello Stato, il germe di un avvenire di pace e di tranquillità, quando vi sarebbe piuttosto a temere precisamente il contrario; io mi restringerò a farle osservare come ad una abdicazione qualunque il S. Padre non può consentire, e non lo potrà giammai per le ragioni toccate nell'ultima Enciclica del 19 dello scorso Gennaio. Non può, perchè questi Stati non sono proprietà sua personale, ma appar-

tengono alla Chiesa, in cui vantaggio furono costituiti; non può, perchè con solenni giuramenti ha promesso innanzi a Dio di trasmetterli a' suoi Successori intatti e quali li ha ricevuti; non può, perchè le ragioni di rinunziare alle Romagne, potendosi applicare od anche creare pel resto de' suoi Stati, il rinunziare a quelle sarebbe implicitamente rinunziare in certo modo al tutto; non può, perchè Padre comune delle sue ventuna Province, o deve render comune a tutte il bene che vedesse necessario per le quattro Province delle Romagne, o non deve permettere per queste il danno che non vorrebbe imposto a tutte; non può, perchè a Lui non deve essere indifferente la ruina delle anime di un milione de' suoi sudditi, i quali verrebbero abbandonati alla mercè di un partito, che per prima cosa ne insidierebbe la fede e ne corromperebbe i costumi; non può, per lo scandalo che ne seguirebbe in detrimento dei Principi italiani spossessati di fatto, anzi di tutti i Principi cristiani e della intiera Società civile, quando si vedesse coronata di così lieto successo la fellonia di una fazione.

Nè so vedere a quale proposito si ricordino e Principi ecclesiastici, che dalla forza furono spogliati di tutto, e Sommi Pontefici, ai quali col mezzo stesso venne sottratta una parte dei loro Stati. Prescindendo infatti dal riflettere, che coll'enumerare e riunire molti atti ingiusti non può mai farsene sorgere uno giusto, e che ad ogni modo non reggerebbe mai il confronto tra il Capo Supremo della Chiesa ed i Vescovi quivi rammentati, basti avvertire, che in qualsivoglia ipotesi per mostrare la convenienza di quella combinazione, ed il torto di rifiutarla, si sarebbero dovuti recare esempii analoghi di Pontefici, i quali indotti da rispettose persuasioni, e di Motu-proprio avessero consentito ad abdicare. Ora di questi esempii non so che siasene trovato finora alcuno. Potè Pio VI, dopo aver tentato invano di difendersi dalle armi di un nemico potentissimo, cedere ad una violenza insormontabile, e per non vedere invaso il resto de'suoi Dominii dalle armi francesi, rassegnarsi col trattato di pace di Tolentino a lasciare una parte de'suoi Stati. Ma se ben si consideri la diversità del caso, si vedrà di leggeri, che la stessa ragione, la quale indusse quel Pontefice all'assenso, costringe il Pontefice Regnante ad un'assoluta negativa. Imperocchè dove Pio VI, in circostanze del tutto diverse dalle attuali, si trovava a fronte di una insuperabile violenza e di una forza materiale, il Regnante Pontefice si trova a fronte di un principio, che si vorrebbe far prevalere. Ora la forza materiale non essendo che un fatto, è di natura sua limitata a

ciò, a cui nell' atto si stende, nè ha valore di oltrepassare un tal confine. I principii invece, attesa la loro indole universale, hanno un' inesauribile fecondità, e non ristandosi perciò al punto a cui s'intende restringerli, ampiamente si stendono al tutto con la loro virtù di applicazione. Laonde Pio VI, cedendo alla forza materiale, potè ragionevolmente sperare di salvare il resto de' suoi possessi, mentre il Regnante Sommo Pontefice, cedendo a un preteso principio, abdicherebbe virtualmente tutto il suo Stato, ed autorizzerebbe uno spoglio contro ogni principio di giustizia e di ragione. Si rileva quindi da ciò che l' esempio, addotto nella circolare, conduce piuttosto ad una contraria illazione.

Se dunque alla rivolta delle Romagne non si trovò finora rimedio efficace, deve imputarsene la colpa a tutt' altri, fuori che al S. Padre, che fu impedito di avere all' uopo qualsivoglia sussidio, che alla proposta di riforme si porse condiscendente, volendo solo che si aspettasse il tempo opportuno per attuarle, e che alla proposta di abdicazione parziale non potè altrimenti rispondere che con un rifiuto, senza che valesse a ritrarnelo l' esempio di un Pontefice, il quale cedette alla violenza ed alle dure conseguenze della guerra.

I motivi addotti di sopra per giustificare l' impossibilità, in cui trovasi il S. Padre di abdicare anche una parte de' proprii Stati, chiariscono abbastanza quanto sia mal fondata la meraviglia e la querela, che dalla Enciclica sia stata presentata al Mondo cattolico come materia religiosa una questione, che per sè stessa non esce dal giro della pura politica, e che dovrebbe perciò discutersi e comporsi tra il Governo pontificio ed il francese, senza che altri ne sapesse o vi vedesse nulla. Quando il S. Padre a ciò acconsentisse, pare al sig. Thouvenel che si potrebbero ripigliare le trattative, e, benchè alquanto tardi, egli vede nondimeno possibile qualche aggiustamento.

Se non che la costituzione medesima di questi Stati derivante da un sentimento e da uno scopo religioso; il chiamarsi ed essere *Stati della Chiesa;* il servir essi di guarentigia e di mezzo, onde il Vicario di Gesù Cristo abbia indipendenza necessaria per esercitare l' Apostolico suo Ministero; il formar essi il patrimonio del Capo della Cattolicità, che diviene Principe perchè eletto Pontefice, a differenza di altri Potentati, che si costituiscono Capi delle loro Chiese solamente perchè Principi; tutte queste condizioni non avrebbero forse dovuto convincere chicchessia, che la presente questione non può non includere il

concetto di questione religiosa, in quanto tocca davvicino i più vitali interessi della Chiesa cattolica, e di tutti e singoli i suoi membri? Se poi gl' interessi dei Cattolici vi sono altamente compromessi, sembra che abbiano essi diritto, ed in parte ancora dovere di entrarvi alquanto più, che in una questione meramente politica. E se dal fatto della scissione delle Romagne, e delle scissioni susseguenti, che in quella potrebbero trovar radice, restassero lesi i diritti di tutti i Cattolici, in quanto questi, nel presente ordine stabilito dalla Provvidenza, hanno diritto che il loro Maestro Supremo, senza essere suddito di alcuno umano Potere, goda assoluta indipendenza nell' esercizio del Suo Ministero Apostolico, ben si vede quanta convenienza vi era, anzi quanta necessità, che gli aventi diritto fossero avvertiti della minacciata lesione, e dei danni che ne sarebbero derivati. Nè ciò potea farsi altrimenti che sotto l' aspetto di religione, nella quale si fonda quel diritto, riguardante precisamente la dignità e l' indipendenza delle coscienze cattoliche.

La ragione poi che avea il S. Padre di rivolgersi al mondo Cattolico si faceva tanto maggiore, in quanto che la pubblicità data alla lettera di cotesto Sovrano poteva ingenerare negli animi dei meno accorti qualche dubbio analogo alle insinuazioni, che seco trae il dispaccio, del quale è parola, od anche far credere che il rifiuto alle proposte Imperiali fosse la sola cagione della permanenza del disordine e dei maggiori mali, che fossero per conseguirne. Dovea Egli dunque con quella calma e dignità, che gli è propria, manifestare al mondo cattolico il vero stato delle cose. L' Enciclica poi non fa che assegnare le ragioni, per cui il S. Padre aveva dovuto rifiutare alcune proposte. Essa, non confondendo punto la questione politica colla religiosa, ma distinguendo bene l'una dall' altra, prende questa a particolare suo tema, ed attesta in un tempo la celeste missione, che ha l'Augusto Pontefice, di ricordare le norme eterne della verità e della giustizia, sia ai Sovrani, sia ai popoli; non chiedendo Egli del resto ai fedeli altro sussidio, che quello delle loro preghiere. Che se torna incomodo e spiacevole ai nemici della S. Sede il sentimento, che da un capo all' altro del mondo si è destato in favore della medesima, ed al quale stanno prendendo parte i più ragguardevoli Cattolici anche laici del del nostro tempo, e perfino alcuni eterodossi; il S. Padre ha ragione di benedirne la Provvidenza, la quale in questa pacifica e devota ma-

nifestazione ha forse apparecchiato il migliore presidio, che nelle presenti difficili congiunture abbia la giusta causa della Chiesa.

Non voglio chiudere questo dispaccio, senza prima farle un' ultima considerazione intorno alla impossibilità, che si dice esistere, per far tornare le Romagne sotto l'Autorità legittima senza intervento straniero, o per mantenervele senza nuove occupazioni: cose, che si asseriscono *impossibili, insormontabili.* Ma se è vero, come non può dubitarsene, che la rivolta delle quattro Legazioni fu compiuta e si mantiene per opera di un partito fatto prepotente dai sussidii grandi, che ha di fuori, e dai maggiori che ne spera, io non veggo quale inconveniente vi sarebbe che una ribellione, consummata con illegittimi aiuti stranieri, fosse repressa e spenta da legittimi stranieri sussidii; se pure straniero può dirsi l' aiuto prestato da nazioni Cattoliche al comune loro Padre, e per cosa, che interessa tutto il mondo cristiano. Del resto quando dalle Romagne fosse bandito tutto quello che vi ha di forestiero sia di uomini, sia di oro, sia d' influenza e di conforti, vi sarebbe motivo di confidarsi che il Governo del S. Padre giungerebbe coi mezzi proprii a contenere nell'ordine i pochi elementi rivoltosi, che pur vi sono, malgrado gl' incrementi avuti dai disordini così gravi e così prolungati, in che si trovano.

Il fin qui esposto mi sembra più che bastante per chiarire i dubbii che potevano sorgere dal dispaccio e dalla circolare, di cui si tratta. Aggiungerò unicamente, rapporto a ciò che concerne l' ultima parte del dispaccio stesso, che ove, ad onta della data assicurazione di mettere in atto le stabilite riforme appena torneranno all'ordine le Romagne, e salvi sempre i principii di religione, di giustizia e di ordine, venissero presentate alla S. Sede altre ammissibili proposte, dirette a far cessare l'attuale deplorabile stato di cose in quelle Provincе, non v' ha dubbio veruno, che il S. Padre, il quale più d'ogni altro brama ardentemente di veder cessata in una parte de' suoi Dominii la rivolta, d'onde tanti mali son derivati e derivano alla Chiesa ed alla S. Sede, si presterebbe di buon grado ad occuparsene, ed anche ad accoglierle. Ma quali potranno essere siffatte proposte? Del rimanente quanto il S. Padre è disposto ad ammettere nuove trattative sulle basi ora accennate, altrettanto è fermo (come ha Egli già pubblicamente manifestato, ed intende ora di ripeterlo), in sostenere coll'aiuto di Dio, del quale è in terra Vicario, i diritti del patrimonio della Chiesa Cattolica; qualunque siano per essere le aggressioni

de' suoi avversarii, e qualunque le opposizioni, che sventuratamente volessero mai farsi contro di Lui nelle attuali luttuose vicende.

L'autorizzo a dar lettura del presente dispaccio a cotesto sig. Ministro degli affari esteri, e di lasciargliene anche copia, qualora egli lo desideri.

Con sensi poi della più distinta stima mi confermo

Di V. S. Illma e Rma

Roma, 29 Febbraio 1860.

(firm.) G. Card. ANTONELLI.

II.

DOCUMENTO EPISCOPALE

INDIRIZZO

PRESENTATO A SUA SANTITÀ DAI VESCOVI PRESENTI NEL CONCISTORO TENUTOSI IN ROMA IL DÌ 9 GIUGNO 1862.

Beatissime Pater

Ex quo Apostoli Iesu Christi sacro Pentecostes die Petro Ecclesiae Capiti in oratione adhaerentes, Spiritum Sanctum acceperunt, et divino eius impulsu acti, cunctarum fere nationum viris in Urbe sancta congregatis, unicuique sua lingua potentiam Dei mirabilem annuntiarunt, nunquam, ut credimus, ad hanc usque diem tot eorumdem haeredes, iisdem recurrentibus solemniis, venerandum Petri Successorem, orantem circumsteterunt, decernentem audierunt, regentem roborarunt. Quemadmodum vero Apostolis media inter nascentis Ecclesiae pericula nil iucundius accidere potuit, quam divino Spiritu recens afflato assistere primo Christi in terris Vicario; ita nec nobis praesentes inter Ecclesiae Sanctae angustias, antiquius sanctiusve aliud esse

potuit, quam quidquid inest venerationis pietatisque erga Sanctitatem Tuam pectoribus nostris, ad pedes Beatitudinis Tuae deponere, simul et unanimiter declarare, quanta prosequamur admiratione praeclaras, quibus Supremus Pontifex Noster eminet, virtutes, quantoque animo iis quae Petrus alter docuit, vel quae tam firmiter stata rataque esse voluit, adhaereamus.

Corda nostra novus inflammat ardor, vividior fidei lux mentem illuminat, sanctior animam corripit amor. Linguas nostras flammis illius sacri ignis vibrantes sentimus, quae Mariae, cui assidebant Apostoli, mitissimum cor ardentiori pro hominum salute desiderio incendebant, ipsos vero Apostolos ad magnalia Dei praedicanda impellebant.

Plurimas igitur agentes Beatitudini Tuae gratias, quod nos ad Pontificium solium difficillimis hisce temporibus accurrere, Te afflictum solari, nostroque Tibi, Cleri item ac populi nostrae curae commissorum animi sensus aperire permiseris, Tibi uno ore unaque mente acclamamus, omnia fausta, cuncta bona adprecantes. Vive diu, Sancte Pater, valeque ad Catholicam regendam Ecclesiam. Perge, ut facis, eam Tuo robore tueri, tua prudentia dirigere, Tuis exornare virtutibus. Praei nobis, ut bonus Pastor, exemplo, oves et agnos coelesti pabulo pasce, aquis sapientiae coelestis refice. Nam Tu sanae doctrinae nobis Magister, Tu unitatis centrum, Tu populis lumen indeficiens, a divina Sapientia praeparatum. Tu Petra es, et ipsius Ecclesiae fundamentum, contra quod inferorum portae nunquam praevalebunt. Te loquente, Petrum audimus, Te decernente, Christo obtemperamus. Te miramur inter tantas molestias totque procellas fronte serena et imperturbato animo sacri muneris partibus fungentem, invictum et erectum.

Dum tamen iustissima in his gloriandi nobis suppetunt argumenta: non possumus quin simul oculos ad tristia convertamus. Undequaque enim menti nostrae se sistunt immania eorum facinora, qui pulcherrimam Italiae terram, cuius Tu, Beatissime Pater, columen es et decus, misere vastarunt, ipsumque Tuum ac Sanctae Sedis principatum, ex quo praeclara quaeque in civilem Societatem veluti ex suo fonte dimanarunt, labefactare ac funditus evertere connituntur. Nam neque perennia saeculorum iura, neque diuturna regiminis pacifica possessio, neque tandem foedera totius Europae auctoritate sancita et confirmata impedire potuerunt, quominus omnia susdeque verterentur; spretis legibus omnibus, quibus hactenus suffulta stabant imperia.

Sed ut ad nostra propius accedamus, Te, Beatissime Pater, iis provinciis, quarum ope, et dignitati Sanctae Sedis, et totius Ecclesiae administrationi aequissime providebatur, nefario usurpatorum hominum scelere, qui non habent *nisi velamen malitiae libertatem*, spoliatum cernimus. Quorum iniquae violentiae cum Sanctitas Tua invictissimo animo obstiterit, plurimas ei gratias, Catholicorum omnium nomine, censemus rependendas.

Civilem enim Sanctae Sedis principatum ceu quiddam necessarium ac providente Deo manifeste institutum agnoscimus; nec declarare dubitamus, in praesenti rerum humanarum statu, ipsum hunc principatum civilem pro bono ac libero Ecclesiae animarumve regimine omnino requiri. Oportebat sane totius Ecclesiae Caput, Romanum Pontificem, nulli Principi esse subiectum, imo nullius hospitem; sed in proprio dominio ac regno sedentem, suimet iuris esse, et in nobili, tranquilla et alma libertate catholicam Fidem tueri ac propugnare, totamve regere ac gubernare christianam Rempublicam.

Quis autem inficiari possit in hoc rerum humanarum, opinionum institutionumque conflictu necessarium esse ut servetur extrema in Europa medius tres inter veteris mundi continentes quidam veluti sacer locus, et Sedes augustissima, unde populis, principibusque vicissim oriatur vox quaedam magna potensque, vox nempe iustitiae et veritatis, nulli favens prae caeteris, nullius obsequens arbitrio, quam nec terrendo compescere, nec ullis artibus quisquam possit circumvenire?

Qui porro vel hac vice fieri potuisset, ut Ecclesiae Antistites securi huc ex toto Orbe adcurrerent, cum Sanctitate Tua de rebus gravissimis acturi, si ex tot et tam diversis regionibus gentibusque confluentes, principem aliquem invenissent his oris dominantem, qui vel principes ipsorum in suspicione haberet, vel illis, suspectus ipse, adversaretur? Sua sunt etenim et christiano et civi officia: haud quidem repugnantia inter se, sed diversa tamen: quae adimpleri ab Episcopis quomodo possent, nisi perstaret Romae civilis principatus, qualis est Pontificum, iuris alieni omnino immunis, et centrum quodammodo universalis concordiae, nihil ambitionis humanae spirans, nihil pro terrena dominatione moliens?

Ad liberum ergo Pontificem Regem venimus liberi, Ecclesiae rebus utpote Pastores, et patriae utpote cives bene et aeque consulentes, neque Pastorum, neque civium officia posthabentes.

Quae cum ita sint, quisnam principatum illum tam veterem, tanta auctoritate, et tanta necessitatis vi conditum, audeat impugnare? Cui, si vel ius illud humanum, in quo posita est principum securitas populorumque libertas attendatur, quaenam alia potestas possit comparari? Quae tam venerabilis et sancta? Quae sive pristinis sive recentioribus saeculis monarchia vel respublica iuribus tam augustis, tam antiquis, tam inviolabilibus possit gloriari? Quae omnia si semel et in hac Sancta Sede despecta atque proculcata fuerint, quisnam vel princeps de regno, vel respublica de territorio possint esse securi? Ergo, Sanctissime Pater, pro religione quidem, sed et pro iustitia, iuribusque, quae sunt inter gentes rerum humanarum fundamenta, contendis atque decertas.

Sed de hac tam gravi causa vix nos decet amplius verba proferre, qui Te de ipsa non tam disserentem quam docentem saepe saepius audivimus. Vox etenim Tua, quasi tuba sacerdotalis, toti Orbi clangens proclamavit, quod « singulari prorsus divinae Providentiae consilio factum sit, ut Romanus Pontifex, quem Christus totius Ecclesiae suae Caput Centrumque constituit, civilem assequeretur principatum [1]; » ab omnibus igitur nobis esse pro certissimo tenendum non fortuito hoc regimen temporale Sanctae Sedi accessisse, sed ex speciali divina dispositione illi esse tributum, longave annorum serie, unanimi omnium regnorum et imperiorum consensu, ac paene miraculo corroboratum et conservatum.

Alto pariter et solemni eloquio declarasti: « Te civilem Romanae Ecclesiae principatum eiusque temporales possessiones ac iura, quae ad universum catholicum orbem pertinent, integra et inviolata constanter tueri, et servare velle; immo Sanctae Sedis Principatus Beatique Petri patrimonii tutelam ad omnes Catholicos pertinere; Teque paratum esse animam potius ponere quam hanc Dei, Ecclesiae ac iustitiae causam ullo modo deserere [2] ». Quibus praeclaris verbis nos acclamantes ac plaudentes respondemus, nos Tecum et ad carcerem et ad mortem ire paratos esse; Teque humiliter rogamus, ut in hac constantia ac firmissimo proposito maneas immobilis, Angelis et hominibus invicti animi et summae virtutis spectaculum factus. Id etiam a Te postulat Christi Ecclesia, pro cuius feliciori regimine Ro-

1 Lit. Ap. XXVI Mar. 1860, p. 3. 5. Allocutio XX Iun. 1859, p. 6. Encycl. XIX Ian. 1860, p. 4. Allocutio XVII Dec. 1860.

2 Epist. Encycl. XIX Ian. 1860, pag. 7. 8.

manis Pontificibus civilis principatus providentissime fuit attributus, quaeque adeo sensit eiusdem tutelam ad ipsam pertinere, ut Sede olim Apostolica vacante, gravissimis in angustiis, temporales Romanae Ecclesiae possessiones omnes Constantiensis Concilii Patres, uti ex publicis patet documentis, in unum administrarent; id postulant Christi Fideles per omnes terrarum Orbis regiones dispersi, qui libere ad Te venire, libereque conscientiae suae consulere gestiunt; id denique ipsa civilis deposcit societas, quae ex Tui regiminis subversione sua ipsa nutare sentit fundamenta.

Sed quid plura? Tu tandem aliquando scelestos homines et bonorum ecclesiasticorum direptores iusto iudicio damnans omnia quae patraverant « irrita et nulla » proclamasti [1]; actus omnes ab iis intentatos « illegitimos omnino et sacrilegos » esse decrevisti [2]; ipsosque talium facinorum reos poenis et censuris ecclesiasticis obnoxios iure ac merito declarasti [3].

Hos tam graves Tui oris sermones, tamve praeclara gesta nostrum est reverenter excipere, iisque plenum assensum renovare. Sicuti enim corpus capiti, cui iungitur membrorum compagine unaque vita, in omnibus condolet, ita nos Tecum consentire necesse est. Tibi in omni Tua hac acerbissima afflictione, sic coniungimur, ut quae Tibi pati contingat, eadem et nos, amoris consensu, patiamur; Deum interea supplices invocamus, ut tam iniquae rerum perturbationi finem ponat, Ecclesiamque Filii sui sponsam, tam misere expoliatam ac oppressam pristino decori ac libertati restituat.

Sed mirum nobis non est tam acriter, et infense Sedis Apostolicae iura impeti et impugnari. Iam enim a pluribus annis, eo devenit nonnullorum hominum insania, ut non amplius singulas Ecclesiae doctrinas reiicere, vel in dubium revocare conentur; sed totam penitus veritatem christianam, christianamque rempublicam funditus evertere sibi proponant. Hinc impiissima tentamina vanae scientiae, falsaeque eruditionis contra Sacrarum Litterarum doctrinas, ipsarumque inspirationem; hinc malesana sollicitudo iuventutem Ecclesiae matris tutelae subtractam quibusvis saeculi erroribus, vel seclusa saepius omni religiosa institutione, imbuendi; hinc novae eaeque perniciosissimae

1 Allocutio XXVI Sept. 1859, p. VII.
2 Allocutio XX Iun. 1859, p. 8.
3 Litterae Apostolicae XXVI Martii 1860.

de sociali, politico aeque ac religioso rerum ordine theoriae, quae impune quaquaversus sparguntur; hinc multis familiare in his praesertim oris, Ecclesiae auctoritatem spernere, iura sibi vindicare, praecepta proculcare, ministros vilipendere, cultum deridere, ipsos de Religione errores, imo ecclesiasticos quoque viros in perditionis viam misere abeuntes laudare ac in honore habere. Venerabiles Antistites ac Dei Sacerdotes exauctorantur, exulare coguntur, aut in carceres detruduntur; quinimo ante tribunalia civilia, pro constantia in sacro ministerio obeundo, contumeliose pertrahuntur. Gemunt Christi Sponsae suis expulsae tectis, inedia fere consumptae, vel cito consumendae: viri religiosi ad saeculum inviti remeare coguntur; sacro Ecclesiae patrimonio violentae manus iniiciuntur, pessimorum librorum, ephemeridum, et imaginum colluvie, fidei, moribus, veritati, ipsi verecundiae continuum asperrimumque bellum infertur.

Sed qui talia moliuntur, optima norunt in Sancta Sede, velut in arce inexpugnabili, robur ac vires omnis veritatis ac iustitiae inesse, quibus retundantur hostium impetus; ibi esse speculam, ex qua vigiles Summi Custodis oculi paratas insidias a longe conspiciunt, suis annuntiandas commilitonibus. Hinc odium implacabile, hinc insanabilis livor, hinc continuum scelestissimorum hominum studium, ut Sanctam Romanam Ecclesiam eiusque Sedem deprimant, ac si fieri unquam posset, prorsus exscindant.

Quis, Beatissime Pater, talia conspiciens, vel etiam recensita audiens sibi temperet a lacrymis? Iusto igitur dolore correpti oculos ac manus ad coelos levamus, divinum illum Spiritum, toto mentis affectu implorantes, ut qui hac die olim nascentem Ecclesiam sub Petri regimine sanctificavit et roboravit; eam nunc, Te Pastore, Te Duce, tutetur, ampliet ac glorificet. Testis sit votorum quae nuncupamus, Maria, per Te Immaculatae titulo hoc ipso in loco solemniter aucta; testes hi sacri cineres, quos veneramur, Sanctorum Romanae Ecclesiae Patronorum Petri et Pauli, testes venerandae exuviae tot Pontificum Martyrum ac Confessorum, quae hanc ipsam, quam premimus, terram sanctam reddunt; testes tandem praecipue nobis adstent Sancti isti, qui Coelitum Ordini hac ipsa die supremo Tuo iudicio adscripti, hodie Ecclesiae tutelam novo titulo sunt suscepturi, primasque Omnipotenti Deo preces pro Tua quoque incolumitate suis de altaribus oblaturi.

Adstantibus igitur istis omnibus, nos Episcopi, ne illud impietas vel ignorare simulet, vel audeat denegare, errores quos Tu damnasti,

damnamus, doctrinas novas et peregrinas, quae in damnum Ecclesiae Iesu Christi passim propalantur, detestamur ét reiicimus; sacrilegia, rapinas, immunitatis ecclesiasticae violationes, aliaque nefanda in Ecclesiam, Petrique Sedem commissa reprobamus et condemnamus.

Hanc vero protestationem, quam pubblicis Ecclesiae tabulis adscribi petimus, Fratrum etiam nostrorum, qui absunt, nomine, tuto proferimus, sive eorum qui, tot inter angustias, vi detenti domi hodie silent ac plorant, sive qui gravibus negotiis, aut adversa valetudine impediti, nobiscum hodie adesse nequiverunt. Iungimus insuper nobis fidelem nostrum Clerum ac populum, qui eodem ac nos in Te amore, eadem pia reverentia animati, suum in Te studium, qua precibus sine intermissione fusis, qua opibus in Obulo S. Petri mira, ut plurimum, largitate oblatis luculentissime comprobarunt, probe scientes sacrificiis suis id quoque curari, ut dum necessitatibus Supremi Pastoris consulitur, simul et eiusdem libertati servandae prospiciatur.

Utinam ad communem hanc totius Orbis christiani, imo omnis socialis ordinis causam in tuto locandam universi populi conspirarent!

Utinam intelligerent erudirenturque Reges et saeculi potestates, causam Pontificis omnium principum regnorumque esse causam, et quo tendant nefarii adversariorum eius conatus, ac tandem *novissima providerent*!

Utinam resipiscerent infelices illi aliquot ecclesiastici et religiosi viri qui vocationis suae immemores debitam Ecclesiae Praesulibus obedientiam denegantes, atque ipsum quoque Ecclesiae magisterium temere usurpantes, in viam perditionis abierunt!

Hoc a Domino Tecum flentes, Beatissime Pater, enixe atque ex corde exoramus, dum ad Tuos sacros pedes provoluti a Te robur coeleste expetimus, quod apostolica ac paterna Benedictio Tua valet impertire. Sit haec copiosa et ex intimis penetralibus Cordis Tui largiter effluens, ut non tantum nos, sed absentes quoque dilectissimos Fratres, itemque Fideles nobis commissos irriget ac perfundat. Sit talis quae nostros et totius Orbis dolores leniat et demulceat, infirmitatem sublevet, operam ac laborem foecundet, feliciora demum Ecclesiae Sanctae Dei tempora acceleret.

Romae, hac die VIII mensis Iunii, anno Domini MDCCCLXII.

RISPOSTA

FATTA DAL SANTO PADRE ALL'INDIRIZZO DEI VESCOVI

Sensus, quos hactenus Nobis exposuistis, Venerabiles Fratres et Dilecti Filii, summam Nobis attulerunt laetitiam; sunt enim amoris vestri pignus erga Sanctam hanc Sedem, multoque etiam magis testimonium preclarissimum illius vinculi charitatis, quo Ecclesiae catholicae Pastores non solum inter se, verum etiam cum hac Veritatis Cathedra arctissimae coniunguntur: ex quo manifeste apparet, Deum auctorem pacis et charitatis nobiscum stare. Et si Deus pro nobis, quis contra nos? Ipsi ergo Deo laus, honor et gloria: Vobis vero pax, salus et gaudium: pax cordibus vestris; salus Christifidelibus curae vestrae commissis; gaudium vero Vobis et illis, ut una cum Sanctis exultetis cantantes canticum novum in domo Domini in saecula saeculorum.

III.

DOCUMENTI DELLA S. PENITENZIERIA

1.

DUBBII E RISPOSTE

1.° Se sia lecito cantare il *Te Deum* in occasione della proclamazione dell'intruso governo, o di altra analoga circostanza?

Si risponde negativamente.

2.° Se possa recitarsi nella Messa e nelle altre sacre funzioni la colletta *pro rege*, qualora venisse ingiunta dal governo invasore?

Si risponde negativamente.

3. Se sia lecito prender parte alla funzione religiosa ordinata dalle leggi subalpine nell'anniversario dello Statuto?

Si risponde negativamente.

4.° Se sia lecito illuminare la propria abitazione in occasione dell'inaugurazione del nuovo governo, o di altra analoga circostanza; e parimenti se sia lecito indossare segni del nuovo governo, come coccarde, fascie a tre colori, ecc.?

Si risponde negativamente, purchè non sovrastino gravi danni, o non siavi scandalo.

5.° Se possano invitarsi dal clero le autorità governative alle funzioni ecclesiastiche; e qualora non invitate intervenissero, se il clero possa prestar loro gli atti di onore prescritti nel cerimoniale?

Si risponde negativamente; e qualora non invitati intervengano, il clero sia passivo, cioè si astenga dagli atti di onore prescritti nel cerimoniale.

6.° Se possano riceversi in Chiesa i magistrati municipali e prestar loro gli atti come sopra?

Si risponde affermativamente, purchè però i magistrati non abbiano compiti gli atti riprovati dalle lettere apostoliche del 26 Marzo 1860: altrimenti come nella precedente risposta.

7.° Se sia lecito arruolarsi alla guardia civica o nazionale che dal governo intruso viene ordinata a suo sostegno nelle province usurpate?

Si risponde negativamente.

8.° Che debba dirsi intorno a quegli individui, che contro loro volontà sono ascritti e vengono costretti a far parte della medesima guardia?

Si risponde, potersi tollerare i militi civici, costretti, i quali non possano senza grave danno o incomodo abbandonar la milizia, purchè però sieno disposti nell'animo a disertare quanto prima potranno, e intanto ad astenersi da tutti gli atti di ostilità contro i sudditi e i soldati del legittimo principe e dagli atti contro i beni ed i diritti delle persone ecclesiastiche.

9.° Se sia lecito ai parrochi dare gli elenchi chiesti dal governo intruso per la Guardia Nazionale o Leva militare nelle province usurpate?

Si risponde negativamente; e qualora i libri sien portati via per forza, sien passivi.

10.° Se sia lecito prender parte alla votazione per comporre i consigli e le rappresentanze municipali, e se gli eletti possano ritenere l' ufficio di consigliere e magistrato municipale?

Si risponde poter tollerarsi, purchè i municipali non si uniscano a quelle cose che avversano le leggi divine ed ecclesiastiche, e si astengano dal prestare il giuramento secondo la forma proposta dal governo invasore.

11.° Se sia lecito concorrere ai Magisteri ed accettarli quando alcuno vi sia chiamato da qualche Comune ed anche dal governo sempre astenendosi dal prestare adesione al governo intruso, e dal fare qualunque atto che tenda a riconoscerlo?

Si risponde affermativamente, tolto lo scandalo se v'è, e sotto le condizioni esposte nella domanda, specialmente poi sotto condizione che nell'insegnare siano affatto conformi alla dottrina cattolica.

12.° Se, giusta l'indulto gia trasmesso dalla S. Penitenzieria, gli amministratori dei luoghi pii occupati dal governo invasore possano essere dagli ordinarii abilitati non solo a continuare nell'amministrazione, ma ancora ad accettarla coloro, che venissero eletti novamente dalla illegittima autorità?

Si risponde: la S. Penitenzieria, per ispeciale ed espressa autorità apostolica, a tutti e singoli gli Ordinarii dei luoghi, i cui territori furono occupati dal governo invasore, concede facoltà da durare sei mesi per le prefate persone, che possano lecitamente, per la espressa autorità Apostolica dell'indulto, ritenere o di nuovo assumere ed esercitare l'ufficio di amministratore, purchè non richieggasi per questo l'adesione al governo invasore, o il giuramento di fedeltà, secondo la forma dal medesimo governo proposta, e all'effetto che sotto la condizione di curare l'utilità de' luoghi pii, e di astenersi del tutto dalla alienazione dei beni, e con dipendenza dal Vescovo, ovvero dall'Ordinario del luogo a cui sien tenuti di render conto. Ciascuno però procurerà di allontanare lo scandalo, manifestando cautamente di far ciò colla licenza apostolica. I Vescovi poi e gli Ordinarii nella amministrazione dei luoghi pii, sien passivi e non diano, per quel che spetta al governo, nessun argomento di connivenza positiva, e al medesimo solamente se sieno interrogati, rispondano.

13.° Se possano ritenersi ed assumersi gli impieghi sotto il governo intruso?

Si risponde, potersi tollerare; purchè non si tratti d'impieghi che direttamente e prossimamente influiscono sulla spogliazione o sul mantenimento della medesima spogliazione, e si possano esercitare senza pericolo di lesione delle leggi divine ed ecclesiastiche, ma nella *pratica*, ciascuno dei detti officiali o persone del dominio pontificio che sia disposto stare agli ordini della S. Sede, sia cautamente ammonito di consultare il Vescovo o l'Ordinario del luogo, che nei singoli casi deciderà secondo la mente del S. Padre.

14.° Se sia lecito il giuramento proposto dal governo intruso nei seguenti termini, od altri consimili, che comprendano un' obbedienza illimitata. « Giuro fedeltà ed ubbidienza a Vittorio Emmanuele re d'Italia, e suoi successori. Giuro di osservare lo statuto, ed ogni altra legge dello Stato pel bene inseparabile del Re, e della patria Italia? »

Si risponde, non esser permesso il giuramento come viene esposto: potersi però tollerare un giuramento di obbedienza meramente passiva in tutte quelle cose che non avversano le leggi divine ed ecclesiastiche secondo la forma approvata dalla santa memoria di Pio VII ed espressa in queste parole cioè: « Prometto e giuro di non aver parte in qualsivoglia congiura, complotto o sedizione contro il governo attuale, come pure di essergli sottomesso ed obbediente in tuttociò che non sia contrario alle leggi di Dio e della Chiesa. »

15.° Come debbano gli Ordinarii regolarsi intorno al regio *placet* od *exequatur* che il governo pretende intorno alle bolle, brevi e rescritti pontificii?

Si risponde non doversi inquietare le persone private che per serbarsi senza danno ricorrono al governo pel regio *placet* ovvero *exequatur;* ma gli Ordinarii in questo proposito siano per quanto potranno passivi; se vengono interrogati dal governo sopra siffatte petizioni, manifestino il loro parere secondo le leggi della giustizia e a forma dei sacri canoni.

16.° Se gli Ordinarii, i parrochi, i beneficiati ed altri amministratori di beni ecclesiastici, qualora sotto gravi pene fossero richiesti, possano consegnare al Governo l'inventario delle rispettive rendite?

Si risponde permettersi, emessa però nei singoli atti protesta in iscritto dai rispettivi amministratori sulla necessità della consegna per evitare maggiori mali, e per la difesa dei diritti della Chiesa. È mente poi del S. Padre che gli Ordinarii, innanzi e dopo la consegna, se si

può, facciano sulle premesse cose una protesta collettiva con reverenza sì, ma con evangelica libertà.

17.° Come debbano gli Ordinarii regolarsi intorno a qualche sacerdote, il quale, caduto nelle censure, non si curasse di essere riconciliato colla Chiesa, nè potesse dichiararsi sospeso a *Divinis* dall'Ordinario senza timore di gravi scandali ed inconvenienti?

Si risponde doversi procurare possibilmente la resipiscenza del medesimo sacerdote, come richiede il dovere di buono e prudente pastore, e se egli non darà ascolto alla voce dell'Ordinario, doversi ricorrere alla Congregazione del S. Concilio.

18.° Come debbano i parrochi regolarsi nelle celebrazioni dei matrimonii di coloro, che volontariamente fossero incorsi nelle censure ecclesiastiche?

Si risponde, doversi, per quanto si può procurare che gli incorsi nelle censure ecclesiastiche si riconcilino nel debito modo colla Chiesa; ma, se ricusino riconciliarsi e, quando il matrimonio si celebri, sembrino sovrastarne gravi danni, il parroco consulti l'Ordinario, il quale tenuto conto delle cose e delle circostanze, e pesato tutto ciò che s'insegna dagli autori approvati e specialmente da sant' Alfonso (lib. 6, tratt. I, cap. 2, num. 54) dichiari quelle cose che giudicherà più espedienti nel Signore, esclusa per sempre la celebrazione della Messa.

19.° Come parimenti debbano regolarsi i Vescovi ed i parrochi, se alcuno dei sopraddetti censurati si presentasse a far da padrino nei sacramenti della Cresima, o del Battesimo?

Si risponde come nella precedente.

20.° Se possa amministrarsi la Santissima Eucaristia ai notoriamente censurati senza essersi prima debitamente riconciliati colla Chiesa?

Si risponde negativamente.

21.° *Se venisse a morte* alcuno dei menzionati incorsi notoriamente nelle censure, e secondo i sacri canoni e le regole assegnate in proposito dai dottori dovesse assolutamente privarsi della sepoltura ecclesiastica, e d'altronde con gravi minacce si richiedessero pertinacemente le esequie e la stessa sepoltura ecclesiastica, come dovrà in tale circostanza regolarsi il parroco?

Si risponde, doversi procurare che tutto si faccia a norma dei sacri canoni: ma qualora non possa ciò ottenersi senza pericolo di turbamento o di scandalo, il parroco non concorra in niuna maniera nè per sè, nè per i sacerdoti alle esequie ed alla sepoltura.

22.° Se possa il Vescovo approvare i predicatori, che venissero presentati dalle attuali Autorità Municipali?

Si risponde potere il Vescovo eleggere come di per sè i presentati, purchè in essi concorrano tutte le qualità necessarie.

23.° Se gli esattori e cursori possano escutere gli ecclesiastici ed i luoghi pii morosi per l'esigenza delle imposte tanto Camerali che Comunali, e con quali norme e cautele?

Si risponde. La sacra Penitenzieria con speciale ed espressa apostolica autorità, così benignamente annuendo il SS. Signor Nostro Pio Papa IX, concede a tutti e singoli gli Ordinarii dei luoghi, i cui territorii furono occupati dal governo invasore, la facoltà, da durare per sei mesi, di abilitare, con l'apostolica autorità, o di per sè stessi, o per mezzo di un' altra persona ecclesiastica da deputarsi a ciò specialmente da qualsivoglia dei detti Ordinarii e cursori ed esattori ad eseguire i mandati: tanto contro i luoghi pii, quanto contro le persone ecclesiastiche, domandata e ottenuta prima la licenza nei singoli casi del rispettivo Ordinario, e allontanato prudentemente lo scandalo: non ostando qualsiasi cosa in contrario.

24.° Se i parrochi e gli altri ecclesiastici, i quali sono stati danneggiati per l'abolizione delle decime fatte dal governo, possano percepire i compensi assegnati dallo stesso governo?

Si risponde, potere, secondo l'oracolo del SS. Padre, a titolo di mero compenso del danno recato loro dal governo con impedire la esazione delle decime, percepire essi le pensioni dal governo assegnate, fatta però prima una protesta o dall' Ordinario del luogo in comune o da qualsiasi dei detti parrochi ed ecclesiastici in particolare, che con siffatta percezione non si riconosce o approva in nessun modo l'abolizione delle decime fatta dal governo, cautamente ammoniti i debitori delle medesime decime, non esser eglino in forza della legge emanata dal governo esonerati dal pagamento delle medesime.

25.° Se possano i parrochi chiedere al governo quei sussidi, che il medesimo governo promette a quei parrochi, i quali hanno una popolazione maggiore di cinquecento anime ed una rendita minore di ottocento franchi?

Si risponde, non essere espediente.

26.° Se i confessori debbano riputare incorsi nelle censure coloro, che hanno dato il voto per l' unione d' Italia sotto di un solo Re, indotti da timore, da inganno o da ignoranza, coloro che diedero

simile voto in altre province fuori dello Stato Pontificio, ovvero diedero il voto negativo, o nullo, od insignificante; quei, che illuminarono la propria casa, indossarono coccarde ecc., non indotti da grave timore, o per leggerezza si portarono al canto del *Tedeum*: finalmente le donne ed i minorenni, che firmarono indirizzi, lavorarono bandiere ecc.?

Si risponde, le censure ecclesiastiche secondo le lettere apostoliche del 26 Marzo 1860, essere incorse da quelli che formalmente cooperarono o aderirono alla ribellione del dominio pontificio. Laonde per distinguere e riconoscere nel foro della coscienza se alcuno abbia incorso nelle censure, deesi dal confessore minutamente esaminare la coscienza di ciascheduno. Per la pratica è abbastanza provvisto con le facoltà trasmesse agli Ordinarii dei luoghi il 16 Novembre 1860.

27.° In qual maniera dovrà ripararsi lo scandalo pubblicato da quei, che dimandano di essere assolti dalle censure incorse in questi tempi, nei quali una tale riparazione è difficile e pericolosa?

Si risponde, la riparazione dello scandalo esser necessaria per legge divina e doversi fare nel miglior modo possibile secondo il prudente giudizio dell'Ordinario o del confessore.

28.° Se coloro, che dimandano l'assoluzione, debbano prima di essere assoluti assoggettarsi alla rifazione dei danni sofferti dal governo pontificio, per gli attuali sconvolgimenti?

Si risponde, bastare che sian disposti nell'anima di stare agli ordini della S. Sede da emanarsi in proposito.

Dato in Roma, nella S. Penitenzieria, il 10 Decembre 1860.

2.

RISPOSTA

Beatissimo Padre,

Da diversi pastori di anime esistenti nelle province del Regno Sardo è stato proposto il seguente dubbio, sopra di cui per norma delle coscienze chiedono l'oracolo della S. Sede; se cioè sia lecito al clero delle stesse province prender parte alla festa recentemente decre-

tata per celebrare nella prima domenica di Giugno l'unità italiana e lo Statuto esteso alle province occupate dal Governo Sardo.

Sacra Poenitentiaria, mature considerato proposito dubio, respondet: *Negative.*

Datum Romae, in S. Poenitentiaria, die XVIII Maii MDCCCLXI.

A. M. Card. Cagiano *M. P.*
L. Peirano S. P. Secr.

3.

RESCRITTO

Beatissimo Padre,

Un confessore, desiderando avere una norma sicura, cui attenersi nell'esercizio del suo ministero, dimanda umilmente una risposta al seguente quesito: Da qualche tempo circolano alcuni indirizzi, nei quali, con tutta l'apparenza di rispetto verso la Santa Sede, si consiglia e si supplica il Sommo Pontefice a spogliarsi spontaneamente del dominio temporale. Or si cerca se le persone, che han sottoscritto un qualche indirizzo del tenore suddetto, abbiano incorso la scomunica ed altre pene inflitte dai Sommi Pontefici nelle Costituzioni e Lettere apostoliche?

Sacra Poenitentiaria, praefato dubio mature perpenso, rescribit: *Affirmative.*

Datum Romae, in sacra Poenitentiaria, die VI Oct. MDCCCLXII.

A. M. Card. Cagiano, *M. P.*
A. Rubini, S. P. Secr.

4.

FORMOLA DI RITRATTAZIONE

« Io N. N. confesso ed affermo essere errore e temerità contraddire alle dottrine manifestate dalla Chiesa, e non potersi senza grave peccato ricusare ossequio e sincera sottomissione all'autorità della S. Se-

de, e perciò rispetto e mi uniformo a tutte le dichiarazioni della medesima e specialmente a quelle che riguardano il Dominio temporale del Sommo Pontefice, alle quali ha fatto eco l' intero Episcopato. »

Fu accompagnata da una lettera colla data e sottoscrizione seguente.

Dat. Rom. in S. Poenitentiaria, die XXVIII Maii MDCCCCLXIII.

A. M. Card. Cagiano *M. P.*
L. Peirano S. P. Secret.

5.

Antonius Maria, *Miseratione Divina Episcopus Tusculanus, S. R. E. Cardinalis* Cagiano De Azevedo, *SS. DD. Nostri Papae et S. Sedis apostolicae Maior Poenitentiarius.*

Dilecto in Christo Petro Paulo Cubeddu Canonico Praesidi Capituli Ecclesiae Cathedralis Templen. Salutem in Domino.

Ex indubiis relationibus, quae ad apostolicam Sedem pervenerunt, constat, Thomam Muzzetto actualem Dioecesis Templen. Vicarium Capitularem supplicem libellum Romano Pontifici directum exarasse, quo eidem Pontifici suaderetur ut temporale Pontificum politicum Gubernium sponte dimitteret atque eidem supplici libello nonnullos e Clero adhaerentes subscripsisse. Constat pariter, aliquos deinde ex dictis subscriptoribus, errore cognito, et poenitentia ductos pro suarum conscientiarum quiete ad sacramentalem confessionem accessisse.

Confessarios vero apprime conscios huiusmodi subscriptores ea ligari excommunicationis censura, cuius absolutio apostolicae Sedi reservata est, eosdem opportunae facultatis defectu, inabsolute dimisisse. Constat denique praefatum Vicarium Capitularem litteris datis die 27 Martii currentis anni memoratam confessariorum praxim non modo improbare, verum etiam in confessarios quoscumque, ut ab ea praxi recedant vel ei minime adhaereant, graves admodum poenas comminari.

Porro sicuti praedictorum confessariorum praxim rectam ac laudabilem memorati e contra Vicarii agendi rationem absonam et iniquam agnoscendam esse cuique patere potest, ita comminatas ab eodem Vi-

cario poenas, si quae ob eam causam ferantur, irritas profecto ac nullius roboris etiam ab hac Apostolica Sede habendas fore, nemo est qui non videat.

Nos interim qui S. Poenitentiariae curam gerimus, relicto super praemissis eo remedio quod S. Congregationis Episcoporum et Regularium proprium est, ab eaque expectandum erit, ut pro Nostro munere illorum qui praefato libello subscripserunt conscientiae tranquillitati meliori modo quo fieri potest, consulamus, discretioni et charitati dilecti praefati Petri Pauli Cubeddu Canonici Praesidis Capituli Cathedralis Ecclesiae Templen. infrascriptas facultates ad annum duraturas committimus, quibus sive per se, sive per alios confessarios sibi benevisos pro foro conscientiae uti valeat.

1. Absolvendi a Censuris et Poenis ecclesiasticis subscriptores, de quibus in praemissis sermo est, postquam tamen opportunam retractationem ad evitandum scandalum peregerint, veraeque resipiscentiae signa exhibuerint: iniuncta congrua poenitentia salutari.

2. Cum iisdem super irregularitate, si quam insuper ex violatione Censurarum contraxerint misericorditer dispensandi.

Datum Romae in sacra Poenitentiaria, quinto kalendas Iunias, Pontificatus SSmi Domini Nostri Papae anno XVIII et a Nativitate Domini Nostri Iesu Christi anno millesimo octingentesimo sexagesimo tertio.

Loco ✝ Sigilli.

A. M. Card. Cagiano, *M. P.*

6.

QUESITO

Cum iis miseris temporibus nonnulli tam Laici quam sacerdotes proprium nomen dederint, vulgo *Indirizzo Passagliano*, quidam Parochus quaerit a S. Poenitentiaria.

1.° Quomodo se gerere cum iisdem in articulo mortis constitutis et iam ab approbato Sacerdote confessis, si ab eodem Confessario ad alia Sacramenta administranda vocatus fuerit.

2.° Quid si moribundus sit Sacerdos, et quotidie missam celebraverit, specialiter si sensibus destitutus, nec signa dederit retractationis.

RISPOSTA

Sacra Poenitentiaria mature consideratis expositis, Dilecto in Christo Parocho scribenti respondet ad primum: exigere debet retractationem quae quidem fieri potest ab infirmo sive scripto, sive voce coram Parocho aut Confessario, loci Ordinario opportune communicanda, et adeo ante administrationem Sanctissimi Viatici caute evulganda, ut fideles sciant infirmum fuisse cum Ecclesia reconciliatum. Quod si tempus ita urgeat, ut facta retractatio evulgari nequeat, satis erit si infirmus sive per se, sive per Parochum aut Confessarium ante susceptionem Sanctissimi Viatici omnium scandalorum ab adstant. veniam petat. — Ad secundum consulat probatos auctores.

Datum Romae in S. Poenitentiaria, die VI Iunii MDCCCLXIII.

A. Card. Cagiano *S. P. P.*
L. Peirano S. P. Secr.

IV.

DOCUMENTO DELLA S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

MONITORIO

A MONSIGNOR CAPUTO VESCOVO DI ARIANO

Reverendissimo e Molto Illustre Signore,

Dopo l'ingresso delle truppe piemontesi nel regno di Napoli giunsero a questa S. Congregazione del Concilio sinistre notizie sulla condotta di V. S. Rm̃a e Molto Illlustre. Annunziavano ch' ella, invece

di attendere alla cura spirituale delle anime a lei affidate, e di ascoltare la voce del pastorale suo ministero, che lo invitava a tenersi lontano dagli affari secolari e politici, ove la giustizia e la carità non lo imponga, avesse con grande scandalo dei buoni, e col trionfo dei cattivi, aderito al partito invasore, avesse applaudito allo spirito di vertigine, si fosse reso reo di fellonia al proprio legittimo Sovrano e quindi responsabile di tutte le conseguenze che seco trae l'aberramento, l'usurpazione e lo sconvolgimento delle cose pubbliche e private.

Questa S. Congregazione che sempre procede con ponderazione e con quella maturità di consiglio, che le è propria, non volendo dare ascolto a voci vaghe ed incerte, e d'altronde nella interruzione delle comunicazioni mancando di mezzi per appurare le verità, stimò miglior divisamento di aspettare prima di pronunciare un giudizio in affare sì grave ed a carico di un Vescovo, che dee essere non la pietra d'inciampo al suo gregge, ma il modello delle virtù, e che col suo esempio più che colle parole dev'essere il lume e la guida al Clero ed al popolo, specialmente allora che minaccia lo sbrigliamento delle passioni, il corrompimento delle massime cristiane, e la perversione dei sani principii di onestà, di giustizia e di obbedienza alla potestà legittimamente costituita. Se non che, duolmi il dirlo, una Notificazione a stampa, che porta la di lei firma sotto il dì 29 Decembre passato, e che fu presentata alla S. Congregazione soltanto negli scorsi giorni, squarciò il velo dell'incertezza, dimostrò esser pur troppo veridiche le voci ch'erano precorse, e somministrò una prova irrefragabile della scandalosa e riprovevole di lei condotta.

E per verità desta la più alta maraviglia come la S. V. siasi indotta ad accettare la carica di Cappellano Maggiore, ed a dirigere eziandio al Clero Palatino e Regio una notificazione ridondante di errori, di contraddizioni e di massime ingannatrici, che, se farebbero torto a qualsivoglia uomo onesto ed intelligente, ad un Vescovo imprimono il marchio di biasimo, di riprovazione, di esecrazione. La brevità di una lettera non permette di farne la confutazione: bensì non debbo nasconderle che se talune proposizioni additano più imperizia che malizia, altre ve ne sono che pervertono i più sani principii, encomiano il disordine e la ribellione, confondono il bene col male, e perfino stravolgono, anzi fanno abuso dei testi della Sacra Scrittura, e dimostrano un animo per lo meno proclive al protestantismo ed al razionalismo. Mi asterrò dal parlarle delle massime del moderno liberalismo

qua e là sparse, ch'è lo spirito dominante nella Notificazione. Le noterò peraltro qualcuna delle proposizioni più marcate in materia religiosa.

La S. V. alla pag. 2, rivolgendo il discorso al Clero Palatino, dice « *ciascuno di noi* è, al favellar di Paolo, *Predicatore, Apostolo, e Dottore delle genti* nella fede e nella verità. » Di grazia ove mai S. Paolo ha favellato di tal maniera? Ella cita il cap. 2 dell'Epistola 1 a Timoteo senza però averlo ben presente. Quel *ciascuno di noi* non trovasi nel testo, nè vi si poteva trovare, giacchè S. Paolo parla di sè solo e non di altri scrivendo al v. 7 — *Positus sum* EGO — Ella al contrario con quel *ciascuno di noi* viene a dare ad intendere che V. S. stessa è un altro Apostolo, un Dottor delle Genti, in una parola un altro S. Paolo. In ciò manca davvero la modestia, non meno che la verità. Non basta: con quel *ciascuno di noi,* ossia del Clero Palatino, viene a dire che i Sacerdoti, i Diaconi, i Suddiaconi, perfino i Chierici tutti componenti il Clero Palatino e Regio, sono Apostoli e Dottori delle genti. Eppure ella non dovrebbe ignorare che S. Paolo (ep. I ad Corint. cap. XII, v. 29) lasciò scritto: *Numquid omnes Prophetae? Numquid omnes Doctores?*

Peggiore assai è quello che V. S. dice alla pag. 3, forse perchè scriveva *in un tempo* (com' Ella si esprime sul principio della pag. 2) *in cui lo spirito di confusione perturba le menti.* Difatti insegna ai Parrochi che la cognizione della legge da bandirsi sia dal pergamo, sia dall'Altare, sia dai tribunali di Penitenza « esser non deve il solo « nudo documento dei santi Vangeli, ma quella che, disvolgendo « l'aforismo del divino Legislatore, è promulgata dall' *unisona voce « della Nazione.* » Questo suo insegnamento intacca il domma, e preso letteralmente è un pretto protestantismo. Ove mai ella apprese che la voce della nazione è quella, cui per volere del Legislatore divino è commesso lo svolgimento e l'interpretazione della divina Scrittura? Alle adunanze nazionali in affari religiosi potrebbero a buon diritto applicarsi le esclamazioni di Ezechiello cap. 13, v, 3: *Vae Prophetis insipientibus, qui sequuntur spiritum suum, et nihil vident.* » Gesù Cristo non alle nazioni, non alla plebe, non al popolo, sibbene agli Apostoli ed ai loro Successori disse: *Docete omnes gentes.* A questi come Pastori appartiene l'additare alla greggia di Gesù Cristo quale sia il pascolo della sana dottrina da seguirsi, e quali siano le massime velenose da evitarsi, e perciò S. Pietro, Epist. I, cap. 5, dirigendo il

suo discorso ai Vescovi, dice « *Pascite, qui in vobis est gregem Dei.* » Nè può ella aver obliata siffatta dottrina, giacchè nella professione di fede più volte emessa giurò « *Sacram Scripturam iuxta eum sensum,* « *quem tenuit, et tenet sancta* MATER ECCLESIA, *cuius est* IUDICARE *de* « *vero sensu et* INTERPRETATIONE SACRARUM SCRIPTURARUM, *admitto, nec* « *eam unquam, nisi iuxta unanimem consensum Patrum, accipiam* « *et interpretabor* ». Coll' attribuire pertanto alla nazione la facoltà di svolgere, di spiegare il senso e la vera intelligenza delle sacre Scritture, ha ella insegnato il contrario di quello che ha promesso replicatamente e con solenne giuramento.

Nè minor onta le fanno le massime da lei insinuate nella pag. 4, ove parlando dei soldati, chiama *pervertiti e traviati* quei che si mantennero fedeli al loro legittimo Sovrano, e chiama *prodi* quei che combatterono per l'UNITA' *e l' indipendenza della Nazione sotto il glorioso vessillo del Re Liberatore.* Mentre l'Episcopato, ed ancora i buoni Cattolici di ogni angolo dell' orbe, e perfino non pochi protestanti alzarono la voce contro gl' invasori di una parte dello Stato Pontificio, e presero le difese del regnante e glorioso Pontefice Pio IX, come mai il solo Vescovo di Ariano, per quanto si sappia, ha avuto l'ardimento di applaudire i tentativi di rivolta e di usurpazione per formare l'*unità italiana* sotto il Re Subalpino, e quindi indirettamente spogliare eziandio il Sommo Pontefice del restante del suo dominio temporale, affidatogli dalla divina Provvidenza per il libero e indipendente esercizio della suprema sua potestà spirituale? Ella adunque, Monsignore, non contento del suo privato traviamento, è venuto colla sua Notificazione a sedurre anche gli altri, ispirando loro animo e coraggio a rendersi complici della riprovevole di lei condotta. Eppure non le poteva essere ignota la scomunica fulminata dal Sacro Concilio di Trento, dalla Bolla *Coena*, e dal regnante Sommo Pontefice nel suo Breve del 26 Marzo 1860 contro tutti quelli « *Qui per se seu alios* DIRECTE *vel* INDIRECTE, « *sub quocumque titulo vel colore, invadere, destruere, occupare, vel* « *retinere praesumpserint in totum, vel in parte almam Urbem.....* « *Civitates, Terras, et Loca, vel iura ad ipsam Romanam Ecclesiam* « *pertinentia . . . nec non supremam iurisdictionem in illis . . . eidem* « *Romanae Ecclesiae competentem, de facto usurpare, perturbare,* « *retinere, et vexare variis modis praesumunt, nec non* ADHAERENTES, « FAUTORES, *et defensores, eorum, seu illis auxilium,* CONSILIUM, *vel* « FAVOREM *quomodolibet praestantes.* »

Ma se cotal colpabilità è disonorevole per qualunque cristiano, non dovrà dirsi esosa ed abbominevole in un Vescovo, il quale prima nella sua promozione al Vescovato di Oppido, e poi nella traslazione alla Chiesa di Ariano prestò il giuramento di fedeltà e di obbedienza alla Santa Sede?

Venendo poi all'accettazione della nomina di Cappellano maggiore, che le piacque di rendere palese al pubblico colla sua malaugurata Notificazione, la medesima rivela sempre più la sua reità, e somministra un documento palpabile della intrusione ed invasione dell'altrui giurisdizione spirituale. Prescindendo dalla nullità della nomina, fatta da chi non aveva autorità alcuna, come poteva ella accettarla, e perfino gloriarsene? Non ignorava, nè poteva ignorare che Monsignor Naselli era il Cappellano maggiore nominato dal legittimo Sovrano del regno di Napoli, e che esercitava regolarmente il suo officio. Finchè dunque il medesimo non avesse emesso la sua libera e spontanea rinunzia, e questa non fosse stata accettata dal legittimo re Francesco II, il quale in quell'epoca dimorava a Gaeta, ovvero dal Sommo Pontefice, cui Monsignor Naselli come Cappellano era immediatamente soggetto a forma della Bolla *Convenit* dei 6 Luglio 1741, §. *Insuper*, la carica di Cappellano maggiore non poteva dirsi vacante. Ella pertanto temerariamente s'intruse nella giurisdizione spirituale competente a Monsignor Naselli, e quindi sono illeciti e nulli tutti gli atti da lei esercitati. Avverta che il Cappellano maggiore, oltre che dev'essere nominato dal suo legittimo Sovrano del Regno di Napoli: « *Carolus Rex* (sono parole della Bolla Benedettina) *eiusque in Regno Neapolitano Successores facultatem habeant nominandi etc.*, è Cappellano *in toto Regno Neapolitano*. Ora a senso della pretesa annessione dell'Italia meridionale al Piemonte, e della così detta unità italiana, di cui ella si compiace e diletta, il Regno di Napoli sarebbe distrutto, e l'Italia meridionale sarebbe divenuta una Provincia del Regno italico. Se fosse distrutto il Regno di Napoli sarebbe anche cessata e distrutta la carica di Cappellano maggiore di un Regno non più esistente; ed i rispettivi Vescovi, tranne il caso di speciale pontificio provvedimento, avrebbero riacquistato la loro ordinaria giurisdizione sopra gli Ecclesiastici che formavano il Clero Palatino. Aggiunga poi che V. S. come Cappellano maggiore dovrebbe risedere abitualmente in Napoli, ed in realtà da molti mesi vi risiede, ma ella come Vescovo di Ariano deve stabilmente dimorare in Diocesi per legge divina ed ecclesiastica, cosicchè anche il

suo stato di Vescovo residenziale era uno ostacolo ad accettare lecitamente e validamente la nomina di Cappellano maggiore.

E qui mi cade in acconcio di ammonirla, non solo per la prolungata assenza dalla sua Diocesi oltre il termine stabilito dai sacri canoni, ma ancora perchè essendo fin dai 20 Decembre 1858 caduto il triennio (novantesimo primo della Diocesi) in cui ella doveva presentare a questa sacra Congregazione la relazione della sua Diocesi di Ariano, e di visitare i sagri Limini, ha omesso di soddisfare all' uno ed all' altro obbligo, e nemmeno è ricorso alla Santa Sede per implorare una proroga. Per la qual cosa Vostra Signoria ha violato il giuramento nel quale promise: *Apostolorum limina singulis trienniis personaliter per me ipsum visitabo, et Domino nostro, ac successoribus praefatis rationem reddam de toto meo pastorali officio etc.* E se mai non le fosse noto, sappia che il Sommo Pontefice Sisto V, nella sua Costituzione *Romanus Pontifex,* decretò che i contravventori a tale obbligazione siano *ipso facto* sospesi « *ab ingressu Ecclesiae, ac etiam* « *administratione tam spiritualium quam temporalium, nec non a per-* « *ceptione fructuum suarum Ecclesiarum..... donec a contumacia resi-* « *piscentes relaxationem suspensionis eiusmodi a Sede praedicta me-* « *ruerint obtinere.* »

In nome pertanto di questa S. Congregazione, sentito l' oracolo pontificio, ingiungo per ora e comando a V. S. di abbandonare incontanente l' ufficio di Cappellano maggiore e di non immischiarsi più in esso sotto qualsivoglia colore e pretesto, di portarsi senza indugio alla sua Diocesi di Ariano, ovvero di venire in Roma, di risarcire convenientemente il gravissimo scandalo dato, di ravvedersi dai molti falli commessi, e di provvedere alla sua coscienza ricorrendo alla S. Sede per gli opportuni rimedii. Ascolti, Monsignore, queste ammonizioni che tendono anche al suo bene: un pronto e sincero ravvedimento sarebbe di molta edificazione al prossimo, e le potrebbe far concepire la speranza certa di rinvenire nel paterno cuore di Sua Santità, benchè da lei si crudelmente amareggiato, maggior indulgenza e commiserazione. Ed in questa ferma fiducia passo a segnarmi augurandole dal cielo ogni vera prosperità. Di Lei, Rm̃o e Molto Illustre Signore.

Roma, 28 Febbraro 1861.

Come fratello P. Card. Caterini *Prefetto.*
Angelo Quaglia *Segretario.*

V.

DOCUMENTI DEL S. UFFIZIO

1.

DECRETUM

Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis
Feria IV, *die* IV *Iunii* MDCCCLXII.

Ad Sanctam Sedem labente anno 1860 delatum fuit opus inscriptum: « Il Pontefice e le armi temporali a difesa dello spirituale, come pretende la *Civiltà Cattolica* di Roma: lettera politico-morale di un Parroco piemontese ad un Monsignore Romano. Milano, tipografia Guglielmini, 1860. » A Sacra Congregatione in universa Repubblica Christiana adversus haereticam pravitatem a S. Sede specialiter deputata de more inito operis examine, plures erroneas doctrinas in illo contineri, firmiterque defendi compertum est, ac propterea inter libros vetitae lectionis merito in Feria IV, die 12 Iunii 1861 opus praedictum recensendum decretum fuit. Auctor qui in illo nomen suum reticuerat, post operis condemnationem sese prodere non erubuit, alterum namque opus typis evulgavit cui titulus: « Apologia dell' opuscolo intitolato — Il Pontefice e le armi temporali a difesa dello spirituale, come pretende la *Civiltà Cattolica* di Roma: lettera politico-morale ad un Monsignore Romano — del Sacerdote Pietro Mongini, Parroco di Oggebbio (Lago Maggiore.) Intra, 1861; tipografia e litografia Contini e Bertolotti, successori a Luigi Gaetini. » In quo opere cum eaedem doctrinae exponantur, ac vehementius propugnentur, eodem modo et forma illud quoque fuit damnatum. Parochus autem Mongini blandis, paternisque verbis primum fuit admonitus ut ad saniora consilia reversus, omnes errores in hisce operibus contentos deponeret, ac damnaret. Verum in sua sententia perseverans, graviori sermone deinde hortatus ac etiam iterata vice imposito ei praecepto ut illos er-

rores exsecraret, ne poenis a iure statutis puniretur, obstinatior factus, nec hortationibus nec minis cessit. Sacra itaque Congregatio, ne a suo munere deficeret, ac ne animarum salus fidelium illius Paroeciae gravissimo, ac fere certo damnationis periculo relinqueretur, si in Sacramentorum administratione diutius Sacerdos Petrus Mongini permaneret, decrevit ut ipse Parochus Petrus Mongini suspenderetur ab officio prout modo suspenditur, et suspensus declaratur. Mandavit insuper ut hoc decretum solito sigillo munitum, et Notario sacrae Congregationis firmatum, typisque impressum, consuetis in urbe locis affixum publicetur.

Datum Romae, die, mense et anno supra memoratis.

Loco ✝ Sigilli

ANGELUS ARGENTI, *S. R. et U. Inquis. Notarius.*

2.

DECRETUM

S. R. et Universalis Inquisitionis Feria IV,
die III *Iunii* MDCCCLXIII.

Postquam opusculum inscriptum: « Il Pontefice e le armi temporali a difesa dello spirituale, come pretende la *Civiltà Cattolica* di Roma: lettera politico-morale di un Parroco piemontese ad un Monsignor Romano. Milano 1860; » ex decreto huius sacrae Congregationis Supremae et Universalis Inquisitionis, sub fer. IV, die 12 Iunii 1861, inter libros vetitae lectionis recensitum fuit, illico Sacerdos Petrus Mongini Parochus loci, vulgo Oggebbio, Dioecesis Novariensis, eiusdem opuscoli Auctor, paterne fuit admonitus, ut errores, qui in eodem continentur, retractare vellet, comminata ei poena suspensionis ab officio et beneficio, si huiusmodi retractationem obstinate recusaverit, ob maiorem, in quam inciderat excommunicationem a sacris Canonibus, Apostolicis Constitutionibus et Generalium Conciliorum, Tridentini praesertim (Sess. XXII, Cap. XI de reform.) Decretis inflictam, et a

SSmo D. Nostro Pio PP. IX, in pontificiis suis Allocutionibus et Apostolicis Encyclicis Litteris renovatam. Ipse tamen erroneas suas doctrinas vehementius propugnavit, nedum in novo opuscolo pariter proscripto ex decreto fer. IV, die 24 Iulii 1861, sub titulo: « Apologia dell'opuscolo intitolato — il Pontefice e le armi temporali a difesa dello spirituale, come pretende la *Civiltà Cattolica* di Roma: lettera politico-morale ad un Monsignore Romano — del Sacerdote Pietro Mongini Parroco di Oggebbio (Lago Maggiore.) Intra 1861, verum etiam in aliis scriptis per publicas ephemerides evulgatis. Quapropter praeviis iteratis hortationibus et opportunis admonitionibus, tandem ex decreto fer. IV, die 4 Iunii 1862 consuetis in urbe locis affixo et publicato, maiori qua fieri potuit adhibita indulgentia, suspensus fuit ab officio.

Quum vero in suis erroribus contumaciter obfirmatus tertium opusculum typis ediderit, cui titulus : « La cristiana procedura dell'attuale Inquisizione romana: giustificazione del parroco Pietro Mongini contro le menzogne dell'*Armonia* e consorti: Intra 1862; » quo praecedentia opuscula defenduntur, et acriori calamo iidem renovantur errores, quodque proinde alio decreto sub fer. IV, die 9 septembris 1862 prohibitum fuit: et quum, non obstante suspensionis decreto superius memorato, se a parochiali officio exercendo, maximo cum Christifidelium illius paroeciae detrimento nunquam abstinuerit, et quum ita se incorrigibilem prodiderit:

Propterea praelaudata S. C. Supr. et Univ. Inquisitionis praesentem quoque monitionem dicto sacerdoti Petro Mongini faciendam esse mandavit, prout ipse nunc formaliter monetur, ut sincero animo in Dei gratiam redire sedulo intendat, et scandalum datum congrua reparatione tollere festinet: ad quem finem duorum mensium tempus ipsi benigne tribuitur pro trina admonitione peremptorium a die pubblicationis huius decreti computandum, ut praecitatos libros et folia reprobare et damnare queat: quo tempore etiam inutiliter elapso, sciat, quod tamquam incorrigibilis publice et nominatim excommunicatus denunciabitur, et parochiali beneficio privabitur.

Hoc decretum solito sigillo obsignatum et a Notario S. Congr. subscriptum typisque impressum, prout alias factum fuit publicetur.

Datum Romae, anno, mense et die ut supra.

Loco ✠ Sigilli.

Angelus Argenti *S. R. et Univ. Inq. Not.*

3.

DECRETUM

S. Romanae et Universalis Inquisitionis, Feria IV, die XII Decembris MDCCCLXIII.

Sacerdos Petrus Mongini parochus loci, vulgo Oggebio, Dioecesis Novariensis, auctor opusculi cui titulus: « Il Pontefice e le armi temporali a difesa dello spirituale, come pretende la *Civiltà Cattolica* di Roma; lettera politico-morale di un Parroco piemontese ad un Monsignore Romano. Milano 1860; » ex decreto huius Supremae Congregationis S. Rom. et Univ. Inquisitionis, sub fer. IV, die 12 Iunii 1861, iam proscripti, iteratis hortationibus paterne fuit admonitus ut errores in illo contentos reprobaret. Quum vero omnibus admonitionibus despectis, et despecta maiore, in quam inciderat, excommunicatione a sacris Canonibus, Apostolicis Constitutionibus, et Generalium Conciliorum, Tridentini praesertim (Sess. XXII, C. XI de reform.) Decretis inflicta, et a SSmo D. N. Pio PP. IX renovata, aliis opusculis typis editis novisque scriptis, per publicas etiam ephemerides evulgatis, eosdem errores ipse defendere et pertinacius profiteri non erubuerit, idcirco die 16 Iunii anni 1862, eiusdem supremae Congregationis decreto, consuetis in urbe locis affixo et publicato, suspensus fuit ab officio, a quo tamen exercendo non abstinuit et posteriori decreto, die 9 Iunii praeteriti, iisdem pariter modis affixo et publicato, formaliter monitus fuit, ut sincero animo in Dei gratiam redire sedulo intenderet, et scandalum Christifidelibus datum congrua reparatione compensaret: ad quem finem duorum mensium tempus ei benigne praefinitum fuit pro trina monitione peremptorium, a die publicationis decreti computandum, ut suos libros et folia, saepius ab hac sacra Congregatione damnata et proscripta, reiiceret et damnaret; quo tempore inutiliter elapso, tamquam incorrigibilem sciret se excommunicatum publice et nominatim fore denominandum et parochiali beneficio privandum.

Interea quum novum libellum Sanctissimo Patri Pio PP. IX inscriptum typis ediderit, in eoque iudicium directo a Sanctitate Sua super hac causa postulans, errores omnes antea damnatos acrius propugnare

ausus fuerit, indulgentia prorsus singulari, amantissimis litteris Pontificis Maximi iussu die 19 Septembris praeteriti datis, denuo excitatus fuit ad ea eiuranda quae scripsit ed ad scandalum tollendum, quod posuit multis, ut ita a se poenas ipsi ab hac sacra Congregatione indictas arceret.

Quum denique id quoque frustra fuerit, et nondum ipse ullam dederit poenitentiae ac resipiscentis animi iudicium, quinimo in parochiali officio adhuc pervicaciter persistat et incorrigibilem in dies magis magisque, cum maximo Christifidelium scandalo, se prodat: propterea de mandato praelaudatae supremae Congregationis S. Rom. et Univers. Inquisitionis praesenti decreto, eodem modo quo alias factum fuit, affigendo et publicando denunciatur, sacerdotem Petrum Mongini incidisse in poenas excommunicationis maioris latae sententiae, et privationis paroeciae quam obtinet, et omnium et singulorum beneficiorum et dignitatum quarumcumque, inhabilitatisque ad illa et ad alia in futurum obtinenda, et in alias poenas et censuras ecclesiasticas contentas in sacris Canònibus, Apostolicis Costitutionibus et Generalium Conciliorum, Tridentini praesertim (sess. XXII, c. XI de reform.) Decretis a Sanctissimo D. N. Pio PP. IX renovatis in Pontificiis Allocutionibus et Apostolicis Litteris: ac proinde declaratur ipsum Petrum Mongini sic denunciatum ab omnibus Christifidelibus evitandum esse et evitari debere.

Datum Romae, anno, mense et die ut supra.

Loco ✝ Sigilli.

ANGELUS ARGENTI, *S. R. et U. Inquisitionis Notarius.*

INDICE

PARTE PRIMA

DEL VALORE
DELLA DICHIARAZIONE PONTIFICIA
SOPRA
IL DOMINIO TEMPORALE DELLA S. SEDE

PARTE SECONDA

DELLA VIOLAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PONTIFICIA

SOPRA

IL DOMINIO TEMPORALE DELLA S. SEDE

APPENDICE DI DOCUMENTI

I.

DOCUMENTI PONTIFICII

II.

DOCUMENTO EPISCOPALE

III.

DOCUMENTI DELLA S. PENITENZIERIA

IV.

DOCUMENTO DELLA S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

V.

DOCUMENTI DEL S. UFFIZIO

IMPRIMATUR

Fr. Hieronymus Gigli O. P. S. P. A. Magister.

IMPRIMATUR

Petrus De Villanova Castellacci Arch. Petrae, Vicesgerens.